COLLEZIONE DELLE LEGGI, DECRETI E DISPOSIZIONI GOVERNATIVE...

Sardegna, Franco Carini, Nicolò Porcelli



COLLEZIONE

delle

LEGGI, DECRETI E DISPOSIZIONI GOVERNATIVE

COMPILATE

DALL' AVVOCATO NICOLÒ PORCELLI

A CURA

del tipografo Franco Carini



SECONDA EDIZIONE

PALERMO
OFFICIO TIPOGRAFICO CARINI
via Merlo entratura del Teatro

1861

COLLEZIONE

DI

LEGGI E DECRETI

(Num. 1) *Salemi 14 maggio 1860*

Giuseppe Garibaldi Comandante in capo le forze Nazionali di Sicilia assume la Dittatura.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

Sull' invito di notabili Cittadini e sulle deliberazioni dei Comuni liberi dell'Isola;

Considerando che in tempo di guerra è necessario che i poteri civili e militari sieno concentrati in un solo uomo;

DECRETA

di assumere nel nome *di Vittorio Emmanuele* Re d'Italia la Dittatura in Sicilia.

Firmato—*G. Garibaldi*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 2) *Salemi 14 maggio 1860*

Sulla organizzazione della milizia nazionale.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti,

DECRETA

Art. 1. La milizia è composta di tutti i cittadini capaci di portare le armi da 17 a 50 anni. Non vi faran parte coloro che per malattia o fisiche imperfezioni sono esclusi dal servizio militare, giusta il regolamento 30 settembre 1848.

Art. 2. La milizia sarà divisa in tre categorie:

I militi da 17 a 30 anni saranno chiamati al servizio attivo nei battaglioni dello Esercito.

Quei da 30 a 40 si formeranno in compagnie per il servizio operale del loro Distretto.

Quelli da 40 ai 50 saranno pure formati in compagnie per il servizio interno del loro Comune.

Art. 3. La milizia della prima categoria sarà sotto il comando immediato del capo dello Esercito. Le milizie di seconda e terza categoria, saranno agli ordini del Governatore del Distretto.

Art. 4. La milizia attiva avrà gli uffiziali nominati dal Comandante in capo, dietro la proposta del comandante il Battaglione e la Compagnia, i sotto-uffiziali nominati da questi stessi Comandanti.

Art. 5. Le compagnie della seconda e terza categoria sceglieranno i loro sotto-ufficiali ed ufficiali conformemente alle leggi sulla Guardia Nazionale.

Art. 6. Sarà stabilito in ogni Comune un consiglio di ricognizione presieduto dal capo del Municipio.

Art. 7. Il Consiglio in Palermo, Messina e Catania e nelle altre principali città sarà suddiviso in tanti consigli di ricognizione quanti sono i quartieri.

Art. 8. Il Consiglio di ricognizione procederà immediatamente alle iscrizioni delle differenti classi, e formazione delle matricole.

Art. 9. Ogni anno il Capo del Municipio avrà cura perchè vi siano notati gl' individui a 17 anni; che sian promossi da una categoria all' altra coloro che saran soggetti a tal mutamento per l'avanzata età, e che vi sian cancellati i morti e quelli che entrano nell'anno 51.

Art. 10. Ogni individuo mutando domicilio sarà riportato nel registro del luogo in cui anderà a risiedere.

Art. 11. Della matricola, che la prima volta sarà formata, e delle modificazioni che annualmente saran fatte, sarà inviata copia al Governatore del Distretto a cura del capo del Municipio. Il Governatore, sulle copie ricevute da tutti i Comuni, farà il ruolo generale del Distretto.

Art. 12. In ogni Comune la formazione per compagnie si farà nel seguente modo:

Nella città ciascuna compagnia sarà composta de' militi dello stesso quartiere;

Nei comuni i militi formeranno una o più compagnie, o pure suddivisioni.

Art. 13. La forza ordinaria delle compagnie sarà di 60 a 150 militi.

Art. 14. Vi saranno in ogni compagnia di militi Distrettuali o Comunali

Graduati	Della forza da 60 a 80 militi	da 80 a 100 militi	da 100 a 170 militi
Capitano	1	1	1
Luogotenente	1	1	1
Sotto-Tenenti	1	2	2
Sergente foriere	1	1	1
Sergenti	4	6	6
Caporale foriere	1	1	1
Caporali	8	12	12
Tamburo	1	1	1

Formazione dei battaglioni

Art. 15. Il battaglione non potrà essere meno di 4 compagnie. Ove il numero dei militi sia sufficiente potranno in uno stesso comune formarsi vari battaglioni.

Art. 16. In ogni comune i militi chiamati a formar compagnie si aduneranno per procedere in presenza del consiglio di ricognizione alla elezione dei loro ufficiali e sotto-ufficiali.

Art. 17. L'elezione degli ufficiali avrà luogo per ogni grado successivo cominciando dal più alto a scrutinio segreto, alla maggioranza dei voti.

Art. 18. I primi ad essere armati saranno gl'individui della prima categoria, poi quelli della seconda, ultimi quelli della terza.

Art. 19. Il presente decreto avrà vigore fino alla proclamazione d'una legge che adatterà all'Isola di Sicilia le leggi e i regolamenti delle Provincie emancipate d'Italia.

Firmato — *G. Garibaldi*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 3) *Alcamo li 17 maggio 1860*

Istituzione e nomina del Segretario di Stato.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti,
Visto il decreto del 14 maggio sulla Dittatura,

DECRETA

Art. 1. È instituito presso il Dittatore un Segretario di Stato.

Art. 2. Il Segretario di Stato organizzerà e dirigerà tutto il lavoro di Segretaria, proporrà al Dittatore le disposizioni necessarie al servizio nazionale e ne contrasegnerà i decreti.

Art. 3. È nominato Segretario di Stato il sig. Francesco Crispi.

Firmato — *G. Garibaldi*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato . *F. Crispi*

(*Num. 4*) *Alcamo li 17 maggio 1860*

Istituzione dei Governatori in Sicilia. Ristabilimento dei consigli civici. Intitolazione degli atti. Richiamo di tutte le leggi date dal 1848 a tutti li 15 maggio 1849.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti,
Visto il decreto del 14 maggio sulla Dittatura,

DECRETA

Art. 1. È instituito un Governatore in ciascuno dei 24 distretti della Sicilia.

Art. 2. Il Governatore risiederà nel capo luogo del distretto, e laddove le circostanze il richiedano in quel comune che crederà stabilire a centro delle sue operazioni. Esso vi rappresenterà il capo dello Stato.

Art. 3. Il Governatore ristabilirà in ogni comune il consiglio civico e tutti i funzionarî esistenti prima dell'occupazione borbonica. Supplirà con altri individui quel che mancassero per morte sopravvenuta, o per altri motivi.

Art. 4. Saranno esclusi dal Consiglio civico e non potranno esser membri del magistrato municipale, giudici comunali, e agenti dell'amministrazione pubblica:

a) Coloro che favorirono direttamente o indirettamente la restaurazione dei Borboni;

b) Coloro che hanno esercitato o esercitano uffici pubblici di nomina del potere illegittimo che attualmente vessa la Sicilia.

c) Coloro che notoriamente si oppongono alla redenzione della patria.

Art. 5. Il Governatore sarà giudice dei motivi d'incapacità notati nel precedente articolo, ed all'uopo eserciterà i poteri dati alle commissioni distrettuali coi decreti del 22 luglio 1848, e del 22 febbraro 1849.

Art. 6. Il Governatore nominerà in ogni capo-luogo di distretto un questore ed in ogni comune un delegato per la sicurezza pubblica; nelle città di Palermo, Messina e Catania, un assessore per ogni quartiere.

I delegati e gli assessori saranno, nell'esercizio delle loro fun-

zioni, sotto la dipendenza del questore; il questore sotto la dipendenza del Governatore.

Art. 7. Il Governatore eserciterà la sua tutela su tutte le amministrazioni pubbliche, e ne dirigerà l'andamento.

Art. 8. Le sentenze, le decisioni e gli atti pubblici saranno intestati : *In nome di Vittorio Emmanuele Re d' Italia.*

Art. 9. Le leggi, i decreti e regolamenti, quali esistevano sino al 15 maggio 1849 continuano ad essere in vigore.

Art. 10. Ogni disposizione contraria alle presenti è rivocata.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(N. 5) *Alcamo li 19 maggio 1860*

Abolizione del dazio sul macinato, e riconoscimento del legittimo Governo.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti,

DECRETA

1. In ogni comune libero della Sicilia il municipio è obbligato a riconoscere lo stato delle casse pubbliche e ad assicurarsi delle somme che vi si trovassero. Di tale atto sarà disteso processo verbale, che sarà firmato dal capo del municipio, dal gestore del denaro pubblico e dal cancelliere comunale.

2. L'imposta sul macinato e qualunque imposta decretata dall' autorità borbonica dopo il 15 maggio 1849 sono abolite.

3. L'abolizione d' ogni dazio d' immissione fissata pel 1853 dai decreti del 23 agosto e del 23 settembre 1848, pei cereali, il granone, le patate e tutta sorta di legumi avrà ogni effetto.

4. Sarà ripresa l'amministrazione dei beni aggregati al demanio dello Stato, coi decreti del 5 agosto e del 2 settembre 1848.

5. Gli enfiteuti ed i fittuarii di beni, che, giusta l'articolo precedente e per altre cause, appartengono allo Stato, sono inibiti di pagare il canone o il prezzo del fitto al governo borbonico, o a qualunque altro illegittimo possessore. Ogni pagamento, che da oggi innanzi facessero, non sarà riconosciuto : concorrendovi dolo o frode l' enfiteuta o fittuario colpevole sarà punito come

reo d'alto tradimento e con un' ammenda uguale al triplo valore delle somme corrisposte.

6. Nei comuni occupati dalle forze nemiche, ogni cittadino ha l'obbligo di rifiutare al governo borbonico il pagamento delle imposte, le quali sin da oggi appartengono alla nazione.

7. I capi dei municipi, i governatori ed i comandanti delle forze pubbliche sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Dittatore
Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(N. 6) *Alcamo li 17 maggio 1860*

Nomina del Barone Sant'Anna a Governatore del distretto di Alcamo.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(N. 7) *Alcamo li 17 maggio 1860*

Nomina del Barone don Alberto Mistretta a Governatore del distretto di Mazzara.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(N. 8) *Passo di Renna li 17 maggio 1860*

Istituzione e nomina di un consiglio di guerra, per tutti i reati che si commettessero, tanto dai militari che da semplici cittadini durante lo stato di guerra.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in Capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;

DECRETA

Art. 1. Durante la guerra, il giudizio de' reati, che si commettessero dai militari, o dai semplici cittadini, apparterrà ad un Consiglio di guerra.

Art. 2. Per l'applicazione della pena, fino alla promulgazione nell'Isola del Codice militare Sardo, sarà tenuta la seguente norma :

Gl'Italiani del continente saran soggetti alle pene sanzionate dal detto Codice; gl'Insulari alle pene prescritte nello Statuto penale militare, e nelle leggi in vigore sino al 15 maggio 1849.

Pei reati previsti dalle due legislazioni sarà applicata la pena più lieve. Questa eccezione non avrà luogo in caso di furti, grassazioni, e sequestri di persone.

Art. 3. Il Consiglio di guerra sarà composto nel seguente modo:

1. Un Presidente.
2. Quattro Giudici.
3. Un Avvocato fiscale militare.
4. Un Uffiziale istruttore.
5. Un Segretario.

Art. 4. Sono nominati membri del Consiglio di guerra:

Presidente — *Il Colonnello Calona.*

Giudici — *Bixio*, *Carini e Forni*, comandanti nei Cacciatori delle Alpi — e *Santanna* comandante nei Cacciatori dell'Etna.

Avv. fiscale militare—*Manin*, uffiziale dello stato maggiore.

Uffiziale istruttore — *Salterio.*

Segretario — *Mazzuchelli*, ambidue sottotenenti nei Cacciatori delle Alpi.

Art. 5. Laddove la sicurezza pubblica lo esigesse, sarà nominato un consiglio di guerra in ciascuno dei 24 distretti della Sicilia.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 9) *Partinico 18 maggio 1860*

Sullo indennizzo dei danni cagionati dalle truppe borboniche.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti,

DECRETA

Art. 1. I danni cagionati dalle truppe borboniche saranno provvisoriamente indennizzati dai Comuni ne' quali ebbero luogo.

Art. 2. I Comuni, alla fine della guerra, saranno rilevati dallo Stato delle spese che incontreranno in questa occasione.

Art. 3. I capi dei municipii, alla ricezione del presente, devono ordinare la valutazione di cotesti danni per mezzo di periti giurati e pagarli.

Art. 4. È ordinato a' municipii di soccorrere le famiglie di coloro che si battono in difesa della patria.

Art. 5. Sarà dato conto al Dittatore della esecuzione di questa ordinanza.

Firmato—*G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 10) *Passo di Renna 19 maggio 1860*

Nomina del signor Luigi Scalia a presidente del magistrato municipale di Partinico.

(Num. 11) *Passo di Renna 19 maggio 1860*

Nomina del signor . . . . . Pistone a Presidente municipale di Carini.

(Num. 12) *Poggio del Castro 22 maggio 1860*

Nomina del signor Paolo Migliore a Governatore del distretto di Palermo.

(Num. 13) *Palermo 28 maggio 1860*

Nomina del barone Angelo Varisano a Governatore del distretto di Piazza.

(Num. 14) *Palermo 28 maggio 1860*

Nomina del signor Domenico Bartoli a Governatore del distretto di Girgenti.

(Num. 15) *Palermo 28 maggio 1860*

Nomina del signor Vincenzo Tedeschi a Governatore del distretto di Catania.

(*Num. 16*) *Palermo 28 maggio 1860*

Nomina del signor D. Giovan Battista Scavo a governatore del distretto di Nicosia.

(*Num. 17*) *Palermo 28 maggio 1860*

L'Intendente generale delle forze nazionali esercita le funzioni di Tesoriere e di Pagatore generale della Sicilia.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti,
Visto il decreto del 17 maggio,

DECRETA

Art. 1. L'intendente Generale delle forze nazionali eserciterà sino a nuovo ordine le funzioni di Tesoriere e di pagatore Generale della Sicilia. Tutti i ricevitori generali, percettori e gestori del denaro pubblico dipenderanno da lui.

Art. 2. Nell' Intendenza Generale sarà tenuta una contabilità a parte per le spese concernenti il servizio civile, e politico dell' Isola.

Art. 3. Il Segretario di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato—*Giuseppe Garibaldi*
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(*Num. 18*) *Palermo 28 maggio 1860*

Istituzione di una commissione pel riordinamento della Milizia Nazionale.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti,
Vista la legge del 14 maggio sulla milizia,
Essendo urgente che vi fosse prontamente organizzata in Palermo,

Art. 1. É instituita in Palermo una commissione della milizia nazionale.

Essa è composta dei signori:

1. Conte Federico Presidente.
2. Acerbi Intendente generale dell'esercito.
3. Calvino uffiziale di stato maggiore.
4. Barone Narcisso Cozzo.
5. Cav. Rosario d'Ondes Reggio.
6. Vincenzo Bentivegna.

Art. 2. Ogni membro della Commissione s' incaricherà della formazione della matricola dei militi di ciascun quartiere di Palermo.

I signori Acerbi e Calvino formeranno la matricola generale della Città.

Art. 3. La formazione della matricola sarà fatta collo spoglio degli atti dello stato civile.

Laddove questi mancassero si ricorrerà agli atti parrocchiali, ed anche al ricensimento della popolazione.

Art. 4. Saran notati nella matricola i nati dal 1° gennaro 1809 al 31 dicembre 1842.

Art. 5. Formata la matricola, e ripartiti gl' individui per categorie, sarà mandato il notamento dei militi della prima categoria allo stato maggiore generale dello esercito.

Art. 6. Il Segretario di Stato è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(N. 19) *Palermo li 28 maggio 1860*

I reati di furto, di omicidio e di saccheggio sono puniti con pena di morte.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il popolo di questa sublime ed eroica Città ha sprezzato con una costanza degna de' tempi antichi, la fame ed i pericoli, che sono una conseguenza della guerra fratricida, che i traditori dell'Italia hanno provocato; pur nondimeno la proprietà del cittadino è stata scrupolosamente conservata, e protetta.

Lode adunque al popolo, esso ha ben meritato dalla patria.

Onde evitare intanto, che qualche malvaggio, che non può es-

ser parte del popolo, col disegno di servire alla causa de' nostri nemici e gettare lo scompiglio ed il marchio d'infamia su questo popolo generoso, si abbandonasse al furto ed alla rapina, abbiamo risoluto quanto appresso:

ARTICOLO UNICO

I reati di furto, di omicidio e di saccheggio di qualunque natura, saranno puniti con la pena di morte.

Essi saranno giudicati dal Consiglio di guerra dipendente dal Comandante in capo delle forze Nazionali e Dittatore in Sicilia.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato: *F. Crispi*

(N. 20) *Palermo li 28 maggio 1860*

Nomina dei signori Salvatore Cappello ed Onofrio Dibenedetto a Questori della Città e distretto di Palermo.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

DECRETA

Art. *1.* I signori Salvatore Cappello ed Onofrio Di Benedetto sono nominati Questori della città e del distretto di Palermo. Eglino sceglieranno gli assessori di sicurezza pubblica per la città, e i delegati pei comuni del distretto.

Art. 2. Il Segretario di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato: *F. Crispi*

(N. 21) *Palermo li 28 maggio 1860*

Discioglimento del passato Municipio e nomina del nuovo Municipio.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;

DECRETA

Art. 1. Il Municipio di Palermo è sciolto.
Art. 2. Sono nominati nella stessa città:
Pretore: Sig. Duca della Verdura.

Senatori	Sig. Principe di S. Cataldo Conte Federico Cav. Salvatore Cusa Cav. Paolo Amari Sig. Vincenzo Favara Sig. Salvatore Carcamo
Senatori aggiunti	Sig. Francesco Ugdulena » Ercole Fileti » Gaspare Lo Jacono » Cav. Franc. De Cordova » Bar. Casimiro Lo Piccolo » Giovanni Costantino

Art. 3. Il Senato preseduto dal Pretore avrà le facoltà date al Governatore del Distretto dalla legge del 17 maggio volgente pel ristabilimento del Consiglio Civico.

Art. 4. Il Segretario di Stato è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato: *F. Crispi*

(N. 22) *Palermo li 28 maggio 1860*

Istituzione di una commissione per l'esecuzione delle barricate e difese.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;

DECRETA

Art. 1. È istituita una Commissione di difesa la quale dovrà provvedere attivamente a quanto è necessario per costruire le barricate regolari in tutta la Città, ed a metterla in istato di difesa indipendentemente dai generosi venuti dalle altre provincie italiane in soccorso della Sicilia.

Art. 2. Le barricate stabili si formeranno alla distanza di cento

passi all'incirca l'una dall'altra, ed alla loro costruzione si adopereranno le pietre del selciato, le gabbionate, le fascine e sacchi ripieni di terra, mettendo alla direzione dei lavori persone intelligenti, che abbiano pratica nella costruzione di tali opere. Gli oggetti per le barricate mobili si prepareranno nei luoghi ove la utilità lo esiga, e specialmente ove le nostre milizie debbano avanzarsi protette dal fuoco nemico, come nel dar l'assalto ai quartieri ed altri luoghi occupati dai regi.

Queste barricate si formeranno di botti pieni di terra, di materazzi, pagliaricci ec.

Art. 3. La commissione terrà un deposito di terra che farà senza indugio riempire a migliaia e migliaia.

Art. 4. Le barricate devono essere sempre custodite dalle persone più coraggiose, che si trovano nella via ove sono erette.

Art. 5. Le porte e le finestre delle case devono essere aperte sì di giorno che di notte, onde dare ricetto alle persone, che la commissione spedisce per assicurare meglio la difesa.

Art. 6. La commissione organizzerà un corpo di guardia centrale, che possibilmente risiederà vicino al luogo di sua residenza. Ogni via deve avere un corpo di guardia filiale che con mezzo di piccole pattuglie si terrà in rapporto col corpo centrale, coll'incarico di mandare un espresso ogni mezz'ora per informarlo dell'andamento della difesa e di spingere gli abitanti di ogni casa ad adoperarsi per la difesa medesima.

Art. 7. La commessione si circonderà di un forte distaccamento di uomini armati onde potere alla occorrenza spedire rinforzo nei sestieri più minacciati.

Art. 8. Avrà cura di far preparare della munizione e specialmente la così detta polvere rivoluzionaria.

Art. 9. La commissione è composta dai signori :

1. Duca della Verdura Presidente.
2. Architetto Michele Mangano.
3. Architetto Comunale Pietro Rainieri.
4. Architetto Tommaso Locascio.
5. Barone D. Michele Capuzzo.
6. Architetto Palermo.
7. Architetto Rubino.
8. Carmelo Trasselli.
9. Architetto Benedetto Scidita.
10. Pietro Messineo.
11. Marchese Pilo.
12. Architetto Patricola.

13. Architetto Girolamo Mondino.
14. Scimeca Segretario:

Art. 10. Il Segretario di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 23) *Palermo li 29 maggio 1860*

Nomina del Colonnello Stefano Turr ad Ispettore generale delle forze Nazionali.

(Num. 24) *Palermo li 29 maggio 1860*

Nomina dei signori Giovan Battista Dibella e Sebastiano Follina a giurati, e dei signori Benedetto Dibella e Giuseppe Lovoi ad aggiunti in Morreale.

(Num. 25) *Palermo li 31 maggio 1860*

Nomina del sig. Francesco Manino a Governatore del distretto di Caltanissetta.

(Num. 26) *Palermo li 31 maggio 1860*

Discioglimento dei comitati della Guerra, dell'Interno e dell'Annona, dichiarazione di dipendenza del Comitato delle finanze dal Generale dell'esercito, e della Commissione delle barricate dagli ordini dello stato maggiore dello esercito.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;

DECRETA

Art. 1. I Comitati della Guerra, dell'Interno e dell'Annona, stati costituiti il 27 maggio cadente sono sciolti.

Art. 2. Il Comitato delle Finanze avrà voce consultiva e dipenderà dall'Intendente Generale dell'Esercito Nazionale. La Commissione delle barricate sarà sotto gli ordini dello Stato maggiore dell'Esercito Nazionale.

Art. 3. Le leggi, i decreti, e i regolamenti saranno sanzionati e firmati dal Dittatore, e contrassegnati dal Segretario di Stato.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 27) *Palermo li 31 maggio 1860*

Nomina del cav. Borgia a governatore del distretto di Noto.

(Num. 28) *Palermo li 2 giugno 1860*

Istituzione della Segreteria di Stato. Nomina dei Segretarii e suoi Direttori

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;

DECRETA

Art. 1. La segreteria di Stato presso il Dittatore sarà ripartita in sei dicasteri.

Art. 2. I sei dicasteri sono :
della guerra e della marina,
dell'interno,
delle finanze,
della giustizia,
dell'istruzione pubblica e del culto,
degli affari esteri e del commercio.

Art. 3. I Segretari di Stato si riuniranno in consiglio sotto la presidenza del Dittatore.

Art. 4. Sono nominati:

Segretario di Stato per la guerra e marina il colonnello Vincenzo Orsini.

Segretario di Stato pei dicasteri dell'Interno e delle finanze l'avvocato Francesco Crispi.

Segretario di Stato pel dicastero della giustizia l'avvocato Andrea Guarneri.

Segretario di Stato pel dicastero dell'Istruzione pubblica e del culto monsignor Gregorio Ugdulena.

Segretario di Stato per gli affari esteri ed il commercio il barone Casimiro Pisani.

Art. 5. Il Capitano di stato-maggiore Salvatore Calvino è nominato direttore al dicastero della guerra e della marina.

Il dottor Francesco Ugdulena direttore al dicastero dell'interno.

Art. 6. Vi sarà un'ispezione generale delle prigioni dell'isola. Essa è affidata all'avvocato Giuseppe Ugdulena.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 29) *Palermo li 2 giugno 1860*

Nomina dell'Avvocato Vincenzo Cacioppo a direttore dell'Interno per la parte amministrativa.

(Num. 30) *Palermo li 2 giugno 1860*

Norme per la divisione delle terre dei demani Comunali.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti,

DECRETA

Art. 1. Sopra le terre dei demani comunali da dividersi, giusta la legge, fra i cittadini del proprio comune, avrà una quota certa senza sorteggio chiunque si sarà battuto per la patria. In caso di morte del milite, questo diritto apparterrà al suo erede.

Art. 2. La quota di cui è parola all'articolo precedente, sarà uguale a quella che verrà stabilita per tutti i capi di famiglia poveri non possidenti, e le cui quote saranno sorteggiate. Tuttavia, se le terre di un Comune siano tanto estese da sorpassare il bisogno della popolazione, i militi o i loro eredi otterranno una quota doppia a quella degli altri condividenti.

Art. 3. Qualora i Comuni non abbiano demanio proprio, vi sarà supplito con le terre appartenenti al demanio dello Stato o della Corona.

Art. 4. Il Segretario di Stato sarà incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 31) *Palermo 3 giugno 1860*

Nomina del signor Giacinto Lofaso a governatore del distretto di Termini.

(Num. 32) *Palermo 3 giugno 1860*

Nomina dell'avvocato Giacinto Scelsi a governatore di Cefalù.

(Num. 33) *Palermo 4 giugno 1860*

Nomina del cav. Filippo Sturzo a governatore nel distretto di Caltagirone.

(Num. 34) *Palermo 4 giugno 1860*

Nomina dell' avvocato Pietro Crispo Spatafora a governatore del distretto di Modica.

(Num 35) *Palermo 4 giugno 1860*

Nomina del signor Francesco Falsone a governatore del distretto di Bivona.

(Num. 36) *Palermo 4 giugno 1860*

Nomina del sig. Francesco Bresmes a governatore del distretto di Terranova.

(Num. 37) *Palermo li 4 giugno 1860*

Sostituzione alla carica di avvocato fiscale Militare e Giudice dello stesso Consiglio.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti,

DECRETA

Art. 1. L'uffiziale dello stato-maggiore signor Giorgio Manin non potendo per causa delle sue ferite disimpegnare le funzioni di Avvocato fiscale militare, è sostituito nelle medesime funzioni dal signor Vittorio Tasca primo tenente del secondo battaglione dei Cacciatori delle Alpi.

Art. 2. Il comandante signor Antonio Forno essendo stato destinato ad altre funzioni, è nominato in di lui vece giudice pel consiglio di guerra il maggiore signor Cenni.

Art. 3. Il colonnello signor Giacinto Carini, ed il sotto-tenente signor Salterio per causa delle loro ferite non potendo funzionare nel consiglio di guerra, sono nominati al loro posto:

Il signor capitano Stagnetti giudice dello stesso Consiglio e

L'uffiziale signor Francesco Cursio uffiziale istruttore.

Art. 4. Il Segretario di Stato al dicastero della Guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Pel Segretario di Stato della guerra
Il Direttore : *S. Calvino*

(Num. 38) *Palermo li 4 giugno 1860*

Sul modo di procedere il consiglio di guerra.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti,

DECRETA

Art. 1. Il Consiglio di guerra istituito con decreto del 18 maggio ultimo procederà ai termini dell'art. 348 dello Statuto penale militare con modo subitaneo.

Art. 2. I Segretari di Stato della Giustizia e della Guerra sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato per la Giustizia : *A. Guarneri*

Pel Segretario di Stato per la guerra

Il Direttore : *S. Calvino*

(Num. 39) *Palermo li 4 giugno 1860*

Ristabilimento dei Magistrati Municipali e Consigli civici.

Il Governo ha diramato ai 24 Governatori del distretto la seguente circolare.

Dalle leggi ch'Ella in pari data riceverà, conoscerà le attribuzioni del di lei nuovo ufficio. Io mi sento il dovere di fargliene rilevare i punti principali.

Ella ristabilirà immantinenti i magistrati municipali e i consigli civici, quali erano al 15 maggio 1849 facendovi quei cangiamenti necessarii pei mutati tempi e le politiche opportunità. Quindi ordinerà la formazione della matricola dei militi prendendone elemento dagli atti dello Stato civile, ed in mancanza da' registri parrocchiali o da un ricensimento della popolazione dei Comuni. Farà iscrivere nelle matricole i nati dal 1° gennaro 1809 al 31 dic. 1859.

Per le imposte, abolito il dazio sul macinato, e rimessi gli altri dazi sulle basi e coi metodi preesistenti all'epoca della restaurazione dei Borboni, non resta che di attivare la riscossione siccome per altro è avvenuto in parecchi distretti dell'Isola.

Nulla ho a dirle della sicurezza pubblica scopo e cura di ogni onesto uomo, e senza la quale è impossibile il consolidamento delle libertà nazionali. La nomina del Questore del Distretto, dei suoi Assessori per la città, e de' Delegati comunali dovrà esser fatta con ogni diligenza. Uomini indipendenti dovranno occupare cotesti uffici. Eglino non devono cedere nè a privati fini, nè a meschine clientele, non devono avere altro agli occhi che il rispetto delle proprietà e l'inviolabilità dell'individuo e del suo domicilio, finchè non costi d'esservi reato da punire.

Per l'attuazione di cotesti uffici e l'esatto adempimento delle sue attribuzioni le sono trasmessi dal Dittatore pienissimi poteri. Ella saprà valersene con civile animo e circospetta intelligenza.

Il Segretario di Stato dell'Interno: *F. Crispi*

(Num. 40) *Palermo li 4 giugno 1860*

Per presentarsi tutti gli impiegati del passato governo.

SEGRETERIA DI STATO DELL'INTERNO

Tutti gl'impiegati del passato governo sono invitati a presentarsi al Ministero dell'Interno il giorno di domani dalle nove alle dodici antemeridiane, e mostrare i decreti di loro elezione prevenendoli che chi mancherà sarà riguardato come dimissionario volontario.

Il Segretario di Stato dell'Interno : *F. Crispi*

(Num. 41) *Palermo li 5 giugno 1860*

Nomina del sig. Francesco Meli ad amministratore provvisorio dei beni riuniti di Magione, Ficuzza, e Boccadifalco, ed altri beni già appartenenti alla famiglia Borbone compreso il Real Palazzo, e la Villa Favorita.

(Num. 42) *Palermo li 5 giugno 1860*

Nomina del barone Michele de Carcamo a governatore del distretto di Mistretta.

(Num. 43) *Palermo li 6 giugno 1860*

Nomina dell'avvocato Pietro Calvagno a governatore del distretto di Patti.

(Num. 44) *Palermo li 6 giugno 1860*

Nomina del maggior Guglielmo Cenni a comandante della piazza di Palermo.

(Num. 45) *Palermo li 6 giugno 1860*

I figli dei morti in difesa della causa Nazionale sono adottati dalla patria.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti,

DECRETA

Art. 1. I figli dei morti in difesa della causa nazionale sono adottati dalla Patria.

Saranno educati, e nutriti a spese dello Stato; se donne, fino agli anni sedici, se uomini, sino ad anni diciassette.

Giunte le donne agli anni sedici avranno una dote conveniente alla loro origine, da conseguirla tostocchè prenderanno marito. Gli uomini agli anni diciassette non saranno più a carico dello Stato; agli anni ventuno avranno un capitale pure conveniente alla loro origine.

Art. 2. Le vedove de' morti in difesa della causa nazionale avranno una pensione conveniente al loro stato. La pensione durerà sinchè si manterranno in vedovanza.

La stessa pensione è accordata alle vedove de' tredici individui che subirono la fucilazione nel giorno 14 aprile 1860.

I loro figli vanno compresi nella disposiziono dell' antecedente articolo

Art. 3. Tutti coloro che per causa di ferite riportate battendosi in difesa della patria e della causa nazionale, resteranno storpi, o mutilati o inabili al lavoro, cui prima erano addetti, saranno raccolti in apposito Ospizio, e mantenuti dallo Stato.

Art. 4. Il Segretario di Stato dello Interno è incaricato per l'esecuzione del presente Decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato dell'Interno: *F. Crispi*

(Num. 46) *Palermo li 7 giugno 1860*

Nomina del sig. Francesco Pirrone Paladini a governatore del distretto di Castroreale.

(Num. 47) *Palermo li 7 giugno 1860*

Nomina del sig. Antonino Monteforte a governatore del distretto di Siracusa.

(Num. 48) *Palermo li 7 giugno 1860*

Nomina del sig. Giuseppe Russitano a governatore del distretto di Acireale.

(Num. 49) *Palermo li 7 giugno 1860*

Dismembramento della Segreteria di Stato dei lavori pubblici e delle Finanze dall'Interno; nomina dei segretarî di Stato dei lavori pubblici e Finanze.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti,
Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Interno e delle Finanze;

DECRETA

Art. 1. Le Segreterie di Stato de' Lavori pubblici e delle Finanze sono distaccate dalla Segreteria di Stato dello Interno.
Art. 2. Sono nominati:
Segretario di Stato de' Lavori Pubblici, il dottor D. Giovanni Raffaele;
Segretario di Stato delle Finanze, il tesoriere generale signor Domenico Peranni.
Art. 3. Il Segretario di Stato dello Interno è incaricato per la esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato dello Interno: *F. Crispi*

(N. 50) *Palermo li 7 giugno 1860*

Per contribuzione di un cavallo per ogni 1000 abitanti.

La vittoria è nostra; ora non resta che assicurarla, onde ottenere i benefici effetti della libertà e della costituzione dell'Unità Italiana. All'uopo è necessaria l'organizzazione dello esercito, e certi dei sacrifizi che il popolo è pronto a fare

Si dispone

Che nelle provincie di Palermo, Noto, e Caltanissetta fra dieci giorni, e nelle altre fra giorni venti, ogni Comnne consegni al Governo per ogni mille abitanti un cavallo che abbia i requisiti necessari per uso di cavalleria, e sessanta canne di tela da camicie; nei Comuni di più migliaia un quarto dei cavalli dovuti sarà sostituito da muli per uso di treno.

Il Segretario di Stato della Guerra e Marina
Vincenzo Orsini

(Num. 51) *Palermo li 7 giugno 1860*

Per l'esecuzione del Decreto del 14 maggio 1860 relativo alla formazione della milizia nazionale.

L'organizzazione dello esercito è la base principale della forza di uno Stato; e perchè in ogni Comune libero di Sicilia si dia pronta esecuzione al Decreto del Dittatore dato in Salemi li 14 maggio

Si dispone

1. Che pel giorno 15 corrente mese debbano essere completati i ruoli degli allistamenti della prima categoria del cennato Decreto, dai quali debbano essere esclusi gli ammogliati, quei che per difetti organici non possono esercitare il mestiere delle armi e quegli altri la cui altezza non arrivi a quattro piedi e quattro pollici.

2. Che pel giorno 18 debba tirarsi il sorteggio nella proporzione di un 2 per 100 computabile sulla massa della popolazione di ogni Comune.

3. Che pel giorno 20 debbano essere rimessi i coscritti cioè, quei delle provincie di Catania e Siragusa in Catania, meno de-

gli artigiani, fallegnami, ferrai e muratori, che saranno inviati in Palermo unitamente a tutti i coscritti degli altri Comuni della Sicilia.

Il Segretario di Stato della Guerra e Marina
Vincenzo Orsini

(N. 52) *Palermo li 8 giugno 1860*

Nomina del signor D. Benedetto Travali a Capo del Segretariato.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti,

DECRETA

Art. 1. Il signor D. Benedetto Travali è nominato Capo del Segretariato generale per le Segreterie di Stato.

Art. 2. Egli sarà alla immediazione del Segretario di Stato dell' Interno, e redigerà il protocollo del Consiglio dei Segretari di Stato qual Segretario dello stesso.

Art. 3. Tutti i Segretari di Stato sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato dell'Interno : *F. Crispi*

(Num. 53) *Palermo li 8 giugno 1860*

Ripristinamento del servizio delle Dogane con le tariffe in vigore.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato delle Finanze;
Udito il consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. È ripristinato il servizio delle Dogane con le tariffe in vigore, alle quali saran pure soggette le provenienze da Napoli.

Art. 2. Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato : *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato delle Finanze : *D. Peranni*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 54) *Palermo li 8 giugno 1860*

Istituzione dei militi a cavallo per la sicurezza dei Distretti.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti,
Sulla proposta dei Segretari di Stato dell'Interno e della Guerra,
Volendo prontamente provvedere alla sicurezza della Sicilia,

DECRETA

Art. 1. Della seconda categoria della milizia nazionale sarà organizzata una sezione di 30 militi a cavallo, che avrà cura della sicurezza generale del distretto.

Il numero di essi militi sarà il doppio pel distretto di Palermo.

Art. 2. I Comandanti dei militi a cavallo saranno scelti dal Dittatore. Essi Comandanti saranno responsabili dei furti che si commettessero nelle campagne del distretto.

Art. 3. I Segretari di Stato dell'Interno e della Guerra ordineranno con particolari istruzioni l'organizzazione ed il servizio dei militi sudetti.

Firmato— *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato dell'Interno : *F. Crispi*
Il Segretario di Stato della Guerra : *Orsini*

(Num. 55) *Palermo li 8 giugno 1860*

Istituzione e nomina di una commissione per verificare e valutare i danni causati dalle borboniche truppe.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti,
A proposta del Segretario di Stato dello Interno.

DECRETA

Art. 1. È istituita una Commessione per verificare e valutare i danni causati dalle truppe regie alla città di Palermo.

Art. 2. Questa Commessione si comporrà dei seguenti individui:

Padre Salvatore Lanza da Presidente.
Signor Gaetano Del Tignoso.
Signor Ercole Fileti.
Signor Michele Mangano.
Signor Luigi Basile.
Signor cav. Giuseppe Amari.
Sac. D. Salvatore Martines.
Signor Giacinto Agnello.
Signor Gaetano Vanneschi.

Art. 3. Il Segretario di Stato dello Interno darà le necessarie istruzioni per la esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato dell'Interno: *F. Crispi*

(Num. 56) *Palermo li 8 giugno 1860*

Dilazione accordata ai debitori di lettere di cambio in favore del real tesoro o dei privati, di contratto ed obbligazioni di consegna, a tutte le prescrizioni, perenzioni, termini di appello ed altro che stà per legge sotto pena di decadenza ed atti di stato civile.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti,

DECRETA

Art. 1. I debitori di lettere di cambio sottoscritte in favore o del real Tesoro pel pagamento de' dazi doganali, o dei privati, di biglietti, ad ordine, valute di mercanzie, costituzioni de' mutui commerciali, e di tutt'altri valori di commercio, la scadenza dei quali siesi maturata, o si maturerà nel periodo dal 4 aprile in poi, godranno del beneficio di una proroga sino al 1° agosto 1860.

Art. 2. La stessa dilazione è accordata per tutti i contratti o obblighi qualunque di consegna, di mercanzie o di derrate, che costituiscono operazioni di commercio; e ciò in beneficio di ambe le parti contraenti.

Art. 3. Coloro in favore de' quali è largito il beneficio contemplato nel 1° articolo, e che vorranno trarne profitto, sono tenuti a corrispondere all'epoca del pagamento, di unita alla valuta principale, gl'interessi alla ragione del 5 per 100 ad anno; e ciò in proporzione della rata del tempo che decorrerà dal dì della scadenza pattuita sino allo effettuito soddisfo.

Art. 4. Tutte le prescrizioni, perenzioni d'istanza, termini di appello, di ricorso, di deposito del ricorso, di opposizioni ai giudicati contumaciali, e tutt'altri termini prescritti dalla legge a pena di decadenza di qualche diritto, e la scadenza dei quali abbia avuto luogo, o si verificherà dal 28 maggio inclusivo, sino a novella disposizione restano sospesi; sicchè il periodo, il tempo decorso o che decorrerà dal 27 maggio, sino a novello ordine, si avrà come non calcolabile nella valutazione delle cennate prescrizioni, termini di legge o altro.

Art. 5. Gli uffiziali dello stato civile sono facoltati a riceversi fra lo spazio di due mesi a contare dal presente, tutte le tardive dichiarazioni di ogni atto dello stato civile, come atti di nascita, matrimonii, o morti avvenuti dal 27 maggio sin oggi, o che avverranno sino a tutto il corrente mese di giugno.

Art. 6. I Segretarii di Stato degli affari Esteri e commercio, delle Finanze e della giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato dell'Interno : *F. Crispi*

(Num. 57) *Palermo li 9 giugno 1860*

Tutte le opere di beneficenza e fidecommissarie o altri istituti di simil natura dovranno effettuire versamento dei capitali non impiegati e rendite in favore del tesoriere generale.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in Capo le forze Nazionali in Sicilia.

Considerando che il più vitale dovere della pubblica beneficenza è quello di accorrere al sollievo degli sventurati che hanno sofferto per il bene della Patria;

Considerando che ne' momenti di pubblico sacrifizio bisogna fare appello alla carità di tutti gl'istituti, sia di pubblica o di privata ragione.

Considerando che se un'imperiosa necessità sanziona il mutuo

provvisorio de' fondi appartenenti ad istituzioni di privata proprietà, egli è sotto il sacro dovere di restituir loro intatte le somme per suprema urgenza de' tempi tolte ad imprestito.

In virtù dei poteri a lui conferiti;

DECRETA

Art. 1. Tutte le opere di beneficenza, fidecommissarie, o altri istituti, sieno di natura ecclesiastica o laicale che dispongono di legati di maritaggio, monacato, e di altra specie di legati non inservienti al mantenimento degli Ospedali, alla diretta sovvenzione de' poveri od alla celebrazione di messe, sono tenuti a versare i capitali non ancora impiegati, le rendite e tutt'altri profitti destinati alla distribuzione dei cennati legati in un conto a parte che verrà aperto in testa del Tesoriere generale.

Sono soggetti all'obbligo del cennato versamento non solo i legati a conferirsi, ma bensì quelli pei quali siesi aperto il concorso senza che vi fosse stata elezione alcuna fra i concorrenti.

Art. 2. Tutti i monti di famiglia, fidecommessarie, ed altre istituzioni non abolite o conservate in vigore dietro le leggi eversive de' fidecommessi, sono ancor essi tenuti al versamento di tutte le somme delle quali è parola nel precedente articolo.

Essi verranno rimborsati delle somme in tal modo impiegate nelle forme e tempi, come sarà con analoghe disposizioni prescritto.

Art. 3. Tutte le somme che saranno ricavate in virtù de' cennati versamenti, di unita ad altre somme, costituiranno un fondo di beneficenza da impiegarsi in sollievo di tutti i particolari danneggiati durante gli ultimi disastrosi avvenimenti, o da tutt'altre cause.

Art. 4. Le somme raccolte per volontarie soscrizioni saranno versate nel cennato conto che sarà aperto giusta il disposto del primo articolo.

Art. 5. I fidecommessari o altri Amministratori di tutte le istituzioni succennate che mancheranno di versare le dette somme dentro il periodo di dieci giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, o dall'epoca del loro effettivo incasso, saranno tenuti al pagamento di una penale proporzionata al valor delle somme delle quali avranno ritardato il versamento.

Art. 6. Il Segretario di Stato sarà incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(*Num. 58*) *Palermo li 9 giugno 1860*

Nomina del generale Giuseppe Paternò ad organizzatore dei militi di seconda categoria del distretto di Palermo.

(*Num. 59*) *Palermo li 9 giugno 1860*

Istituzione d'una Commessione Speciale per ogni capo distretto per tutti i reati comuni.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti,

Considerando che durante lo stato attuale di guerra i precipui bisogni dello stato sono la difesa nazionale e la conservazione della sicurezza pubblica;

Considerando che a miglior guarentigia degli accusati, e per la difficoltà di organizzare in ogni distretto un Consiglio di guerra composto di militari, che, giusta il Decreto del 18 maggio 1860, giudichino dei reati comuni, giova creare dei magistrati speciali in tutti i distretti;

Veduto il decreto del 18 maggio 1860, veduta la legge di sicurezza pubblica del 7 agosto 1848, ed i Decreti parlamentari del 25 agosto, 16 settembre, 19 settembre e 27 settembre 1848; veduto il decreto di oggi stesso:

DECRETA

Art. 1. Durante lo stato attuale di guerra è creato in ogni capo Distretto una Commissione speciale.

Art. 2. Essa conoscerà dei reati comuni commessi da semplici cittadini, e procederà secondo il rito stabilito dallo Statuto penale militare e dalle leggi in vigore sino al 15 maggio 1849.

Art. 3. Le cennate commissioni saranno composte da

Un presidente,
Quattro Giudici,
Un Avvocato Fiscale,
Un Segretario Cancelliere.

Art. 4. L'Avvocato Fiscale dovrà essere prescelto tra i Giurisperiti del distretto. — I Governatori dei distretti (tranne quello

del Distretto di Palermo) ai quali è devoluta la nomina dei membri componenti le cennate commissioni, cureranno ancora di scegliere gli altri membri tra gli uomini di legge del distretto.

Non potranno esserne componenti i preposti alla forza armata, incaricati specialmente della persecuzione dei reati.

Art. 5. Il Presidente destinerà uno dei Giudici per la istruzione del processo, o potrà egli stesso ritenerla.

Art. 6. Le decisioni verranno emesse col numero di quattro votanti, incluso il Presidente.

La parità dei voti sarà regolata ai termini delle leggi comuni. L'ultimo tra i giudici nominati voterà nella mancanza di uno dei tre primi nominati, o se sarà destinato alle funzioni d'Istruttore. In questo caso dovrà astenersi dal votare il penultimo tra i nominati.

Art. 7. I Governatori dei distretti avranno l'autorità di ordinare che le Commissioni penali giudichino colla processura subitanea, per quel periodo di tempo che riputeranno opportuno.

Art. 8. I Segretarii di Stato dell'Interno e della giustizia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato per la Giustizia : *A. Guarneri*

Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

——

(Num. 60) *Palermo li 9 giugno 1860*

Nomina d'una commissione speciale per i reati che si commettono nel distretto di Palermo.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;

Visto il Decreto d'oggi stesso col quale è stata istituita una Commissione speciale in tutti i distretti;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati membri della Commessione speciale del distretto di Palermo :

Presidente avvocato Nicolo Schirò.

Giudici:
avvocato Giovanni Ferlazzo.
avvocato Pietro Gramignani.
avvocato Santi Gelosi Peralta.
avvocato Carmelo Trasselli.

Avvocato Fiscale, avvocato Giuseppe Palmeri.

Segretario Cancelliere, Leonardo Randazzo già cancelliere sostituto del Circondario Castellammare.

Art. 2. I Segretari di Stato della Giustizia e dell'Interno, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato dell'Interno: *F. Crispi*

Il Segretario di Stato per la Giustizia : *A. Guarneri*

(Num. 61) *Palermo li 9 giugno 1860*

Richiamo in vigore delle leggi Penali relative la vagabondità e l'improba mendicità.

Il Segretario di Stato dello Interno ricorda a coloro che speculano con colpevole abuso della carità pubblica e privata, gli articoli seguenti delle leggi penali :

« Art. 300. Sono vagabondi, o uomini senza stato, gli oziosi che nè posseggono beni di sorta alcuna, nè esercitano abitualmente uffizio, arte, o mestiere, nè hanno altri mezzi legittimi di sussistenza, ancorchè abbiano moglie e domicilio certo.

« Art. 301. Improba è la mendicità, che si esercita in uno dei seguenti tre casi:

« 1. Quando si vada mendicando contro i regolamenti in luoghi ne' quali esista uno stabilimento pubblico a favor dei mendici.

« 2. Quando i mendicanti sien validi ed esercitino la mendicità per abito, benchè il facciano in luoghi nei quali non esista uno stabilimento pubblico a favor dei mendici.

« 3. Quando nello esercitare la mendicità si faccia uso di vie di fatto o minacce benchè i mendicanti sieno invalidi e fuori dei luoghi ne' quali esistano stabilimenti pubblici a lor favore.

Dei reati che attaccano l'interesse pubblico.

« Art. 302. La vagabondità o l'improba mendicità saranno punite col primo al secondo grado di prigoinia, aggiuntavi la malleveria. Gli esteri vagabondi o improbi mendici saranno espulsi dal Regno.

« Art. 303. Ogni vagabondo o improbo mendico, che sarà stato sorpreso con una arme propria qualunque o travestito in qualunque modo o provveduto di lime grimaldelli, o altri strumenti atti a commetter furti o altri reati, ovvero a procurare i mezzi da penetrar nelle case senza l'intelligenza del padrone, sarà punito col terzo grado di prigionia non applicato nel minimun del tempo, e verrà inoltre soggettato alla malleveria.

« Art. 304. I vagabondi nati nel regno, eccetto il caso preveduto nello articolo precedente, potranno dopo una sentenza anche passata in giudicato essere reclamati dal proprio comune con deliberazione del Decurionato, o assicurati con malleveria da un cittadino solvente.

« Se il Governo accolga la domanda o accetti la malleveria, gl'individui così reclamati o assicurati, saranno d'ordine dello stesso Governo rimandati o condotti nel comune che sarà loro assegnato per residenza a richiesta del mallevadore. »

Il Segretario di stato dell'Interno si lusinga, che i suoi concittadini non l'obbligheranno alla rigorosa esecuzione della legge.

Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 62) *Palermo li 9 giugno 1860*

Sulla mendicazione.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Segretario di Stato dell'Interno della sicurezza pubblica.
D'ordine del Dittatore.
Visti gli articoli 300 a 304 delle leggi penali:

DECRETA

Art. 1. È vietato il mendicare agli uomini validi e atti al lavoro.

Art. 2. Gli uomini validi e atti al lavoro, che mancassero di mezzi si presenteranno al Comandante della Piazza, il quale li adibirà ne' servizi pubblici o alla nettezza della città.

Art. 3. Gl'infrattori alla presente saranno puniti giusta le leggi in vigore, e, dopo espiata la pena, potranno essere espulsi dalla Capitale e sottoposti alla sorveglianza dell'autorità.

Art. 4. I Questori della Città e distretto di Palermo e i Comandanti delle forze pubbliche sono incaricati della esecuzione della presente.

Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 63) *Palermo li 9 giugno 1860*

Leggi relative alle qualifiche di furto e sull'attentato alle vite nello stato di guerra.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

Considerando che durante il periodo dell' attuale guerra il furto e tutti gli altri attentati alle proprietà ed alle vite dei privati, costituiscono una violazione dell' ordine pubblico e politico, e provocar possono l' anarchia;

Considerando che durante un'efferato bombardamento e la guerra attuale, la custodia delle private proprietà è abbandonata alla fede pubblica, e dev'essere garentita dalla semplice tutela delle leggi più che dalla forza pubblica destinata a combattere l'inimico;

Considerando ch'è di supremo interesse di prevenire che l'arbitrio e l'esasperazione dei privati non supplisca alla insufficienza delle leggi, — e che bisogna elevare l'energia delle sanzioni penali all'altezza ed alla gravità dei tempi, — provvisoriamente durante l'attuale stato di guerra;

In virtù dei poteri a lui conferiti;

DECRETA

Art. 1. Oltre alle prescrizioni contenute nelle leggi penali, e nello Statuto penale militare, e nelle leggi in vigore sino al 15 maggio 1849 che restano in piena efficacia, i furti commessi sino alla completa cessazione delle attuali ostilità sono *qualificati* :

1. Pel *valore* quando la cosa involata eccederà la somma di ducati cinquanta;

2. Per la *persona* quando è commesso dagli individui appartenenti a qualunque corpo della forza pubblica;

3. Per il *tempo* quando viene commesso, mentre che havvi aggressione o difesa dallo inimico della Città o Comune ove viene eseguito il furto;

4. Per il *luogo* quando il furto viene effettuito nelle case abbandonate dagli abitatori, o danneggiate dalle bombe o da altra causa di guerra;

5. Per l'*oggetto* quando il furto sarà di una arma a fuoco.

Art. 2. Il furto qualificato con due delle circostanze enunciate nel precedente articolo, o con due delle circostanze previste dal Codice penale e non modificate o derogate dall'attuale decreto, è punito con la morte, da eseguirsi con la fucilazione, — e col terzo grado di ferri quando vi concorra una sola delle cennate qualità.

Art. 3. I Consigli di guerra o le Commissioni penali, secondo che i reati saranno commessi da militari o da semplici cittadini, potranno nel caso in cui vi concorrano due o più delle qualifiche sopracennate, ordinare l'esecuzione della pena sul luogo del commesso misfatto, o in altro vicino.

Art. 4. La semplice minaccia scritta o verbale di uccidere, ferire o d'attentare alle persone o alle proprietà nello scopo di estorquere del denaro o altro valore, che costituisce la *Componenda*, sia che dessa venga fatta direttamente o per interposta persona, sarà punita col secondo grado di ferri quando il furto sarà mancato, — e col terzo grado quando verrà realizzato, e non vi concorrano due delle qualifiche indicate nel primo articolo. In questo caso verranno applicate le sanzioni penali disposte nel cennato articolo.

Se la detta minaccia sarà accompagnata dal sequestro di persona, allora se il furto sarà mancato sarà punito col quarto grado di ferri, — se consumato, con la morte, da espiarsi con la fucilazione.

Art. 5. Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato della giustizia : *A. Guarneri*

(Num. 64) *Palermo li 10 giugno 1860*

Nomina del cav. don Giovan Battista Pentasuglia ad ispettore generale dei telegrafi elettrici, e del signor don Nicola de Palma ad ajutante, e del sig. Bellini ad ufficiale di 1ª classe.

(Num. 65) *Palermo li 10 giugno 1860*

Abrogazione del decreto del 28 maggio scorso concernente il servizio della Tesoreria generale.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti,

DECRETA

Art. 1. Il decreto del 28 maggio scorso concernente il servizio della Tesoreria generale rimane abrogato.

Art. 2. Tutti i Segretari di Stato sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato delle Finanze : *D. Peranni*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato dell'Interno : *F. Crispi*

(Num. 66) *Palermo li 10 giugno 1860*

Invito degli individui appartenenti alla terza categoria delle forze Nazionali di portarsi nel proprio comune.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;

Considerando che, cessato il pericolo, riesce inutile che gl'individui considerati come facienti parte della terza categoria dell'armata Nazionale, cioè quei di anni quaranta a cinquanta, restassero armati nelle squadriglie esistenti in Palermo, che anzi la loro presenza potrà riuscire di maggior vantaggio nei rispettivi comuni;

DECRETA

Art. 1. Tutti gl'individui appartenenti alla terza categoria delle forze Nazionali si restituiranno prontamente nei rispettivi Comuni,

ove saranno organizzati a mente del Decreto Dittatoriale, dato il 14 maggio in Salemi.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Guerra e Marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato della Guerra e Marina
V. Orsini

(Num. 67) *Palermo 11 giugno 1860*

Istituzione dei consigli di governo in ogni capoluogo di distretto.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti,

DECRETA

Art. 1. Sono istituiti Consigli di Governo in ogni capo-luogo di Distretto.

Art. 2. I Consigli di Governo avran le stesse attribuzioni dei Consigli d'Intendenza, i quali restano sciolti col presente decreto.

Art. 3. Il Segretario di Stato dello Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato dell'Interno: *F. Crispi*

(Num. 68) *Palermo li 11 giugno 1860*

Aumento nel municipio di Palermo di altri due senatori alla immediazione del Pretore.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti,

Considerando che nelle circostanze attuali del paese il numero dei componenti il Senato, Magistrato municipale di Palermo è insufficiente al disimpegno degli affari amministrativi della Capitale.

DECRETA

Art. 1. Nel municipio di Palermo oltre i sei Senatori esistenti ai termini delle leggi in vigore ve ne saranno due altri, i quali resteranno alla immediazione del Pretore per gli incarichi che piacerà a costui di affidargli.

Art. 2. I Senatori creati giusta l'articolo precedente faran parte del Magistrato Municipale e interverranno alle deliberazioni dello stesso.

Art. 3. Sono nominati Senatori alla immediazione del Pretore il cav. Giuseppe Sanfilippo e il cav. Emmanuele Notarbartolo dei Principi di Sciara.

Art. 4. Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato dell'Interno : *F. Crispi*

(Num. 69) *Palermo li 11 giugno 1860*

Emolumenti mensili da doversi agli ufficiali e sotto ufficiali dell'armata nazionale.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;

Volendo provvedere agli emolumenti mensili degli uffiziali dell' armata Nazionale, non che alla indennità loro dovuta per l' entrata in Guerra;

Sulla proposta del Segretario di Stato della Guerra e Marina;

DECRETA

Art. 1. Dal primo giugno corrente in poi tutti gli uffiziali dell'esercito che trovasi in servizio riceveranno per soldo mensile una somma equivalente alla metà del soldo dell' uffiziale del corrispondente grado nello esercito di S. M. il Re Vittorio Emmanuele, salvo a conteggiare l' altra metà alla fine della guerra.

Art. 2. I sotto uffiziali riceveranno, secondo il grado, un progressivo aumento sul giornaliero dei semplici soldati che sarà fissato dal Capo dello Stato Maggiore.

Art. 3. Come indennità di spese per l'entrata in campagna ciascuno uffiziale in servizio riceverà a titolo di gratificazione una somma equivalente al soldo di un mese per come è disposto nell'articolo primo.

Art. 4. Il Segretario di Stato della guerra e Marina è incaricato per l'esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato di guerra e Marina
Vincenzo Orsini

(Num. 70) *Palermo li 12 giugno 1860*

L'Arcivescovo di Monreale Monsignor Benedetto d'Acquisto è dimesso dalla cattedra di dritto Naturale ed Etica nella Università di Palermo, ed è nominato in sua vece Michelangelo Ribaudi.

(Num. 71) *Palermo li 12 giugno 1860*

Nomina del signor don Gaetano La Loggia ad ispettore generale degli spedali ed istituti sanitarii della capitale.

(Num. 72) *Palermo li 12 giugno 1860*

Sulla riscossione del dazio nella estrazione del zolfo dalla Sicilia.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti,

DECRETA

Art. 1. Sarà continuata la riscossione del dazio sullo zolfo nella estrazione dalla Sicilia, giusta il decreto del 29 ottobre 1842.

Art. 2. Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato delle Finanze: *D. Peranni*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato dell'Interno: *F. Crispi*

(Num. 73) *Palermo 12 giugno 1860*

AVVISO UFFICIALE

A norma dell'art. 4 del decreto dato in Salemi il 14 maggio scorso sull'organizzazione della milizia, gli ufficiali dello esercito saranno proposti dai Comandanti dei Corpi e nominati dal Comandante in Capo. Si ricorda un tale articolo a tutti coloro che aspirano a gradi nello Esercito onde non siano invano dirette domande al Segretario di Guerra.

Si avverte inoltre che pel migliore ordinamento dello Esercito tutti gl'individui cui sono da conferirsi gradi di ufficiali devono subire un esame di idoneità sulle materie dell'arma relativa, deve essere esaminata la loro condotta morale e politica, eccetto gli ufficiali che hanno fatto parte di eserciti regolari ed hanno dato sufficienti prove dei loro buoni principi e della loro capacità.

Sarà cura di questo Segretariato di scegliere apposite commissioni per lo scrutinio della condotta morale e politica dei candidati e per lo esame di idoneità sulle diverse materie.

Il Segretario di Stato della Guerra e Marina
Vincenzo Orsini

(Num. 74) *Palermo li 12 giugno 1860*

Circolare sulle esenzioni della leva.

Di seguito alle istruzioni date con l'ordinanza del 7 corrente riguardante lo arruolamento delle milizie, per rispondere ed eliminare le difficoltà fatteci pervenire da diversi Comuni

Si dispone

1. La legge che provvisoriamente servir deve di norma nell'arruolamento delle milizie si è quella ammessa e riconosciuta pel reame di Napoli.

2. Il cambio di persona è vietato, però tollerasi quello di numero, in guisacchè il chiamato potrà invertire il suo numero di matricola con quello di un altro della stessa categoria che è rimasto nell'urna.

3. Oltre a coloro che sono esclusi per le cause indicate nell'ordinanza di sopra cennata lo saranno anche gli unigeniti, e tutti

gli individui che appartengono a pubblici uffici governativi o comunali, non che i preti, i frati, e quei che hanno ricevuto il primo ordine sacro.

Il Segretario di Stato della Guerra e Marina
Vincenzo Orsini

(Num. 75) *Palermo li 12 giugno 1860*

Nomina del cav. Giuseppe Piola a capitano di fregata della Marina Siciliana.

(Num. 76) *Palermo li 13 giugno 1860*

Abolizione del titolo di Eccellenza, e di baciamano.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;
Considerando che un popolo libero deve distruggere qualunque usanza derivante dal passato servaggio;

DECRETA

Art. 1. È abolito il titolo di Eccellenza per chicchessia.
Art. 2. Non si ammette il baciamano da un uomo ad altro uomo.
Art. 3. Il Segretario di Stato dello Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato dell'Interno : *F. Crispi*

(Num. 77) *Palermo li 13 giugno 1860*

Nomina del cav. Giuseppe Piola a Segretario di Stato della Marina.

(Num. 78) *Palermo li 13 giugno 1860*

Sullo stemma Siculo.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti,

DECRETA

Art. 1. Che lo stemma della Sicilia sia quello stesso del Regno d'Italia.

Art. 2. Tutti i Segretari di Stato sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato dell'Interno: *F. Crispi*

(Num. 79) *Palermo li 14 giugno 1860*

Nomina dei signori Pancaldo, Romeo e Lena a governatori, il primo in Messina, il secondo in Acireale, ed il terzo in Modica.

(Num. 80) *Palermo li 14 giugno 1860*

Nomina dei signori Fabrizii, Poulet, Pucci, Calona, Noera ad ufficii militari.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti,

DECRETA

Art. 1. Il signor Nicola Fabrizii, lasciando il comando militare della provincia di Messina, è nominato Aiutante di campo del generale Dittatore.

Art. 2. Il signor Amato Poulet è nominato comandante militare della provincia di Messina in sostituzione del sig. Fabrizii.

Art. 3. Il signor Egidio Pucci, comandante militare della provincia di Girgenti, è traslocato con la stessa qualità in quella di Caltanissetta.

Art. 4. Il colonnello don Ignazio Calona è nominato Comandante militare della provincia di Girgenti.

Art. 5. Il capitano marittimo signor D. Ignazio Noera è nominato capitano del Porto di Palermo.

Art. 6. Il Segretario di Stato della Guerra e Marina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato della Guerra e Marina
Vincenzo Orsini
Per copia conforme
Il Segretario di Stato: *F. Crispi*

(Num. 81) *Palermo li 14 giugno 1860*

Nomina del signor Guccione ad Avvocato fiscale presso la commissione speciale del distretto di Palermo.

(Num. 82) *Palermo li 14 giugno 1860*

Nomina del Conte Amari ad incaricato provvisorio di Sicilia presso il Governo di S. M. il Re Vittorio Emmanuele.

(Num. 83) *Palermo li 14 giugno 1860*

Norme sul modo di procedere la Commissione speciale.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. La Commissione speciale istituita pel distretto di Palermo procederà a' termini dell'artic. 348 dello Statuto penale militare con modo subitaneo nel giudizio de' reati di sua competenza, e ciò sino a nuovo ordine.

Art. 2. I Segretari di Stato della Giustizia e dello Interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segr. di Stato per la giustizia : *Andrea Guarneri*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato dell'Interno : *F. Crispi*

(Num. 84) *Palermo li 14 giugno 1860*

Nomina del principe di Belmonte ad incaricato del Governo presso S. M. la Regina Vittoria.

(Num. 85) *Palermo li 14 giugno 1860*

Nomina del duca di Cesarò a Governatore del distretto di Palermo.

(Num. 86) *Palermo li 14 giugno 1660*

Nomina del signor Migliore a Direttore Provinciale dei Dazii Indiretti in Trapani.

(Num. 87) *Palermo li 14 giugno 1860*

Nomina del sig. Francesco Meli ad amministratore dei beni di casa reale e del sig. Filippo Di Pasquale ad amministratore dei beni di Magione e Ficuzza.

(Num. 88) *Palermo li 15 giugno 1860*

Sull'Interpetrazione dello art. 9 del decreto del 17 maggio 1860.

SEGRETERIA DI STATO DELL' INTERNO

L'art. 9 del decreto dato in Alcamo al 17 maggio richiama a continuità di vigore le leggi, i decreti e regolamenti quali esistevano al 15 maggio 1849.

La dizione del medesimo è abbastanza esplicita per non essere suscettiva di estensione al di là di ciò che concerne l'interesse generale e l'economia regolamentaria della cosa pubblica.

Pur nondimeno dalla sintesi di alquanti rapporti pervenutici da varî Municipî rilevasi che implicato nel senso di quell' articolo si è supposto il richiamo delle nomine, e dei gradi conferiti nel 1848.

Ella certo non sarà caduta in tale inganno, che nondimeno è mestieri di dileguare.

Il Governo non assume impegni con alcuno comechè possa valutare servizi resi nella precedente rivoluzione: quindi giova il ripetere che alle leggi ed alle massime di pubblica, e non particolare importanza mirava esclusivamente lo artic. 9 del Decreto enunciato.

Il Segretario di Stato: *F. Crispi*

(Num. 89) *Palermo li 15 giugno 1860*

Nomina del signor Russitano a medico maggiore dell' Ospedale dei Matti.

(Num. 90) *Palermo li 15 giugno 1860*

Nomina del sig. Michele Chiarandà a Governatore di Caltagirone.

(Num. 91) *Palermo li 15 giugno 1860*

Nomina del sig. Francesco Crispo a Presidente della gran Corte criminale di Trapani.

(Num. 92) *Palermo li 15 giugno 1860*

Nomina del sig. Enrico Parisi a governatore di Trapani.

(Num. 93) *Palermo li 16 giugno 1860*

Congedo dei militi della prima categoria che sono sotto le armi.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell'Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. I militi della prima categoria che sono sotto le armi; e che necessità imperiose del raccolto chiamano a casa, sono temporaneamente congedati.

Art. 2. I Segretari di Stato dell'Interno e della sicurezza pubblica e della Guerra e Marina, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato: *F. Crispi*

(Num. 94) *Palermo li 16 giugno 1860*

Nomina dei comandanti i militi a cavallo per sicurezza pubblica.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell'Interno e Sicurezza pubblica;
Udito il consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati Comandanti dei Militi a cavallo per la Sicurezza pubblica, a' termini del Decreto d'istituzione e delle istruzioni che ne fan seguito:

D. Giuseppe Gaetani d'Oriseo pel Distretto di Caltanissetta.
D. Giovanni Streva di Paolo pel Distretto di Corleone.
D. Carmelo Cammarata Scovazzo pel Distretto di Terranova.
D. Paolo Salpietra pel Distretto di Nicosia.
D. Antonino Ditta pel Distretto di Siracusa.
D. Ignazio Coppolino Colloca pel Distretto di Castroreale, ed il Barone D. Pietro Mancuso del fu Vincenzo pel Distretto di Bivona.

Art. 2. Il Segretario di Stato dell'Interno e Sicurezza Pubblica, e quello delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segr. di Stato dello Interno e Sicurezza pubblica
F. Crispi
Per copia conforme
Il Segretario di Stato dell'Interno: *F. Crispi*

(Num. 95) *Palermo 16 giugno 1860*

Richiamo in vigore dell'art. 245 leggi Penali.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

Considerando che le sanzioni penali sono la migliore garenzia per l'esecuzione delle leggi;

Facendo uso dei poteri a lui conferiti;

DECRETA

Art. 1. È in pieno vigore la sanzione penale del secondo grado dell'esilio correzionale, e dell'ammenda correzionale inflitta dall'art. 245 Leggi penali contro i Parrochi, Sotto-Parrochi o altri che ne faranno le veci, i quali contravvengano alle prescrizioni dell'art. 81 delle leggi civili.

Art. 2. Il Segretario di Stato per la Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato per la Giustizia : *A. Guarneri*

Per copia conforme

Il Segretario di Stato dell'Interno: *F. Crispi*

(Num. 96) *Palermo li 17 giugno 1860*

Nomina del marchese Torrearsa a Segretario di Stato.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;

Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il marchese di Torrearsa don Vincenzo Fardella è nominato Segretario di Stato. Egli presiederà nell'assenza del Dittatore il Consiglio dei Segretari di Stato.

Art. 2. Tutti i Segretari di Stato sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato dell'Interno : *F. Crispi*

(Num. 97) *Palermo li 17 giugno 1860*

Nomina del principe di S. Cataldo ad incaricato provvisorio presso S. M. l' Imperatore dei Francesi.

(Num. 98) *Palermo li 17 giugno 1860*

Sulla libertà di navigazione di commercio per le provenienze e prodotti italiani.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti,

Considerando che tra le provincie Italiani già riunite e che vanno a riunirsi in unica Nazione sotto lo scettro del Magnanimo Re Vittorio Emmanuele , debbono sparire quelle mutue barriere alzate nei tempi della comune servitù e delle passate divisioni politiche;

DECRETA

Art. 1. È consacrato il principio di una piena libertà di navigazione e di commercio in tutti i porti e rade della Sicilia per le provenienze ed i prodotti dei Dominii Italiani raccolti sotto il Governo di S. M. il Re Vittorio Emmanuele.

Art. 2. Il Segretario di Stato per gli affari Esteri, del Commercio, ed il Segretario di Stato per le Finanze sono incaricati di formulare d'accordo un Regolamento per la esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segr. di Stato degli affari Esteri e del Commercio
Barone Pisani
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 99) *Palermo li 17 giugno 1860*

Nomina provvisoria del signor Salvatore Castiglia a Direttore presso il Segretario di Stato della Guerra e per lo ramo di Marina, e ciò sino a che giunge in questa il Segretario di Stato di Marina.

(Num. 100) *Palermo li 17 giugno 1860*

Bandiere delle navi Siciliane.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell'Interno;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato,

DECRETA

Art. 1. Le navi siciliane innalzeranno la bandiera Italiana. Essa per le navi di guerra avrà nel mezzo lo stemma della Casa di Savoja sormontato dalla Corona; per tutte le altre il semplice Stemma.

Art. 2. Tutti i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato : *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato dell'Interno : *F. Crispi*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 101) *Palermo li 17 giugno 1860*

Soprasoldi e razioni delle truppe Nazionali.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Volendo provvedere alle competenze dovute alle truppe Nazionali, fermo restando quanto si è disposto con il Decreto degli 11 corrente mese;

DECRETA

Art. 1. Saranno corrisposti alle truppe Nazionali il soprasoldo di campagna, e le razioni dei viveri corrispondenti ai diversi gradi, a norma dei regolamenti in vigore negli Stati di S. M. il Re Vittorio Emmanuele.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Guerra e Marina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato della Guerra e Marina
V. Orsini
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 102) *Palermo li 17 giugno 1860*

Discioglimento delle corporazioni dei Regolari sotto nome di compagnia e case di Gesù e del SS. Redentore.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in Capo le forze Nazionali in Sicilia.

Vista la legge del 2 agosto 1848;

Considerando che i Gesuiti e i Liguorini sono stati nel triste periodo dell'occupazione Borbonica i più validi fautori del dispotismo;

In virtù dei poteri a lui conferiti;

DECRETA

Art. 1. Le corporazioni di Regolari, esistenti in Sicilia sotto il vario nome di Compagnie o Case di Gesù e del Ss. Redentore, sono sciolte. Gl'individui che lo componevano sono espulsi dal territorio dell'Isola. I loro beni sono aggregati al Demanio dello Stato.

Art. 2. Il Segretario di Stato dello Interno e della Sicurezza pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segr. di Stato dell'Interno e della Sicurezza pubblica
F. Crispi
Per copia conforme
Il Segretario di Stato dell'Interno : *F. Crispi*

(Num. 103) Palermo li 18 giugno 1860

Nomina del barone don Nicolò Turrisi a comandante della milizia nazionale della Città di Palermo.

(Num. 104) Palermo li 18 giugno 1860

Nomina dei giudici di Commercio e Circondariali nella città di Palermo.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio de' Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. La giustizia commerciale e circondariale è ristabilita nella città di Palermo dalla pubblicazione del presente Decreto.

Art. 2. I Giudici del Tribunale di Commercio, e i Giudici di Circondario di Palermo avranno la stessa giurisdizione, residenza, soldi, emolumenti ed altro, che le vigenti leggi loro conferiscono.

Art. 3. Restano provvisoriamente nominati alle funzioni di giudici di commercio i Signori:

1. D. Emmanuele Sartorio.
2. D. Gaspare D'anna.
3. D. Giovanni Brasetti.
4. D. Giuseppe Pedone.

Supplenti:

1. D. Salvatore Petta.
2. D. Vincenzo Giacchery.
3. D. Giacomo Ravaglioli
4. D. Ferdinando Kresner.

Il signor Giovanni Battista de Caro resta provvisoriamente nominato alle funzioni di Presidente del Tribunale di commercio in Palermo.

Art. 4. Restano anche provvisoriamente nominati alle funzioni di giudici di Circondario, e di supplenti in Palermo:

Palazzo Reale

I Signori :
Giudice : Nicolò Uzzo.
Supplente : Gaetano Delserro.

Monte di Pietà

Giudice : Emmanuele Gentile.
Supplente : Luigi Basile Saporito.

Castellammare

Giudice : Antonio Fortunato.
Supplente : Giuseppe Lanzafama.

Tribunali

Giudice : Calcedonio Nicolosi.
Supplente : Luigi Sampolo.

Orto Botanico

Giudice : Federico Abramo.
Supplente : 1. Giuseppe Gallina.
2. Giuseppe Bonelli.

Molo

Giudice : Francesco Cristadoro.
Supplente : Francesco Bruno.

Art. 5. Tutti gli impiegati, compresi gli uscieri, addetti a questi Magistrati restano provvisoriamente nominati agli ufficii, che essi occupavano prima delle ultime politiche emergenze.

Art. 6. Il Segretario di Stato della giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segr. di Stato per la Giustizia : *A. Guarneri*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 105) *Palermo li 18 giugno 1860*

Nomina del sig. Francesco Liguori a comandante dei militi a cavallo del distretto di Sciacca. Nomina del sig. D. Vincenzo Cataldo a comandante dei militi a cavallo del distretto di Alcamo.

(Num. 106) *Palermo 18 giugno 1860*

Abolizione del dazio sulle armi estere che si omettono in Sicilia.

(Num. 107) *Palermo li 18 giugno 1860*

Nomina del sig. Matteo Raeli di Noto ad avvocato generale della gran Corte dei conti ed agente del contenzioso.

(Num. 108) *Palermo li 18 giugno 1860*

Divisione dei Governatori di prima e seconda classe.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno e della Sicurezza Pubblica;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. I Governatori di Palermo, Messina, Catania, Noto, Girgenti, Trapani e Caltanissetta son dichiarati di prima classe : tutti gli altri di seconda. I primi avranno presso di loro un Segretario generale, i secondi un Segretario. Gli uni, e gli altri rimpiazzeranno i Governatori in caso di loro assenza, o impedimento.
Art. 2. I Consigli di Governo, creati col decreto degli 11 corrente avranno esecuzione pei soli Governatori di prima classe, e però comprenderanno il servizio dell' intiera rispettiva Provincia (per quanto riguarda il contenzioso amministrativo).
Art. 3. Il Segretario di Stato dell'Interno e della sicurezza pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato dell'Interno e Sicurezza pubblica
F. Crispi

Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(N. 109) *Palermo li 20 giugno 1860*

Sulla demolizione del forte di Castellammare.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti,

Dovendosi distruggere ogni cosa che il cessato Governo dispotico adoperava contro il popolo per impedire l'espressione dei pubblici voti,

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Guerra e Marina;

Udito il Consiglio de' Segretari di Stato,

DECRETA

Art. 1. Sarà demolita la parte del forte Castellammare che offende la città di Palermo, conservando soltanto le batterie che difendono il porto e battono la rada.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Guerra e Marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato—*G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato della Guerra e Marina : *V. Orsini*

Per copia conforme

Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 110) *Palermo li 20 giugno 1860*

Sulla coscrizione.

La generosa prontezza colla quale i prodi Siciliani corrono ad ingrossare le file della milizia nazionale , il nobile orgoglio da essi mostrato, pel quale, crederebbero ingiuriosa ogni esenzione personale tra i segnati dalla sorte, hanno determinato il Dittatore a vietarle ogni specie di cambio nello arruolamento della milizia.

Al tempo istesso, compreso dei bisogni di un paese eminentemente agricolo , volendo conciliare gl'interessi militari cogli economici, ha disposto che i coscritti marciano sotto le bandiere

il 1° agosto venturo, potendo sino a tal termine (pronti sempre all'appello) intendere al governo dei propri affari.

Il Segretario di Stato : *Vincenzo Orsini*

(Num. 111) *Palermo li 20 giugno 1860*

Autorizzazione data al signor Carlo Pisani a formare un battaglione di milizia nella provincia di Messina.

(Num. 112) *Palermo 20 giugno 1860*

Autorizzazione data ai signori Giovanni Corrado e Ferdinando Firmaturi a formare un battaglione per ciascheduno di milizia regolare.

(Num. 113) *Palermo li 20 giugno 1860*

Istituzione di un delegato all'immediazione del Questore per coadiuvarlo.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell'Interno e della Sicurezza pubblica;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il Questore di ogni Distretto avrà alla sua immediazione un Delegato per coadiuvarlo e supplirlo in caso di assenza o impedimento.

Art. 2. I Delegati nei Comuni saranno in caso di assenza o impedimento sostituiti da uno dei Giurati da proporsi dai Delegati medesimi, e da approvarsi dalla Segreteria di Stato dell'Interno e della sicurezza pubblica.

Art. 3. Il Segretario di Stato dell'Interno e della sicurezza pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segr. di Stato dello Interno e Sicurezza pubblica
F. Crispi

Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 114) *Palermo li 21 giugno 1860*

Riforma personale del Consiglio di Guerra.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Guerra e Marina;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

Considerando che gli antichi componenti il Consiglio di guerra, o sono stati chiamati ad altre funzioni, od hanno presentato per motivi riconosciuti legittimi le loro dimissioni;

Considerando che urge ricostituire il detto Consiglio in ordine al decreto del 18 maggio 1860 acciocchè possa il medesimo prendere immediatamente cognizione delle cause che per reati militari gli son dovute;

DECRETA

Art. 1. Il Consiglio di Guerra è ricostituito come segue:

Presidente : signor Tenente Colonnello Antonio Mordini.

Giudici:
- Sig. Maggiore Salvatore Calvino.
- Sig. Capitano Leonino Vinciprova.
- Sig. Tenente Giovan Battista Xavi.
- Sig. Gustavo Venturini.

Giudice Istruttore : signor Capitano Domenico Damis.

Avvocato Fiscale : signor Capitano Luigi Miceli.

Segretario Fiscale : signor Tenente Antonio Semenzi.

Art. 2. I Segretari di Stato della Guerra e Marina e della Giustizia restano incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segr. di Stato della Guerra e Marina: *V. Orsini*

Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 115) *Palermo li 21 giugno 1860*

Istituzione di una Commessione censoria su i passati funzionarî dell'ordine giudiziario.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti,
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. É istituita in Palermo una Commissione censoria per iscrutinare la condotta dei funzionarî appartenenti all'ordine giudiziario.

Art. 2. Sono membri componenti di questa Commissione i signori:
Barone Pietro Scrofani, Presidente.
Pietro Castiglia.
Vincenzo Di Marco.
Salvatore De Luca.
Gaetano S. Giorgio.
Pietro Lo Jacono, Segretario Cancelliere.

Art. 3. Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato della giustizia : *A. Guarneri*

Per copia conforme

Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 116) *Palermo li 22 giugno 1860*

Le fedi di credito della cassa di corte di Messina non avranno corso finchè esista l'occupazione Borbonica.

(*Num. 117*) *Palermo li 22 giugno 1860*

Abrogazione degli articoli 3 e 6 del decreto dei 17 maggio 1860 circa la nomina dei funzionari pubblici affidata ai governatori.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell'Interno e Sicurezza pubblica;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Gli articoli 3 e 6 del decreto del 17 maggio 1860 ed il secondo comma dell'articolo 1° del decreto del 28 maggio 1860 sono abrogati.

Art. 2. È riserbato al Dittatore la facoltà di nominare tutti i funzionari pubblici, sia direttamente, sia dopo proposta che ne faranno i rispettivi Governatori. La stessa facoltà gli si è riserbata per la nomina dei Magistrati municipali sino al termine della Guerra.

Art. 3. Le nomine sinora fatti dai Governatori, e delle quali è stata di già data partecipazione al Governo son mantenute.

Art. 4. Ciascun Governatore al più presto possibile si affretterà far giungere i nomi dei Questori e dei delegati da esso nominati, e per quelli che rimangono a nominarsi proporrà uno o più individui.

Art. 5. Il Segretario di Stato dell'Interno e della Sicurezza pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segr. di Stato dell'Interno e della Sicurezza pubblica
F. Crispi

Per copia conforme

Il Segretario di Stato ; *F. Crispi*

(Num. 118) *Palermo lì 22 giugno 1860*

Si dà ai Governatori di prima classe la presidenza dei consigli d'Ospizii.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell'Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. I Governatori di 1ª classe saranno anche Presidenti dei consigli degli Ospizii, i quali consigli manterranno la loro giurisdizione sulla rispettiva provincia.

Art. 2. Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato—*G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato dell'Interno : *F. Crispi*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 119) *Palermo lì 22 giugno 1860*

Istituzione di un battaglione di Adolescenti.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;
Considerando che l'istituzione di un battaglione di adolescenti promette i più belli risultati per la futura organizzazione dello esercito, perchè darà ai battaglioni, individui sin dalla tenera età avvezzi alla severa disciplina, al comando, alla istruzione ed alle manovre militari;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della guerra e marina;
Udito il consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È istituito un battaglione degli Adolescenti, sulla base ed organizzazione dei regolamenti in questo giorno approvati.

Art. 2. Il Segretario di Stato della guerra e marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato della guerra e marina
Vincenzo Orsini
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 120) *Palermo li 22 giugno 1860*

Regolamento sulla istituzione del battaglione degli adolescenti.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Volendo provvedere all'organizzazione del battaglione degli Adolescenti,
Sulla proposta del Segretario di Stato della guerra e marina;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il battaglione degli Adolescenti, la di cui formazione è ordinata con Decreto d'oggi stesso, avrà base organica uguale a quella dei battaglioni dell'Esercito nazionale.

Art. 2. Il comandante di detto battaglione, e gli uffiziali delle compagnie che lo compongono saranno scelti tra gli uffiziali che resi invalidi al servizio attivo, abbiano tutti i numeri, sia per intelligenza, che per morale per essere adibiti a sì delicato servizio.

Art. 3. I sotto-uffiziali saranno scelti tra gli adolescenti, ma il loro grado è onorifico nell'Esercito.

Art. 4. Un numero di sotto-uffiziali di Veterani sarà adibito al detto battaglione negli uffizi dell'amministrazione e custodia del locale.

Art. 5. L'armamento, il vestiario, la biancheria, calzatura e casermaggio sarà quello stesso stabilito per l'Infanteria dell'Esercito Nazionale.

Art. 6. Il trattamento fissato a tarì due al giorno per ciascun adolescente sarà trattenuto nella cassa del Corpo, e tolte le s[illegible] giornaliere per il vitto e lavatura di biancheria ed un so[illegible] giorno per individuo, il rimanente sarà accumulato e passato all'adolescente nel giorno della sua sortita dal Corpo.

Art. 7. Non potranno riceversi in detto battaglione gli adolescenti minori di anni 10, e maggiori di anni 17 compiti.

Art. 8. A compimento di anni 17 ed un giorno, gl'individui di tal Corpo saranno spediti nei diversi battaglioni dell'esercito, ove obbligatoriamente se in guerra, e volontariamente in tempo di pace debbono servire pel numero di anni fissati per l'esercito Nazionale.

Art. 9. Tutti gli adolescenti verranno istruiti nell'insegnamento elementare, negli esercizi ginnastici, al quale oggetto, dei maestri saranno adibiti a sì importante servizio.

Art. 10. Oltre di tale istruzione che sarà generale, vi sarà una scuola di tamburri e trombe, che sarà volontaria, e dietro dichiarazione dell'adolescente.

Art. 11. È vietata la sortita libera dallo Stabilimento, dovendo gli adolescenti sortire ordinati per compagnie sotto la condotta de' loro uffiziali.

Art. 12. Un orario che sarà proposto dal Consiglio di amministrazione fisserà le norme del regolamento interno e disciplinare per tal Corpo.

Art. 13. Il Segretario di Stato della guerra e marina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato della Guerra e Marina
Vincenzo Orsini

Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 121) *Palermo lì 23 giugno 1860*

Legge elettorale.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;

Considerando che il Popolo siciliano non tarderà ad esser chiamato a pronunziare il suo voto sull'annessione dell'Isola alle

Provincie emancipate d'Italia, e per suffragio diretto o per mezzo [illegible] una assemblea,

[illegible]endo dar le disposizioni necessarie affin di preparare il paese a un atto di così grave importanza,

Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Interno,

Udito il Consiglio de' Segretari di Stato,

DECRETA

Art. 1. Tutti i cittadini che abbiano 21 anni compiuti sono elettori nel luogo del proprio domicilio, o dove abitano al momento della votazione.

Art. 2. Non sono elettori, i regolari, i condannati per delitti durante la pena, i condannati per delitto di furto, frodi, falsità, calunnia o falsa testimonianza, sino a due anni dopo l'espiazione della pena, i condannati per misfatti sino alla riabilitazione.

Art. 3. Sono eligibili tutti gli elettori a 25 anni compiuti purchè sappian leggere e scrivere.

Art. 4. Ogni comune che abbia meno di 10,000 anime ha dritto a scegliere un deputato; ogni Comune che oltrepassate 10,000 anime abbia meno di 20,000 anime due deputati; oltrepassate le 20,000 qualunque sia il numero delle anime, tre deputati.

Dal Comune di Palermo verranno scelti dieci deputati, da quei di Messina e Catania cinque per ognuno; due dall' Isola di Lipari.

Art. 5. I Comuni pagheranno ai rappresentanti pel periodo della sessione una indennità non eccedente tarì venti al giorno.

Art. 6. Dopo la pubblicazione del presente Decreto, e precisamente il 1° luglio si riunirà in ogni Comune il Consiglio Civico per procedere:

1. Alla composizione dei Consigli elettorali.

2. Alla scelta del locale per le sedute delle Commessioni.

3. Alla compilazione degli avvisi da promulgarsi per pubblico bando ed affissarsi nei luoghi più frequentati del Comune, onde far conoscere alle popolazioni tutte le operazioni in dettaglio.

Art. 7. La Commissione elettorale in ogni Comune sarà composta dal Presidente del Consiglio Civico che la presederà, dal capo del Magistrato municipale, dall'Uffiziale comandante i militi della terza categoria, se ne esiste nel Comune, dall' Arciprete, o dal Parroco più anziano di età e dal Notaro più anziano di età del Comune, ed ove costoro per età avanzata, per assenza, per malattia o per altra causa fossero impediti, saranno sostituiti da chi ne fa per diritto le veci, e nel caso che questi mancassero da un altro eletto dal Consiglio Civico.

Questa Commessione sarà assistita dal Segretario del Consiglio Civico.

Art. 8. Se il Comune è diviso in più parrocchie, oltre alla Commessione stabilita come al precedente articolo, saranno scelte tante altre Commessioni filiali quante sono le parrocchie, ognuna delle quali si comporrà di tre Consiglieri Civici di cui il più anziano di età funzionerà da Presidente ed il più giovane da Segretario, dal Parroco o Arciprete, o da chi ne fa le veci, e dal Notaro più anziano di età. Se avvenisse il caso che in un Comune il numero dei notai fosse inferiore a quello delle parrocchie, allora il Consiglio Civico destinerà colui che dovrà farne le veci.

Art. 9. Non possono simultaneamente formar parte della Commessione i parenti ed affini sino al terzo grado inclusivamente, in questo caso dovrà astenersi il più giovane, e lo escluso sarà supplito nel modo di sopra indicato.

Art. 10. Pei locali delle sedute delle Commessioni elettorali saranno scelte le chiese le più capaci e le più centrali.

Art. 11. Le Commessioni elettorali si riuniranno il giorno 10 luglio.

Art. 12. Il primo atto delle Commessioni sarà lo aprire un registro in cui si scriveranno giorno per giorno le loro operazioni e le risoluzioni prese. Essi decideranno a maggioranza; quando manchi uno o due dei componenti saranno gli assenti suppliti da chi per dritto ne fa le veci, ed ove questi mancasse da altro eletto dal Consiglio Civico. Nel caso di parità di votanti il voto del Presidente sarà preponderante. Le commessioni avranno la corrispondenza coi Consigli Civici in tutto ciò che sarà necessario pel buon andamento delle elezioni.

Art. 13. Il giorno stesso le Commessioni apriranno un libro, detto registro degli elettori, il quale sarà disposto per ordine alfabetico. Questo registro sarà aperto per lo meno sei ore al giorno dalle 9 a. m. alle 3 p. m., nel qual tempo le Commissioni rimarranno in seduta permanente.

Art. 14. A misura che si presenterà un elettore il Segretario della Commessione scriverà nel registro sotto le varie categorie il cognome, il nome, il padre, l'età, la professione e il domicilio dell'elettore e le osservazioni, se la Commessione le richiede.

Art. 15. Nessuno può registrarsi in più di una parrocchia sotto pena di perdere il dritto di elezione.

È vietato altresì ad un elettore lo iscriversi fuori la parrocchia del quartiere dove è domiciliato, ed ove abita; in caso contrario

la Commessione elettorale lo cancellerà dai suoi ruoli, e lo rimanderà alla Parrocchia del proprio domicilio.

Art. 16. Ammesso lo elettore ed inscritto il suo nome nel registro la Commessione gli rilascerà un biglietto firmato almeno da tre componenti la stessa, ove figurerà il di lui nome, quello del padre, quello del luogo di sua residenza e se vi sono più parrocchie, anche il nome della propria parrocchia col numero progressivo del registro. Questo biglietto servirà all' elettore per essere ammesso alla votazione.

Art. 17. Tutte le succennate operazioni di registrazione dureranno sino alle ore 3 p. m. del 16 luglio; allora i libri saran chiusi con apposito verbale scritto in piè del registro, facendosi espressa mensione del numero degli elettori e della concordanza dei due registri: da tale momento nessuno ha più dritto ad esservi iscritto.

Art. 18. Il dì 18 luglio la Commessione pubblicherà alla porta del locale delle sue sedute un notamento in ordine alfabetico dei nomi di tutti gli elettori iscritti, estratti dai registri, ed è lecito ad ognuno dal 18 sino a tutto il giorno 20 produrre dei reclami sugli elettori innanzi la Commessione elettorale, la quale risolverà immediatamente. I reclami potranno farsi o a voce o per iscritto, nell' uno e nell' altro caso se ne prenderà nota nel registro, e la Commessione risolverà immediatamente sui documenti e sulla pubblica notorietà.

Art. 19. Per gl' individui che compongono i diversi corpi dell' esercito, in qualunque luogo il corpo si trovi, l'ammessione ad elettore sarà fatta da una Commessione composta dal Comandante del Corpo che sarà il Presidente e da due uffiziali che gli succedono immediatamente in grado. Tra più uffiziali dello stesso grado sarà preferito il più anziano di età. Vi sarà inoltre un Segretario che verrà scelto dal Comandante.

L' ammessione si farà all' epoche stabilite nei precedenti articoli. Il registro degli elettori resterà presso il Comandante. Se vi saranno reclami saranno esaminati e decisi immediatamente.

Art. 20. Con altro Decreto sarà stabilito il giorno ed il modo della votazione.

Art. 21. Il segretario di Stato dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato dell'Interno: *F. Crispi*

(Num. 122) *Palermo li 23 giugno 1860*

Nomina di Gabriele Dara a segretario generale presso il governatore di Girgenti.

(Num. 123) *Palermo li 23 giugno 1860*

Nomina del Parroco Lello a cappellano maggiore con la giurisdizione e i dritti che vi sono annessi secondo gli antichi privilegi e consuetudini di Sicilia.

Egli dipenderà nell'esercizio della sua carica dal dicastero del Culto.

(Num. 124) *Palermo li 25 giugno 1860*

Sulla costruzione di una ferrovia da Palermo a Messina passando per Caltanissetta e Catania.

(Num. 125) *Palermo li 25 giugno 1860*

Si concentra l'Ospedale militare nell'antico convitto del Collegio Massimo.

(Num. 126) *Palermo li 25 giugno 1860*

Istituzione di una Commissione di antichità e belle arti e nomina dei componenti.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in Capo le forze Nazionali in Sicilia.

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Istruzione Pubblica e del Culto;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. La Commessione di Antichità e Belle Arti riprenderà le sue funzioni.

Art. 2. I componenti della detta Commessione saranno:

Presidente — Padre Benedetto Gravina, Cassinese.

Componenti — Padre Salvatore Lanza dell'Oratorio di San Filippo Neri.

Signor Girolamo Valenza.

Signor Giuseppe Meli.

Signor Filippo Basile.

Signor Agostino Gallo Segretario Archeologo con voto.

Art. 3. Il Segretario di Stato dell' Istruzione Pubblica e Culto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato : *G. Garibaldi*

Il Segr. di Stato dell'Istruzione pubblica e del Culto

G. Ugdulena

Per copia conforme

Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 127) *Palermo li 25 giugno 1860*

Proibizione della ricostituzione degli antichi consolati di maestranze.

(Num. 128) *Palermo li 25 giugno 1860*

Nomina del sig. Michele Boscarino a comandante dei militi a cavallo del distretto di Piazza.

(Num. 129) *Palermo li 25 giugno 1860*

Nomina del sig. don Giuseppe D'Atria a comandante dei militi a cavallo del distretto di Mazzara.

(Num. 130) *Palermo li 25 giugno 1860*

Nomina del sig. Dr. D. Giuseppe Figlia ad Arbitro ed Amichevole compositore per la commutazione dei canoni in genere dovuti dalla comune di Caltagirone, giusta i termini del Rescritto del 29 agosto 1859, restando il pagamento dell'annualità corrente sospeso sino al termine della rispettiva liquidazione, qualora da parte del tenutario sarà apprestata valida guarentigia a ben vista dell'Arbitro per lo sodisfo dell'ammontare del canone.

Questa sospensione avrà la durata non maggiore di mesi sei dalla pubblicazione del presente decreto.

(Num. 131) *Palermo li 25 giugno 1860*

Nomina del sig. Giuseppe Ingrassia a comandante dei militi a cavallo del distretto di Caltagirone.

(Num. 132) *Palermo li 25 giugno 1860*

Si dà un premio di ducati 50 alla fine della guerra a tutti i disertori napolitani che verranno a militare sotto le nostre bandiere.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della guerra e marina,
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Tutti i soldati, i quali disertando dall'esercito napolitano sono venuti e verranno a militare sotto le nostre bandiere, otterranno alla fine della guerra un premio di ducati cinquanta, e nel caso di loro morte sarà corrisposto ai loro eredi.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Guerra e Marina e quello della Finanza sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato della Guerra e Marina
V. Orsini
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 133) *Palermo li 26 giugno 1860*

Si aumenta a due il numero dei Comandanti i militi a cavallo per la sicurezza del distretto di Palermo, e sua nomina.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno e della Sicurezza Pubblica;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Pel distretto di Palermo saran due i comandanti dei militi a cavallo con 30 uomini per uno, e tutt'altro, ai termini del decreto d'istituzione e delle istruzioni che vi fan seguito. Un di essi intenderà al servizio della Sicurezza pubblica per la parte Orientale del Distretto, e l'altro per la parte Occidentale.

Art. 2. Sono nominati ai posti di comandanti militi come sopra, don Stefano Seidita per la parte Orientale, e don Luigi Usai per la parte Occidentale.

Art. 3. Il Segretario di Stato dell' Interno e della Sicurezza pubblica, e quello delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segr. di Stato dell'Interno e della Sicurezza pubblica
F. Crispi
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 134) *Palermo li 26 giugno 1860*

Nomina di don Paolo Cannata a comandante i militi del distretto di Mistretta.

(Num. 135) *Palermo li 26 giugno 1860*

Nomina del signor Gaetano La Loggia a Sopraintendente generale di pubblica salute.

(Num. 136) *Palermo li 27 giugno 1860*

Aumento del 5 per 100 sulle bonifiche stabilite pel porto-franco di Messina finchè duri l'occupazione borbonica purchè si sdaziino in pronto contante.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato delle Finanze;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Durante l'occupazione borbonica della città di Messina resta accordato l'aumento del 5 per 100 sulle bonifiche stabilite pel porto-franco di Messina con la legge del 2 nov. 1852, sdaziandosi però nelle dogane in pronto contante.

Art. 2. Poggiato tale aumento sul vantaggio del pagamento in contante in vece di cambiali, sarà esteso alle mercanzie, che direttamente dall'estero s' immettono nelle dogane e che godono un tal beneficio, per metterle in concorrenza con le altre provvenienti dal porto-franco.

Art. 3. Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato delle Finanze : *D. Peranni*

(Num. 137) *Palermo li 27 giugno 1860*

Nuova composizione delle Segreterie di Stato.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti,

DECRETA

Art. 1. Il maggiore generale signor Vincenzo Orsini è confermato Segretario di Stato per la Guerra e Marina.

Art. 2. Sono nominati Segretari di Stato : Per l' Interno, il signor Gaetano La Loggia; per la Sicurezza pubblica il sig. Luigi La Porta; pel Culto, il padre Ottavio Lanza; per gli Affari Esteri e pel Commercio, il barone Giuseppe Natoli; per l' Istruzione pubblica e pei Lavori pubblici, il signor Gaetano Daita ; per la Finanza, il sig. Francesco Di Giovanni. L'attuale Segretario di Stato per le finanze signor Domenico Peranni riprenderà l'ufficio di Tesoriere generale; per la Giustizia, il signor Filippo Santocanale.

Art. 3. Il Segretario di Stato della Guerra e Marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato della Guerra e Marina : *V. Orsini*

(N. 138) *Palermo li 27 giugno 1860*

Durante l'assenza del signor Francesco Di Giovanni nominato con decreto d'oggi Segretario di Stato per la Finanza, il signor Gaetano Daita Segretario di Stato per l'Istruzione pubblica e pei Lavori pubblici ne assumerà le funzioni.

(Num. 139) *Palermo li 27 giugno 1860*

Si richiama l'esecuzione delle tariffe doganali del 1° maggio 1860.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Considerando che dal 1° maggio scorso eransi sanzionate talune altre riforme alle tariffe doganali;
Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze,
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Si darà corso ossia esecuzione alle tariffe doganali del 1° maggio 1860.
Art. 2. Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segr. di Stato delle Finanze : *Domenico Peranni*

TARIFFA DOGANALE

DEL 1° MAGGIO 1860

CHIAMATA IN VIGORE DAL SUPERIORE DECRETO.

Importazione

DENOMINAZIONE DEL GENERE	BASE DELLA PERCEZIONE	DAZIO	
		DUC.	GR.
Lavori che nella tariffa del 1824 erano distinti per classi.			
Lavori di avorio, madreperle, tartaruga, conchiglie, osso, corno o cocco come tabacchiere ancorchè con figure, bottoni, palle, astucci, anche con carraffine o altri oggetti dentro ec.			
Di similoro, bronzo, ottone, rame, ancorchè dipinto, inverniciato, o dorato, come candelabri, orologi (meno che quelli da tasca), catene, cateniglie, rosoni, rosette, scudi, serrature, capitelli, ec.			
Di crini, o di setole di porco, come tessuti per mobili, scopette, scopettini, brusche, setelle (meno quelle di seta) ec.			
Di ferro o di acciaio dipinto, inverniciato, imbrunito o dorato, come aghi, spille, bottoni, guantiere ec.			
Di latta, ancorchè dipinta, inverniciata, imbrunita o dorata, come covri vivande, caffettiere ec.			
Di metallo placcato, come candelieri, smoccolatoi, guantiere, caffettiere ec.			
Di legno, ancorchè dorato, inargentato, dipinto o inverniciato, come tabacchiere, anche con figure, cornici, pettini, lavori di legname di Germania, trastulli per ragazzi ec.			
Di carta o carta pesta, ancorchè dipin-			

DENOMINAZIONE DEL GENERE	BASE DELLA PERCEZIONE	DAZIO	
		DUC.	GR.
ta, inverniciata, inargentata o dorata, come tabacchiere anche con figure, portabocce ec. Di pastiglia di qualunque specie, come bottoni, tabacchiere anche con figure, manichi di ombrelli ec. Di cuoio o di pelle ancorchè tinto, verniciato, inargentato o dorato, come borse, carnieri, valige, portafogli ec. Di paglia, di felci o di corina ec. Di qualunque altra specie, che vanno considerati nella rubrica delle Chincaglierie e delle Mercerie, ed i quali non ànno una tassa particolare in tariffa. Tutti i sopraindicati lavori, ed ogni altro delle sudette materie, ancorchè sieno promiscui, e comunque avessero finimento di altra sostanza, non esclusa la seta.	il cantaio lordo di ogni recipiente contenente il genere e senza alcuna bonifica per tara	18	—
Alla sudetta categoria di lavori delle materie di sopra indicate si riportano i seguenti articoli: Aghi—detti saccolari—Anelli d'ottone o di altra materia—Detti con pietre false—Astucci di madreperle, di tartaruga o di altra materia ancorchè con carraffine o altri oggetti dentro—Battifuoco—Borse, carnieri, valige, bauli senza legname, e simili lavori di cuoio—Bottoni d'osso, di pastiglia, di vetro, di metallo, e di qualunque altra materia — Bronzo lavorato in qualunque modo — Brusche di ogni sorta. Campanelli di qualunque sorta. Cannocchiali di ogni sorta, secondo la materia onde sono formati i tubi—Carta vetrata—Catene di metallo per orologi o per qualunque uso—Codette per fibbie—Coltelli da tavola di qua-			

DENOMINAZIONE DEL GENERE	BASE DELLA PERCEZIONE	DAZIO	
		DUC.	GR.
lunque sorta, forchette, cucchiai—Compassi di ottone, di ferro o di qualunque altra materia—Corde di acciaio, o di ottone — Corone o rosari d'ogni sorta—Crivelli per farina, o sieno setelle, esclusa in esse la seta—Ditali di qualunque specie—Fibbie di qualunque specie—Guantiere di ferro, verniciate, o di qualunque altra materia, e di qualsiasi grandezza — Istrumenti di musica non nominati—Lampadari e lampade montati con rame, bronzo, ottone, o altra materia—Lanterne di ogni sorta—Lavori di gomma elastica—Madreperle lavorate—Manichi di spada, di acciaio, anche brillantati — Manichi di ombrelli—Mercerie—Molle di orologi—Occhialetti, o sieno spioncini ed occhiali, secondo la materia onde son formate le casse — Orecchini ed altri ornamenti da donna—Organetti di legno non altrimenti tassati—Orologi a polvere, secondo la materia onde son formate le casse—Orologi da tavolino o da muro, secondo la materia onde sono formate le casse—Ottone lavorato—Pettinesse di ogni materia—Pettini di avorio, di bosso, o di altra materia—Pezzettini di tavolette per pettini di legno—Portafogli—Rame inargentato—Rasoi (vedi Coltelli)—Scatole con lumi, secondo la materia onde sono formati—Setacci—Scopette e scopettini—Specchietti di legno, o di cartone—Spille Sproni, Staffe—Tabacchiere di qualunque materia — Temperini (vedi Coltelli—) Valige di cuoio (vedi Borse—Ventagli di qualunque sorta.			
I sopra enunciati lavori ed oggetti, laddove abbiano finimenti di oro o di argento fino, sono sottoposti al			

DENOMINAZIONE DEL GENERE	BASE DELLA PERCEZIONE	DAZIO	
		DUC.	GR.
dazio fissato per così fatte GIOIELLERIE.			
I lavori di ferro o di acciaio non imbrunito, verniciato, argentato o dorato, e quelli di ferro fuso, ancorchè verniciato, sono compresi nella rubrica: FERRO OD ACCIAJO LAVORATO.			
Articoli relativi a Caci, Mele, Melazzo, Pesci Salati e Salumi.			
Cacio di Sardegna o di Morea . . .	il cantaio lordo di ogni recipiente contenente il genere.	3	60
Cacio di qualunque specie e provenienza	idem.	6	
Melazzo di qualunque specie . . .	idem.	1	80
Mele di qualunque specie e provenienza	idem.	3	50
Vesciche e budella fresche, salate o secche	idem.	1	50
Alicci salate	idem.	2	50
Aringhe secche o in salamoia . . .	idem.	2	
Baccalari secchi o in salamoia . . .	il cantaio come dietro	1	80
Caviale	idem.	4	
Ova di cefalo.	idem.	2	
Ova di tonno.	idem.	2	
Sarde salate	idem.	1	20
Sgombri ed alose salate, ossia scutini	idem.	1	50
Stocco pesce.	idem.	1	60
Voparelle	idem.	1	50
Salacchini	idem.		84
Tarantello.	idem.	3	
Tonnina	idem.	1	60
Scartapelle	idem.	1	
Mosciame	idem.	2	
Ossame.	idem.		80
Storione	idem.	5	
Articoli attinenti a coloniali			
Cacao di qualunque specie o provenienza, anche in pasta	il cantaio di lordo con		

DENOMINAZIONE DEL GENERE	BASE DELLA PERCEZIONE	DAZIO DUC.	DAZIO GR.
	benefizio di tara del dieci per cento se in botti, carratelli, barili, casse, cassette, o sieno fecci; del 2 per cento se in sacchi di tela o altrimenti . .	5	
Caffè di qualunque sorta o provenienza.	idem.	8	
Cannella in sorta	il cantaio di lordo di ogni recipiente contenente il genere . .	12	
Detta della Regina matta, o garofanata.	idem.	6	
Cardamomo	idem.	4	
Cassia lignea di qualunque sorta . .	idem.	10	
Cassia fistola	idem.	2	
Confetture	idem.	12	
Cubebe (vedi Pepe).			
Fave americane	idem.	10	
Garofani e stipiti di garofani . . .	idem.	4	
Giulebbe di zucchero, e di qualunque altra materia	idem.	6	
Macis	idem.	10	
Noce moscate	idem.	12	
Pimento di qualunque provenienza (vedi Pepe)			
Pepe di qualunque sorta	il cantaio lordo con benefizio di tara del 10 per 100 se in botti, carratelli, barili, casse, cassette o sieno fecci; del 2 per 100 se in sacchi di tela o altrimenti	5	
Rottame (vedi Zucchero)			
Stipiti di garofani (vedi garofani)			
Vainiglia	il cantaio lordo di ogni recipiente contenente il genere . .	36	
Zucchero di qualunque sorta, sia in polvere, sia in pane, e di qualsiasi provenienza	il cantaio lordo con		

DENOMINAZIONE DEL GENERE	BASE DELLA PERCEZIONE	DAZIO	
		DUC.	GR.
	beneficio di tara del 10 per 100 se in botti, carratelli, barili, casse, cassette, o sieno fecci; del 2 per 100 se in sacchi di tela o altrimenti	7	70
Detti in giulebbe (vedi giulebbe)			
Articoli relativi ad Olii.			
Olii fissi o grassi di qualunque specie, non nominati alla Tariffa	il cantaio lordo di ogni recipiente contenente il genere . .	4	
Olii essenziali o volatili di qualunque specie, non nominati in Tariffa. .	idem.	40	

Approvato li 27 giugno 1860.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato per le Finanze : *D. Peranni*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato dell'Interno : *G. Daita*

(Num. 140) *Palermo li 27 giugno 1860*

Beneficio del 2 per 100 in favore di coloro che pagheranno pronto contante le cambiali dilazionate al 31 luglio, e dell'8 per 100 per quelle scadibili il 1° agosto.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;

Considerando che nell'interesse della Finanza, conviene agevolare ed apprezzare il pagamento doganale;

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È accordato il beneficio del 2 per 100 a coloro che pagheranno in vista le cambiali dilazionate sino al 31 luglio corrente anno, ed il beneficio alla ragione dell'otto per 100 per tutte le cambiali scadibili dal 1° agosto innanzi.

Art 2. Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segr. di Stato delle Finanze : *Domenico Peranni*

(Num. 141) *Palermo li 27 giugno 1860*

Sulla libera immissione ed estrazione dei cereali.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Rimane libera da ora in poi la immissione ed estrazione dei cereali cessando la pratica delle bollette a cautela e della cauzione.

Art. 2. Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

(Num. 142) *Palermo li 27 giugno 1860*

CIRCOLARE.

Facoltà date al signor Vincenzo Caruso per la reclutazione di volontari e ristabilimento dell'ordine.

Vincenzo Caruso Comandante del 9° Battaglione delle guerriglie Siciliane è incaricato della reclutazione volontaria nell'interno dell' Isola e di ristabilire l'ordine dove si trovi disturbato. Le autorità

locali gli appresteranno i mezzi di cui avrà bisogno. Le reclute saranno posti sotto gli ordini dei Comandanti delle colonne più vicine, oppure si condurranno in Palermo.

Firmato— *G. Garibaldi*

(Num. 143) *Palermo li 29 giugno 1860*

Gli uffiziali superiori della seconda e terza categoria delle milizie nazionali saranno nominati dal Governo.

(Num. 144) *Palermo li 29 giugno 1860*

Si dichiara per l'attualità i governatori di seconda classe dipendere da quelli di prima.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Fino a che non saran determinati con apposita legge i poteri e le attribuzioni dei Governatori delle provincie e dei distretti denominati Governatori di prima classe gli uni, e di seconda gli altri, questi ultimi dipenderanno dai primi per tutti gli affari di propria competenza nel distretto, e di conseguenza terranno corrispondenza con esso loro.

Art. 2. Tutti i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato dell'Interno : *G. Daita*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Daita*

(Num. 145) *Palermo li 29 giugno 1860*

Abrogazione del decreto degli 11 corrente relativo agli emolumenti da doversi all'armata.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della guerra e marina;
Udito il consiglio dei Segretari di Stato;
Visto il Decreto degli 11 corrente mese, che riguarda gli emolumenti dell'armata, volendo vantaggiare la posizione di essa;

DECRETA

Art. 1. Dal 1° giugno in poi i soldati e sotto uffiziali ed uffiziali nominati con Decreto riceveranno le intere spettanze, entrata, soprasoldo, e razione da bocca di campagna, a norma delle Ordinanze Piemontesi.

Art. 2. Il Decreto degli 11 corrente mese, che riguardava gli emolumenti dell'Armata resta abrogato.

Art. 3. Il Segretario di Stato della Guerra e Marina è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato della guerra e marina
Vincenzo Orsini
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Daita*

(Num. 146) *Palermo li 29 giugno 1860*

Si aggrega alla scuola militare l'Ospizio di beneficenza.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della guerra e marina;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. L'Ospizio di Beneficenza sarà aggregato alla scuola militare, previo un progetto da farsi di accordo dai Segretari di Stato della Guerra e Marina e dell'Interno.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Guerra e Marina e quello dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato della Guerra e Marina

V. Orsini

Per copia conforme

Il Segretario di Stato : *G. Daita*

(Num. 147) *Palermo li 29 giugno 1860*

Sul modo di provvedere gli impiegati della disciolta amministrazione del Macino.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;

Veduto il decreto del 17 dello scorso maggio portante l'abolizione del dazio sul macinato in Sicilia;

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Gl'impiegati della disciolta Amministrazione del Macino, ai quali per la loro antichità nel servizio compete la pensione di giustizia secondo le leggi vigenti, sono abilitati a domandare il ritiro con la liquidazione della pensione corrispondente.

Art. 2. Tutti gli altri impiegati della stessa Amministrazione saranno divisi in due classi; la prima de' giovani ed ottomi, che non oltrepassano l'età di anni trenta, e questi saranno collocati nell'armata nazionale : la seconda degl'idonei e meritevole, pei quali, mentre saranno soccorsi per qualche mese, dovrà procurarsi la collocazione in altra Amministrazione, ed in ispecie in quella delle dogane; a quale effetto non si debbono per ora provvedere i posti vuoti nelle diverse amministrazioni.

Art. 3. Il Segretario di Stato delle Finanze rimane autorizzato

a creare una Commessione, e dettare un apposito regolamento per l'oggetto.

Art. 4. Il Segretario di Stato delle finanze e della guerra sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato : *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato dell'Interno incaricato provv. delle finanze *G. Daita*

Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Daita*

(Num. 148) *Palermo li 30 giugno 1860*

Sugli abusi dell'eccitamento popolare.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Sicurezza pubblica e della Giustizia;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

Considerando che gli eccessi e gli atti crudeli commessi a gara dagli agenti del potere borbonico, non autorizzano alcun privato a trarne da per se stesso vendetta, ma solo a reclamarne dal Governo il meritato castigo, onde impedire che possano riprodursi delle scene di furor popolare, che riprovate sempre dal Governo Dittatoriale, pur hanno avuto luogo negli infrenabili momenti della insurrezione;

DECRETA

Art. 1. Ogni individuo che dalla pubblicazione della presente legge, perseguiti, o ecciti con parole o scritti il popolo a perseguitare un cittadino qualunque, sotto pretesto che costui abbia parteggiato o dato opera colpevole in servizio del cessato Governo e dell' abborrita polizia; sarà per ciò solo punito come reo di omicidio mancato. Sarà punito di morte, ove in conseguenza del fatto suo il perseguitato sarà ucciso, o gravemente percosso o ferito.

Art. 2. Chiunque sotto lo stesso pretesto avrà arrestato o fatto arrestare un cittadino senza ordine espresso di autorità che ne abbia il dritto ove non si sia servito dello eccitamento popolare, sarà punito con l' esilio perpetuo dallo Stato.

Art. 3. La competenza di tali reati essendo delle Commessioni speciali, queste procederanno sempre in simili casi con rito subitaneo.

Art. 4. Chiunque potrà portare a conoscenza dell'autorità i nomi di coloro che con modi colpevoli servirono il governo dispotico, onde per via del magistrato competente, fatta indagine degli atti che a costoro s'imputano, o definito il carattere legale di essi, provveda in via di giustizia.

Art. 5. Il Segretario di Stato della Giustizia e quello della Sicurezza pubblica sono incaricati per la più severa osservanza della presente legge.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segr. di Stato dell'Interno e della Sicurezza pubblica
L. La Porta

Il Segr. di Stato della Giustizia : *F. Santocanale*

Per copia conforme

Il Segretario di Stato : *G. Daita*

(Num, 149) *Palermo li 30 giugno 1860*

Istituzione e nomina d'una guardia dittatoriale.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in Capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;

Volendo annuire alle reiterate istanze fatte da molti tra i benemeriti cittadini che prepararono e coadiuvarono il risorgimento Siciliano;

DECRETA

Art. 1. È approvata la istituzione della Guardia del Palazzo Dittatoriale.

Art. 2. Essa avrà la forza di 120 individui.

Art. 3. Vi saranno i seguenti gradi ;

Un Capitano;
Un Luogotenente;
Due Sottotenenti;
Un Sergente Foriere;
Quattro sergenti;
Otto Caporali.

Art. 4. Il signor Gaetano La Loggia è nominato Capitano di essa Guardia.

Il principe Pignatelli è nominato Luogotenente.

I signori Lorenzo Cammarata Scovazzo, barone Giovanni Riso sono nominati sottotenenti.

Il signor Giovan Battista Marinuzzi è nominato Sergente foriere.

I signori principe Corrado Niscemi, marchese Salvatore Rudinì, Martino Beltrani Scalia, e Casimiro Pisani figlio sono nominati sergenti.

I signori Francesco Oglialoro — cav. Luigi Villarosa — principe Giardinelli—Antonino Lo Monaco Ciaccio—Giovan Battista Morana —Salvatore Urso— Giuseppe Bruno — Marchese S. Giovanni sono nominati Caporali.

Art. 5. Sono nominati militi della guardia del palazzo Dittatoriale:

I signori : Barone Casimiro Pisani — Barone Narciso Cozzo — Conte Antonino Federico—Cav. Rosario d'Ondes—Carmelo Trasselli—Gaetano Monteforte—Pietro Messineo—Carlo Trasselli—Giuseppe Campo—Mariano Indelicato—Salvatore Perricone Rivera—Domenico Cortegiani—Francesco Oglialoro Fiorenza—Tommaso Di Chiara—Ignazio Federico— Pietro Tondù—Mariano Lauriano—Cavaliere Salvatore Cianciolo— Giuseppe La Loggia — Benedetto La Loggia — Alessandro Gramignani — Giovanni Villa Pizzuto — Luigi Corona—Giuseppe Bellia—Paolo Paternostro—Santi Geloso Peralta — Giuseppe Sanfilippo Villani — Gaetano Pollina — Giuseppe Palmeri—Pietro Gramignani—Pietro Ilardi — Francesco Salvatore Di Bartolo—Angelo Biggio — Cav. Nicolò Ferrugia — Enrico Amato—Rosario Pennavaria—Enrico Ciotti—Francesco Pirrone Paladini—Onofrio Di Benedetto—Salvatore Cappello—Luigi Florio—Francesco Cavagnone—Filippo Cavagnone—Serafino Lo Monaco Ciaccio —Antonino Ferro—Barone Vincenzo Favara—Pietro Naselli—Emmanuele Conti—Raffaele Di Benedetto—Vito La Russa—Enrico Albanese—Cav. Paolo Amari—Emmanuele Sartorio—Innocenzo Ricci Gramitto — Cav. Domenico Atanasio — Michelangelo Caminneci — Rocco Ricci Gramitto—Andrea Rammacca—Giuseppe Marinuzzi—Francesco Marinuzzi—Giuseppe Vannucci—Cav. Alessio Vassallo—Cav. Giuseppe Vassallo—Salvatore Bracco—Cav. Luigi Vergara—Luigi La Porta—Antonino Magliocco—Francesco Paolo Pistone—Cav. Dionisio Di Maggio—Francesco Palermo Barabino—Giuseppe Rammacca—Giovanni La Monaca—Salvatore Cortigiani— Giovanni Compagno Tortorici—Giovanni Brasetti—Paolo Brasetti — Carmelo Strina —Francesco Di Stefano—Bar. Giovanni Ferruggia— Cavaliere Nicolò Ferruggia—Ferdinando Ciotti — Costantino Ciotti — Giovanni Fajia—Salvatore Castellini—Serafino Rap—Giuseppe Rap—Federico Rap — Cav.Enrico Villafranca — Duchino Cesarò — Cav. Francesco

Brancaccio—Angelo Zacara—Giovanni Cortegiani—Francesco Cortegiani — Salvatore Bozzelli — Achille La Porta — Scipione Pirrone — Francesco Paolo Tuzzolino — Nicolò Oliveri — Ludovico Pirrone — Tommaso Lo Cascio — Achille Serra — Pietro Bondì— Filippo Gramignani — Antonino Murana—Salvatore Cesarò—Francesco Di Chiara — Emmanuele Cammarata — Ercole Fileti — Gaetano Fiorenza — Giuseppe Alleri.

Art. 6. Si accorda ai militi l'onorificenza del grado di Sottotenenti, ed un grado dippiù ai graduati.

Art. 7. L'uniforme e le armi saranno eguali al modello approvato oggi stesso.

Art. 8. Il Segretario di Stato della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato della Guerra

Vincenzo Orsini

Per copia conforme

Il Segretario di Stato : *Gaetano Daita*

(Num. 150) *Palermo il 1° luglio 1860*

Nomina del sig. Onofrio Dibenedetto a direttore presso la Segreteria di Stato della Sicurezza pubblica e del sig. Enrico Amato a capo di Ripartimento presso l'istessa Segreteria non lasciando le attuali sue funzioni qual uno dei Questori della Città e Distretto di Palermo.

(Num. 151) *Palermo il 1° luglio 1860*

Nomina del Questore pel distretto di Corleone, e dei delegati per i Comuni di Bisacquino, Chiusa, Prizzi, Campofiorito, Roccamena, Contessa, Giuliana e Palazzo Adriano.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Sicurezza Pubblica;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È nominato Questore pel distretto di Corleone il signor Francesco Cammarata.

Art. 2. Sono nominati Delegati per la sicurezza pubblica nei Comuni di

Bisacquino : il barone D. Calogero Tortorici;
Chiusa : il sig. Vincenzo Pomara;
Prizzi : il sig. Salvatore Siracusa;
Campofiorito : il sig. Giuseppe Merendino;
Roccamena : il sig. Giuseppe Cipolla;
Contessa : il sig. Nicolò Schirò;
Giuliana : il sig. Ignazio Tomasini;
Palazzo Adriano : il sig. Francesco Manolta.

Art. 3. Il Segretario di Stato per la Sicurezza Pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato della Sicurezza pubblica
L. La Porta
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Daita*

(Num. 152) *Palermo il 1° luglio 1860*

Nomina del Questore e delegato di Trapani.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Sicurezza Pubblica;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il sig. Giulio Ali è nominato Questore del Distretto di Trapani.

Art. 2. Il barone D. Giovanni Prinzi è nominato Delegato presso il sudetto Questore ai termini del decreto del 20 giugno 1860.

Art. 3. Il Segretario di Stato della sicurezza pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato della Sicurezza Pubblica

L. La Porta

Per copia conforme

Il Segretario di Stato : *G. Daila*

(Num. 153) *Palermo il 1° luglio 1860*

Nomina del sig. D. Carlo Di Geronimo a Segretario generale della provincia di Catania.

(N. 154) *Palermo il 1° luglio 1860*

Nomina del sig. Giuseppe Cammarata Scovazzo a governatore del distretto di Terranova.

(Num. 155) *Palermo li 2 luglio 1860*

Nomina del sig. Domenico Piraino a governatore della provincia di Catania.

(Num. 156) *Palermo li 3 luglio 1860*

Riabilitazione ai dritti civili accordata a D. Giovanni Aula.

(Num. 157) *Palermo li 3 luglio 1860*

Nomina del signor don Carlo Botta a comandante dei militi a cavallo nel distretto di Cefalù.

(Num. 158) *Palermo li 3 luglio 1860*

Nomina del sig. Ignazio Quattrocchi a comandante dei militi a cavallo nel distretto di Termini.

(Num. 159) *Palermo li 3 luglio 1860*

Nomina del sig. Domenico Caltapiana a comandante dei militi a cavallo nel distretto di Catania.

(Num. 160) *Palermo li 3 luglio 1860*

Nomina provvisoria dei componenti la giustizia commerciale nelle città di Catania e Trapani.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. La Giustizia Commerciale è ristabilita nella città di Catania e di Trapani dalla pubblicazione del presente decreto con la stessa giurisdizione.

Art. 2. Sono provvisoriamente nominati nel Tribunale di Commercio residente in Catania:

Giudici, i signori: Giuseppe Majorana — Eduardo Incob — Antonino Giusti — Alfio Sculo Tomaselli.

Supplenti, i signori: Paolo Platania — Luigi Pavone — Nicola Bisani — Giuseppe Scuderi — Giulio Castagnola.

Provvisoriamente il più anziano tra i giudici funzionerà da Presidente.

Nel Tribunale di Commercio residente in Trapani:

Presidente, il signor Antonino Colomba.

Giudici, i signori: — Mario Naso — Giuseppe Calvino — Diego Bulgarella — Antonino Lipari.

Supplenti, i signori: Giovanni Cassisa — Antonino Incagnone — Nicolò Buscaino — Francesco Caracausa — Agostino Bulgarella.

Art. 3. Tutti gli impiegati, compresi gli Uscieri, addetti ai due colllegi, restano provvisoriamente nominati agli uffici che essi occupavano prima delle ultime politiche emergenze.

Art. 4. I Segretari di Stato della giustizia e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segr. di Stato della giustizia : *F. Santocanale*

Per copia conforme

Il Segretario di Stato : *G. Daita*

(Num. 161) *Palermo li 3 luglio 1860*

Nomina dei componenti la commissione speciale del distretto di Bivona.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della giustizia;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. La Commessione speciale del Distretto di Bivona, sarà composta dei signori :

Presidente — Atanasio Ferrantelli.

Giudici : Vincenzo Coffari — Giovan Battista Amormino — Giovanni Cascio — Nicolò Guarino — Francesco Colletti, Avvocato fiscale — Gaspare Scardullo Cancelliere.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato della giustizia : *F. Santocanale*

Per copia conforme

Il Segretario di Stato : *G. Daita*

(Num. 162) *Palermo li 3 luglio 1860*

Nomina dei componenti la commissione speciale del distretto di Castroreale.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. La Commissione speciale del distretto di Castroreale sarà composta dei signori:
Presidente — Vito Mastroieni.
Giudici: Francesco Mama — Francesco Russo — Giuseppe Licari — Simone Fiore — Antonino Rossitto, Avvocato fiscale — Leonardo Giustiniani, Cancelliere.
Art. 2. Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato della giustizia: *F. Santocanale*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato: *G. Daita*

(Num. 163) *Palermo li 3 luglio 1860*

Nomina dei componenti la commissione speciale del distretto di Terranova.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. La Commessione speciale del distretto di Terranova sarà composta dei signori:

Presidente — Giuseppe Moscato fu Nicola.
Giudici : Michelangelo Cannizzo — Salvatore Limoli — Antonino Pellineo — Francesco Debilio — Rosario Di Bartolo, Avvocato fiscale — Angelo Solita, Cancelliere.
Art. 2. Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato della Giustizia : *F. Santocanale*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato: *G. Daita*

(Num. 164) *Palermo li 3 luglio 1860*

Nomina dei componenti la commissione speciale del distretto di Acireale.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. La Commissione speciale del distretto di Acireale sarà composta dei signori:
Presidente — Mariano la Rosa.
Giudici : Antonino Finocchiaro Agnelo — Santoro Rossi Calì — Leonardo Leonardi— Salvatore Tropea Seminara —Camillo Amico, Avvocato fiscale — Michele Politi Liotta, Cancelliere segretario — Marcantonio Prima Currò, sostituto.
Art. 2. Il segretario di Stato della giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato della giustizia : *F. Santocanale*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Daita*

(Num. 165) *Palermo 3 luglio 1860*

Nomina del cav. Saverio Arone Friscia a Questore del distretto di Sciacca.

(Num. 166) *Palermo li 3 luglio 1860*

Nomina del sig. Giuseppe Scaletta a Delegato presso il Questore di Termini.

(Num. 167) *Palermo li 4 luglio 1860*

Si richiamano alle cattedre in Palermo: di lingua Ebraica Mons. Ugdulena, di Astronomia il sig. Cacciatore. In Catania, di Dritto di Natura ed Etica il signor Vincenzo Marchese; in quella di Letteratura Italiana il signor Gioacchino Geremia; di Economia, Commercio ed Agricoltura il signor Vincenzo Cordaro Clarenza.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti,
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Istruzione Pubblica e dei Lavori pubblici,

DECRETA

Art. 1. Monsignor don Gregorio Ugdulena è richiamato alla Cattedra di Lingua Ebraica e spiegazione di Sacra Scrittura nell'Università degli studi di Palermo.

Art. 2. Il sig. Gaetano Cacciatore è puro richiamato alla cattedra di Astronomia nella detta Università, e alla direzione dell'Osservatorio astronomicoo in Palermo,

Art. 3. Il signor Vincenzo Marchese riprenderà la Cattedra di Dritto di Natura, ed Etica, ed il canonico don Gioacchino Geremia quella di Letteratura Italiana nell'Università di Catania.

Art. 4. Dalla Cattedra di Economia, Commercio e Agricoltura della detta Università di Catania sarà divisa la parte di Agricoltura, che formerà un separato insegnamento. Ed a questa novella cattedra è nominato il sig. Vincenzo Cordaro Clarenza.

Art. 3. Il Segretario di Stato della Istruzione pubblica e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato della Istruzione pubblica
e dei Lavori pubblici
G. La Loggia

Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Daita*

(Num. 168) *Palermo li 4 luglio 1860*

Nomina del signor Giuseppe Albeggiani a Direttore dei Lavori pubblici, e della Istruzione pubblica, pel ramo dei lavori pubblici.

(Num. 169) *Palermo li 4 luglio 1860*

Nomina del signor Giovan Battista Marinuzzi ad Amministratore generale dei Lotti.

(Num. 170). *Palermo li 4 luglio 1860*

Destinazione dell'Ispettore Controllo D. Giuseppe Testagrossa in Catania, e promozione del signor Celauro ad Ispettore Controllo di seconda classe in Girgenti, e dei signori Maurici, Cannizzaro e Mirone da Verificatori di seconda classe a prima.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. L'Ispettore Controllo delle spese di giustizia D. Giuseppe Testagrossa è destinato in Catania.

Art. 2. Il sig. Carmelo Celauro Verificatore dei Rami e Dritti Diversi di prima classe è promosso ad Ispettore Controllo di seconda classe in Girgenti.

Art. 3. Sono promossi dalla seconda alla prima classe i Verificatori dei RR. e DD. DD. don Giovan Battista Maurici, D. Leopoldo Cannizzaro, D. Giovanni Mirone, in luogo del signor Catania passato ad altre funzioni, dell' estinto Giannitrapani, e del promosso Celauro.

Art. 4. Sono nominati Verificatori dei RR. e DD. DD. di seconda classe D. Giovanni Masnata, D. Giuseppe Castorina e D. Giovanni Vaccaro, in vece dei promossi Maurici, Cannizzaro e Mirone.

Art. 5. Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato delle Finanze
F. Di Giovanni

Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Daita*

(Num. 171) *Palermo li 4 luglio 1860*

Nomina del signor Pietro Scrofani a Presidente della gran Corte dei Conti in luogo di D. Carmelo Martorana, che ha abbandonato la carica.

(Num. 172) *Palermo li 4 luglio 1860*

Nomina del signor Girolamo Minà a Protomedico generale.

(Num. 173) *Palermo li 4 luglio 1860*

Nomina del marchese Lungarini a Direttore del gran Libro; del sig. Ardizzone a Scrivano di Razione, e del sig. Giacinto Agnello a Segretario generale della direzione del gran Libro.

(Num. 174) *Palermo 4 luglio 1860*

Nomina del signor Benedetto Omodei a Direttore dei Rami Riuniti in Trapani in luogo del signor Paolo Proto.

(Num. 175) *Palermo li 5 luglio 1860*

Sulla formazione di un corpo di Marina.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Ad oggetto di prontamente provvedere allo scopo per cui è creata la Marina militare;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Marina;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Tutti i corpi della Marina Militare riuniti s' intenderanno formare un corpo solo, il quale prenderà la denominazione di corpo della Marina Militare.

Art. 2. Questo corpo si compone:

1. Di uno Stato Maggiore Generale avente il comando generale del personale, del materiale, e di ogni altro ramo di servizio militare.

2. Del corpo equipaggi composto di uno Stato Maggiore, e di un numero di compagnie da decretarsi.

3. Del Reggimento Marina.

4. Della Scuola di Marina.

5. Del Corpo Sanitario.

Art. 3. L' uniforme, l'armamento, gli assegnamenti, le leggi ed i regolamenti saranno quelli stessi che reggono nella marina Italiana questi diversi servizi.

Art. 4. Relative tabelle viste, d' ordine del Dittatore, dal Segretario di Stato stabiliranno i gradi e la forza numerica dei diversi personali.

Art. 5. Il Segretario di Stato della Marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato—*G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato della Marina : *Triolo*

Per copia conforme

Il Segretario di Stato : *G. Daita*

(Num. 176) *Palermo li 5 luglio 1860*

Nomina dei signori Gaetano Graziano ed Ottavio Dilorenzo a Comandante i militi a cavallo del distretto di Acireale il primo, e di Noto il secondo.

(Num. 177) *Palermo 5 luglio 1860*

Nomina di Onofrio Cuggino a Comandante i militi nel distretto di Bivona in luogo del signor Pietro Mancuso.

(Num. 178) *Palermo li 5 luglio 1860*

Nomina del sig. Filippo Cordova a Procuratore generale presso la gran Corte dei Conti.

(Num. 179) *Palermo li 6 luglio 1860*

Nomina dei componenti la Commissione speciale in Mazzara.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. La Commessione speciale del distretto di Mazzara è composta dei signori: Angelo Macaddino Presidente; Francesco Leonardo, Antonio Parlato, Giuseppe Todaro, Antonino Oca; Gaspare Polito Avvocato fiscale; Giuseppe Daria Segretario Cancelliere.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato—*G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato della giustizia: *F. Santocanale*

(Num. 180) *Palermo li 6 luglio 1860*

Nomina dei componenti la Commissione speciale in Girgenti.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. La Commissione speciale del distretto di Girgenti è composta dei signori:
Presidente — Saverio Imburnone.
Giudici — Giuseppe Indelicato, Giuseppe Mirabile, Giuseppe Lo Presti, Carlo Satruo — Antonino Giuliano, Avvocato fiscale.
Art. 2. Il Segretario di Stato della giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato della giustizia : *F. Santocanale*

(Num. 181) *Palermo li 6 luglio 1860*

Traslocazione provvisoria durante l'occupazione Borbonica degli uffici Pubblici e Tribunali da Messina in Castroreale.

(Num. 182) *Palermo li 6 luglio 1860*

Nomina del sig. Ludovico Fulci a componente della Commessione speciale in Patti invece di Caldarera rinunziante.

(Num. 183) *Palermo li 6 luglio 1860*

Sulla intitolazione da darsi agli atti pubblici rilasciati anteriormente al decreto del 17 maggio.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

Veduto il Decreto del 17 maggio di questo anno, col quale è ordinato che le sentenze, le decisioni, e gli atti pubblici debbano essere intestati *In nome di Vittorio Emmanuele Re d'Italia* :

DECRETA

Art. 1. Non potrà darsi esecuzione alle sentenze, alle decisioni ed agli atti pubblici, le di cui spedizioni siano state rilasciate anteriormente al sudetto decreto, se prima l'Uffiziale che dee procedere non avrà surrogato la sopradetta formola a quella di cui sono rivestiti. L'Uffiziale noterà la data del giorno, mese ed anno in cui avrà seguito la surrogazione della formola.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segr. di Stato della Giustizia : *F. Santocanale*

(Num. 184) *Palermo li 6 luglio 1860*

Abolizione del dazio sui libri di estera provenienza.

(Num. 185) *Palermo li 7 luglio 1860*

Nomina d'alquanti giudici Circondariali.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;

Veduti gli elementi finora forniti dalla Commissione di scrutinio pei funzionari dell'ordine giudiziario;

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono eletti giudici nei Circondari, in cui esercitavan la carica i signori :

Teodoro Costantini, in Terranova — Giuseppe Tortorici, in Noto — Giuseppe Crisafulli, in Caltagirone — Filippo Gagliani, in Aci-

reale — Mario Reggio, in Novara — Antonino Faraci in S. Stefano di Camastra — Antonino Novara, in Burgio — Antonino Rizzotti in Aggira — Domenico Pinto, in Spaccaforno — Domenico Sciarrino, in Lentini — Giacomo Giordano, in Gibellina — Francesco Donatuti, in Castrogiovanni — Ignazio Platania, in Aidone — Placido Montalbano, in Grotte — Salvatore Giardina, in Caltabellotta — Domenico Pignato, in Mirabella — Stefano Proto in Licodia — Francesco P. Pagano, in Palagonia — Stefano La Rocca, in Alimena — Paolo Barraco, in S. Mauro — Ignazio Baviera, in Petralia Sottana — Luigi Viviano, in Caccamo — Litterio Labrisi, in Montalbano — Croce Sturzo, Taranto in Rosolini — Tommaso Costanzo, in santa Ninfa — Antonino Micali Romeo, in Calascibetta — Pasquale Pandolfini, in Rammacca.

Art. 2. Il sig. Filippo Ruffo, che ha esercitato la Magistratura in Pachino è nominato Giudice nel Circondario di Marineo.

Art. 3. I Segretari di Stato per la Giustizia e l'Interno sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato della Giustizia : *F. Santocanale*

(Num. 186) *Palermo li 7 luglio 1860*

Nomina provvisoria del sig. Gregorio Caccia a direttore generale dei Dazi Indiretti, e del barone Salvatore Ferruggia ad incaricato dello Stralcio della disciolta Amministrazione del Macino.

(Num. 187) *Palermo li 7 luglio 1860*

Composizione del governo del Collegio Nautico, e nomina dei componenti.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;

Sulla proposizione del Segretario di Stato dei Lavori pubblici e della Istruzione pubblica;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il Governo del Collegio Nautico di Palermo si comporrà d'un Deputato Amministratore e di un Direttore dell'Interno ai termini dell'atto di fondazione.

Art. 2. È nominato Deputato Amministratore D. Giuseppe Lanza Principe di Trabia, in luogo del Conte D. Francesco Paolo Lanza.

Art. 3. È confermato nel posto di Direttore dell'Interno il signor Enrico Fileti.

Art. 4. Il Segretario di Stato dei Lavori pubblici e della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segr. di Stato dei Lavori pubblici e della Istruzione pubblica

G. La Loggia

(Num. 188) *Palermo li 7 luglio 1860*

Si dichiara obbligatorio il servizio dei volontari durante la guerra.

(Num. 189) *Palermo il 7 luglio 1860*

Emolumenti dovuti agli uffiziali e sotto uffiziali della seconda categoria della milizia nazionale.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia,

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della guerra;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Gli uffiziali, sotto-uffiziali e Militi della seconda categoria delle Milizie Nazionali, allorchè sono in servizio fuori del proprio Comune, percepiranno un soldo equivalente a quello delle Milizie della prima categoria.

Art. 2. Il Segretario di Stato della guerra e quello dello Interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato della Guerra

Vincenzo Orsini

(Num. 190) *Palermo li 8 luglio 1860*

Nomina del signor Giovanni Interdonato a Segretario di Stato per l'Interno invece del signor Daita.

(Num. 191) *Palermo li 10 luglio 1860*

Accettazione della dimissione dei Segretari di Stato degli affari Esteri, Commercio, Culto e Giustizia.

(Num. 192) *Palermo li 10 luglio 1860*

Sulla riscossione del contributo fondiario.

SEGRETERIA DI STATO DELLE FINANZE

La posizione in cui ho trovato il tesoro pubblico, ed i bisogni ai quali si deve far fronte senza differimento, mi mettono nella necessità di dichiararle che fra lo spazio di quindici giorni io debbo contare che il quatrimestre della tassa fondiaria scaduto con l'ultimo aprile, e quanto rimane ancora ad esigersi delle precedenti maturazioni, si trovassero entrati immancabilmente nelle casse degli Agenti della percezione. Mancata con l'abolizione del dazio sul macinato una delle principali risorse dello Erario Nazionale, la riscossione delle altre tasse diviene un'urgente necessità nel momento attuale. Conoscendo lo spirito generoso, la nobile abnegazione mostrata dal popolo siciliano pel trionfo della causa nazionale non potrei attribuire a tiepidezza dei contribuenti, ma bensì alle condizioni dei primi giorni di un grande mutamento politico. il ritardo sperimentato sinora nel pagamento della fondiaria. Oggi però siam giunti al momento in cui la più piccola remora non avrebbe scusa; ed ora il non soddisfarsi prontamente ciò che pur pagavasi sotto l'aborrito governo borbonico—quando le risorse dello stato anzichè allo immegliamento ed alla difesa del paese, ad opprimerlo e a demoralizzarlo eran destinate—ora dico non mancamento ai propri doveri, ma tradimento alla patria sarebbe. Per altro ricordan tutti che dopo la ristorazione del 1849, fu forza pagare al governo borbonico tutto quanto si era negato al paese, al quale convenne perciò domandare dei mezzi straordinari; non pertanto io non dubito punto che tutti correranno volentieri all'appello della patria; ed i pochi che si mostrassero indifferenti agli urgenti bisogni della patria comune, potranno esser certi che il governo, il quale conosce i propri doveri e sa adempirli,

farà ben comprendere a costoro che se non è intollerante, non è debole; se è conciliante, è pure energico quanto deve esserlo un Governo che come il nostro, sostituendo all'arbitrio il dritto, è forte dell'amore dei buoni, forte del consentimento di tutti. Nè alla mente illuminata del nostro illustre Dittatore è sfuggito il pensiero di dovere il Governo provvedere in modo, che la sua protezione si stenda su tutte le classi dei cittadini, e che l'ordine e la tranquillità sien mantenuti coi mezzi più pronti e rigorosi, per cui, truppe nazionali marciare per tutti i punti dell'isola per la tutela dei buoni e per l'esterminio dei tristi.

Intanto mentre corrono esse per assodare sempre più la pubblica sicurezza, han d'altro canto il mandato di assicurare l'osservanza della legge ed infondere in tutti, funzionari e particolari, il coraggio del proprio dovere.

Ella pertanto, sig. Tesoriere, ordinerà immantinente a tutti gli agenti della percezione di riattivare con tutti i mezzi, che loro apprestano le leggi, la riscossione del contributo fondiario; dichiarerà loro che nelle legali coazioni che pur devono spingere senza parzialità e con fermezza contro i morosi contribuenti saranno al bisogno protetti e coadiuvati dall'autorità dei Governatori, e dei Comandanti di ogni forza pubblica e militare. Dichiarerà infine ai suddetti Agenti che il Governo si attende da essi l'adempimento rigoroso delle proprie obbliganze, e che ad ogni inadempimento dalla parte loro sarà prontamente provveduto con tutti i procedimenti di giustizia, non escluse le liquidazioni e decisioni amministrative, e le destituzioni.

Tutti abbiam dritti e doveri, ed il Governo è deciso a proteggere i primi ed a volere l'esecuzione immancabile degli altri; nè tralascerà pei manchevoli di qualunque grado e condizioni che siano, di rivelarne i nomi al pubblico nel *Giornale Officiale* indipendentemente dell'esecuzioni rigorose contro gli stessi procedimenti legali.

Serva ciò di riscontro al di Lei foglio del 5 corrente n. 4844.

Il Segretario di Stato delle Finanze

F. Di Giovanni

(Num. 193) Palermo li 10 luglio 1860

Eccezioni all'art. 1° del Decreto del 14 maggio relativo il servizio attivo militare.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;
Visto il decreto del 14 maggio ultimo sulla milizia nazionale:
Sulla proposizione dei Segretari di Stato dello Interno e della Guerra;
Udito il consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. Oltre gli esclusi nell'articolo 1° del Decreto del 14 maggio sopraccennato, non saranno ammessi al servizio attivo militare:

A) Gl'inquisiti sottoposti a mandato, gli accusati per misfatto, ed i condannati, per falsità, furto, frode;
B) Gli ordinati *in sacris*, ed i legati da voto religioso;
C) I conjugati o vedovi con figli;
D) I primogeniti di vedova, o sostegno di famiglia.

Art. 2. I notati ai numeri (C) e (D) nel precedente articolo serviranno nella terza categoria della milizia nazionale.

Art. 3. I Segretari di Stato della Guerra e dell'Interno sono incaricati, ciascuno per ciò che lo concerne, della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato della Guerra

Vincenzo Orsini

Il Segr. di Stato dell'Interno: *Giovanni Interdonato*

Per copia conforme

Il Segretario di Stato: *G. Interdonato*

(*Num. 194*) *Palermo li 10 luglio 1860*

Nomina del Sopraintendente e Deputati del Conservatorio di S. Spirito.

SEGRETERIA DI STATO DELL' INTERNO

Signore

In pari data ho scritto alla Deputazione del Conservatorio di S. Spirito quanto segue :

Il Dittatore nel Consiglio di Stato del 7 corrente mese si è degnato nominare il Deputato barone don Giovanni Grasso Sopraintendente di cotesto Stabilimento, ed ha eletto a nuovi Deputati il sacerdote don Stefano Roberti e don Emmanuele Fabri, invece del Beneficiale don Giuseppe Lo Verro e del menzionato barone Grasso.

Del che la rendo consapevole per l'uso di risultamento.

Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(*Num. 195*) *Palermo li 11 luglio 1860*

Nomina del sac. Rotolo a capo di Ripartimento della Segreteria di Stato del Culto.

(*Num. 196*) *Palermo li 11 luglio 1860*

Nomina del signor Benedetto Italia a Delegato in Marsala.

(*Num. 197*) *Palermo li 11 luglio 1860*

Nomina del sig. Francesco Tumiscitliz a Delegato in Agosta.

(Num. 198) *Palermo il 12 luglio 1860*

Imposta del 2 per 100 da doversi dagli immobili posseduti dai Vescovati, Arcivescovati, Prelature, Abbadie, Priorati, Commende, Benefizi, Prebende e Cappellanie di Patronato Nazionale che non sieno in sede vacante.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;

Considerando che tutte le classi di Cittadini, negli attuali urgenti bisogni della patria, sono obbligati sovvenire alle strettezze del Tesoro Nazionale;

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sarà levata una contribuzione quantitativa uguale al 2 per 100 sul capitale corrispondente alla rendita imponibile risultante dai catasti fondiarii sopra tutti gl' immobili posseduti;

1. Da tutti gli ordini religiosi esistenti in Sicilia.

2. Dai Vescovati, Arcivescovati, Prelature, Abbadie, Priorati, Commende, Benefizii, Prebende, Cappellanie di patronato nazionale che non siano in sedo vacante.

Art. 2. L'ammontare di questa contribuzione sarà riscosso in tre uguale rate, la prima alla pubblicazione del presente Decreto, la seconda alla fine di agosto, e l'ultima alla fine di dicembre del presente anno.

Art. 3. Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato della Finanza : *F. Di Giovanni*

Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 199) *Palermo li 13 luglio 1860*

Servizio della Guardia Dittatoriale.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti:

Visto il Decreto del 30 giugno ultimo col quale fu approvata la istituzione della Guardia del Palazzo Dittatoriale;

Volendo precisare le attribuzioni e gli obblighi di detta Guardia, la cui istituzione è eccezionale, ed essenzialmente onorifica per i cittadini che la compongono, non che prescrivere talune norme per la pronta organizzazione della madesima;

DECRETA

Art. 1. La Guardia del Palazzo Dittatoriale avrà la sua residenza in Palermo.

Art. 2. Presterà servizio nel quartiere in cui abiti il Dittatore e propriamente nei punti che saranno dal medesimo designati. Tale servizio sarà fatto in comune coi Militi della terza Categoria, previo accordo dei rispettivi Comandanti. Nell' assenza del Dittatore sarà dispensata dal servizio ritenendo i gradi e gli onori.

Art. 3. Ha il dritto in tempo di guerra di essere rappresentata al seguito del Dittatore, mobilizzandosi in numero e con le norme che saranno prescritte dai regolamenti disciplinari.

Art. 4. Nelle parate o riviste generali dell' armata potrà in tutto o in parte accompagnare il Dittatore a cavallo.

Art. 5. I Componenti della Guardia che appartenessero ai corpi regolari dell' armata sono dispensati dal servizio.

Art. 6. I regolamenti disciplinari saranno redatti da una Commissione composta dal Comandante e quattro individui scelti a maggioranza dai componenti della Guardia e nel seno della medesima. Il Comandante ne ordinerà la esecuzione.

Art. 7. Il Segretario di Stato della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato : *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato della Guerra : *Vincenzo Orsini*

Per copia conforme

Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 200) *Palermo 13 luglio 1860*

Sul corso delle monete.

SEGRETERIA DI STATO DELLE FINANZE

ORDINANZA

L'affluenza sempre crescente ogni dì dei volontarii, che dalle altre provincie Italiane si recano in Sicilia per sostenere e difendere la causa della patria comune, rende indispensabile una dichiarazione che determini il ragguaglio della moneta del Regno d'Italia con quella corrente ancora fra noi;

Il Segretario di Stato delle Finanze ordina:

Fino a che con una legge speciale non sarà adottata in Sicilia lo stesso sistema monetario delle altre provincie riunite sotto lo scettro di S. M. il Re Vittorio Emmanuele II, la Lira che forma l'unità della moneta Italiana, sarà ricevuta e cambiata in Sicilia al prezzo di baiocchi ventitrè, ossia turì due e grana sei.

Il Segretario di Stato delle Finanze

F. Di Giovanni

(Num. 201) *Palermo li 13 luglio 1860*

Il Pretore di Palermo è presidente del Consiglio edilizio.

(Num. 202) *Palermo li 13 luglio 1860*

Nomina del signor Girolamo Daidone ad avvocato fiscale nella Commissione speciale di Catania, in luogo del signor Martino Speciale.

(Num. 203) *Palermo li 14 luglio 1860*

Le operazioni delle commissioni elettoriali han proroga a tutti li 22 luglio.

(Num. 204) *Palermo li 14 luglio 1860*

Facoltà data al Consiglio Civico di Palermo di potere scegliere una Commissione temporanea per affari urgenti che riguardano lo sgombramento di edifizi diruti, nettezza di strade ed opere pubbliche in generale.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;

Considerando che lo stato attuale della Città di Palermo pei danni arrecatile dalla efferata soldatesca borbonica reclama svariati, pronti, ed inefficaci provvedimenti, in ispecie per lo sgombramento delle macerie degli edifici diruti, e per la nettezza e riedificazione delle strade;

Considerando che una città destinata a primeggiare fra le più belle ed incivilite d'Italia, trovasi nello stato di abbandono per la inazione ed avvilimento in cui la teneva il passato Governo, in guisa che è voto generale che le opere pubbliche si spingessero, che nuove se ne intraprendessero, sia per più larghe strade a tracciare, sia per nuove piazze ad aprire, sia per tutt'altro che potesse concorrere all'ornato pubblico, ed al suo abbellimento, e così prendere quel posto che dalla natura le fu assegnato;

Considerando che il Consiglio Civico non può prestarvisi con quella celerità che esige la urgenza del caso, di modo che rendesi indispensabile un provvedimento eccezionale e temporaneo;

Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È autorizzato il Consiglio Civico di Palermo per gli affari urgenti che riguardano lo sgombramento delle strade e degli edifizi diruti, la nettezza e la riedificazione delle strade, non che le opere pubbliche in generale, a scegliere fra i suoi componenti una Commissione temporanea di dodici soggetti, la quale assumendo le stesse attribuzioni del Consiglio Civico intero possa nel più breve tempo possibile deliberare i mezzi e quanto altro occorra per promuovere questo importante ramo di servizio.

Art. 2. Il Segretario di Stato dello Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 205) *Palermo li 14 luglio 1860*

Istituzione dei Carabinieri.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Sicurezza pubblica e quello della Guerra;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È creato un corpo dei Carabinieri in Sicilia.
Art. 2. Il Segretario di Stato della Sicurezza pubblica, da cui provvisoriamente dipenderà, e quello della Guerra redigeranno un apposito regolamento per l'organizzazione del corpo medesimo.
Art. 3. Il Segretario di Stato della Sicurezza pubblica e l'altro della Guerra sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato della Sicurezza pubblica
L. La Porta
Il Segretario di Stato della Guerra e Marina
V. Orsini
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 206) *Palermo li 14 luglio 1860*

Nomina del Colonnello Angelo Calderari a comandante dei Carabinieri.

(Num. 207) *Palermo li 14 luglio 1860*

Per la Telegrafia Elettrica e Stazioni di Alcamo, Trapani e Marsala.

SEGRETERIA DI STATO DEI LAVORI PUBBLICI
E MEZZI DI COMUNICAZIONE.

Signore,

Essendosi disposto che le stazioni telegrafiche del Ministero, Alcamo, Trapani e Marsala rimangono aperte giorno e notte tanto pel servizio del governo che dei privati, io ne dò a Lei comunicazione per compiacersi darne conoscenza al pubblico.

Il Segretario di Stato; *M. Amari*

(Num. 208) *Palermo li 14 luglio 1860*

Traslocazione del notaro D. Camillo Geraci da Caltavuturo a Polizzi.

(Num. 209) *Palermo li 14 luglio 1860*

Nomina del barone D. Nicolò Cusa a Governatore di prima classe in Girgenti, in luogo del signor D. Domenico Bartoli.

(Num. 210) *Palermo li 14 luglio 1860*

Nomina del signor Paolo Caponetti a Delegato della Sicurezza Pubblica in Pollina.

(Num. 211) *Palermo 14 luglio 1860*

Nomina del sig. Gaetano Fragalà a Delegato per la sicurezza pubblica in Catania, e dei signori Rosario Castiglione, Gioachino Mazza, Pasquale Bianco, Sebastiano Bonaccorsi e Giacomo Scuderi ad Assessori nell'istesso Distretto.

(Num. 212) *Palermo li 14 luglio 1860*

Nomina del signor Luigi Perricone a Delegato in Noto.

(Num. 213) *Palermo li 14 luglio 1860*

Nomina del signor Girolamo Gottuso a Delegato in Godrano.

(Num. 214) *Palermo li 14 luglio 1860*

Nomina del signor Salvatore Traina a Delegato in Cammarata.

(Num. 215) *Palermo li 14 luglio 1860*

Nomina del signor Domenico Bartoli a giudice di quella gran Corte Criminale in Girgenti.

(Num. 216) *Palermo li 14 luglio 1860*

Nomina del signor Giuseppe Venuta a Questore in Nicosia, e dei Delegati : in Leonforte il sig. Rosario Rercifari — in Assaro il signor Salvatore Ingeri—in Agira il sig. Giuseppe Chines— in Regalbuto il sig. Antonino Azzaro—in Centorbi il sig. Francesco Lo Giudice—in Catenanuova il sig. Angelo Snavaglieri—in Troina il sig. Francesco Di Giunta Polizzi—in Cerami il sig. Francesco Rabboni—in Gagliano il sig. Mario Calabrese—in Sperlinga il signor Antonino Prestifilippo.

(Num. 217) *Palermo li 14 luglio 1860*

Nomina del signor Ignazio Chiarenza a delegato in S. Biagio.

(Num. 218) *Palermo 14 luglio 1860*

Nomina del signor Giovan Battista Fouchè a Commissario generale della Marina.

Approvazione del bilancio passivo della Marina militare pel 1860 e delle piante organiche del personale del Ministero di Marina e del Commissariato generale.

RELAZIONE DEL SEGRETARIO DI STATO DELLA MARINA
AL DITTATORE GENERALE GARIBALDI.

Guidato dal nobile principio al quale avete dedicato la preziosa vostra esistenza, quello cioè del conseguimento completo dell'indipendenza Italiana sotto il Regno Costituzionale del prode Vittorio Emmanuele II. Voi avete combattuto, e col providenziale possesso di Palermo, resa moralmente libera la Sicilia tutta da un governo ripudiato dalla coscienza universale.

Prima vostra cura dopo la vittoria fu quella di organizzare un Governo Nazionale che corrispondesse al voto pubblico e fosse riguardato siccome pegno sicuro delle generose vostre aspirazioni.

L'entusiasmo e la fiducia dei popoli Siculi ne furono la conseguenza nell'interesse dell'ordine e della prosperità.

Fra i più urgenti servizi a provvedere per la pronta continuazione dell'opera così felicemente incominciata stavano quelli della Guerra e della Marina.

In mezzo alla mancanza completa d'ogni elemento capace di dar corpo alle vostre vedute, voi avete fatta prodiggiosamente sorgere una giovine armata destinata a calcare la via di quel pugno di eroi, che, secondati dal popolare sentimento, decisero a Calatafimi le sorti della Sicilia.

Più ardua era l'impresa relativamente alla creazione di una Marina militare poichè, se per l'armata di terra potevasi con maggiore facilità profittare dello spirito dei tempi e di larghi sussidî onde formarla, per quella di mare, qualunque fosse stato il patriottismo Italiano, esso non avrebbe potuto improvisare specialità militari ed Amministrative, solo frutto dello studio e della pratica applicazione.

Inoltre l'assoluta dificienza del più piccolo naviglio, e di ogni materiale relativo, aggravava siffattamente la condizione delle cose da rendere chicchessia assai peritante nell'assumere la responsabilità di un ramo di servizio, il quale era necessario creare dal nulla fra le più spinose difficoltà.

Mercè la vostra ferma volontà di riuscire, ed i mezzi necessari in via provvisoria accordati per sì importante scopo, i germi da

Voi gettati pel Decreto Dittatoriale d' istituzione della Marina militare Sicula del 5 corrente luglio, vanno regolarmente sviluppandosi con soddisfazione in ogni lor parte, compatibilmente a quell' economico sistema che le circostanze di tempo e di luogo attualmente permettono.

Quindi prima cura del riferente fu quella di formare il progetto di bilancio pel 1860 diviso in due parti, ordinaria ed estraordinaria, affinchè servisse di guida e di freno nello stesso momento alle spese occorrenti.

In esso vedesi la dimostrazione del personale e del materiale necessario appoggiata dalle ragioni che ogni cosa giustificano.

Quanto al primo, cioè al personale, le diverse piante che le riguardano saranno in piena armonia coi fondi stanziati, salvo quelli eccezionali provvedimenti che la esigenza del servizio potessero reclamare.

Intanto le piante organiche relative al Ministero ed al Commissariato Generale di Marina si troverebbero ultimate; per cui ove il tutto fosse conforme agl' intendimenti vostri, il sottoscritto avrebbe l'onore di presentare alla vostra firma il seguente disegno di decreto.

IN NOME DI VITTORIO EMMANUELE II.

Il Generale Giuseppe Garibaldi Dittatore;

In virtù de' pieni poteri statigli conferiti;

Sulla proposizione del Segretario di Stato per gli affari della Marina;

DECRETA

Art. 1. È approvato il bilancio passivo pel 1860 della Marina militare nella somma di franchi un milione cinquecento dodicimila venti per la parte ordinaria, e di franchi dodici milioni cinquecento cinquantamila per quella straordinaria e complessivamente in quella di quattordici milioni sessantadue mila venti franchi.

Sono ugualmente approvate le piante organiche del personale del Ministero di Marina e del Commissariato Generale viste e di mio ordine firmate dal Segretario di Stato sudetto.

Art. 2. I Segretari di Stato della Marina e delle Finanze sono incaricati per quanto rispettivamente li riguarda della esecuzione del presente decreto che farà parte degli atti del Governo.

Firmato — *G. Garibaldi*

Il Segretario di Stato della Marina : *Piola*

(Num. 220) *Palermo li 17 luglio 1860*

Nomina del generale Sirtori a Segretario di Stato della Guerra.

(Num. 221) *Palermo li 17 luglio 1860*

Nomina del sig. Gaetano S. Giorgio a Segretario di Stato della Sicurezza Pubblica.

(Num. 222) *Palermo li 17 luglio 1860*

Nomina del signor Mariano Indelicato a capo di ripartimento nella Segreteria di Stato della Sicurezza Pubblica.

(Num. 223) *Palermo li 17 luglio 1860*

Nomina del sig. D. Giuseppe Costantini a Questore della città di Palermo.

(Num. 224) *Palermo li 17 luglio 1860*

Sospensione del dazio d'immissione della carta straccia, di stampa, di disegno e di scrivere.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato delle finanze;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Provvisoriamente e sino a novella disposizione rimane sospeso il dazio d'immissione sulla carta straccia, carta da stampa di qualunque sorta, carta da scrivere, carta per disegno, carta colorata, cartoni e cartoncini di qualunque provenienza.

Art. 2. Il Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato delle Finanze
F. Di Giovanni
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 225) *Palermo li 17 luglio 1860*

Confirma del signor Vincenzo Gange al posto di supplente nel Circondario Molo.

(Num. 226) *Palermo li 17 luglio 1860*

Nomina del signor Gaetano Emmanuele Marchese di Torrealta a supplente del giudice di Salemi.

(Num. 227) *Palermo li 17 luglio 1860*

Nomina del sig. Vincenzo Coffari a Presidente della Commissione speciale di Bivona, e di Pietro Leone a giudice della Commissione istessa.

(Num. 228) *Palermo li 17 luglio 1860*

Nomina del signor Giuseppe Baldanza a Delegato per la Sicurezza pubblica in Mistretta.

(Num. 229) *Palermo li 17 luglio 1860*

Nomina del sig. Paolo Amari a direttore del banco di Palermo.

(Num. 230) *Palermo 17 luglio 1860*

Nomina del sacerdote D. Salvatore Gelardi a canonico nella Cattedrale di Patti.

(Num. 231) *Palermo li 18 luglio 1860*

Nomina del generale Sirtori alle funzioni Dittatoriali durante l'assenza del Dittatore.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;

DECRETA

Art. 1. Durante la mia breve assenza da Palermo la piena autorità Dittatoriale sarà esercitata in mia vece dal generale Sirtori sotto gli ordini miei.

Art. 2. Tutti i Segretari di Stato sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato—*G. Garibaldi*

I Segretari di Stato

Giovanni Interdonato—Gaetano La Loggia—Michele Amari—Vincenzo Errante—Francesco Di Giovanni—Gaetano S. Giorgio—Giuseppe Piola—Francesco Crispi.

(Num. 232) *Palermo li 18 luglio 1860*

Nomina del signor Francesco Crispi a Segretario di Stato.

(Num. 233) *Palermo li 18 luglio 1860*

Traslocazione del signor Enrico Amato a capo di Ripartimento nella Segreteria di Stato della Guerra, e del signor Gaetano Sutera in quello della Sicurezza pubblica.

(Num. 234) *Palermo li 18 luglio 1860*

Nomina dei componenti la Commissione speciale di Corleone.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. La Commissione Speciale del Distretto di Corleone è composta dei signori:

Presidente : D. Giuseppe Pusateri.

Giudici : D. Antonino Valenti — D. Gaetano Milone di Paolo — D. Francesco Mangiameli—D. Paolo Palazzo—D. Giuseppe Ortoleva Avvocato fiscale—D. Francesco Balbo Segretario Cancelliere.

Art. 2. Il Segretario di Stato della giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Pel Dittatore : *Sirtori*

Il Segretario di Stato della giustizia : *V. Errante*

Per copia conforme

Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 235) *Palermo li 18 luglio 1860*

Nomina del signor Giuseppe Bertolo a giudice del Circondario di Villalba.

(Num. 236) *Palermo li 18 luglio 1860*

Nomina del signor Francesco Bracco a giudice di Circondario in Assaro.

(Num. 237) *Palermo li 18 luglio 1860*

Promozione del signor Girolamo Maglienti a Presidente della Commissione in Sciacca, e nomina del signor Vito Imbornone a giudice di detta Commissione.

(Num. 238) *Palermo li 18 luglio 1860*

Nomina del sig. Giuseppe Russo a componente la Commissione speciale in Caltanissetta.

(Num. 239) *Palermo li 18 luglio 1860*

Tassa sui passaporti per l'estero.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato degli Affari Esteri;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Per ogni passaporto per l'Estero, e non per l'Italia, sarà riscossa la tassa di tarì dodeci.

Art. 2. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Pel Dittatore : *Sirtori*

Il Segr. di Stato per gli Affari Esteri e pel Commercio
G. La Loggia

Per copia conforme

Il Segr. di Stato dell'Interno : *Giovanni Interdonato*

(Num. 240) *Palermo li 19 luglio 1860*

Norma sulla legalizzazione degli atti di provenienza di Messina e Siracusa durante l'occupazione borbonica.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Durante la guerra, finchè le città di Messina, e di Siracusa, saranno occupate dalle truppe borboniche, la legalizzazione degli atti notarili, dei quali occorre far uso fuori di quelle provincie, o che in qualunque modo convenga che sieno legalizzati, si farà dal Presidente, ed in caso d'impedimento o di assenza, dal Giudice più anziano del Tribunale Civile della provincia in cui risiede il Notaro.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Pel Dittatore : *Sirtori*

Il Segretario di Stato della giustizia : *V. Errante*

Per copia conforme

Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 241) *Palermo li 19 luglio 1860*

Traslocazione degli Uffici pubblici e Tribunali da Siracusa in Floridia durante l'occupazione borbonica.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno e della giustizia;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Fintantochè le truppe borboniche occuperanno la Città di Siracusa gli Ufficii pubblici e i Tribunali ivi residenti son trasferiti in Floridia.

Art. 2. Tutti i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Pel Dittatore : *Sirtori*
Il Segretario di Stato dell'Interno : *G. Interdonato*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 242) *Palermo li 19 luglio 1860*

Nomina del signor Mario Gugliotta a Delegato della Sicurezza pubblica in Fiumedinisi.

(Num. 243) *Palermo li 19 luglio 1860*

Nomina dei delegati pubblici in Canicatti, Carlentini, Francofonte Floridia, Lentini, Melilli, Solarino e Sortino.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Sicurezza Pubblica;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati Delegati per la Sicurezza Pubblica nei Comuni qui appresso indicati i signori :

D. Gaetano Rossello, in Canicattì — D. Luigi Modica Cava, in Carlentini — D. Antonino Jacchelli Vecchio, in Francofonte — D. Gaetano Serra, in Floridia — D. Giovanni Baronello Corbino, in Lentini — D. Filippo Criscimanni, in Melilli — D. Domenico Cerami, in Solarino — D. Paolo Valguarnera Rejna, in Sortino.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Sicurezza pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Pel Dittatore : *Sirtori*

Il Segr. di Stato della Sicurezza pubblica: *G. Sangiorgio*

Per copia conforme

Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 244) *Palermo lì 19 luglio 1860*

Legge sull'omicidio e sua pena.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;

Veduto il decreto del 28 maggio 1860, che punisce di morte i reati di furto, di omicidio e di saccheggio di qualunque natura;

Gli art. 2 e 4 del decreto del 9 giugno dello stesso anno, che stabiliscono le pene pel furto e per la componenda, e l'artic. 2 dell'altro decreto della stessa data che attribuisce alle commissioni speciali istituite in ogni distretto la conoscenza dei reati comuni;

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;

Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. L'omicidio volontario è punito colla morte da eseguirsi colla fucilazione — Potrà esservi aggiunto il primo grado di pubblico esempio.

Se sia mancato sarà punito col terzo grado dei ferri, nel presidio : se sia semplicemente tentato sarà punito col secondo grado dei ferri parimenti nel presidio.

Art. 2. Salve rimanendo le pene prescritte negli articoli 2 e 4, del Decreto del 9 giugno 1860 quanto al furto ed alla componenda, consumati o mancati, la pena pel semplice tentativo sarà regolata secondo le norme dettate dall'articolo 70, del Codice parte seconda.

Art. 3. I delitti e le controvenzioni rientrano nelle attribuzioni dei Giudici di Circondario; e son puniti colle leggi ordinarie, e secondo le regole della procedura penale.

Art. 4. Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Pel Dittatore : *Sirtori*
Il Segretario di Stato della Giustizia
Vincenzo Errante
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 245) *Palermo li 19 luglio 1860*

Sulle tardive dichiarazioni.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in Capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;

Veduto il decreto del dì 8 giugno di questo anno, col quale fu fatta abilità agli Uffiziali dello Stato Civile di ricevere entro il termine di due mesi le tardive dichiarazioni delle nascite e delle morti avvenute dal 27 maggio a tutto il mese di giugno;

Considerando che in parecchi Comuni dell'Isola ancor prima del giorno 27 maggio divenne impossibile di presentare le dichiarazioni di nascite e di morti innanzi gli Uffiziali dello Stato Civile, e che quindi è di mestieri permettere che siano anch'esse tardivamente iscritte;

Considerando altresì che nello interesse sì pubblico che privato vuolsi assicurare la fede di cotali dichiarazioni;

Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;

Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Gli Uffiziali dello Stato Civile dovranno ricevere nel termine di un mese da oggi tutte le tardive dichiarazioni delle na-

scite e delle morti avvenute dal giorno 2 aprile al 26 maggio di quest'anno, i quali a maggiore risparmio di tempo e di spesa sono dispensati della forma della omologazione.

Art. 2. Le tardive dichiarazioni delle nascite e delle morti avvenute dal 27 maggio al 30 giugno di quest'anno saranno del pari convalidate dalla esibizione dei corrispettivi atti di notorietà secondo è stato prescritto nell'articolo precedente, a quale uopo è accordato il termine di un mese da oggi. Di cotali atti di notorietà gli Uffiziali dello Stato Civile faranno annotazione al margine dei registri in cui sono iscritte le tardive dichiarazioni già presentate.

Art. 3. I giudici di Circondario e i loro Cancellieri non avranno dritto ad alcun emolumento per cotali atti di notorietà.

Art. 4. I Segretari di Stato della Giustizia e dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Pel Dittatore : *Sirtori*

Il Segretario di Stato della giustizia : *V. Errante*

Per copia conforme

Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 246) *Palermo li 20 luglio 1860*

Sui buoni.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato delle finanze;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il Segretario di Stato per le Finanze è autorizzato ad emettere in anticipazione delle entrate dello Stato tanti Buoni del Tesoro da ducati dieci per uno, sino alla somma di ducati quattrocentomila. Essi saranno all'ordine o al latore.

Art. 2. I detti Buoni saranno a stampa e con bollo a secco, e saranno sottoscritti dal Tesoriere Generale e vidimati dal Controloro Generale. Si staccheranno da un' apposita matrice.

Art. 3. La scadenza dei Buoni sarà a mesi compiuti non meno

di tre, nè più di dodici. I mesi si calcolano di trenta giorni a contare dalla data che porta il Buono.

Art. 4. I Buoni saranno rimborsati con l'interesse al portatore sia per girata o senza, secondo che essi sono all'ordine o al latore. Essi sono pagabili dal Tesoro e da tutte le Ricevitorie provinciali e distrettuali che li trasmetteranno in discarico delle rispettive obbligazioni per la somma concorrente.

Art. 5. L'interesse dei Buoni sarà stabilito con ordinanza del Segretario di Stato per le Finanze. Esso potrà essere graduale secondo le scadenze.

Art. 6. Il Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Pel Dittatore : *Sirtori*

Il Segretario di Stato delle finanze
F. Di Giovanni

Per copia conforme

Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 247) *Palermo li 20 luglio 1860*

Assegno in favore della Pubblica Istruzione.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;

Considerando che da mezzo secolo in quà la Pubblica Istruzione in Sicilia sia stata trascurata, anzi attraversata dal governo dei Borboni, onde le entrate addette sì allo insegnamento popolare, che agli studi superiori tornano di gran lunga insufficienti al bisogno;

Considerando che le pie persone, le quali legavano i lor patrimonî ai Gesuiti ed ai Liguorini, lo faceano sovente al fine di contribuire ai progressi della pubblica istruzione, pretesto e strumento delle mire gesuitiche;

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Istruzione pubblica;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sù le entrate degli aboliti ordini religiosi dei Gesuiti e dei Liguorini è assegnata la somma di duc. diciottomila all'anno in favore della Pubblica Istruzione.

Art. 2. Questo assegnamento correrà dal giorno dell'abolizione dei detti due ordini.

Art. 3. La somma si distribuirà alle Università, Licei, ed altri Stabilimenti d'insegnamento superiore e secondario dell'isola, nel modo che sarà stabilito con altro Decreto.

Art. 4. Le biblioteche, musei d'antichità ed arti, o di scienze naturali, i gabinetti di fisica, e tutt'altra collezione di simil natura che apparteneva ai Gesuiti, o ai Liguorini, saranno addette ad uso pubblico ciascuna nella stessa città ove si trovi; e verranno aggregate agli Stabilimenti analoghi della Città, quando ve ne sia.

Art. 5. I fondi assegnati per posti franchi, o mezzi posti franchi nei Collegi dei medesimi ordini, saranno invertiti al medesimo uso in altri Collegi o esistenti o da istituirsi.

Art. 6. Il Segretario di Stato della Istruzione Pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Pel Dittatore : *Sirtori*

Il Segr. di Stato della Istruzione pubblica: *Michele Amari*

Per copia conforme

Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 248) *Palermo li 21 luglio 1860*

Sui funerali dovuti al cittadino Rosolino Pilo Gioieni.

(Num. 249) *Palermo li 21 luglio 1860*

Nomina dei signori D. Nicolò Lanza, D. Gaetano del Serro, e D. Giuseppe Rao a consiglieri del Consiglio degli Ospizi di Palermo.

(Num. 250) *Palermo li 21 luglio 1860*

Istituzione di un Ospizio per gl' Invalidi.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù de' poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Guerra;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È istituito un Ospizio per gl' invalidi della guerra.

Art. 2. Saran destinati al mantenimento del detto Ospizio i ducati 12000 annui stati iscritti sul Gran Libro del debito pubblico in soddisfazione del maggiorasco istituito in favore del Principe di Satriano con Decreto del 1° luglio 1849.

Art. 3. Il Segretario di Stato della Guerra proporrà al Dittatore la somma necessaria da iscriversi sul bilancio passivo del 1860 per le spese di primo stabilimento dell' Ospizio.

Art. 4. È destinata per Ospizio la casa dei disciolti Liguorini all' Uditore già aggregata al demanio dello Stato.

Art. 5. Sarà nominato un Governatore per la direzione, l' amministrazione e la tutela dell' Ospizio.

Art. 6. I Segretari di Stato della Guerra e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Pel Dittatore : *Sirtori*

Pel Segretario di Stato della Guerra

Sirtori

Per copia conforme

Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 251) *Palermo 21 luglio 1860*

Norma per l'elevazione di un Consiglio di guerra subitaneo dalle colonne mobili dei militi di prima e seconda categoria.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

Essendo urgente di provvedere energicamente alle esigenze della pubblica tranquillità durante lo stato attuale di guerra;

Visto l' articolo 348 dello Statuto penale militare e le forme ivi stabilite per la tenuta dei Consigli di guerra convocati in modo subitaneo ;

Sulla proposizione del Segretario di Stato della giustizia;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

In virtù de' poteri a lui conferiti;

DECRETA

Art. 1. Dalla emanazione del presente Decreto i Comandanti le Colonne mobili dei Militi della prima e della seconda catego-

ria potranno, mercè speciale e preventiva autorizzazione da impartirsi dal Segretario di Stato della Giustizia, elevare nei luoghi in cui saranno spediti, un Consiglio di Guerra subitaneo per giudicare i colpevoli dei reati previsti nei Decreti del 28 maggio, 9 e 30 giugno e 20 luglio 1860.

Art. 2. Il Consiglio di Guerra sarà preseduto dal Comandante della Colonna mobile, e ne saranno Giudici, due Uffiziali e due sotto-Uffiziali che verranno scelti dal Presidente. — Faranno parte del Consiglio un Avvocato fiscale il quale potrà essere un uomo di legge, e sarà istruttore del processo, ed eserciterà nel Consiglio le funzioni di Relatore e di Pubblico Ministero, ed un Cancelliere, e l'uno e l'altro saranno ad ogni volta nominati dal Segretario di Stato della Giustizia, e da chi potrebbe quest'ultimo all'uopo delegare.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Giustizia e l'altro della Guerra sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Pel Dittatore : *Sirtori*
Il Segr. di Stato della Giustizia : *V. Errante*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 252) *Palermo li 22 luglio 1860*

Proroga per le operazioni delle Commissioni elettorali.

(Num. 253) *Palermo li 22 luglio 1860*

Revoca dei poteri Dittatoriali conferiti al generale Sirtori.

(Num. 254) *Palermo 22 luglio 1860*

Nomina del signor Depretis a Prodittatore.

Italia e Vittorio Emmanuele

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti dai Comuni dell'Isola;
Visto il decreto d'oggi stesso, col quale il Maggiore generale

Sirtori capo dello stato-maggiore dell'esercito nazionale è richiamato per necessità di servizio al quartier generale;

DECRETA

Art. 1. L'avvocato Agostino Depretis, Deputato al parlamento nazionale, è nominato Prodittatore. Egli eserciterà tutti i poteri conferiti al Dittatore dai Comuni della Sicilia.

Art. 2. Il Segretario di Stato è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato: *F. Crispi*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato: *G. Interdonato*

(Num. 255) *Palermo li 24 luglio 1860*

Nomina del sig. D. Gaetano Daita a Direttore generale dei Rami e Dritti Diversi.

(Num. 256) *Palermo li 24 luglio 1860*

Nomina del signor Domenico Amodio a Segretario del Governatore della provincia di Messina.

(Num. 257) *Palermo li 24 luglio 1860*

Nomina del signor Casimiro Pisani a direttore della Telegrafia Elettrica.

(Num. 258) *Palermo li 24 luglio 1860*

Norme circa al modo di provvedere i Governatori di seconda classe ai casi di urgenza.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Visti i Decreti del 17 maggio, e del 18 e 29 giugno ultimi;
Considerando esser necessario nei momenti attuali che il ser-

vizio pubblico proceda quanto più si possa semplice e spedito;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. I Governatori di seconda classe nei casi di urgenza e specialmente in quelli che interessano i rami della Guerra e della Sicurezza pubblica, possano di propria autorità e senza bisogno di preventiva autorizzazione dei Governatori di prima classe, dare i provvedimenti opportuni; curando però d'informarne subito i Governatori medesimi. e la competente Segreteria di Stato.

Art. 2. Il Segretario di Stato dello Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore: *Depretis*
Il Segretario di Stato dello Interno: *G. Interdonato*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato: *G. Interdonato*

(Num. 259) *Palermo li 24 luglio 1860*

Delegazione data al signor Piola per gli affari della guerra durante l'assenza del Segretario di Stato.

(Num. 260) *Palermo li 24 luglio 1860*

Promozione data al signor Giovanni Arlotta da uffiziale di terza classe a prima classe 2° rango.

(Num. 261) *Palermo li 24 luglio 1860*

Nomina del sig. Francesco Onofrio a Segretario generale presso il Governatore di Palermo.

(Num. 262) *Palermo li 24 luglio 1860*

Nomina del signor Pietro Crispo alle funzioni di Governatore in Catania.

(*Num. 263*) *Palermo li 24 luglio 1860*

Nomina del signor Calvino a Segretario presso il Governatore di Trapani, e dei signori Vito Oro e Giovanni Pisani a Consiglieri del Governo, il primo in Trapani, ed il secondo in Messina.

(*Num. 264*) *Palermo 24 luglio 1860*

Dichiarazione di dipendenza della contea di Mascali dalla Direzione dei RR. e DD. DD. Nomina dello Amministratore temporaneo.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Finanza;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. L'amministrazione della contea di Mascali dipenderà, come ogni altra proprietà dello Stato, dalla direzione Generale dei Rami e Dritti Diversi. Ma localmente invece del Ricevitore dei Rami e Dritti Diversi sarà la stessa Amministrazione affidata ad un particolare amministratore.

Art. 2. È nominato provvisoriamente Amministratore dei beni della detta Contea D. Antonino Vecchio Majorana, che vi fu proposto nel 1848, con lo stesso assegnamento di duc. 80 al mese, che allora gli fu costituito.

Art. 3. Il Segretario di Stato della Finanza è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato delle Finanze : *F. Di Giovanni*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(*Num. 265*) *Palermo li 24 luglio 1860*

Nomina dei signori Domenico Anzalone, cav. Saverio Gravina, e cav. Giuseppe Asmundo, il primo Sopraintendente, e gli altri due Governatori dell'Ospizio di Beneficenza in Catania.

(*Num. 266*) *Palermo li 24 luglio 1860*

Mandato dato al barone Nicolò Cusa.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il barone D. Nicolò Cusa già Commessario straordinario ed ora Governatore nella provincia di Girgenti accompagnerà il Brigadiere Bixio qual Commissario straordinario e coi poteri, che avea ricevuto per la Provincia di Girgenti.

Art. 2. Il Segretario di Stato dell'Interno, della Sicurezza pubblica e della Guerra sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato dell'Interno : *G. Interdonato*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(*Num. 267*) *Palermo li 24 luglio 1860*

Nomina del sacerdote don Ciro Marzullo a Cappellano della Barragine in Polizzi.

(*Num. 268*) *Palermo li 24 luglio 1860*

Nomina dei signori Mariano Seminara Pennisi, e Salvatore Pennisi Vigo, il primo a Presidente, e l'altro a Consigliere del Consiglio Civico di Acireale.

(*Num. 269*) *Palermo li 25 luglio 1860*

Nomina del signor Enrico Clarenza a governatore del distretto di Modica.

(Num. 270) *Palermo li 25 luglio 1860*

Nomina del signor Luigi Boscarini a segretario del governatore di Piazza.

(Num. 271) *Palermo li 25 luglio 1860*

Si accordano all'Ispettore della Telegrafia Elettrica il soldo e gli onori di tenente colonnello dello esercito nazionale.

(Num. 272) *Palermo li 25 luglio 1860*

Nomina del signor Costantino Alessi a Comandante dei militi a cavallo del distretto di Messina.

(Num. 273) *Palermo li 25 luglio 1860*

Nomina del signor Giuseppe Catinella delegato del distretto di Corleone.

(Num. 274) *Palermo li 25 luglio 1860*

Nomina del signor Emmanuele Sileci a Questore del distretto di Girgenti.

(Num. 275) *Palermo li 25 luglio 1860*

Nomina del signor Giovanni Salonia a delegato presso il Questore del distretto di Modica.

(Num. 276) *Palermo li 25 luglio 1860*

Discioglimento della Direzione centrale di Statistica.

AL PRODITTATORE

Signore

La Sicilia nella sua ricchezza, nella sua potenza, nei suoi pregi, come nei suoi difetti è ignota agli altri, ignota in gran parte a se stessa. I cattivi governi fuggono la luce, vivono di tenebre e di ignoranza; a far conoscere la Sicilia a se ed agli altri nessuna

istituzione, può meglio giovare che quella di uno stabilimento di Statistica ufficiale centrale, che stenda le sue fila su tutta l'isola, che abbracci e raccolga in uno tutto l'essere di questo popolo Siciliano giustamente riconosciuto meritevole di più lieta sorte.

La Statistica è il fondamento dei Governi liberi. Non può governarsi bene senza una buona Statistica; come non può esservi una buona Statistica dove non sia libero, civile ed onesto Governo. Questa istituzione fu sotto il passato regime creata, ma visse stentata e malaticcia, a guisa di una pianta nata in acido suolo e sotto cielo nemico; non diè frutti che scarsi, incompleti e viziosi; non rispose alle promesse, e non poteva.

Queste considerazioni mi determinano a proporre di sformare la direzione di Statistica per ricomporla e riordinarla sopra più larga base.

La Statistica deve riprodurre imagine dell'essere e del progredire di un popolo; comprendere quindi lo stato e il movimento dei fenomeni della vita sociale; e poichè questa vita può essere organica, amministrativa e politica: industriale, morale, intellettiva, la Statistica vuol essere ripartita in questi rami principali, che van poi alla lor volta suddivisi in rami secondari.

La Statistica deve risultare inoltre dell' opera composta degli uomini, della scienza, e degli uomini del Governo.

Con questi intendimenti vi chiedo di approvare il seguente progetto di decreto.

Il Segretario di Stato dello Interno : *G. Interdonato*

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. La Direzione Centrale di Statistica è disciolta per essere novellamente ricomposta.

Art. 2. Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segr. di Stato dell'Interno : *Giovanni Interdonato*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(*Num. 277*) *Palermo li 25 luglio 1860*

Istituzione dei militi a piedi.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Sicurezza Pubblica;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Provvisoriamente e sino a che sarà necessario per la Sicurezza pubblica, alle compagnie dei militi a cavallo dei diversi Distretti saranno aggiunti dei militi a piedi con lo assegnamento di ducati dodici e grana cinquanta al mese.

Essi saranno per le due compagnie del Distretto di Palermo del numero di trenta per ciascuna, di venti pel Distretto di Termini, e di dieci per tutti gli altri distretti.

Art. 2. I Segretari di Stato della Sicurezza pubblica e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato della Sicurezza pubblica
G. Sangiorgio
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(*Num. 278*) *Palermo 26 luglio 1860*

Nomina del colonnello Giacomo Longo a Segretario della Guerra.

(*Num. 279*) *Palermo li 26 luglio 1860*

Nomina del signor Domenico Parisi a Delegato in Siculiana.

(*Num. 280*) *Palermo li 26 luglio 1860*

Nomina del signor Giuseppe La Calce, ed Ignazio Geraci a giudici componenti della Commissione speciale in Cefalù.

(Num. 281) *Palermo li 26 luglio 1860*

Nomina dei componenti la Commissione speciale di Mistretta.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. La Commessione speciale del Distretto di Mistretta è composta dai signori:
Presidente — Paolo Rita.
Giudici: Dr. D. Gaetano Di Salvo — Dr. D. Fedele Lo Racono — Dr. D. Gaetano Giordano — Dr. D. Gregorio Nigrelli — Dottor D. Girolamo Di Salvo Avvocato fiscale — Dr. D. Gaetano Lo Monaco Segretario Cancelliere.
Art. 2. Il Segretario di Stato della giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore: *Depretis*
Il Segretario di Stato della giustizia
V. Errante
Per copia conforme
Il Segretario di Stato: *G. Interdonato*

(Num. 282) *Palermo li 26 luglio 1860*

Nomina dei componenti la Commissione speciale di Siracusa.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. La Commessione Speciale del distretto di Siracusa è composta dai signori:
Giudici: D. Alfio Monzù Joppolo — D. Lorenzo Marullo —

D Agostino Catania — D. Gaetano Adorno — D. Francesco Accolla Avvocato fiscale — D. Salvatore Borrello Segretario Cancelliere.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato della giustizia
V. Errante
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 283) *Palermo li 27 luglio 1860*

Nomina dei magistrati Municipali di Alia, Castronovo e Borgetto.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. I Magistrati Municipali dei Comuni quì appresso indicati sono composti cioè :

In Alia dai signori

Presidente : Salvatore Dabbolino del fu Giovanni.

Giurati : Castrenze Guccione del fu D. Lucio — Ignazio Maggio del fu Ignazio.

In Castronovo dai signori

Presidente : Vito Landolina.

Giurati : Vitale Passalacqua—Giovanni Celauro—Biagio Celauro.

In Borgetto dai signori

Presidente : Cristofaro Salamone.

Giurati : Vincenzo De Marco — Calogero Lupo — Salvatore Polizzi — Salvatore Abate.

Art. 2. Il Segretario di Stato dello Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato dello Interno
G. Interdonato
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 284) *Palermo li 27 luglio 1860*

Nomina del sig. Vincenzo Monteleone a Presidente del Municipio di Campofiorito.

(Num. 285) *Palermo li 27 luglio 1860*

Nomina del sig. Alfonso Cuffaro a Presidente del Consiglio Civico di Raffadali.

(Num. 286) *Palermo li 27 luglio 1860*

Nomina del signor Egidio da Fieno a Segretario generale nella Segreteria di Stato della Marina.

(Num. 287) *Palermo li 28 luglio 1860*

Nomina dei Magistrati Municipali di Sciacca, S. Cataldo, Baucina, Giardinelli, Isola delle Femine, Montelepre, S. Angelo, Rammacca, Motta, Grammichele, Buonaccorsi, Giarre, Sommatino, Linguaglossa.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati:

Presidente del Magistrato municipale di Sciacca il sig. Girolamo Maglienti, in luogo del sig. Ferdinando Imburnone, di cui si è accettata la rinunzia.

Senatore del detto municipio il signor Michele Friscia e Sortino invece del signor Giovan Battista Dicani, di cui pure si è accolta la rinunzia.

Presidente del Consiglio Civico di S. Cataldo il sig. Gaspare d'Asaro, in luogo del signor Giuseppe Vassallo che ha rinunziato.

Presidente del Consiglio Civico di Baucina il signor Vincenzo di Salvo di Sebastiano, e vice presidente il sac. D. Fortunato Oddo.

Componenti il magistrato Municipale di Baucina i signori Salvatore di Salvo di Giuseppe Domenico Pittalà; Giuseppe la Barbera fu Domenico e Mariano Miceli.

Presidente del Consiglio Civico di Giardinelli il sac. Antonino Geluso.

Componenti di quel Magistrato Municipale sig. Francesco Caruso, Vincenzo di Lorenzo, Arcangelo Galati ed Andrea Trupiano di Tommaso.

Presidente del Consiglio Civico dell'Isola delle Femine il sacerdote D. Giusto Macaluso.

Vice presidente sig. Giovanni Siino.

Componenti del Magistrato Municipale il sig. Giuseppe di Maggio del fu Salvatore, maestro Salvatore Siino e Francesco Billeci.

Presidente del Consiglio Civico di Montelepre sac. D. Antonino Gaglio.

Componenti del Magistrato Municipale i sig. Fedele Purpura, Giovanni Galluzzo, Vito Pisciotta e Salvatore di Bella del fu Natale.

Componenti del Magistrato Municipale di S. Angelo, il signor Giovanni Spoto di Giliberto, invece del sig. Salvatore Spoto che ha rinunziato.

Componente del Magistrato Municipale di Rammacca il sig. Salvatore Giuffrida.

Presidente del Magistrato Municipale di Motta S. Anastasia il sig. Giovanni Santagati, in luogo del sig. Gaetano Marino che si è scusato.

Componente del Municipio di Grammichele il signor Alessandro Fragapane in luogo del signor Francesco Sburgo caduto in demenza.

Per componente del Municipio di Buonaccorsi il sig. Antonino Zangri in luogo del signor Placido Lo Re che ha rinunziato.

Consigliere di quel Consiglio Civico il detto Placido Lo Re.

Componenti del Magistrato Municipale di Giarre i signori Vincenzo Pistorio e Michele Gentile.

Componenti il Consiglio Civico di Sommatino i signori D. Giuseppe Biondi, D. Vincenzo Caratozzolo, maestro Giuseppe Cimino, maestro Diego Calabrò, maestro Calogero Librizzi, maestro Giuseppe Mauro, D. Giuseppe Munda, maestro Calogero Maira, D. Arcangelo Ninotta, D. Calogero La Porta, D. Antonino Tomasini, D. Filippo Terranuova, sacerdote D. Antonino Oliveri, D. Nicolò Grasso, D. Angelo Di Marco, maestro Diego Grifo, maestro Michele Librezzi, D. Matteo Guccio, D. Ferdinando Cigno, maestro Michele Pirrone.

Per componenti del Consiglio Civico di Linguaglossa maestro Francesco Melita, maestro Salvatore Cristina, maestro Bartolomeo Boemi, maestro Salvatore Marano, maestro Concetto Indelicato, maestro Giovan Battista Ardizzone, maestro Francesco Greco, maestro Emmanuele Gangemi e Pietro Emmi.

Art. 2. Il Segretario di Stato dello Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*

Il Segretario di Stato dell'Interno : *G. Interdonato*

Per copia conforme

Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 288) *Palermo li 28 luglio 1860*

Nomina del giudice Circondariale di Favignana e dei Supplenti di Linguaglossa e Salaparuta, e Conciliatori di Castigliana, Giarre ed Aci Bonaccorsi.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. D. Gaspare Bertolini è nominato giudice del Circondario di Favignana.

Art. 2. D. Giuseppe Sgarlata e D. Girolamo Di Giovanni sono nominati supplenti, il primo del Circondario di Linguaglossa, e l'altro della supplenzia comunale di Salaparuta, in luogo del dimesso don Diego Fanzino.

Art. 3. Sono nominati Conciliatori D. Filippo Saglimbene in Castiglione, in vece di D. Antonino Felsina, che si è scusato; D. Giuseppe Barbagallo di Mariano in Giarre; e D. Domenico Battiati in Aci Bonaccorsi.

Art. 4. Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*

Il Segretario di Stato della Giustizia : *V. Errante*

Per copia conforme

Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(*Num. 289*) *Palermo li 28 luglio 1860*

Ordinanza relativa ai Buoni.

IL SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto Dittatoriale del 20 luglio corrente intorno la emissione dei Buoni del Tesoro:

Ordina

L'interesse dei Buoni suddetti rimane stabilito al 5 per cento per le scadenze sino a sei mesi, ed al 6 per cento per le scadenze sino a mesi dodici.

F. Di Giovanni

(*Num. 290*) *Palermo li 30 luglio 1860*

Nomina del signor Salvatore Ortolani a Ricevitore Distrettuale in Cefalù.

(*Num. 291*) *Palermo li 30 luglio 1860*

Nomina del signor Carlo Papa a governatore di Nicosia.

(*Num. 292*) *Palermo li 30 luglio 1860*

Nomina del signor Mario Lombardo a Consigliere del Consiglio degli Ospizi in Palermo.

(*Num. 293*) *Palermo li 30 luglio 1860*

Mantenimento accordato a spese dello Stato alla signorina Riso nell'educandario Sales.

MINISTERO DI STATO DELL' INTERNO

Signore,

Le armi del Dittatore portan con loro l'eroismo e la vittoria: Voi colle leggi, sotto gli auspici del Dittatore, e suo interprete, compite l'opera della rigenerazione di un popolo, da quel grande liberato. Cadono i generosi in battaglia per la patria al grido di

Italia e Vittorio Emmanuele, Voi sollevate le vedove e gli orfani dei caduti : al sagrificio va compagna la riparazione; questa è giustizia, questa è altissima politica.

Or fra i martiri della nostra rivoluzione precede solo e storicamente ammirevole Francesco Riso iniziatore di essa : alla vedova di lui Voi provvedeste con una pensione che le assicurava agiata e civile esistenza ; oltre alla vedova penserete anche alla figlia ; orfana e giovinetta richiede una distinta educazione quale si conviene al suo stato ed alle sue sventure. Dove meglio potreste collocarla che nell'educandario di Sales?

Fra le nobili zitelle che sono colà accolte sarà certo ben ricevuta la figlia di un martire, nobilitata dall'eroismo e dal sangue versato dal padre.—La tradizione di un'antica nobiltà è rispettabile come ricordanza storica del passato : ma il libro della storia non è chiuso, ed oggi una pagina nuova se ne scrive e più interessante e più gloriosa che quella di qualunque altra epoca : è la pagina della storia non di un Municipio, non di uno Stato, ma quella di una Nazione, è la pagina dell'Italia una.— Nobilissimi e fortunati veramente coloro i nomi dei quali meriteranno di esservi annotati.

Signore, io son certo d'interpretare i vostri sentimenti nel presentarvi alla firma il seguente progetto di decreto.

Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. La giovinetta Marianna orfana di Francesco Riso verrà mantenuta a spese dello Stato nell'educandario di Sales, finchè non saran vuote due mezze piazze che saran per prima a lei riserbate.

Art. 2. Il Segretario di Stato dello Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segr. di Stato dell'Interno : *Giovanni Interdonato*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 294) *Palermo li 30 luglio 1860*

Revoca del Rescritto del 16 ottobre 1849. Si dichiara libero ciascun studente di percorrere gli studî in qualunque Università dell'Isola.

SEGRETERIA DI STATO DEI LAVORI PUBBLICI

MEZZI DI COMUNICAZIONE E D'ISTRUZIONE.

Il cessato Governo con Rescritto del 16 ottobre 1849 derogando l'art. 137 del Regolamento Universitario del 13 maggio 1841 ordinò che i soli naturali delle Provincie di Palermo, Trapani e Girgenti potessero studiare nella Università di Palermo; quelli delle Provincie di Catania, Noto e Caltanissetta nella Università di Catania, e finalmente quelli della provincia di Messina nella Università del Capoluogo.

È superfluo notare i vizî di tal provvedimento che per sospetto politico e false idee d'economia pubblica restringea senza prò la libertà dei cittadini.

Il Dittatore pertanto nel Consiglio del 18 caduto mese revocando il citato Rescritto ha dichiarato che in conformità dell'artic. 137 del Regolamento ciascuno sia libero di percorrere gli studî in quale Università dell'Isola più gli talenti, e che possa conseguirvi i gradi accademici ai termini dell'art. 128 dell'anzidetto Regolamento.

Il Segr. di Stato dell'Istruzione e dei Lavori Pubblici
M. Amari

(Num. 295) *Palermo li 30 luglio 1860*

Nomina del signor Francesco Piraino a Ricevitore di seconda classe nella dogana di Milazzo.

(Num. 296) *Palermo li 30 luglio 1860*

Pensioni.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono accordate sul fondo di spogli e sedivacanti le seguenti pensioni:

Alla signora Isabella De Luca vedova del signor Francesco De Luca di Girgenti, morto in esilio, ducati 18 al mese.

A Concetta Gambino, vedova di Pietro Vassallo, fucilato il 14 aprile dalla soldatesca borbonica, ducati 12 al mese, ed

A Melchiora Buccolino, vedova di Nicolò Di Lorenzo, anche martire di quella fucilazione, ducati 12 al mese.

Art. 2. I Segretari di Stato dello Interno e della Finanza sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*

Il Segretario di Stato dell'Interno : *G. Interdonato*

Per copia conforme

Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 297) *Palermo li 30 luglio 1860*

Nomina dei componenti del Magistrato Municipale di Buonpensiero e del Consiglio Civico.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati il signor Salvatore Grillo, Mro Clemente Martorana, Mro Salvatore Consaga, Mro Giuseppe Martorana e Calogero Lo Jacono, il primo a Presidente, e gli altri Giurati del Magistrato Municipale di Buonpensiero.

Art. 2. Per quel Consiglio Civico sono eletti Mro Salvatore Moratti da Presidente e per Consiglieri :

D. Salvatore Martorana, don Giuseppe Saja, don Lorenzo Maniscalco, don Vincenzo Schillaci, don Filadelfio Schillaci, don Diego Germano, don Giuseppe Poma, don Paolino Milioti, don Vincenzo Licata, don Rosario Mantrone, don Giosuè Carruba, don Leonardo Lo Jacono, don Gaetano Galante, don Giuseppe Lo Jacono, Maestro Alessandro Consaga, don Giuseppe Macotta, don Giuseppe Re-

stivo, don Calogero Martorana, don Giosuè Marotta, don Onofrio Tono, don Giuseppe Schillaci, don Salvatore Mantrone, don Salvatore Ingrassi, don Calogero Lo Sardo, don Lorenzo Conigliaro, Salvatore Saja, don Antonino Lo Sardo, don Stefano Martorana, don Luigi Martorana.

Art. 3. Il Segretario di Stato dello Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*

Il Segretario di Stato dello Interno
G. Interdonato

Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 298) *Palermo li 30 luglio 1860*

Nomina del sig. Giuseppe Valle, a Senatore in Catania, e dei componenti il Magistrato Municipale di Carlentini, e del Consiglio Civico di Sutera.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati :

Senatore Aggiunto in Catania il sig. Giuseppe Valle in luogo del sig. Giuseppe Rizzari, che ne rimane esonerato, perchè appartenente alla Milizia Nazionale.

Presidente del Magistrato Municipale di Carlentini, il Vice Presidente di quel Consiglio Civico sig. Cirino Cicero, in luogo del signor Gesualdo Matarazzo che ha rinunziato; e Vice Presidente del Consiglio Civico in vece del sig. Cicero il Consigliere sig. Giuseppe Schiavonetto.

Consiglieri del Consiglio Civico di Sutera i signori :

Raimondo Nola, Girolamo Noto, Carmelo Cipolla, Salvatore Spinnato, Giovanni Mansione, Giovanni Cassenti.

Art. 2. Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*

Il Segretario di Stato dell'Interno : *G. Interdonato*

Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 299) *Palermo 30 luglio 1860*

Nomina dei Senatori ed Aggiunti della Città di Palermo.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati Senatori della città di Palermo i signori marchese di Roccaforte, Gaspare Lo Jacono e cav. Filippo De Cordova, in luogo dell'estinto cav. De Carcamo, del principe di San Cataldo e cav. Paolo Amari passati ad altre incombenze.

Art. 2. È accettata la rinunzia dei Senatori Aggiunti signori Giovanni Costantini, Ercole Fileti, Francesco Ugdulena, e Casimiro Piccolo. — E son nominati Senatori Aggiunti in loro vece e negli altri posti a provvedersi i signori cav. Luigi Gravina Altomonte, Giuseppe Grasso, Vincenzo Cortese, Gaspare d'Anna, barone Giovanni Ferruggia, marchese Filippo Notarbartolo di S. Giovanni, Angelo Vanni di S. Leonardo, marchese Fiumedinisi, conte Luigi Ventimiglia, barone Gabriele Bordonaro, Alessandro Benso e Giuseppe Maria Alleri.

Art. 3. Il Segretario di Stato dello Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segr. di Stato dell'Interno : *G. Interdonato*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 300) *Palermo li 31 luglio 1860*

Il sig. Domenico Amodio è promosso a governatore di Messina.

(Num. 301) *Palermo il 1° agosto 1860*

Nomina del sig. Francesco Meli a direttore della Segreteria di Stato delle Finanze, e del signor Filippo Di Pasquale ad amministratore di Casa Reale.

(Num. 302) *Palermo il 1° agosto 1860*

Incarico dato al generale Paternò di Segretario di Stato della Guerra.

(Num. 303) *Palermo il 1° agosto 1860*

Nomina dei signori Filippo Finaltea e Michele Lo Monaco a patrocinatori presso la Gran Corte civile di Palermo.

(Num. 304) *Palermo il 1° agosto 1860*

Nomina dei componenti la Commissione speciale di Nicosia.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia e del Culto;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati per la Commessione speciale del distretto di Nicosia:

Presidente : il signor Mariano La Via.

Giudici i signori : Giacomo Gentile — Nicolò Bonelli Flemma— Antonino Militello—Michele Mannalà—Avvocato Fiscale il sig. Antonino Margani Ortisi — Segretario Cancelliere il signor Gaspare Cammisa.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Giustizia e del Culto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore: *Depretis*
Il Segr. di Stato della Giustizia e del Culto: *V. Errante*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 305) *Palermo il 1° agosto 1860*

Promozione dei signori Antonio Castellini ed Antonino Giardina, il primo a capo di ufficio, ed il secondo ad uffiziale di seconda classe nel ramo della Telegrafia Elettrica.

(Num. 306) *Palermo il 1° agosto 1860*

Nomina del sig. Antonino D'Asaro a Conciliatore in Sciara, e del signor Giacomo Forcan in Capizzi.

(Num. 307) *Palermo il 1° agosto 1860*

Nomina del Magistrato Municipale di Fiumefreddo.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio de' Segretarî di Stato;

DECRETÁ

Art. 1. Sono nominati pel magistrato Municipale di Fiumefreddo il sig. Tommaso Centinella Presidente, e giurati i signori Salvatore Russo, Natale Allegra, Rosario Fichera, ed Ignazio Del Campo.

Art. 2. Il Segretario di Stato dello Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato dell'Interno : *G. Interdonato*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 308) *Palermo il 1° agosto 1860*

Nomina dei giudici supplenti di Altavilla, Adernò e Biancavilla.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia e del Culto;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati giudici supplenti : In Altavilla il signor Francesco Crimi—In Adernò il sig. Gioacchino Guzzardi Battiati, in luogo del sig. Luigi Sidoti che ha rinunziato—In Biancavilla il

signor Salvatore Castelli in vece del signor Salvatore Sangiorgio rimosso.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Giustizia e del Culto è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato della Giustizia e del Culto
V. Errante
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 309) *Palermo il 1° agosto 1860*

Nomina del signor Giuseppe Augugliaro ad Arciprete nella Collegiale di Monte S. Giuliano.

(Num. 310) *Palermo il 1° agosto 1860*

Nomina dei Magistrati Municipali di Monteallegro, Burgio e Casteltermini.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati:

Presidente del Municipio di Monteallegro il signor Liborio Carvana, in luogo del signor Giuseppe Piazza che ha rinunziato.

Vice-Presidente del Municipio di Burgio il sig. Giov. Ferrantelli.

Vice-Presidente del Consiglio Civico di Casteltermini il sig. Tommaso Pintacuda, in luogo del sig. Emmanuele Macri.

Giurato in Borgetto il signor Vito Salamone di Francesco, invece del signor Francesco Di Marco che ha rinunziato.

Art. 2. Il Segretario di Stato dello Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato dello Interno : *G. Interdonato*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(*Num. 311*) *Palermo li 2 agosto 1860*

Nomina dei componenti il Consiglio Civico di Ogliastro.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati :
Il signor Vincenzo Binanti Presidente del Consiglio Civico di Ogliastro; il signor Stefano Giannina Vice-Presidente del Consiglio medesimo; il sig. Antonino Zerilli Presidente di quel Magistrato Municipale.
Giurati dello stesso Magistrato i signori :
Vincenzo Ficarotta, Francesco Masca, Pietro Cosentino, e Francesco Greco.
Art. 2. Il Segretario di Stato dello Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(*Num. 312*) *Palermo li 2 agosto 1860*

Nuova proroga alle commissioni elettorali.

(*Num. 313*) *Palermo li 2 agosto 1860*

Nomina del sig. Gaetano Cicconardi a Ricevitore al Finale.

(*Num. 314*) *Palermo li 2 agosto 1860*

Nomina del signor Vincenzo Piccolo ad Avvocato fiscale nella Commessione speciale del distretto di Patti.

(Num. 315) Palermo li 2 agosto 1860

Nomina del signor Antonino Guastella a Giudice nella Commessione speciale Di Noto.

(Num. 316) Palermo li 2 agosto 1860

Istituzione di una Commissione pel progetto delle Ferrovie.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Volendo che l'accettazione delle offerte per la già decretata costruzione delle strade ferrate in Sicilia non soffra il menomo indugio; e nello intendimento di rimuovere gli ostacoli, che possono frapporsi alla presentazione di offerte attendibili per mancanze di necessarie notizie topografiche ed economiche relative alle dette strade;

Sulla proposizione del Segretario di Stato dei Lavori Pubblici;

Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È istituita una Commessione tecnica ed economica incaricata di esaminare e riferire prontamente quale sia la rete più conveniente delle strade ferrate da costruire, indicandone il generale andamento, le principali opere d'arte, le spese approssimative, ed i presumibili prodotti di esercizio.

Art. 2. Il Segretario di Stato dei Lavori Pubblici e della Pubblica Istruzione presiederà la detta Commessione.

Art. 3. Il detto Segretario di Stato dei Lavori pubblici e della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore: *Depretis*

Il Segr. di Stato dei Lav. Pubblici e della Istruz. Pub.
Michele Amari

Per copia conforme
Il Segretario di Stato: *F. Crispi*

(Num. 317) Palermo li 3 agosto 1860

Nomina del signor Gaetano Sangiorgio a giudice della gran Corte civile di Palermo.

(Num. 318) *Palermo li 3 agosto 1860*

Forma del giuramento da prestarsi dei funzionari pubblici.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. I funzionari pubblici ed impiegati civili prima di assumere il loro ufficio presteranno il giuramento nella seguente formola:

« Giuro di essere fedele a S. M. il Re Vittorio Emmanuele, di osservare lealmente lo Statuto, e le leggi dello Stato, e di esercitare le mie funzioni di..... nel solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 2. Tutti i Segretari di Stato sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato della giustizia
V. Errante
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 319) *Palermo li 3 agosto 1860*

Riunione dei due Decasteri della Sicurezza pubblica con l'Interno.

(Num. 320) *Palermo li 3 agosto 1860*

Nomina del signor Francesco Crispi a Segretario di Stato dello Interno e del sig. Giovanni Interdonato all'Istruzione pubblica.

(Num. 321) *Palermo li 3 agosto 1860*

Soppressione della Segreteria all'immediazione del Prodittatore.

(*Num. 322*) **Palermo li 3 agosto 1860**

Istituzione di un Ispettorato superiore agli Istituti sanitarii.

(*Num. 323*) **Palermo li 3 agosto 1860**

Nomina del signor Gaetano La Loggia ad Ispettore generale degli Istituti sanitarii.

(*Num. 324*) **Palermo li 3 agosto 1860**

Nomina del sig. Giovanni Interdonato a Segretario di Stato dei Lavori Pubblici e dell'Istruzione pubblica.

(*Num. 325*) **Palermo li 3 agosto 1860**

Nomina del signor Michele Amari a Segretario di Stato per gli affari esteri.

(*Num. 326*) **Palermo li 3 agosto 1860**

Istituzione di una Sezione del Consiglio di Stato.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È instituita in Palermo una Sezione temporanea del Consiglio di Stato. Essa si compone di un Presidente di Sezione, di sei Consiglieri, tre Referendari e di un Segretario di Sezione, e terrà in oltre un personale di Segreteria.

Art. 2. La Sezione del Consiglio di Stato potrà dividersi in tre Comitati per gli affari Interni, per le Finanze, per la Giustizia e gli affari Ecclesiastici.

I lavori dei Comitati saranno meramente preparatori.

Art. 3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di cinque membri almeno con voto.

I Referendari non hanuo voce deliberativa che per gli affari di cui sono relatori.

Art. 4. La Sezione delibera a maggioranza assoluta.

In caso di parità il voto del Presidente determina la maggioranza.

Art. 5. I Referendari istruiscono gli affari, che a loro sono commessi dal Presidente, e ne fanno relazione al Comitato o alla Sezione.

Art. 6. Le funzioni di Ministero pubblico sono esercitate temporaneamente da un Referendario designato dal Dittatore.

Art. 7. I Segretari di Stato possono intervenire nelle tornate della Sezione, meno in quelle di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente Decreto.

Il Presidente può col consenso del Ministero invitare persone distinte per cognizioni speciali a intervenire nelle sedute della Sezione o dei Comitati per dare schiarimenti e la loro opinione. Esse però non potranno assistere al voto, nè alla discussione di altri affari, oltre quelli pei quali sono chiamati.

Art. 8. Le attribuzioni della Sezione sono consultive o giurisdizionali.

Essa delibera come corpo Consultivo quando una legge richiede il suo voto, e su tutti gli affari pei quali il Dittatore stima di interrogarla.

Forma e discute i progetti di legge che le commette il Dittatore.

Art. 9. Oltre le materie alle quali è provveduto per leggi speciali, dovrà essere necessariamente inteso il parere della Sezione.

1. Sui progetti di regolamenti edilizi e di polizia urbana e rurale, delle carceri, e altri stabilimenti di pena.

2. Sulle domande di estradizione.

3. Sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche di ogni natura proveniente dalla Santa Sede.

4. Sui richiami che si facciano al Dittatore contro la legittimità dei provvedimenti governativi di carattere amministrativo, pei quali già siano esaurite, o non si possano proporre in via gerarchica le dimande di riparazione.

5. Sui conflitti di giurisdizione tra le Autorità dell'Ordine Amministrativo e le giudiziarie, tra le Curie ecclesiastiche e i Tribunali laici.

6. Sui dubbi che potranno sorgere sull'approvazione delle decisioni della Gran Corte dei Conti in Palermo, e sulla revisione che ne sarà in seguito ordinata.

Art. 10. La Sezione pronunzia sui provvedimenti relativi alle attribuzioni della potestà civile e della ecclesiastica.

Art. 11. Nei casi di cui all' articolo precedente il Segretario di Stato di Giustizia e degli Affari ecclesiastici trasmette il ricorso al Presidente e affida lo incarico delle requisitorie al Referendario designato per le funzioni di pubblico Ministero.

L' istruzione, se occorra, è commessa a un Consigliere che ne fa rapporto.

La Sezione pronunziando sulla istanza, sul rapporto, e sulle conclusioni del Pubblico Ministero, rimuove l' ostacolo dell' atto abusivo o lo annulla secondo i casi, e rimette le cose allo stato precedente.

Art. 12. Colle disposizioni, di cui ne' due articoli precedenti, non s'intendono innovate le attribuzioni del Tribunale della Monarchia.

Art. 13. Può inoltre la Sezione, se n'è richiesta, pronunziare sui sequestri di temporalità e sugli altri atti provvisionali di sicurezza generale.

Art. 14. Le disposizioni degli artic. 14, 19 e 22 della legge 29 maggio 1817, quelle dell' art. 9 della legge 7 gennaro 1818, e tutte le altre relative ai ricorsi in linea di Contenzioso Amministrativo contro le decisioni della gran Corte dei Conti, sono abolite.

Essa pronunzierà in prima ed ultima istanza nelle cause di cui all'art. 8 della legge del 7 gennaro 1818.

Art. 15. Tutti i Segretarî di Stato per la parte che li concerne sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato dell'Interno
G. Interdonato
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 327) *Palermo li 3 agosto 1860*

Sul casermaggio da provvedere i Municipii.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposta del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. Le spese di Casermaggio dei Carabinieri Reali saranno anticipate dai Municipi, che verranno rimborsati dallo Stato.

Art. 2 Le dette spese, sulla proposta del Comandante del Corpo, saranno approvate dal Segretario di Stato dell'Interno.

Art. 3. Stante l'urgenza i Municipî dovranno ottemperare alle dimande del Comandante del Corpo per forniture in natura, allestimenti di locali, e prestazione di mobilia per le caserme. I Municipî daranno subito avviso al Governatore delle spese sostenute: il conto ne sarà trasmesso al Segretario di Stato per l'Interno che provvederà alla liquidazione ed al pagamento.

Art. 4. Per sostenere le spese suddette è aperto al Segretario di Stato dello Interno un credito di ducati 20,000.

Art. 5. Il Segretario di Stato per l' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segr. di Stato dell'Interno: *F. Crispi*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 328) *Palermo li 3 agosto 1860*

Si accorda il ritiro con la pensione di giustizia ai signori Filippo Majorana, Michelangelo Civiletti, Giuseppe Castagna, Vincenzo Miserendino, Giorgio Calcara, Salvatore Cacioppo ed Antonino Mistretta, membri del passato ordine giudiziario.

(Num. 329) *Palermo li 3 agosto 1860*

Nomina del sig. Giovanni Bolla a Direttore presso il Ministero dell' Interno e nel ramo della Sicurezza Pubblica.

(Num. 330) *Palermo li 3 agosto 1860*

Le guardie di Sicurezza saranno ordinate con le vigenti discipline del Regno d'Italia.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposta del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. Le Guardie di Sicurezza Pubblica saranno ordinate colle discipline vigenti nel Regno Italiano.

Art. 2. Il piano di ripartizione delle Guardie nelle varie Provincie della Sicilia sarà formato dal Segretario di Stato per l'Interno ed approvato con Decreto Dittatoriale.

Art. 3. Il Segretario di Stato per l'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato dello Interno
F. Crispi
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *F. Cripi*

(Num. 331) *Palermo li 3 agosto 1860*

Nomina del sig. Melchiore Salvo a Consigliere del governo in Palermo.

(Num. 332) *Palermo li 29 giugno 1860*

Nomina del sig. Pasquale Calvi a Presidente della Corte Suprema.

(Num. 333) *Palermo li 3 agosto 1860*

Nomina di alquanti Consiglieri della Corte Suprema.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È accordato il grado di Presidente della Corte Suprema di giustizia al Vice Presidente della medesima, in missione di Presidente della gran Corte Civile di Palermo sig. Pietro Calì.

Art. 2. Il sig. Pietro Castiglia Procuratore generale presso la gran Corte civile di Palermo, è destinato alle funzioni di procuratore generale presso la Corte Suprema di giustizia.

Art. 3. Sono nominati Consiglieri della Corte Suprema di giustizia i signori Vincenzo Errante, Benedetto Castiglia, Giovanni Interdonato in missione di Procuratori generali presso le gran Corti civili, il primo di Catania, in luogo del sig. Giuseppe Arigò, il secondo di Palermo in vece del promosso Castiglia, ed il terzo in Messina in luogo del sig. Giuseppe Marsala.

Art. 4. Il Segretario di Stato della Giustizia e l'altro delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — *G. Garibaldi*

Pel Segretario di Stato della Giustizia

Il Segretario di Stato dei Lav. Pubb. e della Istr. Pubbl.

G. La Loggia

(Num. 334) *Palermo li 3 agosto 1860*

Formazione del personale della Corte Suprema di giustizia e gran Corti civili e penali, e Tribunale civile.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Volendo restituire i Collegi giudiziari residenti in Palermo, affinchè la giustizia riprenda il suo corso;

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia, che ha tenuto nella debita considerazione i lavori finora forniti dalla Commissione di censura;

Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il signor D. Pietro Castiglia, cui eransi affidate le funzioni di procuratore generale presso la Corte Suprema di Giustizia essendosi a ciò ricusato, rimane a servire nello stesso Collegio da Consigliere con gli onori e gli averi di procuratore generale della gran Corte civile di Palermo.

Il sig. Giovanni Rizzotti, già Consigliere della Corte Suprema di giustizia col grado e gli onori di Avvocato generale della gran Corte dei Conti, rimane nominato allo stesso posto, ritenendo quel grado e quegli onori.

Sono nominati Consigliere della Corte suprema i signori:

Francesco Calcagno, già Consigliere con le funzioni di Avvocato generale — Egli eserciterà tali funzioni.

Pietro Cirino — già Consigliere.
Giuseppe Natoli — Avvocato.
Filadelfo Faro — Avvocato.
Il signor Salvatore de Luca, Giudice della gran Corte civile di Palermo, è nominato a Giudice di gran Corte civile, ed è destinato a servire nella Corte suprema di giustizia.
Art. 2. Nella gran Corte civile di Palermo sono nominati:
Il sig. Pietro Calì al posto di vice-presidente della Corte Suprema di Giustizia col grado di presidente della stessa in missione di presidente della detta gran Corte civile.
Il signor Fedele Caliri a vice-presidente.
Il signor Salvatore Schiavo a procuratore generale sostituto.
A Giudici i signori:
Giuseppe Puleo, ch'era Giudice nello stesso Collegio.
Pasquale Sorce — idem.
Salvatore Pinto — idem.
Pietro Crispo Floran — idem.
Domenico Sommarriva — idem.
Giuseppe Crescimanno — idem.
Giuseppe Galatioto, che era Giudice di gran Corte civile in Messina.
Vincenzo Cacioppo — Avvocato.
Filippo Orlando — idem.
Andrea Guarneri — idem.
Art. 3. Sono nominati Giudici di gran Corte criminale e destinati a servire nella gran Corte civile di Palermo i signori:
Pasquale Patti, che vi si trovava destinato, con gli onori e gli averi di regio procuratore, che riterrà.
Gaetano Caruso, già presidente del Tribunale civile di Messina.
Salvatore Nicoletti, già presidente del Tribunale di commercio in Palermo.
Nicolò Musmeci — Avvocato.
Art. 4. Il signor Domenico Arista, ch'era Giudice di gran Corte civile, è nominato a tal posto, ed è a lui affidata la missione di presidente della gran Corte criminale di Palermo.
L'avvocato signor Salvatore Marchese è nominato Giudice di gran Corte civile, in missione di procuratore generale presso la detta Corte criminale.
Sono nominati giudici di gran Corte civile, e destinati a servire nella gran Corte criminale di Palermo i signori:
Alessio Bondì, ch'era Giudice nella gran Corte civile di Palermo.
Vincenzo d'Anna, ch'era giudice nella gran Corte civile di Messina.

Giovanni De Cola
Giovan Battista Conte } già giudici della gran Corte civile di Palermo.
Giovanni Ardizzone

Sono nominati giudici della gran Corte criminale di Palermo i signori :

Andrea La Porta — Giudice dello stesso Collegio.

Francesco Simoncini — idem.

Luigi Greco — Giudice della gran Corte criminale in Siracusa.

Avvocato Giudice Tedaldi.

Art. 5. Il sig. Pietro Landolina, ch'era Regio procuratore presso il Tribunale civile di Catania, è nominato Giudice di gran Corte criminale, in missione di presidente del Tribunale civile di Palermo.

Il Sig. Francesco Nobile, ch'era regio procuratore presso il Tribunale civile di Trapani, è nominato Giudice di gran Corte criminale, in missione di regio procuratore presso il Tribunale civile di Palermo.

Il signor Enrico Clarenza, ch'era Giudice nel Tribunale civile di Palermo, vi è nominato vice-presidente.

Il sig. Antonino Garajo, ch'era vice-presidente vi è nominato regio procuratore sostituto.

Sono nominati giudici del Tribunale civile di Palermo i signori :

Achille La Manna, ch'era giudice dello stesso Collegio.

Giacomo Armò, ch'era giudice nel Tribunale civile di Girgenti.

Ignazio Tumminelli, ch'era giudice Istruttore in Palermo, e riterrà delle funzioni nella Sezione di S. Ninfa.

Placido Civiletti — ch'era giudice del Tribunale civile di Palermo. Rimangono a lui affidate le funzioni d'Istruttore della sezione S. Cristina.

Avvocato Pietro di Maggio.

Avvocato Vincenzo Amich.

Avvocato Vito La Mantia.

Emmanuele Gentile — giudice del circondario Monte di Pietà.

Art. 6. La Corte Suprema di giustizia deciderà per ora con sette votanti.

Art. 7. Ai magistrati nuovamente eletti si terrà conto della loro antica nomina per istabilire tra essi la precedenza rispettiva ed il diritto alle pensioni di giustizia.

Art. 8. Gl'impiegati nelle Cancellerie e nelle Segreterie dei pubblici Ministeri, e gli uscieri addetti alle gran Corti Civile e Criminale e al Tribunale civile di Palermo eserciteranno provvisoriamente gli uffici loro.

Art. 9. I Tribunali verranno solennemente riaperti in Palermo il dì 9 corrente. La gran Corte criminale di Palermo riprenderà l'esercizio delle sue funzioni in virtù di altro Decreto.

Art. 10. Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato della Giustizia
V. Errante
Per copia conforme
Il Segretario di Stato dell'Interno : *F. Crispi*

(Num. 335) *Palermo li 3 agosto 1860*

Nomina di alquanti giudici di Circondario in Palermo.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il sig. Federico Abramo giudice del Circondario Ortobotanico in Palermo, è tramutato nel Circondario Tribunali.

Art. 2. L'avvocato signor Luigi Sampolo Supplente Circondariariale in Palermo, è nominato giudice del Circondario Ortobotanico, in luogo del signor Abramo.

Art. 3. I Segretari di Stato della Giustizia e dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato della Giustizia
V. Errante
Per copia conforme
Il Segretario di Stato dello Interno : *F. Crispi*

(Num. 336) *Palermo li 3 agosto 1860*

Destituzione di alquanti componenti del passato ordine giudiziario.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposta del Segretario di Stato per la Giustizia, che ha

tenuto nella debita considerazione il rapporto della Commessione di censura;

Considerando che taluni magistrati di Sicilia si sono mostrati conniventi agli atti arbitrari della cessata tirannide;

Considerando che quand'anche le leggi sien perfette, riescon poco giovevoli alla civile comunanza, ove chi pon mano ad esse non le serbi a qualunque costo inviolabili e sacre;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono destituiti i signori:

Paolino Nicastro, Presidente della Corte Suprema di Giustizia.

Francesco Majolino, Presidente della gran Corte Civile di Messina.

Fortunato Jannelli, Consigliere della Corte Suprema di Giustizia.

Raffaele Foderà, giudice della gran Corte Civile di Palermo.

Sebastiano Barbagallo, procurator generale presso la gran Corte Criminale in Siracusa.

Gioachino Giandolia, presidente della detta gran Corte.

Angelo Aronne, procuratore generale presso la gran Corte Criminale di Girgenti.

Antonino Calabrò giudice di gran Corte Criminale in Palermo, col grado di giudice di gran Corte Civile.

Francesco Salvo, Regio procuratore presso il Tribunale Civile di Girgenti.

Luigi Prestipino, giudice della gran Corte Criminale in Palermo.

Giuseppe Galici Galletti, giudice Istruttore in Siracusa.

Antonino Calabrese, giudice Istruttore in Trapani.

Art. 2. Il Segretario di Stato della giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore: *Depretis*

Il Segretario di Stato della Giustizia
V. Errante

Per copia conforme

Il Segretario di Stato: *F. Crispi*

(*Num. 337*) *Palermo li 3 agosto 1860*

Dichiarazione di dimissionari dell'ordine giudiziario.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono dichiarati dimissionari i signori:

Giuseppe Napolitani procuratore generale presso la Corte Suprema di giustizia.

Rosario Pasciuta procuratore generale presso la gran Corte Criminale di Palermo, e Nicolò Criscimanno procuratore generale presso la gran Corte Criminale di Trapani.

Art. 2. Il Segretario di Stato della giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore: *Depretis*
Il Segretario di Stato della Giustizia
V. Errante
Per copia conforme
Il Segretario di Stato dell'Interno: *F. Crispi*

(*Num. 338*) *Palermo li 3 agosto 1860*

Ritiro di alquanti funzionari dell'ordine giudiziario.

SEGRETERIA DI STATO DELL'INTERNO

Con altri Decreti del 3 agosto il Prodittatore ha ritirato i seguenti Magistrati;

Con la pensione di giustizia i signori Nicolò Sciales, vice-presidente della suprema Corte di Giustizia.

Ferdinando Cutrona e Pietro Calandra, Consiglieri della stessa Corte Suprema.

Ferdinando Judica, Giudice della gran Corte Criminale di Palermo col grado di procuratore generale sostituto.

Vincenzo Paternò Asmundo, presidente del Tribunale Civile di Girgenti.

Giuseppe Puglisi, Giudice del Tribunale Civile di Catania.

Con la pensione corrispondente alla metà del soldo i signori Gaetano Parlati, giudice della gran Corte Civile di Palermo.

Nicolò di Vincenzo presidente del Tribunale Civile di Palermo.

E a sua dimanda Pietro Sampolo, Giudice del Tribunale Civile di Palermo con le funzioni di Procuratore Regio sostituto.

(Num. 339) *Palermo li 3 agosto 1860*

Promulgazione dello Statuto Costituzionale d'Italia.

GABINETTO DEL PRODITTATORE

Siciliani,

L'Illustre soldato, onore d'Italia, da Voi acclamato vostro liberatore, vuole aggiungere alla gloria delle armi lo splendore delle civili riforme.

Lo Statuto del Regno Italiano, il patto inviolabile ed inviolato che unisce l'Italia e Vittorio Emmanuele, sarà proclamato in Sicilia.

A questa suprema altre leggi susseguiranno. L'interesse della patria comune reclama che nuove discipline conformi, per quanto è possibile, a quelle di che va lieto il Regno di Vittorio Emmanuele, siano pubblicate nell'Isola. Informati ai principii di libertà, i nuovi ordini cancelleranno le vestigia della funesta signoria, che per tanti anni vi afflisse.

Siciliani! Voi avete compiuta una gloriosa rivoluzione. Or dovete comporvi ordinati e sicuri come si conviene ad un popolo libero e risoluto ad aiutare efficacemente, con tutte le forze, la grande opera dell'Unità nazionale.

Che a questo fine santissimo tutti i buoni Cittadini aiutino il Governo, uniscano le loro forze, e non sia altra gara fra loro che di abnegazione e di patriottismo.

Il Prodittatore : *Depretis*

Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 340) *Palermo li 3 agosto 1860*

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Udito il parere dei Segretari di Stato;

Considerando che il voto espresso dai Siciliani nella gloriosa rivoluzione del 4 aprile col grido unanime degl'insorti, al quale unanime rispose quello di tutte le popolazioni dell'Isola, con la bandiera che levarono combattendo, con gl'indirizzi di tutti i Comuni, fu ed è l'annessione al Regno Italiano e Costituzionale dello Augusto Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Considerando che questo voto è conforme al dritto nazionale, superiore ed eterno, che spinge i popoli di una stessa Nazione a costituirsi ad unità di Stato, e fu suggellato dal sangue degl'insorti e dei valorosi, che guidati dal generale Garibaldi portarono vittoriosa e coprirono di nuovi allori la tricolore bandiera nella quale è impressa la Croce di Savoja;

Che le altre provincie Italiane e tutte le Nazioni civili accolsero con plauso il programma *Italia e Vittorio Emmanuele*, e la bandiera della Rivoluzione Siciliana;

Considerando che se i poteri straordinari della Dittatura, intesi a consolidare l'ordine novello, e a conseguire il fine della Rivoluzione, non consentono per ora l'attuazione immediata della legge fondamentale della Monarchia Italiana, è necessario tuttavia affrettarne la promulgazione perchè in essa legge s'informa tutto l'ordinamento delle nuove Leggi, delle Autorità, e delle Giurisdizioni, che sono o che debbono entrare in vigore;

DECRETA

Art. 1. Lo Statuto costituzionale del 4 marzo 1848, vigente nel Regno d'Italia, è la legge fondamentale della Sicilia.

Art. 2. Esso entrerà in vigore nelle diverse sue parti all'epoca che sarà designata con Decreto Dittatoriale.

Art. 3. Sarà pubblicato il detto Statuto insieme al presente Decreto in ogni Comune e nel *Giornale Officiale di Sicilia.*

Art. 4. Tutti i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*

I Segretari di Stato

F. Crispi—Gaetano La Loggia—Giovanni Interdonato—Vincenzo Errante—Michele Amari—G. Piola—Gaetano Sangiorgio—Paternò—F. Di Giovanni.

Per copia conforme
Il Segretario di Stato dell'Interno : *F. Crispi*

CARLO ALBERTO

per la grazia di Dio

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, EC. EC.

Con lealtà di Re e con affetto di padre noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi col nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraro, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo gli eventi straordinari che circondavano il paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del nostro cuore fosse ferma nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agl'interessi, ed alla dignità della nazione.

Considerando noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale come un mezzo più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Itala nostra Corona un popolo che tante prove, ci ha dato di fede, d'ubbidienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo nella fiducia che Iddio benedirà le pure nostre intenzioni, e che la nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di nostra certa scienza, regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia quanto segue:

Art. 1. La religione cattolica, apostolica e romana, è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2. Lo stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la legge salica.

Art. 3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e quella dei Deputati.

Art. 4. La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: Comanda tutte le forze di terra e di mare: Dichiara la guerra. Fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle Fi-

nanze o variazione di territorio dello Stato non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessarî per l'esecuzione delle Leggi senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.

Art. 7. Il Re solo sanziona le leggi, e le promulga.

Art. 8. Il Re può far grazia, e commutare le pene:

Art. 9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere; può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei deputati: ma in questo ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione, di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 11. Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.

Art. 12. Durante la minorità del Re il principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono sarà Reggente del Regno se ha compiuti gli anni 21.

Art. 13. Se, per la minorità del principe chiamato alla Reggenza questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente che sarà entrato in esercizio, conserverà la reggenza fino alla maggiorità del Re.

Art. 14. In mancanza di parenti maschi la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

Art. 15. Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra 10 giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente

Art. 16. Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare.

Però se l'erede presuntivo del Trono ha compiuti 18 anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.

Art. 17. La Regina madre è tutrice del Re finchè egli abbia compita l'età di 7 anni; da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18. I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria o concernenti all'esecuzione delle provvisioni d'ogni natura proveniente dall'estero saranno esercitati dal Re.

Art. 19. La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi 10 anni.

Il Re continuerà ad aver l'uso dei reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona di cui sarà fatto inventario a diligenza di un ministro risponsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni regno dalla prima Legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.

Art. 20. Oltre i beni che il Re attualmente possiede in proprio formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare, a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quantità disponibile.

Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

Art. 21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe Ereditario giunto alla maggiorità od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della famiglia e del sangue reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

Art. 22. Il Re salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

Art. 23. Il Reggente, prima di entrare in funzioni presta il giuramento di esser fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

Dei diritti e dei doveri dei cittadini

Art. 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Art. 25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26. La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive.

Art. 27. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza d'una legge e nelle forme che essa prescrive.

Art. 28. La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le Bibbie, i Catechismi, i libri liturgici e di preghiere

non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art. 29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Art. 30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31. Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Art. 32. È riconosciuto il dritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne lo esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia.

Del Senato

Art. 33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti e scelti nelle categorie seguenti:

1) Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;

2) Il Presidente della Camera dei Deputati;

3) I Deputati dopo tre Legislature, o sei anni di esercizio;

4) I Ministri di Stato;

5) I Ministri Segretari di Stato;

6) Gli Ambasciatori;

7) Gli Inviati Straordinari dopo tre anni di tali funzioni;

8) I Primi Presidenti, e Presidenti del Magistrato di Cassazione, e della Camera dei Conti;

9) I Primi Presidenti dei Magistrati d'Appello;

10) L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale dopo 5 anni di funzioni;

11) I Presidenti di classe dei Magistrati di Appello dopo tre anni di funzioni;

12) I Consiglieri del Magistrato di Cassazione, e della Camera dei Conti dopo cinque anni di funzioni;

13) Gli Avvocati Generali, o Fiscali Generali presso i Magistrati d'Appello, dopo cinque anni di funzioni;

14) Gli uffiziali Generali di terra e di mare;

Tuttavia i Maggiori Generali e Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;

15) I Consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni;

16) I Membri dei Consigli di Divisione dopo tre elezioni alla loro presidenza;

17) Gli Intendenti Generali dopo setti anni di esercizio;

18) I membri della Regia Accademia delle Scienze dopo sette anni di nomina;

19) I Membri ordinarî del Consiglio Superiore d'istruzione pubblica dopo sette anni di esercizio;

20) Coloro che con servizî o meriti eminenti avranno illustrata la patria;

21) Le persone che da tre anni pagano tremila lire di imposizione diretta in ragione dei loro beni, o della loro industria.

Art. 34. I Principi della famiglia reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seguono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun'anno, ed hanno voto a venticinque.

Art. 35. Il Presidente ed i Vice Presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarî.

Art. 36. Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarî, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Art. 37. Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato, Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Art. 38. Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimonî e le morti dei Membri della Famiglia Reale sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito nei suoi Archivî.

Della camera dei deputati

Art. 39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai collegi elettorali conformemente alla legge.

Art. 40. Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuto l'età di trenta anni, non

gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla Legge.

Art. 41. I Deputati rappresentano la Nazione in generale e non le sole Provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

Art. 42. I Deputati sono eletti per cinque anni : il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43. Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretari della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni Sessione per tutta la sua durata.

Art. 44. Se un Deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il Collegio che l'avea eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45. Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della Sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale senza il previo consenso della Camera.

Art. 46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la Sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti, e susseguenti alla medesima.

Art. 47. La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

Disposizioni comuni alle due camere

Art. 48. Le Sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della Sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49. I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo pel bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

Art. 51. I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Art. 52. Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma quando dieci Membri ne facciano per iscritto la domanda esse possono deliberare in segreto.

Art. 53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono

legali nè valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

Art. 54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità dei voti.

Art. 55. Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle giunte, che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatori. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si fanno articolo per articolo.

Art. 56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa Sessione.

Art. 57. Ognuno che sia maggiore d'età ha il dritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbon farle esaminare da una giunta e dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizi per gli opportuni riguardi.

Art. 58. Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le Autorità costituite hanno solo il dritto d'indirizzare petizioni in nome collettivo.

Art. 59. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione nè sentire altri fuori dei proprii Membri, dei Ministri e dei Commissari del Governo.

Art. 60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammessione dei propri Membri.

Art. 61. Così il Senato come la Camera dei Deputati determina per mezzo d'un suo regolamento interno il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 62. La lingua Italiana è la lingua officiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della Francese ai Membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

Art. 63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per isquittinio segreto.

Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

Art. 64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

Dei Ministri

Art. 65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66. I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne sono Membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti semprechè lo richieggano.

Art. 67. I Ministri sono risponsabili.

Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un Ministro.

Dell'ordine giudiziario

Art. 68. La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai giudici ch'Egli instituisce.

Art. 69. I giudici nominati del Re, ad accezione di quello di Mandamento sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Art. 70. I Magistrati, Tribunali e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. 71. Niuno può essere distolto dai Giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

Art. 72. Le udienze dei Tribunali in materia civile, ed i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

Art. 73. L'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo.

Disposizioni generali

Art. 74. Le istituzioni Comunali e Provinciali, e la circoscrizione dei Comuni e delle Provincie sono regolate dalla legge.

Art. 75. La leva è regolata dalla legge.

Art. 76. È istituita una Milizia Comunale sopra basi fissate dalla legge.

Art. 77. Lo Stato conserva la sua bandiera : la coccarda azzurra è la sola nazionale (1).

(1) Col seguente proclama e Regi decreti pubblicati prima dell'attua-

Art. 78. Gli ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

zione dello Statuto venne stabilita la bandiera tricolore Italiana collo scudo di Savoja.

« *Popoli della Lombardia e della Venezia.*

« I destini dell'Italia si maturono; sorti più felici arridono agl'intrepidi difensori di conculcati diritti.

« Per amore di stirpe, per intelligenza di tempi, per comunanza di voti noi ci associamo primi a quell'unanime ammirazione che vi tributa l'Italia.

« Popoli della Lombardia e della Venezia! Le nostre armi, che già si concentravano sulla vostra frontiera quando voi anticipaste la liberazione della gloriosa Milano, vengono ora a porgervi nelle ulteriori prove quell'aiuto che il fratello aspetta dal fratello, dall'amico l'amico.

« Seconderemo i vostri giusti desideri fidando nell'aiuto di quel Dio, che è visibilmente con noi, di quel Dio che ha dato all'Italia Pio IX, di quel Dio che con sì maravigliosi impulsi pose l'Italia in grado di fare da sè.

« E per viemmeglio dimostrare con segni esteriori il sentimento dell'unione Italiana vogliamo che le nostre truppe entrando sul territorio della Lombardia e della Venezia portino lo scudo di Savoja sovrapposto alla bandiera tricolore Italiana.

Torino, 23 marzo 1848. CARLO ALBERTO.

Carlo Alberto ec. ec.

« Volendo che la stessa bandiera che qual simbolo dell'unione italiana sventola sulle schiere da noi guidate a liberare il sacro suolo d'Italia sia inalberata sulle nostre navi da guerra e su quelle della marineria mercantile;

« Sentito il parere del nostro Consiglio dei Ministri;

« Abbiamo ordinato ed ordiniamo;

« Le nostre navi da guerra e le navi della nostra marineria mercantile inalbereranno, qual bandiera nazionale, la bandiera tricolore italiana (verde, bianco e rosso) con lo scudo di Savoja al centro. Lo scudo sarà sormontato da una corona per le navi da guerra.

« Il Presidente del nostro Consiglio dei Ministri, incaricato del portafoglio della Guerra e Marina è incaricato dell'esecuzione del presente.

« Dal nostro quartier generale a Volta l'11 aprile 1848.

CARLO ALBERTO

FRANZINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri incaricato del portafoglio di guerra e marina
CESARE BALBO

Eugenio ec. ec.

« In virtù dell'autorità a noi delegata;

« Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari interni abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli Statuti.

Art. 79. I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

Art. 80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

Art. 81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

Disposizioni transitorie

Art. 82. Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni; fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con Sovrane Disposizioni secondo i modi e le forme sin quì seguite, omesse tuttavia le interinazioni, e registrazioni dei Magistrati che sono fin d'ora abolite.

Art. 83. Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla Milizia Comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quelle relativi.

Art. 84. I Ministri sono incaricati e risponsabili dell'esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato a Torino addì 4 del mese di marzo, l'anno del Signore 1848 e del Regno Nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO

Il Ministro e primo Segr. di Stato per gli Affari dell'Interno
BORELLI

Il primo Segr. di Stato per gli Affari Ecclesiastici di grazia e di giustizia, Diregg. la G. Canc.
AVET

Il primo Segretario per gli Affari di Finanze
DI REVEL

« Le insegne delle milizie comunali si comporranno di tre liste uguali e verticali in verde, bianco e rosso, e porteranno al centro lo scudo di Savoja con orlo azzurro.

« Le dimensioni delle insegne saranno di metri 1, 60 per l'altezza, e di metri 1, 50 per la larghezza.

« Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Torino, 28 aprile 1848.

EUGENIO DI SAVOJA

Vincenzo Ricci

Il primo Segretario di Stato dei Lavori Pubblici dell'Agricoltura e del Commercio

DES AMBROIS

Il primo Segretario di Stato per gli affari Esteri

E. DI SAN MARZANO

Il primo Segretario di Stato per gli Affari di Guerra e Marina

BROGLIA

Il primo Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione

C. ALFIERI

Visto

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni

F. CRISPI

(Num. 341) *Palermo il 3 agosto 1860*

Nomina del signor Rosario Salvo a Consigliere del governo.

(Num. 342) *Palermo il 4 agosto 1860*

Nomina del sig. Giovan Battista Guccione a giudice della gran Corte Criminale nelle funzioni di Questore.

(Num. 343) *Palermo li 4 agosto 1860*

Il signor Salvatore Cappello è chiamato all'immediazione del Segretario dell'Interno.

(Num. 344) *Palermo li 4 agosto 1860*

Nomina dei sig. Salvatore Bentivegna, Antonino Lo Monaco, Giuseppe Raimondo, Filippo Finaltea, Pietro Biondo, Luigi Ventimiglia, e Luigi Castiglia, il primo ad Ispettore di Questura nel Distretto, e gli altri ad Ispettori di Sezione di seconda classe in Palermo.

(*Num. 345*) *Palermo li 4 agosto 1860*

Dichiarazione di essere le leggi vigenti in Italia ad adottarsi per la sicurezza, salve delle modifiche da farsi.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposta del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il servizio di Sicurezza pubblica sarà riordinato giusta le leggi vigenti nel Regno Italiano.—Esse leggi saranno colle modificazioni necessarie, pubblicate con separato decreto.

Art. 2. Il Segretario di Stato per l'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato dello Interno : *F. Crispi*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(*Num. 346*) *Palermo li 4 agosto 1860*

I militi della seconda categoria sono destinati al servizio attivo nella città di Palermo.

(*Num. 347*) *Palermo li 6 agosto 1860*

Si dichiara che la sospensione delle prescrizioni, perenzioni, termini di appello ed altro, accordato per l'artic. 4 del decreto dell' 8 giugno è revocata.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. La sospensione dei termini ordinata con l'art. 4 del decreto del dì 8 giugno di quest'anno, è revocata dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Art. 2. Il Segretario di Stato della giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato della giustizia
V. Errante
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 348) *Palermo li 6 agosto 1860*

La Commissione speciale di Palermo darà giudizio dei provvedimenti affidati al consiglio di guerra.

(Num. 349) *Palermo li 6 agosto 1860*

Nomina del signor Vincenzo D'Anna ad avvocato fiscale presso la Commessione speciale del distretto di Palermo.

(Num. 350) *Palermo li 7 agosto 1860*

Pensione accordata alla signora La Cecla vedova di D. Giuseppe Sulli di onze due al mese sul ruolo provvisorio della Tesoreria Nazionale con le norme che regolano le pensioni di giustizia. Il Segretario di Stato dell'Interno curerà di collocare a posto franco in qualche stabilimento i figli di essa La Cecla.

(Num. 351) *Palermo li 8 agosto 1860*

Celebrazione dei funerali per i morti in difesa della causa Nazionale.

(Num. 352) *Palermo li 8 agosto 1860*

Si libera la somma di onze 600 per spesa dei funerali di Rosolino Pilo Gioeni, ed a tutti i martiri caduti in difesa dell'Unità nazionale.

(*Num. 353)* *Palermo li 8 agosto 1860*

Nomina dei componenti il Tribunale di Commercio di Palermo.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Volendo diffinitivamente costituire il Tribunale di Commercio di Palermo, già in modo provvisorio composto per decreto del Dittatore del 18 giugno scorso;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il sig. Giambattista De Caro è nominato giudice di gran Corte Criminale, e destinato a Presidente del Tribunale di Commercio in Palermo.
Art. 2. Sono nominati a giudici del detto Collegio i signori:
Pietro Piraino, cui sono accordati gli onori di presidente.
Francesco Amato.
Lorenzo Caminneci di Giuseppe, in luogo dei signori Emmanuele Sartorio, Gaspare D'Anna e Giuseppe Pedone, che hanno rinunziato.
Il sig. Giovanni Brasetti è definitivamente nominato giudice del detto Tribunale.
Art. 3. Sono nominati a Supplenti i signori:
Giuseppe Gulì quondam Pietro.
Giovanni Villariso di Francesco.
Domenico Maltese fu Pietro.
I primi due invece dei signori Vincenzo Giacchery e Bernardo Kressner, che han rinunziato, ed il terzo al posto che non fu provveduto nella provvisoria composizione del Collegio.
Art. 4. I Segretari di Stato della Giustizia e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore: *Depretis*
Il Segr. di Stato della Giustizia : *V. Errante*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato della Giustizia
V. Errante

(Num. 354) *Palermo li 24 luglio 1860*

Si approvano le tabelle della Marina.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Vista la relazione ed il Decreto di approvazione del Bilancio Marina pel 1860;
Vista la riserba ivi espressa intorno alle rimanenti piante del personale della Marina;
Sulla proposizione del Segr. di Stato per gli affari della Marina;

DECRETA

Art. 1. Sono approvati le seguenti Tabelle viste e firmate dal Segretario di Stato suddetto—cioè:
Dello Stato Maggiore generale della Marina;
Dell'indennità di rappresentanza e maggiori assegnamenti a titolo di supplimento a terra agli Uffiziali di Marina;
Del personale di Segreteria del Comando Generale;
Del personale Sanitario farmaceutico,
Del personale del Genio navale;
Del personale di Maggiorità e della Maestranza;
Del personale di Stato Maggiore e di Bassaforza del Reggimento di fanteria di Mare;
Del personale dello Stato Maggiore dei Porti e spiagge.
Art. 2. Il Segretario di Stato per la Marina è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato negli atti del Governo.

Il Prodittatore : *Deprelis*

Il Segretario di Stato della Marina
Piola

Per copia conforme

Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

N. 1

Tabella numerica dello Stato Maggiore generale della Marina Siciliana e delle paghe assegnate al medesimo.

Num.	Gradi ed impieghi	Paga annua	Osservazioni
1	Contr'Ammiraglio	9000	
3	Capitani di vascello di 1ª classe .	7000	
3	Detti di seconda classe. . .	6600	
4	Capitani di fregata. . . .	5200	
6	Capitani di corvetta . . .	4100	
10	Luogotenenti di vascello di 1ª classe	3000	
18	Detti di seconda classe. . .	2700	
28	Sottotenenti di vascello. . .	1900	Paga del grado
30	Guardie Marina di prima classe .	1500	o classe ed inol-
30	Detti di seconda classe. . .	600	tre il soprasoldo
	Cappellani		annuo seguente:
			Ajut. maggiore
2	di prima categoria. . . .	1800	in 1ª L. 200
4	di seconda categoria	1400	Ajut. magg.
	Cariche speciali		in 2ª » 150
	Ajutante maggiore { in 1ª / in 2ª }		Direttore dei conti se cap. » 300
	Direttore dei conti		Se uffiziale subalterno » 600
	Uffiziale { d'amministrazione / di massa o vestiario / di matricola }		Uffiziale di amm. massa o vestiario e matricola » 150
139			

Palermo, 24 luglio 1860.

D'ordine del Prodittatore

Il Segretario di Stato della Marina
Piola
Per copia conforme
Il Segretario generale: *E. Da Fieno*

N. 2

Tabella delle indennità di rappresentanza e maggiori assegnamenti a titolo di supplimento a terra agli Uffiziali della Marina Siciliana.

Qualità ed impieghi	Indennità od assegnamento annuo	Titolo dello assegnamento
Al Comandante generale di Marina.	2000	Rappresentanza
Al direttore dell'Arsenale . .	800	Supplemento
All'Ajutante generale . . .	600	Idem
All'Uffiziale di Bandiera . . .	360	Idem
Al Direttore in secondo o sotto Direttore dell'Arsenale . . .	400	Idem
Al Comandante del Reggimento Fanteria di Marina	600	Rappresentanza
Al sotto Direttore delle Macchine a Vapore	400	Per spese d'ufficio e compra libri etc.
Al sotto Direttore del materiale d'Artiglieria	400	Idem
Al Luogotenente del Porto di Palermo	200	Supplemento

Palermo, 24 luglio 1860.

D'ordine del Prodittatore

Il Segretario di Stato di Marina
Piola

Per copia conforme

Il Segretario generale : *E. Da Fieno*

N. 3

Tabella delle paghe assegnate al personale componente l'ufficio del Comando generale della Marina Siciliana.

Gradi ed impieghi	Paga annua	Osservazioni
Segretario Capo. . . .	4000	
Segretario di prima classe. .	3200	
Detto di seconda classe . .	2900	
Sotto Segretario di prima classe.	1800	
Detto di seconda classe . .	1600	
Scrivano di prima classe . .	1400	
Detto di seconda classe . .	1300	

Palermo, 24 luglio 1860.

Per ordine del Prodittatore
Il Segretario di Stato della Marina
Piola
Per copia conforme
Il Segretario generale: *E. Da Fieno*

N. 4

Tabella numerica del personale Sanitario e Farmaceutico della Marina Siciliana e delle paghe assegnate al medesimo.

Num.	Gradi ed impieghi	Paga annua	Osservazioni
1	Medico capo	3500	
2	Medici di Vascello di prima classe	3100	
2	Detti di seconda classe . .	2800	
3	Detti di fregata di prima classe	2000	
3	Detti di seconda classe . .	1800	
6	Detti di corvetta	1700	
1	Farmacista	2100	

Palermo, 24 luglio 1860.

Visto d'ordine del Prodittatore
Il Segretario di Stato per la Marina
Piola
Per copia conforme
Il Segretario generale: *E. Da Fieno*

N. 5

Tabella numerica del personale del Genio Navale della Marina Siciliana e delle paghe assegnate al medesimo.

Num.	Gradi ed impieghi	Paga annua	Osservaz.
1	Ingegnere Dirett. delle costruzioni navali.	6600	
1	Ingegnere delle costruzioni . .	4300	
2	Sotto Ingegneri	2900	
4	Allievi Ingegneri	1500	
4	Ajutanti Ingegneri.	2420	
3	Assistenti idem di prima classe .	2020	
3	Detti idem di seconda classe .	1720	

Palermo, 24 luglio 1860.

Visto d'ordine del Prodittatore
Il Segretario di Stato per la Marina
Piola
Per copia conforme
Il Segretario generale : *E. Da Fieno*

N. 6

Tabella numerica degli Uffiziali di maggiorità e della Maestranza della Marina Siciliana colle relative paghe.

Num.	Gradi ed impieghi	Paga annua	Osservazioni
	Maggiorità		
2	Capitani di prima classe. . .	2800	
2	Detti di seconda classe. . .	2300	
3	Luogotenenti.	1800	
3	Sottotenenti	1600	
	Maestranza		
1	Capitano di prima classe. . .	2800	
1	Detto di seconda classe. . .	2000	
1	Luogotenente.	1800	
1	Sottotenente	1600	

Palermo, 24 luglio 1860.

Visto d'ordine del Prodittatore
Il Segr. di Stato della Marina : *Piola*

N. 7

Tabella delle paghe assegnate agli Uffiziali del Reggimento Fanteria della Marina Siciliana.

Gradi ed impieghi	Paga annua	
Colonnello	6000	
Luogotenente colonnello .	5000	
Maggiore	4000	
Capitano di prima classe .	2800	
Detto di seconda classe .	2500	
Luogotenente	1800	
Sottotenente. . . .	1600	
Cariche Speciali		Paga del grado o classe ed inoltre il soprasoldo annuo seguente :
Maggiore relatore. . .	150	
Aiutante maggiore) in 1ª		Aiut. magg. in 1ª L. 200
Aiutante maggiore) in 2ª		Detto in 2ª . » 150
Direttore dei Conti . .		Direttore) se capit. » 300 dei conti) se uff. sub. » 600
Uffiziale) d'amministrazione		Uffiz.) dis. del dep. » 300 d'amm.) col depos. » 150
Uffiziale) di massa o vestiario) di matricola		Uffiziale di massa o vestiario e matricola. » 150

Palermo, 24 luglio 1860.

Visto d'ordine del Prodittatore

Il Segretario di Stato per la Marina

Piola

Per copia conforme

Il Segretario generale : *E. Da Fieno*

N. 8

Tabella delle paghe assegnate agli Uffiziali dello Stato Maggiore dei Porti e delle spiagge della Marina Siciliana.

Gradi ed impieghi	Paga annua	Osservazioni
Capitani di porto. . . .	6600	
Detti	5000	
Detti	4000	
Detti	2800	
Luogotenenti di Porto. . .	2800	
Detti	1800	
Piloti di Porto	1600	

Palermo, 24 luglio 1860.

Visto d'ordine del Prodittatore

Il Segretario di Stato per la Marina
Piola

Per copia conforme

Il Segretario generale : *E. Da Fieno*

(Num. 355) *Palermo li 24 luglio 1860*

Nomina di alquanti Commissari, Sottocommessari, e Scrivani di Marina.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato per la Marina;
Ha decretato e decreta:

Sono nominati

Cognome e Nome	Grado	Stipendio
Fabrizi Alessandro	Commessario di prima classe »	4000
Lavagnino Giuseppe	idem, idem »	4000
Bellavista Giacomo	idem di seconda classe »	3500
Ceresa Celso	idem, idem »	3500
Somma Gaetano	Sotto Commessario di 1ª classe »	3000
Mossa Francesco Ant.	idem, idem »	3000
Isola Adriano	idem, idem »	3000
Fabra Antonio	idem di seconda classe »	2200
Del Vecchio Salvatore	idem, idem »	2200
Di Franco Francesco	idem, idem »	2200
Mannana Leopoldo	idem di terza classe »	2000
Filetti Agostino	idem, idem »	2000
Zanvittori Giov. Battista	idem, idem »	2000
Diez Giuseppe	idem, idem »	2000
Bottone Vincenzo	idem, idem »	2000
Grazini Lorenzo	Sotto Commessario aggiunto »	1600
Peratoner Giuseppe	idem, idem »	1600
Ghirelli conte Leopoldo	idem, idem »	1600
Attajan Carlo	idem, idem »	1600
Simoni Carlo	idem, idem »	1600
Bruno Tommaso	idem, idem »	1600
Migone Gaetano	Scrivano di 1ª classe »	1300
Assennato Mario	idem, idem »	1300
Badame Antonio	idem, idem »	1300
Naselli Giuseppe	idem di 2ª classe »	1200
Punzo Angelo	idem, idem »	1200
Distefano Vito	idem, idem »	1200
Sciamanna Lorenzo	idem, idem »	1200

Gli stipendi come sopra assegnati prendono decorrenza dal

giorno 16 giugno ultimo scorso, epoca in cui ebbero avviso di assumere il servizio cui dovevano essere destinati.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato della Marina
Piola
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 356) *Palermo li 24 luglio 1860*

Nomina di alquanti Uffiziali di Marina.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segr. di Stato per gli affari della Marina;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;
Ha decretato e decreta:

Sono nominati

Cognome e Nome	Grado	Stipendi	Maggiore assegnam.[to]
Moscarello Efisio	Capo Divisione di prima classe	6000	Questo assegnamento cesserà ottenuta che si abbia altra promozione
Poggi Luigi	idem, idem	6000	
Reggio Benedetto	Capo Divisione	5000	
Capra Raimondo	Capo Sezione	4000	
Platania Sebastiano	idem	4000	
Colameo Bernardo	Segret. di prima classe	3500	
Abbadessa Francesco	idem, idem	3500	
Bensa Francesco	id. di seconda classe	3000	
Donato Luigi	Applicato di prima classe	2200	500
Mossa Sebastiano	idem, idem	2200	500
Furnarotto Giuseppe	idem, idem	2200	500
Di Blasi Giacinto	id. di seconda classe	1800	400
Lo Bianco Giov. Battista	idem, idem	1800	400
Perez Michele	id. di terza classe	1500	
Puglisi Vincenzo	idem, idem	1500	
Picco Carlo	idem, idem	1500	

Gli stipendi come sopra assegnati prendono decorrenza dal

giorno 16 giugno ultimo scorso, epoca in cui ebbero avviso di assumere il servizio cui dovevano essere destinati.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato della Marina
Piola
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *G. Interdonato*

(Num. 357) *Palermo li 9 agosto 1860*

Adozione delle Leggi e Regolamento attenenti alla Marina Mercantile Sarda.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Viste le Leggi e Regolamenti per la Marina Mercantile, e specialmente quello colla data 13 gennaro 1827 vigenti nelli Stati di S. M. il Re Vittorio Emmanuele II;

Viste le successive modificazioni introdotte nel medesimo collo scopo di rendere le sue disposizioni in maggiore armonia coi bisogni dei tempi e col regime Costituzionale;

Riconosciuta la convenienza di determinarne l'applicazione alla Marina Mercantile Siciliana, per quella uniformità a cui mirano tutti gli atti del Governo Dittatoriale, particolarmente nello interesse della disciplina verso i naviganti dello Stato, senza la quale menomerebbe la fiducia in essi riposta dai commercianti, e si renderebbero men degni della protezione del Governo stesso;

Sulla proposizione del Segr. di Stato per gli Affari della Marina;

Sentito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono applicati alla Sicilia le Leggi e Regolamenti, e le disposizioni sulla Marina Mercantile attualmente in vigore negli Stati di S. M. il Re Vitttorio Emmanuele II, e specialmente quello del 13 gennaro 1827 colle modificazioni che successivamente vi furono introdotte.

Art. 2. È quindi creato un Consiglio Consultivo per la Marina Mercantile Siciliana.

Questo Consiglio, sotto la dipendenza della Segreteria di Stato per gli affari della Marina è composto come segue, cioè :

Da un Presidente;

Dal Console di Marina di Palermo;
Dal Capitano di Porto di Palermo;
Dall'Uditore di Marina;
Da due Capitani Marittimi od Armatori.

Art. 3. Il Consiglio avrà un Segretario ed un Sotto-Segretario.

Art. 4. Il Presidente sarà nominato sulla proposizione del Segretario di Stato per la Marina.

Art. 5. I membri della Camera di Commercio, ed i Capitani Marittimi ed Armatori saranno sulla stessa proposizione destinati per ogni biennio.

Art. 6. Il Segretario ed il Sotto Segretario saranno nominati egualmente sulla proposizione del Segretario di Stato suddetto.

Art. 7. Tale Consiglio avrà le stesse attribuzioni, onorificenze, ec. di quello esistente in Genova.

Art. 8. Gli assegnamenti del Presidente, del Segretario e del Sotto-Segretario del Consiglio sono fissati dall'unita tabella vista e firmata di ordine del Prodittatore, dal Segretario di Stato per la Marina.

Il Segretario di Stato suddetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato della Marina
Piola

Tabella delle paghe assegnate al personale del Consiglio Consultivo per la Marina Mercantile Siciliana

Gradi od impiego	Paga annua	Annotazioni
Presidente del Consiglio Lire	8000	
Segretario id. »	2500	
Sotto Segretario id. »	1800	

Visto d'ordine del Prodittatore
Il Segretario di Stato per la Marina
Piola
Per copia conforme
Pel Segr. di Stato, il Segr. gen. *E. Da Fieno*

(*Num. 358*) *Palermo li 9 agosto 1860*

Nomina del sig. Mario Corrao a Presidente del Consiglio Consultivo della Marina.

(*Num. 359*) *Palermo li 11 agosto 1860*

Nomina del signor Salvatore Calvino a Capitano dello Stato Maggiore.

(*Num. 360*) *Palermo li 11 agosto 1860*

Si accorda il ritiro al sig. Francesco Silvestri nella qualità di Amministratore generale dei Lotti.

(*Num. 361*) *Palermo li 11 agosto 1860*

Le funzioni di Ministero Pubblico nelle cause correzionali sono esercitati dai Senatori aggiunti.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata:

Veduto il decreto del 19 luglio 1860, per lo quale tra le altre cose si dichiarava che i delitti e le controvvenzioni rientravano nelle attribuzioni dei giudici di Circondario ed eran puniti colle leggi ordinarie, e secondo le regole della Procedura Penale;

Volendo provvedere alla destinazione degli esercenti le funzioni di Ministero Pubblico nelle cause correzionali;

Veduti gli art. 343, 344, 345, delle leggi di Procedura Penale;

Sulla proposizione del Segretario di Stato della giustizia;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Salve restando le disposizioni dei cennati articoli 344 e 345 le funzioni del pubblico ministero nelle cause correzionali

saranno, nelle città principali di Sicilia, esercitate da uno dei rispettivi senatori aggiunti.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Giustizia e degli affari Interni sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore: *Depretis*
Il Segretario di Stato della Giustizia
V. Errante
Per copia conforme
Il Segretario di Stato: *V. Errante*

(Num. 362) *Palermo li 11 agosto 1860*

Immutazione del dazio sui canevacci.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Considerando che nella categoria generale dei tessuti di filo e canape, ai quali col decreto del 9 marzo 1846 è imposto il dazio di ducato uno a canna quadrata, vien pure compreso il canevaccio adoperato in commercio per sacchi da contenere il sommacco in polvere o in foglia;

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze;

DECRETA

Art. 1. Invece del dazio attuale sul canevaccio per uso di sacchi sarà riscosso alla immessione di questo tessuto in Sicilia un dazio eguale al 20 per 100 del suo valore.

Art. 2. Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore: *Depretis*
Il Segr. di Stato delle Finanze
F. Di Giovanni
Per copia conforme
Il Segretario di Stato della Giustizia
V. Errante

(Num. 363) *Palermo li 11 agosto 1860*

Nomina del sig. Benedetto Travali a Segretario generale presso la Scrivania di Razione.

(*Num. 364*) *Palermo li 12 agosto 1860*

Nomina dei componenti la Camera consultiva di Commercio.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato degli affari Esteri e del Commercio;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. I signori Vincenzo Florio, Pietro Piraino, Michele Raffo del fu Nicolò sono nominati Componenti la Camera Consultiva di Commercio di Palermo, in sostituzione dei signori Paolo Damanti. e Vincenzo Verona morti, e Nicolò Raffo che ha rinunziato.

Art. 2. Il Segretario di Stato degli Affari Esteri e Commercio è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segr. di Stato per gli Affari Esteri e Commercio
M. Amari
Per copia conforme
Il Segr. di Stato degli Affari Esteri e Commercio
M. Amari

(*Num. 365*) *Palermo li 12 agosto 1860*

Nomina del sig. Luigi Marzullo a Segretario presso la Camera Consultiva di Commercio in Messina.

(*Num. 366*) *Palermo li 13 agosto 1860*

Istituzione di un servizio di campagna presso il quartiere generale del Dittatore.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dei Lavori Pubblici e della Pubblica Istruzione;

DECRETA

Art. 1. È istituito un servizio di campagna presso il quartier generale del Dittatore, dipendente dal Corpo del Genio Militare.

Art. 2. Il sig. Cav. D. Giovambattista Pentasuglia Ispettore Generale dei Telegrafi e col grado corrispondente di Tenente Colonnello, è nominato Comandante di questo servizio, ed è incaricato di formare un regolamento per questo servizio speciale, che verrà sottoposto all'approvazione.

Art. 3. Il Segretario di Stato dei Lavori Pubblici e della Pubblica Istruzione, e quello della Guerra, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segr. di Stato dei Lav. Pubb. e dell'Istruz. Pubb.
G. Interdonato
Per copia conforme
Il Segr. di Stato dei Lav. Pubb. e della Istr. Pubbl.
G. Interdonato

(Num. 367) *Palermo li 13 agosto 1860*

Componenti del Magistrato Municipale di Cefalà-Diana e dei giurati del Municipio di Caccamo.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il Magistrato Municipale di Cefalà-Diana è composto dal sig. Epifanio Ferrara fu Giuseppe Presidente;

dal sig. Pietro Scarpulla e
dai Mri Saverio Bellonia
Giuseppe Sedoro
Giovanni Costanza
} Giurati

Art. 2. È nominato Presidente del Consiglio Civico di tal comune il sig. D. Pietro Princiotti.

Art. 3. I signori Giuseppe Gugliuzza e Giuseppe Di Blasi son no-

minali Giurati del Municipio di Caccamo in luogo del sig. Ponte e Giovenco, che hanno rinunziato.

Art. 4. Il Segretario di Stato dello Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segr. di Stato dell'Interno : *F. Crispi*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 368) *Palermo li 13 agosto 1860*

Dazio sul vino ed olio dovuto sulla estrazione di detti generi dal comune di Partenico.

(Num. 369) *Palermo li 13 agosto 1860*

Nomina del signor Francesco Lentini a Cancelliere comunale in Spaccaforno.

(Num. 370) *Palermo li 13 agosto 1860*

Tassa sù i carri dovuta dal Comune di Solanto.

(Num. 371) *Palermo li 13 agosto 1860*

Legge sui passaporti.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il Decreto pei passaporti del 13 novembre 1857 sarà pubblicato e messo in esecuzione nell'Isola di Sicilia colle modificazioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2. I passaporti saranno dati, in Palermo dal Segretario di Stato degli Affari Esteri, nei Capiluoghi di provincia e di Distretto dai Governatori, o dal funzionario che li supplisce nell'amministrazione della sicurezza pubblica.

Art. 3. I giovani ascritti nella prima categoria della milizia nazionale non possono ottenere passaporto per l'estero senza il consenso del Segretario di Stato della guerra.

Art. 4. Saranno annessi dei franchibolli, ai termini dell'art. 21 del decreto del 13 novembre 1857, a pagamento dei passaporti — Nel francobollo alle parole *Stati Sardi*, saran sostituite le altre *Governo di Sicilia.*

Art. 5. Ogni disposizione anteriore contraria alle presenti è rivocata.

Art. 6. Il Segretario di Stato dello Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato dello Interno
F. Crispi
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *F. Cripi*

Vittorio Emmanuele II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, duca di Savoja e di Genova ec. Principe di Piemonte ec. ec ec.

Visti gli articoli 6 e 7 della Legge 19 luglio 1857 approvativa del Bilancio per l'anno 1858;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, Ministro per gli Affari Esteri, e di concerto coi Ministri per gli affari dell'Interno, delle Finanze, della Guerra e Marina;

Noi abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I passaporti sono dati in nome del Re.

Nell'Interno, dal Ministero per gli Affari Esteri e per sua delegazione dagli Uffici d'Intendenza in ogni capo-luogo di Provincia, o dai Delegati di Pubblica Sicurezza che ne abbiano speciale incarico in altre città.

All'estero, dagli Agenti diplomatici Capi di missione, dai Consoli generali e dai Consoli.

Art. 2. Il passaporto deve contenere l'indicazione del luogo di nascita, il nome, cognome, domicilio, qualità o professione della persona cui è concesso, i contrassegni e la firma di essa, o l'indicazione d'illetterato per le persone che non sanno scrivere; infine il luogo di destinazione.

Il passaporto è valido per un anno.

Art. 3. I Membri del Corpo Diplomatico nazionale che straniero,

i Consoli generali e Consoli, le persone incaricate di una missione governativa ed i grandi Ufficiali dello Stato possono ottenere un passaporto speciale colla semplice indicazione del nome e cognome, dignità o grado, e luogo di destinazione. Questi passaporti sono dati dal solo Ministero per gli Affari Esteri.

Venendo a cessare nelle persone contemplate dal presente articolo la qualità o la missione per cui fu loro conceduto uno speciale passaporto, tale passaporto cesserà di essere valido ancorchè non fosse trascorso un anno dalla sua data.

Art. 4. Il passaporto di cui all'art. 2° viene concesso sulla personale conoscenza o sulla presentazione di un *nulla osta* per parte dell'Autorità di pubblica Sicurezza.

I Sindaci, qualora vi esista legittima causa, potranno fare direttamente domanda di passaporti a favore d'individui abitanti o di passaggio nel loro Comune rispettivo, e da loro personalmente conosciuti.

Questa domanda dovrà specificare i motivi che la consigliano, e contenere tutte le altre indicazioni prescritte nell'art. 2.

Il passaporto verrà trasmesso al Sindaco per essere da lui consegnato al richiedente dopochè questi vi avrà apposta la sua firma.

Art. 5. Gl'impiegati civili e militari in attività di servizio od in aspettativa, i Tesorieri od Impiegati contabili delle Comunità, delle Opere pie e di altri Corpi morali, posti sotto la dipendenza governativa, gl'interdetti, i minori non abilitati, le persone soggette alla patria podestà che non abbiano compito il 25° anno di età, e la moglie non legalmente separata, per ottenere il passaporto dovranno anche far fede in modo che ne provi la verità, del consenso dato dal rispettivo Capo d'Amministrazione, tutore, padre o marito.

Art. 6. I giovani dacchè saranno nel 16° anno di età, e sintantochè non abbiano soddisfatto all'obbligo della leva, non possono ottenere passaporto per l'estero senza il consenso dell'Intendente della Provincia.

Art. 7. Quando trattasi di passaporto per le Americhe o per le Indie, i predetti giovani non potranno ottenerlo se prima non sia prestata per loro conto una cauzione in cedole dello Stato del reddito di L. 200.

Art. 8. Le disposizioni dei due articoli precedenti non sono applicabili agl'iscritti marittimi, ai quali provvede una legge speciale.

Art. 9. I Militari di qualunque grado in effettivo servizio non possono ottenere il passaporto senza il permesso del Ministero

di Guerra, ed i sottoufficiali e soldati in congedo illimitato, senza il permesso del Comandante di loro Provincia.

Art. 10. Sulla richiesta dell'Autorità giudiziaria sarà ricusato il passaporto agli inquisiti di crimini o delitti punibili colla pena del carcere o maggiore.

Si potrà egualmente ad istanza degli interessati sospendere la concessione del passaporto alle persone contro cui esista mandato d'arresto personale per debiti o per ragioni di commercio.

In tale caso però gl'interessati dovranno presentare copia autentica della relativa ordinanza d'arresto.

Le Autorità di Pubblica Sicurezza potranno esigere dalle persone aventi titolo ad un passaporto da operaio ovvero ad un passaporto gratuito per causa d'indigenza, ch'esse provino di aver mezzi sufficienti per far il viaggio sino a destinazione.

Art. 11. Sullo stesso passaporto si possono inscrivere la moglie, i figli minorenni, le figlie non maritate, e le persone di servizio del richiedente, purchè nazionali. Possono pur aver un passaporto unico un tutore coi suoi amministrati, un fratello ed una sorella colle sorelle non maritate o coi fratelli minorenni, e le sorelle conviventi insieme.

Art. 12. Non si potrà concedere passaporto agli stranieri i quali abbiano Ministri od altri Agenti del loro Governo accreditati o riconosciuti nei Regi Stati.

Agli stranieri che non abbiano rappresentante del loro Governo potrà concedersi passaporto dal Ministero degli Affari Esteri o dai Delegati nelle Provincie in seguito a speciale autorizzazione per ogni singolo caso.

La concessione di passaporto agli emigrati politici, riconosciuti come tali dall'Autorità competente, potrà farsi dal solo Ministro degli Affari Esteri a richiesta del Ministero dell'Interno.

Rimane espressamente vietato agli Agenti Diplomatici e Consolari del Re all'Estero di dare passaporti ad individui non sudditi senza prima averne ottenuta, per ciascun caso speciale, l'autorizzazione del ministero per gli Affari Esteri.

Art. 13. Salve le speciali eccezioni autorizzate dal presente Decreto, i passaporti sono soggetti al pagamento di una tassa unica la quale è di due sorta:

Di lire dieci e di lire una.

Sono soggetti alla tassa di lire *dieci* i passaporti che si concedono:

Ai possidenti, ai negozianti, agli esercenti una professione liberale, agli impiegati civili e militari, ed in genere ad ogni persona di civile ed agiata condizione.

Sono soggetti alla tassa di lire *una*:

I passaporti che si danno agli operai, ai braccianti, ai giornalieri, ai merciai ambulanti e ad ogni altra persona che, per dichiarazione della competente Autorità locale, provi di non essere in grado di sottostare alla tassa maggiore.

Art. 14. Sono esenti dalla tassa:

1. I passaporti speciali conceduti alle persone contemplate nell'art. 3 del presente decreto.

2. I passaporti conceduti alle persone che viaggiano per regio servizio:

Ai sottufficiali o soldati che rientrano nel Regno per ragione di servizio;

Ai religiosi e alle religiose degli Ordini mendicanti, non che ai religiosi e alle religiose che prestano servizio negli Ospedali;

Alle persone munite di certificati di povertà.

Il certificato di povertà dovrà essere rilasciato od autenticato da un'Autorità amministrativa.

Art. 15. I passaporti conceduti da Governi esteri o da Agenti esteri nel Regno, per aver valore nei Regî Stati saranno, salvo il disposto dell'art. 19, soggetti ad una sola vidimazione di un'Autorità competente ed al pagamento di una tassa di lire 3.

Art. 16. Questa tassa verrà percepita per ogni passaporto una sola volta all'anno o dagli Agenti Diplomatici e Consolari all'estero o dalle Autorità di dogana ai confini dei Regî Stati, nell'atto stesso in cui avrà luogo la vidimazione prescritta dell'articolo precedente.

Art. 17. Vanno esenti dalla tassa stabilita coll'art. 15:

Le persone della classe indicata all'ultimo alinea dell'art. 13 che si recano ad uno stabilimento dei bagni nei Regî Stati per provati motivi di salute;

Coloro che per via di mare approdano ad un porto dei Regî Stati e non vi soggiornano più di ventiquattro ore ripartendo per via di mare.

I contadini che per lavori rurali vengono nei Regî Stati.

Le speciali convenzioni che già esistessero o che venissero stipulate con governi esteri e gli usi interzionali in vigore regoleranno le esenzioni o le riduzioni di tassa per vidimazione, che a titolo di reprocità potranno aver luogo a favore di stranieri.

Art. 18. Di regola generale, e salvi i casi speciali di cui all'articolo 19, i passaporti nazionali non vanno soggetti ad alcuna vidimazione.

All'entrata nei Regî Stati i viaggiatori nazionali o stranieri deb-

bono presentare i loro passaporti all'autorità di frontiera che ne accerta la regolarità.

Lo straniero è anche tenuto, in conformità delle leggi in vigore (art. 43. R. Patenti 30 ottobre 1821) di presentare il passaporto all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo ove prende dimora.

Art. 19. Allorchè per circostanze speciali o per mutazione di destinazione di un passaporto venisse richiesta una vidimazione di una R. Autorità all'interno od all'estero, tale vidimazione sarà rilasciata gratuitamente purchè siasi, quanto ai passaporti esteri, adempiuto al disposto dell'art. 16.

Art. 20. La percezione delle tasse di cui agli art. 13 e 15 verrà indicata sui passaporti all'estero, per mano degli Agenti Diplomatici e Consolari all'interno, per mezzo di un franco-bollo.

Art. 21. I franco-bolli sono di tre differenti colori : rosso, verde e turchino ; portando lo stemma Reale, l'indicazione della tassa e la leggenda Passaporto Stati-Sardi, conforme al seguente modello:



Il franco-bollo di color corso serve per la tassa di lire 10, quello di color verde per la tassa di lire 1, e quello di color turchino per la tassa di lire 3.

Art. 22. Il franco-bollo viene applicato sul passaporto nell'atto del rilascio o della vidimazione; accanto al franco-bollo ed in modo che il medesimo resti parzialmente coperto, sarà apposto il sigillo ad inchiostro o la vidimazione a mano dell'Ufficio che rilascia o vidima il passaporto.

Le esenzioni di tassa di cui agli art. 14 e 17 saranno indicate sul passaporto colla parola *gratis* scritta nello spazio in cui dovrebbe essere apposto il franco-bollo.

Art. 23. La fabbricazione dei franco-bolli e la loro distribuzione agli Uffici incaricati della percezione delle tasse dei passaporti sono esclusivamente riservate al Ministero delle Finanze.

Art. 24. I Ministri dell'Estero e dell'Interno, delle Finanze,

della Guerra e Marina, ciascuno per quanto lo riguarda, provvederanno con ispeciali istruzioni alla esecuzione di questo Decreto, il quale avrà effetto dal primo gennaro 1858, abrogando ogni altra disposizione contraria.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino addì 13 novembre 1857.

VITTORIO EMMANUELE

C. Cavour

(Luogo del Sigillo)

V. il Guardasigilli : *De Foresta*

Per copia conforme

Il Segretario di Stato dell'Interno : *F. Crispi*

(Num. 372) *Palermo li 14 agosto 1860*

Formola della legge.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. La promulgazione della legge è espressa nella seguente formola:

In nome di Sua Maestà Vittorio Emmanuele Re d'Italia.
Il Dittatore o il Prodittatore.
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato.
Sulla proposta del Segretario di Stato....
Decreta e promulga,

TESTO DELLA LEGGE

Ordina che la presente legge munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Art. 2. La legge porterà la firma del Dittatore, o del Prodittatore : sarà contrassegnata dal Segretario di Stato, che ne ha fatto

la proposta, e munita del *visto* del Segretario di Stato della Giustizia, che vi apporrà il sigillo dello Stato.

Art. 3. La legge obbliga in tutta la Sicilia in forza della promulgazione fattane dal Dittatore o dal Prodittatore, e dal momento in cui la promulgazione è legalmente a notizia di ciascun Comune.

La promulgazione è legalmente a notizia giusta le norme prescritte dall'articolo primo delle leggi Civili.

Art. 4. Le leggi promulgate saranno immediatamente inserte nella raccolta degli atti del Governo.

Il Governo provvederà acciò si affigga pubblicamente in tutti i Comuni un esemplare della legge.

Art. 5. La stamperia del Governo consegnerà un esemplare di ogni foglio della Raccolta degli atti del Governo, contenente la inserzione di una legge, al Segretario di Stato della Giustizia, il quale farà constare del ricevimento di tale esemplare in apposito registro.

La detta inserzione per l'effetto contemplato dall' articolo precedente prenderà data dal giorno in cui il *Giornale Officiale di Sicilia*, per cura del Segretario di Stato della Giustizia, ne darà ufficialmente avviso con l'indicazione del numero progressivo della Raccolta, nella quale la legge promulgata sarà stata inserta.

Art. 6. La disposizione degli articoli 2, 4, e 5, della presente legge sarà anche applicabile ai Decreti e regolamenti emanati dal Dittatore o dal Prodittatore per la esecuzione delle leggi, e che interessano la generalità dello Stato.

Art. 7. Gli originali delle leggi, non che dei decreti e dei regolamenti contemplati nell' articolo 6 della presente legge, saranno a diligenza del Segretario di Stato della Giustizia conservati negli archivii del Governo.

Art. 2. Tutti i Segretari di Stato sono incaricati dell'esecuzione della presente legge.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato della Giustizia: *V. Errante*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato della Giustizia: *V. Errante*

(Num. 373) *Palermo li 14 agosto 1860*

Si proroga il termine per portarsi a compimento le operazioni di commuta in denaro, dei canoni in genere, dovute alla comune di Caltagirone, e nomina del sig. don Pietro Calì ad arbitro ed amichevole compositore.

(*Num. 374*) *Palermo li 15 agosto 1860*

Sanatoria al matrimonio contratto dai coniugi Giacomo Lauriano e Francesca Lomonaco nel dì 5 settembre 1858.

(*Num. 375*) *Palermo li 15 agosto 1860*

Nomina dei componenti la Camera di disciplina in Palermo.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Art. 1. La Camera di disciplina degli Avvocati in Palermo è così ricomposta:
Presidente, sig. Antonio Agnetta;
Censore, sig. Emmanuele Viola;
Relatore, sig. Vincenzo Di Marco;
Segretario, sig. Francesco Paolo Scoppa;
Tesoriere, sig. Emmanuele Bellia;
Componente, sig. Gaetano Meli;
Componente, sig. Bartolomeo d'Ondes;
Supplente, sig. Vincenzo Cortese;
Supplente, sig. Michele Marinuzzi.

Art. 2. Il Segretario di Stato della giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segr. di Stato della Giustizia : *V. Errante*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato : *V. Errante*

(*Num. 376*) *Palermo li 16 agosto 1860*

Nomina del signor Sebastiano Bianchini a comandante dei Militi a cavallo nel distretto di Girgenti.

(*Num. 377*) *Palermo li 16 agosto 1860*

Sono soppressi i militi a piedi instituiti per decreto del 25 luglio.

(Num. 378) *Palermo li 17 agosto 1860*

Sanatoria al matrimonio contratto dai coniugi Vincenzo Fardella e Giulietta Lo Faso al dì 8 dicembre 1857.

(Num. 379) *Palermo li 17 agosto 1860*

Instituzione di una Commissione Consultiva relativa alle Ferrovie.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia,

Il Prodittatore

Visto il Decreto del 25 scorso giugno che dispone doversi costruire una ferrovia da Palermo a Messina passando per Caltanissetta e Catania;

Visto l'altro Decreto del 2 agosto che prescrive d'istituirsi una Commessione tecnica ed economica per istudiare il congegno di tutta intera una rete di strade ferrate per la Sicilia, indicandone il principale indirizzo, le principali opere d'arte, le spese approssimative e i presumibili prodotti di esercizio;

Considerando che per il più esatto e regolare andamento delle differenti incombenze giova separare la suprema direzione di tanto lavoro da tutto ciò che specialmente si attiene alla parte tecnica ed esecutiva;

Volendo mandare ad esecuzione questo concetto che senza metter tempo in mezzo, e senza pregiudicare in nulla le trattative per la concessione di tutta o di parte della rete delle nostre strade ferrate; ci metta sin da ora sulla via di asseguire questo prezioso intento;

Considerando che al maggiore acceleramento ed all'avviamento di un'opera di tanto interesse fa mestieri non solo aver preformati gli studi all'uopo bisognevoli, ma trovarsi in grado d'iniziarne il lavoro, e per questo aver compiti i progetti di arte dei principali rami, che movendo dalla periferia e specialmente dai tre lati dell'Isola vadano a ricongiungersi al centro di essa; sicchè i tre mari che circuiscono la Sicilia, il Jonio, il Tirreno e l'Africano sien messi in comunicazione;

Considerando che le ferrovie di Sicilia vogliono essere dirette non solo a facilitare e accrescere il movimento delle popolazioni, ma più ancora ad agevolare e accelerare lo sbocco dei prodotti e precipuamente quello degli zolfi e dei cereali;

Sulla proposizione del Segretario di Stato dei Lavori Pubblici;

DECRETA

Art. 1. Ad avviare questa grande intrapresa della rete delle strade ferrate di Sicilia sarà istituito un Consiglio o Commessione Consultiva che risiederà in Palermo all'immediazione della Segreteria di Stato, e sarà preseduta dal Segretario di Stato dei Lavori pubblici. Vi sarà inoltre un ufficio tecnico per opera del quale verranno eseguiti tutti i progetti d'arte e gli studî che il Consiglio anzidetto giudicherà opportuni al concepito disegno.

Art. 2. Non si potendo di un primo impianto intraprendere i lavori per la costruzione della intera rete, saran cominciati gli studî del ramo che da Palermo menerà per Termini a Lercara, di quello che da Messina giungerà a Catania, e dell'altro che da Licata verrà a sboccare a Caltanissetta. Ed oltre a ciò sarà proposto il progetto di una ferrovia che seguendo la linea delle principali miniere di zolfo da Girgenti vada a ricongiungersi alla strada ferrata da Lercara a Caltanissetta.

Art. 3. Sulla base di queste linee potranno concepirsi delle linee secondarie che potessero legare alle strade ferrate li centri delle maggiori produzioni minerali e agricole, la mercè di strade ferrate all'americana o cavalli.

Art. 4. La Commessione Consultiva di cui sopra è parola sarà composta dall'ingegnere direttore che sarà destinato all'ufficio tecnico, da due altri ingegneri, e da due economisti o abili amministratori.

Art. 5. Il Segretario di Stato dei Lavori Pubblici e della Pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*

Il Segr. di Stato dei Lav. Pubblici e della Pubbl. Istruz.
G. Interdonato

Visto; Il Segretario di Stato della Giustizia e del Culto
V. Errante

(Num. 380) *Palermo li 17 agosto 1860*

Instituzione di un ufficio tecnico per le Ferrovie.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Visto l'articolo primo del Decreto d'oggi stesso;

Volendo che si proceda tosto alla formazione degli Studî di massima e deffinitivi delle strade ferrate dell'Isola, per venir quindi il più sollecitamente che sarà possibile agli appalti ed alla esecuzione delle medesime;

Sulla proposizione del Segretario di Stato dei Lavori Pubblici;

DECRETA

Art. 1. È istituito un officio tecnico per la formazione degli studî di massima e deffinitivi delle Strade ferrate dell'Isola.

Art. 2. Quest'ufficio che prenderà il titolo di — Ufficio tecnico delle strade ferrate — sarà composto del personale tecnico designato nel sottoposto quadro, cogli stipendî nel medesimo fissati sotto la direzione di un ingegnere che prenderà il titolo di Ingegnere Direttore.

Art. 3. L'Ufficio tecnico delle strade ferrate si dividerà in tre sezioni dirette rispettivamente da Ingegneri che assumeranno il titolo d'ingegneri capi di Sezione. L'Ufficio di direzione avrà stanza in Palermo, gli uffici di Sezione risiederanno uno in Palermo, l'altro in Messina, il terzo in Caltanissetta. Le tre Sezioni sopradette potranno suddividersi in sotto Sezioni nel modo e nei luoghi che si ravviserà più opportuno.

Art. 4. Sarà ulteriormente provveduto a quegli aumenti di personale oltre quello designato nel sottoposto quadro, che lo estendersi successivo degli studî renderà necessario.

Art. 5. Al personale componente l'Ufficio tecnico saranno pagate, oltre all'assegnato stipendio quell'indennità di viaggi, e di pernottazione fuori dell'ordinaria residenza, che verranno ulteriormente fissate, e con quelle norme di contabilità che saranno prescritte con apposito regolamento, che sarà formato dal Segretario di Stato dei Lavori Pubblici d'accordo con quello delle Finanze.

Art. 6. È assegnato sul bilancio straordinario del corrente anno la somma di Italiane Lire 100,000 per la costituzione di questo ufficio, l'acquisto dei necessarî strumenti, gli stipendì, e le in-

dennità del personale, e le spese di ogni natura occorrenti allo istallamento ed allo iniziamento dei decretati studi.

N. d'ordine	TITOLO	N. degl'imp. dello stesso grado	Stipendio assegnato a ciascun grado	Montare complessivo degli stipendi per ciascun grado	Annotazioni
1	Ingegniere Direttore .	1	10000	10000	Oltre alle indennità di viaggio e di pernottazioni fuori dell'ordinarie residenze ai termini dell'articolo VI.
2	Vice Direttori . . .	1	7000	7000	
3	Ingegnieri Capi sezione.	3	5000	15000	
4	Applicati	5	4500	22500	
5	Aiutanti di prima classe.	5	4000	20000	
6	Idem di seconda classe.	5	3000	15000	
7	Geometri designatori di prima classe . . .	10	2400	24000	(a) In questo numero non sono compresi i canneggiatori straordinarî e gli uomini di fatica che saranno presi a giornata a misura del bisogno.
8	Idem di seconda classe.	10	2000	20000	
9	Scrivani contabili . .	5	1800	9000	
10	Scrivani	8	1500	12000	
11	Canneggiatori di prima classe	12 (a)	960	11520	
12	Idem di seconda classe.	12 (a)	840	10080	

Art. 7. I Segretarî di Stato dei Lavori Pubblici e della Pubblica Istruzione e quello delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore: *Depretis*

Il Segr. di Stato dei Lavori Pubblici e della Pubbl. Istr.
G. Interdonato

Visto, il Segr. di Stato di Grazia e Giustizia e del Culto
V. Errante

(Num. 381) *Palermo li 17 agosto 1860*

Organico della Sicurezza Pubblica.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Sulla proposta del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio de' Segretarî di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. Le città di Palermo, Messina e Catania avranno un Questore.

Ogni Questore avrà un numero di Uffiziali di Sicurezza Pubblica proporzionato alla popolazione, sulla quale dovranno essi esercitare il loro ufficio. Avrà inoltre un servizio di Segreteria, che sarà stabilito con speciale Decreto.

Art. 2. Saranno in Sicilia:

3 Ispettori di Questura;

7 Delegati centrali presso gli Uffizî di Governo;

15 Ispettori di Sezione, dei quali 6 di 1ª classe e 9 di seconda;

28 Delegati di Circondario, dei quali 10 di prima classe e 18 di seconda;

180 Delegati di Mandamento, dei quali 80 di prima classe e 100 di seconda:

56 Applicati di Pubblica Sicurezza, 12 dei quali di prima classe e 44 di seconda.

Art. 3. La forza della Pubblica Sicurezza sarà costituita nel seguente modo:

3 Comandanti;

4 Marescialli di alloggio;

26 Brigadieri;

46 Sottobrigadieri;

56 Appuntati;

662 Guardie.

Art. 4. È data autorità al Segretario di Stato dell'Interno di collocare gli Uffiziali e la forza, di cui è parola nei precedenti articoli, di quel modo che egli reputerà conveniente.

Art. 5. I locali e la mobilia per gli Ufficî di Sicurezza pubblica ed il Casermaggio per le guardie saranno a peso dei Comuni.

Art. 6. Ogni disposizione anteriore contraria alle presenti è rivocata.

Ordina che la presente legge munita del sigillo dello Stato sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Depretis*

Il Segretario di Stato dell'Interno : *F. Crispi*

Visto : Il Segr. di Stato per la Giustizia : *V. Errante*

Per copia conforme

Il Segr. di Stato per la Giustizia

V. Errante

(Num. 382) *Palermo li 17 agosto 1860*

Legge sulla moneta.

Relazione fatta dal Segretario di Stato delle Finanze al Prodittatore.

Signore,

L'uniformità nella fabbricazione e nel corso delle monete è bisogno così evidente dei popoli civili, ed argomento di agevolezza tanto grande a' commerci, che la si desideri, e già la si ottiene anche tra popoli di nazioni diverse.

A procacciarla provvide il principato civile della Real Casa di Savoja, anche prima di proclamare le libere istituzioni, allorquando uniformò il suo sistema monetario a quello della Francia; sistema che certamente è il migliore di quanti si conoscano per l'intera e proporzionale adozione del sistema decimale nel valore non meno che nel titolo delle monete, donde riescono semplificati i calcoli del commercio, dell'amministrazione e della zecca.

Questo sistema lo accolse anco il Belgio, benchè geloso della sua autonomia, e trepido di ogni assorbimento per parte della Francia. Lo accolse la Confederazione Elvetica, benchè tenace nelle sue vecchie costumanze. Esso inoltre fa progressi rapidissimi in Germania. E nella stessa Inghilterra, così attaccata alle sue antiche usanze, un grande movimento dell'opinione pubblica va affrettando, ogni di più, la adozione del sistema decimale monetario francese.

La sola gretta cecità de' cessati governi delle provincie italiane, soggette al dominio straniero; o regolate secondo le sue inspirazioni, ha potuto impedire per lunghi anni l'introduzione delle nuove monete delle provincie supalbine; forse perchè ad ogni cosa anteponevano la convenienza di porre ostacoli ai commerci di queste provincie con la parte libera d'Italia.

Ma oggi, per quel che riguarda la Sicilia, ogni ulteriore ritardo nell'unificarne il sistema monetario con quello dell'Italia libera sarebbe inescusabile; la qual cosa è di tanta evidenza che sarebbe superfluo il dir oltre intorno ad essa.

Epperò il sottoscritto, nel proporre alla vostra firma una nuova legge monetaria per la Sicilia, crede esser suo debito il restringersi a rendervi ragione solamente delle disposizioni particolari della legge proposta.

I primi articoli di essa stabiliscono l'unità monetaria, che sarà qui, come nel regno Italiano, e in Francia, e nel Belgio, e nella Svizzera, la *lira nuova o franco*; e ne definiscono il peso, la materia, il titolo e la tolleranza, per norma del paese e della Zecca. Palermo vedrà con soddisfazione riaperta la sua antica Zecca, la quale stante le relazioni e i piani d'arte, già sottoposti al vostro governo, potrà entrare in pieno esercizio in un tempo non maggiore di tre mesi.

Oltre la moneta di argento, la Zecca conierà in oro i pezzi da *dieci* e da *venti* lire, astenendosi dalla fabbricazione dei pezzi da *quaranta*, da *cinquanta* e da *cento* lire, che l'esperienza insegna come non circolino, ma anzi scompaiano dal commercio. Tuttavia tali monete, coniate nel regno Italiano, avranno in ragion del loro valore lo stesso corso che hanno in Sicilia le monete d'oro circolanti nell'isola.

La fabbricazione delle monete al di sotto dei *cinquanta* centesimi è stabilita in bronzo e non in rame, per gli stessi argomenti che fecero al rame preferire il bronzo in Francia dopo il 1852, e nel Regno italico per la legge del 20 nov. 1859, della quale riferibilmente a questa parte della monetazione, furono adottate le disposizioni.

Alle monete in corso nelle altre provincie del Regno italico, è accordato in Sicilia lo stesso corso che ivi godono.

Ma quelle di bassa lega, erose, ed erosomiste non saranno ricevute ne' pagamenti di somma maggiore di *venti* lire: limitazione necessaria per prevenire una indebita affluenza delle medesime in questa parte d'Italia.

Alle antiche monete del paese è conservato il corso legale, finchè non saranno ritirate e rifuse. E per lo adempimento delle obbligazioni contratte in moneta nuova, per le quali si presentasse il pagamento in monete antiche; e per quello delle obbligazioni contratte in moneta antica per le quali si offrisse il pagamento in moneta nuova, sono stati calcolati i ragguagli in due tavole *B* e *C* che ne stabiliscono il valore legale.

Questi ragguagli furono calcolati ponendo a confronto il titolo ed il peso dello scudo siciliano o pezzo da dodici tarì in argento stabilito con la legge del 20 aprile 1818, col titolo e col peso della nuova moneta di argento; e serbando, com'era dovere, ai summultipli di esso scudo di antica fabbricazione lo stesso valore nominale che hanno attualmente.

Nulla è innovato pel corso delle monete di oro, intorno al quale fu

lasciata ai contraenti quella stessa libertà di cui godono attualmente.

Provvedimenti particolari vi sono proposti perchè progressivamente scomparisca dall'uso e dalla circolazione l'antica moneta del paese e dia luogo alla nuova.

Informata a' più sani principî economici, la nuova legge avrà—spera il proponente—la vostra approvazione e la vostra firma.

Il Segretario di Stato delle Finanze
F. Di Giovanni

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia

Il Prodittatore

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze;
Udito il consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. L'unità monetaria in Sicilia è la *lira nuova* italiana o *franco*.

La sua materia è una massa metallica del peso di cinque *grammi* di cui nove decime sono di argento puro e un decimo di lega.

Art. 2. La lira si divide in cento *centesimi*, il cui valore, al di sotto di cinquanta centesimi, è rappresentato in moneta di bronzo.

Da cinquanta centesimi in sù il loro valore è rappresentato in moneta di argento.

I multipli e i summultipli in argento hanno lo stesso *titolo* e il loro peso è proporzionato a quello della *lira*.

Art. 3. La tolleranza del titolo è di *due millesimi* in più o in meno. Al di sopra o al di sotto di *due millesimi* le monete di argento non saranno dalla Zecca poste in circolazione.

Art. 4. La tolleranza del peso per ogni sorta di moneta in oro, argento o bronzo è indicata nella tavola *A* unita al presente Decreto.

Art. 5. Le monete d'argento nel loro corso non potranno esser rifiutate che quando siano visibilmente ritagliate, cioè, mancanti del contorno legale.

Art. 6. La Zecca di Palermo è riaperta.

Essa conierà le seguenti monete d'argento.

—Pezzo da *una lira* del peso di *cinque grammi* e del diametro di *ventitrè millimetri*.

—Pezzo da *cinquanta centesimi* del peso di *due grammi e mezzo* e del diametro di *diciotto millimetri*.

—Pezzo da *due lire* del peso di *dieci grammi* e del diametro di *ventisette millimetri*.

— Pezzo da *cinque lire o scudo*, del peso di *venticinque grammi* e del diametro di *trentasette millimetri*.

Art. 7. Saranno coniate in bronzo le monete di *uno*, *due*, e *cinque* centesimi del peso e dei diametri seguenti:

Moneta centesimi	Peso grammi	Diametro millimetri
uno	uno	quindici
due	due	venti
cinque	cinque	venticinque

Art. 8. Le monete di bronzo dovranno contenere non meno di *novantacinque per cento* di rame.

La tolleranza del titolo in più o in meno non potrà eccedere *l'uno per cento* per il rame, e il *mezzo per cento* sopra ogni alto metallo della lega.

La tolleranza di peso in più o in meno è limitata all'*un per cento* pe' pezzi da *cinque centesimi* e ad *un mezzo per cento* per quelle *da uno o due centesimi*.

Art. 9. La zecca conierà altresì le seguenti monete in oro, al titolo di *nove decimi* di puro oro e di *un decimo* di lega con la tolleranza di *due millesimi*.

— Pezzo *venti lire* del peso di *sei grammi* e *quarantacinquemilacentosessantuno centomilligrammi*, il cui disco ha il diametro di *ventuno millimetri*.

— Pezzo da *dieci lire* del peso di *tre grammi* e *duemiladuecentocinquantotto diecimilligrammi* col diametro di *diecinnove millimetri*.

Art. 10. Tutte le monete che fabbricherà la Zecca porteranno da un lato l'effigie del Re, con la leggenda Vittorio Emmanuele Re d'Italia; dall'altro l'indicazione del valore e dell'anno della fabbricazione; il tutto secondo il modello che sarà pubblicato dal Segretario di Stato per le Finanze.

Art. 11. Le monete di argento e di bronzo descritte negli articoli precedenti che si coniano nelle Zecche del Regno Italiano allo stesso titolo e collo stesso peso avranno corso legale in Sicilia.

Le monete d'oro conformi alle descritte nell'art. 9 coniate in dette Zecche avranno lo stesso corso che quelle coniate in Sicilia.

Art. 12. Avranno inoltre pari corso le altre monete multiple e summultiple delle precedenti che, coniate nell'Alta Italia e non dovendo coniarsi in Sicilia trovansi descritte nella tavola *A* unita al presente Decreto.

Art. 13. Le antiche monete delle provincie che ora compongono il Regno Italiano avranno corso in Sicilia secondo il valore ragguagliato in esso Regno a quello della nuova moneta.

Nessuno tuttavia sarà obbligato a ricevere le monete di bronzo, rame o biglione, dette di *bassa lega*, *erose* od *eroso miste* nei pagamenti di somma maggiore di lire *venti*.

Art. 14. Le antiche monete attualmente in circolazione finchè non saranno ritirate e rifuse, continueranno ad aver corso legale come prima e non potranno esser rifiutate nei pagamenti, anche quando l'obbligazione sia espressa unicamente in moneta nuova, nel qual caso saranno ricevute pel valore ragguagliato nell'annessa tavola *B*.

Art. 15. Nello adempimento delle obbligazioni espresse in moneta antica la nuova moneta sarà ricevuta pel valore ragguagliato nell'annessa tavola *C*.

Art. 16. Dal 1° gennaro 1861 tutti i notai e gli altri ufficiali pubblici facoltati dalla legge a ricevere obbligazioni per appalti, licitazioni, verbali di consenso e simili saranno obbligati ad esprimere accanto ai lavori indicati in moneta antica i ragguagli in moneta nuova sotto pena di *venticinque lire* di ammenda.

Dal 1° luglio 1861 tutte le obbligazioni saranno espresse unicamente in moneta nuova sotto pena di *lire cinquanta*.

Art. 17. Restando ferme le operazioni contabili di tutte le Amministrazioni pubbliche in ducati e grana per tutto il cadente esercizio 1860, — i bilanci, i conti consuntivi, e le contabilità tutte dello Stato, delle provincie, de' comuni, de' pubblici stabilimenti e di ogni altra pubblica amministrazione, saranno a cominciare dal prossimo esercizio 1861, calcolate in lire e centesimi di lire.

Art. 18. L'ordinamento del servizio interno della Zecca sarà stabilito con ispeciale Decreto sulla proposta del Segretario di Stato per le Finanze.

Ordina che la presente legge munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Depretis*

Il Segr. di Stato per le Finanze : *F. Di Giovanni*

Visto, Il Segretario di Stato per la Giustizia

V. Errante

A

Peso e diametro delle nuove monete.

N. B. Le monete segnate con asterisco * sono le sole che si coniano in Sicilia.

MONETE — PEZZI	Diametro in millimetri	Peso esatto in grammi	Tolleranza in millesimi del peso
di oro da 100 lire	35	32,258	1
» » 40 »	26	12,90322	2
» * » 20 »	21	6,45161	2
» * » 10 »	19	3,22580	2,5
di argento da * 5 lire	37	25.0000	3
» * 2 »	27	10,0000	3
» * 1 »	23	5,0000	5
» * 50 centesimi . . .	18	2,5000	7
di bronzo * da 5 centesimi . . .	25	5,0000	10
» * » 2 »	20	2,0000	5
» * » 1 »	15	1,0000	5

B

Valore delle antiche espresso nelle nuove monete.

MONETE — PEZZI	Peso esatto in grammi	Titolo legale in millesimi	Valore in moneta nuova	
			lire	centes.
Da dodici tarì o carlini, o da grana centoventi napolitani	27,532	833 1/3	5	10
Da tarì dieci o ducato .	22.943	»	4	25
Da tarì 6	13,766	»	2	55
Da tarì 2	4,588	»	»	85
Da tarì 1	2,294	»	»	42 ½
Un grano siciliano . .				2 1/16
Il resto in proporzione				
Oncia di conto : valore risultante			12	75

C

Valore delle nuove espresso nelle antiche monete.

MONETE — PEZZI		Valore in antica moneta siciliana non decimale	Valore in moneta decimale napoletana
di oro	da 20 lire	tarì 47 gr.	duc. 4 gr. 70
»	» 10 »	» 23 » 10	» 2 » 35
di argento	» 5 »	» 11 » 15	» 1 » 17 ½
»	» 2 »	» 4 » 14	» 47
»	» 1 lira	» 2 » 7	gr. 23 cav. 5
»	» 50 cent.	» 1 » 3 ½	» 11 » 7,5
di bronzo	» 5 »	gr. 2. picc. 2, 1	» 1 » 1,75
»	» 2 »	piccoli 5.64	cav. 4,70
»	» 1 »	» 2,82	» 2,35

(Num. 383) *Palermo li 17 agosto 1860*

Sul ritiro delle antiche monete di rame.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Veduto il Decreto d'oggi, col quale si è provveduto all'uniformità del sistema monetario di Sicilia con quello del Regno Italiano;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. Contemporaneamente alla emissione delle nuove monete di bronzo saranno ritirate dalla circolazione le antiche monete di rame.

La emissione delle nuove monete di bronzo non potrà nel suo totale valor nominale superare di un quinto il totale valor nominale delle antiche monete di rame che saranno ritirate dal corso.

Art. 2. Un fondo di lire centocinquantamila è destinato alla spesa pei lavori preparatori, macchine e materiale necessarî a compiere la coniazione delle nuove monete di bronzo.

È fatto quindi il corrispondente assegno sulla Tesoreria generale.

Art. 3. Il Tesoro anticiperà in oltre la somma di lire centomila

da rimborsarsi col valor della nuova moneta per la nuova coniazione il ritiro della specie.

Ordina che la presente legge munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato per le Finanze
F. Di Giovanni
Il Segretario di Stato della Giustizia
V. Errante

(Num. 384) *Palermo li 18 agosto 1860*

Sull' intitolazione dei ruoli di decima.

SEGRETERIA DI STATO DELL' INTERNO

Signore,

Occorrendo intitolarsi i ruoli delle decime dovute alla Mensa vescovile di Girgenti, è sorto dubbio se la facoltà della intitolazione affidata con Decreto degli 11 ottobre 1833 agl' Intendenti, sia oggi attribuita ai Governatori; se trattandosi di terre poste in vari distretti di una provincia l'ordinanza di intitolazione debba rilasciarsi dal Governatore del Capo provincia, ovvero da quello del proprio distretto; se la nomina del perito a sciegliersi da parte del comune, devoluto al Decurionato giusta il cennato Decreto, competa oggi al Consiglio civico; finalmente se il ruolo formulato dai periti con l'intervento e visto del Sindaco, debba ora vistarsi e firmarsi dal Presidente del Consiglio civico, ovvero da quello del municipio.

Or io considerando che nel novello ordine amministrativo i Governatori sono stati sostituiti ai cessati Intendenti; — che si è già dichiarata la dipendenza dei Governatori di seconda classe da quelli di prima; che i corpi rappresentativi dei comuni sono oggi i Consigli Civici, come pria lo erano i Decurionati; — che la prima autorità comunale rappresentata dal sindaco sotto il passato Governo risiede ora nel Presidente del municipio; vengo in linea di massima a dichiarare:

Che la facoltà della intitolazione dei ruoli delle decime dovute alle Mense vescovili ed ai prebendati si appartiene a Governatori di Capo provincia per tutti i distretti;

Che la nomina del perito a sceglíersi da parte del Comune per la fissazione delle quote spetta ai Consigli civici;

E che il ruolo formulato dai periti deve vistarsi e firmarsi dal Presidente del Municipio.

Manifesto quindi ciò a Lei per sua intelligenza e per l'uso corrispondente.

Il Segretario di Stato: *F. Crispi*

(Num. 385) *Palermo li 18 agosto 1860*

Legge sulla proprietà letteraria.

Relazione del Segretario di Stato dei Lavori Pubblici.

Signore,

Comunque fosse stato per lungo tempo discusso e nelle opere e nei parlamenti, se in dritto possa esservi una proprietà letteraria, gli interessi economici e morali prevalendo sulle teoriche astratte del dritto, han fatto in tutte quasi le nazioni d'Europa riconoscere come necessaria una legge che assicuri agli autori la proprietà delle loro opere e per loro e pei loro figli.

Ma la proprietà letteraria non produce i suoi benefici effetti se quando la grandezza dello Stato apre tale smercio ai prodotti dell'intelligenza, da venire largamente ricompensati per l'ampiezza del mercato che vanno ad incontrare.

Non ultimo fra i danni arrecati all'Italia dal sistema di deprezzamento della penisola, cui l'interesse della dominazione straniera era mostruoso sostegno e difesa, fu veramente la miseria a cui veniva condannato l'operaio dell'intelligenza; questo operaio al quale sono dovuti in massima parte i mirabili progressi dell'età nostra, questo operaio che precede la civiltà e instancabile piconiere, apre le vie e segna le tracce a tutti i miglioramenti della vita economica, morale e sociale dei popoli, privo della proprietà del prodotto del suo lavoro, chiuso e circoscritto in uno Stato embrionale di pochi milioni, era forzato a restringere i concetti e a paventare di vedere l'opera del suo ingegno rimanere invenduta, sicchè mentre riusciva inefficace da un canto, lasciava dall'altro che l'autore e la sua famiglia languissero fra le angustie e le miserie di ogni maniera.

Oggi che per ventura la intelligenza potrà spaziare per quanto è vasta la terra d'Italia, un mercato così esteso come quello di

tutta la penisola vuolsi aprire, ed assicurare al tempo stesso ai prodotti della mente dell'uomo. La proprietà ed artistica degl'Italiani è ragione che sia una volta egualmente riconosciuta in tutta l'Italia.

Noi non potendo meglio per ora, facciamo nostra la legge Piemontese sulla proprietà letteraria, aspettando che un giorno il Parlamento Nazionale formi tal legge su quest'argomento quale si conviene ad una grande Nazione, quale deve averla la patria di Archimede, di Vico, di Galilei, di Machiavelli e di Dante:

Egli è per dar segno di volerci approssimare a questa epoca fortunata, che vi sommetto alla firma il seguente progetto di Decreto.

Il Segr. di Stato dei Lav. Pubblici e della Pubbl. Istruz.
G. Interdonato

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dei Lavori Pubblici e Istruzione Pubblica;

DECRETA E PROMULGA

Art. unico. La legge sulla proprietà letteraria ed artistica, quale esiste nel Regno Italiano, è ricevuta ed è valida anche per la Sicilia.

Ordina che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Depretis*

Visto, Il Segr. di Stato della Pubbl. Istruz. e dei Lav. Pubb.
G. Interdonato

Visto, Il Segretario di Stato della Giustizia e del Culto
V. Errante

(Num. 386) *Palermo li 18 agosto 1860*

Legge relativa ai gradi accademici.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Considerando che mentre le gloriose imprese del Dittatore avvicinano l'Italia alla sua politica unificazione sotto Vittorio Emmanuele non solo vuolsi far opera di assimilazione in tutti i rami della Pubblica Amministrazione, ma iniziare quell'unificazione morale ed intellettiva che tanto è connaturale al genio Italiano, e solo potè essere avversata dallo spezzamento di governi antinazionali.

Considerando che i servizi prestati all'Istruzione pubblica tornano in beneficio dell'umanità intera, poichè l'intelligenza umana è legata ad un sol patto di famiglia e la repubblica delle lettere unisce in una vita comune le varie nazioni;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

Sulla proposta del Segretario di Stato della Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. I gradi accademici, le matricole, le licenze e le lauree date in tutte le altre Università, o Licei e Collegi d'Italia sono validi per la Sicilia.

Art. 2. Gli studî fatti nei Licei, Collegi o Università d'Italia ove sian provati con legali certificati daran titoli ad essere ammessi agli esami, e ricevere poscia i gradi o matricole o le lauree, che si danno nelle Università dell'Isola.

Art. 3. I servigi ed i meriti acquistati in qualunque della istituzione pubblica delle altre Provincie d'Italia, e presso qualunque altra nazione, costituiscono un titolo ed uno degli elementi di giudizio pei concorsi in Sicilia.

Ordina che la presente legge munita del sigillo dello Stato sia inserita nella raccolta degli atti del Governo mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Depretis*

Il Segr. di Stato della Pubbl. Istr. e dei Lav. Pubb.

G. Interdonato

Visto; Il Segretario di Stato della Giustizia e del Culto

V. Errante

(*Num. 387*) *Palermo li 18 agosto 1860*

Sulle pensioni.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Considerando come non sia conforme a giustizia che i cittadini siano privati delle pensioni durante la loro dimora all'estero, quando ne abbiano il godimento in forza di una disposizione di legge;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

Sulla proposizione del Segretario di Stato per le Finanze;

DECRETA E PROMULGA

Art. unico. Qualunque condizione di residenza imposta pel pagamento delle pensioni di giustizia è revocata. I pensionisti dimoranti all'estero potranno conseguire le loro pensioni facendo presentare la fede di esistenza legalizzata, ed accertata dalle Legazioni, e dagli Agenti Consolari del Regno Italiano.

Ordina che la presente legge munita del sigillo dello Stato sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato per le Finanze
F. Di Giovanni
Visto, Il Segretario di Stato per la Giustizia
V. Errante

(*Num. 388*) *Palermo li 21 agosto 1860*

Si dichiarano nulle le condanne per reati politici.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Considerando che i fatti ritenuti come reati politici durante la occupazione Borbonica, anzichè dar luogo ad azione penale, rendevano gli autori di essi benemeriti della comune madre l'Italia;

Sulla proposizione del Segretario di Stato della giustizia;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono dichiarate nulle e come non avvenute tutte le condanne emesse sui fatti, che durante la occupazione Borbonica erano considerati come reati politici. Gl' incolpati o condannati pei fatti medesimi sono rientrati di pieno dritto nello esercizio dei dritti civili e politici.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*

Il Segretario di Stato della Giustizia : *V. Errante*

Per copia conforme

Il Segretario di Stato della Giustizia: *V. Errante*

(Num. 389) *Palermo li 21 agosto 1860*

Pensione accordata a Maria Fanara.

(Num. 390) *Palermo li 22 agosto 1860*

Imposta di grana 4 a rotolo sulla carne sin tutto dicembre sul Comune di Roccamena.

(Num. 391) *Palermo li 22 agosto 1860*

Imposta di grana 2 a quartuccio sul vino a tutto dicembre sul Comune di Sommatino.

(Num. 392) *Palermo li 22 agosto 1860*

Imposta di altro grano a rotolo sulla carne di smercio in Bivona, e di gr. 80 a carico sul vino.

(Num. 393) *Palermo li 22 agosto 1860*

Si faculta il comune di Naso a contrarre mutuo di onze 300.

(Num. 394) Palermo li 22 agosto 1860

Si faculta il comune di Capizzi a contrarre mutuo di onze 80 sulla cassa di quello Ospedale.

(Num. 395) Palermo li 22 agosto 1860

Nomina del signor Calogero Pagliarello a Giurato nel comune di Ravanusa.

(Num. 396) Palermo li 22 agosto 1860.

Nomina del sig. Gaetano Percolla a Senatore aggiunto in Catania.

(Num. 397) Palermo li 23 agosto 1860

Nomina di alquanri componenti del Magistrato Municipale di Girgenti.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati : Il sig. Michele Sclafali a Presidente del Magistrato Municipale di Girgenti, in rimpiazzo del signor Emmanuele Sileci destinato ad altro ufficio; e i signori Giuseppe Galisi di Michele, Fulvio Celauro, e Vincenzo Gaglio Lamantia a Senatori del Comune stesso, in luogo dei signori Giuseppe Cardella Palumbo, Giuseppe Cognato e Gregorio Margavi dei quali si accetta la rinuncia.

Art. 2. Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*

Il Segr. di Stato dell'Interno : *F. Crispi*

Per copia conforme

Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 398) *Palermo li 23 agosto 1860*

Nomina del signor Domenico Gagliani a Senatore in Catania.

(Num. 399) *Palermo li 23 agosto 1860*

Nomina del signor Litterio Crisafulli a Presidente del Magistrato Municipale, e dei signori Emmanuele Basile del fu Francesco, e Simone Cacciola a Giurati del Comune d'Itala.

(Num. 400) *Palermo li 23 agosto 1860*

Nomina del signor Giuseppe Compagnini a Giurato nel Municipio di Palagonia.

(Num. 401) *Palermo li 23 agosto 1860*

Nomina del sig. Rosario Dimauro a Giurato del Magistrato Municipale di Mascali.

(Num. 402) *Palermo li 23 agosto 1860*

Nomina del sig. Girolamo Pennisi a Giurato del Magistrato Municipale di Acireale, e del signor Mariano Seminara a Presidente dell' istesso Municipio.

(Num. 403) *Palermo li 23 agosto 1860*

Nomina del signor Felice Spedalieri a Presidente del Magistrato Municipale di Catania.

(Num. 404) *Palermo li 23 agosto 1860*

Nomina del signor Liborio De Simone a giudice della Commessione speciale in Trapani.

(Num. 405) *Palermo li 23 agosto 1860*

Si aumenta a grana 6 il dazio della carne nel comune di Petraperzia.

(Num. 406) *Palermo li 24 agosto 1860*

Si accorda la cittadinanza Italiana al signor Giulio Colondre.

(Num. 407) *Palermo li 24 agosto 1860*

Sul rilascio degli attestati.

Il Presidente della Commessione per lo esame dei dritti alle pensioni delle vedove e dei genitori dei morti combattendo per la causa nazionale, ha fatto conoscere che la Commessione ha trovato indispensabile aversi tra' mezzi legali per provare i fatti allegati gli atti di notorietà compilati nei modi di legge : e comechè gran parte di questi infelici mancano dei mezzi come provvedersi di tali attestati e delle diverse fedi che si richiedono, ha proposto che tanto gli atti di notorietà che le fedi corrispondenti fossero gratuitamente rilasciati dai giudici di Circondario, dai Sindaci e dai Parrochi.

Tale proposta, nel Consiglio del 24 agosto ultimo, è stata approvata dal Prodittatore.

(Num. 408) *Palermo li 24 agosto 1860*

Adozione per Sicilia degli art. 197, 198 e 219 del Codice penale Militare di S. M. il Re Vittorio Emmanuele.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Considerando che con Decreto Dittatoriale dei 17 maggio 1860 il Codice penale militare Sardo fu dichiarato applicabile ai soli Italiani del Continente;

Considerando che, in attesa della completa promulgazione di detto Codice, e nel silenzio e nella insufficienza delle altre leggi vigenti si rende necessario di pubblicare e rendere obbligatorie fin d'ora, ed anche pei militi e cittadini dell'Isola, alcune speciali disposizioni di esso Codice;

Sulla proposta dei Segretari di Stato della Giustizia e della Guerra;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. Saranno pubblicati col presente ed avranno vigore tosto in Sicilia gli articoli 197, 198 e 219 del Codice penale militare per gli Stati di S. M. il Re Vittorio Emmanuele.

Ordina che la presente legge munita del sigillo dello Stato, sia inscrita negli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato della Giustizia
V. Errante
Il Segretario di Stato della guerra : *Paternò*
Visto, il Segretario di Stato per la Giustizia
V. Errante

197. Il sotto-Uffiziale, caporale e soldato che avrà venduto, fatto vendere, dato in pegno, donato, permutato od alienato in qualunque altra maniera oggetti di vestiario o di equipaggio, salvo i casi in cui ne è permessa la vendita, incorrerà nella pena del carcere militare estensibile a mesi sei.

La stessa pena sarà inflitta al militare che rendesse inservibili alcuni degli oggetti avanti descritti.

Sarà tuttavia in facoltà del Comandante del Corpo di sottoporre per la prima volta i colpevoli dei reati sovra indicati a semplici pene disciplinari, qualora il valore dell'oggetto o degli oggetti non oltrepassi le lire dieci.

198. In caso di recidiva nello stesso reato, ovvero se il sotto-uffiziale, caporale o soldato avranno nei modi avanti menzionati alienati oggetti di armamento, munizioni da guerra, il pastrano, il cappotto, gli effetti di bardatura od altri di spettanza dello Stato o del corpo ad essi affidati, saranno puniti col carcere militare, estensibili alla reclusione militare per anni due.

Quest'ultima pena sarà sempre applicata nel caso che fosse stata in qualsivoglia modo alienato un cavallo.

219. Chiunque scientemente avrà in qualsivoglia modo acquistato, o riterrà per qualsiasi titolo cavalli, vestimenti di qualunque specie, bagagli, ed altre simili cose destinate ad uso militare, senza che siano munite del marchio od impronta di rifiuto, o senza dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, sarà oltre la perdita degli oggetti medesimi, punito col carcere militare da due mesi a quattro se le cose comprate o ritenute siano di valore inferiore alle lire cinquan-

ta, e da quattro mesi ad un'anno qualora eccedano un tal valore.

Quest'ultima pena sarà sempre applicata a chi avrà acquistato o riterrà, come sopra, armi o munizioni da guerra, qualunque siasi il valore di esse.

Per copia conforme
Il Segretario di Stato per la Giustizia
V. Errante

(Num. 409) *Palermo li 24 agosto 1860*

Nomina dei signori Domenico Pereida e Vincenzo Costantini a giudici della commissione speciale di Mistretta.

(Num. 410) *Palermo li 26 agosto 1860*

Nomina di alquanti giudici circondariali.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Sulla proposta del Segretario di Stato per la Giustizia;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati giudici Circondariali:
In Montepietà il signor Gioacchino Denaro, già giudice di Carini;
In Girgenti il signor Vincenzo Trimarchi, già giudice di Misilmeri;
In Mazzara il signor Vincenzo Tranchina, già giudice di Nicosia;
In Paternò il signor Benedetto Ronsisvalle, già giudice di Troina;
In Scicli il signor Francesco Ignazio Simonelli, già giudice di Vizzini;
In Tortorici il signor Giuseppe Cianciolo, già giudice di Francofonte;
In Vizzini il signor Antonino Margani Ortisi, già giudice di Centorbi;
In Carini il signor Ignazio Castagna, già giudice di Montemaggiore;
In Ganci il signor Nicolò Ciprì, già giudice di Mezzojuso;
In Ciminna il signor Antonino Giglio, già giudice di Chiaramonte;
In Riesi il signor Antonio Micali, già giudice di Calascibetta;

In Piana il signor Tommaso Costanzo, già giudice di Santa Ninfa;

In Lipari il signor Diego Pereira, già giudice di Cesarò;

In Santa Caterina il signor Domenico Pignato, già giudice di Mirabella;

In Mineo il signor Stefano Prato, già giudice di Licodia;

In Giarre il signor Michele Figuera Grassi, già giudice nello stesso Circondario;

In Capizzi il signor Vincenzo Costantino, idem;

In Castroreale il signor Salvatore Tripodo, idem;

In Trecastagne il signor Fabrizio Bellia, idem;

In Sommatino il signor Giovanni Baviera, idem;

In Partinico l'avvocato signor Francesco Salvatore Di Bartolo;

In Montemaggiore l'avvocato signor Leopoldo Di Grazia;

In Polizzi l'avvocato signor Carmelo Milletari.

Art. 2. I Segretari di Stato della Giustizia e dell' Interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*

Il Segr. di Stato per la Giustizia : *V. Errante*

Per copia conforme

Il Segr. di Stato per la Giustizia : *V. Errante*

(Num. 411) *Palermo li 26 agosto 1860*

Nuova composizione del Tribunale di Commercio in Palermo.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Veduti i decreti del 18 giugno e degli 8 corrente mese, riguardanti la composizione provvisoria e deffinitiva del Tribunale di Commercio in Palermo;

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati giudici del Tribunale di Commercio in Palermo i signori :

Gaspare D'Anna di Gaspare,

Lorenzo Caminneci di Andrea, e

Giovanni Villariso, attuale supplente dello stesso Collegio, in

luogo dei signori Francesco Amato, Lorenzo Caminneci di Giuseppè, e Giovanni Brasetti, dei quali è accolta la rinunzia.

Art. 2. Sono nominati a Supplenti del medesimo Tribunale i signori:

Gaetano Pastore.

Salvatore Celdo di Francesco.

Michele Pollaci Lauriel, e

Giacomo Ravaglioli, destinatovi provvisoriamente col Decreto del 18 giugno; i primi due in rimpiazzo dei signori Giuseppe Gulì che ha rinunziato, e Giovanni Villariso promosso, e gli altri due ai posti rimasti vuoti.

Art. 3. I Segretari di Stato per la Giustizia e per le Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore: *Depretis*

Il Segretario di Stato per la Giustizia

V. Errante

Per copia conforme

Il Segretario di Stato per la Giustizia

V. Errante

(Num. 412) *Palermo li 26 agosto 1860*

Destituzione di alquanti giudici circondariali.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Adottando le considerazioni espresse nel Decreto del 3 del corrente mese e tenendo debito conto dei lavori finora forniti dalla Commessione di censura pei funzionari dell'ordine giudiziario;

Sulla proposta del Segretario di Stato per la Giustizia;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono destituiti i giudici Circondariali:

Signori Giulio Miccichè di Favara,

Filippo Galifi di Militello,

Michele Mannarà di Girgenti,

Giambattista Ruffo di Collesano,

Stanislao Stazzone di Marineo,

Giambattista La Lumia di Riesi,

Giuseppe Testai Papa di Regalbuto,

Raffaele Tardi di Castelvetrano,
Ignazio Lazzara di S. Caterina,
Giacomo Santifilippo di Recalmuto,
Letterio La Valle di Lipari ed il sig. Vincenzo Montalbano giudice del Contenzioso dei Dazi Indiretti in Messina.

Art. 2. I Segretari di Stato della Giustizia, dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato per la Giustizia
V. Errante
Per copia conforme
Il Segretario di Stato per la Giustizia
V. Errante

(Num. 413) *Palermo li 26 agosto 1860*

Adozione in Sicilia della Legge Provinciale e Comunale del Regno Italiano.

RELAZIONE FATTA DAL SEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO E DELLA SICUREZZA PUBBLICA AL PRODITTATORE

Signore,

L'attuale condizione delle provincie e dei municipî di Sicilia ha richiamato naturalmente la vostra provvida attenzione.—In tutta l'isola si sente il bisogno di una pronta, regolare e forte organizzazione, che risponda all'indole del nuovo governo libero e nazionale ed al suo fine che è l'annessione al Regno Italico di Vittorio Emmanuele.

Prima del 1817 non esisteva in Sicilia una organizzazione provinciale. I comuni, uscendo dal feudalismo, ebbero norme nuove colla Costituzione del 1812; ma nessun legame tra loro, malgrado l'ordinamento dell'isola in 23 distretti, ripartizione finanziera e di pubblica sicurezza più che amministrativa. Collo statuto promulgato nel 1817 vennero applicate alla Sicilia le regole dello accentramento francese, già introdotte dai Napoleonidi nel vicino continente. Queste regole, rese più severe, ebbero uniformità di legislazione nelle due Sicilie dopo il 1837, quando, domata una legittima riscossa, non si credette abbastanza vincolata la nostra popolazione, finchè non la si fosse fatta dipendere, per ogni menomo atto della sua vita collettiva, dal Ministero residente in Napoli. —Un Intendente, arbitro delle sostanze e delle volontà dei Co-

muni e delle provincie, adoperando promiscuamente i suoi sconfinati poteri politici ed amministrativi, era tutto nella provincia e nulla al cospetto nel Ministro dell'Interno e di quello della polizia generale, entrambi i quali potevano respingere, annullare, modificare tutti i suoi atti ed inculcarne dei nuovi senza alcuna maniera di responsabilità e di ritegno :

— In ogni distretto — il distretto corrispondente al Circondario del Regno Italiano — un Sottintendente, cieco strumento dell'Intendente Generale :

— Un Sindaco in ogni comune, meccanismo amministrativo mosso dall'uno e dall'altro :

— In veruna parte dell'amministrazione pubblica l'elezione che vivifica colla fiducia del popolo e che illumina col concorso di tutte le intelligenze e di tutti gl'interessi degli amministrati :

— Il Consiglio Comunale, scarso di numero, segreto nelle sue deliberazioni, reclutato in una lista di eligibili, decreta degli Agenti del Governo, per via di nomine fatte dal governo stesso e da' suoi Agenti :

— Un Consiglio Distrettuale, inutile ruota di un'amministrazione senza patrimonio, posto tra il Comune e la provincia :

— Il Consiglio Provinciale, ristretto anch'esso nel numero e segreto nelle sue adunate, composto esso pure dietro nomine emanate dal governo, chiamato in una breve sessione di quindici o di 20 giorni a provvedere al patrimonio della provincia, patrimonio scarso e quasi nullo per la estrema tenuità della sovraimposta addizionale conceduta alle sue facoltà, e a sanzionare, senza leggerlo, il conto dell'Intendente, padrone di far destituire, con un suo rapporto segreto, i membri del consiglio, di perseguitarli con le armi della polizia e di provvedersi di altri Consiglieri più ligi :

— Una deputazione preposta alle poche opere pubbliche provinciali, che lasciava tutto nell'arbitrio dell'Intendenza e della sua contabilità, perchè nulla sapeva e nulla poteva :

Tali sono in poche linee gli ordini precipui dell'amministrazione civile stabilita in Sicilia.

Nè la rivoluzione del 1848, nè l'attuale potevano tollerare ordini siffatti.

La rivoluzione del 1848 rovesciò l'opera del dispotismo e ritornò alle norme del 1812. Essa neglesse d'istituire un'autorità provinciale che assumesse il governo degl'interessi intercomunali. E ciò fu male. E tosto ne fu sentito il vuoto. Ma le camere vi provvidero incompiutamente.

Colla rivoluzione del 1860, ritornando ai Comuni autonomi, non si volle lasciarli senza un nesso. Il Dittatore ordinò che fosse nominato in ogni distretto un Governatore, per rappresentarvi il capo dello stato, esercitare la sua provvida tutela su tutte le pubbliche amministrazioni e dirigerne l'andamento. La legge del 17 maggio ultimo, fatta d'urgenza tra le lotte della libertà, bastevole in momenti in cui nostro precipuo pensiero era il rovesciare la tirannide, non poteva essere definitiva. Il suo autore, dettandola, sapeva di far opera transitoria. E oramai è venuta l'ora di metterla in disparte e di adottare un ordinamento meglio appropriato alle circostanze,

Nello studio di così grave argomento non si offrirono alla nostra mente che due vie a scegliere.

O immaginare una legislazione novella, particolare alla Sicilia, — o applicare immediatamente la legge del 23 ottobre 1859, ora vigente nelle altre provincie della Monarchia del Re Vittorio Emmanuele.

Il vostro Governo ha prescelto quest'ultimo partito.

Niuno meglio di Voi, signor Prodittatore, che faceste parte della Commissione legislativa, incaricata della discussione e dello esame di questa legge, ne conosce le parecchie imperfezioni che vi fecero dissidente o in minoranza nel votarla. Ma il rimediare ad esse non può essere opera che della generale Legislatura del Regno, perchè mal si comprende unità di Regno, senza unità di istituzioni provinciali e comunali.

Grandi sono d'altronde i pregi di quella legge; grandi le opportunità della sua promulgazione.

Essa provvede minutamente a quella salutare uniformità, nelle regole dell'amministrazione civile, che semplifica l'azione degli amministratori locali e la sorveglianza delle amministrazioni centrali. — Essa pone gli opportuni limiti là dove la libertà provinciale e comunale sconfina in una licenza che riesce dannosa alle sostanze patrimoniali dei corpi morali amministrati, ingiusta verso le minoranze e pregiudizievole alle generazioni future. — Essa inoltre ha il raro pregio di poterci temporaneamente assimilare tutti i minori provvedimenti d'ordine e di amministrazione che esistono nel paese, e che non si potrebbero repentinamente rinnovare, intorno alla contabilità, intorno alla polizia urbana e rurale, alla edilità, al maneggio del pubblico danaro, agl'incanti, alle licitazioni, ai metodi di percezione delle imposte locali, all'uso ed alla distribuzione dei demani comunali, e a molte altre minori particolarità.

A questi pregi che tanto la rendono opportuna, si aggiungono i maggiori e durevoli vantaggi pei quali la legge del 23 ottobre 1859 può giustamente considerarsi come un dono prezioso per la Sicilia, nel momento in cui esce dalle catene del dispotismo borbonico e dalla crisi violenta colla quale esse furono infrante.

L'elezione per la prima volta dopo lunghi anni di servitù, esercitata in grandi proporzioni pel Comune come per la provincia : la forza che la elezione stessa conferisce alle autorità che da essa promanano : la pubblicità delle discussioni, guarentigia agli amministrati, educazione alla vita libera : l'amministrazione sottoposta a regole certe di diritto comune ma sottratta interamente allo arbitrio governativo : la funzione del Governo ristretta a denunziare al Consiglio di Stato le sole violazioni delle leggi e gli attentati all' interesse generale : gli atti più importanti, sottoposti bensì ad autorizzazioni ed approvazioni, ma per parte di una deputazione provinciale puramente elettiva e sedente nel Capoluogo della provincia che da essa è amministrata : la creazione dei patrimonî delle Provincie e dei Comuni con la libertà della sovraimposta addizionale a cui le provincie subalpine vanno debitrici di tante opere provinciali e comunali : una piena libertà di consorzi per opere pubbliche e per qualsivoglia altra legittima causa.

— Questi ed altri vantaggi moltissimi che sarebbe qui superfluo enumerare, consigliarono il Vostro Governo a proporvi l'applicazione alla Sicilia della Legge Italica del 23 ottobre 1859, con quelle sole piccole modificazioni che si riferiscono all'attuazione di essa in quest' isola e che dipendono dalla eliminazione delle poche disposizioni transitorie che in ottobre scorso riferivansi alla Lombardia.

Non dubita quindi il proponente che vorrete approvare il seguente Decreto.

(Num. 414) *Palermo li 26 agosto 1860*

Adozione della legge Provinciale e Comunale del Piemonte.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Sulla proposta del Segretario di Stato per gli affari Interni;
Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. La legge Comunale e Provinciale del Regno Italiano in data 23 ottobre 1859 avrà vigore in Sicilia come legge dello Stato.

Art. 2. La circoscrizione amministrativa della Sicilia rimane invariata in conformità della tabella unita al presente Decreto, la quale farà parte integrante della legge.— I nuovi circondari corrispondono agli antichi distretti e i mandamenti agli antichi circondari.

Art. 3. Le attribuzioni spettanti nel Regno Italico alla Cassazione ed alla Corte d'appello, spetteranno rispettivamente alla Corte Suprema di giustizia ed alla gran Corte civile.

Art. 4. Sono applicate ai Percettori le disposizioni della legge che si riferiscono agli esattori ed ai ricevitori delle contribuzioni dirette.

Art. 5. I patrocinatori sono ammessi all'elettorato, non altrimenti che i causidici e procuratori menzionati dalla legge.

Art. 6. L'art. 22 della legge è modificato nei seguenti termini:

« Art. 22. Sono eligibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati:

— « Gli Ecclesiastici e Ministri dei culti che abbiano giurisdi-
« zione o cura d'anime, coloro che ne fanno le veci, e i membri
« dei capitoli e delle collegiate.

— « I funzionari del Governo che devono invigilare sull'ammi-
« nistrazione comunale e gl'impiegati dei loro uffizi.

— « Coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune
« o dalle istituzioni che esso amministra; coloro che hanno il ma-
« neggio del danaro comunale, o che non abbiano reso il conto
« del maneggio avutone, e coloro che abbiano lite vertente col co-
« mune. »

Art. 7. Agli articoli 223, 224, 225, 226, 231, 245 della legge 23 ottobre 1859 saranno sostituiti i seguenti:

« Art. 223. — Entro giorni quindici dalla pubblicazione della presente legge, gli attuali Magistrati municipali formeranno le liste elettorali e le pubblicheranno.

« Per questa prima volta le liste elettorali non sono soggette ad altro esame che a quello del Governatore. Questi le approva e ne ordina una nuova pubblicazione.

« In caso di richiamo nel senso dell'art. 36 la decisione spetta per questa prima volta al Consiglio di Stato.

« Qualunque altro ricorso non è ammesso.

« I reclami devono essere presentati al Governatore fra cinque giorni dalla pubblicazione delle liste.

« Art. 224. — Successivamente, nei giorni fissati dall'Autorità governativa si procederà alla elezione dei Consiglieri provinciali e comunali, osservando le norme fissate per la presente legge.

« Il risultato delle elezioni sarà proclamato dal Governatore.

« Art. 225. — Tostocchè siano proclamate le nuove elezioni, il Governatore convocherà i Consigli Comunali e Provinciali per eliggere le Giunte Municipali e le Deputazioni provinciali; e saranno nominati i Sindaci.

« Art. 226. — I Sindaci e le nuove Amministrazioni entreranno in uffizio nel giorno che verrà fissato dal Governatore.

« Art. 231. — I conti d'amministrazione dei comuni per l'esercizio 1860 compilati a norma delle leggi anteriori, saranno esaminati ed approvati in conformità del prescritto della presente legge.

« Art. 245. — Sono abrogate, in quanto siano vigenti, le leggi anteriori sulle amministrazioni comunali, provinciali e distrettuali. Continueranno però ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto coll'amministrazione provinciale e comunale, in quanto non sono contrarie alla presente. »

Art. 8. Gli articoli 227, 228, 230, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 e 244 della citata legge non sono applicabili all'Isola di Sicilia.

Art. 9. Le attribuzioni già date ai Consigli Distrettuali e Provinciali, agl'Intendenti e Sottintendenti, da leggi e provvedimenti tuttora in vigore, saranno esercitate dai Consigli provinciali, dai Governatori, e dagli Intendenti di Circondario.

Art. 10. I Cassieri Comunali, ove siano stabiliti, anche fuori dei casi in cui siano ammessi i Tesorieri dalla presente legge, continueranno per tutto l'esercizio 1860.

Art. 11. Durante la Dittatura tutte le disposizioni di questa legge che hanno rapporto al Re, si riferiranno al Dittatore e per esso al Prodittatore.

Ordina che la presente legge munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Depretis*

Il Segr. di Stato per l'Interno e per la Sicurezza pubblica

F. Crispi

Visto, Il Segretario di Stato per la Giustizia

V. Errante

LEGGE PROVINCIALE E COMUNALE

Vittorio Emmanuele II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, duca di Savoja e di Genova ec. Principe di Piemonte ec. ec ec.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla legge del 25 aprile 1859;

Sulla proposizione del Ministro dello Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo sull'ordinamento comunale e provinciale quanto segue:

TITOLO PRIMO

Divisione del territorio del regno e autorità governative.

Art. 1. Il Regno si divide in Provincie, Circondari, Mandamenti e Comuni secondo la tabella annessa alla presente legge.

Art. 2. In ogni Provincia vi è un Governatore, un Vice-Governatore ed un Consiglio di Governo.

Art. 3. Il Governatore rappresenta il Potere esecutivo in tutta la Provincia:

Mantiene le attribuzioni dell' Autorità amministrativa, e promuove i conflitti;

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi;

Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni, ed in caso d'urgenza, fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio;

Sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica, e di richiedere la forza armata;

Nell'Amministrazione provinciale e comunale esercita le attribuzioni determinate dalla legge;

Dipende dal Ministro dell'Interno, e ne eseguisce le istruzioni.

Art. 4. Il Vice-Governatore rappresenta il Governatore nei casi d'assenza od impedimento, ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla presente legge.

Art. 5. Il Consiglio di Governo ha le attribuzioni giurisdizionali che gli sono commesse dalle leggi.

È chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal Governatore.

I membri del Consiglio compiono le incumbenze amministrative che loro vengono dal Governatore affidate.

Art. 6. Il Consiglio di Governo si compone di un numero di Consiglieri non maggiore di cinque. Vi potranno essere Consiglieri aggiunti.

È presieduto dal Governatore o da chi ne fa le veci.

Le funzioni di Ministero pubblico presso il Consiglio di Governo saranno esercitate da quello dei membri che verrà dal governatore designato.

Art. 7. In ogni Circondario vi è un Intendente che compie sotto la direzione del Governatore le incumbenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del Governatore e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Nel Circondario ov'è il Capoluogo di Provincia l'ufficio d'Intendente è esercitato dal Vice-Governatore.

Art. 8. I Governatori, i Vice-Governatori, gl'Intendenti, e coloro che ne fanno le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore Autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 9. Presso ogni Governatore sono stabiliti impiegati di segreteria. Una parte dei medesimi sarà applicata al Consiglio provinciale, ed alla Deputazione provinciale.

Con decreto Reale verrà fissato il quadro del personale suddetto, e di quello da applicarsi ad ogni uffizio d'Intendenza.

TITOLO SECONDO

Dell'amministrazione comunale.

Capo I. — Del comune

Art. 10. Il Comune è Corpo morale avente una propria amministrazione determinata dalla legge.

Art. 11. Ogni Comune ha un Consiglio comunale ed una Giunta Municipale.

Deve inoltre avere un Segretario ed un Uffizio comunale.

Più Comuni possono prevalersi dell'opera di uno stesso Segretario, ed avere un solo archivio.

Art. 12. Il Consiglio è composto:

Di 60 membri nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60 mila abitanti;

Di 40 membri in quelli la cui popolazione supera i 30 mila abitanti:

Di 30 nei Comuni la cui popolazione supera i 10 mila abitanti:

Di 20 in quelli che supera i 3 mila;

Di 15 negli altri.

E di tutti gli eligibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Art. 13. La Giunta municipale si compone del Sindaco, di otto Assessori e quattro Supplenti, nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60 mila abitanti.

Oltre il Sindaco il numero degli Assessori sarà:

Di sei nei Comuni che hanno più di 30 mila abitanti;

Di quattro in quelli che ne hanno più di 3 mila;

Di due negli altri.

In tutti questi casi il numero dei supplenti sarà di due.

Capo II. — Delle elezioni

Art. 14. I Consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno 21 anni compiti, che godono dei dritti civili, e che pagano annualmente nel Comune per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura:

Lire 5 nei Comuni di 3 mila abitanti o meno;

Lire 10 in quelli da 3 a 10 mila;

Lira 15 in quelli da 10 a 20 mila;

Lire 20 in quelli da 20 a 60 mila;

Lire 25 nei Comuni oltre 60 mila abitanti.

Tuttavia nei Comuni nei quali il numero degli Elettori non è doppio di quello dei Consiglieri da eleggersi, saranno ammessi all'elettorato altrettanti fra i maggiori imposti dopo quelli precedentemente contemplati, quanti bastino a compiere il numero suddetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo i cittadini delle altre Provincie d'Italia, ancorchè manchino della naturalità.

Art. 15. Sono altresì elettori: I membri delle Accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di agricoltura e commercio;

Gl'impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re, o addetti agli Uffizi del Parlamento;

I Militari decorati per atti di valore;

I decorati per atti di coraggio o di umanità;
I promossi ai gradi accademici;
I Professori ed i Maestri autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche;
I Procuratori presso i Tribunali e le Corti d'appello, Notai, Ragionieri, Liquidatori, Geometri, Farmacisti, e Veterinari approvati;
Gli Agenti di cambio e Sensali legalmente esercenti.

Art. 16. I contribuenti contemplati nell'art. 14 debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.

Gli altri elettori compresi nell'articolo precedente voteranno nel Comune del loro domicilio d'origine, ed ove lo abbiano abbandonato in quello in cui avranno fissata la residenza e fattane la legale dichiarazione.

Art. 17. Si ritengono come inscritti da sei mesi sui ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazione d'eredità.

Art. 18. Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

Al marito della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.

Art. 19. La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni, può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato.

Il padre può delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali.

Nel delegato debbono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

La delegazione non può farsi che per atto autentico, ed è sempre rivocabile.

Art. 20. La contribuzione pagata da proprietari indivisi, o da società commerciali in nome collettivo, sarà nello stabilire il censo elettorale, ripartita egualmente tra gl'interessati, a meno che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore.

Art. 21. Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto od a masserizio beni stabili, potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista, o dal padrone senza che ne sia diminuito il diritto di questi.

Quando il dominio diretto, l'affittamento, od il masserizio spettino per indiviso a più persone sarà loro applicabile il disposto dall'articolo precedente.

Art. 22. Sono eliggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati:

Gli Ecclesiastici e Ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno le veci, e i membri dei Capitoli e delle Collegiate;

I Funzionari del Governo che debbono invigilare sull'amministrazione comunale e gl'Impiegati dei loro Uffizi;

Coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o dalle istituzioni che esso amministra; coloro che hanno il maneggio del denaro comunale, o che non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente col Comune.

Art. 23. Non sono nè elettori nè eliggibili gli analfabeti quando resti nel Comune un numero di elettori doppio di quello dei Consiglieri, le donne, gl'interdetti, o provvisti di consulente giudiziario, coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione di beni finchè non abbiano pagati interamente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode, o attentato ai costumi.

Art. 24. Non possono essere contemporaneamente Consiglieri gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero.

Art. 25. I nomi degli elettori sono iscritti in una lista compilata dalla Giunta municipale, e dalla medesima riveduta ogni anno per le opportune modificazioni almeno quindici giorni prima della convocazione del Consiglio comunale per la sessione di primavera.

Art. 26. La lista deve indicare accanto al nome di ogni iscritto:

1. Il giorno, ed il luogo della sua nascita;

2. L'atto, ove occorra, che prova il domicilio nel Comune;

3. Il numero d'iscrizione nei ruoli delle contribuzioni dirette e la quota d'imposta pagata dall'iscritto;

4. Ogni altro titolo o qualità che gli conferisca il diritto elettorale.

Art. 27. Nella prima Domenica successiva al compimento della lista verrà notificato al pubblico che questa starà depositata in una sala del comune per giorni otto, onde durante questo termine possa chiunque esaminarla e presentare all'Amministrazione comunale quei richiami che crederà di suo interesse.

Art. 28. La lista previo esame nei richiami presentati sarà riveduta e deliberata dal Consiglio, e quindi nuovamente pubblicata in conformità dell'articolo precedente per altri otto giorni.

Alla lista sarà unito l'elenco dei nomi che il Consiglio vi avrà aggiunti o cancellati. Sarà dato avviso al pubblico che vi è di-

ritto a richiamo nel termine di giorni dieci dalla scadenza di quello avanti prefisso.

Art. 29. Entro 48 ore dal primo giorno della nuova pubblicazione saranno avvisati per iscritto con intimazione a domicilio i cittadini stati esclusi dalla lista.

L' intimazione dovrà esprimere i motivi dell'esclusione ed essere fatta senza spesa per opera degli inservienti del comune.

Art. 30. Scorso il termine prefisso ai reclami, la lista originale con tutti i documenti e con una copia dei ruoli delle contribuzioni dirette sarà trasmessa al Governatore per mezzo dell'Intendente, che ne farà ricevuta alla Giunta municipale.

Un esemplare della lista sarà serbato nella Segreteria del comune.

Art. 31. Ogni cittadino godente del dritto elettorale nel comune potrà reclamare al Governatore la iscrizione di un cittadino ommesso sulla lista elettorale, o per la cancellazione di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che per la riparazione di qualunque altro errore incorso nella formazione delle liste elettorali.

I richiami potranno essere indirizzati al Governatore anche per mezzo dell'Ufficio comunale.

Ai richiami dovrà essere unito un certificato dall'Esattore comunale comprovante il deposito della somma di L. 10 fatta dal reclamante.

Questa somma sarà restituita ove sia fatto luogo a richiamo, ed in caso diverso sarà devoluta agli Istituti locali di Carità.

Dei richiami sarà sempre rilasciata ricevuta.

L' Intendente potrà proporre d'ufficio al Governatore quelle rettificazioni che creda necessarie.

Art. 32. Niuno dei richiami accennati nell'antecedente articolo sarà ammesso, se proposto da un terzo o d'ufficio, salvo consti della notificazione giudiziaria alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi, a contare da quello della notificazione.

Art. 33. La Deputazione provinciale pronunzierà sui richiami menzionati nell'art. 31 nei cinque giorni da quello del loro ricevimento, qualora essi sieno proposti dall'individuo stesso che vi ha interesse, o dal suo mandatario, e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'articolo precedente dove siano fatti dai terzi o d'ufficio; le decisioni saranno motivate e notificate agli interessati.

Art. 34. Colle stesse norme di cui nell'articolo precedente la Deputazione aggiungerà alle liste quei cittadini che riconoscerà

avere le qualità della legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente ommessi, od indebitamente cancellati.

Ne cancellerà nello stesso modo se ancora non lo furono dal Consiglio comunale:

1. Gli individui che si resero defunti.

2. Quelli la cui iscrizione sulla lista sia stata annullata dalle Autorità competenti;

3. Coloro che avranno incorso la perdita delle qualità richieste;

4. Quelli che fossero stati iscritti indebitamente, non ostante che la loro iscrizione non sia stata impugnata.

Art. 35. Alle liste deliberate dai consigli comunali, o riformate dalla Deputazione, non si faranno sino alla revisione dell'anno successivo altre correzioni fuori quelle che fossero ordinate giudiziariamente, o che siano l'effetto di morte degli elettori, o di perdita dei diritti civili da essi incorsa in virtù di una sentenza passata in giudicato.

Art. 36. I comuni ed i privati che volessero contraddire ad una decisione pronunziata dalla Deputazione provinciale, o lagnarsi di denegata giustizia, potranno promuovere la loro azione presso la Corte d'Appello presentando i titoli che danno appoggio alla loro dimanda.

Dove la decisione della Deputazione avesse rigettata una domanda d'iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà chiesta l'iscrizione.

Art. 37. La causa sarà decisa sommariamente ed in via d'urgenza, senzachè sia d'uopo del ministerio di Causidico, o d'Avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei Consiglieri della Corte, sentita la parte ed il suo difensore, e sentito pure il pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 38. Una copia del ricorso d'appello nel termine di tre giorni dalla presentazione del medesimo verrà depositata nell'uffi-cio del Ministero pubblico presso la Corte, dal quale sarà trasmessa alla Deputazione provinciale.

Questa potrà inviare al Ministero pubblico i titoli e documenti che crederà opportuni allo schiarimento dei fatti.

I titoli e documenti medesimi saranno depositati nella Segreteria della Corte onde gli interessati ne prendano visione, e saranno poi uniti agli atti.

Art. 39. Se vi è ricorso in Cassazione, la Corte provvederà ai termini dell'art. 37.

Art. 40. L'appello introdotto contro una decisione, per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 41. I Ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul suolo l'estratto relativo alle sue imposte, ed a chiunque creda di contraddire ad un'iscrizione fatta sulla lista i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai Ricevitori, che cinque centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Art. 42. La giunta municipale farà eseguire sulla lista le rettificazioni decretate dalla Deputazione provinciale, od ordinate in virtù di sentenze profferite nelle forme prescritte negli articoli che precedono sulla notificazione che ad essa ne verrà fatta.

Art. 43. Le elezioni si faranno dopo la tornata di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.

Un manifesto della giunta pubblicato 15 giorni prima indica il giorno, l'ora, ed i luoghi della riunione.

Art. 44. Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni Consigliere.

Tuttavia la Deputazione provinciale, per i Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale, o della maggioranza degli abitanti di una frazione sentito il Consiglio stesso, potrà ripartire il numero dei Consiglieri fra le diverse frazioni in proporzione della popolazione, e determinare la circoscrizione di ciascuna di esse.

La determinazione della Deputazione sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all'elezione dei Consiglieri delle frazioni rispettivamente, dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

Art. 45. Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare nè mandare il suo voto per iscritto.

Art. 46. Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea. Eccedendo gli elettori il numero di 400, il comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i Consiglieri salvo il caso previsto nell'ultimo alinea dell'art. 44.

Art. 47. Avranno la presidenza degli uffizi provvisori delle adunanze elettorali il Sindaco, gli Assessori, ed in caso d'impedimento i Consiglieri più anziani.

I due elettori più anziani d'età ed i due più giovani faranno le parti di scrutatori.

L'ufficio nominerà il Segretario che avrà voce consultiva.

Art. 48. La lista degli elettori, quella dei Consiglieri da surrogarsi, e la lista dei Consiglieri che rimangono in ufficio dovranno restare affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.

Art. 49. L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti il Presidente, e quattro scrutatori definitivi, che tenendo nota degli eletti che dopo questi ebbero maggior numero di voti.

L'ufficio così definitivamente composto nomina il Segretario definitivo avente voce consultiva.

Art. 50. Se il Presidente d' un Collegio ricusa, od è assente, resta di pien diritto Presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti : il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo scrutatore sarà colui che dopo gli eletti ebbe maggiori suffragi.

La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia o di assenza di alcuno fra gli scrutatori.

Art. 51. Il Presidente è incaricato della polizia delle adunanze, e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l'ordine e la tranquillità.

Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del Presidente della sala delle elezioni, o nelle sue adiacenze le autorità civili, e i comandanti militari sono tenuti ad obbedire ad ogni sua richiesta.

Art. 52. Le adunanze elettorali non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione dei Consiglieri; è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Art. 53. Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

Art. 54. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in una adunanza elettorale in cui non dovesse intervenire, o che si fosse giovato di falsi titoli o documenti per essere inscritto sulle liste elettorali, perderà per dieci anni l'esercizio d'ogni dritto politico senza pregiudizio delle pene che potessero per lo stesso fatto essergli inflitte a termini del codice penale.

Art. 55. Chiunque sia convinto d'avere al tempo delle elezioni causato disordini, o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando o affiggendo segni di riunione, od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con un'ammenda di L. 10

a 50. e sussidiariamente coll'arresto, od anche col carcere da sei a trenta giorni.

Saranno puniti con la stessa pena coloro, che non essendo nè elettori, nè membri dell'ufficio, s'introdurranno durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, e coloro, che non curando gli ordini del Presidente, volessero far discussioni, dar prove di approvazione o di disapprovazione, od eccitassero altrimenti tumulto.

Il Presidente ordinerà che sia fatta menzione della cosa nel verbale dell'adunanza, che verrà trasmesso all'Autorità giudiziaria per il relativo procedimento.

Art. 56. Niun elettore può presentarsi armato nella adunanza elettorale.

Art. 57. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per la elezione dei Consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al Presidente.

Il Presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d'una sentenza della Corte d'appello, con cui si dichiari che essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dell'art. 40.

Art. 58. Aperta la votazione per l'elezione dei Consiglieri il Presidente chiama ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.

L'elettore rimette la sua scheda manoscritta e piegata al Presidente che la depone nell'urna.

Art. 59. A misura che le schede si vanno riponendo nell'urna uno degli scrutatori od il Segretario ne farà costare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra uno esemplare della lista a ciò destinato, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri dell'adunanza.

Art. 60. Un'ora dopo terminato il primo appello si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima.

Eseguita questa operazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

Art. 61. La tavola cui siedono il Presidente, gli scrutatori ed il Segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possono girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

Art. 62. Aperta l'urna, e riconosciuto il numero delle schede, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la

spiega, la consegna al Presidente che ne dà lettura ad alta voce, e la fa passare ad un'altro scrutatore.

Il risultato dello scrutinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 63. Compiuto lo scrutinio le schede sono arse in presenza degli elettori, salvo quelle su cui nascesse contestazione, le quali saranno unite al verbale, e vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio.

Art. 64. Delle operazioni elettorali si farà constare per mezzo di processo verbale sottoscritto dai membri dell'ufficio.

Art. 65. Ove il numero degli elettori esiga la divisione in più sezioni, lo scrutinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione in conformità degli articoli precedenti.

Il Presidente di ciascuna sezione reca immediatamente il processo verbale all'ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i Presidenti delle sezioni procede al computo generale dei voti.

Il Presidente della sezione principale proclama il risultato dell'elezione.

I membri dell'ufficio principale in concorso dei Presidenti delle sezioni, redigono processo verbale prima di sciogliere l'adunanza.

Art. 66. Si avranno per non iscritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone elette, ed i nomi di persone non eligibili, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei Consiglieri a nominarsi; la scheda resterà valida nelle altre parti.

Art. 67. Saranno nulle le schede nelle quali l'elettore si sarà fatto conoscere.

Art. 68. S'intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero dei voti; ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti otterrà la preferenza.

Art. 69. Se l'elezione porta nel consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 24, il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi sostituendovi quelli che ebbero maggiori voti.

Art. 70. L'ufficio pronunzia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti, e sovra ogni altro incidente, come anche sui richiami intorno allo scrutinio.

Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e delle decisioni profferite dall'ufficio.

Le note o carte relative a tali richiami saranno munite del visto dai membri dell'ufficio ed annesse al verbale.

Art. 71. Il processo verbale dell'elezione è indirizzato all'Intendente fra giorni tre dalla sua data.

Se ne conserverà un esemplare nella Segreteria del Comune, il quale sarà certificato conforme all'originale dai membri dell'ufficio.

La Giunta nello stesso termine di giorni tre pubblica il risultato della votazione, e lo notifica alle persone elette.

Art. 72. Contro le deliberazioni prese dall'ufficio elettorale è ammesso il ricorso alla Deputazione provinciale a termini degli articoli 31, 32, 33.

È pure aperta la via all'azione giuridica in senso dell'art. 36, quando la decisione della Deputazione versi sulla capacità legale di un cittadino ad essere elettore, od eleggibile.

Art. 73. L'artic. 51 ed i susseguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Capo III — Dei consigli comunali.

Art. 74. I Consigli comunali si adunano in sessione ordinaria due volte all'anno.

La prima in marzo, aprile, o maggio.

La seconda in ottobre o novembre.

Queste sessioni verranno chiuse entro i mesi di maggio e novembre.

La sessione non può durare più di 20 giorni, a meno che lo permetta la Deputazione provinciale.

Art. 75. Il Governatore, sull'istanza della Giunta municipale, o di quella di una terza parte dei Consiglieri, ed anche d'uffizio può ordinare la riunione straordinaria del Consiglio comunale per deliberare sovra oggetti particolari, che dovranno essere indicati.

Ogni altra adunanza del Consiglio è illegale.

Art. 76. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta a domicilio, per avviso scritto.

Art. 77. L'avviso per le sessioni ordinarie debbe farsi quindici giorni innanzi a quello in detto per esso.

Per le altre debbe farsi in modo che i Consiglieri dimoranti nel territorio comunale lo possono ricevere in tempo utile. In questo caso debbe specificare gli oggetti dell'adunanza.

Art. 78. Il Governatore e l'Intendente possono intervenire ai Consigli anchè per mezzo di altri uffiziali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

Art. 79. Sono sottoposte al consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a prò della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli Istituti di carità e beneficenza, come pure gl' interessi dei Parrocchiani, quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi Stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento, e vederne i conti.

Art. 80. Soggiacciono all'esame annuale del Consiglio comunale i bilanci ed i conti delle Fabbricerie e delle altre Amministrazioni alle spese delle quali deve sopperire il pubblico, in caso d' insufficienza delle loro rendite.

Art. 81. Il Consiglio comunale nella sessione d'autunno:

Elegge i membri della Giunta municipale.

Delibera il bilancio attivo e passivo del Comune, e quello delle Istituzioni che gli appartengono per l'anno seguente.

Nomina i Revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i Consiglieri estranei alla Giunta municipale.

Art. 82. Nella sessione di primavera:

Rivede e stabilisce le liste elettorali.

Esamina il conto dell'amministrazione dell' anno precedente in seguito al rapporto dei Revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Art. 83. Quando la presidenza del Consiglio spetti ad alcuno dei Consiglieri che abbiano preso parte alla gestione su cui si deve deliberare, il Consiglio elegge nel suo seno un altro Presidente.

Tanto il Sindaco, quanto gli altri membri della Giunta di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dall'ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione.

Art. 84. Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio comunale:

1. Fissa il numero degli impiegati comunali, ed i loro stipendi.

2. Nomina, sospende e licenzia i Tesorieri particolari dove sono istituiti, e ne discute le cauzioni: i Maestri e le Maestre di scuola, i Cappellani, il Personale sanitario, ed in genere tutti gli stipendiati dal Comune salve le disposizioni delle leggi in vigore, e può fare coi medesimi capitolazioni per un quinquennio.

3. Delibera i contratti d'acquisto, l'accettazione o rifiuto di doni e lasciti, salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità d'acquistare dei corpi morali.

4. Le alienazioni di beni immobili, i contratti portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, e le transazioni sui diritti di proprietà e servitù.

5. La contrattazione di prestiti.

6. Le cessioni dei crediti, gli acquisti e le alienazioni di effetti pubblici, o di valori industriali, i riscatti di rendite o di censi attivi prima delle scadenze dei termini, gli affrancamenti di rendite o censi passivi.

7. I contratti di locazione e conduzione.

8. Gli impieghi di denaro a qualunque titolo.

9. Le offerte ed i doni da farsi in nome del Comune.

10. I regolamenti sui modi di usare dei beni comunali, quelli delle istituzioni che appartengono al Comune, ed i regolamenti di ornato e di polizia locale.

11. La destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali.

12. Le delimitazioni dei beni e territori comunali, non che le divisioni dei beni fra più Comuni.

13. La costruzione ed il trasporto dei cimiteri.

14. Il concorso del Comune all'eseguimento di opere pubbliche.

15. Lo storno di fondi da una ad altra categoria od articolo del bilancio, e l'applicazione dei residui attivi.

16. Le azioni da intentare o sostenere in giudizio in qualunque grado.

17. Le imposte da stabilirsi nell' interesse del Comune, ed i regolamenti che possono occorrere riguardo ad esse.

Ed in generale delibera sù tutti gli oggetti d' amministrazione locale che non siano attribuiti alla Giunta municipale.

Art. 85. Le sedute del Consiglio comunale saranno pubbliche quando la maggioranza del Consiglio lo decida.

La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questioni di persone.

Art. 86. I consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà dei membri; però alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo si tratti della decisione, di cui all'articolo precedente.

Art. 87. Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia all'Albo Pretorio nel primo giorno festivo, o di mercato successivo alla loro data.

Ciascun contribuente nel Comune potrà aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti fissati con Decreto Reale.

Art. 88. Il Consiglio comunale elegge nel suo seno i Membri della Giunta a maggioranza assoluta di voti; durano in ufficio un anno; sono sempre rieligibili.

Art. 89. La Giunta municipale rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, e nelle funzioni solenni. Essa dà esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio, veglia al regolare andamento dei servizi municipali, e provvedere agli atti di semplice amministrazione esecutiva.

Art. 90. Appartiene alla Giunta:

1. Di fissare il giorno dell'apertura delle sessioni ordinarie.
2. Di convocare i Consiglieri per le adunanze.
3. Di nominare, sospendere e licenziare i salariati del Comune senza poter fare con essi alcuna convenzione che vincoli la sua azione, o quella della Giunta che le succederà.
4. Di deliberare le spese causali occorrenti nel corso dell'anno entro i limiti del credito accordato in bilancio.
5. Di determinare le condizioni dei contratti in conformità delle deliberazioni del Consiglio comunale.
6. D'assistere agli incanti occorrenti nell'interesse del Comune e di stipulare i contratti comunali.
7. Di preparare le materie da trattarsi nelle sessioni del Consiglio.
8. Di formare il progetto dei bilanci.
9. Di preparare i regolamenti che debbono sottoporsi alle deliberazioni del consiglio comunale.
10. Di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali.
11. Di vigilare sull'ornato e sulla polizia locale.
12. Di attendere alle operazioni censuarie in quanto le siano commesse dalla legge.
13. Di rilasciare attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà, e di fare gli altri atti consimili attribuiti ai Comuni.
14. Di controllare le operazioni della leva, e di assistervi per mezzo di uno dei suoi membri nell' interesse dei propri amministrati.
15. Di fare gli atti conservatori dei dritti del Comune.

Art. 91. In caso di urgenza, la Giunta prende le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio comunale.

A queste deliberazioni di urgenza è applicabile il disposto dell'art. 87.

Art. 92. La giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Art. 93. La giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale pella sua gestione, e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione, o responsabilità.

Capo V — Del sindaco.

Art. 94. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed uffiziale del Governo.

Art. 95. La nomina del Sindaco è fatta dal Re. È scelto fra i consiglieri comunali; dura in ufficio tre anni, e può essere confermato se conserva la qualità di Consigliere.

Art. 96. Nessuno può essere contemporaneamente Sindaco di più Comuni.

Art. 97. Il Sindaco prima di entrare in funzione presta giuramento avanti il Governatore od un suo Delegato.

Art. 98. I distintivi dei Sindaci sono determinati da un Regolamento approvato dal Re.

Art. 99. Il Sindaco qual Capo dell'Amministrazione comunale:

1. Presidente il Consiglio comunale salvo il disposto dell'art. 83.

2. Presidente, e convoca la Giunta municipale secondo le norme dalla medesima fissate.

3. Distribuisce gli affari tra i membri dalla giunta, veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun Assessore, e ne firma i provvedimenti, anche per mezzo di altro degli Assessori da esso delegato.

4. Rappresenta il Comune in giudizio sia egli attore, o convenuto.

Art. 100. Quale Uffiziale del Governo è incaricato:

1. Della pubblicazione delle leggi, ordini e manifesti governativi, e di permettere ai privati quello di cartelli, avvisi e simili, eccettuate però dalla necessità di questo permesso le pubblicazioni relative unicamente ad oggetti di commercio, od annunzi di vendite e di locazioni.

2. Di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi.

3. Di riferire all'Intendente previo concerto colla giunta muni-

cipale in ordine alla concessione delle licenze per l'esercizio degli alberghi, trattorie, caffè ed altri stabilimenti pubblici di egual natura.

4. D'informare le Autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico.

E compie in generale gli atti che gli sono dalla legge delegati.

Art. 101. Appartiene pure al Sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed emergenti di sicurezza ed igiene pubblica sulle materie e colle norme da stabilirsi col Decreto Reale di cui all'art. 132, e di far eseguire gli ordini relative a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dall'Intendente sentito l'interessato ed è rimessa all'Esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 102. Nei Comuni divisi in borgate o frazioni il Sindaco potrà delegare le sue funzioni di Uffiziale del Governo nelle borgate o frazioni dove per la lontananza dal Capoluogo, o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei Consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.

Art. 103. In caso d'assenza od impedimento del Sindaco, o dell'Assessore delegato, ne fa le veci l'Assessore anziano, ed in mancanza degli Assessori il Consigliere anziano.

Art. 104. La rimozione dei Sindaci è riservata al Re. Potranno essere sospesi dal Governatore che dovrà immediatamente riferirne al Ministro dell'Interno per gli ordini del Re.

Art. 105. Le disposizioni di cui all'art. 8 sono applicati ai Sindaci.

Capo VI — Dell'amministrazione e contabilità comunale.

Art. 106. In ogni Comune si debbe formare un esatto inventario di tutti i beni comunali mobili ed immobili.

Debbesi pur fare in ogni Comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte, e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di Sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Gli inventari e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmesse per copia all'Intendente.

Art. 107. I beni comunali deggiono di regola essere dati in affitto.

Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio comunale potrà ammettere la generalità degli abitanti del Comune a continuare il godimento in natura del prodotto de' suoi beni, ma dovrà formare le condizioni dell'uso, ed alligarlo al pagamento di un correspettivo.

Art. 108. L'alienazione dei beni incolti può essere fatta obbligatoria dalla Deputazione provinciale sentito il Consiglio comunale.

Art. 109. I capitali disponibili d'ogni specie debbono essere impiegati. È però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.

Art. 110. Le spese comunali sono obbligatorie, o facoltative.

Art. 111. Sono obbligatorie le spese:

1. Per l'ufficio ed archivio comunale.

2. Per gli stipendî del Segretario e degli altri impiegati ed agenti stipendiati o salariati.

3. Per la riscossione delle entrate comunali.

4. Per le imposte dovute dal Comune.

5. Per la conservazione del patrimonio comunale.

6. Pel pagamento dei debiti esigibili, e per lo stanziamento in bilancio nel caso di lite delle annualità solite imporsi a favore dei terzi, onde si tengano in serbo fino alla risoluzione delle liti.

7. Per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali.

8. Pel mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche laddove i regolamenti e le consuetudini non provvedano altrimenti.

9. Pel culto nei casi e nei limiti fissati dalle leggi e discipline vigenti e pei cimiteri.

10. Per l'istruzione elementare dei due sessi.

11. Per la Guardia Nazionale.

12. Per l'abbuonamento alla raccolta ufficiale degli atti del Governo.

13. Per gli uffizî elettorali.

E generalmente tutte le altre poste a carico dei Comuni da speciali disposizioni legislative, o da precedenti deliberazioni del Consiglio comunale esecutorie.

Art. 112. Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. 113. Potranno i Comuni nel caso d'insufficienza delle rendite loro nei limiti ed in conformità delle leggi:

1. Instituire dazî da riscuotersi per esercizio, o per abbuonamento sui commestibili, bevande, combustibili, materiali di costruzione, foraggi, strame e simili destinati alla consumazione locale.

Non possono però mai imporre alcun onere, o divieto al transito immediato, fuor quello di terminare le vie di passaggio nell'interno del capoluogo, o di vietarlo quando vi esistano altre comode vie di circonvallazione.

2. Dare in appalto l'esercizio con privativa del dritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiere e mercati purchè tutti questi diritti non vestano carattere coattivo.

3. Imporre una tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata all'estensione del sito occupato, ed all'importanza della posizione.

4. Imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella, o da soma e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifizi rurali e delle gregge.

5. Fare sovrimposte alle contribuzioni dirette.

Art. 114. In caso di silenzio per parte del Comune sull'adozione dell'una o dell'altra di dette imposte, si supplirà alla deficienza delle rendite colla sopraimposta alle contribuzioni dirette.

Art. 115. L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'Esattore delle contribuzioni dirette ove manchi il Tesoriere del Comune.

I soli Comuni le cui spese obbligatorie eccedono le L. 69 mila possono nominarsi un Tesoriere particolare il quale rimane estraneo all'esazione delle contribuzioni dirette.

Quest'uffiziale ha le stesse facoltà ed è soggetto alle stesse discipline degli Esattori dello Stato.

Art. 116. Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero dentro l'anno devono dalla Giunta municipale essere denunziate all'Intendente.

Dietro il visto dell'Intendente, o trascorsi i termini stabiliti all'articolo 129 o 131, la Giunta ne rimetterà nota all'Esattore per la riscossione.

Art. 117. La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal Consiglio comunale a termini dell'art. 79 farà parte del bilancio comunale.

Art. 118. L'Esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio, e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 119. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Sindaco, da un Assessore, e dal Segretario del Comune, e controsegnati dal Ragioniere ove esiste.

L'Esattore estingue i mandati a concorrenza del fondo stanziato in bilancio.

Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Art. 120. I conti delle entrate e delle spese riveduti dal Consiglio comunale saranno approvati dal Consiglio di Governo salvo ricorso alla Corte dei Conti.

Art. 121. Chiunque dall'Esattore in fuori s' ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei danari di un Comune, rimarrà per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che senza titolo s' ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. 122. Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili saranno riscosse dall'Esattore come le altre entrate comunali.

Art. 123. Le alienazioni, locazioni, appalti di cose od opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le L. 500 si fanno all' asta pubblica colle forme stabilite per l' appalto delle opere dello Stato.

Il Governatore però potrà permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione, o trattativa privata.

Art. 124. L' Intendente ha facoltà di far seguire gl' incanti, e la stipolazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nel suo uffizio.

In tal caso l' Intendente presiederà agli incanti, ed i contratti saranno stipolati innanzi a lui da uno o più dei membri delegati dalla Giunta municipale.

Rogherà gli atti il Segretario d'Intendenza, il quale potrà soltanto percepire i dritti attribuiti dalla tariffa al Segretario comunale.

Capo VII—Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione comunale e delle deliberazioni dei comuni soggette ad approvazione.

Art. 125. I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, non che i ruoli delle entrate comunali, saranno a cura dei Sindaci trasmessi all'Intendente negli otto giorni dalla loro data.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta che dall'Intendente sarà immediatamente inviata all' Amministrazione comunale.

Art. 126. Quando si tratti di oggetto pel quale la legge non abbia espressamente dichiarata la necessità dell'approvazione, lo Intendente esamina se la deliberazione è regolare nella forma, e se non è contraria alla legge.

Art. 127. Se l'Intendente riconoscerà nella deliberazione uno dei vizi indicati nell'articolo precedente, potrà sospenderne l'esecuzione con Decreto motivato, il quale dovrà essere immediatamente notificato all'amministrazione comunale, e trasmesso al Governatore.

Art. 128. Se invece l'Intendente non crederà che la deliberazione contenga alcuno dei detti vizi, rimanderà la medesima al Comune munita di un semplice visto.

Art. 129. Scorsi quindici giorni dalla data della ricevuta rilasciata dall'Intendente a termini dell'art. 125 senza che egli abbia sospesa l'esecuzione della deliberazione, nè vi abbia apposto il suo visto, la deliberazione stessa sarà esecutoria. Questo termine sarà di un mese pei bilanci, e di due mesi per i conti consuntivi.

Art. 130. Saranno però immediatamente esecutorie le deliberazioni di urgenza nel caso in cui siavi evidente pericolo nell'indugio dichiarato alla maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. 131. Il Governatore in Consiglio di governo dichiara se vi è luogo di procedere ad annullamento delle deliberazioni delle quali l'Intendente abbia sospesa l'esecuzione, ed ove occorra, di quelle di urgenza.

Se questa dichiarazione non è fatta nei trenta giorni successivi alla data della ricevuta di cui all'art. 125, l'annullamento non potrà più essere pronunciato.

Art. 132. Sono approvati dal Re, previo parere del Consiglio di Stato, i regolamenti dei dazi, delle imposte, e quelli di ornato, e di polizia locale sulle materie e colle norme da stabilirsi con apposito decreto reale.

Art. 133. Sono approvate dalla Deputazione provinciale le deliberazioni Comunali concernenti:

1. L'acquisto o l'alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità di acquistare dei corpi morali.

2. Le costituzioni di servitù, le delimitazioni dei beni e territorii comunali, non che le divisioni dei beni.

3. L'acquisto di azioni industriali, e la contrattazione di prestiti.

4. L'acquisto o l'alienazione di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito, l'alienazione di azioni industriali, e gli impieghi di denaro.

5. I regolamenti di uso e di amministrazione dei beni del Comune, e delle instituzioni dal medesimo amministrate.
6. Le spese che vincolino i bilanci per più di tre esercizii.
7. Le azioni da intentarsi e le liti da sostenersi tranne che si tratti dell'esercizio d'azioni possessorie.

Art. 134. La Deputazione provinciale prima di concedere o negare l'approvazione delle deliberazioni, può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere a periti di esaminare i progetti d'opere, e di verificare se la spesa non ecceda i confini previsti.

Art. 135. Spetta alla Deputazione provinciale, udito il Consiglio comunale, di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Art. 136. Quando la Giunta municipale non ispedisce i mandati, e non dia eseguimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio comunale non compia le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la Deputazione provinciale.

Art. 137. Contro le decisioni della Deputazione provinciale è sempre aperta ai Comuni la via del ricorso al Re, il quale provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza del Governatore contro le decisioni predette.

Art. 138. L'Intendente potrà verificare la regolarità del servizio degli Uffizi comunali.

In caso di ommessione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incumbenze loro affidate, potrà inviare a loro spese un Commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

Capo VIII — Disposizioni generali per l'amministrazione comunale.

Art. 139. Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei Comuni per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi dati dai Governatori, dagl'Intendenti e dai Sindaci.

Art. 140. Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali, basterà sino a prova contraria la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al Sindaco, di uno degli agenti del Comune, o di uno degli agenti della pubblica forza contemplati nel codice di procedura criminale.

Art. 141. Sì prima che dopo la detta deposizione, il Sindaco chiamerà i contravventori avanti di sè colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito, e firmato da ambe le parti col Sindaco, esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa il contravventore sarà ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione sarà accettata dal Sindaco per processo verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Art. 142. Non riescendo l'amichevole componimento i processi verbali asseverati come all'art. 140, saranno immediatamente trasmessi dal Sindaco, per l'opportuno procedimento, al Giudice di Mandamento che ne spedirà ricevuta.

Art. 143. Gli amministratori comunali che intraprenderanno o sosterranno lite quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, saranno risponsabili in proprio delle spese, e dei danni cagionati dalla stessa lite.

Art. 144. In caso di scioglimento del Consiglio comunale l'amministrazione del Comune verrà provvisoriamente affidata a un Delegato straordinario nominato dal Re a carico dell'erario comunale.

Questo Delegato eserciterà le attribuzioni della Giunta municipale.

Esso presiederà pure l'ufficio provvisorio per le nuove elezioni.

TITOLO TERZO

Dell'amministrazione provinciale.

Capo I — Delle provincie

Art. 145. La Provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere ed ha un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gli interessi.

Art. 146. L'amministrazione d'ogni Provincia è composta d'un Consiglio provinciale, e di una Deputazione Provinciale.

Il Governatore vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge.

Art. 147. Sono sottoposti all'Amministrazione provinciale:

1. I beni e le attività patrimoniali della Provincia, e dei suoi Circondari.

2. Le istituzioni o gli stabilimenti pubblici ordinati a prò della Provincia o dei suoi Circondari.

3. I fondi e sussidi lasciati a disposizione delle Provincie dalle leggi speciali.
4. Gl'interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

Capo II — Del consiglio provinciale.

Art. 148. Il Consiglio provinciale si compone:
Di 60 membri nelle Provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti.
Di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti.
Di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti.
Di 20 nelle altre.

Art. 149. Il numero dei Consiglieri di ciascuna Provincia è ripartito per Mandamenti in conformità della tabella annessa alla presente legge.

Art. 150. I Consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del Mandamento. Essi però rappresentano l'intiera Provincia.

Art. 151. Chi sarà eletto in due o più Provincie, ovvero da due o più Mandamenti di una stessa Provincia, dovrà optare entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione di cui all'art. 153.

In difetto di opzione nel detto termine sarà determinato per estrazione a sorte il Mandamento, o Mandamenti che dovranno procedere ad una nuova elezione.

Art. 152. Alle elezioni dei Consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche, e colle stesse regole e forme fissate per le elezioni dei Consiglieri comunali, facendone però constare con verbale separati.

Art. 153. Compiute le operazioni a termini dell'articolo 71, il Presidente dell'ufficio principale di ogni Comune trasmette immediatamente al Governatore per mezzo dell'Intendente gli atti dell'elezione.

La Deputazione provinciale in seduta pubblica indicata con manifesto del Governatore verifica la regolarità delle operazioni, statuisce sui richiami insorti, fa lo spoglio dei voti, proclama a Consiglieri provinciali i candidati che ottennero maggior numero di voti, e notifica il risultato della votazione agli eletti.

Art. 154. Dalle decisioni della Deputazione potrà essere inter-

posto appello al Consiglio provinciale nella sua prima sessione.

Il Consiglio pronuncia definitivamente.

Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale non vi ha ricorso ai Tribunali.

Art. 155. Non possono essere eletti a Consiglieri provinciali quelli che non possedono nella Provincia, o che non vi hanno domicilio a mente dell'art. 16. I minori di 25 anni, gli Ecclesiastici e Ministri del culto contemplati nell' art. 22, i Funzionarii cui compete la sorveglianza delle Provincie, gli impiegati dei loro uffizi, coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale, o lite vertente colla Provincia, gli impiegati e Contabili dei Comuni, e degli Istituti di carità, di beneficenza e di culto della provincia, e coloro infine che trovansi colpiti dalle esclusioni di cui all'articolo 23 della presente legge.

Art. 156. Il Consiglio provinciale si raduna nel Capoluogo della Provincia.

Art. 157. Tutte le sessioni del Consiglio Provinciale sono aperte o chiuse in nome del Re dal Governatore, o da chi lo rappresenta.

Il Governatore interviene alle sedute, vi esercita le funzioni di Commissario del Re, ha dritto di fare quelle osservazioni che creda oppurtune, ma non ha voce deliberativa.

Il Commissario del Re ha facoltà di sospendere e scegliere l'adunanza riferendone immediatamente al Ministro dell'Interno.

Art. 158. Il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto in ogni anno il primo lunedì di settembre in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato dal Governatore.

La sessione straordinaria è annunziata nel giornale officiale della Provincia.

Le convocazioni sono fatte dal Governatore per avvisi scritti a domicilio.

Art. 159. La durata della sessione è di 15 giorni, non può essere ridotta che di comune accordo del Governatore e del Consiglio.

Può essere prorogata di otto giorni per decisione del Consiglio, ma non oltre tal termine senza l'assenso del Governatore.

Art. 160. Nei casi di convocazione straordinaria, e quando il Governatore autorizza la proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga dovrà indicare gli oggetti e l'ordine delle deliberazioni.

Art. 161. Il Consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal Consigliere anziano d'età; il più giovane vi sostiene le funzioni di Segretario.

Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra' suoi membri a maggiorità assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Vice-Segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della Deputazione provinciale, di cui al numero 7 dell'art. 165.

Art. 162. Il Consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà dei suoi membri; però alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga un terzo dei Consiglieri.

Art. 163. I Presidenti dei Consigli provinciali possono trasmettere direttamente al Ministro dell'Interno colle loro osservazioni quegli atti del Consiglio su cui potrà ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del Governo.

Art. 164. Il consiglio provinciale sceglie tra suoi membri una Deputazione incaricata di rappresentarlo nell'intervallo delle sessioni.

Art. 165. Il consiglio delibera sovra :

1. La creazione di stabilimenti pubblici provinciali.

2. I contratti d'acquisto, le accettazioni di doni o lasciti, salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità di acquistare dei Corpi morali.

3. Gli affari concernenti il patrimonio della Provincia, dei suoi Circondarii, e degli stabilimenti da essa amministrati, i contratti, le spese, ed i progetti delle opere da compiersi nell'interesse dei medesimi.

4. Le azioni da intentare o sostenere in giudizio.

5. Le spese da farsi attorno gli edifizi diocesani a termini di legge.

6. I sussidii da accordarsi ai Consorzii ed ai Comuni per opere utili o necessarie, e per soccorrere ai bisogni dell'istruzione, e di stabilimenti pubblici.

7. Il bilancio delle entrate e delle spese, il conto consuntivo, ed il rendiconto di amministrazione della Deputazione provinciale.

8. Lo storno di fondi da un'altra categoria od articolo, e l'applicazione dei residui.

Art. 166. Alle spese provinciali, in caso d'insufficienza delle rendite e delle entrate, vi si supplirà colla sovraimposta alle contribuzioni dirette.

Art. 167. Il Consiglio provinciale esercita sugli Istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

Art. 168. Dà parere:

1. Sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della Provincia, dei Circondarii, dei Mandamenti, e dei Comuni, e sulle designazioni dei Capi-luoghi.

2. Sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella Provincia.

3. Sulla direzione delle nuove strade consortili.

4. Sullo stabilimento dei consorzii.

5. Sullo stabilimento dei pedaggi che fossero invocati a favore di un Comune.

6. Sullo stabilimento o sulla soppressione di fiere o mercati, o sul cambiamento in modo permanente della epoca dei medesimi.

E generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, o domandato dal Governatore.

Art. 169. Può delegare uno o più dei suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati e mantenuti a spese della Provincia, o dei suoi Circondarii.

Art. 170. Può anche domandare ad uno, o più, dei suoi membri l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

Capo III—Della deputazione provinciale.

Art. 171. La Deputazione provinciale è composta del Governatore che la convoca e la presiede, e di membri eletti dal Consiglio provinciale, a maggioranza assoluta di voti.

I membri sono in numero:

Di otto nelle Provincie la cui popolazione eccede i 600 mila abitanti.

Di sei in quelle di oltre 300 mila abitanti.

Di quattro nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di quattro nelle Provincie eccedenti le 600 mila anime e di due nelle altre.

Art. 172. Essa rappresenta il Consiglio provinciale nell' intervallo delle sue riunioni, e nelle funzioni solenni.

Provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale.

Prepara il bilancio, rende annualmente il conto economico, e morale della sua amministrazione e fa una esposizione sulla condizione e sui bisogni della provincia.

Sottopone al Consiglio le proposte che crede utili alla Provincia.

Assiste agl'incanti e stipola i contratti che occorrano nell'interesse della Provincia.

Spedisce i mandati entro i limiti del bilancio.

Fa gli atti conservatorii dei dritti della Provincia e dei suoi circondari.

In caso d'urgenza fa gli atti riservati al Consiglio.

Esercita verso i Comuni le attribuzioni che le sono dalle leggi domandate.

Art. 173. Il Governatore come Presidente della Deputazione provinciale rappresenta la Provincia in giudizio.

Art. 174. Non possono far parte della Deputazione provinciale:

Gli stipendiati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli Istituti di carità, di beneficenza, e di culto esistenti nella Provincia.

Gli appaltatori d'opere che si eseguiscono per conto delle Provincie, dei Comuni, o degli Istituti predetti; e coloro che anche indirettamente abbiano interesse nelle imprese relative.

I parenti ed affini nei gradi indicati nell'art. 24.

Art. 175. Quando un Sindaco o Consigliere comunale, od un membro dell'Amministrazione degli Istituti menzionati nell'articolo precedente sia contemporaneamente membro della Deputazione provinciale, egli non potrà nè votare nè intervenire alle adunanze quando si tratti degli affari del Comune, o dell'Istituto alla cui amministrazione appartiene.

Art. 176. Per la validità delle deliberazioni della Deputazione provinciale si richiede l'intervento della Maggiorità dei membri che la compongono. La proposta s'intenderà adottata quando vi concorra la maggiorità assoluta dei votanti.

Art. 177. La Deputazione provinciale forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 178. I membri della Deputazione provinciale durano un anno in ufficio. Sono sempre rieligibili.

Art. 179. Se un membro della Deputazione non interviene alle sedute per un mese senza aver ottenuto congedo dalla medesima, è dichiarato demissionario.

Art. 180. Cessa la qualità di membro della Deputazione quando si verifichi alcuno degl'impedimenti indicati nell'articolo 174.

Capo IV—Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione provinciale.

Art. 181. Sono soggette all'approvazione del Re previo parere del Consiglio di Stato: le deliberazioni che vincolino i bilanci provinciali per più di cinque esercizî, e quelle relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese della Provincia.

Art. 182. Le altre deliberazioni sono trasmesse al Ministro dell'Interno, al quale spetta di esaminare se siano regolari nella forma, e non contrarie alle leggi.

Le deliberazioni saranno esecutorie se il Ministro non le annulla nel termine di un mese.

In caso di annullamento di una deliberazione del Consiglio provinciale il Governatore lo convocherà immediatamente in adunanza straordinaria per ricevere comunicazione del decreto di annullamento.

Sui richiami del Consiglio Provinciale contro il provvedimento del Ministro sarà statuito dal Re previo parere del Consiglio di Stato.

Capo V—Disposizioni generali riguardanti l'amministrazione provinciale.

Art. 183. La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati dal Consiglio provinciale a termini dell'art. 147 farà parte del bilancio provinciale.

Art. 184. Il conto del Tesoriere provinciale è approvato dal Consiglio di Governo salvo ricorso alla Corte dei Conti.

Art. 185. Saranno osservate per la spedizione dei mandati, e pei contratti delle Provincie le norme stabilite per quelli dei Comuni negli articoli 119 e 123 della presente legge.

Però potranno farsi senza le formalità degl' incanti i contratti provinciali non eccedenti le lire tre mila.

Art. 186. Le sedute del Consiglio provinciale saranno pubbliche.

La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di quistioni di persone.

Art. 187. Gli atti dei Consigli provinciali sono pubblicati colle stampe.

Art. 188. In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, il Governatore ed il Consiglio di Governo eserciteranno le attribuzioni dalla legge affidate alla Deputazione provinciale per l'amministrazione della Provincia, e per la tutela dei Comuni.

TITOLO QUARTO

Disposizioni comuni all'amministrazione comunale e provinciale.

Art. 189. I Comuni e le Provinie non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione desunte dal censimento uffiziale non si sono mantenute per un quinquennio.

Art. 190. I Consiglieri durano in funzione cinque anni. Si rinnovano per quinto ogni anno, e sono sempre rieligibili.

Dopo l'elezione generale, la scadenza nei primi quattro anni è determinata dalla sorte.

In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità.

Art. 191. Non vi è luogo a surrogazione straordinaria di Consiglieri nel corso dell'anno eccetto il caso in cui il Consiglio si provi ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri.

Art. 192. Coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo rimangono in uffizio sino all'installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

Art. 193. Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutinî seguenti.

A parità di voti s'intende eletto, o si avrà per anziano il maggiore d'età.

Art. 194. Chi surroga funzionarii anzi tempo scaduti, rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 195. La qualità di Consigliere si perde verificandosi alcuno degli impedimenti di cui agli art. 22, 23 e 24.

Art. 196. I Consiglieri entrano in carica nel primo giorno della sessione ordinaria del Consiglio che ha luogo dopo l'elezione.

Art. 197. Le funzioni dei Consiglieri provinciali e comunali sono gratuite; danno però diritto al rimborso delle spese forzose sostenute per l'esecuzione di speciali incarichi.

Tuttavia potrà essere stanziato in bilancio a favore del Sindaco un annuo compenso per ispese di rappresentanza.

Art. 198. Chi presiede l'adunanza dei Consigli creati colla presente legge è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere, e disciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettersi all'Intendente se si tratta

di Consiglio comunale, o di Giunta municipale, ed al Ministro dell'Interno se degli altri.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

Si farà menzione di quest'ordine nel processo verbale, e sull'esibizione del medesimo si procederà all'arresto.

L'individuo arrestato sarà custodito per 24 ore, senza pregiudizio del procedimento avanti i Tribunali quando ne sia il caso.

Art. 199. I consigli votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragi segreti.

Art. 200. Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessarî per poter essere esaminata.

Art. 201. I Consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione.

Art. 202. Non può mai essere dato ai Consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato non è obbligatorio.

Art. 203. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai Consigli spetta indistintamente all'autorità governativa, ai Presidenti ed ai Consiglieri.

Saranno prima discusse le proposte dell'Autorità governativa, poi quelle dei Presidenti, ed infine quelle dei Consiglieri per ordine di presentazione.

Art. 204. I Consigli possono incaricare uno, o più dei loro membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini, od esame speciale.

Art. 205. Il Ministro dell'Interno può intervenire personalmente a tutti i Consigli senza votare.

Art. 206. I Comuni e le Provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

Art. 207. I Consigli che omettono di deliberare sovra proposte dell'Autorità governativa e dei Presidenti, a cui siano specialmente eccitati, si riputeranno assenzienti; se ne farà constare nel processo verbale.

Art. 208. Le deliberazioni dei Consigli, importanti modifica-

zioni, o revoca di deliberazioni esecutorie, si avranno come non avvenute ove esse non ne facciano espressa e chiara menzione.

Art. 209. I Consiglieri si asterranno dal prender parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, o cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse liti, o contabilità dei loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si asterranno pure dal prender parte direttamente, o indirettamente in servizii, esazioni di diritti, somministranze, od appalti d'opere nell'interesse del Comune o della Provincia alla cui amministrazione appartengono.

Art. 210. Terminate le votazioni il Presidente coll'assistenza di due Consiglieri ne riconosce e proclama l'esito. S'intende adottata la proposta se ottenne la maggiorità assoluta dei votanti.

Art. 211. I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal Segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni, ed il numero dei voti resi pro, e contro ogni proposta. Saranno letti all'adunanza e dalla medesima approvati.

Art. 212. Ogni Consigliere ha dritto che nel verbale si faccia constare del suo voto, e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

Art. 213. I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal Segretario.

Art. 214. Sono nulle di pien dritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio, o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

Art. 215. Possono i Consigli conferire ai Delegati speciali la facoltà di vincolare il Corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi.

Art. 216. Sarà sempre necessario il consenso dei Consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del Corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidità delle costruzioni stesse.

Il consenso è dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette del Corpo medesimo, e la sua mancanza oltre il dar dritto di ottenere immediatamente dal Giudice ordinario la inibizione contro la prosecuzione delle opere ne renderà gli autori responsabili in proprio.

Art. 217. La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata da regolamenti generali di amministrazione.

Art. 218. Ove un Consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'Autorità amministrativa, potrà ricorrere al Re. Il Re provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 219. Ove malgrado la convocazione dei Consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il Governatore provvederà a tutti i rami di servizio, e darà corso alle spese rese obbligatorie tanto per disposizione di legge quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

Art. 220. L'approvazione cui sono soggetti alcuni atti dei Consigli a termini degli articoli precedenti non attribuisce a chi la deve compartire la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

Art. 221. I membri delle Amministrazioni ed Uffici provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate.

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico si osserveranno le forme stabilite dai Regolamenti d'amministrazione.

Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta contabile.

L'Autorità giudiziaria dietro richiesta del Governatore o dell'Intendente procederà all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

Art. 222. Il Re per gravi motivi di ordine pubblico può disciogliere i Consigli provinciali e comunali, ma sarà provveduto per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi.

TITOLO QUINTO

Disposizione finali e transitorie.

Art. 223. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge le attuali Amministrazioni comunali, coll'intervento, quanto alle nuove Provincie, dei funzionari pubblici che le hanno finora assistite, formeranno le liste elettorali, e le pubblicheranno.

Per questa prima volta le liste non saranno soggette ad altro esame tranne a quello dell'Intendente.

Questi le approverà e ne ordinerà la nuova pubblicazione.

Contro le liste così approvate non è ammesso altro ricorso tranne quello alla Corte d'Appello a termini dell'articolo 36.

Art. 224. Successivamente nei giorni che verranno fissati dall'Autorità governativa si procederà alle elezioni dei Consiglieri

provinciali e comunali, osservando le norme fissate dalla presente legge.

Il risultato delle elezioni sarà pei Consiglieri provinciali proclamato dal Governatore, e pei Consiglieri comunali dall'Intendente.

Art. 225. Tosto che sieno terminate e proclamate le dette elezioni, saranno convocati i nuovi Consigli comunali e provinciali al solo fine di eleggere rispettivamente le Giunte municipali e le Deputazioni provinciali, e saranno nominati i nuovi Sindaci.

Art. 226. Seguite le elezioni delle Deputazioni provinciali e delle Giunte municipali, e le nomine dei Sindaci, le nuove Amministrazioni entreranno in ufficio a norma della presente legge, nel giorno che verrà fissato dall'Autorità governativa.

Art. 227. I Comuni sprovvisti d'Ufficio ed Archivio devono provvisoriamente lasciare le carte loro presso i funzionarii che ne hanno in ora la custodia, nè potranno ritirarle senza aver prima giustificato all'Intendente di essersi procurati locali adatti alla conservazione delle medesime.

Art. 228. Nulla è innovato in quanto alla materia censuaria, ed al personale relativo.

Art. 229. Le attuali Amministrazioni continueranno a compiere le attribuzioni e gli atti loro affidati dalle leggi fino a che le nuove Amministrazioni non siano entrate in ufficio.

Art. 230. Potranno i Comuni continuare l'esazione delle tasse per licenze e spedizioni d'ufficio, e per l'imposizione delle tasse focolari o personali, non che ripartire le spese stradali per ruoli, anche riscuotibili unicamente in danaro, a carico di coloro che sarebbero soggetti alle comandate, nel limite però debitamente accertato, in quei luoghi dove queste tasse, imposizioni, e riparti furono fin qui tollerati.

Art. 231. I conti d'amministrazione dei Comuni per l'esercizio 1859, compilati a norma delle leggi anteriori, saranno esaminati ed approvati in conformità del prescritto dalla presente legge.

Art. 232. Nei primi due anni l'estrazione, di cui all'art. 190, non si estenderà alla persona del Sindaco.

Art. 233. Staranno fermi i contratti in corso legalmente fatte dalle attuali Amministrazioni.

Art. 234. Le attribuzioni già date ai Consigli provinciali e divisionali, agli Intendenti Generali, ed agli Intendenti di Provincia, da leggi e provvedimenti tuttora in vigore, saranno esercitate dai Consigli provinciali, dai Governatori e dagli Intendenti di circondario.

Art. 235. Le antiche provincie ripigliano, in quanto sieno sussistenti, le attività e passività patrimoniali che possedevano prima della creazione delle Divisioni Amministrative, e conservano le attività e passività d'ogni specie, come pure i residui attivi e passivi derivanti da entrate od imposte, e da spese stanziate a beneficio o a carico speciale delle provincie in seguito alla legge del 7 ottobre 1848.

Art. 236. Le attività e passività, non che i residui di cui nell'articolo precedente, spettano ai territorii delle antiche Provincie, e conseguentemente ai circondarii corrispondenti creati colla presente legge, od alle loro frazioni, e rimangono a loro carico e vantaggio esclusivo.

Art. 237. Rimangono pure a vantaggio esclusivo dei circondarii i fondi Divisionali non portati in economia nei conti degli esercizii 1858 e 1859, ed assegnati all' estinzione delle passività di cui all'art. 235.

Art. 238. I beni, e le attività attribuite in forza dei due articoli precedenti ai Circondarii o loro frazioni, saranno nel termine di anni dieci liquidate ed erogate nell' estinzione dei loro debiti speciali, in opere d'utilità pubblica, di beneficenza o d'istruzione, od altrimenti a particolare vantaggio dei Circondarii stessi.

Art. 239. Saranno conservati ed erogati alla loro destinazione i fondi Divisionali non portati in economia nei conti degli esercizii 1858 e 1859, ed assegnati dalle Divisioni amministrative in sussidio ai Comuni, od ai Consorzii per l'istruzione elementare, o per opere di pubblica utilità.

Art. 240. I debiti accertati a carico delle Divisioni amministrative il 21 marzo 1860, rimarranno a carico dei territorii che componevano le Divisioni medesime.

Il riparto sarà fatto sulla base del contributo divisionale imposto agli stessi territorii nel 1859.

Art. 241. A partire dal primo gennaro 1860 le spese obbligatorie già poste per legge, o per regolamenti a carico delle Divisioni e Provincie, sono addossate allo Stato.

L'Erario nazionale sarà compensato di dette spese mediante un adeguato aumento alle contribuzioni dirette.

Art. 242. I conti divisionali per gli esercizi degli anni 1858 e 1859 saranno resi ed approvati in conformità di quanto verrà stabilito con apposito Decreto Reale.

Art. 243. Le obbligazioni speciali irrevocabilmente assunte dalle antiche Divisioni e provincie ed estranee ai servizii che passano

a carico dello Stato continueranno a gravitare sui territori componenti le Divisioni e provincie medesime.

Art. 244. La liquidazione e la perequazione delle attività e passività speciali alle nuove Provincie saranno determinate per legge.

Art. 245. Sono abrogate le leggi anteriori sulle Amministrazioni comunali, provinciali e divisionali. Continueranno però ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto con l'Amministrazione provinciale e comunale, in quanto non sono contrarie alla presente.

Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato sia inserita nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data in Torino addì 23 ottobre 1859.

VITTORIO EMMANUELE

(Luogo del Sigillo) U. Rattazzi

V. Il Guardasigilli

U. Rattazzi

Per copia conforme

Il Segr. di Stato dell'Interno : *F. Crispi*

Circondario	MANDAMENTI	N. progr. de' comuni	COMUNI	Popolazione
	Palermo: I. Palazzo Reale			
	II. Tribunali			
	III. Castellammare	1	Castellammare	
		2	Ustica	186170
	IV. Monte di Pietà			
	V. Molo			
	VI. Orto Botanico			
I di Palermo	VII. Di Morreale	1	Morreale	14877
		2	Parco	3245
				18122
	VIII. Di Partinico	1	Partinico	15284
		2	Borgetto	5778
		3	Montelepre	3603
		4	Giardinelli	645
		5	Balestrate	1464
				26741
	IX. Di Carini	1	Carini	10279
		2	Capaci	2977
		3	Cinisi	5474
		4	Terrasini	5337
		5	Torretta	3419
		6	Isola delle Fem.	1312
				28698
	X. Di Bagheria	1	Bagheria	10154
		2	Solanto	3138
		3	Ficarazzi	1441
		4	Casteldaccia	2509
				17242

Circondario	MANDAMENTI	N. progr. de' comuni	COMUNI	Popolazione
I di Palermo	XI. Di Misilmeri	1	Misilmeri	10339
		2	Belmonte	3367
		3	Ogliastro	1644
				15350
	XII. Di Piana dei Greci	1	Piana dei Greci	7772
		2	S. Giuseppe	4829
		3	S. Cristina	1105
				13706
	XIII. Di Marineo			7754
II. di Termini	I. Di Termini	1	Termini	22105
		2	Trabia	3446
		3	Altavilla	2601
				28152
	II. Di Alia	1	Alia	4836
		2	Roccapalumba	1997
		3	Valledolmo	5760
		4	Vicari	3838
				16431
	III. Di Ciminna	1	Ciminna	4826
		2	Baucina	2931
		3	Ventimiglia	4251
				12008

Circondario	MANDAMENTI	N. progr. de' comuni	COMUNI	Popolazione
II. di Termini	IV. Di Montemaggiore	1	Montemaggiore	6626
		2	Caltavuturo	4158
		3	Aliminusa	1186
		4	Sclafani	623
				11593
	V. Di Caccamo	1	Caccamo	7038
		2	Sciara	1270
		3	Cerda	2384
				10692
	VI. Di Mezzojuso	1	Mezzojuso	5305
		2	Villafrati	2421
		3	Diana	572
		4	Godrano	763
				9061
	VII. Di Lercara			7476
	VIII. Di Castronuovo			4021
				11497
III. di Cefalù	I. Di Cefalù	1	Cefalù	10688
		2	Campofelice	450
		3	Lascari	828
				11966
	II. Di Gangi	1	Gangi	9306
		2	Geraci	3274
				12580
	III. Di Castelbuono	1	Castelbuono	7082
		2	Pollina	1936
				9018

Circondario	MANDAMENTI	N. progr. de' comuni	COMUNI	Popolazione
III. di Cefalù	IV. Di Collesano	1	Collesano	4008
		2	Gratteri	2610
		3	Isnello	3222
				9840
	V. Di Polizzi			5972
	VI. Di Petralia Soprana	1	Petralia Soprana	5709
		2	Buonpietro	2298
				8007
	VII. Petralia Sottana			4903
	VIII. Alimena			3390
	IX. Santomauro			5024
IV. di Corleone	I. Di Corleone	1	Corleone	12897
		2	Roccamena	1082
				13979
	II. Di Prizzi	1	Prizzi	9538
		2	Palazzo Adriano	5644
				15202
	III. Di Bisacquino	1	Bisacquino	8694
		2	Campofiorito	1194
		3	Contessa	3597
				13485
	IV. Di Chiusa	1	Chiusa	6996
		2	Giuliana	3445
		3	S. Carlo	162
				10603

Circond.	MANDAMENTI	N. DEI COMUNI parziale	N. DEI COMUNI tot.	POPOLAZIONE parziale	POPOLAZIONE totale	N. dei Cons. provinciali
I. di Palermo	Palermo: 1. Palazzo Reale					2
	Palermo: 2. Tribunali					2
	Palermo: 3. Castellammare	2		186170		2
	Palermo: 4. Monte di Pietà					2
	Palermo: 5. Molo					2
	Palermo: 6. Orto Botanico					2
	7. Morreale	2		18122		2
	8. Partinico	5		26741		3
	9. Carini	6		28698		3
	10. Bagheria	4		17242		2
	11. Misilmeri	3		15550		2
	12. Piana dei Greci	3		13706		1
	13. Marineo	1		7734		1
		26	26	313983	313983	
II. di Termini	1. Termini	3		28152		3
	2. Alia	4		16451		2
	3. Ciminna	3		12008		1
	4. Montemaggiore	4		12593		1
	5. Caccamo	3		10692		1
	6. Mezzojuso	4		9061		1
	7. Lercara	1		7476		1
	8. Castronovo	1		4021		1
		23	23	100454	100454	
III. di Cefalù	1. Cefalù	3		11966		1
	2. Gangi	2		12580		1
	3. Castelbuono	2		9018		1
	4. Collesano	3		9840		1
	5. Polizzi	1		5972		1
	6. Petralia Soprana	2		8007		1
	7. Petrålia Sottana	1		4903		1
	8. Alimena	1		3390		1
	9. Santomauro	1		5024		1
		16	16	70700	70700	
IV. di Corleone	1. Corleone	2		13979		1
	2. Prizzi	2		15202		1
	3. Bisacquino	3		13484		1
	4. Chiusa	3		10603		1
		10	10	53269	53269	
		Totale	75		538406	50

PROVINCIA DI MESSINA

Circondari	MANDAMENTI	N. progr. de' comuni	COMUNI	Popolazione
I. di Messina	Messina { I. Arcivescovato / II. Priorato	1	Messina	94133
	III. Di Gazzi	1	Gazzi	1226
	IV. Di Galati	1	Galati	1002
		2	S.Stefano di Briga	1264
				2266
	V. Di Gesso	1	Gesso	2153
		2	Bavuso	891
		3	Calvaruo	1497
				4241
	VI. Di Pace	1	Pace	1594
	VII. Di Milazzo	1	Milazzo	11596
		2	Monforte	3173
		3	S. Pietro Monforte	4739
		4	Condrò	948
		5	Spadafora S. Pietro	599
				21055
	VIII. Di Alì	1	Alì	2133
		2	Fiumedinisi	2333
		3	Guidomandri	829
		4	Itala	1436
		5	Mandanice	985
		6	Pagliara	1854
		7	Roccalumera	1195
		8	Scaletta	1067
		9	S. Ferdinando	1770
				13602

Circondari	MANDAMENTI	N. progr. de' comuni	COMUNI	Popolazione
I. di Messina	IX. Di Rametta	1	Rametta	3871
		2	Rocca	2605
		3	Spadaf. S.Martino	3016
		4	Saponara	3575
		5	Valdina	638
		6	Venetico	670
				14675
	X. Di Santalucia	1	Santalucia	5812
		2	Gualt. Sicaminò	2704
		3	S. Filippo	2140
				10656
	XI. Di Lipari	1	Lipari	18502
II. di Castroreale	I. Di Castroreale	1	Castroreale	7516
	II. Di Barcellona	1	Barcellona	19199
		2	Meri	922
				20121
	III. Di Novara	1	Novara	7187
		2	Casalnuovo	1505
		3	Furnari	1845
		4	Mazzarrà	1217
		5	Tripi	1830
		6	Falcone	1134
				14718
	IV. Di Taormina	1	Taormina	2932
		2	Gallodoro	1141
		3	Giardini	1523
		4	Graniti	1806
		5	Mola	880
		6	Mongiuffi	1818
				10100

Circondari	MANDAMENTI	N. progr. de' comuni	COMUNI	Popolazione
II. di Corleone	V. di Savoca	1	Savoca	1904
		2	Fozadagrò	1857
		3	Antillo	779
		4	Casalvecchio	872
		5	Limina	1237
		6	Locadì	447
		7	Roccafiorita	534
		8	S. Teresa	1850
				9480
	VI. Di Francavilla	1	Francavilla	3378
		2	Gaggi	1398
		3	Malvagna	286
		4	Mojo	266
		5	Mottacamastra	1910
		6	Roccella	1733
		7	S. Domenico	1248
				10219
	VII. Di Montalbano	1	Montalbano	4434
	I. Di Patti	1	Patti	6671
		2	Giojosa	4558
		3	Librizzi	1760
		4	Montagnareale	2227
		5	Oliveri	1290
		6	Sorrentini	420
				16926
	II. Di Tortorici	1	Tortorici	6725
		2	Castanea	2700
		3	Floresta	1265
		4	Galati	2313
		5	Longi	1826
				14829

Circondari	MANDAMENTI	N. progr. de' comuni	COMUNI	Popolazione
III. di Patti	III. Di Santangelo	1	Santangelo	5094
		2	Piraino	3353
		3	Brolo	1033
		4	Ficarra	2394
		5	Martini	527
		6	Sinagra	1923
				14436
	IV. Di Naso	1	Naso	7153
		2	Mirto	1211
		3	Capri	632
		4	Frazzanò	1237
		5	SS. Salvatore	1383
				11616
	V. Di Raccuja	1	Raccuja	2148
		2	S. P. sopra Patti	3239
		3	Ucria	3170
				8557
	VI. Di S. Agata di Militello	1	S. Agata di Milit.	2212
		2	Alcara	2152
		3	S. Marco	1690
		4	Militello	2034
				8088
IV. di Mistretta	I. Di Mistretta	1	Mistretta	12025
		2	Castelluccio	2070
		3	Reitano	832
				14927
	II. Di S. Stefano	1	S. Stefano	3553
		2	Motta d'Affermo	2334
		3	Caronia	2202
		4	Pettineo	1877
		5	Tusa	4128
				14069

Circondari	MANDAMENTI	N. progr. de' comuni	COMUNI	Popolazione
VI. di Mistretta	III. Di Cesarò	1	Cesarò	4134
		2	S. Teodoro	1513
				5647
	IV. Di Sanfratello	1	Sanfratello	6469
	V. Di Capizzi	1	Capizzi	3874

Riassunto della Provincia di Messina

Circond.	MANDAMENTI	N. DEI COMUNI parziale	N. DEI COMUNI tot.	POPOLAZIONE parziale	POPOLAZIONE tot.	N. dei Cons. provinciali
I. di Messina	Messina { 1. Arcivescovato 2. Priorato	2		94133		7
	3. Gazzi	1		1226		1
	4. Galati	2		2266		1
	5. Gesso	3		4241		1
	6. Pace	1		1594		1
	7. Milazzo	5		21055		3
	8. Alì	9		13602		1
	9. Rametta	6		14675		1
	10. Santalucia	3		10636		1
	11. Lipari	1		18502		2
		32	32	181930	181930	
II. di Castroreale	1. Castroreale	1		7316		1
	2. Barcellona	2		20121		3
	3. Novara	6		14718		1
	4. Taormina	6		10100		1
	5. Savoca	8		9480		1
	6. Francavilla	7		10219		1
	7. Montalbano	1		4434		1
		15	15	76388	76388	
III. di Patti	1. Patti	6		16926		2
	2. Tortorici	5		14829		1
	3. Santangelo	6		14436		1
	4. Naso	5		11616		1
	5. Raccuja	5		8557		1
	6. S. Agata di Militello	4		8988		1
		29	29	74452	74452	
IV. di Mistretta	1. Mistretta	3		14927		1
	2. Santostefano	5		14096		1
	3. Cesarò	2		5647		1
	4. Sanfratello	1		6469		1
	5. Capizzi	1		3874		1
		12	12	45013	45013	
		Totale	56		378003	40

Circondari	MANDAMENTI	N. progr. de' comuni	COMUNI	Popolazione
I. di Catania	Catania: I. Duomo, II. Sammarco, III. Borgo	1	Catania	61748
	IV. Di Paternò	1	Paternò	13787
		2	S. M. di Licodia	2374
				16161
	V. Di Bronte	1	Bronte	1167
		2	Maletto	2671
				13738
	VI. Di Mascalucia	1	Mascalucia	3813
		2	Gravina	1394
		3	S. Giov. di Pal.	1094
		4	S. Giov. La Punta	1948
		5	S. Gregorio	1947
		6	S. Agata li Battiati	536
		7	S. Pietro Clarenza	1044
		8	Tremestieri	1142
				12915
	VII. Di Trecastagne	1	Trecastagne	3408
		2	Pedara	3527
		3	Viagrande	2767
		4	Zaffarana Etnea	3413
				13115
	VIII. Di Adernò	1	Adernò	11606
	IX. Di Belpasso	1	Belpasso	7587
		2	Nicolosi	3058
		3	Camporotondo	637
				11282

Circondari	MANDAMENTI	N. progr. de' comuni	COMUNI	Popolazione
I. di Catania	X. Di Biancavilla	1	Biancavilla	10764
	XI. Di Scordia	1	Scordia	6086
	XII. Di Misterbianco	1	Misterbianco	5336
		2	Motta S.Anastasio	2752
				8108
II. di Calatagirone	I. Di Caltagirone	1	Caltagirone	22750
	II. Di Militello	1	Militello	9441
		2	Palagonia	4480
				13921
	III. Di Vizzini	1	Vizzini	12775
	IV. Di Grammichele	1	Grammichele	9042
	V. Di Mineo	1	Mineo	8314
	VI. Di Mirabella	1	Mirabella	3315
		2	S. Michele	3680
				6995
	VII. Di Licodia	1	Licodia	6007
	VIII. Di Rammacca	1	Rammacca	2087
III. di Nicosia	I. Di Nicosia	1	Nicosia	13064
		2	Sperlinga	1909
				14973

Circondari	MANDAMENTI	N. progr. de' comuni	COMUNI	Popola-zione
III. di Nicosia	II. Di Leonforte	1	Leonforte	11114
		2	Nissoria	2060
				13174
	III. Di Troina	1	Troina	8963
		2	Cerami	4939
				13902
	IV. Di Aggira	1	Aggira	7702
		2	Gagliano	3619
				11321
	V. Di Centorbi	1	Centorbi	7139
		2	Catena nuova	1401
		3	Carcaci	78
				8618
	VI. Di Regalbuto	1	Regalbuto	8517
	VII. Di Assaro	1	Assaro	3017
IV. di Acireale	I. Di Acireale	1	Acireale	23839
	II. Di Giarre	1	Giarre	17508
		2	Mascali	2970
		3	Riposto	5766
				26244
	III. Li Linguaglossa	1	Linguaglossa	4757
		2	Calatabiano	1774
		3	Piedimonte	4186
		4	Fiumefreddo	632
				11349

Circondari	MANDAMENTI	N. progr. de' comuni	COMUNI	Popolazione
VI. di Acireale	IV. Di Sant'Antonio	1	Sant'Antonio	7257
		2	Acicatena	5006
		3	Acibonaccorso	1469
		4	Acicastello	1966
				15698
	V. Di Randazzo	1	Randazzo	6038
	VI. Di Castiglione	1	Castiglione	4410

Riassunto della Provincia di Catania

Circond.	MANDAMENTI	N. DEI COMUNI parziale	N. DEI COMUNI tot.	POPOLAZIONE parziale	POPOLAZIONE tot.	N. dei Cons. provinciali
I. di Catania	Catania: 1. Duomo					2
	Catania: 2. Sammarco	1		61748		2
	Catania: 3. Borgo					2
	4. Paternò	2		16161		2
	5. Bronte	2		13738		2
	6. Mascalucia	8		12915		1
	7. Trecastagne	4		13115		2
	8. Adernò	1		11606		1
	9. Belpasso	3		11282		1
	10. Biancavilla	1		10764		1
	11. Scordia	1		6086		1
	12. Misterbianco	2		8108		1
		25	25	165323	165323	
II. di Caltagirone	1. Caltagirone	1		22750		3
	2. Militello	2		13921		2
	3. Vizzini	1		12775		1
	4. Grammichele	1		9042		1
	5. Mineo	1		8314		1
	6. Mirabella	2		6993		1
	7. Licodia	1		6007		1
	8. Rammacca	1		2087		1
		10	10	81891	81891	
III. di Nicosia	1. Nicosia	2		14973		2
	2. Leonforte	2		13174		2
	3. Troina	2		13902		2
	4. Aggira	2		11321		1
	5. Centorbi	3		8618		1
	6. Regalbuto	1		8517		1
	7. Assaro	1		3017		1
		13	13	73522	73522	
IV. di Acireale	1. Acireale	1		23859		3
	2. Giarre	3		26244		3
	3. Linguaglossa	4		11349		1
	4. Sant'Antonio	4		15698		2
	5. Randazzo	1		6033		1
	6. Castiglione	1		4410		1
		14	14	87593	87593	
		Totale	62		408529	30

PROVINCIA DI GIRGENTI

Circondari	MANDAMENTI	N. progr. de' comuni	COMUNI	Popolazione
I. di Girgenti	I. Di Girgenti	1	Girgenti	16970
		2	Molo	3052
				20022
	II. Di Grotte	1	Grotte	5926
		2	Comitini	1123
				7949
	III. Di Canicattì	1	Canicattì	18275
	IV. Di Licata	1	Licata	15010
	V. Di Naro	1	Naro	10379
		2	Castrofilippo	2490
				12869
	VI. Di Palma	1	Palma	11471
		2	Camastra	1004
				12475
	VII. Di Favara	1	Favara	11992
	VIII. Di Cattolica	1	Cattolica	6840
		2	Montallegro	1412
				8252
	IX. Di Raffadali	1	Raffadali	5783
		2	S.Angelo Muxaro	998
				6781
	X. Di Ravanusa	1	Ravanusa	7600
	XI. Di Siculiana	1	Siculiana	5755
		2	Realmonte	1780
				7535

Circondari	MANDAMENTI	N. progr. de' comuni	COMUNI	Popolazione
I. di Girgenti	XII. Di Campobello	1	Campobello	5204
	XIII. Di Aragona	1	Aragona	9536
	XIV. Di Recalmuto	1	Recalmuto	9426
II. di Bivona	I. Di Bivona	1	Bivona	3555
		2	Alessandria	4993
		3	Cianciana	3885
		4	S. Stefano	5885
				18268
	II. Di Cammarata	1	Cammarata	5036
		2	Casteltermini	6742
		3	S. Biagio	2107
		4	S. Giovanni	1368
				17053
	III. Di Burgio	1	Burgio	5920
		2	Lucca	1633
		3	Villafranca	2553
				10106
	IV. Di Ribera	1	Ribera	6009
		2	Calamonaci	752
				6761
III. di Sciacca	I. Di Sciacca	1	Sciacca	13962
	II. Di S. Margherita	1	S. Margherita	9017
		2	Montevago	3444
				12461

Circondario	MANDAMENTI	N. progr. de' comuni	COMUNI	Popolazione
III. di Sciacca	IV. Di Menfi	1	Menfi	9805
	V. Di Sambuca	1	Sambuca	8317
	VI. Di Caltabellotta	1	Caltabellotta	3854

Riassunto della Provincia di Girgenti

Circond.	MANDAMENTI	N. DEI COMUNI parziale	tot.	POPOLAZIONE parziale	tot.	N. dei Cons. provinciali
I. di Girgenti	1. Girgenti	2		20022		4
	2. Grotte	2		7049		1
	3. Canicatti	1		18275		3
	4. Licata	1		15010		3
	5. Naro	2		12869		2
	6. Palma	2		12475		2
	7. Favara	1		11992		1
	8. Cattolica	2		8232		1
	9. Raffadali	2		6781		1
	10. Ravanusa	1		7600		1
	11. Siculiana	2		7535		1
	12. Campobello	1		5304		1
	13. Aragona	1		9536		1
	14. Recalmuto	1		9426		1
		21	21	152126	152126	
II. di Bivona	1. Bivona	4		18268		3
	2. Cammarata	4		17052		3
	3. Burgio	3		10106		2
	4. Ribera	2		6761		1
		13	13	52187	52187	
III. di Sciacca	1. Sciacca	1		13962		2
	2. S. Margherita	2		12461		2
	3. Menfi	1		9805		1
	4. Sambuca	1		8317		1
	5. Caltabellotta	1		5854		1
		6	6	50399	50399	
		Totale	40		254712	40

Circondari	MANDAMENTI	N. progr. de' comuni	COMUNI	Popolazione
I. di Caltanissetta	I. di Caltanissetta			17280
	II. Di Mussomeli	1	Mussomeli	8545
		2	Campofranco	2733
		3	Acquaviva	1564
		4	Sutera	3463
				16305
	III. Di S. Cataldo			9046
	IV. Di Santa Caterina	1	Santa Caterina	6207
		2	Resuttano	3522
				9729
	V. Di Serradifalco	1	Serradifalco	6275
		2	Montedoro	1988
		3	Buonpensiere	553
				8816
	VI. Di Villalba	1	Villalba	3000
		2	Marianopoli	1604
		3	Vallelunga	4136
				8740
	VII. Di Sommatino	1	Sommatino	3743
		2	Delia	3515
				7258
II. di Piazza	I. Di Piazza			13924
	II. Di Castrogiovanni			13393
	III. Di Aidone			5151
	IV. Di Pietraperzia			9361

Circondari	MANDAMENTI	N. progr. de' comuni	COMUNI	Popolazione
II. di Piazza	V. Di Barrafranca			8354
	VI. Di Calascibetta	1	Calascibetta	4967
		2	Villarosa	3437
				8404
	VII. Di Valguarnera			7169
III. di Terranova	I. Di Terranova			10465
	II. Di Mazzarino			10421
	III. Di Riesi			7919
	IV. Di Niscemi			8145
	V. Di Butera			4172
				41122

Circond.	MANDAMENTI	N. DEI COMUNI parziale	N. DEI COMUNI tot.	POPOLAZIONE parziale	POPOLAZIONE totale	N. dei Cons. provinciali
I. di Caltanissetta	1. Caltanissetta	1		17820		2
	2. Mussomeli	4		16305		1
	3. San Cataldo	1		9046		1
	4. Santa Caterina	2		9729		1
	5. Serradifalco	3		8816		1
	6. Villalba	3		8740		1
	7. Sommatino	2		7258		1
		16	16	77714	77714	
II. di Piazza	1. Piazza	1		13924		1
	2. Castrogiovanni	1		13393		1
	3. Aidone	1		5151		1
	4. Pietraperzia	1		9361		1
	5. Barrafranca	1		8354		1
	6. Calascibetta	2		8404		1
	7. Valguarnera	1		7169		1
		8	8	65756	65756	
III. di Terranova	1. Terranova	1		10465		1
	2. Mazzarino	1		10421		1
	3. Riesi	1		7919		1
	4. Niscemi	1		8145		1
	5. Butera	1		4172		1
		5	5	41122	41122	
		Totale	29		184592	20

Circondari	MANDAMENTI	N. progr. de' comuni	COMUNI	Popolazione
I. di Trapani	I. Trapani.	1	Trapani	28580
	II. di Marsala	1	Marsala	27173
	III. di Monte S. Giuliano	1	Monte S. Giuliano	13417
	IV. di Pantelleria	1	Pantelleria	8103
	V. Di Paceco	1	Paceco	3909
		2	Xitta	892
				4801
	VI. di Favignana	1	Favignana	4604
II. di Alcamo	I. di Alcamo	1	Alcamo	19821
		2	Camporeale	2930
				22751
	II. di Gibellina	1	Gibbellina	5960
		2	Poggioreale	3556
		3	Salaparuta	3770
				13286
	III. di Calatafimi	1	Calatafimi	9196
		2	Vita	4319
				13515
	IV. di Castellammare	1	Castellammare	11267
III. di Mazzara	I. di Mazzara	1	Mazzara	8318

Circondario	MANDAMENTI	N. progr. de' comuni	COMUNI	Popolazione
III. di Mazzara	II. Di Castelvetrano	1	Castelvetrano	13958
		2	Campobello	4142
				18100
	III. Di Salemi	1	Salemi	13303
	IV. Di Partanna	1	Partanna	11939
	V. Di Santaninfa	1	Santaninfa	6409

Circondari	MANDAMENTI	N. DEI COMUNI parziale	N. DEI COMUNI tot.	POPOLAZIONE parziale	POPOLAZIONE totale	N. de' Cons. provinciali
I. di Trapani	1. Trapani	1		28580		4
	2. Marsala	1		27173		4
	3. Monte S. Giuliano	1		13417		3
	4. Pantelleria	1		8103		2
	5. Paceco	2		4801		1
	6. Favignana	1		4604		1
		7	7	86678	86678	
II. di Alcamo	1. Alcamo	2		22751		3
	2. Gibellina	3		13286		3
	3. Calatafimi	2		13515		3
	4. Castellammare	1		11267		3
		8	8	60819	60819	
III. di Mazzara	1. Mazzara	1		8318		2
	2. Castelvetrano	2		18100		3
	3. Salemi	1		13303		3
	4. Partanna	1		11939		3
	5. Santaninfa	1		6409		2
		6	6	58069	58069	
		Totale	21		205566	40

Circondari	MANDAMENTI	N. progr. de' comuni	COMUNI	Popolazione
I. di Noto	I. Di Noto	1	Noto	12254
	II. Di Palazzo	1	Palazzolo	9724
		2	Buscemi	2830
				12554
	III. Di Avola	1	Avola	10163
	IV. Di Pachino	1	Pachino	4303
	V. Di Buccheri	1	Buccheri	4066
	VI. Di Ferla	1	Ferla	4039
		2	Cassaro	1707
				5746
	VII. di Rosolino	1	Rosolini	5508
II. di Modica	I. Di Modica	1	Modica	29799
	II. Di Ragusa	1	Ragusa	23477
	III. Di Comiso	1	Comiso	14282
		2	Santacroce	3256
				17538
	IV. Di Vittoria	1	Vittoria	11489
		2	Biscari	1945
				13434
	V. Di Scicli	1	Scicli	10465

Circondario	MANDAMENTI	N. progr. de' comuni	COMUNI	Popolazione
II. di Modica	VI. di Spaccaforno	1	Spaccaforno	8159
		2	Pozzallo	2682
				10841
	VII. Di Monterosso	1	Monterosso	6565
		2	Giarratana	2355
				8920
	VIII. Di Chiaramonte	1	Chiaramonte	8740
III. di Siracusa	I. Di Siracusa	1	Siracusa	19590
	II. Di Floridia	1	Floridia	8372
		2	Canicatti	4928
		3	Solarino	2543
				15843
	III. Di Lentini	1	Lentini	7528
		2	Carlentini	4615
				12143
	IV. Di Agosta	1	Agosta	10385
	V. Di Sortino	1	Sortino	8810
	VI. Di Melilli	1	Melilli	4683
	VII. Di Francofonte	1	Francofonte	4390

Circond.	MANDAMENTI	N. DEI COMUNI parziale	N. DEI COMUNI tot.	POPOLAZIONE parziale	POPOLAZIONE totale	N. dei Cons. provinciali
I. di Noto	1. Noto	1		12236		2
	2. Palazzolo	2		12334		2
	3. Avola	1		10163		2
	4. Pachino	1		4305		1
	5. Buccheri	1		4066		1
	6. Ferla	2		5746		1
	7. Rosolini	1		5508		1
		9	9	54398	54398	
II. di Modica	1. Modica	1		29799		4
	2. Ragusa	1		23477		3
	3. Comiso	2		17538		3
	4. Vittoria	2		13434		2
	5. Scicli	1		10465		2
	6. Spaccaforno	2		10841		2
	7. Monterosso	2		8920		1
	8. Chiaramonte	1		8740		1
		12	12	123214	123214	
III. di Siracusa	1. Siracusa	1		19590		3
	2. Floridia	3		15843		2
	3. Lentini	2		12143		2
	4. Agosta	1		10385		2
	5. Sortino	1		8810		1
	6. Melilli	1		4683		1
	7. Francofonte	1		4390		1
		10	10	75844	75844	
		Totale	31	70700	243656	40

(Num. 415) *Palermo li 27 agosto 1860*

Nomina del sig. Carmelo Salleo a Comandante dei Militi a cavallo nel distretto di Patti.

(Num. 416) *Palermo li 27 agosto 1860*

Nomina del signor Stefano Faija a Delegato di mandamento di prima classe.

(Num. 417) *Palermo li 27 agosto 1860*

Costituzione di una nuova rendita di duc. 800,000.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Veduto lo alinea dell'artic. 18 del Regolamento approvato con decreto del cessato governo del 2 marzo 1850;

Inteso il Consiglio dei Segretari di Stato;

Sulla proposizione del Segretario di Stato per le Finanze;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. È costituita una nuova rendita di ducati *ottocentomila* pari ad italiane lire 3,400,000 in aggiunta a quella del 18 dicembre 1849, e 2 marzo 1850. Essa godrà degli stessi favori e sarà perfettamente pareggiata a quella attualmente inscritta del debito pubblico.

Art. 2. Il Segretario di Stato per le Finanze è autorizzato ad alienare la detta rendita sia nell'interno dell'isola che nelle altre provincie d'Italia, ed anche all'estero, conchiudendo uno o più imprestiti ne' modi ed alle condizioni che troverà più vantaggiose.

Art. 3. I titoli commerciabili dell'antica rendita Siciliana saranno ritirati e ridotti ad unico tipo con quelli della nuova rendita nel termine e nei modi che verranno prescritti con altro decreto.

Ordina che la presente legge munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Depretis*

Il Segretario di Stato per le Finanze

F. Di Giovanni

Visto: Il Segretario di Stato della Giustizia

V. Errante

(Num. 418) *Palermo li 27 agosto 1860*

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Veduto il Decreto d'oggi stesso col quale si ordina la emissione di *ottocentomila* ducati di rendita, pari a lire Italiane 3.400.000 conchiudendo uno o più imprestiti, anche col mezzo di pubblica sottoscrizione;

Volendo affrettare il pagamento de' debiti contratti dal governo parlamentare del 1848 e 1849 e accordare condizioni di favore a' possessori dei titoli di essi debiti che per lunghi anni non furono riconosciuti dal cadutico dispotico governo;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. Sarà aperta una pubblica sottoscrizione per l'alienazione di *seicentomila* ducati, pari a lire Italiane 2.550.000 annue di rendita al cinque per cento, che sarà inscritta sul Gran Libro del debito pubblico di Sicilia, instituito coi decreti del 18 dicembre 1849 e 2 marzo 1850.

Art. 2. Il prezzo di essa rendita sarà stabilito con ordinanza del Segretario delle Finanze.

Gl'interessi sul valor nominale avranno la decorrenza del 1° luglio p. p.

Art. 3. I possessori dei titoli de' debiti nazionali del Governo libero del 1848 e 1849, per mutuo forzoso, affrancazioni di canoni, vendita de' beni nazionali, pignorazione degli argenti, e valori del 13 settembre 1848, che sottoscriveranno al presente prestito sono ammessi a versarli al pari del loro intero valor nominale, a concorrenza del terzo del valore effettivo delle rispettive sottoscrizioni.

Art. 4. Le dichiarazioni dei soscrittori saranno ricevute nel termine, che sarà aperto con ordinanza del Segretario di Stato per le Finanze.

In Palermo : nel palazzo delle Finanze all'uffizio della Tesoreria Generale.

Nei capo-luoghi delle provincie e de' distretti : negli uffizi dei Ricevitori generali e distrettuali.

I titoli comprovanti il credito saranno depositati contro ricevuta presso la Tesoreria Generale e presso i Ricevitori generali e distrettuali.

Art. 5. La prima metà del prezzo di essa rendita dovrà essere versata nell'atto della sottoscrizione; l'altra metà trenta giorni dopo.

Nella prima metà ponno essere imputati tutti i titoli, che porta il sottoscrittore, de' debiti 1848 e 1849 di cui all'art. 3, sino a concorrenza del terzo dell'intera somma per cui soscrive, come in esso articolo.

Verificandosi ritardo nel pagamento della metà dilazionata come sopra, correrà a benefizio del Tesoro pubblico l'interesse del 6 per 100, in ragion d'anno.

Dopo dieci giorni della scadenza, il Tesoriere generale potrà far vendere alla Borsa, per duplicato, col mezzo di un Agente di cambio, la rendita del debitore moroso, e rivalersi sulla metà già versata della differenza del prezzo degl'interessi e delle spese senza pregiudizio di ogni altra azione competente.

Art. 6. Chiuse le sottoscrizioni, le dichiarazioni de' sottoscrittori che porteranno sullo stesso foglio la ricevuta della prima metà, saranno scambiate in iscrizioni nominative, o in certificati al latore, a volontà del portatore.

Art. 7. Nell'atto del pagamento della prima metà, sarà bonificato un premio dell'un per cento sul capitale nominale a coloro che sottoscriveranno per una rendita di diecimila ducati o più fino a cinquantamila, del due per cento se la soscrizione sarà di ducati cinquantamila a centomila, ed oltre.

Art. 8. Nel caso che il totale ammontare delle rendite, di cui sia chiesto l'acquisto col mezzo delle sottoscrizioni, superi la rendita totale di ducati 600 m. per la cui alienazione furono aperte le sottoscrizioni medesime, si farà luogo a riduzione proporzionata su tutte le dichiarazioni.

La riduzione non avrà luogo sulle soscrizioni contemplate all'art. 3.

Ordina che la presente legge munita del sigillo dello Stato sia inserita nella raccolta degli atti del Governo mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Depretis*

Il Segretario di Stato delle Finanze
F. Di Giovanni

Visto, Il Segretario di Stato per la Giustizia
V. Errante

(Num. 419) *Palermo li 27 agosto 1860*

Si dichiara aperta una sottoscrizione per l'alienazione di ducati 600 mila di rendita sul Gran Libro.

ORDINANZA DEL SEGRETARIO DI STATO DELLE FINANZE

Visti i decreti in data di oggi stesso per la creazione di una rendita di Duc. 800 m. e l'alienazione di Duc. 600 m. di essa rendita mercè pubblica sottoscrizione in Sicilia, è determinato quanto segue:

Art. 1. Il prezzo di acquisto della suddetta rendita 5 per 100 è fissato a Duc. 95.

Art. 2. La sottoscrizione rimarrà aperta presso la Tesoreria Generale e presso le Ricevitorie generali e Distrettuali per otto intieri giorni a cominciare dalla pubblicazione dei decreti suddetti e della presente Ordinanza in ciascun capo-luogo di provincia, e di distretto.

(Num. 420) *Palermo li 27 agosto 1860*

Circolare relativa alla creazione ed alienazione delle rendite stabilite per decreto del 27 decorrente agosto.

SEGRETERIA DI STATO DELLE FINANZE

Circolare

In conseguenza dei due decreti di oggi stesso concernenti la creazione di una nuova rendita di Duc. 600 m. di essa rendita mercè pubblica sottoscrizione, in Sicilia essendo opportuno; segnare le norme con cui quest'ultima operazione dovrà essere regolala;

Veduta l'ordinanza emessa questo stesso giorno sul proposito;

Sono approvate le seguenti

Istruzioni

1. Tanto nella Tesoreria generale quanto nelle Ricevitorie generali e distrettuali, si troveranno preparati appositi Registri stampati a matrice giusta l'annesso modello, per iscriversi in essi le dichiarazioni dei soscrittori secondo le indicazioni ivi contenute,

2. Giusto l'art. 5 del decreto la prima metà del prezzo della rendita acquistata dovendo esser versata all'atto della sottoscri-

zione, il Tesoriere generale, o i Ricevitori generali, o i Ricevitori generali e distrettuali ne rilasceranno quitanza secondo la formola espressa nel modello anzidetto.

Le dichiarazioni, e le quitanze porteranno il *visto* del controloro generale laddove siano rilasciate nello uffizio della Tesoreria generale, o il *visto* dei Controlori provinciali o distrettuali per quelle rilasciate nelle Ricevitorie.

3. Qualora il Soscrittore non verserà solamente in effettivo la prima metà del prezzo, ma parte in effettivo e parte in titoli, corrispondenti al terzo dello intero prezzo di acquisto, giusto lo articolo 3° del decreto, in tal caso sarà distinta sì nella dichiarazione come nella quitanza tanto la somma pagata in numerario, quanto quella corrispondente alla pari dei titoli depositati. Il totale delle due somme dovrà essere uguale alla metà del capitale nominale della rendita meno il 5 per 100 calcolato sulla detta metà, e meno ancora il premio dell'uno, o del 2 per 100 da bonificarsi nei casi previsti dall'art. 7° del citato decreto.

4. Fra' titoli suddetti che ciascun soscrittore è facultato depositare giusta il precedente articolo, quelli nominativi dovranno esser girati al Soscrittore medesimo perchè possano essere ricevuti.

5. Dei titoli di cui si fa menzione negli articoli precedenti sarà presso la Tesoreria, o presso le Ricevitorie formato, sugli analoghi fogli stampati che si trasmettono, un doppio elenco indicante, oltre il numero progressivo, la causale e la somma di ciascun titolo, il nome dello intestatario, o quello dell'ultimo giratario laddove avessero avuto luogo dei trasferimenti.

Pei valori del 13 settembre 1848 potrà essere indicato solamente il numero, e la somma complessiva.

I contratti potranno essere depositati come titoli ma saranno ben inteso, valutati per le sole somme rimaste nelle Casse dello Stato.

6. Uno di tali elenchi con la ricevuta dei titoli di cui è parola a firma del Tesoriere generale o dei Ricevitori generali e distrettuali servirà per consegnarsi al Soscrittore, e l'altro firmato da costui rimarrà presso il Tesoriere, o i Ricevitori sopradetti insieme coi titoli depositati.

7. Fatta dal Soscrittore la dichiarazione e il versamento della prima metà del prezzo della rendita, sarà staccato dal registro il tronco contenente la quitanza, e sarà consegnato col doppio dell'elenco dei titoli al soscrittore.

8. Siffatta quitanza interinale sarà negoziabile per girata ai termini dello articolo 6 del decreto,

9. Scaduto il termine fissato dall'ordinanza per le dichiarazioni, i Ricevitori generali e distrettuali trasmetteranno al Tesoriere generale in Palermo un notamento delle sottoscrizioni, non che i titoli depositati accompagnati dagli elenchi corrispondenti.

10. Al compimento dei trenta giorni dalla data di ciascuna dichiarazione il Tesorier generale ed i Ricevitori generali e distrettuali riceveranno il versamento della seconda metà del capitale della rendita acquistata da ogni soscrittore, meno il 5 per 100 come sulla prima metà già versata.

A tal uopo si farà uno esibire i tronchi già rilasciati, e dopo averne fatto il confronto sulla matrice del registro, rilasceranno da una parte la quitanza della seconda metà sui tronchi medesimi secondo la formola notata immediatamente dopo la quitanza della prima metà, restituendoli al soscrittore, e dall'altra ne prenderanno nota sulla matrice corrispondente in piedi della dichiarazione.

11. Spirato il termine di trenta giorni pel versamento della seconda metà, i Ricevitori generali e distrettuali chiuderanno i registri, redigendone apposito verbale, nel quale interverranno oltre il Controloro provinciale o distrettuale, il Governatore, ed il Ricevitore dei Rami e dritti diversi del capoluogo della Provincia, o del Distretto.

I registri e i verbali di chiusura saranno immediatamente inviati al Tesorier generale.

12. I Ricevitori generali e distrettuali non riceveranno altra somma, scaduti i trenta giorni suddetti. I versamenti in ritardo nei limiti di giorni dieci fissati dal decreto dittatoriale non potranno farsi che presso il Tesoriere generale in Palermo.

13. Tutte le somme ricavabili in effettivo dal pagamento della prima e seconda metà del prezzo della rendita formeranno un conto particolare presso le Ricevitorie generali e distrettuali, e saranno versate nella Tesoreria generale secondo i regolamenti del versamento, e il trasporto dei fondi dei conti dello Stato.

14. Tutte le somme che per la causa accennata perverranno sia direttamente sia per mezzo dei Ricevitori alla Tesoreria generale, saranno dal Tesoriere generale riunite in una madrefede particolare con l'intestazione *Prodotto del prestito*.

Il Segretario di Stato delle Finanze

F. Di Giovanni

DEBITO PUBBLICO DI SICILIA

TESORERIA GENERALE

—

Dichiarazione

Io sottoscritto dichiaro di acquistare una rendita di duc. dipendente dai duc. 600m. alienabili giusta il decreto del 27 agosto 1860, pagandone il capitale nominale di duc. di cui ho versato oggi stesso nella cassa del Ricevitore di la prima in ducati cioè

In numerario Duc.

In titoli del 1848 e 1849 Duc.

Totale Duc.

obbligandomi di versare l'altra metà dopo trenta giorni dalla data della presente dichiarazione.

Oggi in li 1860.

Visto

Il Controloro *Il Ricevitore*

DEBITO PUBBLICO DI SICILIA, DECRETO 27 AGOSTO 1860

DEBITO PUBBLICO DI SICILIA

Quitanza interinale della nuova rendita 5 $_0|^0$ da alienarsi giusta il Decreto del 27 agosto 1860. N.

Il sig. ha sottoscritto lo acquisto di duc. di rendita pel capitale nominale di ducati in conto della somma ha pagato la metà cioè:

In numerario. . . Duc.

In titoli del 1848 e 1849 come dall' elenco depositato Duc.

Per premio al per $_0|^0$ giusta lo artic. 7 del decreto suddetto . . . . . Duc.

Totale Duc.

Oggi in li 1860.

Il Controloro *Il Ricevitore*

— —

In saldo del capitale suddetto il mentovato Sig. e per lui il giratario del medesimo Sig. ha versato la seconda metà in ducati

Oggi in li 1860.

Visto

Il Controloro *Il Ricevitore*

— —

(Num. 421) *Palermo li 28 agosto 1860*

Adozione del codice penale militare sardo.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Volendo che l'Esercito Italiano in Sicilia sia retto dalle stesse leggi che sono in vigore nel Regno italiano, d'altronde più conformi alla civiltà dei tempi, ed alle libere istituzioni;

Sulla proposta dei Segretari di Stato della giustizia e della guerra;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. Il codice penale militare approvato per le antiche, e per le nuove Provincie di S. M. il Re Vittorio Emmanuele con Decreto del 1° ottobre 1859 ed attualmente colà in vigore, sarà pubblicato in conformità dell'articolo 3° della presente Legge, ed avrà esecuzione in Sicilia cominciando dal giorno 15 di ott. 1860.

Art. 2. Faranno appendice al detto codice, e saranno con esse pubblicate, e mandate ad esecuzione le speciali disposizioni e le regole dei Codici Civile, e Penale del Regno di S. M. il Re Vittorio Emmanuele, cui si riportano gli articoli 5, (n. 2, 3 e 4) 7 8, 20, 28, 29, 125, 191, 328, 330, (n. 4), 353, 414, 495 e 512 del detto Codice penale militare, e che sono i seguenti:

Codice Penale — Art. 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 53, 54, 56, 59, 66, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 119, 120, 121, 147, 580, 596, 604, 605, 607, 613, 614, 615.

Procedura Penale — Art. 56. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 126, 128, 154, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 175, 234, 262, 282, 283, 284, 285, 619, 621, 622, 623, 626, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812.

Codice Civile — Art. 36, 37, 44, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.

Art. 3. La pubblicazione del detto codice si eseguirà con trasmetterne un esemplare stampato nella stamperia del Governo a ciascuno dei Comuni dello Stato per essere depositato nella sala del Consiglio Comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 4. Ordina che la presente legge munita del suggello dello Stato sia inserta negli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore: *Depretis*
Il Segr. di Stato della Guerra: *G. Paternò*
Il Segretario di Stato della Giustizia
V. Errante
Visto, Il Segretario di Stato per la Giustizia
V. Errante

(Num. 422) *Palermo li 28 agosto 1860*

Sulle pensioni dovute alle vedove dei morti per la causa nazionale.

Il Prodittatore nel Consiglio del 28 agosto ha dichiarato che le pensioni accordate sinora ai termini del Decreto del 6 giugno ultimo alle vedove ed ai genitori dei morti combattendo per la causa Italiana, e dei tredici individui fucilati il 14 aprile, come quelle che saranno accordate in appresso, debban decorrere dal giorno della morte di coloro a riguardo dei quali sono state accordate.

Si è determinato altresì che siffatte pensioni sieno aumentate di tanto che, detratte le tasse cui vanno soggette pei regolamenti di Tesoreria, restino nella cifra indicata nell'atto di concessione.

(Num. 423) *Palermo li 28 agosto 1860*

Sulle supplenzie comunali e conciliatori.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Veduto il decreto del Parlamento di Sicilia del 27 giugno 1848, col quale erano chiamati i Consigli Civici a proporre i soggetti da destinarsi in rimpiazzo dei Supplenti Comunali e da presceglìersi per Conciliatori;

Sulla proposizione del Segretario di Stato della giustizia;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. Ne' comuni non capo-luoghi di Circondario, ne' quali sono in vigore le Supplenzie Comunali, il Consiglio Civico farà la proposta di tre soggetti, perchè uno di essi tenga le veci di Supplente Comunale in caso di qualunque impedimento del titolare. Le proposte saranno inviate dal Presidente del Consiglio Civico e per organo del Governatore, al Segretario di Stato per la giustizia, il quale destinerà uno dei proposti a rimpiazzare il Supplente Comunale e ne sceglierà un'altro, perchè in mancanza del primo sostenga le dette funzioni.

Art. 2. Le proposte dei Conciliatori saranno pure fatte in terna dai Consigli Civici e trasmesse per mezzo del Governatore al Segretario di Stato per la giustizia, il quale sceglierà da ogni terna un soggetto per Conciliatore ed un'altro per supplirlo.

Ordina che la presente legge munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Depretis*

Il Segretario di Stato per la Giustizia
V. Errante
Visto, Il Segretario di Stato per la Giustizia
V. Errante

Per copia conforme
Il Segretario di Stato per la Giustizia
V. Errante

(Num. 424) *Palermo li 29 agosto 1860*

Credito di lire 501,237 a favore del Segretario dell'Interno sull'esercizio del 1860 per l'armamento del vestiario ed altro bisognevole per le guardie di Pubblica Sicurezza.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Sulla proposta del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. unico. È aperto al Segretario di Stato per gli affari Interni un credito di lire italiane cinquecento un mila, duecentotrentasette, e centesimi cinquanta sull'esercizio 1860 per l'armamento, il vestiario, l'ingaggiamento e le paghe alle guardie di sicurezza pubblica.

Tale credito sarà ripartito come segue :

Per l'armamento	Lire	54,320	50
Pel vestiario.	»	129,221	»
Per l'ingaggiamento	»	118,950	»
Per le paghe di settembre, ottobre, novembre, e dicembre	»	198,746	»

Ordina, che la presente legge, munita del sigillo dello Stato

sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore: *Depretis*

Il Segretario di Stato dell'Interno: *F. Crispi*
Il Segretario di Stato della Giustizia
V. Errante
Per copia conforme
Il Segretario di Stato della Giustizia
V. Errante

(Num. 425) *Palermo li 30 agosto 1860*

Legge sulla Pubblica Sicurezza.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Sulla proposta del Segretario di Stato per lo Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. Sarà pubblicata e messa in vigore in Sicilia la legge del 13 novembre 1859 del Regno Italiano sulla Sicurezza pubblica con la rettifica portata dal R. Decreto 8 giugno 1860, e coi due regolamenti rispettivamente approvati coi Regi Decreti 8 e 16 gennaro 1860 per la esecuzione della stessa legge.

Art. 2. Ai reati che dalla detta legge sono qualificati come *crimini* s'intenderanno corrispondere i reati che le leggi vigenti nell'Isola qualificano per *misfatti*.

Dove la legge applica la pena del *carcere* s'intenderà sostituita quella della *prigionia* secondo i gradi fissati nelle dette leggi penali in vigore.

Dove applica gli *arresti di Polizia* s'intenderà applicata la *detenzione*.

Art. 3. Qnando la legge infligge la pena della *multa* si dovrà applicare quella dell'*ammenda correzionale*, estendendola alle somme determinate dalla detta legge del 13 novembre 1859, benchè eccedono i ducati cento, di cui all'articolo 30 della legge in vigore.

Art. 4. I reati preveduti dagli articoli 142 e 143 della legge enunciata saranno puniti col primo al secondo grado di prigionia

e quelli preveduti dal terzo *alinea* dell'art. 144 col primo grado di prigionia.

Art. 5. Dove la legge enuncia i delitti di *truffa* s'intenderanno indicati quelli di *frode* secondo le dette leggi penali vigenti.

Art. 6. Nei casi in cui la legge si riferisce ai *Tribunali circondariali*, ed alle *Corti di appello* nel Regno Italiano, s'intenderanno rispettivamente indicati i *Giudici di mandamento* nelle loro qualità di *Giudici correzionali*, e le Gran Corti Criminali come Tribunali di appello in materia correzionale.

Ai Segretari di Giudici di Mandamento s'intenderanno corrispondere gli attuali Cancellieri.

Ai *mandati di comparizione* enunciati dalla legge i *mandati di comparsa* delle leggi di procedura penali vigenti in Sicilia.

Agli atti di *Sottomissione*, gli atti d'*obbligo* innanzi l'autorità della Pubblica Sicurezza.

Art. 7. Le disposizioni relativi ai condannati alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza, dovranno riferirsi ai condannati alla *malleveria* e gl'individui messi a disposizione della Polizia, per gli articoli 31 e seguenti delle leggi penali tuttavia in vigore.

Art. 8. Le disposizioni che si riferiscono alle *congregazioni di Carità locali*, s'intenderanno riferibili alle attuali *Commessioni Amministrative di Pubblica Beneficenza*.

Art. 9. Le sezioni di militi istituite con Decreto Dittatoriale dell'8 giugno 1860, sono compresi fra gli agenti della forza pubblica di cui è parola all'art. 133 della legge, ed avranno le attribuzioni affidate agli altri agenti della Sicurezza Pubblica coll'art. 92 della legge stessa.

Art. 10. È data facoltà al Segretario di Stato per l'Interno di derogare provvisoriamente alle condizioni di ammissibilità ai posti di guardia di Sicurezza Pubblica, di cui ai num. 1, 2, 3, e 5 dell'art. 7° del regolamento approvato dal Real Decreto del 16 gennaro 1860.

Art. 11. L'art. 129 della precitata legge dovrà leggersi nei termini seguenti:

« Art. 129. Il permesso in avvenire non potrà accordarsi che a persone probe ed oneste, che abbiano fatto un esame di ortografia e di grammatica, e che abbiano atteso al tirocinio dell'arte almeno per un biennio. »

Art. 12. Al modulo num. 12 del regolamento dell'8 gennaio 1860 resta sostituito il modulo annesso alla presente legge visto dal Segretario di Stato dell'Interno.

Ordina che la presente legge, munita dal Sugello dello Stato

sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore: *Depretis*
Il Segr. di Stato per l'Interno e Sicurezza pubblica
F. Crispi
Il Segretario di Stato della Giustizia
V. Errante
Per copia conforme
Il Segretario di Stato della Giustizia
V. Errante

BOLLO

CONNOTATI

Età
Statura Centimetri
Corporatura
Capelli
Fronte
Ciglia
Occhi
Naso
Bocca
Mento
Barba
Viso
Marche particolari

Modulo di N. 12

Visti gli art. 148, 151 e 152 cod. parte seconda.

Visto l'art. 130 della legge di pubblica Sicurezza del 13 novembre 1859 non che l'articolo 67 del Regolamento annesso al Real Decreto del dì 8 gennaro 1860.

Si permette al sig.
nato a e domiciliato in di professione i di cui connotati trovansi qui contro descritti, di portare armi lunghe da fuoco, cioè fucile, con coltella da caccia e pistole d'arcione.

La presente dovrà essere resa ostensiva ad ogni richiesta degli uffiziali di pubblica Sicurezza e degli agenti della forza pubblica, e sarà valevole per
dalla sua data.

Palermo li 30 agosto 1860.

Visto — Il Segr. di Stato dell'Interno
F. Crispi

Vittorio Emmanuele II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, duca di Savoja e di Genova ec. Principe di Piemonte ec. ec ec.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla legge dei 25 aprile 1859;

Sulla proposizione del Ministro dello Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo sull'ordinamento della Pubblica Sicurezza quanto segue:

TITOLO I.

DELL'AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

Capo I. *Dell'ordinamento dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza.*

Art. 1. L'Amministrazione di Pubblica Sicurezza è affidata al Ministro dell'Interno, e sotto l'immediata sua dipendenza viene esercitata per ordine gerarchico dai Governatori, dagli Intendenti, dai Questori, dagli Ispettori, dai Delegati ed Applicati di Pubblica Sicurezza ed occorrendo anche dai Sindaci.

Art. 2. Nelle Città Capi-luoghi di provincia, di popolazione maggiore di 60,000 abitanti sono stabiliti Uffizi di Questura.

Il Questore esercita la propria giurisdizione nel Circondario di sua residenza. Esso è coadiuvato da Ispettori di Sezione. I Questori ed Ispettori di Sezione debbono preferibilmente essere laureati in legge.

Art. 3. Presso gli Uffizi di Governo, d'Intendenza e di Questura vi saranno Delegati ed Applicati di Pubblica Sicurezza.

Nei Mandamenti havvi un Delegato di Pubblica Sicurezza.

Potranno però più Mandamenti essere uniti sotto la giurisdizione di un solo Delegato.

Art. 4. Nei comuni ove non vi sia Delegato, nei soli casi di urgenza, e quando non possa provvedere il Delegato mandamentale alla Pubblica Sicurezza provvede il Sindaco, o chi ne fa le veci.

Art. 5. La nomina di tutti gli Uffiziali di Pubblica Sicurezza è fatta per Decreto Reale, a proposta del Ministro dell'Interno.

La nomina degli Agenti di pubblica Sicurezza spetta al Governatore.

Capo II. *Attribuzioni e doveri degli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.*

Art. 6. Gli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza debbono vegliare all'osservanza delle leggi, ed al mantenimento del pubblico ordine; e specialmente a prevenire i reati, ed a far opera per sovvenire a pubblici e privati infortunî, e per comporre pubblici e privati dissidî, uniformandosi a tal uopo alle leggi, ai regolamenti ed agli ordini dell'Autorità competente.

Art. 7. È dovere degli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza di consegnare in un chiaro ed esatto rapporto o verbale, tutto quanto ebbero a compiere, ovvero ad osservare nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 8. Dinnanzi al Pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, l'Uffiziale di Pubblica Sicurezza deve fregiarsi di un nastro tricolore ad armacollo; e gli ordini e le intimazioni devono darsi in nome della legge.

Art. 9. Per l'esercizio delle loro funzioni, oltre a quanto viene loro retribuito dallo Stato, gli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza non possono ricevere alcun compenso, o corrispettivo, o regalo sotto qualsiasi forma.

Art. 10. L'accettazione d'una retribuzione o regalo, la transazione sopra un verbale, il rifiuto di compiere i suoi doveri, o l'ommissione volontaria di essi, danno luogo alla destituzione, salve sempre le relative azioni penali.

Art. 11. La negligenza nell'adempimento dei propri doveri, può dar luogo alla sospensione dell'Uffiziale e dell'Agente di Pubblica Sicurezza, e se fosse grave, anche alla di lui destituzione.

Art. 12. La sospensione può essere pronunciata dal Governatore per giorni cinque.

Per un termine maggiore sarà necessaria la conferma del Ministro dell'Interno. La sospensione non potrà mai eccedere il termine di mesi tre.

Art. 13. I Governatori, gli Intendenti, ed i Questori, in caso di urgenza mediante preventivo avviso all'Autorità preposta alla Provincia, ed a quella locale, possono ordinare in territorio fuori di loro giurisdizione l'esecuzione dei loro mandati per mezzo di qualsiasi Uffiziale ed Agente di Pubblica Sicurezza.

Capo III. *Vigilanza sugli alberghi, osterie, caffè ed altri simili stabilimenti.*

Art. 14. Nessuno potrà aprire albergo, trattoria, osterie, locande, caffè od altro stabilimento o negozio in cui vendasi o si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, nè sale pubbliche di bigliardo o per altri giuochi leciti, senza averne ottenuta la permissione.

Art. 15. La dimanda deve essere presentata al Sindaco del Comune in cui s'intende aprire l'esercizio.

Il Sindaco raccolto il voto della Giunta municipale sulla convenienza di acconsentire all'apertura del nuovo esercizio trasmette con tale voto la sporta dimanda all'Autorità politica del Circondario per le sue determinazioni, le quali, in caso di rifiuto, possono essere modificate dal Governatore.

Art. 16. In occasione di feste, fiere, mercati, ed altre di straordinario concorso di persone, il Sindaco può concedere temporanee licenze per l'esercizio di tali stabilimenti, per il solo tempo però dello straordinario concorso.

Art. 17. Il permesso *ordinario* non è durativo che di anno in anno. Trascorso l'anno, il Sindaco, da per sè, può rinnovare la concessione col concorso della competente Autorità politica, mediante la sola esibizione del certificato dell'Autorità giudiziaria da cui risulti che il titolare, durante l'anno, non fu condannato per crimini e delitti, o più di una volta per contravvenzioni relative all'esercizio del proprio stabilimento.

Art. 18. La licenza è *personale*, nessuno può cederla ad altri a qualsiasi titolo, nè può far valere l'esercizio per interposta persona, nè aprire o tenere aperto più d'uno de' prementovati esercizi, senza apposita licenza dell'Autorità politica del Circondario.

Art. 19. Chiunque nel corso dell'anno, intenda smettere l'esercizio per cui otteneva il voluto permesso, deve farne apposita dichiarazione al Sindaco, almeno otto giorni prima.

Art. 20. Gli albergatori, osti e locandieri hanno obbligo di inscrivere giornalmente nel registro conforme al modulo determinato per Regolamento, tutte le persone che allogeranno nei loro stabilimenti. Tale registro, a semplice richiesta, dovrà essere esibito agli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza ed ai Carabinieri Reali.

Art. 21. Gli stabilimenti, di cui all'artic. 14, devono chiudersi a quella ora di notte che sarà determinata dalla Giunta municipale.

Art. 22. Devesi inoltre tenere accesa alla porta principale dello stabilimento una lanterna dall'imbrunire della sera fino al chiudimento dell'esercizio.

In tutte le pubbliche sale di bigliardo o di giuoco sarà esposta una tabella vidimata dall'Autorità politica del Circondario, ove saranno indicati i giuochi che sono permessi.

Art. 23. In questi stabilimenti e nell'antiguo alloggio dell'esercente, sarà sempre facoltativo agli Uffiziali di Pubblica Sicurezza di procedere in qualunque ora a visite e ad ispezioni, ogni qualvolta abbianvi fondati sospetti che in quei locali tengonsi giuochi proibiti.

Art. 24. Quando l' esercente consimili stabilimenti venga condannato a pena maggiore di tre mesi di carcere, l'Autorità giudiziaria colla stessa sentenza potrà pronunziare, secondo la gravità dei casi, la sospensione, o l'interdizione dell'esercizio dello stabilimento. La stessa pena potrà infliggersi a colui che per la seconda volta, nel periodo di un anno, viene condannato per contravvenzione alle norme relative al suo esercizio.

Art. 25. Il Governatore, e l'autorità politica del Circondario possono ordinare in via amministrativa la sospensione da uno ad otto giorni di quegli esercizî nei quali fossero seguiti tumulti o gravi disordini.

Gli Uffiziali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza, ed i Carabinieri Reali che si trovassero presenti in occasione di tale tumulti o disordini, avranno pure la facoltà di far sgombrare lo stabilimento senza pregiudizio delle pene in cui gli espulsi e gli esercenti potessero essere incorsi.

Art. 26. Nessuno potrà tener pensione, o persone a dozzina, nè affittar camere ed appartamenti mobiliati, od altrimenti somministrare presso di sè alloggio per mercede, anche per un solo giorno, senza farne la dichiarazione in iscritto all'Autorità politica locale, che acconsentendovi, apporrà il suo *visto* alla dichiarazione prima di rimetterla al richiedente.

Art. 27. In caso del rifiuto del *visto*, si può appellare al Governatore.

Capo IV. *Dei libretti e consegna degli operai e dei forestieri.*

Art. 28. Tutti gl'individui dell'uno e dell'altro sesso che prestano la loro opera con mercede, qualunque sia la loro arte o mestieri, e sotto qualsivoglia titolo o denominazione servano e

lavorino nelle case dei privati, nelle manifatture, nelle botteghe, e nei pubblici stabilimenti, dovranno essere provveduti di un libretto, conforme al modulo che sarà determinato. Tale libretto sarà rimesso dall'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo.

Art. 29. Il libretto non potrà ottenersi se non da chi presenti un certificato di buona condotta dall'Autorità politica del luogo dell'ultimo domicilio, oppure il *benservito* dal padrone presso cui avrà prestato, o durerà a prestare l'opera sua.

Art. 30. Il richiedente che non è in grado di presentare il certificato dell'Autorità politica locale, ed il *benservito* di cui nell'articolo precedente, può tuttavia ottenere una *licenza provvisoria* quando faccia constare che ha locata l'opera sua a vantaggio di persone, ovvero di una casa o stabilimento qualsiasi.

Trascorsi tre mesi dal giorno dell'accordata licenza provvisoria, esso dovrà presentarsi all'Autorità di Pubblica Sicurezza, che gli rimetterà il libretto, ove possa egli esibire l'attestato di buona condotta dal suo padrone.

Art. 31. I muniti di libretti a norma dei precedenti articoli non possono intraprendere alcun viaggio, senza far apporre sul libretto il visto dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Al luogo dell'arrivo, prima che trascorrano 24 ore, devono presentare lo stesso libretto a quell'autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 32. Gli operai, o le persone di servizio dell'uno e l'altro sesso, abbandonando il padrone, od essendo dal medesimo congedati, dovranno fra 24 ore presentare il libretto all'Autorità locale sopramentovata per l'opportuna vidimazione, dovranno pure nei tre giorni della loro ammessione presso un nuovo padrone, farlo vidimare dalla stessa Autorità.

Art. 33. Il libretto potrà essere ritenuto dal padrone; ma egli dovrà sempre annotarvi il giorno in cui l'operaio o la persona di servizio è stato ammesso a servire o lavorare.

Venendo poi l'operaio od il domestico ad abbandonare il servizio, dovrà il padrone far menzione nel libretto del congedo e dichiarare ad un tempo se il congedato abbia o no soddisfatto agli obblighi contratti.

I congedi, colla precisa indicazione del giorno, saranno senza lacuna scritti gli uni dopo gli altri.

Art. 34. L'operaio, o la persona di servizio che vorrà cangiare la sua arte o mestiere, o cessare dall'esercitarla, dovrà farne dichiarazione all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza acciocchè siano fatte le opportune annotazioni sul registro e sul libretto.

Art. 35. Ogni operaio o persona di servizio, cui sarà stata an-

ticipata qualche somma di danaro sul suo salario, o si sarà obbligato di lavorare per un tempo determinato, non potrà pretendere che gli sia restituito il libretto, e acconsentito il congedo, se prima non avrà saldato ogni suo debito e soddisfatto agli obblighi che aveva contratti.

Art. 36. Accadendo che l'operaio, o la persona di servizio risulti debitore verso dei padroni precedenti, quegli che lo accetta al suo servizio, sarà tenuto di fare una ritenzione del quinto sul prodotto del lavoro, o sul salario fino all'estinzione del debito, e di farne inoltre avvisati i creditori, e di conservare il danaro ritenuto, a loro disposizione. I padroni che ommettessero di fare simili ritenzioni, saranno tenuti in proprio, verso i padroni precedenti, salva la loro ragione di rimborso verso la persona di servizio, o l'operaio.

Art. 37. Le persone di altri Stati che in questo Regno prestino o intendano prestare l'opera loro nei modi accennati negli articoli precedenti, dovranno pure munirsi di libretto, e per ottenerlo basterà che presentino il passaporto, od altra carta equivalente.

Art. 38. Quando i fogli del libretto saranno tutti scritti o logori, come pure quando il libretto sarà, per qualsiasi ragione, inservibile, verrà questo ritenuto, e ne sarà dall'Autorità di Pubblica Sicurezza rimesso uno nuovo sul quale debbonsi trascrivere le annotazioni esistenti in quello ritirato.

Se il libretto verrà smarrito, ne sarà spedito un altro, previe le debite informazioni e verificazioni.

Art. 39. L'autorità di Pubblica Sicurezza deve adoperare a *conciliare* tutte le quistioni che insorgano tra i padroni, operai, o persone di servizio, a causa delle mercedi, indennità, congedi, od altro motivo qualsiasi. Non riuscendo la conciliazione, rimetterà le parti al Tribunale competente.

Art. 40. È proibito a chiunque di dare lavoro alle persone indicate all'art. 28 od altrimenti accettarle al servizio se non saranno munite del libretto, o della licenza provvisoria.

Art. 41. I capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri, gli impresarî e capimaestri da muro dovranno, entro un mese dalla promulzione della presente legge, consegnare all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza la nota di tutti gli operai ai quali somministrano lavoro, e successivamente dovranno nei primi cinque giorni d'ogni mese, consegnare la nota di quelli entrati al loro servizio e di quelli che ne sono usciti.

Art. 42. Chiunque dà alloggio a persona di altri Stati, ancorchè a titolo gratuito, deve consegnarne il nome e pronome, la patria,

la provenienza e direzione, colle indicazioni delle carte di cui sia munita.

Tale consegna deve essere fatta all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza entro le 24 ore.

CAPO V. *Delle professioni, e negozi ambulanti.*

Art. 43. Per esercitare il commercio ambulante di libri e stampe, di chincaglierie, zolfanelli, ed altre merci, come pure per lo esercizio del mestiere ambulante di saltimbanco, suonatore o cantante, non che per vendere o distribuire sulle piazze o per le vie candelette, scapulari, imagini, paste, confetti e liquori, ed anche per farla da imtromettitore ambulante, da servitore di piazza, facchino, e simili, deve l'esercente farsi iscrivere annualmente in apposito registro tenuto dall'Autorità politica locale la quale gli rilascierà certificato della fatta iscrizione.

Questo certificato deve essere munito del *visto* dell'Autorità politica del Circondario, a cui verrà trasmesso dall'Autorità locale ogni qualvolta l'esercente ne faccia richiesta.

Art. 44. L'iscrizione nel registro, ed il visto dell'Autorità superiore saranno sempre ricusati, se il richiedente:

1° Non ha compito il 18 anno.

2° Non è inabile ad altri mestieri o per difetti fisici, o per provetta età.

3° Non è persona di buona condotta.

4° E quando coi preventi del mestiere ambulante, uniti alle particolari sue sostanze, non si possa ragionevolmente presumere, che valga a procurarsi mezzi di sussistenza.

Le disposizioni del n. 1° e 2° di quest'articolo non sono applicabili agli esercenti il mestiere ambulante di vetraio, calderaio, stagnaio, ombrellaio e lustra scarpe, i quali possono essere perciò provvisti dell'iscrizione e visto di cui nell'articolo precedente.

Art. 45. L'Autorità in occasione di feste o fiere, può accordare concessioni temporarie, non soggette al *visto*.

Tali concessioni sono:

1. Sono appena valide nel territorio del Comune.
2. Non possono eccedere il termine di giorni otto.
3. Non possono rinnovarsi nell'anno.

Art. 46. La licenza per coloro che non appartengono a questi Stati deve essere accordata per iscritto, dall'Autorità politica del Circondario.

In occasione di fiere però, e di mercati, nei luoghi che distano

non più di quindici chilometri dai confini dello stato può essere accordata anche dal Sindaco.

Art. 47. Le iscrizioni e le licenze sono valide per un anno. Tuttavia per causa di pubblico interesse, ed ogniqualvolta l'esercente ne abusi, l'Autorità che concedeva può sempre, anche nel corso dell'anno, rivocare l'accordata facoltà.

Art. 48. È dovere dell'esercente di presentare il certificato di iscrizione, o la licenza, a semplice richiesta dei Carabinieri Reali e degli uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.

Ove ricusi, sarà tosto tradotto dinanzi all'Autorità di Pubblica Sicurezza, la quale, dopo 24 ore lo restituirà alla libertà, se non trattasi che di rifiuto di esibizione del certificato o della licenza.

Se invece risulti che l'esercente era sprovvisto di licenza e di certificato, ovvero che esibiva il certificato o la licenza di altri, in tal caso esso esercente, e quegli che rimettevagli il proprio certificato o licenza, saranno tradotti dinanzi al Tribunale, il quale provvederà senza formalità di atti per l'applicazione delle pene di cui nell'art. 131.

I recidivi nella contravvenzione di cui nel precedente alinea, saranno rimessi al Tribunale Provinciale per l'applicazione delle pene indicate nell'art. 142.

Art. 49. Non è lecito di stabilire Uffici pubblici di Agenzia, di corrispondenza o di copisteria, senza averne fatta la dichiarazione in iscritto, ed ottenuto l'assenso dall'Autorità politica del Circondario.

Pel rifiuto al detto assenso vi è appello al Governatore.

Art. 50. L'istanza per l'assenso di cui all'articolo precedente, deve essere corredata dei documenti comprovanti la moralità e l'onesta condotta del richiedente.

Art. 51. I contravventori al prescritto dell'art. 43 saranno denunciati al Tribunale e puniti a norma dell'art. 141.

Capo VI. *Dei venditori di stampati, scritti, incisioni e simili.*

Art. 52. Nessuno potrà, senza averne ottenuto il permesso dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, esercitare anche temporariamente il mestiere di distributore, venditore, od affiggitore, in luoghi privati o pubblici, di giornali od altri scritti stampati, disegni, incisioni, litografie e figure in rilievo.

Art. 53. Il permesso non si può concedere:

1°. Al minore degli anni 18.

2°. A coloro che non sono inabili ad altro mestiere, o per fisica indisposizione, o per provetta età.

3°. Alla persona di dubbia moralità, o di mala condotta.
4.° A chi coi proventi di tale mestiere, unito alle proprie sostanze, non può presumibilmente riuscire a procacciarsi i necessari mezzi di sussistenza.

Art. 54. I permessi saranno annuali e rinnovabili dall'Autorità che egli avrà conceduti, e rivocabili dalla stessa Autorità per causa di pubblico interesse.

Art. 55. Nonostante il permesso, nessuno potrà vendere o smerciare in luoghi sì pubblici che privati, giornali o stampati minori di tre fogli di stampa, se non due ore dopo che ne sia stato effettuato il deposito ordinato dalle leggi sulla stampa.

I contraventori saranno arrestati, e gli oggetti che smerciassero saranno sequestrati.

Art. 56. Nel caso d'arresto di cui all'articolo precedente l'Autorità di Pubblica Sicurezza, dopo avere assunte informazioni sull'arrestato, dovrà entro le 24 ore farlo rilasciare, se crederà esserne il caso, ovvero metterlo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 57. I minori d'anni 18 caduti in contravvenzione, potranno essere dall'Autorità politica rilasciati mediante semplice ammonizione.

I loro ascendenti o tutori saranno invece denunciati all'Autorità Giudiziaria per l'opportuno processo senza formalità di atti.

Se il minore non ha ascendenti o tutori, i Tribunali potranno ordinare che sia ritirato in una casa di lavoro.

Art. 58. È vietato lo smercio delle sentenze e di qualunque atto di procedura criminale.

Art. 59. Nessuno stampato o manoscritto potrà essere affisso nelle vie, nelle piazze e in altri luoghi pubblici, senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 100 n. 1 della legge 23 ottobre 1859.

Le affissioni dovranno essere fatte nei luoghi designati dall'Autorità competente.

Art. 60. È vietato d'alterare in qualsiasi tempo, come pure di coprire, lacerare, ed in qualsivoglia altro modo distruggere, prima di un ora di notte, lo scritto o stampato affisso per ordine o per concessione dell'Autorità politica.

Art. 61. L'Autorità di Pubblica Sicurezza avrà il diritto di intimare ai direttori ed amministratori di qualsiasi pubblico edifizio ed ai proprietari di case di far cancellare qualunque scritto, motto, segno o figura sconvenienti contrari alla pubblica moralità, alle instituzioni dello Stato, all'onore dei cittadini, ed all'ordine pubblico.

Nei casi d'urgenza la stessa Autorità potrà far eseguire immediatamente essa stessa la cancellatura a spese del proprietario della casa, salva a lui la ragione di rimborso verso il controvventore.

Capo VII. *Commercio di libri e stampe.*

Art. 62. Niuno, sia per conto proprio, che per conto altrui potrà andare in giro, tanto meno introdursi nelle case od uffizi al fine di vendere libri, stampati e simili oggetti, o di cercare sottoscrizioni per associazione ad opere, od a qualsivoglia altra produzione appartenente al commercio librario, senza essere munito di speciale permissione da rilasciarsi all'Autorità politica del Circondario.

Art. 63. I librai, gli stampatori, od altri esercenti il commercio di libri e stampe, i quali abbiano uno stabilimento proprio, fisso e responsale nello Stato, per ottenere la permissione di cui nell'articolo precedente, dovranno nel ricorso indicare il loro nome, cognome, il luogo del loro stabilimento, e la natura delle operazioni che si propongono.

Art. 64. Coloro che, non avendo stabilimento o negozio alcuno nello Stato, operano in qualsiasi qualità per altrui conto, siano regnicoli o non dovranno, al ricorso contenente le premesse indicazioni, unire le dichiarazioni autentiche di una casa commerciale libraria avente nello Stato uno stabilimento proprio fisso e responsale che guarentisca civilmente per essi di tutte le conseguenze derivanti da tale esercizio.

Capo VIII. *Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.*

Art. 65. Chiunque voglia esercitare in un Comune, anche temporariamente, una delle professioni o mestieri intesi al pubblico trattenimento, ovvero esporre alla pubblica vista *rarità*, *persone*, *animali*, *gabinetti ottici*, o qualunque altro oggetto di curiosità, dovrà provvedersi di apposita licenza dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Per le rappresentazioni teatrali sono stabilite norme speciali nell'interesse della moralità, e dell'ordine pubblico.

Art. 66. Nessuno può comparire in maschera nelle vie, sulla piazza, nè in qualunque altro luogo pubblico, senza l'autorizzazione in iscritto dell'Autorità locale.

Art. 67. Nessuno può, senza il permesso dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, sparare mortaretti, lanciare razzi, od accendere fuochi d'artifizio nei luoghi abitati, o nelle loro vicinanze.

Capo IX. *Dei Viandanti.*

Art. 68. Chiunque transita da un Circondario ad un altro dello Stato, dovrà sulla richiesta degli Uffiziali od Agenti di Pubblica Sicurezza, e dei Carabinieri Reali, dar contezza di sè, o mediante la testimonianza di persona dabbene e responsabile, o mediante presentazione di passaporto per l'interno rilasciato dal Sindaco del Comune ove è domiciliato.

Art. 69. Il passaporto sarà valido per un anno.

Art. 70. Terrà luogo di passaporto per giustificare l'identità della persona:

Il permesso del porto d'armi o di caccia.

Il libretto di operaio o persona di servizio, vidimato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo di partenza.

Generalmente qualunque documento che giustifichi abbastanza l'identità della persona.

Art. 71. Saranno parimenti valevoli per recarsi a deteminata destinazione i congedi, i biglietti di licenza, e fogli di via rilasciati dall'Autorità militare o politica.

Art. 72. Chiunque sarà trovato fuori del Circondario nel quale è domiciliato, senza che possa dare certezza di sè in alcuno dei modi accennati nei tre precedenti articoli, verrà presentato all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, la quale potrà farlo munire di foglio di via obbligatorio per ripatriare, oppure secondo le circostanze farlo anche tradurre per mezzo della forza.

Art. 73. Ogni condannato a pena criminale, od a quella del carcere, quando verrà rilasciato dal luogo di espiazione, dovrà immediatamente, sotto pena di arresto, presentarsi all'Uffizio di Pubblica Sicurezza del luogo in cui segue il rilascio.

Se non ha domicilio nello stesso luogo, verrà provveduto dall'Autorità di Pubblica Sicurezza di foglio di via, per recarsi al luogo di sua residenza.

Capo X. *Delle inumazioni, e professioni insalubri pericolose ed incomode.*

Art. 74. Non si darà sepoltura che dopo trascorse almeno 24 ore dalla morte, e dopo 48 ore se la medesima sia accaduta improvvisamente, avuto, in ogni caso riguardo ai regolamenti particolari, e specialmente alle leggi che vietano di seppellire i sospetti di morte violenta, se non dopo che il Giudice avrà eseguiti gli atti che gli incumbono.

Art. 75. In tutti i Comuni sarà stabilita una camera di deposito per esservi tenuti i cadaveri, finchè si faccia luogo alla sepoltura.

Art. 76. I cadaveri dovranno essere posti in casse chiuse, nè potranno essere esposti, nè trasportati scoperti.

Art. 77. La Deputazione Provinciale, a richiesta della Giunta Municipale e di persona interessata, dichiara quali manifatture, fabbriche, o depositi debbono considerarsi come insalubri, pericolosi od incomodi.

Questa dichiarazione approvata per Decreto Reale sulla proposizione del Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, ed il Consiglio di Stato, avrà per effetto di impedire in quel Comune l'impianto od esercizio di tali manifatture, fabbriche e depositi.

Capo XI. *Degli assembramenti.*

Art. 78. Ove occorra di sciogliere un assembramento nell'interesse dell'ordine pubblico, le persone assembrate saranno prima invitate a sciogliersi dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, dai Capi della forza armata, dai Comandanti di pattuglia.

Art. 79. A tale invito le persone assembrate saranno tenute separarsi.

Art. 80. Quando le persone assembrate non ottemperino a quell'invito, non potrà adoperarsi la forza se non dopo tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle quali deve sempre essere preceduta da un rullo di tamburo, o squillo di tromba.

Art. 81. Effettuate le tre intimazioni, se riusciranno infruttuose, e così pure se per rivolta od opposizione non fosse possibile di procedere alle intimazioni, verrà usata la forza per isciogliere l'assembramento, e le persone che ne faranno parte, saranno arrestate.

In tal caso gli arrestati saranno immediatamente rimessi all'Autorità Giudiziaria, la quale provvederà a termine di legge.

Capo XII. *Degli oziosi e vagabondi.*

Art. 8. Gli oziosi e vagabondi saranno denunciati al Giudice del Mandamento, il quale tuttavolta che l'imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi avvalorati anche dalle prese informazioni, chiamerà dinanzi a sè il denunciato nel termine di cinque giorni e colla comminatoria dell'arresto, in caso di disobbedienza, ed appena comparso, se ammette od è altrimenti stabilita la sua oziosità o il vagabondaggio, lo ammonisce immediatamente di darsi

a stabile lavoro, e di farne constare nel termine che gli prefiggerà, ordinandogli nel tempo istesso di non allontanarsi dalla località ove trovasi, senza preventiva partecipazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Se l'imputato contesta l'ascrittagli oziosità, ed il Giudice non abbia ancora argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa dovrà assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni 5 a meno che per queste non debba rivolgersi a località lontane.

Art. 83. La denunzia fatta in iscritto dagli uffiziali di Pubblica Sicurezza e dai Carabinieri Reali terrà luogo di sufficienti informazioni, salvo all'imputato il mezzo della prova contraria, sulla efficacia della quale, assunte, ove d'uopo, nuove informazioni, il Giudice pronunzierà definitivamente nel termine di cinque giorni.

Art. 84. Anche senza denunzia, il Giudice deve spiccare mandato di comparizione, e pronunziare l'ammonizione come all'articolo 82 contro l'individuo accusato d'oziosità e di vagabondaggio dalla voce pubblica, e per tale notoriamente considerato.

Art. 85. La persona ammonita ai termini degli articoli precedenti, la quale non avrà fatto constare, nel termine prefissogli, d'essersi data a stabile lavoro, od avrà traslocato la sua abitazione senza farne la preventiva partecipazione all'Autorità politica locale sarà arrestata e tradotta avanti il tribunale per essere punita a norma del Codice penale.

Art. 86. Gli oziosi o vagabondi minori di anni 16 saranno, secondo le circostanze previste dal Codice penale, consegnati ai loro genitori o tutori, o ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro.

Art. 87. Le spese del mantenimento saranno a carico dei minori stessi; e qualora questi non abbiano mezzi propri, ricaderanno a carico delle persone, le quali, a termine del Codice civile, sono obbligate a provvedervi.

Ove non abbiano parenti responsabili, ovvero questi non siano in istato di poter provvedere al mantenimento di essi minori, in tal caso le spese saranno a carico per una metà del Governo, e per l'altra metà del Comune del luogo di loro nascita, ovvero del luogo in cui essi minorenni abbiano avuta stabile dimora almeno per due anni consecutivi.

Art. 88. Quindici giorni prima che il condannato per ozio o vagabondaggio abbia scontata la pena, il Ministero pubblico ne darà avviso all'Autorità politica del Circondario.

Scontata la pena, se si tratta di non regnicolo, l'Autorità politica lo farà tradurre ai confini per essere espulso dallo Stato.

Qualora non sia possibile conoscerne la nazionalità, e il luogo

dove possa essere avviato o ricevuto, la stessa Autorità politica lo farà trattenere in carcere sino a che si possa procedere alla sua espulsione.

Lo stesso si praticherà per i non regnicoli stati condannati per reati contro la proprietà.

Art. 89. Trattandosi di cittadino, l'Autorità politica lo farà comparire, scortato dalla forza pubblica, dinanzi a sè, e con foglio di via, a seconda del modulo che sarà stabilito, lo indirizzerà all'Autorità locale del Comune in cui l'imputato avrà dichiarato di voler fissare la sua dimora, passando, sottomissione di non traslocarla senza preventiva partecipazione alla stessa Autorità locale.

Art. 90. Se l'ozioso o vagabondo si scosterà dallo stradale statogli designato, o non si presenterà nel termine che gli fu fissato avanti l'Autorità a cui fu diretto, ovvero si allontanerà, senza autorizzazione, dalla dimora assegnatagli, sarà arrestato e riconsegnato all'Autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

Scontata la pena che gli sarà inflitta, l'Autorità politica del Circondario, a norma dell'articolo precedente, lo farà tradurre colla forza nanti l'Autorità locale per la voluta sottomissione.

Art. 91. Potrà il Governatore negare all'ozioso o vagabondo l'autorizzazione di stabilire domicilio nella città od altri luoghi da lui scelti, ogni qual volta creda questo rifiuto suggerito dall'interesse dell'ordine e della Pubblica Sicurezza.

Capo XIII. *Dei ladri di campagna, e del pascolo abusivo.*

Art. 92. Le persone sospette per furti di campagna, o per pascolo abusivo, saranno denunciate al Giudice di Mandamento dagli uffiziali ed Agenti di pubblica Sicurezza, dai Carabinieri Reali, dalle Guardie campestri o forestali, e dai Cantonieri. Potranno anche esserlo da chiunquesiasi a norma dei principî generali della procedura criminale.

Queste denunzie dovranno contenere gli indizî e le circostanze su cui il sospetto è fondato.

Tuttavia la mancanza nella denunzia di queste specificazioni non dispensa il Giudice di tenerne conto per venire a maggiori indagini e per assumere speciali informazioni.

La denunzia degli uffiziali di Pubblica Sicurezza e dei Reali Carabinieri sarà sempre titolo bastevole per iniziare il procedimento.

Contro l'individuo accusato di furti di campagna e di pascolo abusivo dalla voce pubblica, e per tale notoriamente considerato, il Giudice deve procedere anche senza specifica denunzia.

Art. 93. Se la denunzia è appoggiata a sufficienti indizî, o se trattasi della notorietà di cui nell'ultimo alinea dell'articolo precedente, ovvero altrimenti apparisca fondato il sospetto, il Giudice procederà senza formalità di atti; e risultandogli giustificata l'accusa od il sospetto, farà comparire dinanzi a sè il denunziato sotto scorta dei Carabinieri, e lo ammonirà formalmente a meglio comportarsi, avvertendolo che ove sorgano nuovi sospetti contro di lui, incorrerà senz'altro nella pena comminata dalle leggi.

Se l'individuo denunciato come sospetto per pascolo abusivo è inoltre indicato come solito a tenere tal quantità di bestiame, che notoriamente non può mantenere, l'ammonizione, quanto a lui conterrà anche il diffidamento che se nel termine prefissogli colla stessa ordinanza non riduce il bestiame al numero di capi corrispondente ai suoi mezzi, gli sarà specialmente applicabile il disposto dell'articolo 98.

. Saranno considerati sospetti di pascolo abusivo i conduttori di gregge che transitano dall'uno all'altro Comune, e come tale puniti, a meno non giustifichino di avere provvisto ai mezzi di mantenimento, lungo il viaggio del loro gregge.

Art. 94. Ove insorgano gravi indizî che una persona già ammonita ritenga legna, biade od altri frutti o prodotti di campagna di provenienza furtiva, il Giudice procederà a perquisizione domiciliare, e nei Comuni che non sono capi-luogo di Mandamento vi procederà l'uffiziale di Pubblica Sicurezza.

Tale perquisizione dovrà sempre aver luogo quando vi sia istanza scritta dell'Autorità politica o del danneggiato, da esso appoggiata a sufficienti indizî.

Venendosi a riconoscere l'esistenza degli oggetti suaccennati, se non ne sarà subito dal detentore giustificata con indicazione inverosimile la provenienza, se ne ordinerà il sequestro, e si provvederà alla custodia dello stesso detentore nel carcere del Mandamento o nella camera di Sicurezza del Comune per tradurlo nel termine di 24 ore dinanzi al Giudice di Mandamento per l'opportuno processo.

Art. 95. Se una persona come sovra ammonita verrà sorpresa nelle campagne, nei boschi o sulle strade con legna, biade od altri frutti rurali, e non ne saprà indicare la leggittima provenienza, sarà immediatamente arrestata e tradotta avanti l'Autorità politica, che dovrà rimetterla al Giudice per il processo.

Art. 96. Se dalle indagini del Giudice e dalle dichiarazioni dell'accusato non si possono ricavare sufficienti elementi per considerare fondata l'accusa di furto, ma risulti tuttavia accertato il

fatto della ritenzione degli oggetti indicati nei precedenti due articoli, in tal caso il Giudice eccitera l'incolpato ad indicare la provenienza di tali oggetti.

Ricusando l'incolpato di dare la richiestagli indicazione, o dandone una inverosimile od insufficiente, il Giudice, in via sommaria pronunzierà la condanna.

Invece riconoscendo il Giudice bastevoli i raccolti elementi per giudicare l'incolpato reo dell'appostogli furto, lo rimetterà al tribunale di Circondario per il regolare procedimento.

Art. 97. Gli oggetti sequestrati od il loro valore qualora non potendosi conservare senza detrimento si fossero venduti, non venendo riclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell'avviso che il Giudice avrà fatto pubblicare ed affiggere all'Albo pretorio del luogo in cui il sequestro fu operato, saranno per ordinanza dél medesimo rimessi agli Asili infantili dello stesso luogo, ed in difetto alla Congregazione di carità locale.

Art. 98. Qualora la persona ammonita nel termine stabilito nell'ordinanza di ammonizione non abbia ridotto il numero del suo bestiame come gli fu ordinato, il Giudice sull'istanza del Sindaco o sulla denunzia degli Uffiziali od Agenti di Pubblica Sicurezza, o delle Guardie campestri, o di qualsiasi altra persona, procederà immediatamente al sequestro del bestiame eccedente, e farà quindi procedere alla vendita del medesimo all'asta pubblica per assegnare il prezzo ricavato, dedotte le spese, all'Asilo infantile del luogo, ovvero alla Congregazione locale di carità.

Se nell'atto del sequestro il possessore del bestiame dichiara che questo in tutto od in parte appartiene ad altri di cui indichi il nome, l'atto del sequestro sarà in tal caso significato nel termine di due giorni dal Giudice al proprietario designato, il quale presentandosi prima della vendita e giustificando la di lui proprietà con atto autentico, o con iscrittura privata avente data certa anteriore all'ammonizione, ovvero con altra prova equipollente, potrà rivendicare il suo bestiame mediante che paghi tutte le spese, salvo il suo regresso verso il possessore a di cui odio fu operato il sequestro.

Art. 99. Se gli accusati con ispecifica denunzia o per voce pubblica sono minori di anni 16, in tal caso risultando al Giudice fondata l'accusa, provvedendo pel minorenne a norma dell'art. 86 chiamerà dinnanzi a sè il padre, l'avo, la madre, il tutore o le altre persone risponsabili della condotta del minore per ammonirli severamente, avvertendoli come la legge li faccia risponsabili degli atti del minorenne che sta sotto la loro sorveglianza.

Art. 100. Quando l'individuo ammonito come sospetto o come risponsabile non avrà per due anni consecutivi subito veruna condanna, cesserà l'effetto dell'ammonizione, e sulla di lui istanza se ne farà risultare nella forma che verrà indicata da regolamento.

Capo XIV. *Dei mendicanti.*

Art. 101. La questua è proibita.

Nelle Provincie in cui non saranno ancora stabiliti Ricoveri di mendicità, gli individui privi di ogni mezzo di fortuna, e resi incapaci al lavoro o per infermità o per età provetta, e che non abbiano parenti ai quali incomba l'obbligo del mantenimento, potranno mendicare non oltre il proprio Comune.

Debbono però essere i medesimi provvisti di speciale licenza rilasciata dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, e debbono portare appesa al petto una lastra secondo il modulo che sarà determinato da regolamento.

Art. 102. Questa lastra sarà rilasciata gratuitamente a spese del Comune, e non potrà essere ceduta ad altri sotto nessun titolo.

Art. 103. È però sempre proibito di mendicare facendo mostra di piaghe, mutilazioni o di deformità, o con grossi bastoni, o con altre armi, ovvero proferendo parole o facendo gesti od atti di disperazione.

È pure sempre proibito di mendicare durante la notte.

Art. 104. Chi non autorizzato viene colto a mendicare, sarà tradotto nanti l'autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Se questa riconosce che l'arrestato sia valido al lavoro, sano e robusto, lo rimetterà a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

Capo XV. *Disposizioni speciali per alcune categorie di persone sospette.*

Art. 105. Oltre gli oziosi, vagabondi, sospetti, ladri di campagna e mendicanti validi, saranno a cura dell'autorità di Pubblica Sicurezza denunciati gli individui sospetti come *grassatori*, *ladri*, *truffatori*, *borsaiuoli e ricettatori*.

Art. 106. Il Giudice del Mandamento, assunte prima le opportune informazioni, chiamerà dinnanzi a sè i denunciati e gli ammonirà severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale, che avrà luogo senza spesa.

Art. 107. Se le denunzie si riferiscono a persone minori d'anni 18, le quali abbiano il padre, l'avo, la madre o il tutore, ovvero altre persone risponsabili della condotta del minore che seco loro conviva, il Giudice provvedendo per il minorenne a norma dell'articolo 86, chiamerà dinanzi a sè queste persone risponsabili per ammonirle a vegliare attentamente sulla condotta del minore sotto le pene sancite da questa legge.

Art. 108. In ogni caso di grave sospetto, l'autorità di Pubblica Sicurezza potrà procedere a perquisizioni domiciliari presso le persone comprese nei tre articoli precedenti.

Art. 109. Se in tali persequizioni si troveranno effetti, somme di danaro, d'oggetti non confacenti allo stato e condizione dei perquisiti, senza che ne giustifichino la legittima provenienza, gli oggetti saranno sequestrati, e le persone arrestate e rimesse entro le 24 ore all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene comminate dal codice penale.

Capo XVI. *Dei condannati alla speciale sorveglianza della Polizia.*

Art. 110. Se il condannato alla sorveglianza intenda di variare il domicilio eletto o fissatogli, dovrà per mezzo dell'Autorità locale rivolgerne la domanda all'autorità politica del Circondario adducendone i motivi, e designando il luogo in cui brama trasferirsi.

Sono a lui applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 85 89, 90, 91.

Art. 111. Il condannato a sorveglianza per recarsi all'autorizzata sua residenza dovrà munirsi di foglio di via dall'Autorità politica del luogo di dove parte, e dovrà tale foglio presentare immediatamente dopo il suo arrivo all'Autorità politica della nuova residenza.

Art. 112. Il condannato alla sorveglianza speciale della Polizia per tutto il tempo che dura la condanna, deve sempre avere *presso di sè* la carta di permanenza che gli sarà rilasciata dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza secondo il modulo che sarà determinato.

Art. 113. Egli è inoltre tenuto di uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

1. Di presentarsi all'Autorità di Pubblica Sicurezza nei giorni che saranno stabiliti nella suddetta carta di permanenza, e tutte le volte che sarà chiamato dalla stessa Autorità per farla vidimare.

2. Di rendere ostensiva la detta carta ai Carabinieri ed a qualunque Uffiziale od Agente di Pubblica Sicurezza a semplice loro richiesta.

3. Di obbedire alle prescrizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza di non comparire in un dato luogo; di non uscire in determinate ore dalla propria abitazione, di non portare armi o bastoni, e di non frequentare determinate persone, od altre simili norme.

Art. 114. Le prescrizioni di cui al n. 3° dell'articolo precedente potranno essere indicate sulla carta di permanenza.

Art. 115. L'autorità locale di Pubblica Sicurezza terrà apposito registro, in cui saranno annotati gli individui sottoposti alla speciale sorveglianza nel suo Distretto, e vi noterà i giorni nei quali il condannato dovrà presentarsi ad Essa, e le obbligazioni speciali che gli avrà imposte.

Nel caso del procedimento, un estratto autentico di tale registro basterà a stabilire la contravvenzione sino a prova contraria.

Art. 116. L'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, a seconda della condotta del condannato, potrà estendere od abbreviare il termine fissato per presentarsi per la vidimazione della carta, facendone apposita annotazione sulla carta stessa e sul registro.

Capo XVII. *Prescrizioni diverse.*

Art. 117. Nessun individuo maggiore di 14 anni, nato da parenti incerti, potrà qualificarsi con nome generico, come di *Venturino e simili.*

Dovrà fra tre mesi presentarsi all'Ospizio in cui fu ricoverato od al quale appartenga, od altrimenti al Sindaco del Comune in cui è domiciliato, per dichiarare il cognome che intende assumere fra quelli di cui all'articolo seguente, e che non potrà più variare.

Art. 118. Il Direttore di un Ospizio di esposti, od il Sindaco, ai quali venga presentato un infante esposto, debbono imporgli un cognome desunto dalla storia, o dai regni animali vegetali o minerali, facendone risultare con apposito atto. Il cognome imposto non potrà più essere variato.

Art. 119. Le Autorità di Pubblica Sicurezza promuoveranno lo arresto di tutti coloro che esercitano clandestinamente case di prostituzione.

Nell'interesse dell'ordine e del costume pubblico, ed in quello della pubblica salute, il Governo può fare regolamenti relative alle donne che si abbandonano al meretricio.

Art. 120. L'Autorità locale fisserà nell'interesse della sicurezza delle persone e dei buoni costumi i luoghi ed i tempi in cui sia lecito bagnarsi nelle acque che trovansi nel territorio del Comune.

Art. 121. Nelle ore di notte è proibito di sturbare la pubblica quiete con clamori, canti e rumori, oppure coll'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi o rumorosi.

Art. 122. Da un'ora dopo il tramonto del sole fino all'alba, nessuno potrà trasportare mobiglie, biancherie, ed argenterie, se non è persona che possa dare buon conto di sè, o che non sia accompagnata da persona conosciuta e risponsale.

I contravventori potranno essere costretti a presentarsi immediatamente dinnanzi all'Autorità di Pubblica Sicurezza, la quale, secondo le circostanze, ordinerà l'immediato rilascio, ovvero la rimessione all'Autorità giudiziaria.

Art. 123. È proibito ai rigattieri e ad ogni altro di ricevere gli oggetti trasportati in contravvenzione al precedente articolo.

Art. 124. Dovranno le Giunte municipali prescrivere che, nelle ore di notte, non si possa in alcuna casa lasciare aperto più di un accesso verso la pubblica via.

Art. 125. Nei regolamenti fatti dalle Direzioni dei teatri dalle Giunte municipali, e dall'Autorità politica, come pure nei manifesti di essa Autorità politica, e dei Sindaci, si possono comminare pene di polizia.

Contro la comminazione di tali pene vi ha sempre appello al Governatore.

Art. 126. È proibita la circolazione dei cani cosidetti *bull-dogs*, e di altri animali pericolosi, se non sono convenientemente custoditi, e se non si ottenne la previa autorizzazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 127. Non possono tenersi sulle finestre, balconi, anditi ed altri luoghi di pubblico passaggio' nè scimie, nè altri animali che rechino offesa o grave disturbo ai passaggieri ed ai vicini.

Parimenti non possono tenersi vasi di fiori od altri oggetti se non sono efficacemente assicurati.

Art. 128. Niuno può esercitare l'arte tipografica, litografica e simili senza il permesso del Governatore della Provincia.

Tali esercizi saranno sempre proibiti in camere private od in altri siti chiusi al pubblico.

Art. 129. Il permesso non può accordarsi se non alle persone probe ed oneste, che hanno compiuto il corso speciale ovvero quello classico sino alla seconda retorica inclusivamente, e che abbiano atteso al tirocinio dell'arte almeno per un triennio.

Art. 130. Spetta all'Autorità politica del Circondario rilasciare permessi per porto d'armi.

Capo XVIII. *Trasmissioni di sentenze.*

Art. 131. I Segretari dei Giudici di Mandamento sono tenuti di trasmettere all'Autorità di Pubblica Sicurezza del Circondario un sunto delle sentenze di condanna pronunciate dai Giudici in materia di polizia.

Art. 132. A cura del Ministero pubblico, le Autorità di Pubblica Sicurezza delle Provincie e dei Circondarii saranno ragguagliate di tutte le sentenze di condanna emanate dai Tribunali e Corti d'appello.

Capo XIX. *Della Forza Pubblica.*

Art. 133. L'esecuzione delle disposizioni della presente legge è commessa specialmente ai Carabinieri Reali ed agli Uffiziali di Pubblica Sicurezza.

Essa è ugualmente commessa alle Guardie di Pubblica Sicurezza, alle Guardie municipali, campestri e forestali, ed ai Cantonieri, che perciò rivestono anche qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza.

Art. 134. Con apposito Regolamento del Ministro dell' Interno approvato con Decreto Reale, verrà determinato il diritto alla pensione di riposo ed il suo ammontare, non l'armamento che la forza, e la disciplina delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Art. 135. Per il concorso delle Guardie municipali e campestri e dei cantonieri al servizio per la Pubblica Sicurezza come quello delle Guardie di Pubblica Sicurezza ai servizi della Polizia urbana e rurale saranno date dal Ministero dell'Interno apposite istruzioni sentiti i Consigli Comunali.

Art. 136. I Consigli Provinciali determineranno quali siano i Comuni, Mandamenti, o Circoli in cui debbansi stabilire Guardie campestri per la tutela dei frutti di campagna, e statuiranno circa l'ammontare della paga, le pensioni di riposo, il servizio e la disciplina, procurando che siano riunite in Brigata sotto la Direzione di un Capo dipendente dagli Uffiziali di pubblica Sicurezza.

La spesa di tali Guardie sarà a carico del Comune o dei Comuni componenti il Mandamento o Circolo in cui dovranno prestare il servizio.

Il Consiglio Provinciale decreterà il riparto della spesa, ove cada a carico di più di un Comune.

Art. 137. Per l'esecuzione degli ordini di Pubblica Sicurezza quando siano insufficienti o non disponibili i Reali Carabinieri e

le Guardie di Pubblica Sicurezza, gli Uffiziali che ne sono incaricati possono richiedere la Milizia nazionale e la truppa regolare.

Art. 138. La forza armata richiesta per un servizio di Pubblica Sicurezza, mentre non cessa di essere sotto il comando dei suoi Capi militari deve prestarsi alle richieste dei Funzionarii civili, che soli ne hanno la responsabilità.

Art. 139. La forza armata che proceda a qualunque arresto, od intervenga sul luogo del commesso reato, è specialmente incaricata di sorvegliare a che sino all'intervento dell'Autorità competente non venga alterato lo stato della località, non omessi però i necessarî soccorsi a chi può averne d'uopo.

TITOLO II.

DELLE PENE.

Capo unico.

Art. 140. Le contravvenzioni alla presente legge per le quali non è espressamente stabilita una pena, saranno punite con pene di polizia.

La recidiva sarà punita col carcere in quelle graduazioni che saranno indicate dalla gravità del fatto, e dalle circostanze concomitanti.

Art. 141. La contravvenzione all'art. 43, al penultimo alinea dell'art. 48, ed agli art. 58 e 59 sarà punita colla multa da lire 51 a lire 1000.

Art. 142. La contravvenzione all'ultimo alinea dell'art. 48, ed agli art. 90, 94, 95, 101, 102 e 121 sarà punita col carcere da tre mesi a tre anni.

Art. 143. La contravvenzione all'art. 122 sarà punita col carcere da uno a tre anni.

Art. 144. La disobbedienza alle intimazioni di cui all'artic. 81 sarà punita:

Se alla seconda intimazione, con pene di polizia.

Se alla terza, col carcere da tre a sei mesi.

TITOLO III.

Capo unico — Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, loro stipendi e paghe.

Art. 145. Gli uffiziali di pubblica Sicurezza hanno diritto allo stipendio di cui alla tabella n. 1.

Art. 146. Il Comandante, Bassi Uffiziali e Guardie di Pubblica Sicurezza hanno dritto alla retribuzione di cui alla tabella n. 2.

Art. 147. La retribuzione dovuta ai Bassi Uffiziali e guardie di Pubblica Sicurezza sarà per una metà a carico dello Stato, e per l'altra a carico dei Comuni in cui prestano l'opera loro.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dat. Torino addì 13 novembre 1859.

VITTORIO EMMANUELE

(Luogo del Sigillo)
V. Il guardasigillo

U. RATTAZZI

U. RATTAZZI

TABELLA N. 1

Stipendi degli Uffiziali di Pubblica Sicurezza.

1. Questori	L.	5000
2. Ispettori di Questura	»	3200
3. Delegati centrali presso gli Uffizi del Governo. .	»	3000
4. Ispettori di Sezione prima classe	»	2800
5. Idem seconda classe	»	2400
6. Delegati presso gli Uffizi di Circ. prima classe .	»	2500
7. Id. Id. seconda classe.	»	2000
8. Delegati Mandamentali prima classe	»	1500
9. Id. seconda classe.	»	1200
10. Applicati di Pubblica Sicurezza prima classe. .	»	1200
11. Id. Id. seconda classe .	»	1000

Torino, 13 novembre 1859.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
U. RATTAZZI

TABELLA N. 2

Retribuzione pei Graduati e Guardie di Pubblica Sicurezza.

1. Comandanti	L.	1500
2. Maresciallo d'alloggio.	»	1200
3. Brigadiere	»	1000
4. Sotto-Brigadiere.	»	900
5. Appuntato.	»	800
6. Guardia	»	720
Ai Brigadieri, sotto-Brigadieri, Appuntati e Guardie quando non si somministrino in natura gli oggetti indispensabili al casermaggio si corrispondono	»	20

Torino 13 novembre 1859.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell' Interno
U. RATTAZZI
Visto, Il Segretario di Stato dell'Interno
e della Pubblica Sicurezza
F. Crispi

(*Num. 426*) *Palermo li 30 agosto 1860*

Organizzamento dei militi a cavallo.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. Per l'organizzamento e la disciplina delle Sezioni de' militi a cavallo sarà adottato il regolamento del 16 gennaro 1860 relativo alle guardie di Sicurezza pubblica.

Art. 2. Ogni Sezione di militi a cavallo avrà un Comandante, un Brrigadiere, un sotto Brigadiere ed un Appuntato. Ferme restando le disposizioni in vigore per la cauzione, il pagamento, e servizio del Comandante e de' Militi, gli altri graduati oltre il soldo dovuto loro come Militi, godranno della indennità stabilita qui appresso :

I Brigadieri.	Lire 280	all'anno
I sotto Brigadieri.	» 180	»
L'Appuntato	» 80	»

Art. 3. Qualora il Segretario di Stato dell'Interno volesse fare dei distaccamenti tirandoli dalle Sezioni de' Militi a cavallo istituite colla legge dell' 8 giugno 1860, ed aumentate con quella del 16 agosto volgente, allora potrà affidare il comando di essi a' Delegati centrali presso gli uffici del Governo.

Ordina che la presente legge munita del suggello dello Stato sia inserita nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Depretis*

Il Segretario di Stato dell'Interno : *F. Crispi*

Visto, Il Segretario di Stato per la Giustizia
V. Errante

Per copia conforme

Il Segretario di Stato della Giustizia
V. Errante

(Num. 427) *Palermo li 31 agosto 1860*

Nomina del sig. Stanislao Rampolla a delegato di Mandamento di seconda classe.

Per altro Decreto del Prodittatore del 31 agosto scorso il signor Stanislao Rampolla è stato nominato Delegato di mandamento di seconda classe.

(Num. 428) *Palermo il 1° settembre 1860*

Si autorizza una nuova emissione di buoni.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Veduto il Decreto Dittatoriale del 20 dell'andante luglio per la emissione di tanti *buoni* del Tesoro da ducati 10 per uno sino alla somma di ducati 400.000 pari a lire italiane 1,700.000.

Sulla proposizione del Segretario di Stato per le Finanze;

Udito il Consiglio de' Segretari di Stato:

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. È autorizzata una nuova emissione di *buoni* del Tesoro per la somma di lire 2,550,000.

Art. 2. La forma de' *buoni* sarà simile all'annesso modello, tanto per la emissione ordinata col Decreto del 20 luglio, quanto per quella che viene ora autorizzata.

Art. 3. Ciascuno de' *buoni* da emettersi non porterà somma fissa; ma variabile a norma delle occorrenze, e secondo le disposizioni del Segretario di Stato delle Finanze.

Ordina che la presente legge munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Depretis*

Il Segretario di Stato per le Finanze
F. Di Giovanni

Visto, il Segretario di Stato della Giustizia
V. Errante

N. ——— TESORERIA GENERALE DI SICILIA

Scadenza del — **Buono del Tesoro** — *L.* ———

Capitale.............L. | | *Palermo il 18*
Interesse al p. 0[0 L. | | *Il Tesoriere Gen. pagherà al*
| | *la somma di*
Totale...L. | | *Lire* ———
| | *il mille ottocento sessant*

Visto—Il Controloro Generale — Il Tesoriere Generale

(Num. 429) *Palermo il 1° settembre 1860*

Pensione che si accorda al sig. Antonino Berriola.

(Num. 430) *Palermo il 1° settembre 1860*

Pensione che si accorda alla signora Concetta Russo.

(Num. 431) *Palermo il 1° settembre 1860*

Pensione che si accorda al sac. Giovanni Giarratano.

(Num. 432) *Palermo il 1° settembre 1860*

Nomina del sig. Michele Burgio ad applicato di Sicurezza Pubblica.

Per Decreto del Prodittatore del 27 scorso agosto il sig. Stefano Faija è stato nominato a Delegato di mandamento di prima classe, e per altro decreto del 1° andante il signor Michele Burgio ad applicato di Pubblica Sicurezza.

(Num. 433) *Palermo li 2 settembre 1860*

Nomina del sig. Francesco Gioeni ad Intendente in Patti.

(*Num. 434*) *Palermo li 2 settembre 1860*

Sulla vendita dei beni appartenenti al demanio dello Stato, ai pubblici Stabilimenti e luoghi pii laicali.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Sulla proposta dei Segretari di Stato per l'Interno e per le Finanze;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

Considerando che la vendita dei beni appartenenti al demanio dello Stato, ai pubblici stabilimenti, ai luoghi pii laicali, e ad ogni altro stabilimento dipendente dal Governo, non che dei beni patrimoniali dei Comuni, è di somma utilità per l'immegliamento dell'agricoltura e per la libera circolazione dei valori immobiliari.

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. Rimangono in vigore ed avranno esecuzione i Decreti del 16 febbraro, 29 marzo e 4 settembre 1852 riguardanti la vendita dei beni di ogni natura appartenenti al demanio dello Stato, ai pubblici stabilimenti, ai luoghi pii laicali, e ad ogni altro stabilimento dipendente dal Governo; non che l'altro Decreto del 15 febbraro 1860 relativo alla vendita dei beni patrimoniali dei Comuni, esclusi i boschi.

Art. 2. Le funzioni affidate coi suddetti Decreti ai Sindaci restano affidate interinalmente ai Presidenti de' Magistrati municipali; quelle affidate al Capo d'ufficio d'Intendenza sono devolute al Segretario Capo dell'ufficio di Governo; quelle affidate al Consigliere anziano d'Intendenza passeranno al Consigliere di Governo che verrà delegato dal Governatore, e quelle affidate all'Intendente della provincia rimangono attribuite ai Governatori delle provincie stesse.

Le attribuzioni del Luogotenente generale sono esercitate dal Dittatore o dal Prodittatore.

Art. 3. Agli articoli 30 e 31 del decreto 29 marzo 1852 saranno sostituiti i seguenti:

Art. 30. Non si potrà rilasciare al nuovo acquirente la spedizione autentica del verbale di affrancazione e aggiudicazione, approvato con decreto Dittatoriale, se egli non giustificherà di aver prima adempiuto a tutte le sue obbligazioni.

Art. 31. I Governatori sono tenuti mese per mese a trasmet-

tere gli stati delle vendite e delle affrancazioni, che nel corso del mese hanno avuto luogo, al Segretario di Stato dell'Interno; e qualora trattisi di beni demaniali, al Segretario di Stato per le Finanze, che li farà pubblicare nel *Giornale Officiale*.

Se dopo tutte le pubblicazioni non si saranno rinvenuti offerenti per il prezzo fissato dai Governatori, questi ne faranno rapporto al Segretario di Stato dell'Interno, a cura del quale sarà promessa una determinazione del Dittatore o del Prodittatore.

Art. 4. L'articolo 32 riguardante la facoltà delegata al cessato Luogotenente generale rimane soppressa.

Ordina che la presente legge, munita del suggello dello Stato sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segr. di Stato delle Finanze : *F. Di Giovanni*
Il Segr. di Stato dell'Interno : *F. Crispi*
Visto, Il Segretario di Stato della Giustizia
V. Errante

Per copia conforme

Il Segretario di Stato per la Giustizia
V. Errante

(Num. 435) *Palermo li 2 settembre 1860*

Nomina di alquanti componenti della Corte Suprema e delle gran Corti Civili di Messina e Catania.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Sulla proposta del Segretario di Stato della giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. L'avvocato signor Antonio Agnetta è nominato Vicepresidente della Corte Suprema di giustizia.

Il sig. Giovanni Rizzotti, Consigliere della Corte Suprema di giustizia col grado e gli onori di avvocato generale della G. Corte dei Conti è nominato Presidente della gran Corte Civile di Messina col grado e gli onori di Vicepresidente della detta Corte Suprema.

Il signor Fedele Caliri, Vicepresidente della gran Corte di Paler-

mo, è nominato Consigliere della Corte Suprema di giustizia in missione di Presidente della gran Corte civile di Catania.

Art. 2. Il signor Gabriele Carnazza è nominato giudice di gran Corte civile in missione di Procurator generale presso la G. Corte Criminale di Palermo, invece del sig. Salvatore Marchese di cui si accoglie la rinunzia.

Sono nominati giudici di gran Corte Civile:

In Messina

I signori — Antonino Giaconia, che era giudice nella gran Corte Civile di Catania.

Giuseppe Rondinella, che era giudice nella gran Corte Civile di Messina.

Gaspare Guzzo, che era giudice nella stessa gran Corte di Messina; Ferdinando Scoppa, che con grado ed onori di giudice di gran Corte Civile era destinato nella gran Corte di Catania; Mariano Minissale, che era Regio Procuratore in Caltanissetta.

Luigi Patti ⎫
Rosario Morabito ⎭ Avvocati di Catania

In Catania

I signori — Giuseppe Vinci Orlando; che da giudice di gran Corte civile era destinato a servire nella gran Corte Criminale di Girgenti.

Salvatore Ursini, che era giudice nella gran Corte Civile di Catania.

Ignazio Abrignani, che era Presidente del Tribunale Civile in Trapani.

Andrea Gallo, che era Regio Procuratore in Palermo.

Matteo Muratori avvocato di Palermo.

Giuseppe Aspa ⎫
Giuseppe Cacopardo ⎭ Avvocati di Messina

Art. 3. Ai Magistrati eletti col presente decreto si terrà conto della loro antica nomina per istabilirsi la precedenza rispettiva anche rapporto con quelli contemplati nel decreto del 3 agosto 1860, e i dritti alle pensioni di giustizia.

Art. 4. Gl'impiegati nelle Cancellerie, nelle Segreterie dei Pubblici Ministeri, i patrocinatori e gli uscieri addetti alle due gran Corti Civili di Messina e di Catania eserciteranno provvisoriamente gli uffici loro.

Art. 5. Le gran Corti Civili, di cui è parola, riprenderanno lo esercizio della giurisdizione penale in virtù d'altro Decreto.

Art. 6. I Segretarî di Stato della Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore: *Depretis*

Il Segretario di Stato della Giustizia: *V. Errante*

Per copia conforme

Il Segretario di Stato della Giustizia

V. Errante

(Num. 436) *Palermo li 2 settembre 1860*

Componenza della gran Corte Criminale di Siracusa, Trapani Girgenti e Caltanissetta.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Sulla proposta del Segretario di Stato della giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati — Nella Gran Corte Criminale di Siracusa:

A Giudice di Gran Corte Civile in missione di Presidente, il signor Giuseppe Figlia, che era Giudice della Gran Corte Civile in Catania.

A Giudice di Gran Corte Civile in missione di Procurator Generale, il sig. Federico Jeni, avvocato di Messina.

A Giudici — Il sig. Alfio Monsù Ioppolo, che era Giudice della stessa Gran Corte Criminale. Egli avrà grado e onori di Presidente.

Il sig. Gaetano Lo Giudice, che era Giudice della stessa G. Corte.

Il sig. Gaetano Chirico, che era Giudice del Tribunale Civile di Messina.

Il sig. Nicolò Schirò, avvocato di Palermo.

Nella Gran Corte Criminale di Trapani:

A giudice di gran Corte Civile in missione di Presidente, il signor Benedetto Pilati, che era giudice di gran Corte Criminale in Palermo.

A giudici — I Signori — Giovanni Burgio che era giudice della stessa gran Corte.

Francesco Invidiato idem.

Nicolò Donato idem.

Filippo Distefano, che era giudice del Tribunale Civile di Palermo.

Luigi Basile e Basile, Avvocato.

Ercole Fileti, Avvocato di Palermo.
Nella gran Corte Criminale di Girgenti:
A giudice di gran Corte Civile in missione di Presidente, il signor Sebastiano Pugliatti, che ha occupato la stessa carica.
A giudice di gran Corte Civile in missione di Presidente, il signor Leonardo Baviera, che era giudice della Corte Criminale di Trapani.
A giudici — i signori — Antonino Giuliani, che era giudice dello stesso Collegio.
Gioacchino Mustaccio, giudice del Tribunale civile di Messina.
Antonino Sangiorgi, che era giudice del Trib. Civ. di Girgenti.
Ippolito Lo Presti avvocato.
Gaetano De Pasquali, idem.
Nella gran Corte Criminale di Caltanissetta:
A Presidente di gran Corte Civile in missione di Presidente il signor Pietro Tessitore, che era giudice di gran Corte Civile in Messina.
A giudice di gran Corte Civile in missione di Procurator generale lo avvocato sig. Giuseppe Pensabene.
A giudici—i signori Giuseppe Ruffo, che occupava la stessa carica.
Antonino De Luna, idem.
Francesco Paolo Pagano, che era giudice della gran Corte Criminale di Trapani.
Carlo Gorritte, che era giudice Istruttore in Girgenti.
Emmanuele Milone barone di Alminusa.
Art. 2. Ai magistrati eletti col presente Decreto si terrà conto della loro antica nomina per istabilirsi la precedenza rispettiva, anche in rapporto a quelli contemplati nel Decreto del 3 agosto, e nell'altro di oggi stesso per le gran Corti Civili, e i dritti alle pensioni di giustizia.
Art. 3. Gl'impiegati nelle Cancellerie e nelle Segreterie dei pubblici Ministeri, i patrocinatori e gli uscieri addetti alle sopradette gran Corti Criminali, eserciteranno provvisoriamente gli uffici loro.
Art. 4. Le gran Corti Criminali, di cui è parola, riprenderanno l'esercizio della loro giurisdizione in virtù di altro Decreto.
Art. 5. I Segretari di Stato della Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore: *Depretis*
Il Segretario di Stato della Giustizia: *V. Errante*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato per la Giustizia: *V. Errante*

(Num. 437) *Palermo li 2 settembre 1860*

Nomina del sig. Antonino Garajo a giudice di gran Corte Criminale.

(Num. 438) *Palermo li 2 settembre 1860*

Tariffa del dazio Esportazione ed Importazione dei generi doganali.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Vedute le leggi pubblicate nel corso del presente anno per la riforma delle tariffe doganali;

Veduto il Decreto Dittatoriale del 18 giugno ultimo, che sottopone alle tariffe in vigore anche le provenienze da Napoli;

Considerando che per taluni articoli soggetti ancora a' dazi dell'antica tariffa, la riforma è divenuta urgentissima sì per effetto de' mutati rapporti fra le due parti d'Italia, che chiamavansi *Reame delle due Sicilie*, come per le condizioni economiche e commerciali di quest' Isola;

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. A cominciare dalla pubblicazione del presente Decreto sui generi e sulle mercanzie descritte nell'annesso notamento saranno riscossi i dazi nel medesimo indicati.

Art. 2. La disposizione del presente articolo è anche applicabile a quelli de' suddetti generi e mercanzie, che attualmente esistono nel deposito della gran Dogana di Palermo.

Ordina che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta degli atti del Governo mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Prodittatore : *Depretis*

Il Segretario di Stato delle Finanze

F. Di Giovanni

Per copia conforme

Il Segretario di Stato della Giustizia

V. Errante

DENOMINAZIONE DEL GENERE	BASE del DAZIO	DAZIO Duc.	Gr.
Espertazione			
Bozzoli di seta	Rotolo	»	04
Stracci di qualunque colore e materia .	Cantaio	»	10
Importazione			
Bozzoli di seta	Rotolo	»	04
Detti sfarfallati	Idem	»	08
Detti cardati	Idem	»	12
Cacio di Sardegna o di Morea . . .		Esente	
Cacio di qualunque specie e di qualunque provenienza.		Esente	
Cappelli di lana, di pelo, o misti, grandi o piccoli, di paglia, bianchi, neri o di altro colore, senza fondi o senza falde, di tela, di seta, di sola, o di qualunque altra specie, ancorchè incerati, o inverniciati, e i così detti gibus	La dozzina	3	»
Cappelli di trucciolo e di palma . .	Idem	»	18
Carboni.		Esente	
Carta pergamena, carta straccia, carta da scrivere, da stampare di qualunque sorta, cartoncini, cartoni e libri di carta bianca.	Cantaio	1	»
Carte geografiche.		Esente	
Caratteri da stampa	Cantaio	3	»
Casimiri di ogni qualità, lisci o rigati, così detti tricots di lana, i così detti cuoi di lana, ed ogni altro tessuto di simile lanaggio, ossia inpannaggio, ancorchè misti con filo o cotone, ed anche con seta . .	Can.Xmale	2	50
Castagne	Cantaio	»	50
Cotone in istoppa, o in iscorza, di qualunque provenienza, col seme o senza. .	Cantaio	4	»
Cotone filato tinto.	Idem	7	»
Detto non tinto	Idem	6	»
Coverte di lana, o cardate, o di cotone, o			

DENOMINAZIONE DEL GENERE	BASE del DAZIO	DAZIO Duc.	Gr.
di filo ancorchè imbottite o trapuntate di mollettone o di bambagia.	Can.Xmale	»	60
Cretaglia o terraglia, o lavori di creta, esclusi i mattoni.	Cant. lordo	2	»
Fazzoletti di lana, tanto lunghi chiamati scialli o plaids, che quadrati, lisci, stampati o rigati, o frammisti ed operati con filo o cotone, senza frangia, o con frangia, di lana, filo o cotone, ed anche frammisti, non ostante che abbiano le *lisiere* di seta, esclusi quelli operati in qualunque modo con lana, seta, oro, argento fino o falso (in tal caso vedi Tessuti di seta)	Rot. netto	1	»
Filo bianco.	Cantaio	10	»
Detto tinto	»	12	»
Lana filata tinta	»	12	»
Detta non tinta	»	10	»
Lavori di cotone, di filo, di lana, o di altra materia come berrettini, coppole, calze, guanti, fasce, maglie, frange, lacci, laccetti, sceniglie fine di qualunque specie, e qualunque altro lavoro non suscettibile di canneggio ancorchè formato promiscuamente.	Rot. netto	»	50
Lavori di cotone, filo, lana o altra materia con seta purchè questa sia al di sotto della metà dell'altra materia, eccedendo siffatta limitazione saranno sdaziati come tessuti o lavori di seta mista.	Idem	1	»
Mattoni con stagno o senza	il centinaio	»	50
Mussolina bianca e tela cassis, compresi i fazzoletti bianchi e rigati	Can. Xmale	»	22
Detta spolinata.	»	»	30
Detta ricamata compresi i fazzoletti ancorchè in colore.	»	»	50
Detta bianca, ricamata con oro, argento, fino o falso, con seta compresi i fazzoletti.	»	1	»

DENOMINAZIONE DEL GENERE	BASE del DAZIO	DAZIO Duc.	Gr.
Nitro anche purificato	Cant. lordo	3	»
Panni o castori, tessuti a spiga, i quali nella loro fabbricazione siano stati gualcati, garzati e cimati per far loro acquistare un impannaggio che li renda presso a poco uguali a' panni o castori tessuti a tela fra quelli nominati qui sotto, ancorchè misti con seta	Can.Xmale	2	50
Detti castorini, ed i così detti panni di dama, tessuti a tela, ancorchè misti con seta.	Idem	2	50
Peloni, peloncini, e calmucchi . . .	Idem	»	80
Pietra di Genova, ossiano lavagne per tetti e per qualunque uso	Cantaio	»	20
Salami	Cantaio	2	»
Saponetto anche in polvere ed ancorchè profumato.	»	8	»
Seta cruda ancorchè col solo lavoro dei filatoi, e seta per cucire anche colorata .	Rotolo	»	84
Striscie di tullo di cotone a maglia non ricamato (Vedi Lavori di cotone, di filo, di lana, ec.)			
Sugna	Cantaio	2	»
Tabacco a foglia di qualunque provenienza, non esclusa la virginia	Cant. lordo	4	»
Detto manifatturato di qualunque natura.	»	9	»
Tessuti di tutta lana, comprese le circassie	Can.Xmale	»	60
Detti misti a filo o cotone.	»	»	40
Tessuti di lana, filo, cotone, o altra materia, con seta, purchè la seta sia infra la metà del valore dell'altra materia . . .	»	1	»
Tessuti di lana, come saie e saiette, scotti e scottini, boratti e borattini, baiette, lanette perpettuelle, flanelle bianche, escluse le colorate, stampate, rigate o altrimenti operate (per le quali vedi la categoria circassi) sa-			

DENOMINAZIONE DEL GENERE	BASE del DAZIO	DAZIO Duc.	Gr.
ione tessuto per mobili, panni incerati, verniciati ed ingommati, i così detti barracani, bordato, gambelloto, droghetto durante, felpa di lana, feltri di lana sargette, sargettelle, stamina, zegrino ed ogni altro tessuto di questa categoria non nominato, liscio o stampato, o rigato ancorchè misto a filo o cotone (vedi Tessuti di tutta lana compreso le circassie.			
Tessuti di lana ancorchè promiscui a cotone, filo o a qualunque altra materia, ma che contenessero qualche piccola riga di tre o al più di quattro fili di seta, ovvero fossero operati con qualche fiorellino o moschino, o con qualche altro capriccio di seta, di oro, o di argento fino o falso di piccolo momento (vedi Tessuti di lana, filo, cotone, o altra materia, con seta, purchè la seta sia infra la metà del valore dell'altra materia).			
Tessuti ordinari di lana stampata a fazione di tappeti	Can.Xmale	»	80
Tessuti di filo, canapa, o lino, tessuti a tela, (escluso il canavaccio) come battiste, tele, cambraie, linon, telette, salviette, fazzoletti ed ogni altro tessuto di canape o di lino non nominato, qualunque ne sia la provenienza, sia grezzo o preparato, bianco, tinto o stampato, sia liscio o rigato, ancorchè con cotone o lana, ed anche inverniciato o incerato	Can.Xmale	»	60
Detti tessuti a spiga, come dogs, salviette, ed ogni altro tessuto di canapa o lino, così fabbricato, non nominato qualunque ne sia la provenienza, sia grezzo o preparato, bianco, tinto o stampato, sia liscio o rigato ancorchè con cotone o lana (vedi Tessuti di filo, canape, o lino ec.)			

DENOMINAZIONE DEL GENERE	BASE del DAZIO	DAZIO Duc.	Gr.
Detti ancorchè promiscui, a lana, o cotone, o a qualunque altra materia, ma che contenessero qualche piccola riga di tre o al più di quattro fili di seta, ovvero fossero operati con qualche fiorellino o moschino, o con qualche altro capriccio di seta, di oro o di argento fino o falso di piccolissimo momento, (vedi Tessuti di lana, filo, cotone o altra materia con seta, ec.			
Tessuti di cotone, di qualunque sorta, come, trapunti, bazin, cassinette, circassette, tricots, fustaini, telette, ed ogni altro tessuto di cotone, ancorchè in forma di fazzoletti, non nominato, liscio, stampato o rigato .	Idem	»	40
Detti ancorchè promiscui, a lana, filo o qualunque altra materia, che contenessero qualche piccola riga di 3 o al più di 4 fili di seta, ovvero fossero operati con qualche fiorellino, o moschino, o con qualche altro capriccio, di seta, d'oro o di argento fino falso di piccolissimo momento (vedi Tessuti di lana, filo, cotone di altra materia con seta ec.)			
Tessuti di seta di ogni qualità nominati o non nominati, compresi i veli, i crespi, i tulli di seta, i nastri, i galloni e qualunque altro lavoro tutto di seta, non che i lavori di moda qualunque sia la materia di che si compongono	Rot. netto	3	»
Detti di seta misti a lana, filo, cotone, o altra materia	Idem	2	»
Veli e crespi di seta (vedi Tessuti di seta).			
Velluto di cotone liscio o rigato . . .	Can.Xmale	»	60
Vestiti impermeabili di qualunque specie come mantelli, paltò e simili:			
di panno	) uno	1	»

DENOMINAZIONE DEL GENERE	BASE del DAZIO	DAZIO Duc.	Gr.
di lana	uno	»	60
di cotone o filo.		»	40
Zegarelle di seta (vedi Tessuti di seta.)			
Detti con seta (vedi Tessuti di seta misti a lana ec.)			

Approvato
Il Prodittatore: *Depretis*
Il Segretario di Stato delle Finanze
F. Di Giovanni
Visto, Il Segretario di Stato della Giustizia
V. Errante

(Num. 439) *Palermo li 3 settembre 1860*

Nomina del sig. Giuseppe Licari a Ricevitore dei Rami e Dritti diversi in Castroreale.

(Num. 440) *Palermo li 3 settembre 1860*

Si dichiarano dal 1° ottobre disciolte le Commissioni speciali e ripresa la giurisdizione delle G. Corti Criminali.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Visto il Decreto del 9 giugno di quest'anno sulla istituzione delle Commissioni Speciali penali;

Considerando che ricomposti già le Gran Corti Criminali nelle Provincie dell'Isola, è il caso che l'amministrazione della giustizia penale rientri nelle naturali attribuzioni di esse, e che si disgravino di tanto peso quei benemeriti cittadini, che per amor della patria hanno disimpegnato questa onorevole ed importante missione;

Sulla proposta del Segretario di Stato per la Giustizia;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. A contare dal dì 1° ottobre l'Amministrazione della giustizia penale rientrerà pienamente nella giurisdizione delle Gran Corti Criminali, e sono dichiarate disciolte da quel giorno le Commissioni Speciali esistenti con Decreto del 9 giugno 1860.

Art. 2. Reggendosi le gran Corti Criminali, rimarranno in pieno vigore le eccezionali procedure e le speciali sanzioni penali dettate coi precedenti Decreti per le cennate Commissioni Speciali.

Ordina che la presente legge munita del suggello dello Stato sia inserita nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segretario di Stato per la Giustizia
V. Errante
Visto, Il Segretario di Stato per la Giustizia
V. Errante
Per copia conforme
Il Segretario di Stato per la Giustizia
V. Errante

(Num. 441) *Palermo li 4 settembre 1860*

Riprotesta alle borboniche proteste.

SEGRETERIA DI STATO
DEGLI AFFARI ESTERI E DEL COMMERCIO

Il signor G. de Martino, Ministro degli Affari Esteri di Napoli per circolare indirizzata il dì 21 agosto ai rappresentanti delle potenze Estere in quella città, protestava contro gli atti del governo Dittatoriale della Sicilia, pei quali si è innalzata nell'isola la bandiera del Reame Italiano, si sono intitolati i decreti e gli atti pubblici a nome di Re Vittorio Emmanuele, si è promulgato lo Statuto del Reame Italiano.

È ordinato di prestarsi da tutti i funzionari pubblici ed impiegati il giuramento al Re Vittorio Emmanuele ed allo Statuto.

Venuto in cognizione di questo scritto pei giornali d'Italia che lo han pubblicato, il governo di Sicilia ha debito di protestare contro i supposti dritti e fatti che si allegano. Il Parlamento generale di Sicilia a dì 13 aprile 1848 dichiarava decaduto dal trono Ferdinando II di Borbone e tutta la sua dinastia, per la evidente

e reiterata violazione dei patti fondamentali dello Stato; per lo tirannico esercizio del governo illegalmente ritenuto dal 1815 in poi da Ferdinando III, che poi si chiamò I, dal costui figliuolo Francesco I e da Ferdinando intitolatosi II; e infine per la guerra che quest'ultimo avea portata, con brutali devastazioni e stragi, al popolo di cui si pretendea principe. Ferdinando ripigliato il governo della Sicilia nel 1849 per mero fatto di violenza, non solamente non fece ammenda degli atti che aveano motivata la sua deposizione, ma aggravò il mal governo, anzi la efferata tirannide, com'è noto a tutto il mondo civile. E Francesco II il quale in dritto non potea tener dal padre la Sicilia, ereditava bensì da lui le colpe che in caso l'avrebbe reso incapace del trono: e suggellava la giusta condannagione di sua dinastia col bombardamento di Palermo coi brutali oltraggi, le arsioni, le carneficine d'inermi e il saccheggio espressamente conceduto o comandato alle soldatesche.

La ragion pubblica, dunque, speciale della Sicilia, al par che il dritto immutabile e inalienabile dei popoli, davano ai Siciliani pienissima libertà di sciegliere quel governo che lor meglio paresse quando surse agli occhi loro il sacro dovere di concorrere con tutti gli altri popoli italiani alla ristorazione della gran patria comune, di spiegare una sola bandiera nazionale, di spezzare le barriere che divideano, e indebolivano l'Italia, di abbattere quelle piccole dominazioni, mediocri o triste, forestiere o serve degli interessi e capricci stranieri. Il popolo Siciliano, pertanto pigliate le armi, bandì fin dal 4 aprile del presente anno il fermo proponimento di unirsi alle provincie libere d'Italia sotto lo scettro costituzionale di Vittorio Emmanuele. Sopravvenuti nell'isola alla riscossa generosi combattenti di ogni regione d'Italia, capitanati dall'eroe Giuseppe Garibaldi, questi assumea nel glorioso nome del Re Italiano la Dittatura della Sicilia, che gli venia spontaneamente conferita dal voto unanime dei Municipî tutti dell'isola a misura che sgomberavan da quelli le armi borboniche. Gli atti del Dittatore e del Prodittatore che tien le sue veci dal 22 luglio in qua, atti contro i quali il Ministero borbonico di Napoli si è creduto abile a protestare, costituiscono leggittimo esercizio dell'autorità delegata dal popolo non già « capriccio arbitrario d'una forza straniera » come scrive il Ministro De Martino, dimenticando in tal punto che gl'Italiani non sono più stranieri in Italia come ai miseri tempi di quel dritto pubblico ch'ei vagheggia.

Per così fatte ragioni il Prodittatore, nel Consiglio di oggi, ha risoluto dichiarare che il governo di Sicilia tiene mal fondata,

nulla e come non avvenuta la protestazione di cui si è detto, e ne fa appello al dritto delle genti ed alla coscienza di tutti i governi e popoli civili.

Il Segretario di Stato: *M. Amari*

(Num. 442) *Palermo li 4 settembre 1860*

Proroga di altri otto giorni per la dichiarazione dei soscrittori al prestito giusta il Decreto del 27 agosto 1860, ed ordinanza di seguito.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Considerando che le condizioni della finanza consentono di accordare qualche maggiore agevolezza alla soscrizione dell'imprestito aperta con Decreto del 27 agosto ultimo;
Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;
Sulla proposta del Segretario di Stato per le Finanze;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. Il termine per le dichiarazioni dei Soscrittori all'imprestito indicato nell'art. 4 del Decreto 27 agosto, e nell'art. 2 dell'Ordinanza di detto giorno, è prorogato di otto giorni.

Art. 2. La seconda rata del prezzo della rendita di cui è parola nell'art. 5 del Decreto suddetto, sarà pagata, per un quarto della somma totale entro il giorno 30 settembre, e per un altro quarto entro il giorno 30 ottobre; fermo nel resto il disposto di quell'articolo pel pagamento della prima metà, che dovrà farsi all'atto della soscrizione.

Art. 3. I titoli e valori, indicati nell'art. 3 del detto Decreto 27 agosto, limitatamente alle somme versate e rimaste nelle casse dello Stato, sono accettati come danaro sonante al pari del loro valore nominale fino a concorrenza della metà del valore effettivo della rendita sottoscritta.

Art. 4. Della disposizione, di cui nell'articolo precedente profitteranno coloro che hanno sottoscritto all'imprestito prima della pubblicazione del presente Decreto: ad essi è fatta facoltà di completare i versamenti in numerario delle rade a scadere coi titoli e valori indicati nell'art. 3.

Art. 5. Sarà accordato uno sconto del sei per cento, a ragione

d'anno, ai soscrittori, i quali verseranno la seconda e terza rata del capitale della rendita da loro acquistata prima della scadenza.

A chi effettuasse l' intero versamento sarà rilasciato il certificato d'iscrizione secondo la forma attuale.

Art. 6. Lo scambio dei certificati interinali, di cui si parla nell'art. 6° del Decreto 27 agosto, non sarà fatto che compiuto il versamento della rendita sottoscritta.

Ordina che il presente, munito del suggello dello Stato sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Prodittatore : *Depretis*
Il Segr. di Stato delle Finanze : *F. Di Giovanni*
Visto, Il Segretario di Stato della Giustizia
V. Errante

(Num. 443) *Palermo li 5 settembre 1860*

Nomina del sig. Francesco Crispi ad Intendente in Mistretta.

(Num. 444) *Palermo li 5 settembre 1860*

Nomina del signor Giovanni Prinzi a Consigliere di Governo in Trapani.

(Num. 445) *Palermo li 5 settembre 1860*

Nomina del signor Giovanni Daniele ad Intendente in Nicosia.

(Num. 446) *Palermo li 7 settembre 1860*

Si inculca agli eletti magistrati di trovarsi nelle corrispettive residenze il 1° ottobre.

(Num. 447) *Palermo li 8 settembre 1860*

Nomina del sig. Enrico Parisi a direttore della Sicurezza Pubblica.

(Num. 448) *Palermo li 8 settembre 1860*

Nomina del sig. Gaetano Sangiorgi a Segretario di Stato dell'Interno.

(Num. 449) *Palermo li 9 settembre 1860*

Si aumenta il numero dei componenti la Commissione Liquidatrice dei danni.

Nel lodevole scopo di accelerare sempre più i lavori di verificazione dei danni del bombardamento e saccheggio di Palermo. Il Presidente della Commissione verificatrice con rapporto del 20 agosto e 6 del corrente mese proponea di accrescere il numero dei membri di detta Commissione, nominandosi a componenti la medesima i signori Controloro Abramo, Avvocato Ottavio Viola, Cav. Alessio Vassallo, con destinarsi esclusivamente alla verifica dei danni dei dintorni di Palermo.

Tale proposta è stata approvata dal Segretario di Stato dell'Interno in data del 9 settembre corrente, rimanendo anche il Presidente della Commissione verificatrice facoltato di aggiungere ai detti membri destinati alla verifica dei danni esterni quegli architetti ed agrimensori che credesse adibire pel celere ed esatto andamento di questa parte di servizio pubblico.

(Num. 450) *Palermo li 10 settembre 1860*

Nomina del sig. Salvatore Cappello a Ricevitore della Dogana in Palermo.

(Num. 451) *Palermo li 10 settembre 1860*

Nomina dei componenti la Segreteria di Stato della Guerra.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Volendo provvedere alla nomina degl'impiegati superiori e degli uffiziali eletti nel 1848, che attualmente servono nella Segreteria di Stato della guerra, riserbandosi di provvedere per tutti gli

altri impiegati esistenti in detta Segreteria di Stato quando sarà approvato l'organico;

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Guerra;

Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati a Capi di Divisione di prima classe i signori:

Giuseppe Vassallo — Giacomo Coppoler.

Art. 2. Sono nominati a Capi di Sezione di prima classe i signori:

Salvatore Rivera — Dionisio Di Maggio.

Art. 3. Sono nominati Capi di Sezione di seconda classe i signori:

Giuseppe Chiarchiaro — Giovanni Rizzo — Giovan Battista Morana — Francesco Firmaturi.

Art. 4. Sono nominati Segretarî di prima classe i signori:

Avvocato Francesco Sciales con gli onori di Capo di Sezione; Gaetano Oglialoro idem.

Art. 5. Sono nominati Segretarî di seconda classe i signori:

Vito Scandurra — Raffaele Digiovanni — Pietro Abbate — Giuseppe Villardita — Giovan Battista d'Onofrio.

Art. 6. Sono nominati Applicati di 1ª classe i signori:

Luigi Di Marco — Francesco Sgarlata.

Art. 7. Sono nominati Applicati di 2ª classe i signori:

Giuseppe Caronna — Antonino Sanfilippo — Giuseppe Lazzara Gaetano Leone — Giuseppe Figliuoli.

Art. 8. Sono nominati Soprannumeri i signori:

Luigi d'Onofrio — Fortunato Vergara.

Art. 9. Il Segretario di Stato per la Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore: *Depretis*

Il Segr. di Stato per la Guerra: *Paternò*

Per copia conforme

Il Segretario di Stato della Guerra . *N. Fabrizj*

(Num. 452) *Palermo li 10 settembre 1860*

Nomina del signor Antonino Despinosa a Segretario di seconda classe nella Segreteria di Stato della Guerra.

(Num. 453) *Palermo li 11 settembre 1860*

Il generale Paternò viene delegato alla presidenza del Consiglio dei Segretarî di Stato.

(Num. 454) *Palermo li 11 settembre 1860*

Dilazione del termine per le soscrizioni in acquisto della rendita da alienarsi giusta il Decreto del 27 agosto.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze;
Udito il consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. unico. Il termine per le soscrizioni allo acquisto della nuova rendita da alienarsi giusta il Decreto del 27 agosto, è protratto ad altri otto giorni a contare dalla scadenza della proroga accordata dall'altro Decreto del 4 settembre corrente, e con le medesime condizioni prescritte in quest'ultimo Decreto.

Ordina che la presente legge munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Depretis*

Il Segretario di Stato delle Finanze
F. Di Giovanni
Visto, Il Segretario di Stato della Giustizia
V. Errante

(Num. 455) *Palermo li 11 settembre 1860*

Si approva la convenzione per la ferrovia da Palermo a Termini.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Sulla proposizione del Segretario di Stato dei Lavori Pubblici e mezzi di comunicazione e della Istruzione Pubblica;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È accordata al sig. Antonio Gabrielli di Londra e Compagni la concessione per la formazione degli studi di una ferro-

via tra Palermo e Termini, secondo la convenzione sottoscritta oggi stesso dal sig. Gabrielli e dal Segretario di Stato dei Lavori pubblici e mezzi di comunicazione e della Istruzione pubblica.

Art. 2. Il Segretario di Stato dei Lavori Pubblici e mezzi di comunicazione e della Istruzione Pubblica, è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Pel Prodittatore
Il Segretario di Stato della Guerra : *Paternò*
Il Segr. di Stato dei Lav. Pubb. e dei mezzi di comunicazione e della Istruzione Pubblica : *G. Interdonato*

(Num. 456) *Palermo li 11 settembre 1860*

Nomina del sig. Gioacchino Gambino a Colonnello di fanteria in Delegazione a Commissario straordinario nella provincia di Girgenti.

(Num. 457) *Palermo li 12 settembre 1860*

Nomina di alquanti Segretari nella Segreteria della Guerra.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Guerra;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il sig. Innocenzo Piazza è nominato Segretario di prima classe nella Segreteria di Stato della Guerra.

Art. 2. Sono nominati Segretarî di seconda classe nella Segreteria di Stato della Guerra, i signori:

Francesco Rivera—Giuseppe Di Maria Alleri—Giovanni Compagno.

Art. 3. Il Segretario di Stato della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Per il Prodittatore : *Paternò*
Il Segretario di Stato della Guerra : *Paternò*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato della Guerra
N. Fabrizj

(Num. 458) *Palermo li 13 settembre 1860*

Sulle copie da rilasciarsi dagli editori ed autori di opere.

SEGRETERIA DI STATO

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEI PUBBLICI LAVORI
E MEZZI DI COMUNICAZIONE.

Il Prodittatore ha disposto che gli editori ed autori di tutte le opere che si stamperanno in Sicilia siano tenuti di farne pervenire gratuitamente otto copie alla Segreteria di Stato della Istruzione Pubblica; per distribuirsene sei copie alle biblioteche pubbliche dell'Isola, e due alle Segreterie di Stato dello Interno e Pubblica sicurezza.

Si rendono quindi avvertiti i signori editori ed autori di tutte le opere che si pubblicano in Sicilia di tale superiore disposizione per curarne l'adempimento, rimanendo soggetti i controventori alle pene dalle leggi prescritte.

Il Segr. di Stato della Istr. Pubbl. e dei Pubbl. Lav.
e mezzi di comunicazione : *G. Interdonato*

(Num. 459) *Palermo li 13 settembre 1860*

Legge pei disertori.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Guerra e della Giustizia;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Tutti i disertori che fra lo spazio di giorni quindici, dalla pubblicazione del presente Decreto, ritorneranno sotto le bandiere, godranno piena amnistia, e potrà loro esser concesso di servire nuovamente la patria. Per tutti gli altri si procederà con tutto il rigore delle leggi.

Ordina che la presente legge munita del suggello dello Stato sia inserta negli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Pel Prodittatore : *Paternò*
Il Segretario di Stato della Guerra : *G. Paternò*
Il Segretario di Stato della Giustizia: *V. Errante*
Visto, Il Segretario di Stato per la Giustizia
V. Errante
Per copia conforme
Il Segretario di Stato della Giustizia
V. Errante

(Num. 460) *Palermo li 13 settembre 1860*

Sull'istruzione dei misfatti.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Veduto il decreto del 3 di questo mese, col quale è stato stabilito che a contare dal dì 1° del venturo ottobre, rimanendo disciolte le Commessioni Speciali, l'amministrazione della Giustizia penale rientrerà nella giurisdizione delle gran Corti Criminali;

Considerando che mal potrebbero i giudici delle gran Corti Criminali occuparsi della istruzione dei misfatti nelle rispettive provincie, come prescrivevasi nei distretti pei Giudici delle Commissioni speciali, con lo articolo 3° del decreto del 9 giugno 1860;

Sulla proposta del Segretario di Stato della giustizia;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

La istruzione pei misfatti apparterrà fin da ora agli Uffiziali di polizia giudiziaria, regolarmente chiamati dalle leggi di Procedura penale, e dalla legge Organica dell'ordine giudiziario.

Ordina che la presente legge munita del sigillo dello Stato sia inserita nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Pel Prodittatore : *Paternò*
Il Segretario di Stato della Giustizia : *V. Errante*
Visto, il Segretario di Stato della Giustizia
V. Errante
Per copia conforme
Il Segretario di Stato della Giustizia : *V. Errante*

(Num. 461) *Palermo li 14 settembre 1860*

Regolamento per i reclami di danni ed incendi.

SEGRETERIA DI STATO DELLE FINANZE

Nel fine di recedere più agevole il discarico o la riduzione preveduti dalla legge sulla rendita attribuita ai fondi urbani, interamente crollati o in parte deteriorati dal bombardamento o dagli incendi, nel Consiglio del 3 andante è stato approvato lo annesso regolamento per la produzione, verifica e decisione dei reclami che per l'oggetto saranno prodotti.

Le partecipo ciò in riscontro al suo rapporto del 9 andante, e le trasmetto copia del regolamento di cui è cenno per l'uso corrispondente.

Firmato : *Francesco Di Giovanni*

Sig. Direttore dei Rami Riuniti di Palermo.

Regolamento per la produzione , verificazione e decisione dei reclami da prodursi dai proprietari delle case danneggiate dal bombardamento e dagli incendi.

Art. 1. Per rendere più agevole il discarico, o la riduzione preveduti dalla legge per la rendita attribuita ai fondi urbani, interamente crollati o in parte deteriorati dal bombardamento o dagli incendi, ogni proprietario deve presentare al Pretore di Palermo il suo reclamo firmato, unendovi come di legge, lo estratto del Catasto, l'avvertimento del Percettore, ed il certificato del Senatore attestante la verità del danno ai termini dell'art. 17 della legge sul Contenzioso delle Contribuzioni Dirette.

Art. 2. Il Pretore è tenuto di spedire i reclami al Direttore delle Contribuzioni Dirette l' indomani della esibizione, anzichè alla scadenza della quindicina, secondo le norme.

Art. 3. Il Direttore è tenuto nel giorno immediato a quello in cui riceve i reclami di spedirli ai Controllori per la verifica; e poichè in taluno dei quartieri di Palermo il danno è stato maggiore che in altri, e perciò per talun quartiere potranno essere in maggior numero i reclami è abilitato in questo caso a commettere la verifica di uno o più reclami ai Controllori, ed alle Commissioni dei quartieri limitrofi.

Art. 4. I Controllori, e le Commissioni da loro presedute debbono fra otto giorni compiere la verifica, se taluno componente invitato ad intervenire per mezzo del Senatore non vi si presta, il verbale si compilerà dai soli intervenienti, e se occorre dal solo Controloro, salve le penalità a carico dei contumaci, facendosi menzione nel verbale degli assenti e dello invito ad essi fatto.

Art. 5. Non più tardi di altri otto giorni debba il Direttore scrivere nei verbali di verifica le sue conclusioni motivate per lo discarico, riduzione, o rigetto del reclamo, ed inviarsi i materiali al Governatore della Provincia. A questo punto per la parte di rendita che egli opina doversi discaricare dal catasto perchè perduta, è autorizzata a compilare dei notamenti distinti per quartiere ed a spedirli al Ricevitore generale indicanti le quote di fondiaria da tenersi in sospeso per le maturazioni del terzo di agosto in poi sino all'esito diffinitivo del reclamo.

L'approvo
Pel Prodittatore, Firmato : *Paternò*

(Num. 462) *Palermo li 14 settembre 1860*

Si ordina la considerazione dei servizi resi tanto nella Marina del Re Vittorio Emmanuele II, che alla Sicilia dal 1848.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Sulla proposizione del Segretario di Stato per gli affari della Marina;

Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

Considerando che taluni Uffiziali sì militari che amministrativi della Marina del Re Vittorio Emmanuele II tanto in attività di servizio, pensionati, congedati o dismessisi volontariamente dal medesimo, accorsero al grido di guerra in Sicilia nello scopo da cooperare coi propri mezzi e coll'opera loro alla redenzione della libertà Italiana;

Considerando che molti della Marina Siciliana che servirono durante la rivoluzione del 1848 furono poscia destituiti dai rispettivi loro impieghi e cancellati dalle matricole ed ora trovansi a prestare efficace servizio per la medesima causa;

Considerando che dessi hanno ben meritato dalla Patria la quale fatta ormai libera vuole dare a tutti questi suoi figli un'attestato

di gratitudine e migliorare per quanto possibile la loro condizione per l'epoca in cui dovranno essere collocati ad onorevole riposo;

DECRETA E PROMULGA

Tutti i servizi dai praecennati individui resi tanto nella Marina del Re Vittorio Emmanuele, quanto nella Sicilia nel 1848 e successivi, sono ammessi in aggiunta a quelli che ora stanno prestando con tutto lo zelo, qualunque possa essere il periodo di tempo di interruzione che fosse trascorso da quelli ai presenti.

Ordina che questo Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Per il Prodittatore : *Paternò*
Per il Segretario di Stato della Marina
Il Segr. Gen. *E. Da Fieno*
Visto, Il Segretario di Stato della Giustizia
V. Errante

(Num. 463) *Palermo li 15 settembre 1860*

Sui profughi per misfatti.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Volendo provvedere al richiamo dei profughi per inquisizione di misfatti commessi fino al presente giorno, onde assicurare vieppiù la pubblica tranquillità, e risvegliare in essi il sentimento della dovuta subordinazione alle leggi;

Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. Coloro che sono profughi per inquisizione di misfatti, presentandosi in carcere nel termine di un mese a contare dal dì della pubblicazione del presente Decreto, saranno ammessi al beneficio della diminuzione di un grado di pena.

La Commessione speciale, il Consiglio di guerra e dal 1° del venturo ottobre la gran Corte Criminale potranno discendere fino al secondo grado, nel caso che le circostanze attenuanti esigessero questa minorazione, e potranno anche in casi speciali inter-

cedere dal Prodittatore per la rimessione da una parte o di tutta la pena.

Art. 2. La minorazione della pena di uno o due gradi, ai termini del precedente articolo, non potrà estendersi al di là del terzo grado di prigionia o confino, tranne il solo caso di misfatti involontari e scusabili. — In questo caso la minorazione della pena potrà essere portata sino al primo grado di esilio correzionale.

Art. 3. Il Collegio che pronunzierà condanna, applicherà contro i condannati, a seconda dei casi, le determinazioni contenute negli articoli 31 e 34 della Legge Penale, e nel Decreto del 28 marzo 1823 circa lo allontanamento dell'omicida, dal domicilio dei parenti della persona estinta.

Art. 4. Alla presentazione dello incolpato in carcere l'Autorità giudiziaria del luogo formerà processo verbale della seguita presentazione, e ne trasmetterà sollecitamente copia legale al Presidente della Commessione speciale del Distretto o al Presidente del Consiglio di guerra, e dal 1° del venturo ottobre al Procuratore generale della gran Corte, cui appartiene, il giudizio.

Ordina che la presente legge munita del suggello dello Stato sia inserita nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Pel Prodittatore : *Palernò*

Il Segretario di Stato della Giustizia
V. Errante

Visto, Il Segretario di Stato per la Giustizia
V. Errante

(Num. 464) *Palermo li 15 settembre 1860*

Per la conservazione nella galleria dell'Università di n. 5 quadri pregevoli che esistevano nella Casa Professa dei PP. Gesuiti.

(Num. 465) *Palermo li 15 settembre 1860*

Si toglie l'assegno che pagavasi al Cappellano maggiore di Napoli, e si dichiara ricaduto tal assegno in favore dell'Università degli studî.

(Num. 466) *Palermo li 15 settembre 1860*

Nomina del signor Gaetano Daita a Deputato del Collegio Calasanzio invece del signor Calì.

(Num. 467) *Palermo li 15 settembre 1860*

Nomina del signor Filippo Santocanale a Deputato del Collegio Calasanzio invece del Parroco Defrancisci.

(Num. 468) *Palermo li 16 settembre 1860*

Nomina di alquanti Ufficiali di Marina.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segr. di Stato per gli affari della Marina;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;
Sono nominati:
Baldisserotto Francesco Capitano di Corvetta promosso a capitano di Fregata.
Onorato Benedetto Luogotenente di vascello di prima classe promosso a capitano di Corvetta.
Olivetti Carlo sottotenente di vascello promosso Luogotenente di vascello di seconda classe.
Bozzo Mario in tutto come il sudetto.
Vandarsi Tito idem, idem.
Pastore Angelo Guardia Marina di prima classe promosso sotto tenente di vascello.
Merello Giov. Battista in tutto come il sudetto.
Ovidio Enrico idem, idem.
Fardella Francesco idem, idem.
Cricchio Ignazio Giglio idem, idem.
Orso Ettore, idem, idem.
Da Fieno Pietro idem, idem.
Acton Gustavo idem, idem.
Fauchè Angelo Guardia Marina di seconda classe promosso guardia Marina di prima classe.

Seglin Ferdinando luogotenente di vascello di seconda classe promosso luogotenente di vascello di prima classe.
Moro Giovanni in tutto come il sudetto.
Cricchio Francesco idem, idem.
Zanca Francesco idem, idem.
Ferrari Domenico idem, idem.
Gaudiano Ignazio idem, idem.
Pirandello Andrea idem, idem.
Assalini Francesco idem, idem.
Napoli Gioachino idem, idem.

Ufficiali di Maggiorità

Fasoglio Luigi capitano di seconda classe promosso alla prima.
Bernabò Antonio tenente di Maggiorità promosso capitano di maggiorità di seconda classe.
Gulotta Giacomo sottotenente promosso a sottotenente di vascello.
Fichera Cesare in tutto come il sudetto.
Molena Giuseppe tenente di Maggiorità promosso sottotenente di vascello.
Massa Giuseppe sottotenente di Maggiorità passato Guardia Marina di prima classe.
Moscarda Giorgio in tutto come il suddetto.

Corpo Sanitario

Calandra dottor Leonardo Chirurgo di fregata di seconda classe promosso Chirurgo di fregata di prima classe.
Arrigoni Francesco in tutto come il suddetto.

Reggimento Infanteria di Marina.

De-Amezzaga Luigi sottotenente promosso a Luogotenente.
Palizzolo Gravina Vincenzo in tutto il suddetto.
Galli Augusto sottotenente aiutante maggiore promosso a Luogotente.
Fauchè Antonio volontario promosso sottotenente.
Benso Nobile Domenico sergente promosso come sopra.
Lombardini Lombardo sotto ufficiale di Maggiorità promosso sottotenente.
Il Segretario di Stato suddetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Pel Prodittatore : *Paternò*
Pel Segretario di Stato, il Segr. gen. *E. Da Fieno*

(Num. 469) *Palermo li 16 settembre 1860*

Nomina del sig. Vittorio La Torre ed Emilio Ferrando a Guardia Marina.

(Num. 470) *Palermo li 16 settembre 1860*

Nomina di altri ufficiali di Marina.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Sulla proposizione del Segretario di Stato per gli affari della Marina;

Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Canevaro Napoleone luogotenente di vascello di seconda classe è promosso alla prima classe.

Consiglio Luigi capo d'ufficio alla Telegrafia elettrica è nominato luogotenente di vascello di seconda classe.

Trona cav. Gaetano di Clarafond già luogotenente nel Reggimento Real Navi in Genova è nominato capitano nel Reggimento Infanteria di Marina a far tempo dal primo del corrente mese.

Pandolfo Marcello luogotenente nel Reggimento Infanteria di Marina è promosso a capitano nello stesso corpo.

Il Segretario di Stato suddetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Pel Prodittatore : *Paternò*

Pel Segretario di Stato, il Segr. gen. *E. Da Fieno*

(Num. 471) *Palermo li 17 settembre 1860*

Nomina dei Direttori della Guerra, della Marina, Lavori pubblici Sicurezza, e Giustizia.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Dittatore

DECRETA

Art. 1. Sono nominati i seguenti Direttori:

1. Per la Guerra il sig. Salvatore Calvino Maggiore di Stato Maggiore generale.

2. Per la Marina il sig. Francesco Baldisserotto capitano di fregata.
3. Pei Lavori pubblici il signor Giuseppe Albegiani.
4. Per la Sicurezza pubblica il signor Biagio Privitera.
5. Per la Giustizia il sig. barone D. Bartolomeo D'Ondes Rao.

Art. 2. Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Dittatore : *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato dell'Interno : *E. Parisi*

(Num. 472) *Palermo li 17 settembre 1860*

Risostituzione del Prodittatore e Segretari di Stato.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Dittatore

DECRETA

Art. 1. È nominato Prodittatore in Sicilia il sig. Antonio Mordini Uditore generale dell'esercito.

Art. 2. Sono nominati ancora i seguenti Segretari di Stato:

1. Per la Finanza—il signor Domenico Peranni.
2. Per i Lavori pubblici—il sig. Paolo Orlando.
3. Pel Culto ed Istruzione Pubblica—il Rmo Monsignor Don Gregorio Ugdulena.
4. Per l'Interno—il sig. Enrico Parisi.
5. Per la Giustizia—il signor Barone Pietro Scrofani conservando l'ufficio di presidente della gran Corte dei Conti.
6. Per la Sicurezza Pubblica — il sig. Giorgio Tamajo.
7. Per la Marina—il sig. Commissario generale della Marina D. G. Battista Fauchè.
8. Per la Guerra—il signor Colonnello Brigadiere D. Nicola Fabrizi.
9. Per gli Affari Esteri e Commercio—il sig Domenico Piraino.

Art. 3. Il Segretario di Stato per l'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Dittatore : *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato dello Interno
E. Parisi

(Num. 473) *Palermo li 17 settembre 1860*

Si richiama il signor Giuseppe Paternò al comando generale della Provincia, e del signor Amato Poulet al comando delle milizie di seconda e terza categoria.

(Num. 474) *Palermo li 18 settembre 1860*

Prescrivesi la perfetta separazione tra le due parti dell'Italia Meridionale.

« Il Prodittatore altamente compreso delle aspirazioni, degl'interessi e dei bisogni di questa nobilissima provincia italiana—penetrato della saggezza e del patriottismo dei suoi abitanti così benemeriti della causa nazionale e così affezionati al generale Garibaldi propugnatore e vindice di quella—risoluto di compiere il mandato affidatogli dal Dittatore, promovendo ad un tempo il generale vantaggio della nazione e il particolare benessere della Sicilia—inviò negli scorsi giorni al quartier generale di Caserta un proprio incaricato, reduce oggi in Palermo.

« Dal seguente dispaccio apparisce lo scopo e il risultato della missione.

Napoli, 18 settembre 1860.

Signor Prodittatore

Il Dittatore ebbe le vostre lettere del 22 corrente nelle quali facevansi osservazioni alle leggi che limitano le attribuzioni della Prodittatura.

Egli mi ordina di rispondervi, al che aderiscono senza indugio, sicuro di farvi cosa gradita.

Il Dittatore colle leggi del 16 e 20 corrente intendeva :

1. Dare unica direzione alle cose di guerra.

2. Preparare Napoli e Sicilia con unico sistema di legislazione alla Unità del Regno Italico.

3. Avere all'Estero e vicino alle Potenze presso alle quali è necessaria una rappresentanza, un solo organo di trasmessione delle sue idee.

Il Dittatore esige che fino al giorno in cui l'Italia Meridionale non farà parte integrante del Regno Italiano, Napoli e Sicilia abbiano due Governi distinti e indipendenti.

I Ministeri di' Napoli non avranno alcun potere sulla Sicilia, e quelli di Sicilia su Napoli.—Eglino governeranno come in due

provincie separate, congiunte soltanto politicamente e per lo scopo unico al quale tutti miriamo.

Per quanto concerne le spese di guerra, i due governi terranno un conto distinto, al quale le provincie parteciperanno in proporzione della rispettiva popolazione. Quella che avrebbe potuto spendere al di là del suo compito sarà rivalsa dall'altra.

In conseguenza di chè è volere del Dittatore che alla fine della guerra sia fatto un conto esatto di quello che abbia costato l'affrancamento dell'Italia Meridionale dallo sbarco del Generale in Marsala alla espugnazione di Gaeta.

Il Dittatore si occupa a stabilire più facili e continue comunicazioni tra Napoli, e Sicilia. Oltre i vapori Florio egli concerterà che se ne stabiliscono altri.

Tutt'altro che possa raggiungere il benessere della Sicilia, resta a voi di operarlo, e il Generale non avrà che ad approvarvelo.

Il Col. Segretario Generale
A. Bertani

« Il Governo ha creduto suo debito di affrettarsi a pubblicare questo dispaccio per dare una legittima soddisfazione all'opinione pubblica, la quale deve essere convinta che chi si trova al timone degli affari nell'isola non mancherà mai di rendersi interprete presso i Siciliani delle provvide intenzioni del Dittatore e presso il Dittatore delle giuste brame dei Siciliani.

« Il Generale Garibaldi, del resto, come apparisce dal riferito dispaccio, non che dalla relazione dell'inviato, la quale sarà parimenti pubblicata, ha lasciato tanta libertà di azione al Prodittatore, in tutto ciò che riflette il bene dell'Isola, da imporgli fin d'ora l'obbligo di usarne colla più larga franchezza.

(Num. 475) *Palermo li 18 settembre 1860*

Nomina dell'avvocato Angelo Bargoni a Segretario generale del Governo all'immediazione del Prodittatore.

(Num. 476) *Palermo li 18 settembre 1860*

Abolizione del Segretariato di Marina.

(Num. 477) *Palermo li 18 settembre 1860*

Promozione data ai signori Strucchi e Milano.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Marina;
Udito il consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Strucchi Giuseppe Maggiore nel Reggimento d'Infanteria Marina è nominato Luogotenente Colonnello Comandante lo stesso Reggimento, e colle competenze portate dalla relativa Tabella.

Milano Eugenio attualmente Capitano nello Stato Maggiore della Piazza è nominato Maggiore nel Reggimento d'Infanteria sudetto, colle competenze portate dalla Tabella come sopra.

Il Segretario di Stato della Marina è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della Marina
G. B. Fauchè

(Num. 478) *Palermo li 18 settembre 1860*

Nomina del signor Giovanni Miallovich a Guardia Marina.

(Num. 479) *Palermo li 18 settembre 1860*

Componenza della nuova Segreteria di Stato.

IL PRODITTATORE AI GOVERNATORI DI SICILIA.

Il Dittatore Garibaldi con suo decreto di ieri mi ha eletto Prodittatore di Sicilia in sostituzione di Depretis dimissionario.

Confido trovare in voi la migliore cooperazione, e vi prego farmi

esatto rapporto intorno a quanto può interessare l'Amministrazione civile e politica del vostro paese.

In sostituzione dei Segretari di Stato pure dimissionari furono nominati:

Monsignor Ugdulena — Piraino — Parisi — Tamajo — Orlando — Peranni — Fabrizi.

Raccomandate al paese ordine e calma: fiducia nel Dittatore, e fede nel suo programma, Italia e Vittorio Emmanuele.

Mi occuperò subito dei bisogni locali, e prometto buon volere e giustizia.

Mordini

Per copia conforme

L'Uffiziale Elettro-telegrafico : *Antonino Artale*

(Num. 480) *Palermo li 20 settembre 1860*

Nuovo termine per la soscrizione della rendita costituita con decreto del 25 agosto 1860. Riconoscimento ed estinzione dei titoli del debito pubblico contratto negli anni 1848 e 1849.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Volendo accordare un' ultimo termine per la soscrizione alla nuova rendita costituita col decreto del 27 agosto ultimo; e provvedere in pari tempo al riconoscimento, ed alla estinzione dei titoli dei debiti nazionali contratti dal governo parlamentare del 1848 e 1849;

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. È prorogato a tutto ottobre prossimo il termine accordato coll'art. 4 del decreto del 27 agosto ultimo per le dichiarazioni dei soscrittori alla novella rendita.

Art. 2. La seconda metà del prezzo della rendita di cui è parola, sarà a volontà dei soscrittori, versata entro il termine della proroga sudetta. Coloro che compiranno il loro acquisto, versando

prima del 30 ottobre la seconda metà del prezzo della rendita acquistata, godranno lo sconto del 6 per 100 su detta metà del prezzo, calcolato pei giorni, che avanzino a raggiungere quel termine finale.

Art. 3. I valori ed i titoli di credito del 1848 e 1849 saranno accettati con le proporzioni indicate nell'art. 3° del Decreto del 4 settembre corrente, e potranno essere imputati tanto nella prima che nella seconda metà del prezzo della rendita acquistata.

Art. 4. Le operazioni presso gli uffizi dei ricevitori generali e distrettuali per le negoziazioni della rendita di cui si tratta, non avranno più luogo a datare dalla chiusura del termine risultante dal Decreto degli 11 settembre, pel novello periodo a tutto ottobre dovranno i soscrittori delle provincie rivolgersi anche alla Tesoreria Generale.

Art. 5. Coloro che volessero giovarsi dell'organo officiale dei ricevitori generali e distrettuali per far giungere alla Tesoreria i loro titoli del 1848 e 1849, e la valuta del numerario da supplirvi, lo potranno, facendone consegna ai sudetti agenti Finanzieri accompagnata dalle relative dimande.

Le anzidette domande dovranno essere sottoscritte, con recognizione di firma, e registrate, sicchè prendano data certa.

Esse saranno ricevute con la registratura sino al giorno 30 ottobre.

Art. 6. I ricevitori, cui venissero consegnati i sudetti titoli e valute, rilasceranno per cautela dei versanti, da loro firmato e col visto del Controlloro rispettivo, un'elenco conforme a quello previsto dell' art. 5 del regolamento ministeriale del 27 agosto ultimo.

Art. 7. I titoli dei debiti nazionali del 1848 e 1849, dei quali sino a tutto ottobre sudetto i possessori non abbiano creduto giovarsi in acquisto della rendita di cui si tratta, saranno sempre riconosciuti, e senza obbligo di alcun versamento in numerario, verranno accettati ed estinti mediante l'assegnazione di una rendita al 3 per 100 sul loro valore reale e col godimento dal primo gennaro 1861.

Questa rendita farà parte di quella autorizzata alienarsi col decreto del 27 agosto.

Art. 8. Scorso il termine a tutto ottobre il Segretario di Stato per le Finanze proporrà, se sarà necessario, altri espedienti per il compimento dell'emissione della rendita sino alla cifra stabilita dal precitato decreto del 27 agosto.

Ordina che la presente legge munita del sigillo dello Stato, sia

inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato per le Finanze
Domenico Peranni
Visto, Il Segretario di Stato per la Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 481) *Palermo li 20 settembre 1860*

Abolizione del dazio doganale per i generi indigeni dello Stato Napolitano.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze:
Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. A contare dalla pubblicazione del presente decreto sarà tolta ogni barriera doganale tra la Sicilia e lo Stato Napolitano per ciò che concerne i generi indigeni.

Ordina che la presente legge munita del sigillo dello Stato sia inserita nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato delle Finanze
Domenico Peranni
Visto, Il Segretario di Stato per la Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 482) *Palermo li 20 settembre 1860*

Istituzione di un Liceo Nazionale.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Considerando che l'è cosa urgentissima, finchè non sarà provveduto con legge diffinitiva, l'ordinare anche in modo provvisorio

i diversi rami della pubblica istruzione, che per le condizioni attuali del paese si trovano ancora trascurati;

Sulla proposta del Segretario di Stato per l'Istruzione pubblica;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il Collegio Massimo che fu della disciolta compagnia dei Padri Gesuiti in Palermo sarà sgombro al più presto possibile dagli uffici militari amministrativi dai quali è attualmente occupato, perchè sia restituito all'uso esclusivo della pubblica istruzione.

Art. 2. Sarà aperto in esso un Liceo Nazionale, nel quale, secondo le norme da determinarsi con apposito regolamento, saranno insegnate le lingue italiana, francese, latina e greca, i principî di belle lettere, la letteratura moderna e la letteratura classica ossia latina e greca, gli elementi di matematiche, la geografia, la storia, la filosofia, la fisica sperimentale con gli elementi di chimica e la storia naturale.

Art. 3. Si prenderanno immediatamente le disposizioni necessarie per conoscere lo stato nel quale l'edifizio del Collegio Massimo si ritrova e gli acconci che per la novella destinazione son di bisogno.

Art. 4. I Segretari di Stato per l'Istruzione Pubblica e per la Guerra sono incaricati ciascuno per la parte che gli riguarda della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segr. di Stato del Culto e della Istruz. pubblica
G. Ugdulena

(Num. 483) *Palermo li 20 settembre 1860*

Separazione Amministrativa delle due grandi parti dell'Italia meridionale.

Italia e Vittorio Emmanuele

Il Dittatore, dovendo, per le necessità della guerra, allontanarsi dai centri amministrativi della Italia Meridionale, ha delegato per suoi rappresentanti due Prodittatori, l'uno per la Sicilia, l'altro

per le quindici provincie continentali. — Il Dittatore riserba a sè la superiore direzione degli affari politici e militari e la sanzione degli atti legislativi. Sono quindi serbate al Dittatore le nomine dei Ministri ed inviati all'estero, dei Segretari di Stato, dei Consiglieri di Stato, del Giudice della legazione apostolica di Sicilia, dei Ministri, dei Direttori dei Ministeri, dei Governatori, del Prefetto di polizia di Napoli e dei Questori di Pubblica Sicurezza in Sicilia, degli Uffiziali superiori e generali.—La Segreteria generale sta presso il Dittatore.

Di questa guisa, mentre le provincie continentali che erano separatamente rette da diversi Prodittatori godranno il vantaggio di una più accentrata amministrazione superiore, la Sicilia nulla vede innovato alle odierne sue condizioni, se non in quanto le viene data certezza che l'operato del suo Governo non isfuggirà mai al vigile controllo del Dittatore, ovunque lo chiamino gli alti interessi della patria Italiana.

(Num. 484) *Palermo li 21 settembre 1860*

Si dichiarano beni nazionali i beni delle Mense Arcivescovili e Vescovili, assegnandosi un congruo emolumento ad ogni Arcivesco che Vescovo.

Italia e Vittorio Emmanuele

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

DECRETA

Art. 1. Tutti i beni delle Mense Arcivescovili e Vescovili sono dichiarati beni nazionali.

Art. 2. Ad ogni Vescovo ed Arcivescovo verrà dato dalla Cassa dello Stato un congruo emolumento, che non potrà mai oltrepassare la somma di ducati duemila l'anno. Col residual reddito verrà principalmente provveduto al decoroso mantenimento del basso clero.

I Ministri di Grazia, Giustizia, delle Finanze e del Culto sono incaricati per l'esecuzione del presente decreto.

Il Dittatore : *G. Garibaldi*
Il Segr. Gen. Colonnello : *A. Bertani*

(Num. 485) *Napoli li 21 settembre 1860*

Stabilimento di due Segretari presso il Dittatore uno per gli affari di Napoli ed altro per Sicilia.

Vista la legge del 16 corrente con la quale s'indicano i poteri accordati ai due governi di Napoli e di Sicilia, e i dritti riserbati alla Dittatura nello esercizio della suprema autorità nell'Italia meridionale.

DECRETA

Art. 1. Saranno presso il Dittatore, oltre il Segretario Generale, stabilito con legge anteriore, due Segretari di Stato, uno per gli Affari di Sicilia, e l'altro per gli Affari del Continente napolitano.

Art. 2. La Segreteria Generale avrà le facoltà date sotto il passato regime alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3. Gli affari che con legge del 16 settembre corrente il Dittatore riserbò alla sua superiore autorità, saranno esaminati e proposti da quello dei Segretari di Stato, la cui provincia codesti affari concernono.

Art. 4. Saranno avocati presso il Dittatore, e saranno affidati ai Segretari di Stato alla sua immediazione i Dicasteri degli affari Esteri e della Guerra.

Ordina che la presente legge munita del suggello dello Stato, si pubblichi nei modi consueti mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

(Num. 486) *Napoli li 21 settembre 1860*

Sulla pena dei ministri dei culti tollerati.

Italia e Vittorio Emmanuele

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del ministro della Giustizia, deliberata nel consiglio dei ministri;

DECRETA

Art. 1. I ministri della religione dello Stato, o dei culti tollerati, che nell'esercizio del loro ministero pronunziano in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni o delle

leggi dello Stato, o commettano fatti che sieno di natura da eccitare il disprezzo ed il malcontento contro le medesime; o collo indebito rifiuto dei propri uffizi turbino la coscienza pubblica, o la pace delle famiglie, sono puniti con la pena del carcere da tre mesi a due anni.

La pena sarà del carcere da sei mesi a tre anni, se la censura sia fatta per mezzo di scritti, d'istruzione o di altri documenti di qualsivoglia forma, letti in pubblica adunanza, od altrimenti pubblicati.

In tutt'i casi dal presente articolo contemplati, alla pena del carcere sarà aggiunta una multa, che potrà estendersi sino a ducati 500.

Art. 2. Se il discorso, lo scritto e gli atti mentovati nello articolo precedente, contengono provocazione alla disubbidienza alle leggi dello Stato, o ad altri provvedimenti della pubblica autorità, la pena sarà del carcere non minore di tre anni, o di una multa non minore di duc. 500.

Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione sarà considerato come complice.

Art. 3. Qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi alla religione dello Stato o agli altri culti, sarà punita, secondo i casi, col carcere estensibile a sei mesi o con multa estensibile a duc. 500.

Il Dittatore: *G. Garibaldi*
Il ministro di giustizia: *G. Pisanell*
Il colonnello segretario generale: *A. Bertani*

(Num. 487) *Palermo li 22 settembre 1860*

Destituzione del grado ed onori militari ed espulsione del signor Nicola Velasco.

(Num. 488) *Palermo li 23 settembre 1860*

Per il pagamento dell'imposta fondiaria.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Sulla proposizione del Segretario di Stato per le Finanze;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. Ai contribuenti dell'imposta fondiaria, che non avranno in tutto o in parte soddisfatto le somme da loro dovute per le scadenze dei quatrimetri di aprile e di agosto del corrente anno, è accordato un termine di otto giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, per farne il versamento nelle casse degli Agenti Finanzieri.

Art. 2. Scorso un tale termine coloro che non abbiano adempiuto per intero al pagamento, andranno soggetti ad una multa corrispondente alla metà del loro debito, nascente dai due quatrimestri sudetti.

Art. 3. L'importare di questa multa sarà esatto alla scadenza del quatrimestre di dicembre venturo, e verrà principalmente destinato a formare un fondo di mantenimento, e di premî pei militi della seconda categoria, che potranno essere mobilizzati, onde occorrere se sia d'uopo a prestar mano forte per la esazione delle pubbliche imposte.

Art. 4. Il Segretario di Stato per le Finanze è autorizzato a fare dei regolamenti per la imposizione, e la riscossione della multa sudetta.

Ordina che il presente decreto, munito del suggello dello Stato sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segr. di Stato per le Finanze : *D. Peranni*

Visto, Il Segretario di Stato della Giustizia

Barone Scrofani

(Num. 489) *Palermo li 23 settembre 1860*

Nomina del sig. Miloro da tenente di vascello a capitano di corvetta.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Marina;
Udito il Consiglio de' Segretarî di Stato:

DECRETA

Art. 1. È nominato Miloro Giorgio, già tenente di vascello, a capitano di corvetta, colla decorrenza dal 16 corrente.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Marina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato della Marina
G. B. Fauchè

(Num. 490) *Palermo li 23 settembre 1860*

Si abroga il decreto del 5 gennaro 1857 relativo ai Campisanti.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato per l'Interno;
Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;
Considerando che l'eccezioni fatte dal cessato governo alla legge pei Campisanti col decreto del 5 gennaro 1857, mentre compromettono la pubblica incolumità, creano ad un tempo odiosi privilegi ed accarezzano le volgari superstizioni;
Considerando che al divieto generale di seppellirsi i cadaveri nelle Chiese dentro gli abitati, può dispensarsi soltanto in vista di poche condizioni peculiari di luoghi e di persone, e previe le opportune guarentigie per la pubblica salute;

DECRETA

Art. 1. È abrogato il decreto del 5 gennaro 1857 e qualunque altra disposizione contraria alla legge pei Campisanti, che è richiamato in osservanza in tutti i comuni della Sicilia.

Art. 2. Resta a cura del Segretario di Stato per gli Affari Interni, che nel più breve tempo possibile sieno i Campisanti istituiti ed aperti in tutti i Comuni.

Art. 3. È permessa la seppellizione dei cadaveri nei cimiteri e nelle Chiese dei PP. Cappuccini, che trovinsi a conveniente distanza dagli abitati.

Art. 4. È permesso inoltre alle Vergini Cappuccinelle di Palermo di accogliere i cadaveri delle donne nella sepoltura del loro reclusorio.

Art. 5. I cadaveri delle monache morte nei Monasteri e quelli dei Vescovi diocesani potranno esser seppelliti nelle chiese rispettive.

Art. 6. Il Segretario di Stato per gli affari Interni è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato dell'Interno
E. Parisi

(Num. 491) *Palermo li 23 settembre 1860*

Nomina del signor Kirckner a sotto Commissario di terza classe nel Commissariato generale della Marina, e del signor Curtò a Scrivano di prima classe.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato per la Marina;
Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati:

Nicolò Kirckner già Guardia Magazzini nell'amministrazione della Marina, sotto-Commissario di terza classe nel Commissariato generale della Marina, collo stipendio portato dalla rispettiva tabella, a far tempo dal 16 corrente settembre.

Giovanni Curtò scrivano di prima classe nel Commissariato generale della Marina collo stipendio portato dalla relativa tabella, e con decorrenza del 21 agosto p. p. epoca in cui assunse, al Faro di Messina, le attribuzioni di Commissario a bordo del Piroscafo dello Stato l' *Indipendenza*.

Art. 2. Il Segretario di Stato per la Marina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato della Marina : *G. B. Fauchè*

(Num. 492) *Palermo li 23 settembre 1860*

Nomina del signor Luigi Decaro a Segretario del Consiglio Consultivo per la Marina, e del sig. Tommaso Scribani a sotto Segretario dell'istesso Consiglio.

(*Num. 493*) *Palermo li 23 settembre 1860*

Nomina del sig. Francesco Distefano a capo di Divisione nella Segreteria di Stato.

(*Num. 494*) *Palermo li 23 settembre 1860*

Nomina del signor Salvatore Zacco a Direttore provvisorio dei Rami Riuniti di Caltanissetta.

(*Num. 495*) *Palermo li 24 settembre 1860*

Nomina di alquanti Delegati di Circondario, di Mandamento e di Applicati di Sicurezza.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Sulla proposta del Segr. di Stato per la Sicurezza pubblica;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. I Delegati di Mandamento di seconda classe signori Tommaso Giordano, Francesco Daddi e Salvatore Urbano sono promossi a Delegati di Circondario di seconda classe.

Art. 2. Sono nominati Delegati di Circondario di seconda classe i signori: Emmanuele Conti, Emmanuele Cammarata, Salvatore Alfio, Pietro Collotti, Matteo Ferro.

Art. 3. Sono nominati Delegati di Mandamento di prima classe i signori: Giovan Battista Castellana, Giuseppe Fasulo, Gaetano Calderone, Carmelo Piola, Nicolò Magrì.

Art. 4. Sono nominati Delegati di Mandamento di seconda classe i signori: Luigi Sciurca, Giuseppe Amatore, Vincenzo Catinella, Pietro Randazzo, Gioacchino Sirugo, Pietro Cianciolo.

Art. 5. Sono nominati applicati di prima classe i signori: Raimondo Santoro, Vincenzo Rini, Antonio Spatorno, Giacomo Curatolo Puglia.

Art. 6. Sono nominati applicati di 2ª classe i signori: Giovan Pietro Cianciolo, Tuccioni, Camillo Spinelli.

Art. 7. I Segretari di Stato per la Sicurezza pubblica e per le Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato per la Sicurezza pubblica

G. Tamajo

(Num. 496) *Palermo li 24 settembre 1860*

Destituzione del sig. Filippo Cordova da procuratore generale della gran Corte dei Conti.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Sulla proposta dei Segretari di Stato per la Sicurezza Pubblica e per l' Interno;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il signor D. Filippo Cordova è destituito dalla carica di procuratore generale presso la gran Corte dei Conti.

Art. 2. Il Segretario di Stato per la Finanza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato per la Sicurezza Pubblica

G. Tamajo

Il Segretario di Stato per l'Interno : *E. Parisi*

Visto, Il Segretario di Stato per la Finanza

Domenico Peranni

(Num. 497) *Palermo li 24 settembre 1860*

Destituzione dei signori Da Fieno, Moscarello, Poggi e Capra.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Sulla proposta del Segretario di Stato per la Marina;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono destituiti i seguenti individui:

1. Il signor Egidio Da Fieno, Segretario generale della Segre-

teria di Stato per la Marina, cessato per forza delli Decreti 17 e 18 corrente.

2. Il signor Efisio Moscarelli—Capo di Divisione.
3. Il signor Luigi Poggi—Capo di Divisione.
4. Il signor Raimondo Capra—Capo Sezione.

Art. 2. Il Segretario di Stato per la Marina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato della Marina
G. B. Fauchè

(Num. 498) *Palermo li 24 settembre 1860*

Il dottor D. Guglielmo Luigi Lanzirotti è nominato Consigliere degli Ospizi in Caltanissetta.

(Num. 499) *Palermo li 24 settembre 1860*

Nomina del cavaliere Federico Astuto a Consigliere degli Ospizi in Noto.

(Num. 500) *Palermo li 24 settembre 1860*

Nomina del sig. Eugenio Macaluso a giudice del Mandamento di Licata.

(Num. 501) *Palermo li 25 settembre 1860*

Si accorda ai militi della seconda categoria lorchè si mobilizzano una indennità di tt. 4 al giorno qualunque ne sii il grado.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. I militi della seconda Categoria che saranno mobilizzati nei Circondari della provincia di Palermo avranno a qualunque

grado appartengono, una indennità di spesa di tt. 4 al giorno per ciascuna.

Art. 2. Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato dell'Interno : *E. Parisi*

(Num. 502) *Palermo li 25 settembre 1860*

Istituzione di un Ospizio d'Invalidi.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Guerra;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È istituito un Ospizio d'Invalidi, al quale verrà aggregato il Corpo attuale dei Veterani.

Art. 2. L'Ospizio è destinato a raccogliere i militi, che per ferite riportate nei combattimenti avvenuti in Sicilia, o per la età, sono resi inabili al servizio.

Art. 3. I rimasti abili al servizio sedentario saranno collocati nell'Esercito, o nell'Armata, secondo la loro rispettiva idoneità.

Art. 4. I feriti che appartennero alla prima spedizione, ed a cui per ragioni speciali non riescano applicabili agli art. 2 e 3 del presente Decreto, se uffiziali, o sotto uffiziali, saranno promossi di un grado, se caporali, saranno promossi a sergenti, se militi, al grado di caporale onorari.

Sarà corrisposto ai feriti contemplati nel presente Decreto la pensione di ritiro annessa al grado.

La pensione dei medesimi non potrà mai essere minore di tarì tre al giorno.

Art. 5. A quelli tra i contemplati nell'articolo precedente, che essendo continentali, volessero recarsi alle proprie case, saranno date le opportune agevolazioni, e provveduto all'indennità di viaggio.

Art. 6. Una commissione Medico-Militare giudicherà i titoli di ammissione all'Ospizio.

Art. 7. I Veterani e gl'Invalidi raccolti nell'Ospizio Militare costituiscono Corpo d'Esercito, sottoposto alla disciplina Militare.

Art. 8. Il Segretario di Stato della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato della Guerra : *N. Fabrizi*

(Num. 503) *Palermo li 25 settembre 1860*

Per la liquidazione dei danni.

SEGRETERIA DI STATO

DEGLI AFFARI ESTERI E DEL COMMERCIO

Signore,

Una commissione si è istituita sotto la di Lei presidenza per liquidare i danni del feroce bombardamento con cui la barbaria delle truppe Borboniche dal forte Castellammare, e dai legni in rada afflisse l' infelice Capitale nei memorandi giorni dell' insorgimento, i danni degli incendi, e delle immanità con cui la vilezza di quelle masnade, rinculando innanzi lo slancio delle armi cittadine, insanguinò e distrusse le case e le innocue famiglie.

Dopo qualche mese che gli onesti cittadini che compongono la Commessione lavorano a tal fine, io sono persuaso, che si potrà avere una cifra complessiva di quei danni. La prego quindi a nome del Prodittatore a volerne rimettere un dettagliato statino in questo Decastero per sottometterlo alla sua referenda.

Esso presenterà i nomi dei danneggiati, la natura e la cifra del danno, le sanguinose circostanze, le tragedie orrende, che accompagnarono tante sventure.

Il Governo del Prodittatore intende sia fatto conoscere al Parlamento Italiano, che va ad aprirsi a Torino, come e quanto costò al generoso popolo di Palermo il grido che alzò animoso dalle fumanti rovine della sua patria a mezzo distrutta « Italia e Vittorio Emmanuele » e come questa nobile città chiamata dalla Provvidenza a scendere prima in campo, a pugnare nell' avanguardo delle armi nazionali ha comprato col sangue suo, colle sue proprietà, la sua nazionalità, la sua bandiera Italiana.

Il Segretario di Stato : *Piraino*

(Num. 504) *Palermo li 27 settembre 1860*

Si proroga la giurisdizione delle Commissioni speciali.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Veduto il decreto dei 3 di questo mese col quale si è stabilito che rimanendo disciolte col cadere di questo mese le straordinarie Commissioni penali, l'amministrazione della giustizia criminale rientrerà nella giurisdizione delle gran Corti Criminali;

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Se allo spirare del precisato termine trovinsi pendenti presso le Commissioni speciali delle cause, per le quali, decise le eccezioni e sistemati gli articoli della difesa e la nota dei testimoni, siesi già aperto il dibattimento, ai termini dell'art. 233 dello Statuto penale militare, per queste sole cause è prorogata la giurisdizione delle dette Commissioni speciali fino alla deffinizione di esse.

Art. 2. Per tutte altre cause, in qualunque stato trovinsi i procedimenti ed i giudizi, i Presidenti delle Commissioni speciali trasmetteranno gli atti fin da ora ai Procuratori generali presso le gran Corti delle rispettive provincie, mettendo i giudicabili a disposizione dei medesimi.

Art. 3. Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della Giustizia : *Barone Scrofani*

(Num. 505) *Palermo li 27 settembre 1860*

Il professore Francesco Ferrara è nominato Direttore dei Dazi Indiretti.

Istituzione di due Custodi della legge per ogni Mandamento per esercitare le funzioni di Ministero pubblico nei giudizî correzionali e di contravvenzione.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Veduto il decreto degli 11 agosto 1860 così concepito:

« Veduto il decreto dei 19 luglio 1860 per lo quale tra le altre cose si dichiarava che i delitti e le controvvenzioni rientravano nelle attribuzioni dei Giudici di Circondario ed eran puniti con le leggi ordinarie, e secondo le regole della Procedura penale;

« Volendo provvedere alla destinazione degli esercenti le funzioni di Ministero Pubblico nelle cause correzionali;

« Veduti gli art. 343, 344 e 345 delle Leggi di Procedura penale;

« Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;

« Udito il Consiglio de' Segretarî di Stato;

DECRETA

« Art. 1. Salve restando le disposizioni dei cennati articoli 344, e 345, le funzioni del Pubblico Ministero nelle cause correzionali saranno, nelle città principali dell'Isola, esercitate da uno dei rispettivi Senatori aggiunti. »

Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;

Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

Considerando che per li già mutati ordinamenti amministrativi le trascritte disposizioni sono divenute ineseguibili;

Volendo provvedere all'urgenza;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. Sono istituiti provvisoriamente in ogni Mandamento o Comune due Custodi della Legge, l'uno titolare, l'altro sostituto, per esercitarvi in tutti i giudizî correzionali e di contravvenzione l'ufficio di Ministero Pubblico.

Art. 2. Questi funzionarî saranno proposti in terna dei rispettivi Consigli Civici, ed eletti dal Segretario di Stato per la Giustizia.

Art. 3. Il Custode sostituto supplirà il titolare ogni qualvolta il medesimo avesse a ritrovarsi mancante od impedito.

Ordina che la presente legge munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della Giustizia: *Barone Scrofani*

Visto, Il Segretario di Stato della Giustizia

Barone Scrofani

(Num. 507) *Palermo li 27 settembre 1860*

Nomina del signor Ignazio di Paola a giudice della gran Corte Criminale in missione a Presidente del tribunale civile di Siracusa.

(Num. 508) *Palermo li 27 settembre 1860*

Nomina del signor Antonio Micali a giudice da Riesi in Calascibetta.

(Num. 509) *Palermo li 27 settembre 1860*

Destituzione di alquanti giudici.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Visti i rapporti della Commessione di Censura pei funzionari dell'ordine giudiziario,

Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono destituiti gli antichi giudici Circondariali:

Signori Vincenzo Furnari di Gazzi.
Pietro Cicala di Termini.
Vincenzo Pergola di Partinico.
Cristoforo Amodei di Augusta.
Pasquale Garufi di Monte S. Giuliano.
Ignazio Platania Magrì di Buccheri.
Francesco Nunnari di Favignana.

Art. 2. I Segretari di Stato della Giustizia e dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani
Per copia conforme
Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 510) *Palermo li 27 settembre 1860*

Promozione di classe data ai giudici Pusateri, Mancuso e Costantini.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Visti i rapporti della Commissione di Censura pei funzionari dell'ordine giudiziario;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. I seguenti Giudici di prima classe 2° rango sono nominati alla prima classe 1° rango cioè :
In Gazzi : il sig. Giuseppe Pusateri ch'era Giudice di Corleone.
In Borgo : il sig. Domenico Mancuso ch'era Giudice di Modica.
In Girgenti : il sig. Teodoro Costantini ch'era Giudice di Terranova.
Art. 2. I Segretari di Stato della Giustizia e dell'Interno sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani
Per copia conforme
Il Segretario di Stato per la Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 511) *Palermo li 27 settembre 1860*

Nomina dei giudici nei Mandamenti di Patti, Castroreale, Mistretta, Sciacca, Modica, Terranova, Corleone, Termini ed Alcamo.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Visti i rapporti della Commessione di Censura pei funzionarî dell'ordine giudiziario;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio de' Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il signor Salvatore Tripodo, attuale giudice di Mandamento in Castroreale, è tramutato in Patti.

Art. 2. Sono nominati giudici di Mandamento di prima classe secondo rango:

In Castroreale — Il signor Vincenzo Malambri Zappalà, ch'era giudice in Patti.

In Mistretta — Il sig. Saverio Cacopardo, antico giudice di Sciacca.

In Sciacca — Il sig. Leonardo Gallo, antico giudice di Mistretta.

In Modica — Il sig. Francesco Vasari, antico giudice di Palazzolo.

In Terranova — Il sig. Antonino Rizzotti, antico giudice di Aggira.

In Corleone — Il sig. Francesco Rodanò, antico giudice di Morreale.

In Termini — Il sig. Placido Benigni, antico giudice di Milazzo.

In Alcamo — Il sig. Sebastiano Simeti, antico giudice di Paceco.

Art. 3. I Segretarî di Stato della Giustizia e dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore: *Mordini*

Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani
Per copia conforme
Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 512) Palermo li 27 settembre 1860

Nomina di altri giudici di Mandamento.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Visti i rapporti della Commissione di Censura pei funzionari dell'ordine giudiziario;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati giudici di Mandamento di prima classe primo rango:
In Arcivescovato di Messina—Il sig. Giuseppe Pipitone, antico giudice di Siracusa.
In Gesso di Messina—Il sig. Vincenzo Trimarchi, attuale giudice di Girgenti.
Nel giudicato de' Dazi Indiretti in Messina—Il sig. Pietro Galifi Coco, antico giudice del Borgo di Catania.
In S. Marco—Il sig. Pietro Longo, antico giudice di detto Mandamento.
In Priorato—Il sig. Antonino Prestamburgo, idem.
In Pace—Il sig. Antonino Pisciotta, idem.
Art. 2. I Segretari di Stato della Giustizia, dell'Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato per la Giustizia
Barone Scrofani

Per copia conforme

Il Segretario di Stato per la Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 513) *Palermo li 27 settembre 1860*

Ritiro di alquanti giudici di Circondario.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Veduti i rapporti della Commissione di Censura;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È dato il ritiro ai signori:

Luigi Pagano, ch'era giudice di prima classe primo rango in Gesso, con una pensione corrispondente alla metà dell'ultimo suo soldo.

Giuseppe Battaglia, ch'era giudice di seconda classe in Comiso con una pensione corrispondente ad una terza parte dell'ultimo suo soldo.

Giuseppe Moscato, ch'era giudice di terza classe in Niscemi.

Antonino Greco, ch'era giudice di terza classe in Raccuja.

Art. 2. I Segretari di Stato della Giustizia, dell'Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore: *Mordini*
Il Segretario di Stato della Giustizia
B. Scrofani
Per copia conforme
Il Segretario di Stato della Giustizia
B. Scrofani

(Num. 514) *Palermo li 27 settembre 1860*

Si permette lo scambio delle carte bancali tra le case di Sicilia e quelle di Napoli.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

È permesso lo scambio reciproco delle carte bancali tra le casse di questo Banco e quelle Napolitane.

Ordina che la presente legge munita del suggello dello Stato sia inserita nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore: *Mordini*
Il Segretario di Stato delle Finanze
Domenico Peranni
Visto, Il Segretario di Stato per la Giustizia
B. Scrofani

(Num. 515) *Palermo li 27 settembre 1860*

Istituzione degli Asili Infantili.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Considerando che conviene senza ulteriore ritardo provvedere all'educazione, ed al sollievo delle classi più basse, e più indigenti, che formano la grande massa del popolo, troppo neglette sin'ora in Sicilia;

Sulla proposta del Segretario di Stato per l'Istruzione pubblica;

Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. L'istituzione degli asili Infantili è adottata in Sicilia.

Art. 2. Ne saranno perciò fondati almeno quattro in Palermo, due in Catania, ed in Messina, ed uno in ciascun altro capo di Provincia, e di Circondario, accrescendosene il numero secondochè se n'avranno i mezzi.

Art. 3. Essi saranno a peso della carità dei privati, ed ove questi non basti, dei rispettivi Municipî, e di quei legati di beneficenza d'incerto genere che il Governo giudicherà potersi applicare a quest'uso.

Art. 4. Delle associazioni di signore, e di cittadini ne procureranno la fondazione, e l'incremento: e la sorveglianza ne sarà affidata per ciascun Comune ad un Ispettore nominato dal Governo.

Art. 5. I Segretari di Stato per la Istruzione e per lo Interno sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Ordina che la presente legge munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica

G. Ugdulena

Visto, Il Segretario di Stato per la Giustizia

Barone Scrofani

Per copia conforme

Il Segretario di Stato per l'Istruzione: *G. Ugdulena*

(Num. 516) *Palermo li 27 settembre 1860*

Nomina del signor Giuseppe Noto a Ricevitore doganale in Marzamemi.

(Num. 517) *Palermo li 27 settembre 1860*

Nomina del sig. Castellini a giudice di Mandamento in Siracusa.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

Visti i rapporti della Commissione di Censura pei funzionarî dell'ordine giudiziario;

Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;

Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. È nominato giudice di Mandamento di prima classe, primo rango in Siracusa il signor Antonino Castellini, antico giudice di Arcivescovato in Messina.

Art. 2. I Segretari di Stato della Giustizia e dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della Giustizia

B. Scrofani

(Num. 518) *Palermo li 28 settembre 1860*

Ritiro dato al signor Bensa.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato per gli affari della Marina;
Udito il consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. Bensa Francesco Segretario di seconda classe della Segreteria di Stato per gli affari della Marina è dispensato da ulteriore servizio, in seguito a sua domanda di dimissione, a partire dal 27 settembre 1860.

Art. 2. Il Segretario di Stato suddetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato : *G. B. Fauchè*

(Num. 519) *Palermo li 28 settembre 1860*

Nomina del sig. Vittori Vittorio e Filaretti Girolamo a capitani di fanteria Marina.

(Num. 520) *Palermo li 28 settembre 1860*

Nomina dei Deputati dell'Istituto dei Sordomuti.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Istruzione Pubblica;
Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati, il professore sig. Federico Napoli a Sopraintendente, ed il padre Giovanni Vannucci dello Oratorio , ed il professore sig. Filippo Casoria a Deputati dell'Istituto dei Sordo Muti in Palermo.

Art. 2. Il Segretario di Stato dell'Istruzione Pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segr. di Stato dell'Istruzione pubblica

G. Ugdulena

(Num. 521) *Palermo li 28 settembre 1860*

Nomina del signor Pietro Staiti a Ricevitore della Provincia di Trapani.

(Num. 522) *Palermo li 29 settembre 1860*

Pensione accordata ad Antonina Sacco vedova Mondini.

(Num. 523) *Palermo li 29 settembre 1860*

Pensione accordata a Salvatore Lanza da Messina.

(Num. 524) *Palermo li 29 settembre 1860*

Nomina del signor Giacomo Gravina a Direttore Provinciale dei Dazi Indiretti in Catania.

(Num. 525) *Palermo li 29 settembre 1860*

Destituzione di alquanti impiegati dei Dazi Indiretti.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato per le Finanze;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono destituiti i seguenti impiegati dei Dazi Indiretti : D. Gioacchino Noto Uffiziale di prima classe e D. Benedetto Naselli

Uffiziale di seconda classe della Direzione Generale dei Dazi Indiretti.

D. Salvatore Miceli foriere a cavallo.

Art. 2. È accordato a D. Raffaele Cambria Controloro attivo dei Dazi Indiretti il ritiro con la pensione di giustizia strettamente.

Art. 3. Il Segretario di Stato delle Finanze resta incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato delle Finanze : *D. Peranni*

Per copia conforme

Il Segretario di Stato : *D. Peranni*

(Num. 526) *Palermo li 29 settembre 1860*

Istituzione delle Commissioni riveditrici delle opere teatrali.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Volendo provvedere che il teatro destinato per la sua origine a formare la mente e il cuor del pololo e tener vivo il sentimento nazionale, non divenghi fomite di corruzione, e non serva a traviare la pubblica opinione;

Sulla proposta del Segretario di Stato per l'Istruzione pubblica;

Udito il Consiglio de' Segretarî di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. Sono instituite delle commessioni, per rivedere le opere teatrali e riprovare od emendar quelle che possono offendere la pubblica morale, la dignità nazionale o gli ordini dello Stato.

Art. 2. Esse saranno composte di tre individui commendevoli per probità e dottrina, da nominarsi per Palermo immediatamente dal Segretario di Stato per l'Istruzione pubblica, e per gli altri comuni di Sicilia dopo proposta dei rispettivi Governatori od Intendenti.

Art. 3. Il Segretario di Stato della Istruzione pubblica, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordina che il presente decreto, munito del suggello dello Stato

sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato per l'Istruzione pubblica
G. Ugdulena
Visto, Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 527) *Palermo li 29 settembre 1860*

Si comprendono nelle feste nazionali i giorni 4 aprile e 27 maggio.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Interno;
Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Articolo unico. Saran compresi tra le feste nazionali in Sicilia i giorni 4 aprile, e 27 maggio.

Ordina che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*
Pel Segretario di Stato dell'Interno
Il Segr. di Stato degli Affari Esteri e Commercio
D. Piraino
Visto, Il Segretario di Stato per la Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 528) *Palermo li 30 settembre 1860*

Norme onde accelerare l'esercizio dei preposti alla Sicurezza Pubblica per la città di Palermo.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Veduta la legge di Sicurezza pubblica del 13 novembre 1859, resa comune alla Sicilia col decreto del 30 agosto 1860;

Considerando che, se in Palermo sede del Governo di Sicilia i preposti alla Sicurezza pubblica dipendessero dal Governatore della provincia vedrebbero ritardato l'esercizio del loro ufficio essenzialmente celere, tanto pel grande numero di affari amministrativi che gravano l'autorità provinciale, quanto per la dipendenza che la stessa avrebbe dalla Segreteria di Stato della pubblica Sicurezza;

Sulla proposta del Segretario di Stato per la Sicurezza pubblica;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. La Sicurezza pubblica nella città e circondario di Palermo sarà esercitata dal Questore, che dipenderà esclusivamente dal Segretario di Stato della Pubblica Sicurezza.

Art. 2. Egli avrà un Segretario generale a Capo di una Segreteria.

Con apposito regolamento sarà stabilita la pianta organica della Segreteria medesima.

Art. 3. Resta soppresso l'officio di Ispettore di Questura presso il Questore di Palermo.

Ordina che la presente legge munita del suggello dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato per la Sicurezza pubblica
G. Tamajo
Visto, Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 329) *Palermo il 1° ottobre 1860*

Proroga alla multa commiata per decreto dei 23 settembre ai debitori morosi di fondiaria.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Veduto il Decreto del 23 settembre ora scorso, col quale fu accordato un termine di otto giorni ai contribuenti della imposta

fondiaria pel pagamento dei quatrimestri di aprile, e di agosto del corrente anno:

Sulla proposta del Segretario di Stato per le Finanze;

Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. La multa, alla quale giusta l'articolo secondo del precitato Decreto del 23 settembre van soggetti i debitori morosi di fondiaria, sarà loro condonata, se fra il termine improrogabile di altri otto giorni dalla pubblicazione del presente Decreto avranno adempiuto al pagamento intiero delle somme da loro dovute.

Ordina, che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Prodittatore : ***Mordini***

Il Segretario di Stato per le Finanze
Domenico Peranni
Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 530) *Palermo il 1° ottobre 1860*

Tassa sui permessi di asportazione di armi.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Sulla proposta del Segretario di Stato per la Sicurezza Pubblica;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È stabilita una tassa a vantaggio della Finanza pei permessi di asportazioni delle armi da accordarsi ai buoni cittadini.

L'asportazione del fucile e coltello da caccia e pistole in arcione sarà sottoposta al pagamento di lire dieci italiane, e quella del bastone animato alla tassa di lire cinque italiane.

Art. 2. Il modo del pagamento della tassa e della consegna del permesso all'interessato verrà indicato in un apposito regolamento che sarà regolato dal Segretario di Stato di Pubblica Sicurezza.

Ordina, che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della Sicurezza Pubblica

G. Tamajo

Il Segretario di Stato della Giustizia

B. Scrofani

(Num. 531) *Palermo il 1° ottobre 1860*

Tassa sulle carte di passaggio.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Considerando che sia conveniente nell'interesse dell'ordine di fornire di carte di passaggio tutti coloro che muovano da una provincia all'altra, onde non sia facile ai tristi di sottrarsi alle ricerche della giustizia; che dovendo far gravare sù di esse una tassa per supplire in parte alle spese necessarie, civiltà consiglia che sia discreta, e minore a quella precedentemente riscossa;

Considerando che a diminuirla sempreppiù è anche opportuno elargarne la durata;

Considerando che sulle case a pegno, sulle bettole, locande, e sulle armi in vendita, le quali debbono essere sottoposte alla autorizzazione Governativa, è del pari necessario rilasciare dei permessi, e per le spese esigere una modica tassa;

Sulla proposta del Segretario di Stato per la Sicurezza Pubblica;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Dal 15 ottobre 1860 in poi è stabilito provvisoriamente il pagamento di mezza lira per ogni carta di passaggio della durata di sei mesi.

Quelle per gl'indigenti ne saranno esenti.

Art. 2. Saranno pagate tre lire pe' permessi delle case a pe-

gno, e due per quegli altri delle bettole, osterie, locande, e vendite di armi, che avranno pure la durata di sei mesi.

Art. 3. Il ricavato de' sopradetti introiti formerà un fondo di cui disporrà il Segretario di Stato della Pubblica Sicurezza.

Ordina che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato per la Sicurezza Pubblica
G. Tamajo

Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 532) *Palermo li 3 ottobre 1860*

Destituzione del sig. Filippo Salafia da capo di Sezione nel dipartimento della guerra.

(Num. 533) *Palermo li 3 ottobre 1860*

Nomina di alquanti uffiziali della Milizia Nazionale terza categoria.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato per l'Interno;
Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati Maggiori Comandanti della terza Categoria della Milizia Nazionale :

Del primo Battaglione l'avvocato sig. Giuseppe Mancini Evola.
Del secondo Battaglione il sig. Lorenzo Valentino Caminneci.
Del terzo Battaglione il cav. Francesco Di Giovanni.
Del quarto Battaglione il cav. Salesio Balsano.
Del quinto Battaglione il sig. Serafino Rapp.
Del sesto Battaglione Sezione S. Antonino il conte Almerita signor Lucio Tasca.
Del settimo Battaglione il cav. Giuseppe Amari.

Dell'ottavo Battaglione il sig. Giuseppe Bruno.

Del nono Battaglione—Sezione S. Teresa—barone sig. Francesco Vernagallo.

Art. 2. Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato dell'Interno
E. Parisi
Per copia conforme
Il Segretario di Stato dell'Interno
E. Parisi

(Num. 334) *Palermo li 4 ottobre 1860*

Organico dei Razionali e Prorazionali della gran Corte dei Conti.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Vista la legge del 7 gennaro 1818, con cui venne istituita la gran Corte dei Conti di Sicilia;

Visti i posteriori Decreti, che han portato delle successive aggiunzioni alla primitiva organizzazione;

Osservato che l'attuale numero de' Razionali e Prorazionali della detta gran Corte sia oltre i bisogni del servizio;

Considerato dall'altro canto, che gli averi organici non sono corrispondenti al rango del loro ufficio;

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. I Razionali della gran Corte dei Conti sono organicamente ridotti ad otto, tre dei quali col carattere di Consiglieri supplenti. Sono allo stesso numero ridotti i posti dei Prorazionali.

Art. 2. Per provvedere precipuamente ad un aumento de' loro averi, la somma che attualmente trovasi stabilita nello stato discusso per fondo dell'ordinaria gratificazione dei Razionali e Prorazionali della Corte suddetta, rimane ammessa nella cifra medesima.

Ne sarà regolata la distribuzione con altro Decreto.

Art. 3. Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato delle Finanze

D. Peranni

(Num. 535) *Palermo li 4 ottobre 1860*

Nomina e promozione nella G. C. dei Conti.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposta del Segretario di Stato per le Finanze;
Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. Nella gran Corte dei Conti sono confermati :

Razionali consiglieri supplenti i signori Carlo Calderone, e Carlo Caggegi.

Razionali semplici i signori Francesco Nasta, Giuseppe Pagano, Tommaso Barbalonga, e Salvatore Bonfiglio.

Cancelliere il signor Giuseppe Moleti, e Vice Cancelliere il signor Leopoldo Maria Salines.

Art. 2. Sono promossi nella stessa gran Corte il Razionale signor Francesco Meli al posto di Segretario generale, dovendo lasciare l'altro impiego che occupa nell'Amministrazione di Magione e Ficuzza; ed il capo di Ripartimento signor Vincenzo Stabile al posto di Razionale Consigliere supplente.

Art. 3. Pel Razionale signor Michele Minneci, il quale serve al presente nella Segreteria di Stato delle Finanze, e che si trova nelle medesime buone condizioni del sig. Francesco Meli, or promosso è dichiarato aver egli dritto nella stessa Segreteria di Stato, o altrove, ad una collocazione corrispondente.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato per le Finanze

D. Peranni

(Num. 536) Palermo li 4 ottobre 1860

Destituzione di alquanti Consiglieri nella gran Corte dei Conti.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato per le Finanze;
Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono destituiti i signori Ermenegildo Pagano, Giuseppe Palizzolo, e Antonio Parisi, il primo Vice-Presidente, e gli altri due Consiglieri della gran Corte dei Conti.

Art. 2. Il Consigliere della stessa gran Corte sig. Principe di Castelreale è passato al ritiro con una pensione uguale al terzo del suo soldo.

Art. 3. Il Segretario di Stato per le Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato delle Finanze
D. Peranni

(Num. 537) Palermo li 4 ottobre 1860

Si accorda per grazia alla famiglia Ermenegildo Pagano una metà del soldo a titolo di pensione.

(Num. 538) Palermo li 4 ottobre 1860

Ritiro dato ad alquanti impiegati della gran Corte dei Conti.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato per le Finanze;
Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono passati al ritiro con la pensione di giustizia i signori Carmelo Pinelli, Segretario generale della gran Corte dei Conti, Francesco Desimone, Domenico Deluca, Gioachino Lugaro e Salvatore Galvagno, il primo Razionale Consigliere supplente, e gli altri tre Razionali della detta gran Corte.

Art. 2. Il Segretario di Stato per le Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato per le Finanze

D. Peranni

(Num. 539) *Palermo lì 4 ottobre 1860*

Nomina dei Consiglieri nella gran Corte dei Conti.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Sulla proposizione del Segretario di Stato per le Finanze;

Udito il Consiglio de' Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il signor barone Vito d'Ondes Reggio è nominato Procuratore generale della gran Corte dei Conti.

Art. 2. Il Consigliere della stessa gran Corte sig. Michelangelo Rolleri è confermato.

Art. 3. Sono nominati Consiglieri presso la Corte medesima il signor Gregorio Caccia già giudice della gran Corte civile di Palermo, ed il sig. Francesco Paolo Perez. Il primo assumerà provvisoriamente le funzioni di Avvocato generale Agente del Contenzioso.

Art. 4. Il Segretario di Stato per le Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore . *Mordini*

Il Segretario di Stato delle Finanze

D. Peranni

(*Num. 540*) *Palermo li 4 ottobre 1860*

Nomina del sig. Federico Napoli e del sig. Giuseppe Albeggiani, il primo a professore di Matematiche sublimi, ed il secondo di calcolo differenziale ed integrale.

(*Num. 541*) *Palermo li 4 ottobre 1860*

Istituzione della cattedra di Dritto Pubblico in Catania
e nomina del professore.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposta del Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È istituita nella Università di Catania una Cattedra di dritto pubblico con gli averi che saranno determinati nel nuovo stato discusso.

Art. 2. Il signor Gabriele Carnazza è nominato Professore ordinario di detta Cattedra.

Art. 3. Il Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore: *Mordini*
Il Segretario di Stato dell'Istruzione pubblica
G. Ugdulena

(*Num. 542*) *Palermo li 4 ottobre 1860*

Nomina degli Intendenti.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell'Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati Intendenti del Circondario di:
Termini: Avvocato sig. Gaetano Antinori.

Cefalù : Cavaliere Liborio Sabatini.
Corleone : Avvocato Sebastiano Calvagno.
Castroreale : Sig. Giuseppe Sterio.
Patti : Sig. Giacomo Isabella.
Caltagirone : Avvocato Litterio Marino.
Acireale : Cav. Francesco Gioeni di Angiò.
Siracusa : Raffaele Lanza.
Modica : Cavaliere Vincenzo Larocca.
Alcamo : Avvocato Giuseppe Malato.
Mazara : Avvocato Gaetano del Serro.
Sciacca : Signor Antonino Friscia.
Bivona : Signor Tommaso Ardizzone.
Piazza : Cavaliere Filippo Sturzo Taranto.

Art. 2. Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato dell'Interno
E. Parisi

(Num. 543) *Palermo li 4 ottobre 1860*

Il sig. cav. Francesco Gioeni di Angiò da Intendente di Patti è tramutato in quello di Acireale.

(Num. 544) *Palermo li 4 ottobre 1860*

Nomina del sig. Giambattista Guccione a giudice della gran Corte civile in missione di Questore.

(Num. 545) *Palermo li 4 ottobre 1860*

Si prescrive provvisoriamente potere le gran Corti Criminali decidere con quattro votanti.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Veduto il Decreto del 3 settembre 1860 col quale dichiarandosi disciolte le Commissioni Speciali restituivasi alle gran Corti

Criminali dal dì primo dello andante ottobre, la giurisdizione della giustizia penale;

Tenuto presente lo articolo 197 della legge Organica dell'ordinamento giudiziario del 7 giugno 1819;

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. Provvisoriamente e sino al 31 del vegnente dicembre, ne' soli casi in cui mancasse assolutamente il numero dei giudici prescritto dalla legge Organica giudiziaria del 7 giugno 1819, le gran Corti Criminali decideranno con quattro votanti.

Ordina che la presente legge munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato della Giustizia
B. Scrofani
Per copia conforme
Visto. Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 546) *Palermo li 4 ottobre 1860*

Destituzione del sig. Giuseppe Arigò da Procuratore generale della gran Corte Civile di Catania.

(Num. 547) *Palermo li 4 ottobre 1860*

Destituzione del sig. Girolamo La Lumia da giudice della gran Corte Criminale di Caltanissetta.

(Num. 548) *Palermo li 4 ottobre 1860*

Si dà il ritiro e la pensione di giustizia ad alquanti componenti del passato ordine giudiziario.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Visti i rapporti della Commissione di Censura pei funzionari dell'ordine giudiziario;

Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È dato il ritiro con la pensione di Giustizia ai signori Giuseppe Marsala, ch'era Consigliere della Corte Suprema di Giustizia.

Raffaele Marletta, ch'era Giudice della G. C. Civile di Catania.

Antonino Buffardeci, ch'era Procurator Generale presso la gran Corte Criminale di Caltanissetta.

Giovanni Carnazza, ch'era Giudice della detta gran Corte Criminale.

Michelangelo Ferlisi ch'era Giudice del Tribunale civile di Caltanissetta.

Art. 2. È dato anche ritiro ai signori:

Antonino Ferlito, ch'era Giudice della gran Corte Civile di Catania, con una pensione corrispondente all'intero soldo.

Vittorio Barbera, ch'era Giudice della Gran Corte Civile di Messina con la pensione uguale ad un terzo del suo soldo.

Giambattista Spalletta, ch'era Giudice della G. C. Criminale di Caltanissetta, con la pensione uguale a due terzi parti del soldo.

Marco Matrona, ch'era Giudice della gran Corte Criminale di Girgenti.

Art. 3. Il Segretario di Stato della Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore: *Mordini*
Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani
Per copia conforme
Il Segretario di Stato per la Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 549) *Palermo li 4 ottobre 1860*

Si dà ritiro anche con la pensione di giustizia al signor Vinciguerra come presidente della gran Corte Criminale.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il sig. Giovanni Vinciguerra, ch'era giudice della gran Corte Civile di Messina, è messo al ritiro con la pensione di giustizia da tassarsi sull' ultimo suo soldo, e col grado e gli onori di presidente di gran Corte Criminale.

Art. 2. I Segretari di Stato della Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato della Giustizia
B. Scrofani
Per copia conforme
Il Segretario di Stato della Giustizia
B. Scrofani

(Num. 550) *Palermo li 4 ottobre 1860*

Si dà ritiro al sig. Leonardo Baviera con la pensione di giustizia da Procuratore generale della gran Corte Criminale.

(Num. 551) *Palermo li 4 ottobre 1860*

Ritiro accordato al sig. Giuseppe Venuti qual giudice di gran Corte civile.

(Num. 552) *Palermo li 4 ottobre 1860*

È accordato ritiro al signor Giovanni Burgio qual giudice della gran Corte Criminale.

(Num. 553) *Palermo li 4 ottobre 1860*

Nomina dei componenti la Corte Suprema di Giustizia.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il signor Pietro Ventimiglia è nominato Vice-presidente della Corte Suprema di Giustizia, in luogo del sig. Antonio Agnetta trapassato.

Il sig. Francesco Calcagno, Consigliere con le funzioni di Avvocato generale della Corte Suprema di giustizia, vi è promosso ad Avvocato generale.

Il signor Pietro Castiglia, Consigliere col grado ed averi di Procuratore generale di gran Corte civile, è destinato Procuratore generale presso la gran Corte civile di Palermo.

Il sig. Vincenzo Errante, Procurator generale presso la gran Corte civile di Catania, è, a sua dimanda, chiamato a servire da Consigliere nella Corte Suprema di Giustizia, invece del signor Filadelfo Faro, di cui è accettata la rinuncia.

Sono promossi a Consiglieri della detta Corte Suprema:

Il sig. Salvatore Schiavo, Procuratore generale Sostituto presso la gran Corte civile di Palermo, in luogo del sig. Castiglia.

Il signor Antonino Giaconia, giudice della gran Corte civile di Messina, in luogo del sig. Calcagno.

Il sig. Giuseppe Vinci Orlando, giudice della gran Corte civile di Catania.

Il sig. Giuseppe Puleo giudice della gran Corte civile di Palermo.

Il signor Salvatore De Luca giudice della detta gran Corte civile, che trovasi destinato a servire nella Corte Suprema.

Il signor Gabriele Carnazza Procuratore generale presso la gran Corte Criminale di Palermo, cui è affidata la missione di Procuratore generale presso la gran Corte civile di Catania, in luogo del signor Errante.

Il sig. Vincenzo Cacioppo, giudice della gran Corte civile di Palermo, in luogo del sig. Giuseppe Natoli, di cui è accettata la rinunzia.

Art. 2. I Segretari di Stato della Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani
Per copia conforme
Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 554) Palermo li 4 ottobre 1860

Nomina dei componenti delle gran Corti Civili e Criminali e Tribunale di Palermo.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. Nella gran Corte Civile di Palermo:

Il distinto e benemerito cittadino signor Andrea Guarneri, che vi è giudice, è posto a sua dimanda, in attenzione di destino.

Sono promossi:

A Vice-presidente, in luogo del sig. Caliri, il sig. Pietro Crispo Floran, che vi è giudice.

A procurator Generale Sostituto, invece del sig. Schiavo, il signor Gaetano Sangiorgi anche egli giudice dello stesso Collegio.

A giudici — Il sig. Pasquale Patti, e il sig. Gaetano Caruso che vi si trovano destinati a servire.

Il sig. Pietro Landolina, Presidente del Tribunale Civile.

Il sig. Gaspare Guzzo, giudice della gran Corte Civ. di Messina, è tramutato in quella di Palermo col grado di Vice-presidente.

L'Avvocato sig. Giovanni Costantini Bracco è nominato giudice della gran Corte civile di Palermo.

L'Avvocato sig. Francesco D'Onofrio, Segretario generale del Governo della provincia di Palermo, è anche nominato giudice nella detta gran Corte Civile.

L'Avvocato signor Diego Orlando è nominato Giudice di gran Corte Criminale colla destinazione a servire nella ridetta gran Corte civile.

Art. 2. Nella Gran Corte Civile di Messina:

Sono tramutati:

Il signor Giuseppe Aspa, giudice della gran Corte Civile di Catania, accordatoglisi il grado di Consigliere della Corte Suprema di giustizia.

Il signor Salvatore Ursini, giudice della stessa gran Corte di Catania.

Sono nominati giudici :

Il sig. Francesco Prado, che era Presidente di gran Corte Criminale in Caltanissetta.

L'Avvocato signor Paolo la Spada, in luogo del signor Rosario Murabito, di cui è accolta la rinunzia.

Art. 3. Nella gran Corte Civile di Catania è tramutato :

Il signor Luigi Patti, giudice della gran Corte Civile di Messina.

Sono nominati giudici :

Il signor Vincenzo Minichelli.

Il signor Salvatore Marchese.

Il signor Giuseppe Catalano.

Art. 4. Nella gran Corte Criminale di Palermo :

L'Avvocato signor Gaetano Meli è nominato giudice di gran Corte Civile in missione di Procurator generale.

Il giudice signor Francesco Simoncini vi eserciterà le funzioni di Procurator generale sostituto.

Vi è tramutato il signor Luigi Basile e Basile, giudice della gran Corte Criminale di Trapani.

Art. 5. Nella gran Corte Criminale di Noto residente in Siracusa:

Sono nominati giudici i signori :

Lorenzo Marullo, che vi tenea la stessa carica, e Stefano Cambria.

Art. 6. Nella gran Corte Criminale di Girgenti :

È affidata la missione di Procurator generale al giudice di gran Corte Civile signor Vincenzo D'Anna, che trovasi destinato a servire nella gran Corte Criminale di Palermo.

Art. 7. Nella gran Corte Criminale in Trapani :

È destinato alla missione di Procurator generale il signor Ignazio Abrignani, giudice della gran Corte Civile di Catania.

Sono tramutati i signori:

Antonino Sangiorgi, giudice della gran Corte Criminale di Girgenti.

Emmanuele Milone Barone Aliminusa, giudice della gran Corte Criminale di Caltanissetta.

Art. 8. Nella gran Corte Criminale di Caltanissetta sono nominati giudici i signori :

Giovanni Savoja e Vittoriano Lentini.

Art. 9. I Segretari di Stato della Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della Giustizia: *Barone Scrofani*

Per copia conforme

Il Segr. di Stato della Giustizia : *Barone Scrofani*

(Num. 555) Palermo li 4 ottobre 1860

Il sig. Nicola Schirò da giudice della gran Corte Criminale è messo in attenzione di destino.

(Num. 556) Palermo li 4 ottobre 1860

Nomina dei componenti i Tribunali Civili di Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Girgenti, Trapani, Caltanissetta.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d' Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. *Tribunale civile di Palermo.*

Il presidente del Tribunale civile di Siracusa signor Ignazio Di Paola è traslocato nel Tribunale Civile di Palermo.

Il giudice di gran Corte Criminale signor Antonino Garajo, lasciando la carica di sostituto di Procuratore Regio assumerà quella di Vice presidente.

Lo avvocato signor Saverio Imbornone è nominato Procuratore Regio Sostituto, invece del signor Garajo.

Sono nominati giudici :

Il signor Calogero Vinci Orlando, ch'era giudice del Tribunale civile di Caltanissetta.

Il signor Francesco Ciofalo, ch'era giudice del Tribunale civile di Trapani.

Tribunale civile di Messina.

Il sig. Raffaele Moscuzza, già Regio Procuratore presso il detto Tribunale civile è nominato giudice di gran Corte Criminale in missione di Presidente dello stesso Collegio.

Il signor Giacomo Armò, attuale giudice del tribunale civile di Palermo, è nominato giudice di gran Corte Criminale in missione di Procuratore Regio presso il tribunale civile di Messina.

Sono nominati giudici nel tribunale medesimo :

Il signor Giovanni Guarrasi, che vi ha esercitato la stessa carica.

Il sig. Giovanni Impallomeni.

Il signor Calcedonio Nicolosi, cui sono affidate le funzioni di Istruttore.

Tribunale civile di Catania.

L'avvocato di Trapani signor Giuseppe Lombardo, è nominato giudice di gran Corte Criminale, in missione di Presidente del Tribunale civile di Catania.

Il sig. Ignazio Rapisardi, già Procuratore Regio presso il Tribunale civile di Siracusa, è nominato giudice di gran Corte Criminale in missione di Regio Procuratore presso il Tribunale civile di Catania.

Sono nominati giudici del medesimo Collegio:

I signori: Ignazio Romeo, che vi ha esercitato la stessa carica.

Salvatore Crisafulli idem.

Avvocato Giuseppe Majelli da Siracusa.

Avvocato Ignazio Vasta, con le funzioni d'Istruttore.

Tribunale civile di Noto residente in Siracusa.

Il signor Agostino Catania, ch'era giudice della gran Corte Criminale in Siracusa, è nominato a tal posto, e gli è affidata la missione di Presidente del Tribunale civile.

Il signor Achille Lamanna giudice del Tribunale civile di Palermo, è nominato giudice di gran Corte Criminale in missione di Procuratore Regio presso il Tribunale civile di Siracusa.

Sono nominati giudici del detto Tribunale:

I signori Enrico Pantano, e

Giovanni Sollazzo, che vi esercitava la stessa carica.

Giuseppe Vita, già Istruttore in Caltanissetta, cui restano affidate le stesse funzioni.

Tribunale Civile di Girgenti.

Sono nominati giudici di gran Corte Criminale:

Il signor Gaetano Proto, ch'era giudice della gran Corte Criminale di Palermo, e il signor Ferdinando Gangitano, ch'era giudice della gran Corte Criminale di Girgenti. Al primo è affidata la missione di Presidente e al secondo quella di Procuratore Regio presso il Tribunale civile di Girgenti.

Sono nominati giudici del detto Tribunale:

I signori: Luigi Dell'Aira ch'era giudice di Circondario di Caltanissetta.

Lorenzo Casaccio, avvocato di Palermo.
Mario Scivolone, con le funzioni d'Istruttore.

Tribunale Civile di Trapani

Il signor Giuseppe Corvaja, ch'era giudice della gran Corte Criminale di Palermo, è nominato alla stessa carica e gli è affidata la missione di Presidente del tribunale civile di Trapani.

Il signor Gaspare Calvino, ch'era giudice della gran Corte Criminale di Trapani, è nominato alla medesima carica, e gli è affidata la missione di Regio Procuratore presso quel Tribunale civile.

Sono nominati giudici del detto Tribunale:

I signori : Giuseppe Di Lorenzo, che era giudice del tribunale civile di Palermo.

Avvocato Rosario Interlandi.

Avvocato Giovanni Ferlazzo, con le funzioni d'Istruttore.

Tribunale civile di Caltanissetta.

Il signor Mario Pattavina, ch'era giudice della gran Corte Criminale di Caltanissetta, è nominato alla stessa carica, e gli è affidata la missione di Presidente di quel Tribunale civile.

Il signor Enrico Clarenza , Vice-presidente del tribunale civile di Palermo, è nominato giudice di gran Corte Criminale in missione di Regio Procuratore in Caltanissetta.

Sono nominati giudici di quel Tribunale :

I signori Giuseppe Mancuso, ch'era giudice Circondariale in Palermo.

Giuseppe Lombardo De-Luca , ch' era giudice Circondariale in Trapani.

Francesso Cristadoro, giudice Circondariale in Palermo, al quale sono affidate le funzioni d'Istruttore.

Art. 2. I Segretari di Stato della Giustizia, e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della giustizia
Barone Scrofani

Per copia conforme

Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 557) *Palermo li 4 ottobre 1860*

Abolizione delle decime.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Considerando che la Sicilia è un paese eminentemente agricolo, e che di conseguenza uno dei mezzi più efficaci onde avviarla a quell' alto grado di economica prosperità, di cui Dio e la natura l'han fatta capace, quello si è di svincolarne la proprietà fondiaria;

Considerando che una parte non piccola del suo fertilissimo contado ritrovasi soggetto a svariatissime prestazioni, dovute ai corpi morali ecclesiastici sotto i nomi di ottene, decime, vigesime, censi, canoni, e simili, e che prestazioni siffatte lo sono per lo più in genere;

Volendo preparare l'affrancamento di tali proprietà territoriali; senza recarsi il minimo detrimento alla Chiesa, anzi avvantaggiandola con assicurarle il godimento dei suoi attuali redditi, e preservarla inoltre dalle spese di amministrazione, e da tutte le eventualità, a cui la sobbarcano la sterilità dei ricolti, la malafede dei debitori, la negligenza dei suoi preposti, e la variabilità dei prezzi delle derrate;

Sulla proposizione dei Segretarî di Stato della Giustizia, delle Finanze e del Culto;

Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. Le decime personali sono abolite.

Art. 2. Le ottene, le decime, le vigesime, i censi, i canoni, e tutte le altre prestazioni variabili, ed invariabili che sino al presente si riscuotono dagli enti morali ecclesiastici, sono dichiarate redimibili al 5 per 100.

Art. 3. Quelle fra esse prestazioni che vanno soddisfatte in derrate, prima che ne segua la reluizione, saranno convertite in denaro.

Art. 4. I debitori che vorranno esercitare il dritto di affrancazione, non potranno altrimenti farlo che impiegando il capitale cor-

rispondente all'annua prestazione lorda di ritenuta, nell'acquisto di rendite di egual valore, inscritte nel Gran Libro del Debito pubblico della Sicilia da intestarsi a favore dell'ente morale ecclesiastico, a cui apparteneva la prestazione reluita e l'affrancamento si avrà allora per compiuto, quando il debitore ne avrà offerta al rappresentante legittimo dell'ente creditore l'analogo certificato a firma del Direttore Generale del Gran Libro; ed in caso di rifiuto, dal momento in cui di questo certificato ne sarà stato fatto legale deposito.

Art. 5. È instituita una Giunta per dare opera alla conversione delle prestazioni, di cui trattasi. La medesima sarà composta dai signori Francesco Calcagno, Consigliere della Corte Suprema di Giustizia con le funzioni di Avvocato Generale, da Presidente, Salvatore De Luca, Giudice di Gran Corte Civile destinato a servire nella stessa Corte Suprema, e Nicolò Musumeci, giudice di gran Corte Criminale, destinato a servire presso la gran Corte Civile di Palermo.

Art. 6. Il modo di procedere, la forma degli atti da compilarsi, e la loro efficacia legale saranno determinate da un apposito Regolamento.

Ordina che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della giustizia : *B. Scrofani*

Il Segretario di Stato della Finanza

Domenico Peranni

Il Segretario di Stato del Culto : *Mons. G. Ugdulena*

Visto, Il Segr. di Stato della giustizia : *B. Scrofani*

(Num. 558) *Napoli li 5 ottobre 1860*

Soppressione del Ministero e Segreteria di Stato per gli affari di Sicilia in Napoli.

Italia e Vittorio Emmanuele.

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Segretario di Stato per gli affari Esteri;

DECRETA

Art. 1. Il Ministero e Real Segreteria di Stato per gli affari di Sicilia in Napoli è soppresso. L'Archivio di esso Ministero sarà riuni-

lo, secondo i vari suoi rami, agli Archivi delle Segreterie di Stato residenti in Palermo.

Art. 2. Il personale del soppresso Ministero per gli affari di Sicilia è messo in disponibilità. Il Prodittatore in Sicilia, dopo un regolare scrutinio, darà allo stesso personale la collocazione che reputerà conveniente.

Art. 3. Il Segretario di Stato presso il Dittatore e i Prodittatori e i Ministri in Napoli e in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Dittatore : *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 559) *Palermo li 5 ottobre 1860*

Sul modo di pronunziare il voto nazionale di annessione.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Visto il Decreto Dittatoriale del 23 giugno 1860;

Considerando che i progressi delle armi italiane ravvicinano sempre più il giorno nel quale sarà costituito sotto lo scettro costituzionale di Vittorio Emmanuele il Regno d'Italia;

Considerando essere perciò conveniente che la Sicilia si trovi preparata a pronunziare anch'essa il suo voto per entrare in seno alla grande famiglia Italiana;

Volendo a tale oggetto stabilire le condizioni, il tempo ed il modo;

Sulla proposta del Segretario di Stato per lo Interno;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. I Collegi elettorali, costituiti ai termini del decreto Dittatoriale del 23 giugno 1860, son convocati per il giorno 21 ottobre corrente ad oggetto di eleggere i rispettivi lor deputati, nel numero stabilito all'art. 4 del sudetto decreto.

Art. 2. Avanti quel giorno, l'autorità municipale del Comune in cui debba procedersi alle elezioni, destineranno il luogo e l'ora in cui si debbano effettuare le elezioni.

Sceglieranno a maggioranza di voti un membro del rispettivo consiglio civico, il quale sarà Presidente d'un Comitato elettorale composto di lui, del più anziano fra i notai del comune e dell'arciprete Parroco o curato, o chi ne eserciti le funzioni.

Nelle città che abbiano più parrocchie i Comitati elettorali saranno composti da un membro del Consiglio civico per ciascuna parrochia, scelto a maggioranza di voti, dal parroco di essa, e dal notaio più anziano domiciliato nell'ambito di essa. La presidenza apparterrà al Consigliere civico.

Art. 3. I Comitati elettorali presederanno all'operazione elettorale, faranno l'appello degli elettori iscritti, e raccoglieranno i voti come sarà detto qui appresso.

Art. 4. I voti saran segreti, cioè si daranno per mezzo di un bollettino in cui sia scritto il nome del candidato voluto dal votante. Questo bollettino debitamente piegato, si consegnerà in mano al Presidente del Comitato, che alla presenza dell'elettore e degli altri due membri del comitato, lo deporrà in un'urna chiusa.

Art. 5. Finito il giro degli elettori iscritti, si procederà ad un secondo appello di coloro che si trovaron mancati alla prima chiamata e si riceveranno i loro voti se non presenti.

Art. 6. Dopo ciò, nei comuni che non abbiano più parrocchie il Comitato scieglierà a maggioranza due fra gli elettori a far l'ufficio di squittinatori. Il Presidente trarrà uno ad uno dall'urna i bollettini, li leggerà ad alta voce, e li passerà successivamente agli altri due membri. I due squittinatori scriveranno i nomi dei candidati e noteranno successivamente di fianco i voti ottenuti. Quindi sommato il numero di tali voti, il Presidente proclamerà ad alla voce il risultato della votazione.

Art. 7. Ne' comuni composti di più parrocchie, ciascun Comitato si limiterà alle operazioni preliminari, cioè sino alla raccolta dei bollettini. Immediatamente i vari Comitati recheranno alla casa Comunale le urne chiuse e suggellate : e colà dissuggellatele si farà lo spoglio de' bollettini, sotto la presidenza del più anziano fra i Presidenti, e con l'aiuto di due squittinatori scelti fra gli elettori dai membri dei comitati a maggioranza.

Compiuto lo spoglio, il Presidente proclamerà il risultato.

Art. 8. Tutte le operazioni descritte negli articoli 3 a 7 saranno pubbliche.

I Comitati prenderanno tutte le misure convenienti perchè le elezioni si compiano colla massima tranquillità e l'ordine più esatto.

Nessuno potrà presentarsi armato nei luoghi delle operazioni elettorali. Il Presidente si ricuserà a ricevere il voto d'un elettore armato, ordinerà l'allontanamento di qualunque altro non elettore, veglierà alla rimozione di qualunque causa di disturbo o coercizione del voto e richiederà al bisogno l'ajuto della forza pubblica che sarà tenuta di coadiuvarlo.

Art. 9. Sarà proclamato deputato chi abbia ottenuto un voto più che la metà dei voti espressi. I bollettini illegibili, o non indicanti a sufficienza la persona del candidato, si conteranno per nulli, e se ne terrà conto espresso nel verbale dell'elezione, che dovrà essere steso e firmato dal Comitato.

Art. 10. Se niuno de' candidati avrà conseguito il numero dei voti voluto dall'articolo antecedente, il domani si procederà ad una seconda votazione per *si* e *no*, ad un'ora che sarà annunziata dal Presidente.

Questa seconda votazione si comincerà su quel candidato che abbia ottenuto il maggior numero de' voti, e si continuerà, occorrendo, sugli altri, sino a che si arrivi al nome di colui che ottenga un voto più che la metà dei votanti intervenuti.

Art. 11. Il verbale della elezione, sarà redatto in doppio originale. Uno resterà suggellato insieme al registro degli elettori presso la cancelleria Comunale, un altro sarà rimesso alla segreteria dell'Assemblea.

Un attestato della elezione, a firma del Comitato, sarà immediatamente consegnato o spedito al Deputato eletto.

Art. 12. L'Assemblea giudicherà di tutti i ricorsi che le saranno fatti contro le irregolarità delle elezioni.

Art. 13. Qualunque cittadino siciliano, che abbia le qualità necessarie per essere eleggibile ai termini dell'art. 3 del suddetto Decreto può essere Deputato, quand'anche non si trovi registrato fra gli elettori.

Art. 14. Un altro prossimo Decreto indicherà il giorno ed il luogo in cui i Deputati eletti si debbano riunire in Assemblea nella città di Palermo.

Art. 15. Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Ordina che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato dell'Interno: *E. Parisi*

Visto, Il Segretario di Stato per la Giustizia
B. Scrofani

(Num. 560) Palermo li 5 ottobre 1860

Rattifica della tavola del valore delle antiche monete espressso nelle nuove.

Dal Segretario di Stato per le Finanze ci vien trasmessa la seguente rettificazione riguardante il novello sistema monetario per la Sicilia onde correggere taluni errori incorsi nella tavola.

B

Valore delle antiche espresso nelle nuove monete

Monete pezzi	*Peso esatto in grammi*	*Titolo legale in millesimi*	*Valore in moneta nuova* lire	cent.	
Da dodici tari, o carlini, o da grana centoventi napoletane .	21,532	833 1/2	5	10	30/47
Da tari dieci o ducati.	22,943	»	4	25	25/47
Da tari sei	13,766	»	2	55	15/47
Da tari due	1,588	»	»	85	5/47
Da tari uno	2,294	»	»	42	26/47
Un grano siciliano . .	»	»	»	2	6/47
(il resto in proporzione)					
Oncia di cento; valore risultante			12	76	28/47

(Num. 561) Palermo li 5 ottobre 1860

Nomina del sig. Francesco Crispi ad Intendente in Caltanissetta.

(Num. 562) Palermo li 6 ottobre 1860

Convenzione postale tra la Sicilia ed il Piemonte.

Art. 1. Fra l'Amministrazione delle Poste di Sardegna e quella di Sicilia avrà luogo uno scambio quotidiano di lettere, mostre o campioni di merci, giornali e stampe d'ogni sorta.

Art. 2. Le persone che vorranno spedir lettere dall'uno nell'altro dei due paesi potranno a loro scelta affrancarle sino a destino, o non affrancarle affatto.

Art. 3. Le lettere ordinarie scambiate fra i due paesi col mezzo di bastimenti nazionali o noleggiati dai due Governi saranno sottoposte ad una tassa uniforme di venti centesimi di lira italiana per porto semplice.

Art. 4. Saranno considerate come lettere di un porto semplice quelle il di cui peso non eccederà dieci grammi.

Da grammi 10 a 20 inclusivamente due porti; e così di seguito

»	20 — 30	—	tre	»
»	30 — 40	—	quattro	»
»	40 — 50	—	cinque	»
»	50 — 100	—	sei	»

si aggiungerà una volta la tassa della lettera per ogni cinquanta grammi o frazione.

Art. 5. I plichi di carte manoscritte, le mostre, i campioni di merci sotto fascia, accompagnati da una lettera semplice, unitavi in modo da poter essere riconosciuta facilmente, sono assoggettati in affrancamento come in tassa al terzo del diritto stabilito per le lettere, colla stessa progressione di peso.

Però la tassa di un plico di carte o campioni di merci non può mai essere inferiore di quella di una lettera semplice.

Art. 6. I giornali e le opere periodiche cambiate fra i due paesi dovranno essere affrancate sino a destino, e saranno sottoposte ad una tassa di un centesimo di lira italiana per ogni esemplare non eccedente il peso di 20 grammi, e di due centesimi per ogni esemplare quando eccedono i 20 grammi e non oltrepassino i 40.

Da 40 a 80 grammi la tassa sarà di quattro centesimi, e così crescendo si aggiungerà un porto di quaranta in quaranta grammi.

Gli stampati non periodici, le litografie, incisioni, fotografie, la carta di musica impressa o manoscritta, le circolari, gli avvisi, prospetti, opuscoli, libri, anche legati, dovranno essere affrancati sino a destino e saranno passabili, purchè sotto fascia, delle seguenti tasse:

Fino ai 40 grammi due centesimi.

Dai 40 grammi agli 80 quattro centesimi, e così aggiungendo di 40 in 40 grammi la tassa di due centesimi.

Art. 7. I giornali o le stampe d'ogni genere, di cui nell' articolo precedente, andranno soggetti alla medesima tassa fissata per le lettere qualora non siano posti sotto fascia e non siano stati preventivamente affrancati.

Saranno pure trattati come lettere quelli che contengano alcun che di scritto oltre l'indirizzo, la data e la firma del mittente.

Art. 8. Tra i due paesi si potranno spedire lettere assicurate. La francatura di queste lettere è obbligatoria, e andranno soggette, oltre alla tassa progressiva stabilita per le lettere straordinarie dagli articoli 3° e 4° della presente convenzione ad una tassa fissa di assicurazione di 40 centesimi di lira italiana.

Art. 9. Il montare delle tasse riscosse in virtù degli articoli precedenti tanto sulle lettere, quanto sui giornali e stampati, sarà interamente ritenuto dall'Amministrazione speditrice.

Art. 10. Qualora una lettera assicurata andasse perduta, l'Amministrazione, sul cui territorio fosse accaduto lo smarrimento, dovrà pagare al destinatario od al mittente un'indennità di italiane lire cinquanta.

Però le due Amministrazioni non ammetteranno reclami e non si terranno obbligate al pagamento del compenso suddetto, allorquando siano scorsi sei mesi dal giorno della presentazione di queste lettere.

Art. 11. Le corrispondenze che riguardano esclusivamente il servizio governativo, cioè quelle scambiate fra i Capi dei Governi rispettivi e fra i diversi funzionari dei medesimi, come pure le corrispondenze relative al servizio postale, saranno ammesse in franchigia e recate fuori conto.

Art. 12. Le Amministrazioni postali contraenti compileranno mensilmente i conti risultanti dal cambio delle corrispondenze reciprocamente trasmesse.

Detti conti dopo essere stati verificati e concordati dalle Amministrazioni interessate, saranno saldati da quella delle due Amministrazioni che risulterà debitrice.

Art. 13. Le lettere ordinarie o raccomandate, i giornali, le opere periodiche e gli stampati d'ogni specie mal diretti saranno indilatamente respinti pel prezzo al quale saranno stati rimessi.

Gli stessi oggetti diretti a persone le quali avessero cambiato il luogo di loro dimora saranno pure restituiti immediatamente gravati dello importo che avrebbe dovuto essere pagato dai destinatari.

Art. 14. Le lettere ordinarie e raccomandate, i giornali, le opere periodiche e gli stampati di ogni specie, che vengono rifiutati dai destinatari, saranno respinti all'Ufficio speditore alla fine d'ogni mese. Gli stessi oggetti rimasti indistribuiti per non essere stati richiesti saranno ritornati all'Ufficio mittente dopo una giacenza di tre mesi.

La restituzione si farà allo stesso prezzo per cui questi oggetti furono rilasciati dall'Ufficio mittente.

Art. 15. Le Amministrazioni contraenti non daranno corso a veruna lettera a destino dei rispettivi paesi che contenga oro od argento monetato, gioie o qualunque altro oggetto prezioso.

Art. 16. Verranno ulteriormente stabilite le condizioni a cui si potranno scambiare le corrispondenze tra la Sicilia e gli Stati Esteri per mezzo della Amministrazione Sarda.

Art. 17. Si potranno depositare negli uffici delle due Amministrazioni postali somme di denaro non maggiori di 100 lire italiane per ogni spedizione, perchè siano pagate a vista da un altro ufficio di posta dipendente o dall'una o dall'altra delle due Amministrazioni mediante vaglia postale.

Art. 18. Gli uffiziali autorizzati a ricevere e pagare le somme di cui si tratta, e il limite delle stesse è indicato dallo Specchio, che da ciascuna Amministrazione sarà comunicato all'altra, che farà parte integrale della presente convenzione.

Art. 19. Le condizioni e le formalità pel ricevimento dei depositi, pagamento di vaglia e scritturazioni relative dovranno essere uguali a quelle indicate dall'istruzione Sarda del 10 dicembre 1856.

Art. 20. Dovranno scambievolmente osservarsi in ispecial modo le condizioni relative al termine utile per il pagamento dei vaglia (art. 6), ai vaglia irregolari (art. 47), e alle tasse da riscuotersi (art. 12 e 13).

Art. 21. I vaglia irregolari che non fossero stati pagati per alcuna delle cause mentovate nel citato art. 47 a cura dell'Ufficio cui furono presentati, trasmessi alla propria superiorità, la quale ne farà invio a quell'amministrazione, da cui dipende l'ufficio speditore del vaglia, per le occorrenti verificazioni.

Art. 22. Ciascuna amministrazione riterrà intieramente a suo profitto le tasse riscosse pei vaglia che avrà rilasciate.

Art. 23. Nei primi dieci giorni di ogni mese l'amministrazione postale di Sicilia trasmetterà al Ministero dei Lavori Pubblici a Torino i vaglia postali Sardi, pagati nel mese precedente dai suoi Uffici dipendenti, accompagnandoli con una nota, che avrà le stesse indicazioni della seconda parte della nota speciale di n. 8. rammentata dagli articoli 30, 94 e seguenti dell' Istruzione Sarda sopra citata.

Art. 24. L'Amministrazione delle Poste di Sardegna colla scorta del detto elenco, e dei vaglia Siciliani pagati dagli Uffici Sardi, compilerà il suo conto mensile coll'Amministrazione Sicula, e lo comunicherà alla medesima corredato dei relativi vaglia da lei pagati.

Art. 25. Il saldo di questo conto dovrà effettuarsi senza indugio per parte dell'Amministrazione debitrice con moneta decimale.

Art. 26. La presente convenzione avrà effetto dal 16 settembre dell'anno 1860.

Fatto a Torino il 1° settembre 1860, e confermato in Palermo il 13 settembre detto.

Il Direttore delle Poste di Sicilia
March. Giov. Del Castillo di S. Onofrio
Il Direttore Gen. delle Poste Sarde
G. Barbavara

(Num. 563) *Palermo li 6 ottobre 1860*

Si dichiara essere dal demanio del Segretario di Stato della Giustizia ordinare che le gran Corti Criminali procedano col rito subitaneo in casi particolari ed eccessive.

SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA

Il Decreto del 9 giugno 1860, che istituiva le Commissioni speciali nei Distretti dell'Isola, dava ai rispettivi Governatori la facoltà di ordinare che le dette Commissioni avessero giudicato col rito subitaneo per quel periodo di tempo che avessero riputato opportuno.

Restituita col Decreto del 2 settembre ultimo alle gran Corti Criminali la giurisdizione della giustizia penale, è sorto il dubbio se fosse rimasta ai Governatori la detta facoltà.

Il Prodittatore cui ho fatto presente questo dubbio nel Consiglio del 4 dello andante, sulla considerazione che sia utile di procedersi al rito subitaneo per quei reati, che per la loro natura, e per la loro gravità reclamino un pronto esempio; ma che non sia regolare che i detti Governatori esercitano nelle gran Corti Criminali il dritto che era stato loro accordato rispetto alle Commissioni speciali; ha dichiarato che questo dritto si eserciti invece dal Segretario di Stato della Giustizia in tutti i casi, ch' ei creda o che se ne faccia la proposizione dalle gran Corti Criminali.

Il Segretario di Stato : *Barone Scrofani*

(Num. 564) *Palermo li 6 ottobre 1860*

Nomina del signor Vincenzo Noce a giudice della gran Corte Criminale in Trapani, ed in missione a procuratore Regio.

(*Num. 565*) *Palermo li 7 ottobre 1860*

Destituzione del sig. Giambattista Di Geronimo ad uffiziale di dettaglio presso la stazione elettro telegrafica di Caltanissetta.

(*Num. 566*) *Palermo li 7 ottobre 1860*

Promozione data al sig. Camillo Termine ad uffiziale di prima classe nella Telegrafia elettrica.

(*Num. 567*) *Palermo li 7 ottobre 1860*

Promozione del sig. Paolo Anito ad uffiziale di terza classe nella Telegrafia.

(*Num. 568*) *Palermo li 7 ottobre 1860*

Promozione data ai signori Domenico D'Agostino e Francesco Ramondetta nell'ufficio della Telegrafia.

(*Num. 569*) *Palermo li 7 ottobre 1860*

Promozione data al signor Raimondo La Perna nella Telegrafia.

(*Num. 570*) *Palermo li 7 ottobre 1860*

Nomina del signor Francesco Paolo Sirchia ad Ispettore nella Telegrafia.

(*Num. 571*) *Palermo li 7 ottobre 1860*

Promozione del signor Federico Dotto uffiziale tecnico della Telegrafia alla prima classe.

(*Num. 572*) *Palermo li 7 ottobre 1860*

Promozione del sig. Corradino D'Albergo ad uffiziale di terza classe nella Telegrafia.

(Num. 573) *Palermo li 7 ottobre 1860*

Nomina del signor Giuseppe Cacopardo a professore di Dritto Romano e Segretario Cancelliere nell'Università di Messina.

(Num. 574) *Palermo li 7 ottobre 1860*

Ritiro del sig. Carlo Gemelli da Direttore provinciale dei Dazi Indiretti in Siracusa, e nomina del sig. Giuseppe Cesareo a tal posto.

(Num. 575) *Palermo li 7 ottobre 1860*

Promozione del sig. Innocenzo Cacciatore, Giuseppe Belli, Vincenzo Daita, e Giacomo Venturelli.

(Num. 576) *Palermo li 7 ottobre 1860*

Nomina del signor Gaetano Pafumi ad uffiziale delle Poste di Giarre.

(Num. 577) *Palermo li 7 ottobre 1860*

Nomina del signor Gennaro Morfino ad uffiziale delle poste di Polizzi.

(Num. 578) *Palermo li 7 ottobre 1860*

Promozione di alquanti impiegati nell'ufficio postale.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dei Lavori pubblici e mezzi di comunicazione;
Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. D. Giuseppe Miceli soprannumero della Direzione postale di Trapani è promosso ad Uffiziale di terza classe, terzo rango nella Direzione Postale di Girgenti invece di D. Pietro La Mantia

promosso al secondo rango. Il detto Miceli seguiterà a prestare il suo servizio in Trapani, e D. Pietro La Mantia resterà presso la Direzione postale di Girgenti.

Art. 2. Il Segretario di Stato dei Lavori Pubblici e mezzi di comunicazione, e il Segretario di Stato delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segr. di Stato dei Lav. pubbl. e mezzi di comun. *P. Orlando*
Per copia conforme
Il Segr. di Stato dei Lav. pubbl. e mezzi di comunic. *P. Orlando*

(Num. 579) *Palermo li 7 ottobre 1860*

Nomina del signor Antonino Bongiorno a Segretario Contabile presso le Commissioni del porto di Lipari.

(Num. 580) *Caserta li 7 ottobre 1860*

Si restituisce il pieno potere ai Prodittatori.

Italia e Vittorio Emmanuele

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE.

Avvicinandosi il giorno in cui le popolazioni della Italia Meridionale saran chiamate a votare sui loro destini, ed essendo a ciò necessario che i Prodittatori in Napoli ed in Sicilia siano investiti dei poteri convenienti;

Sulla proposta del Segretario di Stato alla immediazione;

DECRETA

Art. 1. Sono restituiti ai Prodittatori in Napoli ed in Sicilia i poteri, che il Dittatore si era riserbati con legge del 16 settembre ultimo.

Art. 2. Tutti i Ministri ed i Segretari di Stato sono incaricati per l'esecuzione del presente decreto.

Il Dittatore : *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 581) *Palermo li 7 ottobre 1860*

Promozione di alquanti ufficiali di Marina.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposta del Segretario di Stato per gli affari della Marina;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono promossi:

Signor Reggio Benedetto—Capo divisione presso la Segreteria di Stato per gli affari della Marina con lo stipendio di fr. 5000 passa allo stipendio di franchi 6000 a norma della rispettiva tabella a prender tempo dal primo corrente ottobre.

Signor Colameo Bernardo—Segretario di prima classe a Capo di Sezione collo stipendio stabilito dalla rispettiva tabella, e in detta Segreteria di Stato, da prendere tempo come sopra.

Signor Donati Luigi — Applicato di prima classe in detta Segreteria di Stato con lo stipendio stabilito dalla relativa tabella, da prender tempo come sopra.

Signor Massa Ignazio—Applicato di prima classe a Segretario di seconda classe in detta Segreteria di Stato, collo stipendio stabilito dalla relativa tabella, da prender tempo come sopra.

Signor Furnarotto Giuseppe — Applicato di prima classe a Segretario di seconda classe in detta Segreteria di Stato, con lo stipendio stabilito dalla relativa tabella da prender tempo come sopra.

Art. 2. Il Segretario di Stato suddetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore: *Mordini*
Il Segretario di Stato: *G. B. Fauchè*

(Num. 582) *Palermo li 7 ottobre 1860*

Promozione di altri uffiziali nel Dicastero della Marina.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposta del Segretario di Stato per gli affari della Marina;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati:

Castiglia Luigi Segretario di prima classe nella Segreteria di Stato per gli Affari della Marina collo stipendio stabilito dalla relativa tabella a prender tempo dal primo corrente ottobre.

Ginocchio Cesare Segretario di prima classe idem, idem.

Moro Agrippa Applicato di prima classe idem, idem.

Art. 2. Il Segretario di Stato suddetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore: *Mordini*

Il Segretario di Stato: *G. B. Fauchè*

(Num. 583) *Palermo li 7 ottobre 1860*

Ritiro dato al signor Nicolò Kirckner Commissario generale di Marina.

(Num. 584) *Palermo li 7 ottobre 1860*

Promozione del signor Carlo Olivetti nello stato Maggiore della Marina.

(Num. 585) *Palermo li 8 ottobre 1860*

Il signor Vincenzo Noce da Regio Procuratore è destinato ad Intendente del Circondario di Terranova.

(Num. 586) *Palermo li 8 ottobre 1860*

Il Consigliere sig. Benedetto Castiglia è destinato a Soprintendente generale degli Archivi.

(Num. 587) *Palermo li 8 ottobre 1860*

Si istituisce un corpo di Carabinieri Reali.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Visto il Decreto in data d'oggi per la istituzione di un Corpo

politico-militare sotto la denominazione di *Carabinieri Reali di Sicilia;*

Sulla proposta del Segretario di Stato per la Guerra;

Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. In ogni capo-luogo di Provincia e di Circondario in ognuna delle rispettive loro sezioni, è istituita una commissione coll'incarico di promuovere l'arruolamento volontario di giovani onesti ed istruiti, pel Corpo dei Carabinieri Reali in Sicilia.

Art. 2. Queste commissioni sono nominate, in Palermo dal Prodittatore, e nelle Provincie e Circondarî dai rispettivi Governatori o Intendenti.

Art. 3. Esse prestano il giuramento di fedelmente eseguire l'incarico loro affidato nelle mani delle Autorità stesse dalle quali sono nominate.

Art. 4. Sono composte di tre specchiati cittadini, moralmente influenti sulle popolazioni.

Art. 5. Gl'individui che siano riconosciuti idonei a servire nel Corpo dei Reali Carabinieri verranno muniti, dalle autorità governative locali, di un foglio di Via per Palermo, dove avrà luogo il definitivo loro arruolamento, e pagati dell'indennità di tappa in ragione di tarì due per ogni giorno di marcia.

Queste indennità pagate per conto del Corpo dei Carabinieri, saranno rimborsate a cura dell'amministrazione generale del Corpo medesimo.

Art. 6. Le condizioni indispensabili per l'arruolamento sono:

a) L'età non minore di anni 20; non maggiore di 40.

b) Fisica costituzione sana e robusta.

c) Stato nubile, o di vedovanza senza figli.

d) Saper leggere e scrivere correttamente.

e) Appartenere ad onesta famiglia.

f) Statura dell'altezza non minore di un metro e 65 centimetri per la fanteria, di un metro e 72 centimetri per la cavalleria.

Art. 7. Le giustificazioni da presentarsi per comprovare gli anzidetti requisiti sono:

a) Fede di battesimo.

b) Fede di stato libero.

c) Certificato di buoni costumi, del Parroco.

d) Certificato di buona condotta civile e politica della Pubblica Sicurezza.

e) Certificato di perquisizione del Tribunale locale.

Art. 8. Il Segretario di Stato per la Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore: *Mordini*
Il Segretario di Stato della Guerra
N. Fabrizj

(Num. 388) *Palermo li 8 ottobre 1860*

Si istituisce una Commissione di arrollamento pel corpo dei Carabinieri Reali.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato per la Guerra;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È istituito un corpo politico-militare sotto la denominazione di Carabinieri Reali di Sicilia.

Esso avrà la qualifica di primo corpo militare dello Stato.

Art. 2. Il Corpo sarà diviso in due reggimenti, la cui forza rispettiva risulta fissata come alla tabella annessa al regolamento generale del Corpo.

Art. 3. La forza di ogni reggimento sarà suddivisa in Divisioni, Compagnie, Luogotenenze e Stazioni, come al prospetto generale della ripartizione ed ubicazione di essa.

Art. 4. Il Comandante supremo del Corpo sarà il Prodittatore; ed in sua rappresentanza un uffiziale Superiore col grado di Brigadiere.

Art. 5. Il soldo, gli accessori e le retribuzioni, cui questo Corpo ha diritto, sono fissati nella tabella annessa al regolamento organico.

Art. 6. Gli onori e le distinzioni, competenti a questo Corpo, così per la sua qualifica, come per le importanti sue attribuzioni sono esattamente stabiliti nel succennato regolamento organico.

Art. 7. Il Segretario di Stato per la Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore: *Mordini*
Il Segretario di Stato della Guerra
N. Fabrizj

(Num. 589) *Palermo li 8 ottobre 1860*

Nomina del signor Giuseppe Amato a Questore in Catania col grado e soldo di giudice della gran Corte Criminale.

(Num. 590) *Palermo li 9 ottobre 1860*

Si stabilisce il giorno 4 novembre per la riunione dei rappresentanti del popolo Siciliano.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Veduto il decreto del 5 di questo mese, col quale fu disposta la convocazione dei Collegi elettorali;

Volendo accelerare il fortunato momento in cui il popolo Siciliano, debitamente rappresentato, possa manifestare liberamente la sua volontà intorno all'annessione di cui trattasi nel citato decreto;

Sulla proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e pel Commercio, quale reggente interinalmente la Segreteria di Stato dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. L'assemblea de' Rappresentanti del popolo Siciliano si riunirà in Palermo nel dì 4 del vegnente novembre.

Art. 2. Il Segretario di Stato dello Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordina che il presente munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*

Per il Segretario di Stato degli Affari interni
Il Segr. di Stato degli Esteri
D. Piraino

(Num. 591) *Palermo li 9 ottobre 1860*

Amnistia condizionata per gl'imputati di diserzione.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Considerando che la diserzione dalle file dell'Esercito Nazionale è tradimento agl' impegni intrapresi verso la patria e alla sua fede talchè la severità della legge debba rendersi inesorabile verso i delinquenti, oltre la infamia che li colpisce;

Considerando bensì che la portata morale di questo delitto non poteva essere costituita nel sentimento di tutte le classi, nè profondamente sentita; mentre mancavano consuetudini militari;

Considerando che dal principio della formazione dell' Esercito Meridionale e dell'Armata di mare, al giorno d'oggi, i casi di diserzione diminuirono in una evidente proporzione, talchè possa dedursi, che molti dei delinquenti della prima epoca non sarebbero incorsi nel delitto in un'altra più tardiva, quando la educazione del dovere si costituiva progressivamente;

Considerando che le Truppe Siciliane sul campo di Battaglia sin da ora collo spirito militare mantenuto negli ordini e nella disciplina, e la Marina con i suoi importanti servizi e la sua attività, danno luminosa prova come siasi compresa la educazione del dovere e dell'onore nelle nostre giovani truppe;

Considerando che i delitti disciplinari furono pure effetto della stessa causa, vale a dire la mancanza di abitudini militari, talchè si osserva la stessa progressiva decrescenza de' medesimi;

Considerando che il Decreto del 13 settembre, contemplando i disertori latitanti, non comprende quelli che invece si trovano detenuti per prevenzione dello stesso delitto, o condannati i quali anzi hanno con maggiore rapporto dei latitanti soddisfatto ad una tal quale espiazione;

Considerando che i titoli pei quali è applicata l' amnistia non possono contemplare gli individui che abbandonarono le file pel campo del Continente;

Sulla proposta del Segretario di Stato della Guerra e del Segretario di Stato della Marina;

Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. È concessa amnistia a tutti gl'imputati di diserzione dell'Esercito di terra e di mare; siano essi latitanti, prevenuti, o condannati, non che a quelli per delitti disciplinari.

Art. 2. Il beneficio dell' amnistia ha termine di giorni quindici dalla data del presente Decreto.

Art. 3. Gli amnistiati serviranno nell'Esercito Nazionale, fino a mesi sei dopo la guerra.

Art. 4. Dal giorno della promulgazione del presente Decreto, quei che si rendessero rei di diserzione, saranno trattati col rigore delle leggi come in istato di guerra, sino alla fine della guerra Nazionale.

Art. 5. I recidivi saranno considerati come tali, non ostante l'amnistia cui sono ammessi col presente Decreto, e non amnistiati del loro precedente delitto.

Art. 6. Sono considerati compresi nell'art. 4 i disertori che continuassero nella latitanza dopo la pubblicazione di questo Decreto.

Art. 7. La deliberazione dei detenuti e la consegna degli amnistiati all'esercito ed all'armata di mare, sarà eseguita giusta le norme che il Segretario di Stato della Guerra ed il Segretario di Stato della Marina saranno per determinare.

Art. 8. Colla data d'oggi cessa ogni procedura contro gl'imputati per diserzione o delitti disciplinari, e sarà considerato come non avvenuta.

Art. 9. Il Segretario di Stato della Guerra e quello della Marina sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Sato della Guerra : *N. Fabrizj*

Il Segretario di Stato della Marina : *G. B. Fauchè*

(Num. 592) *Palermo li 9 ottobre 1860*

Nomina del sig. Amato Poulet ad Ispettore generale delle milizie di seconda e terza categoria.

(Num. 593) *Palermo li 9 ottobre 1860*

Nomina del Barone Nicolò Turrisi a comandante della milizia di seconda e terza categoria.

(Num. 594) *Palermo li 9 ottobre 1860*

Si accorda la pensione di ducati 24 mensili al sig. Giuseppe Castagna.

(Num. 595) *Palermo li 9 ottobre 1860*

Regolamento per l'ammissione agli esami degli studenti Universitarii.

SEGRETERIA DI STATO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Regolamento per l'ammessione e gli esami degli studenti universitari.

Art. 1. Nelle Università di Sicilia l'ammessione a' corsi pei gradi accademici dovrà farsi in principio dell'anno scolastico; però questa ammessione debb'essere intesa con una latitudine morale di quindici giorni dall'apertura materiale dell'Università.

Art. 2. Alla mancanza del documento del registro di Cancelleria non potrà supplire nessun altro fatto per contestare il cominciamento del corso degli Studî.

Art. 3. Per coloro che non hanno compiuto l'intero corso degli studî, l'esame rimane fissato due volte all'anno, cioè al cominciamento ed alla fine dell'anno scolastico.

Art. 4. I Collegi dovranno riunirsi venti giorni prima dell'esame, affin di formulare il programma delle tesi su quelle materie che giudicheranno necessarie a norma del regolamento; il numero delle tesi non potrà esser minore di dieci per ogni scienza, tranne gli esperimenti pratici a cui i Collegi daranno quella estenzione conveniente alla natura della materia.

Art. 5. Oltre l'esame scritto richiesto dal regolamento per tutte le facoltà vi sarà lo esame orale, il quale, previa l'approvazione dello scritto, avrà luogo con le seguenti norme.

Art. 6. Dopochè il candidato avrà risposto ad una delle dieci tesi tratta a sorte per ogni scienza, il collegio, messa avanti la discussione, procederà alla votazione, e deciderà a maggioranza di voti.

Il Segretario di Stato per l'Istruzione pubblica
G. Ugdulena

(Num. 596) *Palermo li 9 ottobre 1860*

Traslocazione di alquanti giudici.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il signor Sebastiano Simeti Giudice di Alcamo è traslocato in Bivona.

Il signor Archaleo Chiarella, ch'era Giudice in Bivona, è nominato Giudice in Sciacca.

Il signor Leonardo Gallo, Giudice di Sciacca è tramutato in Alcamo.

Art. 2. I Segretari di Stato della Giustizia e dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato della Giustizia
B. Scrofani
Per copia conforme
Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 597) *Palermo li 10 ottobre 1860*

Regolamento per la riunione dell'Assemblea Nazionale giusta il decreto del 9 ottobre.

SEGRETERIA DI STATO DELL'INTERNO

Perchè si compia con l'ordine più perfetto la riunione dell'Assemblea che dovrà aver luogo in Palermo il 4 del vegnente novembre, giusta il Decreto del 9 ottobre stante, il Prodittatore tra le altre cose ha creduto conveniente eleggere una Commissione composta dai signori Michele Errante Capo di Divisione funzionante, Giambattista Barresi e Pietro Castiglia Capi di Sezione funzionanti presso questo Dicastero degli affari interni.

I signori Deputati presentandosi di persona alla detta Commessione consegneranno alla stessa l'attestato della loro elezione, di che è parola nel 2° comma dello art. 11 del citato Decreto del cinque ottobre detto.

La Commessione, verificata l'autenticità di esso attestato, lo riterrà presso di se, e rilascerà invece a ciascun Deputato la tessera o foglio di riconoscimento. Essa compilerà ogni giorno analogo processo verbale delle sue operazioni.

I suoi verbali insieme con gli attestati esibiti dai Deputati saranno trasmessi per mezzo di questa Segreteria di Stato al Presidente dell'Assemblea nel primo giorno della sua riunione.

La detta Segreteria si riserba di far conoscere con apposito manifesto il luogo prescelto per la riunione dell'Assemblea.

Il Prodittatore : *Mordini*
Per il Segretario di Stato dello Interno
Il Segr. di Stato per gli Affari Esteri : *D. Piraino*

(Num. 598) *Palermo li 10 ottobre 1860*

Organico della Segreteria di Stato degli Affari Esteri e del Commercio.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposta del Segretario di Stato degli Affari Esteri e del Commercio;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. La Segreteria di Stato degli Affari Esteri e Commercio è organizzata, ed avrà i seguenti impiegati :

	Soldo annuo di ognuno	Soldo annuo comples.
Due Capi di sezione, uno per gli Affari Esteri, e l'altro pel Commercio colle funzioni e grado di Capi di divisione, e l'annuo assegnamento di lire quattromille per uno . . . . . L.	4000	8000
Due Segretari di prima classe distinti come		

sopra, colle funzioni e grado di Capi di Sezione, e l'annuo assegnamento di lire tremillecinquecento. . . . . »	3500	7000
Quattro Applicati di 1ª classe distinti come sopra, e l'assegnamento annuo di lire duemille e duecento. . . . . »	2200	8800
Otto Applicati di 4ª classe da destinarsi ai due carichi, secondo il bisogno del servizio, e l'assegnamento annuo di lire mille duecento per uno. . . . . »	1200	9600
Basso servizio		
Un Usciere di 1ª classe con lo annuo assegnamento di lire millecinquanta . . . . »	1050	1050
Un Usciere di 2ª classe con lo annuo assegnamento di lire novecento. . . . . . »	900	900
Un Barandiere con l'annuo assegnamento di lire seicento . . . . »	600	600
Un Facchino con l'annuo assegnamento di lire quattrocentocinquanta . . . . »	450	450
Totale dei soldi annui del Dicastero lire trentaseimilaquattrocento	L.	36400

Art. 2. Il Segretario di Stato degli Affari Esteri e del Commercio è incaricato della esecuzione della presente legge organica.

Ordina che la presente organica munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato degli affari Esteri e del Commercio
Piraino

Per copia conforme

Il Segretario di Stato degli affari Esteri e del Commercio
Piraino

Visto, Il Segretario di Stato per la Giustizia
B. Scrofani

(Num. 399) *Palermo li 10 ottobre 1860*

Nomina dei suoi ufficiali.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposta del Segr.di Stato per gli affari Esteri e Commercio;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati nella Segreteria di Stato degli Affari Esteri e del Commercio ai posti creati dalla legge organica di oggi stesso:

Capi di Sezione col grado, e le funzioni di Capi di Divisione i signori:

Peranni Teodoro	L.	4000
La Lumia Isidoro	»	4000
Segretari di prima classe col grado e le funzioni di Capi di Sezione i signori:		
Mirone Giovanni	»	3500
Beltrani Scalia Martino	»	3500
Applicati di prima classe i signori:		
Isabella Giacomo	»	2200
Ciprì Pietro.	»	2200
Ciotti Giuseppe	»	2200
Amari Pietro	»	2200
Applicati di quarta classe i signori:		
D'Alessandro Giuseppe	»	1200
Muratori Emmanuele	»	1200
Cozzo Francesco	»	1200
Carini Isidoro	»	1200
Scavo Francesco Salesio.	»	1200
Lo Jacono Camillo	»	1200
Di Benedetto Luigi.	»	1200
D'Ondes Bartolomeo Emerico	»	1200
Basso servizio i signori:		
Moletti Mario Usciere di 1ª classe	»	1050
Gebbia Francesco Usciere di 2ª classe . . .	»	900
Villanova Giuseppe Barandiere.	»	600
Serio Giuseppe Facchino.	»	450
	Totale L.	36,400

Art. 2. Il Segretario di Stato degli Affari Esteri e del Commercio è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segr. di Stato degli affari Esteri e del Commercio : *Piraino*
Per copia conforme
Il Segr. di Stato degli affari Esteri e del Commercio : *Piraino*

(Num. 600) *Palermo li 10 ottobre 1860*

Organico della Segreteria di Stato dell'Interno.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Volendo provvedere all'organamento della Segreteria di Stato dell'Interno;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell'Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Apparterranno alla Segreteria di Stato dell'Interno per la parte amministrativa le seguenti materie : Amministrazione civile delle provincc e dei comuni in tutti i suoi svariati rapporti — Contabilità provinciale — Personale dei funzionari ed impiegati dell'amministrazione civile — Osservanza delle leggi e dei regolamenti — Circoscrizione territoriale amministrativa, conservazione dei suoi confini, e proposta delle occorrenti rettificazioni — Opere pubbliche comunali — Polizia amministrativa — Scioglimento delle promiscuità, e divisione dei demanii — Soprintendenza generale degli Archivi ed Archivi provinciali — Reclutamento dell'Esercito di terra e di mare — Requisizione di animali — Alloggio e casermaggio di qualunque milizia di passaggio — Quistioni di competenza — Consigli degli Ospizi — Amministrazione di tutti gli stabilimenti di beneficenza, orfanatrofi, spedali, luoghi pii, laicali, monti frumentari, di pegni e di maritaggi — Campisanti — Agricoltura pastorizia, manifattura e industrie — Commercio interno — Istituto d'Incoraggiamento — Pubblici spettacoli per quanto riguarda la parte rappresentativa — Pesi e misure — Annona — Salute pubblica — Protomedicato generale — Commessione di vacci-

nazione — Statistica generale e particolare — Redazione degli annali civili — Giornale Officiale — Prigioni.

Art. 2. La Segreteria di Stato dell'Interno — parte amministrativa — sarà ripartita in due divisioni, ciascuna di due sezioni.

Apparterranno alla prima Sezione:

Amministrazione civile delle province e dei comuni, personale dei funzionari ed impiegati dell'Amministrazione civile — Osservanza delle leggi e dei regolamenti — Circoscrizione territoriale, conservazione dei confini, e proposta di rettificazioni — Opere pubbliche comunali — Polizia amministrativa — Annona — Scioglimento delle promiscuità — Divisione dei Demani — Reclutamento dell'Esercito di terra e di mare — Requisizioni di animali — Alloggio e casermaggio di qualunque milizia di passaggio — Quistioni di competenza.

Alla seconda: Consigli degli Ospizi e personale in essi — Amministrazione di tutti gli stabilimenti di beneficenza, Orfanatrofi, Spedali — luoghi pii laicali — Monti frumentari, di pegni e maritaggi — personale di tutti gli anzidetti stabilimenti — Campisanti.

Alla terza: Contabilità provinciale. Soprintendenza generale degli Archivi ed Archivi provinciali. Personali di essi. Amministrazione di tutte le prigioni dell'Isola, e personale di esse. Protomedicato generale. Commessione di vaccinazione. Giornale Officiale.

Alla quarta: Salute pubblica. Personale della Soprintendenza. Delle Deputazioni locali e delle loro dipendenze. Agricoltura e pastorizia. Manifatture ed industrie. Commercio interno. Istituto d'incoraggiamento. Pubblici spettacoli per quanto riguarda la parte rappresentativa. Pesi e misure. Statistica generale, e particolare. Redazione degli annali civili.

Art. 3. La detta Segreteria di Stato avrà inoltre una sezione del Segretariato, comune alle due divisioni. Essa tratterà:

Gli affari riservati e quelli non appartenenti ad alcuna Divisione, o comuni alle due Divisioni. Il ricevimento di tutte le carte che pervengono nella Segreteria di Stato. Il registro delle medesime e la loro distribuzione alle Divisioni cui appartengono. La spedizione delle carte della Segreteria. La comunicazione degli ordini del Segretario di Stato. Il personale della Segreteria di Stato. L'autenticazione delle carte soscritte dalle autorità dipendenti dalla Segreteria dell'Interno. Le feste e cerimonie pubbliche. Il giuramento dei funzionari dipendenti dalla Segreteria di Stato. Gli avvisi per le udienze pubbliche e private del Segretario di Stato. La sorveglianza degli Archivi. La sorveglianza di tutti i bassi impiegati

dipendenti dalla Segreteria dell'Interno. Le fabbriche, gli appalti. La manutenzione ed altro del palazzo delle Segreterie di Stato. La Contabilità della Segreteria dell'Interno.

Art. 4. Sono addetti organicamente al servizio della Segreteria compreso il Segretariato, i seguenti impiegati:

Due Capi di Divisione.
Cinque Capi di Sezione.
Sei Segretarî di prima classe.
Sei Segretarî di seconda classe.
Sei Applicati di prima classe.
Cinque » di seconda classe
Quattro » di terza classe.
Tre » di quarta classe.

Art. 5. I Segretarî di Stato dello Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Pel Segretario di Stato dell'Interno
Il Segr. di Stato degli affari Esteri e del Commercio
D. Piraino
Per copia conforme
Pel Segretario di Stato dell'Interno
Il Segr. di Stato per gli affari Esteri : *D. Piraino*

(Num. 601) *Palermo li 10 ottobre 1860*

Nomina dei suoi ufficiali.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Veduto il Decreto di pari data col quale è stata determinata la pianta organica della Segreteria di Stato dell'Interno;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati per la detta Segreteria :
Capo di Divisione di prima classe il sig. Michele Errante.
Capo di Divisione di seconda classe il sig. Luigi Mazza.
Capi di Sezione i signori Rosario Scaduti, Giovan Battista Barresi, Pietro Castiglia , Salvatore Bracco Amari, Francesco Paolo Gaipa.
Segretari di prima classe i sig. Angelo Bonanno, Camillo Chi-

nes, Francesco Fabra. Camillo Scoma, Giuseppe Puglisi e Bertolino, Salvatore Ciaccio.

Segretari di seconda classe i sig. Giuseppe Barresi, Gaspare Bonafede, Sebastiano Puglisi, Salvatore Giambruno, Michele Gesugrande, Giuliano Baldanza.

Applicati di prima classe i signori Giovanni Bentivegna. Carlo Tonkovvich, Leonardo Gebbia, Domenico Agnello Peranni, Filippo Errante, Gaetano Condelli.

Applicati di seconda classe i signori Vincenzo Caggegi, Giuseppe Rossi, Pietro Lipari, Giuseppe Mancuso, Ignazio Marino.

Applicati di terza classe i signori Andrea Firpo, Benedetto Travali, Alessandro Parisi, Angelo Giliberti.

Applicati di quarta classe i signori Giuseppe Meli, Francesco Maggio, Ignazio Bona.

Art. 2. I Segretari di Stato dell'Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Pel Segretario di Stato dell'Interno
Il Segr. di Stato degli affari esteri e del commercio: *D. Piraino*
Per copia conforme
Pel Segretario di Stato dell'Interno
Il Segr. di Stato degli affari esteri e del commercio : *D. Piraino*

(Num. 602) *Palermo li 10 ottobre 1860*

Nomina del signor Lorenzo Carà a Segretario di prima classe nell'Interno in missione da Direttore del Giornale officiale.

(Num. 603) *Palermo li 10 ottobre 1860*

Nomina di alquanti uffiziali della Segreteria di Stato della Giustizia.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell'Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. I seguenti impiegati del disciolto Segretariato generale presso il Dicastero dell'Interno passeranno a far parte della Se-

zione di legislazione e codificazione aggiunta alla Segreteria di Stato della Giustizia. Sono perciò nominati, Capo della cennata sezione il sig. Gaspare Lo Jacono; Segretario di prima classe il signor Stanislao Costantino; Applicato di prima classe il sig. Gabriele Lo Jacono; Applicato di seconda classe il sig. Michele Perez; Applicato di terza classe il sig. Antonino Bozzo.

Art. 2. I Segretari di Stato dell'Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Pel Segretario di Stato dell'Interno
Il Segr. di Stato degli affari Esteri e del Commercio: *Piraino*
Per copia conforme
Pel Segretario di Stato dell'Interno
Il Segr. di Stato degli affari Esteri e del Commercio : *Piraino*

(Num. 604) *Palermo li 10 ottobre 1860*

Organico della Segreteria di Stato dei Lavori Pubblici.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dei Lavori Pubblici e mezzi di comunicazione;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

Decreta e promulga quanto segue :

Art. 1. La Segreteria di Stato dei Lavori Pubblici e mezzi di comunicazione formerà una divisione ripartita in quattro sezioni, e avrà un Archivio e un Segretariato.

Art. 2. Le attribuzioni di questa Divisione e delle sezioni rispettive saranno le seguenti :

1ª Sezione — Strade a ruota e strade ferrate.
2ª Sezione — Fabbricati, acque e foreste, miniere, porti, spiagge e fari.
3ª Sezione — Telegrafia.
4ª Sezione — Poste via di terra e via di mare.

Art. 3. Il Segretario di Stato destinerà all'archivio quegl'impiegati che crederà necessarî togliendoli dalle sezioni.

Art. 4. Saranno a cura del Segretariato i regolamenti del servizio, della Segreteria, il personale di essa e gli atti di giuramento,

i protocolli di Consiglio, il servizio interno della Segreteria, il locale, la mobilia, la ricezione delle carte di ufficio e la spedizione, la conservazione dei sugelli, la biblioteca, lo stato discusso della Segreteria, le pensioni, le spese e i conti, la conservazione dei Decreti.

Art. 5. Il Dicastero dei lavori pubblici avrà un Capo di Divisione, e il seguente personale in ogni sezione:

Un Capo Sezione.
Un applicato di prima classe.
Un applicato di seconda classe.
Un applicato di terza classe.
Due applicati di quarta classe.

Il Segretariato avrà un Segretario di prima classe, e due applicati uno di seconda ed uno di quarta classe.

Art. 6. Gl' impiegati della Segreteria, ove fosse bisogno, potranno essere destinati diversamente della ripartizione sopra proposta.

Art. 7. Vi saranno un primo ed un secondo usciere, un barandiere, due servienti e due ordinanze.

Art. 8. I Segretari di Stato per la Giustizia, per le Finanze e pei Lavori Pubblici, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Ordina che il presente decreto, munito del suggello dello Stato sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Prodittatore: *Mordini*
Il Segr. di Stato dei Lav. pubbl. e mezzi di comun. *P. Orlando*
Per copia conforme
Il Segr. di Stato dei Lav. pubbl. e mezzi di comunic. *P. Orlando*

(Num. 605) *Palermo li 10 ottobre 1860*

Nomina dei suoi ufficiali.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Veduto il Decreto d'oggi stesso che organizza il Dicastero dei Lavori pubblici e mezzi di comunicazione;

Sulla proposta del Segretario di Stato dei Lavori Pubblici e mezzi di comunicazione;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. D. Domenico Bevilacqua è nominato Capo di Divisione di prima classe.

Art. 2. Sono nominati Capi sezione D. Gaspare Peranni con gli onori e il grado di Capo di Divisione, D. Emmanuele Dotto, D. Michele Abruzzo. D. Salvatore d'Onofrio, lasciando gli altri averi che gode nel Ministero.

Art. 3. D.Giuseppe Orlando è nominato Segretario di prima classe.

Art. 4. Sono nominati Applicati di prima classe D. Giuseppe Oliveri, D. Vincenzo d'Anna, D. Carlo Meli.

Art. 5. Sono nominati Applicati di seconda classe D. Giuseppe Orlando Migliaccio, D. Giovanni Garrasi, D. Andrea Arini, e D. Ferdinando Cona.

Art. 6. D. Filippo Scarlata è nominato Applicato di terza classe.

Art. 7. Sono nominati Applicati di quarta classe D. Domenico Bevilacqua Avellone, D. Angelo Scoma, D. Luigi Orlando, D. Giuseppe Bonfiglio Dolce.

Art. 8. Gli altri posti si provvederanno a concorso ove sia necessario.

Art. 9. Il Segretario di Stato dei Lavori pubblici e mezzi di comunicazione e il Segretario di Stato delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segr. di Stato dei Lav. pubbl. e mezzi di comunicazione

P. Orlando

Per copia conforme

Il Segr. di Stato dei Lav. Pubblici: *P. Orlando*

(Num. 606) *Palermo li 10 ottobre 1860*

Il signor Antonino Bellitti viene ritirato da uffiziale di seconda classe del cessato Ministero.

(Num. 607) *Palermo li 10 ottobre 1860*

Organico della Segreteria di Stato per le Finanze.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Sulla proposizione del Segretario di Stato per le Finanze;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. La Segreteria di Stato per le Finanze sarà composta di due Divisioni in quattro sezioni.

Art. 2. Il numero degli impiegati, compresi quelli addetti agli Archivi ed alla Contabilità, resta provvisoriamente fissato a quarantacinque.

Art. 3. I quarantacinque impiegati mentovati nell'articolo precedente sono distinti nelle seguenti classi cioè :

Due capi di Divisione di prima classe.
Due capi di Sezione.
Quattro Segretari di prima classe.
Tre Segretari di seconda classe.
Due applicati di prima classe.
Dieci applicati di seconda classe.
Otto applicati di terza classe.
Sei applicati di quarta classe.
Otto scrittorali.

Art. 4. La destinazione dei suddetti impiegati e la distribuzione degli affari in ciascuna Divisione ed in ciascuna Sezione saranno fatti dal Segretario di Stato del ramo, secondo i bisogni del servizio.

Art. 5. I soldi annuali sono per ciascuno degli impiegati stabiliti come sotto :

Ai capi di Divisione lire seimille.
Ai capi di Sezione lire quattromille.
Ai Segretari di prima classe lire tremillecinquecento.
Ai Segretari di seconda classe lire tremille.
Agli applicati di prima classe lire duemille e duecento.
Agli Applicati di seconda classe lire mille e ottocento.
Agli Applicati di terza classe lire millecinquecento.
Agli Applicati di quarta classe lire milleduecento.
Agli Scritturali lire cinquecento.

Art. 6. Un assegnamento annuale sarà fissato tanto per le spese di ufficio che per le spese minute.

Art. 7. La nomina degli impiegati sarà per la prima volta a proposta del Segretario di Stato del ramo, dovendosi bensì scegliere a preferenza tra quelli che già previo esame di condotta, sono stati chiamati a prestar servizio. Le future nomine e promozioni saranno fatte secondo le norme che con analogo decreto saranno stabilite.

Gli scritturali sono di nomina del Segretario di Stato.

Ordina, che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato

sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato delle Finanze
D. Peranni
Visto, Il Segr. di Stato della giustizia : *B. Scrofani*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato per le Finanze
D. Peranni

(*Num. 608*) *Palermo li 10 ottobre 1860*

Nomina dei suoi ufficiali.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Veduto il decreto organico di pari data per la Segreteria di Stato delle Finanze;
Sulla proposizione del Segretario di Stato per le Finanze;
Udito il consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Nella Segreteria di Stato per le Finanze sono nominati:
I signori Antonino Radicella e Michele Minneci Capi di Divisione di prima classe.
I signori Francesco Mammama e Mario Vergnaschy Capi di sezione.
I signori Leopoldo Bonelli, Luigi Somma, Gaspare De Grande, Giuseppe Pompejani Segretari di prima classe.
I signori Domenico Turroni, Giovanni Battista Caggegi e Stefano Venturelli Segretari di seconda classe.
I signori Leoluca Bonomo e Nicolò Barbalonga Applicati di prima classe.
I signori Fridolino Mayer, Stefano Donatuti, Giuseppe Baldi, Ludovico Donatuti, Gaspare Salamone, Giuseppe Castorina, Placido Guerrero, Tommaso Serretta, Mariano Pelaez e Serafino Fragalà Applicati di seconda classe.
I signori Pietro Ausiello, Gaetano Pollina, Giovanni Guerrero, Giuseppe Radicella, Pietro Pravatà, Orazio Bonini, Achille Bonelli e Giuseppe Majorana Applicati di terza classe.

I signori Giuseppe Di Cesare, Francesco Giarraffa, Francesco Allara, Giuseppe Martines e Pietro Caronna applicati di quarta classe.

Art. 2. Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato per le Finanze
D. Peranni
Per copia conforme
Il Segretario di Stato per le Finanze
Domenico Peranni

(Num. 609) *Palermo li 10 ottobre 1860*

Si dà la cattedra di filosofia nell'Università di Catania al Reverendo Padre Maugeri dei minori osservanti.

(Num. 610) *Palermo li 10 ottobre 1860*

Si accorda la nazionalità al signor Alfonso Colondre.

(Num. 611) *Palermo li 10 ottobre 1860*

Organico della Segreteria di Stato della Giustizia.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Volendo provvedere all'ordinamento della Segreteria di Stato della Giustizia;

Veduta la legge del 30 agosto 1860, per la quale furono stabiliti gli stipendi ed assegnamenti dei funzionari ed impiegati dell'ordine amministrativo;

Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;

Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. Il Dicastero della Giustizia sarà composto di due divisioni. La prima comprenderà il personale giudiziario, ed il Se-

gretariato del Dicástero; la seconda gli affari civili e gli affari penali. La prima divisione avrà unica sezione con una appendice pel Segretariato, la seconda avrà due sezioni una pel civile e l'altra pel penale, oltre alla sezione legislativa cui si è provveduto con separato Decreto.

Art. 2. Il numero e gli stipendi degli impiegati sono stabiliti come appresso:

Un Segretario Generale con lire 8000 annuali.
Due capi di Divisione di prima classe con lire 6000.
Tre capi di Sezione con lire 4000.
Tre Segretari di prima classe con lire 3500 annuali.
Quattro Segretari di seconda classe con lire 3000.
Quattro Applicati di prima classe con lire 2200.
Quattro Applicati di seconda con lire 1800.
Tre Applicati di terza classe con lire 1500.
Tre Applicati di quarta classe con lire 1200.
Sei scritturali con lire 750.

Art. 3. Vi saranno inoltre un usciere maggiore, un secondo usciere e quattro barandieri coi soldi di pianta attualmente in vigore.

Art. 4. Il Segretario di Stato della Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Ordina che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato della giustizia : *B. Scrofani*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato della Giustizia : *B. Scrofani*
Visto, Il Segretario di Stato per la Giustizia
B. Scrofani

(Num. 612) *Palermo li 10 ottobre 1860*

Nomina dei suoi ufficiali.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Veduta la pianta organica della Segreteria di Stato della giustizia approvata con Decreto di questo giorno;

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati nella Segreteria di Stato della giustizia:

Capi di Divisione di prima classe

Signor Pietro Lo Jacono, Vincenzo Leggio.

Capi di Sezione

Signor Rosario Garofalo, Stefano Bozzo, Giuseppe Di Menza.

Segretari di prima classe

Signor Gaetano Parisi, Filippo Perollo, Giuseppe Gulotta Catalano.

Segretari di seconda classe

Signor Giuseppe Simoncini, Gaspare Spina, Francesco Guastella, Antonino Leonardi.

Applicati di prima classe

Signor Luigi Butera, Cesare Turroni, Antonino Griffo, Giuseppe Cacciatore.

Applicati di seconda classe

Signor Domenico Serretta, Ferdinando Simoncini, Gaetano Contarini, Antonino Martinez.

Applicati di terza classe

Signor Salvatore Contarini, Raffaele Schiavo, Gaetano Isabella.

Applicato di quarta classe

Signor Francesco Settegrani.

Scritturali

Signor Andrea Colnago, Gionchino Colnago, Enrico Simoncini, Francesco Agnello, Adriano Morvillo, Salvatore Abate Rizzo.

Art. 2. I Segretari di Stato della Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato della Giustizia: *B. Scrofani*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato della Giustizia: *B. Scrofani*

(Num. 613) *Palermo li 10 ottobre 1860*

Nomina del signor Vincenzo Cortese a giudice della gran Corte Criminale nelle funzioni di Segretario per la Giustizia.

(Num. 614) *Palermo li 10 ottobre 1860*

Organico della Segreteria della Sicurezza Pubblica.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Sulla convenienza di organizzarsi la Segreteria di Stato della Sicurezza pubblica;

Vista la legge del 30 agosto 1860 che detta le norme per gli stipendi, ed assegnamenti degl'impiegati dell'ordine amministrativo;

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Sulla proposta del Segretario di Stato della Sicurezza pubblica;

Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. Il Dicastero della Sicurezza Pubblica sarà diviso in due Divisioni, la prima riguarderà la parte dell'Amministrazione, che concerne la sicurezza delle persone, la seconda quella dello Stato.

Art. 2. Per tutte e due le Divisioni vi sarà :

Un Segretario generale col soldo annuale di lire 8000.

Due Capi di Divisione col soldo annuale di lire 6000 per cadauno.

Quattro capi di Sezione col soldo annuale di lire 4000 per cadauno.

Sei Segretari di prima classe col soldo annuale di lire 3500 per cadauno.

Sei Segretari di seconda classe col soldo di annue lire 3000 per cadauno.

Tre applicati di prima classe con annue lire 2200 per ciascuno.

Tre applicati di terza classe col soldo annuale di lire 1500 per cadauno.

Tredici applicati di quarta classe col soldo annuale di lire 1200 per cadauno.

Art. 3. Il basso servizio del Dicastero sudetto sarà composto di un primo usciere col soldo annuale di lire 1050, un secondo

usciere col soldo annuale di lire 900, due barandieri col soldo annuale di lire 600 per cadauno.

Due servienti col soldo annuale di lire 450 per cadauno.

Ordina che il presente decreto organico, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiuque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della Sicurezza Pubblica

G. Tamajo

Per copia conforme

Il Segretario di Stato per la Sicurezza pubblica

G. Tamajo

Visto, Il Segretario di Stato della Giustizia

Barone Scrofani

(Num. 615) *Palermo li 10 ottobre 1860*

Nomina degli ufficiali.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Veduto il decreto di oggi stesso che provvede alla pianta organica della Segreteria di Stato della Sicurezza pubblica;

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Sulla proposta del Segr. di Stato della Sicurezza Pubblica;

Udito il Consiglio de' Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. È nominato Segretario generale della Segreteria di Stato suddetta il sig. Biagio Privitera.

Art. 2. Sono confermati Capi di Divisione della Segreteria medesima i signori Mariano Indelicato e Francesco Di Stefano.

Art. 3. Sono nominati Capi di Sezione della Segreteria suddetta i signori :

D. Giuseppe Santifilippo, Giuseppe Marino, Giuseppe Sensales, Giovambattista Graffeo.

Art. 4. Sono nominati Segretarî di prima classe della stessa Segreteria di Stato i signori :

D. Francesco De Simone, Cesare Civello, Emmanuele Navarro, Gaetano Mazzeo, Barone D. Emmanuele Perollo, D. Giovanni Arlotta cogli onori di Capo di Sezione.

Art. 5. Sono nominati Segretari di seconda classe dell'anzidetta Segreteria di Stato i signori :

D. Evangelista Alocci, Salvatore Calderone, Agostino Damiani, Ignazio Greco, Rosario Ferrara, Giovanni Ferruggia.

Art. 6. Sono nominati Applicati di prima classe i signori :

D. Rosario De Simone, Giuseppe Indelicato, Carlo Puglisi.

Art. 7. Sono nominati Applicati di terza classe i signori :

D. Felice Visconti, Carlo Maggiore, Cosimo Giamporcaro.

Art. 8. Sono nominati Applicati di quarta classe i signori :

D. Ignazio Castagna, Placido Navarro, Ignazio Rossi, Mario Palmeri, Michele Judica, Michele Ciuro, Giuseppe Corrao, Girolamo Cadelo, Tommaso Traina, Salvatore Scimonelli, Salvatore Fumagalli, Gaspare Lionti, Giovanni Giustiniani.

Art. 9. Sono nominati primo Usciere D. Salvatore Gebbia, e secondo Usciere D. David Burgio.

Art. 10. Sono nominati Barandieri Santi Polara e Giovanni Mirabella.

Art. 11. Sono nominati Servienti Vincenzo Sparacino ed Angelo Di Marco.

Art. 12. Il Segretario di Stato della Sicurezza Pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segr. di Stato della Sicurezza pubblica
G. Tamajo

(Num. 616) *Palermo li 11 ottobre 1860*

Si autorizza la formazione di un Battaglione di Bersaglieri e nomina della Commissione di reclutazione.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata:
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Guerra;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È autorizzata la formazione, oltre l'organico stabilito con decreto degli 11 settembre, di un battaglione di bersaglieri, che prenderà il nome di primo battaglione bersaglieri Rosolino Pilo.

Art. 2. È nominata una commissione di reclutazione per detto battaglione composta dai signori :

Antonino Bernardo.

Antonino Ajello.

Dottor Bernardino Salemi.

Art. 3. Il Segretario di Stato della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della Guerra

N. Fabrizj

(Num. 617) *Palermo li 11 ottobre 1860*

Nomina dei componenti il Consiglio di guerra in Messina.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Sulla proposta del Segretario di Stato per la Guerra:

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il sig. avv. Achille Varvessis Presidente del Consiglio di Guerra di Messina è nominato Maggiore.

Art. 2. Il sig. avv. Giovanni Savoja è nominato avv. Fiscale Militare presso il Consiglio di Guerra di Messina, col grado di Maggiore.

Art. 3. Sono nominati Giudici presso il Consiglio sudetto col grado di Capitani i signori :

Avvocato Francesco Belardelli.

Avvocato Papirio Fronte.

Avvocato Giuseppe Lombardo Seullica.

Art. 4. Il sig. avv. Giacomo Napoli è nominato Giudice Istruttore presso il detto Consiglio, col grado di Capitano.

Art. 5. Il signor avv. Giuseppe Falconieri è nominato Giudice presso il Consiglio istesso, col grado di Luogotenente.

Art. 6. Il signor Giovanni Marchesi Romeo Commesso alla Cancelleria della gran Corte di Messina, è nominato Segretario Cancelliere del Consiglio sudetto, col grado di Sottotenente.

Art. 7. Gli uffiziali della Giustizia Militare sono come appartenenti allo Stato Maggiore generale dell'Esercito.

Art. 8. Il Segretario di Stato per la Guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato della Guerra : *N. Fabrizj*

(Num. 618) Palermo li 11 ottobre 1860

Si accorda una pensione alle vedove di Damiano Flasitta, Michele Boscarello, Domenico Cucinotta, e Andrea Cuffaro.

(Num. 619) Palermo li 11 ottobre 1860

Rapporto della Commissione verificatrice dei servizi resi.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Veduto il rapporto della Commissione verificatrice dei titoli e dei servigi resi da quei generosi che furono i primi ad imbrandire le armi nel giorno 4 aprile, battendosi colle truppe borboniche dentro la città di Palermo;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno:
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sarà dato un impiego confacente alla loro condizione agli animosi patriotti Salvatore La Placa, Francesco Guccione La Masa, Bartolomeo Castellana, Salvatore Piazza, Antonino Fontana, Salvatore Bruno, Carlo Noto, Francesco Paolo Piricò, Filippo Gambino, Francesco Paolo Andolina, Giuseppe Castelli, Pietro Borghese, Francesco Borghese, Mariano Castelli, Vito Digiorgio, Salvatore Baldanza, Gioacchino Digiorgio, Diego Amato, Natale Daddi, Matteo Terravecchia, Rosario Di Miceli, Antonino La Grassa, Giuseppe Randazzo, Francesco Billeci, Luigi Migliore, Domenico Migliore, Giuseppe Vitale, Placido Cimino, Pietro Mauro, Ambrogio Balbestri, Domenico Drago, Francesco Marino, Antonino Billeci, Pasquale Sala, Lorenzo Ciampallari, Giacomo Paterna, Nicolò Marino, Salvatore Cagliari, Salvatore Danneo, Giuseppe Mancuso, Giuseppe Aglio, Francesco Buzzetta, Vincenzo Anacrelio, Filippo Cimino, Giuseppe Aruso, Giovanni D'Aleo, Vincenzo Bivona, Baldassare Spatula, Giu-

seppe La Bua, Giuseppe Caronna, Mariano Cangeri, Filippo Patti, Domenico Canino, Pietro Dibona, Ignazio Artale, Achille Fiore, Agostino Castagna, Filippo Mortillaro, Gaspare Mortillaro, Giuseppe Mortillaro, Antonino Rummolo, Giuseppe Virzì, Francesco Virzì, Raffaele Valenti, Nicola Pomàra, Emmanuele Bivona, Giovanni Roisi, Giorgio Onorato, Stefano Salerno, Vincenzo Coniglio, Benedetto Caracci, Giuseppe Vaccaro, Casimiro Silvestri, Filippo Marino, Rosolino La China, Francesco La China.

I Segretarî di Stato di tutti i Dicasteri cureranno di collocarli a preferenza nelle Amministrazioni da loro dipendenti.

Art. 2. Sino a che i detti individui non avranno un impiego percepiranno sul ruolo provvisorio della Tesoreria generale una pensione di grana venti al giorno per ciascuno netti di ritenuta da cedere a misura che verranno piazzati.

Art. 3. Tutti i Segretarî di Stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Pel Segretario di Stato dell'Interno
Il Segr. di Stato degli affari Esteri e del Commercio: *Piraino*
Per copia conforme
Pel Segretario di Stato dell'Interno
Il Segr. di Stato degli affari Esteri e del Commercio: *Piraino*

(Num. 620) *Palermo li 11 ottobre 1860*

Organico per la Segreteria della Questura.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segr. di Stato della Sicurezza Pubblica;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;
Veduto il decreto del 30 settembre ultimo col quale fu stabilito un Segretario generale ed una Segreteria per la Questura della Città e Circondario di Palermo;

DECRETA

Art. 1. La Segreteria della Questura di Palermo si comporrà:
Di un Segretario generale col soldo di annue lire cinquemila.
Di due capi divisione col soldo di annue lire tre mila.

Di sei Segretari di prima classe Capi di Sezione col soldo di annue lire duemila quattrocento.

Di tre Segretari di seconda classe col soldo di annue lire due mila.

Di tre sotto Segretari di prima classe col soldo di annue lire mille ottocento.

Di sei sotto Segretari di seconda classe col soldo di annue lire mille cinquecento.

Di dodici scrivani di prima classe col soldo di annue lire mille duecento.

Di dodici Scrivani di seconda classe col soldo di annue lire mille.

Di venti scrivani soprannumeri col soldo di annue lire cinquecento.

Sarà in facoltà del Questore destinare dalla classe di detti scrivani, coloro che debbono servire nelle 7 Ispezioni di pubblica sicurezza, non che presso la Delegazione Marittima, e quella del carcere.

Di un Usciere Maggiore col soldo di annue lire ottocento.

Di due altri Uscieri col soldo di annue lire seicento.

Di due servienti col soldo di annue lire cinquecento.

Di un Guardaporta col soldo di annue lire seicento.

Di un Chirurgo col soldo di annue lire cinquecento.

Di un Architetto col soldo di annue lire cinquecento.

Di un Architettto soprannumero col soldo di annue lire duecento.

Di un interprete col soldo di annue lire seicento.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Sicurezza pubblica ed il Segretario di Stato delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della Sicurezza Pubblica
G. Tamajo

Per copia conforme

Il Segretario di Stato della Sicurezza Pubblica
G. Tamajo

(Num. 621) *Palermo li 11 ottobre 1860*

Nomina degli ufficiali.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segr. di Stato della Sicurezza Pubblica;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati Capi di Divisione della Segreteria della Questura di Palermo:

Il signor Salvatore Bentivegna cogli onori e col grado di Segretario generale, e col soldo che in atto gode in lire tremila e duecento annue.

Il signor Tommaso Principato ritenendo gli averi che attualmente gode in lire tremila quattrocentocinquanta annue.

Segretari di prima classe — Capi di Sezione

I signori: Luigi Guarneri, Nicolò Garajo, Nicolò Tamajo, Francesco Florio, Antonino Bonanno, Annibale Anelli.

Segretari di seconda classe

Achille La Porta col grado e soldo di Segretario di prima classe, Gaetano Anelli, Ettore Anelli.

Sotto Segretari di prima classe

Giovanni Verso, Giovan Battista Santangelo, Luigi Germano.

Sotto Segretari di seconda classe

Leopoldo Naselli, Giuseppe Ballariano, Ignazio Lo Presti, Mariano Lo Forte, Michele Scinia, Vincenzo Galvagno.

Scrivani di prima classe

Paolo Palmeri, Pasquale Gallegra, Giovanni Paar, Pietro Anelli Celesia, Francesco Gallegra Salluzzo, Corrado Nicoletti, Gioacchino

Piazza, Salvatore Donati, Antonino Talamanca, Pietro Lo Monaco, Ignazio Nicolosi, Salvatore Nobile.

Scrivani di seconda classe

Antonino Di Paola, Marco Principato, Carmelo Fasulo, Gaspare Occhipinti, Salvatore Nicolosi, Antonino Flandina, Giuseppe Finaltea, Domenico Chines, Luigi Tamaio, Francesco Pollina, Giovanni Ricevuti, Giuseppe Alberto Di Giorgio.

Scrivani Soprannumeri

Michele Melodia, Michele Albanese, Michelangelo Sapienza, Napoleone Massione, Leonardo Cadelo, Pietro Gregorio, Salvatore Castellini, Francesco Saporito, Santo Arini, Giuseppe Rizzo, Cosimo Marzullo, Lorenzo Scaccianoce, Ferdinando Italiano, Salvatore Natale, Carlo Enrico Raia, Ignazio Clarenza, Leopoldo Orso, Pietro Miunelli, Francesco Guccione di Giuseppe, Giuseppe Albertini.

Usciere maggiore: Cosimo La Grassa. Uscieri: Pietro Gajo, Rosario Ragusa. Servienti: Benedetto Alagna, Rosolino Alagna. Guardaporta: Luigi Rossi. Chirurgo: Pietro Lo Jacono. Architetto: Nicolò Puglia. Architetto Soprannumero: Giovanni Moscuzza. Interpetre, Giuseppe Duchaliot.

Art. 2. Cessano gli averi che han fin'oggi goduto come impiegati dell' abolita Prefettura di Polizia ed Amministrazione del Macino.

I signori: Luigi Guarneri in	Duc.	30	»
Nicolò Garaio	»	52	»
cioè: duc. 20 alla Prefettura, e ducati 32 alla maggiorità della marina.			
Francesco Florio	»	8	50
Achille La Porta	»	3	»
Gaetano Anelli	»	25	»
Ettore Anelli	»	12	»
Giovanni Verso	»	23	50
Luigi Germano	»	3	»
Leopoldo Naselli	»	15	»
Michele Scinia	»	3	»
Pasquale Gallegra	»	15	»
Giovanni Paar	»	8	50
Pietro Anelli Celesia	»	12	»
Corrado Nicoletti	»	8	50

Salvatore Donati	»	12	»
Antonino Talamanca	»	8	50
Marco Principato	»	12	»
Domenico Chines	»	9	»
Luigi Tamaio	»	9	»
Giuseppe Alberti Di Giorgio	»	9	»
Giuseppe Rizzo	»	3	»
Benedetto Alagna	»	7	50
Pietro Lo Jacono	»	17	»
Nicolò Puglia	»	8	»
Giuseppe Duchaliot.	»	12	»

Art. 3. Il Segretario di Stato per la Sicurezza pubblica e l'altro delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato per la Sicurezza Pubblica
G. Tamajo
Per copia conforme
Il Segretario di Stato per la Sicurezza Pubblica
G. Tamajo

(Num. 622) *Palermo li 11 ottobre 1860*

Nomina del signor Enrico Clarenza in missione a Segretario di Questura.

(Num. 623) *Palermo li 11 ottobre 1860*

Il sig. Saverio Arone è nominato delegato in Sciacca.

(Num. 624) *Palermo li 12 ottobre 1860*

Organico della Segreteria di Stato del Culto.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato del Culto;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il Dicastero del Culto si comporrà di una Divisione ripartita in due sezioni.

Art. 2. Apparterranno alla prima sessione le proposte a qualunque Dignità, Abbadie, Canonicati, Cappellanie e Benefici di Regia collazione, la proposta del giudice della Regia Monarchia ed Apostolica Legazione, del Delegato in Messina, dei giudici ed Assessori nelle Corti Ecclesiastiche di appello, la corrispondenza con gli Ordinarî per provviste ecclesiastiche, le proposte per onorificenze ecclesiastiche, l'approvazione degli stati di temporalità, che tramandansi agli Arcivescovi, Vescovi e titolari, di Abbadie e Beneficî di Regio Patronato, la liquidazione dei terzi pensionabili, le proposte di pensioni e sussidî sugli stessi e sugli spogli e sedi vacanti, i pagamenti per le spese del Culto e soldi ai Sacri Ministri, limosine ed altro a peso delle amministrazioni dei Vescovadi e simili, i permessi ai Vescovi per allontanarsi dalla diocesi, le proposte di commendatizie alla Santa Sede per provviste di Canonicati e Benefici di Pontificia collazione, la sorveglianza degli archivi, e la statistica ecclesiastica e le opere di Crociata e Terrasanta.

Alla seconda, le dimande di beneplacito per nuove fondazioni ecclesiastiche e cappelle rurali, la riunione e soppressione delle esistenti, le quistioni giurisdizionali e di attribuzioni. La tutela dei beni e diritti di Regio Patronato, le controversie beneficiarie per provviste ecclesiastiche e sull'esercizio del Patronato, la reintegrazione alla Real Corona dei patronati exfeudali, la conservazione delle chiese, gli affari riguardanti i seminari, i patrimonî sacri, le processioni e solennità ecclesiastiche, il Regio Exequatur, l'esame della natura delle fondazioni se ecclesiastiche o laicali, le visite Generalizie, i Conventi e le Corporazioni soppresse, le Sovrane Regalie, l'osservanza delle leggi Ecclesiastiche e dei Concordati, la disciplina del clero secolare e regolare, non che dei Monasterj, Collegi di Maria e Conservatori di donne, le domande per devoluzione ed esercizio dei dritti immobili del Regio Patronato, la tutela economica dei beni e rendite della chiesa, e le dimande per enfiteusi, transazioni, affitti e reimpieghi di effetti ecclesiastici e di Patronato Regio.

Art. 3. Le due sezioni avranno un Segretariato, Archivio e Contabilità comune.

Art. 4. Il numero totale degl'impiegati da ripartire fra le due

sezioni, Segretariato, Archivio e Contabilità, sarà composto come segue:

Capo di divisione uno	1
Capi di sezione due	2
Segretari di prima classe	2
» di seconda classe	2
Applicati di prima classe	3
» di seconda classe	3
» di terza classe	3
» di quarta classe	3
	19

Art. 5. Gl' impiegati subalterni saranno un usciere maggiore, due barandieri, un serviente, ed un' ordinanza.

Art. 6. Il Segretario di Stato del Culto è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato del Culto: *G. Ugdulena*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato del Culto: *G. Ugdulena*

(Num. 625) *Palermo li 12 ottobre 1860*

Nomina dei suoi ufficiali.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Veduta la pianta organica della Segreteria di Stato del Culto approvata con decreto di questo giorno;
Sulla proposizione del Segretario di Stato del Culto;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il sac. Agostino Rotolo, nominato Capo di Divisione con decreto degli 11 di luglio del corrente anno presso la Segreteria di Stato del Culto, è confermato.

Sono nominati:

Capi di Sezione : il sig. Carmelo Griffo con dover percepire il soldo di ducati novanta mensili, di cui finora ha goduto : il Canonico sig. Giuseppe Guarino.

Segretari di prima classe : Il sig. Domenico Bosco Pisani; il signor Giovanni Perollo.

Segretari di seconda classe: Il sig. Bernardo Scinia; il sig. Francesco Cantelli.

Applicati di prima classe : Il sig. Vincenzo Fiorelli: il sig. Stefano Di Maria; il sig. Pietro Verber.

Applicati di seconda classe: Il sig. Ferdinando Di Maio; il signor Vincenzo Martinez; il sacerdote sig. Vincenzo Giudici.

Applicati di terza classe: Il sig. Giuseppe De Paulis: il sig. Melchiore Bosco Pisani.

Applicati di quarta classe : Il sig. Francesco Savagnone; il signor Filippo Savagnone; il sig. Antonino Triolo.

Art. 2. I Segretari di Stato del Culto e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato del Culto
G. Ugdulena
Il Segretario di Stato per le Finanze: *D. Peranni*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato del Culto
G. Ugdulena

(Num. 626) *Palermo li 12 ottobre 1860*

Organico della Segreteria di Stato della Pubblica Istruzione.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia:

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposta del Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il Dicastero della pubblica Istruzione si comporrà d'una Divisione, ripartita in due Sezioni.

Art. 2. Apparterranno alla prima Sezione il Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, le Università degli studi, i Licei, i Ginnasi, i Collegi, le Accademie di scienze e lettere, i Gabinetti, gli Osservatori astronomici, gli Orti botanici, le Scuole primarie tecniche, normali, di navigazione, gl'Istituti dei sordo-muti, le sale per l'infanzia, e ogni altro stabilimento ch'abbia per iscopo la pubblica educazione.

Alla seconda, il regolamento della stampa, i Premî ed incoraggiamenti per oggetti di pubblica istruzione e belle arti, le Biblioteche, i Musei, gl'Istituti archeologici, scavi e ricerche d'antichità, i Collegi e Scuole di belle arti, i Collegi di musica, le Produzioni e rappresentazioni teatrali e loro esame.

Art. 3. Le due Sezioni avranno un Segretariato, Archivio e Contabilità comune.

Art. 4. Il numero totale degli impiegati da ripartire fra le due Sezioni, Segretariato, Archivio e Contabilità sarà composto come segue:

Capo di Divisione uno	1
Capi di Sezione due	2
Segretari di 1ª classe due	2
Segretari di 2ª classe due	2
Applicati di 1ª classe due	2
di 2ª classe tre	3
Applicati di 3ª classe tre	3
di 4ª classe quattro	4
	19

Art. 5. Gl'impiegati subalterni saranno un Usciere di seconda classe, un Barandiere, un Servente, ed un'Ordinanza.

Art. 6. I Segretari di Stato pell'Istruzione pubblica e per le Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore: *Mordini*

Il Segretario di Stato dell'Istruzione pubblica
G. Ugdulena

Visto, Il Segretario di Stato della giustizia
B. Scrofani

(Num. 627) *Palermo li 12 ottobre 1860*

Nomina dei suoi ufficiali.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Veduta la pianta organica della Segreteria di Stato per l'istruzione Pubblica, approvata con decreto di questo giorno;

Sulla proposta del Segr. di Stato per la Istruzione Pubblica;

Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il signor Giuseppe Addati è nominato Capo di Divisione presso la Segreteria di Stato dell'Istruzione Pubblica.

Sono nominati :

Capi di Sezione : Il signor Francesco de Beaumont; il signor Stefano Scaduti.

Segretari di prima classe : Il signor Antonino di Pietro; il signor Carlo Somma.

Segretari di seconda classe : Il sig. Martino Beltrani Morello; il signor Giuseppe Biundi.

Applicati di prima classe : Il signor Paolo Nobile; il sig. Emmanuele Pensabene.

Applicati di seconda classe : Il signor Matteo Bonelli; il signor Paolo Addati; il signor Salvatore di Majo.

Applicati di terza classe : Il signor Francesco Paolo Errante; il signor Antonino Morvillo; il signor Enrico Varvaro.

Applicati di quarta classe : Il signor Placido Capitò; il signor Ugo-Antonio Amico; il signor Antonino Scaduti.

Art. 2. I Segretari di Stato dell'Istruzione pubblica e della Finanza sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato dell'Istruzione pubblica
G. Ugdulena

(Num. 628) *Palermo li 12 ottobre 1860*

Si dà passaggio in Patti al signor Sebastiano Calvagno Intendente di Corleone.

(Num. 629) *Napoli li 12 ottobre 1860*

Si assegnano duc. 800 annuali al Seminario Greco Albanese.

Italia e Vittorio Emmanuele.

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

DECRETA

Articolo unico. È assegnata al seminario Greco Albanese di Palermo per lo stabilimento di scuole agli allievi dello stesso, la

somma di ducati ottocento annuali da prelevarsi sulle rendite del vescovato greco di Sicilia.

Ordina che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Dittatore: *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato: *F. Crispi*
Visto, Il Segretario di Stato per la Giustizia
B. Scrofani
Per copia conforme
Il Segr. di Stato per l'Istruzione pubblica e del Culto
G. Ugdulena

(Num. 630) *Palermo li 12 ottobre 1860*

Si accetta la rinunzia del sig. Giovanni Costantini di giudice della gran Corte civile in Palermo.

(Num. 631) *Palermo li 12 ottobre 1860*

Nomina del signor Giovanni Bracanica a comandante dei militi a cavallo in Catania.

(Num. 632) *Palermo li 13 ottobre 1860*

Nomina del sig. Gerardo Bonomo ad Intendente in Corleone.

(Num. 633) *Palermo li 13 ottobre 1860*

Disposizione relativa ai pensionisti del 1848.

SEGRETERIA DI STATO PER L' INTERNO

Signore,

La Commissione pregata con Ministeriale del 30 agosto ultimo per esaminare e liquidare un notamento, ch' erasi presentato al Governo d'individui pensionisti, ed aventi gradi nel 1848 in forza di decreti del Parlamento, ha trasmesso per le determinazioni del Governo un primo stato di coloro, che dal Parlamento del 1848 ottennero pensioni, onorificenze e gradi.

Avendo io riferito in Consiglio questo affare il Prodittatore ha risoluto:

1. Che a cura e responsabilità di tutti i Dicasteri si dia subito una collocazione a coloro, che accennano una pensione di oltre tarì sei al giorno.

2. Che si paghino intere le pensioni di tarì tre al giorno, e quelle di maggior somma si riducano a questa cifra.

3. Che sia permesso di andare isolatamente al campo a tutti coloro dei pensionisti medesimi, che ne faranno dimanda.

Pel Segretario di Stato dell'Interno
Il Segretario di Stato degli affari Esteri e del Commercio
Piraino

(Num. 634) *Napoli li 13 ottobre 1860*

Si approvano tutti gli atti e le leggi promanate dal Prodittatore.

Italia e Vittorio Emmanuele

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE.

DECRETA

Art. 1. Sono approvati tutti gli atti, le leggi ed i decreti del Prodittatore in Sicilia, che giusta la legge del 16 settembre ultimo, erano nell' attribuzione del Dittatore.

Art. 2. Tutti i Ministri e Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Dittatore : *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 635) *Palermo li 13 ottobre 1860*

Nomina di alquanti impiegati nella Segreteria di Stato dei Lavori Pubblici.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Veduto il Decreto del 10 corrente, che organizza il Dicastero dei Lavori Pubblici e mezzi di comunicazione;

Sulla proposizione del Segretario di Stato dei Lavori Pubblici e mezzi di comunicazione;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. D. Gaspare Milazzo già Uffiziale di 1ª classe della cessata Consulta è nominato Applicato di prima classe.

Art. 2. D. Carlo Pampalone Uffiziale di seconda classe dell'abolita Consulta è nominato Applicato di seconda classe.

Art. 3. D. Gaetano Scarlata è nominato applicato di terza classe.

Art. 4. I signori Francesco Enea, Francesco Vergara e Giuseppe Garrasi sono nominati Applicati di quarta classe.

Art. 5. Il Segretario di Stato dei Lavori pubblici e mezzi di comunicazione, ed il Segretario di Stato delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segr. di Stato dei Lav. pubbl. e mezzi di comun. *P. Orlando*

Per copia conforme

Il Segr. di Stato dei Lav. pubbl. e mezzi di comunic. *P. Orlando*

(Num. 636) *Palermo li 14 ottobre 1860*

Nomina del sig. Luciano Alì a comandante dei militi a cavallo in Siracusa.

(Num. 637) *Palermo li 14 ottobre 1860*

Nomina del sig. Michele Savagnone a delegato di Mandamento.

(Num. 638) *Palermo li 14 ottobre 1860*

Nomina del sig. Mario Atanasio ad Ispettore di Sezione in Catania.

(Num. 639) *Palermo li 14 ottobre 1860*

Nomina dei signori Ignazio Citati e Luigi Piazza, il primo a Brigadiere ed il secondo a Sottobrigadiere dei militi a cavallo del Delegato centrale.

(Num. 640) *Palermo li 14 ottobre 1860*

Nomina del sig. Antonino Messina a delegato di Aggira.

(Num. 641) *Palermo li 14 ottobre 1860*

Nomina del sig. Salvatore Castelli a delegato centrale in Caltanissetta.

(Num. 642) *Palermo li 14 ottobre 1860*

Nomina dei signori Santi Monsone e Domenico Allavena a delegato di mandamento in Messina.

(Num. 643) *Palermo li 15 ottobre 1860*

Si ordina la votazione per plebiscito.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti:
Sulla proposta del Segretario di Stato dell' Interno;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. I Comizi elettorali convocati pel 21 ottobre in luogo di procedere all' elezione dei deputati, dovranno votare per plebiscito sulla seguente proposizione:

« Il popolo Siciliano vuole l'Italia Una e indivisibile con Vittorio Emmanuele Re Costituzionale e i suoi legittimi discendenti ».

Art. 2. Il voto sarà dato per bullettino stampato o scritto portante la scritta *si* o *no*. Ogni altro bullettino sarà reputato nullo.

Art. 3. Lo spoglio dei voti sarà fatto nel modo prescritto dal decreto del 5 ottobre: e proclamatone il risultato ne sarà trasmesso verbale all' Intendente del circondario o da questo al Governatore della Provincia, che lo spedirà immediatamente al Presidente della Corte Suprema di giustizia.

Art. 4. La Corte Suprema di giustizia in seduta permanente raccolti tutti i verbali, procederà allo scrutinio generale. Il risultato

finale sarà proclamato dal presidente della Suprema Corte dal balcone del palazzo dei Tribunali.

Art. 5. Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordina che il presente munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato dell'Interno
E. Parisi
Visto : Il Segretario di Stato della giustizia
Barone Scrofani

(Num. 644) *S. Angelo li 15 ottobre 1860*

Dichiarazione del Dittatore di dimettere il potere nelle mani di S. M. il Re Vittorio Emmanuele al suo arrivo in Napoli.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Per adempiere ad un voto indispensabilmente caro alla Nazione intera

IL DITTATORE DECRETA

Le Due Sicilie — che al sangue italiano devono il loro riscatto e che mi elessero liberamente a Dittatore — fanno parte integrante dell'Italia Una ed Indivisibile — con suo Re Costituzionale Vittorio Emmanuele ed i suoi discendenti.

Io deporrò nelle mani del Re — al suo arrivo — la Dittatura conferitami dalla Nazione.

I Prodittatori sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

G. Garibaldi

(Num. 645) *Palermo li 15 ottobre 1860*

Proclama del Prodittatore.

Italiani della Sicilia!

Io vi dissi giungendo al potere : — La vostra storia vi obbliga ad essere grandi.

Ora è forza mostrar che lo siete.

Ad affrettare il compimento dei vostri destini, io scelsi, or son

pochi dì, una via che altri popoli d'Italia avevano percorsa con plauso d'Europa. E la scelsi perchè aveva l'approvazione del Dittatore, perchè guidava ad un patto solenne di conciliazione e di pace, perchè non escludeva la successiva applicazione di un altro principio, che m'ebbe sempre appassionato cultore.

Oggi nuovi casi han cangiato le condizioni dei giorni passati.

Bando adunque alle esitanze.

Qui si tratta di fare colla concordia la patria.

Italiani della Sicilia!

Dal fondo dell'urna, ove il giorno 21 si deciderà del vostro avvenire, fate che sorga questo commovente annunzio ai popoli della Penisola: In Sicilia più non sono partiti. Sarà per Garibaldi la miglior prova d'affetto; sarà il mio conforto nel separarmi da Voi.

Il Prodittatore: *Mordini*

(Num. 646) *Palermo li 15 ottobre 1860*

Proclama ai Governatori ed Intendenti.

Signori Governatori, signori Intendenti

Con qual animo, con quali intendimenti il Governo avesse proceduto ad avvicinare il momento che potesse far uscire la Sicilia dalle transitorie sue condizioni presenti; per quali ragioni, da quali moventi, fosse stato determinato a prescegliere nei giorni passati il mezzo della convocazione di un'assemblea; bastantemente lo spiegarono le due circolari che ebbi l'onore di dirigervi in data del 5 e del 9 corrente. Quanto favorevole accoglienza avesse poi incontrato la determinazione del governo in tutta l'Isola, Voi lo sapete che me ne faceste replicate e concordi relazioni.

Se non che quella determinazione ebbe un eco potentissimo al di là del Faro. Un altro popolo, a cui per lunghi anni era toccata la sventura di albergare nel proprio seno quella mostruosa tirannide, che aggravava la sua mano sanguinolenta anche sulla Sicilia, e a cui dalle sponde sicule era giunta di recente la sua liberazione, si scosse all'annunzio che quì avvisavasi al modo di entrare sollecitamente nel consorzio delle altre provincie italiane.

E poichè quel popolo aveva speciali ragioni d'impazienza e più prepotenti bisogni di un quasi immediato ordinamento definitivo,

così ne avvenne che la manifestazione del voto, che il nostro esempio lo condusse a formulare, fu consacrata in un modo diverso da quello che era stato preventivamente adottato da noi, e che a noi era particolarmente consentito dallo stato di calma e di perfetta tranquillità con cui il paese pendeva dai cenni del suo Dittatore, ed assisteva ai lavori dal governo alacremente intrapresi per l'assestamento della cosa pubblica.

Non mi parve allora che questa diversità dovesse sussistere da parte nostra. E anteponendo ai motivi che mi avevano fatto prescegliere l'Assemblea, il desiderio che la Sicilia non entrasse ultima a far parte della famiglia italiana; fermamente ritenendo che un più celere sistema che si fosse qui pure adottato per uscire dalla precarietà delle condizioni attuali non avrebbe potuto non essere accetto a tutta la popolazione dell'isola; portando franca fiducia che i partiti a cui preparavo il modo di intendersi e di conciliarsi nell'aula parlamentare avrebbero fatto atto di abnegazione e di carità cittadina innanzi all'esercito della sovranità popolare; intesi l'animo a disporre che i Siciliani decidessero delle proprie sorti con un plebiscito. Ed anche questa volta ebbi unanime l'assentimento dei signori Segretari di Stato.

Onorato della piena, illimitata fiducia del Dittatore; conscio che non solo moralmente come prima, ma anche legalmente Egli aveva liberata da ogni vincolo la mia autorità perchè io avessi la più intera libertà d'azione a procacciare il bene dell' Isola; ma legato pur sempre a lui con quella intera devozione di sentimenti che i Siciliani ben possono comprendere perchè meco li dividono, io doveva consultarlo in contingenza sì grave. E lo doveva soprattutto dopochè la convocazione dei collegi elettorali per l'assemblea era stata fatta colla sua approvazione.

Qual risposta io n' abbia avuto, sta in queste parole : — Fate come volete, il vostro operato sarà sempre approvato.—

E allora spezzai gl' indugi, ben fortunato di anticipare di qualche settimana il concorso di due milioni e mezzo di cittadini a quella *Unità Italiana* in cui supremamente si compendiarono tutte le aspirazioni della mia vita.

Signori Governatori, signori Intendenti

Se v'è stato mai momento nella vostra vita in cui abbiate dovuto sentire altamente di voi stessi e dei vostri doveri , questo dev' esserlo. Nè io spenderò parole per indicarvi il compito vostro in questa memoranda occasione. Fortunatamente la calma as-

sennatezza del popolo egregiamente asseconda l'indirizzo governativo. Ed io sono profondamente convinto che questa non si smentirà nei prossimi giorni e quando gli istanti si fanno più decisivi. Ma ne sta garante la nobile condotta tenuta da tutta l'Isola nei più difficili momenti: me ne convince sempre più il nobile contegno che rese in particolar modo mirabile la città di Palermo, e del quale serberò sempre la più grata ricordanza.

Il Prodittatore: *Mordini*
Il Segretario generale: *A. Bargoni*

(Num. 647) *Palermo li 15 ottobre 1860*

Rapporto in lode del signor Costantini.

SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA

Il Prodittatore, facendo plauso agli onorevoli e disinteressati servizi prestati nella Segreteria di Stato della Giustizia dall'avvocato signor Giovanni Costantini Bracco, nella conferenza del 10 di questo mese ha ordinato, che s'inserisca la seguente dimanda di lui, per la quale ha rinunziato alla carica di giudice della gran corte civile di Palermo, alla quale venne eletto per decreto del 4 del cennato mese.

Signor Segretario di Stato

« Grande è l'onore, che Ella si è degnata di farmi, proponendomi all'alto ufficio, cui il Prodittatore mi ha già nominato, di giudice della gran corte civile di Palermo. Però Ella ben sa come io con tutta la forza dell'anima mia e con tutta l'efficacia della parola la supplicai più volte a non voler tenere alcun conto di me, cui ripugnava la coscienza di accettar cariche ed onori. Ma le mie vivissime istanze non valsero, ed io allora apertamente le dichiarai, che riserbavami il dritto di rassegnarle una rispettosa rinunzia. Onde ora, mentre dall'un canto rendo a Lei le più vive grazie della fiducia e della stima, di cui mi ha sempre, ed ora anche più onorato, sento d'altra parte l'obbligo di manifestarle nuovamente, che io non posso nè debbo accettare l'alto ufficio, che mi si è voluto affidare.

« Figlio di uno dei più illustri uomini, di cui si vanti la Magistratura di Sicilia; avrei reputato a mia somma fortuna di ap-

partenere a sì nobile classe; ma sin dai primi giorni del glorioso ingresso del generale Garibaldi in questa città di Palermo, quando io in quei supremi momenti cominciai a prestar l'opera mia al pubblico servizio, mi proposi fermamente nell'animo di rimanermi nell'antico mio stato, e che nissun vantaggio ne dovessi ritrarre nella mia condizione sociale..... Unica ricompensa io ho desiderato e desidero dei piccoli servizi che ho resi finora, e questa ricompensa è la stima dei buoni.

« Sarà Ella pertanto cortese, signor Segretario di Stato, a voler presentare la mia rinunzia all'egregio nostro Prodittatore, e ad esprimergli ad un tempo i sentimenti della mia vivissima gratitudine.»

Giovanni Costantini

Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 648) *Palermo li 16 ottobre 1860*

Il giudice Francesco Pitini è destinato al Mandamento della Piana durante la malattia del giudice Costanzo.

(Num. 649) *Palermo li 16 ottobre 1860*

Promozione data ai signori Gaspare Guzzo, Salvatore Ursini e Matteo Muratori giudici di gran Corte.

(Num. 650) *Palermo li 16 ottobre 1860*

Ritiro dato al signor Lorenzo Lima dalle funzioni di Cancelliere della Suprema Corte, e nomina del sig. Antonino Lomonaco in rimpiazzo.

(Num. 651) *Palermo li 16 ottobre 1860*

Il signor Bartolomeo Romagnoli è destinato a Segretario nella amministrazione delle poste.

(Num. 652) *Palermo li 16 ottobre 1860*

Nomina del signor Enrico Ceppi ad Ispettore di seconda classe nella amministrazione delle poste.

(Num. 653) *Palermo li 16 ottobre 1860*

Correzione al decreto organico del Dicastero dei Lavori Pubblici.

SEGRETERIA DI STATO DEI LAVORI PUBBLICI
E MEZZI DI COMUNICAZIONE

Signore,

La copia del Decreto organico di questo Dicastero, a lei diretta, conteneva un errore, di cui mi accorsi dopo la pubblicazione.

Parlandosi del numero degl' impiegati leggesi che il Dicastero avrà il seguente personale in ogni sezione:

un capo sezione,
un applicato di prima classe,
due applicati di seconda classe,
due applicati di terza classe,
due applicati di quarta classe,

Invece dee leggersi:

un capo sezione,
un applicato di prima classe,
un applicato di seconda classe,
un applicato di terza classe,
due applicati di quarta classe,

La prego di pubblicare la correzione.

Il Segr. di Stato: *P. Orlando*

(Num. 654) *Palermo li 16 ottobre 1860*

Si destina il signor Verber ad applicato nel Dicastero del Culto.

SEGRETERIA DI STATO DEL CULTO

Il Prodittatore nella conferenza del 10 ottobre, veduto il decreto del 12 corrente che nomina il signor Dr. Pietro Verber applicato di prima classe della Segreteria di Stato del Culto, e considerato che con risoluzione dittatoriale presa nel Consiglio del 4 luglio detto signor Verber fu chiamato a servire nella Segreteria di Stato del Culto colla qualità di relatore e con tutti i dritti inerenti a quella carica, frai quali quello della uscita nella carriera giudiziaria o amministrativa, si è degnato dichiarare che il decreto del 13 ottobre non deroga al Dispaccio del 4 luglio col quale il Verber fu confermato nella carica di relatore.

Il Segretario di Stato: *G. Ugdulena*

(Num. 655) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Si dà un termine per il compimento e chiusura dei verbali di votazione.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei poteri a lui conferiti;

A facilitare sempreppiù le operazioni relative al suffraggio universale, e nell'intento di non abbreviare il tempo bisognevole al compimento delle operazioni medesime;

Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Interno;

Udito il consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il termine per la chiusura dei verbali che stabiliscono il risultato del voto reso dai cittadini in quei Comuni che non possono compierlo durante il giorno 21 è prorogato a tutto il giorno susseguente, fermo rimanendo del resto le norme stabilite nel decreto del 15 corrente.

Art. 2. Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato dell'Interno
E. Parisi

(Num 656) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Si adotta la legge sulla pubblica istruzione di Torino.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Sulla proposta del Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. La legge sulla pubblica Istruzione promulgata in Torino a 13 novembre 1859, salve le modificazioni contenute negli

articoli seguenti o che da ulteriori Decreti potranno esservi recate, è adottata in Sicilia.

Art. 2. All'Amministrazione generale della pubblica Istruzione soprantende, sotto la dipendenza del Ministro o Segretario di Stato, il Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, residente in Palermo.

Art. 3. Il Consiglio è composto del Presidente, ch'eserciterà ancora le funzioni d'Ispettor generale degli studii e di sei membri tutti nominati dal Re.

Uno de' consiglieri, destinato per ogni biennio dal Re, n'è il Vice-presidente.

Art. 4. I Consiglieri durano in ufficio tre anni, rinnovandosene due per ciascun anno in ordine d'anzianità, e per li primi tre anni a beneplacito del Re.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza almen di quattro Consiglieri.

Art. 5. All'amministrazione della pubblica Istruzione soprantendono:

In ogni Università, il Rettore.

In ogni capo di provincia un Ispettore provinciale degli studî secondari, tecnici ed elementari, il quale eserciterà ancora le funzioni di R. Provveditore; ed un Consiglio per le scuole.

Ne' capi di circondario saranno Ispettori eletti dal Segretario di Stato.

Art. 6. Le Università di Palermo, Catania e Messina son mantenute con le loro cinque facoltà e collegi di belle arti aggiuntivi.

Art. 7. Alla facoltà di scienze fisiche e matematiche dell'Università di Palermo sarà annessa una scuola d'applicazione, i cui insegnamenti risponderanno a quelli indicati nell'articolo 53 della legge del 13 novembre 1859, o saranno determinati da apposito regolamento.

Art. 8. Sarà determinato con ispeciale regolamento il numero e la distribuzione delle cattedre per ciascuna facoltà, e quello de' professori ordinari e straordinari.

Art. 9. Lo stipendio de' professori ordinari è fissato indistintamente, nell'Università di Palermo a lire 3500 annue per ciascheduno, e in quelle di Catania e Messina a lire 3000.

Art. 10. Le tasse d'immatricolazione, d'iscrizione di esami e diplomi nelle Università di Sicilia son ridotte a metà di quello che nella legge del 13 novembre 1859 è prescritto per l'Università di Torino.

Art. 11. L'insegnamento privato è libero: ma non avrà lo stesso valore legale de' corsi a titolo pubblico, se non è dato secondo le norme prescritte dalla legge.

Art. 12. La direzione amministrativa e l'ispezione accademica di ciascuna Università è esercitata dal Rettore e da' Presidi delle facoltà, assistiti dal Segretario cancelliere.

Art. 13. L'ufficio di Segretario-cancelliere è mantenuto secondo i regolamenti vigenti in Sicilia, con lo stipendio e gli emolumenti che vi sono annessi. Ma nella distribuzione delle tasse sarà pareggiato a' Professori delle rispettive facoltà.

Art. 14. Il Segretario-cancelliere dura in ufficio cinque anni, che per gli attuali cominceranno a decorrere dalla promulgazione della presente legge, ed è nominato dal Re tra' Professori della Università, dopo proposta di tre almeno di essi fatta dal Consiglio superiore.

Art. 15. I Presidi delle facoltà sono nominati dalle rispettive facoltà a pluralità di suffragi.

Art. 16. La cattedra d'Astronomia presso l'Osservatorio astronomico di Palermo, e quella di Paleografia e diplomatica al grande Archivio son conservate e pareggiate alle cattedre dell'Università.

Art. 17. Gli attuali professori sostituti o provvisorî nominati legalmente son mantenuti ne' loro posti con gli stipendi ed emolumenti loro assegnati.

Art. 18. L'insegnamento secondario classico è distinto in due gradi. Esso è compiuto ne' Licei, che sono divisi perciò in due sezioni; e limitasi solo al primo grado ne' Ginnasi, che rispondono alla sezione inferiore dei Licei.

Art. 19. Sarà un Liceo in ciascuna città, capo di provincia; un Ginnasio in ciascun capo di circondario ed in tutte quelle città, la cui popolazione sorpassa i ventimila abitanti. Ma è libero ai Municipî di trasformare i loro Ginnasî in Licei, assegnando loro una convenevole dotazione, pur ch' abbiano adempiuto a ciò per la legge della pubblica istruzione è loro prescritto.

Art. 20. L'Insegnamento secondario classico è per ora gratuito.

Art. 21. Delle scuole tecniche, che sieno il primo grado dell'insegnamento speciale, saranno in tutti i capi di circondario. Esse possono essere aggiunte agli stabilimenti dell'insegnamento secondario classico, o separate da essi.

Art. 22. Instituti tecnici superiori saranno in Palermo, Messina e Catania; e specialmente un istituto d'arti e mestieri ed un istituto nautico in Palermo, un istituto nautico e commerciale in Messina, un istituto agronomo e veterinario in Catania.

Art. 23. Sarà in Palermo un istituto ed accademia di belle arti, un museo e galleria, ed un collegio di musica.

Art. 24. L'Orto botanico di Palermo sarà aggrandito e migliorato, aggiugnendovi un campo di sperimento e d'acclimatazione per le piante utili.

Art. 25. In ogni Comune sarà almeno una scuola per l'istruzione elementare del grado inferiore per li fanciulli, ed un'altra per le fanciulle. Quelle dei fanciulli son diurne e serotine.

Art. 26. Nei Comuni la cui popolazione agglomerata supera il numero di cinquemila vi saranno altre scuole per l'istruzione elementare superiore dei due sessi.

Art. 27. L'istruzione elementare è tutta a carico de' Municipî, salvo l'eccezioni considerati dalla legge : ed un apposito Decreto determinerà il *minimum* della partita d'obbligo che dovrà esserne segnata nel loro bilancio passivo.

Art. 28. L'istruzione elementare è essenzialmente gratuita.

Art. 29. L'istruzione elementare è obbligatoria per tutte le classi dei cittadini : la legge provvederà a rendere questa obbligazione efficace.

Art. 30. Scuole normali per gli allievi ed allieve maestre saranno fondate in Palermo, Catania e Messina.

L'Insegnamento Universitario, e gli stabilimenti che ne dipendono son tutti a carico dello Stato.

Art. 31. L'insegnamento secondario classico e le scuole tecniche sono a carico dello Stato per gli stipendi dei professori o precettori; per tutto il rimanente a carico dei Municipî.

Art. 32. Gli Instituti tecnici superiori e le scuole normali son parimenti a carico dello Stato per li stipendi de' professori e il materiale scientifico : al rimanente provvedono le provincie.

Art. 33. Le proprietà, le ragioni e i beni di ogni natura, dei quali gli stabilimenti di pubblica Istruzione sono o verranno legalmente in possesso, sono lor mantenuti a titolo di dotazione ; e le loro rendite verranno scritte annualmente a sgravio dello Stato o dei Municipî nell'attivo, che sarà attribuito a ciascuno di essi stabilimenti.

Art. 34. Il Consiglio superiore d'Istruzione pubblica formerà e proporrà alla superiore approvazione i regolamenti necessarî per la fondazione o la riforma di tutti gli stabilimenti di pubblica Istruzione e i rispettivi bilanci.

Art. 35. La presente legge comincerà ad applicarsi dal 1° novembre prossimo per tutto ciò che concerne l'amministrazione generale e locale della pubblica Istruzione e lo stipendio degl'in-

segnamenti: ma quanto all'ordinamento degli studi, agli esami ed alle tasse accademiche non avrà vigore se non all'aprirsi dell'anno scolastico 1861-1862, salvo le disposizioni particolari che intanto potranno essere emesse.

Art. 36. Tutte le leggi e disposizioni contrarie sono abrogate.

Art. 37. I Segretari di Stato dell'Istruzione pubblica, delle Finanze e dell'Interno sono incaricati dell'esecuzione della presente legge.

Ordina che la presente munita del suggello dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore: *Mordini*

Il Segretario di Stato dell'Istruzione Pubblica
G. Ugdulena
Il Segretario di Stato per l'Interno
E. Parisi
Visto, Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 657) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Si crea un'amministrazione generale per le contribuzioni dirette e del demanio in Sicilia.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. È creata un'Amministrazione generale delle contribuzioni dirette e del demanio in Sicilia.

Art. 2. L'Amministrazione generale del demanio assumerà il servizio dei beni propriamente dello Stato e delle contribuzioni dirette.

Art. 3. Il Direttore generale dei rami e dritti diversi, e l'Amministratore generale si metteranno d'accordo per distribuire la materia del servizio, di cui al presente il primo ufficio si occupa.

Art. 4. Così per le contribuzioni dirette, come pel demanio

sarà continuata provvisoriamente l'osservanza delle leggi e de' regolamenti che sono in vigore.

Art. 5. L'amministrazione generale residente in Palermo sarà diretta da un amministratore generale, il quale sarà assistito da un Segretario generale, ove se ne conoscerà il bisogno, e dal corrispondente numero d'impiegati.

Art. 6. Il servizio del Demanio dei capo-luoghi delle provincie sarà conservato, come in atto e senza cambiamento di nome, presso le Direzioni provinciali de' rami riuniti sotto la dipendenza dell'amministratore generale.

Art. 7. I Segretari e Capo contabili addetti nelle nominate Direzioni Provinciali al servizio de' rami e dritti diversi, faranno pure il servizio del Demanio.

Art. 8. I Ricevitori de' rami e dritti diversi riuniranno il servizio, e la percezione delle rendite del Demanio, un accrescersi pe' novelli cespiti le loro cauzioni, giusta i regolamenti in vigore.

Art. 9. Le indennità, in atto assegnate alle Direzioni provinciali pel servizio de' rami e dritti diversi, saranno aumentate di annui ducati duemille. L'Amministratore generale proporrà la ripartizione di questa somma per provincie in ragione del servizio che si avrà ciascuna di esse.

Art. 10. Al momento della istallazione dell'Amministrazione generale saranno chiamati a prestar servizio nella stessa tutti gli impiegati che in atto sono addetti nella Direzione generale dei rami e dritti diversi ai rami che passano alla nominata Amministrazione generale, compresi gl' impiegati ex gesuitici. Vi saranno chiamati ugualmente tutti gl'impiegati della amministrazione di Magione, Ficuzza e Boccadifalco, che rimane disciolta.

Art. 11. L'amministrazione generale appena messa in servizio presenterà il piano organico dell' amministrazione generale, nel quale saranno stabiliti i soldi e i doveri degl' impiegati. In seguito presenterà il piano del corrispondente personale. Gl' impiegati, che dietro l'organizzazione rimarranno esuberanti, saranno destinati ad altri uffici.

Ordina che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato per le Finanze: *D. Peranni*

Visto, Il Segretario di Stato della Giustizia

B. Scrofani

(Num. 658) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Si dichiarano debiti dello Stato tutti i debiti dei comuni che fan parte della spesa ordinaria che derivano da titolo certo.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Volendo aprire ai comuni di Sicilia la via a procedere gradatamente all'abolizione dei dazi di consumo che pesano principalmente sulla classe più povera;

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Articolo unico. Tutti i debiti dei comuni di Sicilia, che fan parte della loro spesa ordinaria, e che trovansi rappresentati da rendite costituite, o che derivano da titolo certo, liquido, e legalmente riconosciuto, sono dichiarati debiti dello Stato.

Ordina che la presente legge munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segr. di Stato delle Finanze

D. Peranni

(Num. 659) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Amnistia condizionata che si accorda a tutti i reati commessi a tutto il 27 maggio 1860.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Considerando che, alla pubblica esultanza dei cittadini per la rivendicata libertà della Patria, conviene che abbiano parte anche coloro che, fatti colpevoli sotto il giogo della tirannide, possono tuttavia ricondursi a vita onesta sotto le nobili ispirazioni e coi nobili esempi di una società, che si ritempra alla vita degli uomini liberi;

Considerando che maggiore indulgenza è dovuta agli evasi dai luoghi di custodia e di pena, cui la stupida ferocia di un Governo corrotto intese invano di volgere a danno della rivoluzione e fra i quali altri brandite le armi presero luogo nelle squadre cittadine, altri rientrando pacificamente in seno di lor famiglie hanno mostrato di riabilitarsi col pentimento;
Considerando che l'indulgenza deve porsi in accordo con gli interessi della sicurezza pubblica;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. È abolita l'azione penale, e condonata la pena inflitta pei reati commessi sino al 27 maggio 1860, da individui che per qualunque causa si trovino in libertà alla pubblicazione del presente decreto, o che si siano presentati volontariamente in esecuzione del decreto del 13 settembre 1860.
Art. 2. Gl'imputati e i condannati, la cui condanna non sia divenuta irrevocabile, ove nel termine di un mese da questa data non dichiareranno, personalmente o per mandato speciale, nella cancelleria delle competenti gran Corti criminali se trattasi di misfatto, o dei competenti giudici di mandamento se trattasi di delitto, di ricusare il beneficio di questo decreto, si terranno per ciò solo accettanti per tutti gli effetti di legge. Le condanne tuttavia rivocabili s' intenderanno pel solo fatto di tale accettazione passate in cosa giudicata.
Art. 3. Malgrado la condonazione della pena resta fermo l'obbligo dello allontanamento dal domicilio degli offesi nei condannati per omicidio ai termini della legge vigente. Allo stesso obbligo saranno soggetti gl'imputati dei reati medesimi contro i quali si era spedito mandato di deposito o di arresto, se avranno accettato la presente amnistia.
Art. 4. I condannati e gl' imputati contro i quali siasi spedito ordine di arresto per causa di furto, saranno tenuti entro un mese da oggi a dar sicurtà di buona condotta per tre anni, presentando un mallevadore che rendasi responsabile per la somma di ducati dugento, esiggibile nel caso in cui si rendessero colpevoli di furto ed incendi volontari, dopo la prestata malleveria.
Art. 5. Saranno ammessi mallevadori tutti i cittadini di riconosciuta probità, che abbiano le condizioni prescritte dalla legge del 26 agosto 1860 per gli elettori comunali, e che siano capi

di bottega. La malleveria sarà ricevuta dal Questore o Delegato della Sicurezza pubblica, o di chi ne faccia le veci, nel comune dell'attuale residenza del garentito. Quest'obbligo porterà seco la cauzione personale in ogni caso di inadempimento.

Art. 6. Il mallevadore sarà costretto al pagamento tostochè la condanna pei sudetti reati sarà divenuta irrevocabile. Vi si procederà come nei casi di mallevaria prescritta dalle leggi penali.

La somma riscossa servirà precipuamente al rimborso delle spese di giustizia anticipate dal Tesoro Nazionale, e quindi alle indennità civili dovute in conseguenza di quei reati. L'avanzo, se ve ne sia, sarà restituito.

Pertanto nulla è derogato alle disposizioni riguardanti la responsabilità dei comandanti le compagnie dei Militi a cavallo, anche in via di regresso in favore dei mallevadori.

Art. 7. Se il mallevadore mancherà alla vita, o cadrà in fallimento, o farà cessione di beni, o stabilirà il suo domicilio fuori Provincia, sarà data novella sicurtà nel termine di un mese dalla intimazione che sarà fatta dal Questore o Delegato, o da chi ne tien luogo.

Art. 8. Coloro che non presteranno malleveria saranno tenuti nello stesso termine di un mese da oggi dichiarare in qual comune vorranno stabilire la loro residenza, ed ivi, nell'ufficio della Sicurezza pubblica torre l'obbligo di presentarsi giorno per giorno allo stesso Ufficio nei primi sei mesi, e quindi appresso di settimana in settimana, sino al compiere del triennio. Il funzionario della Sicurezza può dare dei permessi speciali e limitati, che dispensino alla rigorosa osservanza di un tale obbligo, riconoscendone il bisogno, per conciliare la libertà delle persone e delle industrie con l'esigenze della pubblica sicurezza.

La trasgressione dell'obbligo sarà punita con la detenzione di otto giorni, ed in caso di recidiva con un mese di prigionia. L'azione sarà proposta di ufficio dal Pubblico Ministero giusta lo articolo 39 delle leggi di rito penale.

Art. 9. Dopo il decorrimento di un mese, non prestata la malleveria, nè fatto l'obbligo secondo gli articoli precedenti, si darà luogo allo arresto, sino a che non si adempia ad alcune dalle prescritte garenzie.

Art. 10. Sono eccettuati dal beneficio di questo Decreto coloro che dopo il 27 maggio hanno commesso misfatti, o delitti volontari punibili almeno con pena di prigionia, i condannati o imputati pei reati dei quali è parola negli art. 352 e 353 delle leggi

penali, o per furto accompagnato da omicidio consumato. Sono esclusi altresì i falsari, i colpevoli di frode, appropriazione o distorno di denaro ed effetti pubblici, ed i cospiratori contro il Governo Nazionale del 1848.

Art. 11. Decaderanno dal beneficio del presente decreto coloro che dopo la pubblicazione di esso si faranno colpevoli di altri misfatti o delitti volontari punibili almeno con pena di prigionia ed i condannati saranno considerati come recidivi, e gli imputati come reiteratori, ai termini delle leggi penali. Non sarà bisogno d'istanza privata per procedere su nuovi reati, meno nei casi dell'art. 40 delle leggi medesime.

Art. 12. A tutti i condannati che si trovino in carcere è fatta grazia di una metà della pena che resterebbe ad espiarsi per reati anteriori al 27 maggio 1860. Alle condanne capitali vien sostituita per essi la pena del massimo del quarto grado dei ferri, ed all'ergastolo il massimo del terzo grado.

Gl' imputati che si trovino in carcere avranno una diminuzione di due gradi della pena legittima.

La stessa diminuzione avrà luogo per coloro che trovatisi in libertà non avranno accettato il beneficio di questo decreto per sottoporsi allo esperimento di un giudizio.

Art. 13. Sono esclusi dal beneficio del presente articolo i colpevoli dei reati indicati nell'articolo decimo.

Art. 14. Restano salvi in tutti i casi i dritti delle parti offese per ottenere le riparazioni civili.

Art. 15. Le disposizioni precedenti non riguardano i fatti considerati come reati politici sotto il governo borbonico, pei quali sarà osservato il decreto del 21 agosto 1860.

Ordina che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani

Per copia conforme

Il Segretario di Stato della Giustizia
B. Scrofani

(*Num. 660*) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Si conferma l'ufficio d' istoriografo Siculo.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato per l'istruzione pubblica;
Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. L'ufficio d'istoriografo di Sicilia è confermato e mantenuto.

Art. 2. Lo stipendio annesso al predetto ufficio è accresciuto a ducati seicento pari ad onze ducento annuali.

Art. 3. I Segretari dell'Istruzione pubblica e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato per l'Istruzione pubblica
G. Ugdulena
Il Segretario di Stato delle Finanze
Domenico Peranni

(*Num. 661*) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Si dichiarano di proprietà della pubblica Istruzione i beni pertinenti agli espulsi Gesuiti e Ligorini.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Istruzione pubblica;
Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. Tutte le rendite e i beni che furono degli espulsi Gesuiti e Liguorini, eccetto quelli che per la loro origine fossero espressamente destinati al Culto Divino, son dichiarati proprietà della pubblica istruzione e addetti all' uso di essa, continuando provvisoriamente ad amministrarsi dallo Stato.

Art. 2. I beni espressi nell' articolo precedente, e tutti quelli altri che fan parte attualmente della dotazione dell'Istruzione pubblica, son messi in vendita, da impiegarsene il capitale in rendita sul gran Libro; la quale sarà scritta nell'attivo della pubblica Istruzione, e non potrà per nessun titolo esserne distratta.

Art. 3. Sul fondo di tutti i beni anzidetti o della rendita rispondente, e in difetto di esso dalla Tesoreria dello Stato, saranno pagati gli stipendi dei Professori ed altri Impiegati della pubblica Istruzione che sono a carico dello Stato, o l' aumento da recarsi agli stipendi dei quali attualmente godono, compresovi i soprassoldi per raggiungere la cifra fissata nella legge della pubblica Istruzione, promulgata oggi stesso.

Art. 4. A tal uopo saranno trasmessi dalle rispettive Amministrazioni alla Segreteria di Stato della pubblica Istruzione, e da questa a quella delle Finanze, de' bilanci provvisori degli stipendi o supplimenti di essi che dovranno pagarsi dallo Stato; e ne sarà ordinato il pagamento alla Tesoreria Generale.

Art. 5. I Segretari di Stato della Istruzione pubblica, e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato dell'Istruzione pubblica

G. Ugdulena

Il Segretario di Stato delle Finanze

Domenico Peranni

(Num. 662) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Il signor Francesco Perez viene in missione destinato ad Amministratore delle Poste.

(Num. 663) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Promozione data al signor Francesco Gagliardi a corriere di prima classe nella Amministrazione delle Poste con gli onori di sotto Ispettore.

(Num. 664) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Sono nominati i signori Giuseppe Florio e Giuseppe Vairo a meccanici pei Fari.

(*Num. 665*) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Nomina del signor Raffaele Sgazzi ad uffiziale telegrafico in Corleone.

(*Num. 666*) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Promozione del signor Friscia a capo di ufficio nella telegrafia Elettrica in Sciacca.

(*Num. 667*) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Nomina del sig. Giuseppe Maniaci a notaro in Martini.

(*Num. 668*) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Si destina il sig. Giuseppe Travali a segretario di prima classe nella Sicurezza pubblica.

(*Num. 669*) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Si conferma il sig. Stansilao Ferro a giudice della gran Corte Criminale di Girgenti con gli averi di Procuratore Regio.

(*Num. 670*) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Nomina del signor Giuseppe Costantino ad Ispettore generale delle Poste.

(*Num. 671*) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Si destina il signor Andrea Guarneri ad amministratore delle Contribuzioni dirette.

(*Num. 672*) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Nomina del signor Gaetano Vanneschi a Razionale nella gran Corte dei Conti.

(Num. 673) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Nomina dei Consiglieri di Governo e suoi aggiunti.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati presso il Governo di Palermo, Consigliere di prima classe l'avvocato signor Paternostro—Consigliere di seconda classe il cavaliere Salvatore Cusa — e Consiglieri di terza classe i signori marchese Giuseppe Pasqualino, barone Francesco Rutè, e cavaliere Rosario Salvo.

Per aggiunti—I signori cavaliere Giuseppe S. Filippo, avvocato Francesco Santacolomba, e avvocato Filippo Errante e Rampolla.

Presso il governo di Messina—Consigliere di prima classe l'avvocato sig. Gaetano Cardillo Merone—e Consiglieri di terza classe i signori Vincenzo Marino, Giovanni Pisani, Matteo Russo, Placido Carini, e avvocato Francesco Paolo Basile.

Per aggiunti—I signori Giovanni Trombetta, Salvatore Longo.

Presso il governo di Catania — Consigliere di prima classe il cavaliere Carlo Di Geronimo—Consiglieri di seconda classe l'avvocato Antonino Bellia, il sig. Rosario Caffi e il cavaliere Luigi Gravina — Consiglieri di terza classe i signori Giuseppe Miceli e professore Placido De Luca.

Per aggiunti — I signori Anastasio Vassallo e avvocato Pietro Bondì.

Presso il governo di Girgenti—Consiglieri di prima classe gli avvocati Gabriele Dara ed Emmanuele Sileci—Consigliere di seconda classe il signor Lorenzo D'Agostino — Consiglieri di terza classe i signori Francesco Falsone e Gaetano Deluca.

Per aggiunti — I signori avvocato Gaetano Amico , e Gerlando Noto.

Presso il governo di Caltanissetta—Consigliere di prima classe il signor Giuseppe Cammarata Scovazzo— e Consigliere di terza classe i signori cavalieri Filippo Stazzone, avvocato Antonino Fassari, avvocato Francesco Debilio ed Inglese , e signor Salvatore Lionti.

Per aggiunti—I signori Giovanni Torregrossa e Giorgio Micela.

Presso il governo di Trapani — Consiglieri di prima classe, i signori Angelo Calvino e avvocato Giulio Alì — Consiglieri di seconda classe signori baronello Giovanni Prinzi e Alberto Maria Mistretta—Consigliere di terza classe signor Vito Oro.

Per aggiunti—Gli avvocati Giuseppe Colomba e Alberto Giacalone.

Presso il governo di Noto—Consigliere di prima classe il cavaliere Giuseppe Di Lorenzo Borgia—Consigliere di seconda classe il signor Filippo Leva—e Consigliere di terza classe i signori Filippo Galifi, Giovanni Intrigila e avvocato Carmelo Gullotti.

Per aggiunto il signor Salvatore Ricca Spadaro.

Art. 2. Il Segretario di Stato dell'Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore: *Mordini*
Il Segretario di Stato dell'Interno
E. Parisi
Per copia conforme
Il Segretario di Stato dell'Interno
E. Parisi

(Num. 674) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Destituzione di alquanti consiglieri della cessata Intendenza.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei poteri a lui conferiti:

Tenendo presente il rapporto della commessione di scrutinio pei funzionari dell'ordine amministrativo;

Sulla proposta del Segretario di Stato dello Interno;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono destituiti i seguenti consiglieri delle cessate Intendenze:

Cav. Eugenio Villanueva—dell'Intendenza di Palermo.

Barone Gioacchino Calcagno, e don Francesco Pettini — della Intendenza di Messina.

D. Gaspare Antonio La Rosa, e don Gregorio Pulvirenti—dell'Intendenza di Catania.

D. Donato Mendolia, e Rosario Cipollina — dell' Intendenza di Girgenti.

D. Luigi Sampieri—dell'Intendenza di Caltanissetta.

Art. 2. I Segretarî di Stato dell'Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato dell' Interno
E. Parisi
Per copia conforme
Il Segretario di Stato dell'Interno
E. Parisi

(Num. 675) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Destituzione del signor Ignazio Milone Consigliere della cessata Intendenza di Noto.

(Num. 676) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Si dà ritiro al signor Giuseppe Tumminelli con l' intiero soldo.

(Num. 677) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Nomina del sig. Giuseppe Castelli ad Intendente in Castroreale.

(Num. 678) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Nomina del sig. Vito Favara a maggiore comandante la milizia nazionale in Mazzara.

(Num. 679) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Nomina del sig. Angelo Raffo a Maggiore comandante il secondo battaglione delle milizie nazionali terza categoria in Palermo.

(Num. 680) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Nomina del signor Pietro Palermo a comandante le milizie di terza categoria in Girgenti.

(Num. 681) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Nomina del signor Paolo Malambri a comandante le milizie di terza categoria in Terranova.

(Num. 682) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Nomina del sig. Mario Nuccio a comandante la seconda e terza categoria della Milizia nazionale in Marsala.

(Num. 683) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Nomina del signor Gaetano Russo ad Ispettore di Questura in Messina.

(Num. 684) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Nomina del signor Pietro Oliva a delegato centrale in Messina.

(Num. 685) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Nomina del sig. Francesco Lombardo ad applicato di sicurezza pubblica in Sciacca.

(Num. 686) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Nomina del signor Michele Amari ad istoriografo Siculo.

(Num. 687) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Nomina del sig. Giuseppe Ceraulo a delegato di mandamento in Gesso.

(Num. 688) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Nomina del sig. Antonio Pizzati ad usciere maggiore nel dicastero dei lavori pubblici.

(Num. 689) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Proclama del Prodittatore.

Italiani della Sicilia!

La parola venerata e solenne del vostro gran Dittatore viene a sciogliere la sua promessa. Egli, col Decreto del 15 ottobre, vi addita esser giunto il momento della desiderata annessione.

Fra quattro giorni, il vostro plebiscito porrà suggello al gran patto che stringerà in una sola indivisibile famiglia ventiduo milioni d'Italiani.

Ed intanto io, chiamato a compiere quest'ultimo voto del Dittatore, non appena giunga tra voi un rappresentante di Re Vittorio Emmanuele, depositerò nelle sue mani il potere che mi fu affidato.

Italiani della Sicilia!

La Storia narrerà un giorno ai maravigliati nepoli come in soli sei mesi un uomo, più grande della sua fama, redimesse a vita di popolo libero metà della Nazione.

A quell'uomo—a GARIBALDI—l'Italia innalzerà un monumento imperituro di riconoscenza nel cuore delle generazioni venture.

E i popoli della Penisola si scopriranno il capo al solo udirne pronunciare il nome, non altrimenti che i figli della libera America al gran nome di Washington.

Voi sarete i primi a darne l'esempio.

Viva l'Italia — Viva Vittorio Emmanuele
Viva Garibaldi

Il Prodittatore: *Mordini*

(*Num. 690*) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Sugli impiegati.

SEGRETERIA DI STATO DELLE FINANZE

Sulla considerazione che alquanti impiegati civili e militari che prestavano servizio in Sicilia nel 1848, sopravvenuta l'occupazione borbonica, furono obbligati ad emigrare o furono dimessi dallo ufficio che occupavano, sicchè si è verificata un'interruzione di servizio, per la quale ne verrebbe loro un danno nella liquidazione della pensione di ritiro o vedovile, il Prodittatore nel Consiglio di questo giorno, ha accordato la sanatòria a siffatta interruzione e permettere che i due periodi del servizio prestato dai nominati impiegati si congiungano nel caso di liquidazione di pensione vedovile o di ritiro.

Il che le comunico per l'uso corrispondente.

Il Prodittatore : *Mordini*

(*Num. 691*) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Si accresce di altri sei impiegati scritturali la Segreteria di Stato Dicastero Interno, e nomina di detti impiegati.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Interno;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. La pianta organica della Segreteria di Stato dello Interno è accresciuta di altri sei impiegati, col titolo di scritturali e col soldo di lire 750 annuali per ciascuno.

Art. 2. Sono nominati scritturali i signori Giovanni Lucifora, Antonino Serretta, Francesco Ondes, Giovanni Geraci, Ignazio Marotta, e Luigi Pelix. La loro precedenza sarà regolata dalla data della rispettiva ammessione.

Art. 3. I Segretari di Stato dello Interno e della Finanza sono incaricati del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato dell'Interno : *E. Parisi*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato dell'Interno : *E. Parisi*

(Num. 692) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Il signor Luigi Mazza è promosso a capo di divisione di prima classe.

(Num. 693) *Palermo li 17 ottobre 1860*

Il signor Giuseppe Silvestri è nominato Segretario di prima classe nel Dicastero Interno.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il signor Giuseppe Silvestri è nominato Segretario di prima classe della Segreteria di Stato dello Interno in luogo del signor Giuseppe Puglisi e Bertolino che ha rinunziato.

Art. 2. I Segretari di Stato dello Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato dello Interno : *E. Parisi*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato dello Interno : *E. Parisi*

(Num. 694) *Palermo li 17 ottobre 1860*

I signori Vigo e Guarneri son destinati a far parte della Giunta per le conversioni delle prestazioni in natura dovute ai corpi morali, ai termini del Decreto del giorno 4 ottobre.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia:

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Veduto il Decreto del giorno 4 ottobre, col quale fu istituita una Giunta per dar opera alla conversione delle prestazioni in natura dovute ai Corpi morali ecclesiastici;

Volendo accrescere il numero dei componenti della detta Giunta, per renderne più facili e più speditl i lavori;

Sulla proposta dei Segretari di Stato della Giustizia, delle Finanze e del Culto.

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. unico. Il cavaliere Salvatore Vigo, ed il sig. Andrea Guarneri faranno parte della Giunta creata col Decreto del 4 ottobre di quest'anno.

Ordina che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della Giustizia
B. Scrofani
Il Segretario di Stato delle Finanze
D. Peranni
Il Segretario di Stato del Culto
G. Ugdulena
Visto : Il Segretario di Stato della giustizia
Barone Scrofani

(Num. 695) *Palermo li 18 ottobre 1860*

Nomina del sig. Fauchè a capitano di vascello.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Di moto proprio;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il sig. Giovan Battista Fauchè, Commissario Generale della Marina in Sicilia, attuale Segretario di Stato della Marina è nominato Capitano di Vascello di prima classe, nello stato maggiore generale della Marina medesima.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato per la Guerra
N. Fabrizj

(Num. 696) *Palermo li 18 ottobre 1860*

Si prescrive che nella mancanza del Vice-Governatore il Consigliere di Governo di prima classe ed in sua mancanza il più anziano dei Consiglieri si avesse la firma.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d' Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. In mancanza dei Vice-Governatori il Consigliere di Governo di prima classe, e dove ce ne sia più d'uno, il più antico di essi, prenderà la firma nei casi di assenza o di legittimo impedimento del Governatore.

Art. 2. Il Segretario di Stato dello Interno è incaricato della esecuzione della presente legge.

Ordina che la presente, munita del suggello dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato dell'Interno
E. Parisi

Per copia conforme

Il Segretario di Stato dell'Interno
E. Parisi

(Num. 697) *Palermo li 18 ottobre 1860*

Si assegna una pensione di ducati 10 mensili alla signora Furer vedova dell'emigrato Giuliano.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È accordata sul ruolo provvisorio della Tesoreria Generale una pensione di ducati dieci mensuali, netti di ritenuta, alla signora Giovanna Furer vedova dello emigrato Onofrio Giuliano da Messina morto in Tunisi nella più cruda miseria, dopo avere molto sofferto, ed operato pel Trionfo della causa italiana.

Art. 2. I Segretari di Stato dello Interno e della Finanza sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato dell'Interno
E. Parisi
Per copia conforme
Il Segretario di Stato dell'Interno
E. Parisi

(Num. 698) *Palermo li 18 ottobre 1860*

Nomina dei signori Emmanuele Castelli, Emmanuele Franco e Carmelo Strina ad applicati nel dicastero dei lavori pubblici.

(Num. 699) *Palermo li 18 ottobre 1860*

Si rimette alla gran Corte dei Conti la pendenza del signor Molfino circa ai viveri militari.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Vista la sottomissione Prospero Molfino in data del 3 agosto 1860 per la somministrazione viveri a tutto l'anno sudetto alla

Marina Militare siciliana, in ragione di franco uno e venti centesimi per ogni razione, oltre le spese di trasporto da Genova e Dazio doganale:

Vista l'ordinanza del 4 agosto emessa dal precedente Segretario di Stato della Marina, ed i motivi letteralmente espressi che la determinarono;

Visto il decreto Prodittatoriale del 24 agosto, col quale veniva approvata la sottomissione in parola alla base dei motivi espressi nell'Ordinanza Ministeriale surriferita, completamente ritenuti;

Considerando che la sottomissione Molfino contiene una esorbitanza nei prezzi della razione offerta, in rapporto ai vantaggi che la piazza di Sicilia presenta in generi di viveri;

Considerando che i motivi espressi nell'Ordinanza Ministeriale sono in contradizione col fatto e con la verità; poichè la sottomissione Molfino da Genova messa in confronto coll' offerta Distefano da Palermo, accettata nel 21 luglio dal commissario generale della Marina debitamente autorizzata per un franco a razione, apre l'adito alla evidenza di un eccesso sensibilissimo del suo importo;

Considerando inoltre che non avrebbesi potuto passare all' accettazione della sommissione Molfino, mentre era in corso di somministrazione la ditta Distefano per la esecuzione di una offerta più vantaggiosa ed ancor prima accettata;

Considerando di conseguenza che il Decreto Prodittatoriale di approvazione venne ispirato da motivi di considerazione che son fuori del vero, e senza la cognizione dell'esistenza di un' offerta migliore già messa in esecuzione: talchè quel Decreto va informato profondamente da nullità giuridiche che traggon vita da circostanze orrettizie e surrettizie.

Visto il parere dell'Agente del contenzioso dato sul proposito col rapporto del 12 ottobre 1860;

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Marina;

Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. La sottomissione Prospero Molfino del 3 agosto pella somministrazione viveri alla Marina Militare di Sicilia per tutto il corrente anno 1860 rimane sospesa nei suoi effetti, ove vogliasi ancor ritornare in vigore; e se ne rimetta esame della nullità al giudizio della Gran Corte dei Conti.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Marina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato per la Marina: *G. B. Fauchè*

(Num. 700) *Palermo li 18 ottobre 1860*

Nomina del signor Vizzini Varvaro ad applicato di terza classe nella Questura di Palermo.

(Num. 701) *Palermo li 18 ottobre 1860*

Nomina del signor Girolamo Marullo a delegato di mandamento in Milazzo.

(Num. 702) *Palermo li 18 ottobre 1860*

Nomina del signor Ludovico Basile a delegato di mandamento in Galati.

(Num. 703) *Palermo li 18 ottobre 1860*

Nomina del signor Biaggio Messina ad ispettore di seconda classe in Girgenti.

(Num. 704) *Palermo li 18 ottobre 1860*

Nomina del sig. Giuseppe Macaluso a delegato di mandamento di prima classe in Girgenti.

(Num. 705) *Palermo li 18 ottobre 1860*

Nomina del signor Emmanuele Emmanuele a delegato di Circondario di prima classe in Alcamo.

(Num. 706) *Palermo li 18 ottobre 1860*

Nomina del signor Vincenzo Pecora a delegato di prima classe.

(Num. 707) *Palermo li 18 ottobre 1860*

Nomina del signor Giuseppe Lovecchio ad applicato di pubblica Sicurezza.

(Num. 708) *Palermo li 18 ottobre 1860*

Nomina del signor Vincenzo Rao ad applicato di pubblica Sicurezza.

(Num. 709) *Palermo li 18 ottobre 1860*

Promozione del signor Carmelo Adorno nella telegrafia elettrica.

(Num. 710) *Palermo li 18 ottobre 1860*

Sulla censuazione dei beni pertinenti ai corpi morali.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

Veduto il decreto del 19 dicembre 1838, col quale fu ordinata la censuazione di una parte dei fondi di regio patronato;

Volendo completare questa importantissima misura di pubblico interesse, estendendola ai beni di tutte le corporazioni ecclesiastiche di patronato regio, o laicali, o appartenenti al patrimonio regolare; misura che mentre giova allo incremento della ricchezza nazionale, riesce in pari tempo di non poca utilità ai corpi morali anzidetti, sottraendo i loro beni al pericolo d' incerti eventi, e delle deteriorazioni cui pur venne d'ordinario soggetti;

Sulla proposizione dei Segretari di Stato delle Finanze, del Culto e della Giustizia:

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. Tutti i fondi rurali ed urbani di patronato regio, o laicali, o di pertinenza del patrimonio regolare, o sotto qualunque titolo posseduti da Abati, Prelati, Beneficiali, Prebendari, non che da Conventi, Monasteri, Chiese, ed in generale da qualsiasi corporazione o Luogo ecclesiastico saranno dati a censuazione nei modi che saranno appresso indicati.

Art. 2. Sono eccettuate dalla disposizione contenuta nel precedente articolo le case coi giardini attinenti, destinate ad uso ordinario di Conventi o Monasteri, e di altre simili corporazioni,

non che i fondi rurali che contenessero miniere di zolfo, e salve le concessioni speciali dove ci sieno chiari indizi di simili miniere.

Art. 3. Sarà all' uopo istituita in ciascuna provincia una speciale commissione, la quale sarà incaricata delle operazioni di censuazione di cui si tratta, e colle forme che con apposito regolamento saranno additate.

Art. 4. L'annuo censo da stabilirsi per base sarà la rendita risultante da questi tre dati cioè : l'imponibile fondiario, l'ultimo affitto e il corrente, dovendo sempre preferire il dato che risultasse maggiore.

In difetto di un solo dei sopradetti tre dati potrà la rendita stabilirsi a giudizio di periti : se non che non potrà mai adattarsi un valore minore dei risultati sopradetti.

Oltre le ritenzioni di legge sarà fatta pei fondi urbani una deduzione del sei per cento.

Art. 5. I fondi saranno ripartiti in quote, ciascuna dell' estensione non maggiore di sei, nè minore di una salma di misura legale.

Art. 6. Potranno stabilirsi delle quote di maggiore estensione quando il terreno non sia tutto fertile, ma in parte lavorativo ed in parte certo, ossia molto distante dai Comuni, o quando ciò sia comandato da altre circostanze, che abbisognerà rispettare pel maggior comodo dei censualisti.

Art. 7. Fatta la ripartizione in quote si procederà alla concessione in doppio modo, per quelle di una a due salme si farà a sorteggio tra coloro che facessero dimanda di attendervi, e per le quote di maggiore estensione sino al limite stabilito all'art. 5, si darà luogo alle subaste prendendo norma per i canoni fissati giusta l'articolo 4 sopradetto.

Art. 8. Le licitazioni avranno luogo innanzi alla Commissione della provincia, adempiendosi a termine abbreviato quanto è prescritto nelle leggi vigenti.

Art. 9. La Commessione interverrà nei contratti di censuazione, nei quali saranno trascritti tutti i patti dell' enfiteusi ai termini delle leggi civili, e vi sarà specificato che la quota censita dovrà nel corso di tre anni esser coverta di casa rurale pel colono, e migliorata sin col ridurne a coltura i terreni incolti, sia con accrescervi gli alberi ove fossero scarsi, sia col rendere più fertili le terre che si trovassero in buono stato.

Art. 10. L' inadempimento del precedente patto produrrà l'annullamento del contratto, meno pei censuari che pria dei tre anni avranno affrancato il loro canone come sarà detto all'art. 12.

Art. 11. Rimarrà in vantaggio dei Prelati, Abati, Beneficiali, e di tutti gli altri titolari, non che dei Conventi, Monasteri e di tutt'altre corporazioni ecclesiastiche che trovinsi in possesso dei fondi che saranno dati a censo, la rendita coll'aumento che potrà risultare dalla censuazione.

Art. 12. I canoni saranno affrancabili nei modi ed ai termini del Decreto 4 ottobre di quest'anno.

Ordina che la presente legge munita del suggello dello Stato sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore: *Mordini*
Il Segretario di Stato delle Finanze: *D. Peranni*
Il Segretario di Stato del Culto: *G. Ugdulena*
Il Segretario di Stato per la Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 711) *Palermo li 18 ottobre 1860*

Promozione del sig. Nicola Fabrizi a maggiore generale.

(Num. 712) *Palermo li 18 ottobre 1860*

Istituzione del banco di circolazione.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Visto il decreto del passato Governo con cui fu istituito il *Banco di Sicilia* colle due *Casse di Corte* che ne dipendono;

Considerando che la limitazione delle operazioni a cui esso fu destinato lo rende esclusivamente circoscritto nella specie dei banchi di semplice deposito, e non gli permette di estendersi nella sfera de' banchi di circolazione;

Considerando che la mancanza di mezzi di credito che questa seconda specie di banchi fornisce è uno dei efficaci impulsi che manchino per dare un ampio svolgimento ai fecondi elementi di attività industriale e commerciale che la Sicilia presenta;

Considerando che le istituzioni di credito tanto meglio possono prosperare e riuscire proficue a' paesi in cui sorgono, quanto meno si trovino vincolate, purchè restino unicamente soggette a

quella suprema vigilanza del Governo che basti per assicurarne la solidità ed il buon andamento;

Considerando per ciò essere sempre più conveniente affidarne la fondazione e l'amministrazione a delle privati società, anzichè farne altrettante istituzioni governative;

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È conceduto ai signori Ignazio e Vincenzo Florio, Antonio Chiaramonte Bordonaro, Michele Pojero, Michele Raffo fu Nicolò, Francesco Varvaro e figlio, negozianti in Palermo, il diritto di costituirsi in società commerciale, sotto una delle forme previste dal vigente Codice di commercio, per fondare un Banco di deposito, sconto ed emissione in Palermo, sotto il titolo di *Banco di Circolazione per la Sicilia* con due succursali in Messina e Catania, ed altre che se ne potranno aggiungere in appresso in altre piazze della Sicilia.

Art. 2. Il capitale di detto Banco e sue succursali sarà non minore di sei milioni di lire Italiane diviso in sei mila azioni da mille lire ciascuna.

Art. 3. Il sudetto Banco dovrà dedicarsi alle seguenti operazioni:

Tenere somme in deposito a titolo gratuito e fruttifero secondo che ai suoi interessi ed all'utile pubblico meglio convenga.

Accordare anticipazioni sopra deposito di verghe metalliche e titoli di rendita pubblica, salvo ad aggiungere in seguito le anticipazioni sopra deposito di merci.

Scontare effetti di commercio.

Trarre e rimettere tanto nell'interno della Sicilia, quanto sulle piazze del territorio Italiano compreso sotto il dominio di S. M. Vittorio Emmanuele e suoi discendenti.

Riscuotere e pagare per conto dei privati o della Finanza.

E tutto ciò mediante le facoltà di emettere biglietti pagabili a vista ed al latore.

Art. 4. La società concessionaria s'impegna a regolare le sudette operazioni sulle norme medesime a cui si trovano soggette quelle dell'attuale *Banca Nazionale* degli Stati Sardi; e qualunque eccezione alle sudette norme, che possa venir consigliata da locali necessità e convenienze non potrà adottarsi se non previe le debite autorizzazioni superiori.

Art. 5. La circolazione dei biglietti di detto *banco* sarà pura-

mente volontaria da parte del pubblico, cosicchè nessuno potrà essere costretto a riceverli come denaro contante.

Art. 6. La presente concessione si riterrà come non fatta, qualora nel termine di sei mesi i Concessionarî non abbiano provato di avere emesso la totalità delle azioni.

Art. 7. Tutti i patti e le condizioni concernenti gl'interessi della Compagnia Concessionaria, e tutti i regolamenti del Banco concernenti il servizio pubblico, saranno liberamente convenuti fra i soci e resi di pubblica ragione.

Art. 8. Tostocchè il Banco sudetto si sarà messo in attività, cesseranno di funzionare le due Casse di sconto esistenti finora, e il Banco assumerà l'obbligo di fare oltre alle operazioni di sconto sopracennate, anche le anticipazioni agli impiegati dello Stato a condizioni non più onerosi di quelle che finora si fecero dalle sudette casse di sconto.

Art. 9. I Segretari di Stato per le Finanze e per la Giustizia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato per le Finanze
Domenico Peranni
Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani

(Num 713) *Palermo li 18 ottobre 1860*

Nomina di alquanti Ispettori degli Studî.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segr. di Stato dell'Istruzione Pubblica;
Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati : il professore Carmelli Ispettore degli Studî di prima classe per la provincia di Messina ; il sacerdote don Vito Pappalardo Ispettore degli Studî di seconda classe per la provincia di Trapani; il sacerdote don Carmelo Allegra segretario di prima classe presso l'Ispettore di Messina ; e il signor Alberto Boschino segretario di seconda classe presso l'Ispettore di Trapani.

Art. 2. Il Segretario di Stato per la Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segr. di Stato per l'Istruzione pubblica

G. Ugdulena

(Num. 714) *Palermo li 18 ottobre 1860*

Stipendi pertinenti agli uffizi di pubblica Istruzione.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

Vista la legge della pubblica Istruzione del 17 ottobre 1860;

Sulla proposta del Segr. di Stato per la Istruzione Pubblica;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Gli stipendi degli uffizi maggiori della Istruzione pubblica restano fissati come segue :

Presidente del consiglio superiore lire 6000 annue.

Vice-presidente d'essa lire 2500.

Consiglieri per ciascheduno lire 2000.

Rettore dell'Università di Palermo, compreso il soldo che ha come professore lire 6000.

Rettori delle Università di Catania e di Messina, compreso parimenti il soldo da professore, ciascuno lire 5000.

Ispettore provinciale di prima classe lire 3000.

Ispettore provinciale di seconda classe lire 2600.

Ispettore provinciale di terza classe lire 2200.

Segretario di prima classe lire 1500.

Segretario di seconda classe lire 1200.

Segretario di terza classe lire 1000.

Applicati agli uffizi degli Ispettori di prima classe lire 800.

Ispettore di circondario lire 1200.

Art. 2. I Segretari di Stato dell'Istruzione pubblica e della Finanza sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato per l'Istruzione pubblica e Culto

G. Ugdulena

Il Segr. di Stato delle Finanze: *D. Peranni*

(Num. 715) *Palermo li 18 ottobre 1860*

Sui soccorsi da prestarsi per la semina.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

Considerando che pei bisogni speciali dell'Isola, e per consuetudine da lungo tempo osservata periodicamente in ciascheduno anno, si è rinnovato un editto relativo alle obbligazioni dette di *semenze e soccorsi e di mercanti a massari* nel fine di rendere più agevole la coltivazione delle terre, e con ispecialità la seminagione delle granaglie;

Volendo provvedere a questa non lieve bisogna;

ORDINA

Art. 1. I sindaci dovranno nei luoghi compresi nella loro amministrazione con tutti i mezzi, che crederanno più conducenti, insinuare e prestare la loro opera, perchè sieno abilitati i coltivatori alla semina, mediante i soccorsi di genere e danaro, che i proprietari ad essi diano nella sicurezza che saranno agevolati per lo rimborso dei loro crediti.

Art. 2. Potrà contrarsi l'obbligazione nascente da tali soccorsi per mezzo di pubblici strumenti, di libri burgensatici, o di altre scritture private ovvero di *taglie*. Tutti i descritti contratti sia in forma autentica, sia in carta privata saranno registrati gratuitamente.

Art. 3. avranno esecuzione le convenzioni stabilite fra' contraenti per la restituzione delle semenze e dei soccorsi con l'aumento di tumoli due o più secondo il costume, o pure secondo la meta e valuta, e con ragionarsi il prezzo dei frumenti per semenze e soccorsi al tempo della consegna da restituirsi coi frutti al 7 per cento al tempo del ricolto.

Art. 4. Per la riscossione di tali crediti, potrà il creditore sequestrare i frutti del fondo, che per gli ottenuti soccorsi sia stato coltivato; nè i detti frutti potranno trasportarsi altrove finchè non si sia soddisfatto il debito. Ed a tale uopo il creditore avrà il dritto di apporre delle guardie per la custodia a spese del debitore, allorchè il debito si trovi già maturato o pure a sue proprie spese finchè non sarà scaduto il maturo.

Art. 5. Il credito nascente da prestazione di semenze e soccorsi, che abbiano abilitato il coltivatore alla semina ed al ricol-

to, conserverà ancora il privilegio accordato dallo art. 1971 delle leggi civili.

Art. 6. L'azione tendente alla consecuzione di tali crediti a qualunque somma ascendano dovrà sperimentarsi innanzi al giudice di mandamento, od al suo supplente; e nei luoghi ove non risegga il giudice di mandamento innanzi a chi ne fa le veci; essendo per questa sola materia estesa la giurisdizione al medesimo oltre il valore di venti once.

Art. 7. Le sopradette disposizioni sono applicate ai contratti conosciuti sotto il nome di *mercanti a massari*, mediante i quali i proprietarî prestano dei soccorsi ai coloni dopo la semina per la loro sussistenza, e per i bisogni ulteriori della coltivazione, mercè la obbligazione dei generi da prodursi, e con la preventiva vendita di essi alla meta, o con la pignorazione delle derrate esistenti, o con i contratti denominati a *godere*.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della giustizia
B. Scrofani

(Num. 716) *Palermo li 18 ottobre 1860*

Nomina del sig. Antonino Crimi ad Ispettore nella pubblica Sicurezza.

(Num. 717) *Palermo li 18 ottobre 1860*

Sul ristauro abbisognevole al collegio Carolino Calasanzi.

(Num. 718) *Palermo li 18 ottobre 1860*

Sulle commessioni elettorali.

GOVERNO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Signore,

Ho ricevuto poco fa un foglio del sig. Prodittatore—Gabinetto n. 297 di pari data concepito nei seguenti termini:

« Essendo notorio che le liste elettorali della città di Palermo

sono incomplete, e risultando necessario che il grande atto del 21 corrente sia l'espressione vera della generalità degli Elettori; ho determinato che si provveda, perchè questo intento venga il più possibilmente facilitato.

« In dipendenza di ciò mi pregio d'invitarla a voler dare le disposizioni opportune a che fin da oggi le Commissioni Elettorali, di cui è parola nel decreto del 23 giugno prossimo passato, si riuniscano di nuovo, e riaprano le liste elettorali per continuare ad accogliervi fino a nuovo avviso i nomi degli Elettori che sinora non avessero provveduto ad assicurarsi colla opportuna iscrizione, l'esercizio del più prezioso diritto che ai cittadini compete.

« Ho l'onore di riverirla distintamente. »

Il Prodittatore : *Mordini*

« Ho l'onore farlene partecipazione invitandola a pubblicare tale utilissimo provvedimento. »

Il Governatore : *Duca di Cesarò*

(Num. 719) *Palermo li 18 ottobre 1860*

Conversione in denaro delle prestazioni dovute ai corpi morali.

REGOLAMENTO

Per la conversione in denaro delle prestazioni dovute in generi ai corpi morali, ecclesiastici.

Art. 1. Fra tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, gli Arcivescovi, i Vescovi, i Priori, gli Abati, e tutti in generale i titolari dei beneficii ecclesiastici con cura di anime, o senza, in sede piena; il Direttore generale dei Rami e Dritti diversi per le prelature, ed i beneficii ecclesiastici in sede vacante; le Deputazioni delle Maramme, gli amministratori delle chiese parrocchiali, ed altro qual si fossero, e finalmente i superiori di tutti i singoli conventi e monasteri, nessuno eccettuato, dovranno consegnare all'Intendente del rispettivo circondario una lista di tutte le ottene, decime, vigesime escluse le personali, perchè già abolite, nonchè i censi, i canoni, e tutte altre prestazioni dovute annualmente in generi al corpo morale ecclesiastico da ciascuno di essi rappresentato, o amministrato; accompagnandola quanto alle prestazioni variabili, con le perizie debitamente approvate, su la

cui base furono riscosse dal 1850 al corrente anno 1860, e quanto a tutte altre prestazioni, coi corrispondenti titoli e documenti.

Art. 2. Le liste da presentarsi in forza del precedente articolo dovranno indicare:

1. il numero d'ordine;

2. il nome, il cognome e il domicilio del debitore;

3. il nome, ed il sito del fondo, sul quale è dovuta la prestazione;

4. la qualità e la quantità della prestazione medesima;

5. tutte quelle osservazioni che saranno stimate opportune.

Art. 3. Ciascuno degli Intendenti, fra un mese dal dì in cui gli sarà stata presentata la lista, richiamerà dalle cancellerie dei municipi, ove il debitore è tenuto a consegnare la prestazione, i corrispondenti certificati delle assise imposte nel corso dell'ultimo decennio dagli aboliti decurionati, e riunendo questi documenti alla lista ne farà sollecito invio alla giunta, che col decreto dei 4 del corrente mese è stata incaricata di dare opera alla conversione.

Art. 4. Se nel trimestre assegnato ai corpi morali ecclesiastici per eseguire la presentazione delle liste, i medesimi omettessero questo lor dovere, o le presentassero sfornite dei documenti prescritti, le prestazioni dovute all'inadempimento resteranno di pieno dritto sospese, salvo qualche raro caso d'eccezione, in cui la giunta per validi e ben ponderati motivi avesse a giudicare opportuno di assegnar loro un nuovo e perentorio termine, che non potrà mai esser maggiore di due mesi.

Art. 5. La giunta, a misura che le perverranno le liste anzidette, ne ordinerà la pubblicazione per via di un editto da affiggersi per quindici giorni a cura dei sindaci rispettivi nei comuni, ove sono domiciliati i debitori alle porte delle case municipali, bastando pei debitori il domicilio dei quali fosse ignoto, che l'editto venga inserito nel *Giornale Officiale* della Sicilia.

Con l'editto medesimo i debitori, e gli amministratori, o rappresentanti legittimi dei corpi morali ecclesiastici, saranno intimati a presentarsi alla giunta, o personalmente, o per mezzo di procuratori speciali tra due mesi improrogabili da correre, pei corpi morali ecclesiastici e pei debitori il cui domicilio è conosciuto, dal decimosesto giorno dalla data dell'affissione, e per gli altri debitori dal quinto giorno dalla data del Giornale, salvi i termini stabiliti dalle leggi di Procedura civile per coloro che si ritrovassero assenti dalla Sicilia.

Art. 6. Nel termine consecutivo di altri due mesi, la giunta ritenendo da un lato le prestazioni fisse in conformità dell'annuo

ammontare lordo di esse, e quanto alle variabili traendone la media dalle perizie decennali, coacerverà dall'altro le assise corrispondenti, e su questi dati sicuri procederà alla conversione, e ne stenderà verbale, il quale considerato come un atto di pura e semplice conversione, avrà sotto questo solo riguardo la forza di cosa giudicata, e tutti i privilegi di titolo autentico, ed esecutivo.

Art. 7. Se le parti interessate saranno presenti, la giunta le inviterà a soscrivere il verbale. In caso di loro assenza o niego basterà che ne faccia menzione.

Art. 8. La non comparsa degli interessati non sarà mai di ostacolo alla conversione, nè il corrispondente verbale potrà essere impugnato in linea di opposizione, o altrimenti. Solo resteranno salve alle parti le azioni, e l'eccezioni che potevano loro competere tanto in petitorio, quanto nel possessorio, in ordine alla prestazione prima che fosse stata convertita, da sperimentarle innanti i magistrati competenti.

Art. 9. La giunta terrà alle sue sedute nel locale della direzione generale dei Rami e dritti diversi. Sarà suo segretario cancelliere il capo del primo officio della direzione medesima, e il direttore generale avrà cura di destinare ad assisterla quel numero degli impiegati di sua dipendenza che gli verrà richiesta, e le fornirà inoltre sul suo fondo mensuale pei gasti, tutti quei generi di scrittoio di cui gli verrà fatta dimanda.

Art. 10. I verbali di conversione saranno stesi in cinque originali, uno dei quali sarà consegnato al direttore generale dei Rami e dritti diversi, un altro al rappresentante del corpo morale interessato, il terzo al debitore della prestazione, il quarto al governo, e l'ultimo sarà conservato nella segreteria della giunta.

Mordini

(Num. 720) *Palermo li 19 ottobre 1860*

Revocasi la esecutoria datasi al breve *peculiaribus*.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Considerando, che il Breve *peculiaribus* del Pontefice Pio IX

dato in Roma, a' 26 gennaro 1856 contiene parecchi disposizioni contrarie all'antichissimo privilegio della Monarchia ed Apostolica Legazione in Sicilia ed alle consuetudini immemorabili che ne sono derivate:

Considerando che i privilegi rimuneratori reali e perpetui non possono nè rivocarsi nè modificarsi dal solo concedente;

Considerando, che il privilegio anzidetto della Monarchia ed apostolica Legazione per la sua natura, e per l'uso inveterato di parecchi secoli dev'essere riguardato come un dritto di regalia, annesso alla Corona e un privilegio dello Stato, al quale il Principe senza il consenso della nazione non può rinunziare:

Considerando che anche ne' casi ne' quali la renunzia potrebbe esser valida, essa è sempre nulla e priva di ogni valore, quando è fatta da un principe illegittimo e decaduto dal trono;

Sulla proposizione dei Segretari di Stato delle Finanze, del Culto e della Giustizia;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. La esecutoria impartita per reale Rescritto del 12 febbraro 1856 al Breve *peculiaribus* dato in Roma a 26 gennaro dello stesso anno, è rivocata.

Art. 2. Lo antico privilegio della Monarchia ed Apostolica Legazione resta fermo in tutte le sue prerogative secondo la concessione primitiva, la *concordia fideli* del Pontefice Benedetto XIII. e le consuetudini che ne sono derivate.

Art. 3. Le sentenze nelle cause di nullità di matrimonio o di professioni religiose comprese quelle della restituzione *in integrum*, profferite prima della promulgazione del presente decreto, non saranno soggette che ai rimedi ammessi dalle leggi, e dagli usi anteriori al Breve *peculiaribus*.

Art. 4. Questi rimedi potranno sperimentarsi presso le competenti curie ecclesiastiche di Sicilia ne' modi stabiliti dalla procedura delle curie medesime, e senza pregiudizio del ricorso per gravame al Giudice di Monarchia.

Art. 5. Le cause anzidette, per avventura pendenti, saranno continuate presso le curie ecclesiastiche competenti, e con la predetta procedura.

Art. 6. Il Segretario di Stato del Culto è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Ordina che la presente legge munita del sigillo dello Stato sia

inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato del Culto
G. Ugdulena
Per copia conforme
Il Segretario di Stato del Culto: *G. Ugdulena*
Il Segretario di Stato della Giustizia
B. Scrofani

(Num. 721) *Palermo li 19 ottobre 1860*

Nomina del signor Nicola Boscarini a delegato di pubblica Sicurezza in Aci-reale.

(Num. 722) *Palermo li 19 ottobre 1860*

Nomina del signor Rocco Chirico a delegato di pubblica Sicurezza in Messina.

(Num. 723) *Palermo li 19 ottobre 1860*

Nomina del signor Vincenzo Bonanno a delegato di pubblica Sicurezza in Casteltermini.

(Num. 724) *Palermo li 19 ottobre 1860*

Nomina del signor Giuseppe Domingo a delegato di pubblica Sicurezza.

(Num. 725) *Palermo li 19 ottobre 1860*

Si accorda ai figli del difonto Gabriele Amari di entrare nello istituto del sacerdote Agalbato a spese dello Stato.

(Num. 726) *Palermo li 19 ottobre 1860*

Nomina del signor Francesco Cacioppo a delegato di pubblica Sicurezza in Menfi.

(Num. 727) *Palermo li 19 ottobre 1860*

Nomina del signor Salvatore Loverde e Cosimo Dragotto ad applicati nella Segreteria di Stato della pubblica Sicurezza.

(Num. 728) *Palermo li 19 ottobre 1860*

Nomina del signor Giovanni Grimaldi a comandante dei militi a cavallo nel circondario di Modica.

(Num. 729) *Palermo li 19 ottobre 1860*

Nomina del signor Giuseppe Barrilà, Giovanni Azzolini e Francesco Maggio ad applicati di Sicurezza pubblica.

(Num. 730) *Palermo li 19 ottobre 1860*

Istituzione e componenza di un Consiglio straordinario di Stato.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

Considerando che la Sicilia sta per pronunziare il voto col quale comincerà a far parte integrale del gran regno costituzionale di Italia sotto lo scettro del Re Vittorio Emmanuele e suoi discendenti;

Considerando che una fra le grandi missioni a cui il Parlamento della Nazione Italiana verrà sollecitamente chiamato, quella sarà di provvedere al migliore assetto delle varie Provincie di cui essa componesi;

Considerando che può essere sommamente utile lo apparecchiare sin d'ora il maggior numero possibile di elementi alle deliberazioni costitutive del Parlamento:

Considerando che a così utile intento possono efficacemente contribuire i lumi di uomini prescelti fra i più capaci del paese, ed al paese più noti pel loro affetto verso la patria comune (e verso il loro luogo natale);

Considerando che la Sicilia è una fra le parti d'Italia in cui le condizioni topografiche e storiche presentano taluni caratteri distinti, meritevoli di studio particolare;

Di proprio moto;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

Art. 1. È istituito uno straordinario Consiglio di Stato, incaricato di studiare ed esporre al Governo quali sarebbero, nella costituzione della gran famiglia Italiana, gli ordini e le istituzioni sù cui convenga portare speciale attenzione, perchè rimangano perfettamente conciliati i bisogni peculiari della Sicilia con quelli generali dell'unità e prosperità della Nazione Italiana.

Art. 2. Questo Consiglio straordinario è composto de' seguenti individui:

Presidente. Canonico Gregorio Ugdulena.

Vice Presidenti, sig. Mariano Stabile, e sig. Prof. Emerico Amari.

Segretari, sig. Avv. Andrea Guarneri, sig. Isodoro La Lumia.

Consiglieri, professore Michele Amari, signor Giacinto Agnello, maggior Generale Giacinto Carini, professore Oreste Cannizzaro, avvocato Giovanni Costantini, Presidente Pietro Cali, Direttore generale Gaetano Daita, signor Francesco Di Giovanni, Cav. Giovanni D'Ondes, Barone Vito D'Ondes, Direttore generale Francesco Ferrara, Giudice Ercole Fileti, Sac. Giuseppe Fiorenza, Ispettor generale Gaetano La Loggia, Marchese Lungarini, D. Paolo Morello, Professor Federico Napoli, Barone Giuseppe Natoli, Barone Casimiro Pisani, Segretario di Stato Domenico Peranni, Segretario di Stato Domenico Piraino, Consigliere Francesco Paolo Perez, Avvocato Matteo Raeli, Marchese Lorenzo Roccaforte, D. Giovanni Raffaele, Avvocato Filippo Santocanale, Conte Nicola Sommatino, Segretario di Stato barone Pietro Scrofani, Marchese Vincenzo Torrearsa, barone Nicolò Turrisi, Duca Giulio Verdura, Cav. Salvatore Vigo.

Art. 3. Il Consiglio straordinario di Stato si riunirà di fatto, senza apposita convocazione del suo Presidente, nel giorno immediatamente successivo a quello della proclamazione del plebiscito, nel locale della Biblioteca del Collegio Massimo in Palermo ad ore 10 antimeridiane.

Art. 4. Le sue sedute non saranno pubbliche, e avranno carattere semplicemente consultivo.

Esso s' intenderà legalmente riunito e le sue deliberazioni saranno valide, quando vi concorrano i due terzi dei suoi componenti.

Il Presidente, i Vice Presidenti, e i Segretari vi avranno voto da Consiglieri.

Le deliberazioni saran presi a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 5. Il Consiglio straordinario si scioglierà non più tardi di dieci giorni dopo quella in cui si sia per la prima volta riunito.

Art. 6. Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordina che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato dell'Interno
E. Parisi
Visto, Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 731) *Palermo li 19 ottobre 1860*

Si da ritiro al marchese Amoroso e cavaliere Calvello da Deputati del Supremo Magistrato di Salute.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. I signori marchese Gioachino Filangeri Amoroso, e cavaliere Andrea Calvello Deputati del Magistrato Supremo di salute pubblica sono messi al ritiro, con la pensione di giustizia da liquidarsi nei modi di legge.

Art. 2. I Segretari di Stato dello Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato dell'Interno : *E. Parisi*
Per copia conforme
Il Segretario di Stato dell' Interno : *E. Parisi*

(Num. 732) *Palermo li 19 ottobre 1860*

Nomina del sig. Galati a Magistrato di Salute.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il signor Gaspare Galati è nominato Deputato del Magistrato Supremo di Salute Pubblica, in luogo del marchese don Gioachino Filangeri passato al ritiro.

Art. 2. I Segretari di Stato dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato per l'Interno
E. Parisi
Per copia conforme
Il Segretario di Stato dell'Interno
E. Parisi

(Num. 733) *Palermo li 19 ottobre 1860*

Si destituisce il marchese delle Favare dalle cariche di Magistrato di Salute, e Segretario della Sopraintendenza istessa.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA :

Art. 1. Il marchese delle Favare don Giuseppe Ugo, Deputato del Magistrato Supremo, e Segretario generale della Soprintendenza generale di Salute Pubblica, è destituito.

Art. 2. I Segretari di Stato dell' Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato dello Interno : *E. Parisi*

Per copia conforme

Il Segretario di Stato dello Interno : *E. Parisi*

(Num. 734) *Palermo li 19 ottobre 1860*

Nomina del signor Friscia alle veci del marchese delle Favare.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il signor Saverio Friscia è nominato Deputato del Magistrato Supremo e Segretario generale della Soprintendenza generale di Salute Pubblica, in rimpiazzo del marchese delle Favare destituito.

Art. 2. I Segretari di Stato dello Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato dell' Interno

E. Parisi

Per copia conforme

Il Segretario di Stato dell'Interno

E. Parisi

(Num. 735) *Palermo li 19 ottobre 1860*

Si accorda una pensione di ducati 24 alle sorelle Cardella.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d' Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Considerando esser sacrosanto obbligo di giustizia che si soccorrano le vittime della tirannide;

Sulla proposta del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È accordata una pensione vitalizia di annui ducati 24, netti, a contare dal primo ottobre corrente, a ciascuna delle sorelle Pietra, Vincenza, Giuseppa ed Anna Cardella, figlie del fu Girolamo fucilato a dì 3 novembre 1831 per aver cospirato contro il Governo Borbonico.

Art. 2. Il Segretario di Stato dello Interno ed il Segretario di Stato delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato dell'Interno
E. Parisi
Per copia conforme
Il Segretario di Stato dell'Interno
E. Parisi

(Num. 736) *Palermo lì 19 ottobre 1860*

Modifiche alle varie cariche e soldi degli uffiziali di Governo e delle Intendenze.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell'Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Le tabelle di numero 1 e 2 approvate con decreto del dì 30 agosto ultimo, e riguardanti l'una il personale degli ufficiali di governo e delle Intendenze, la seconda la classe e gli stipendi del personale di essi uffici, restano modificate come appresso :

Saranno assegnati :

Alle Segreterie di Palermo, Messina e Catania per ciascuna i seguenti impiegati :

Un Segretario capo con lire quattromila annuali.

Otto Segretari con lire tremila per ciascuno.

Otto sotto Segretari con lire duemila e duecento.
Dieci applicati di prima classe con lire mille e cinquecento.
Otto di seconda con lire mille e duecento.
Sei di terza con lire novecento.
Alle Segreterie di Governo di Girgenti, Noto, Caltanissetta e Trapani per ciascuna:
Un Segretario capo, con lire tremila e cinquecento annuali.
Cinque Segretari con lire tremila per ognuno.
Cinque sotto Segretari con lire duemila duecento.
Otto Applicati di prima classe con lire mille e cinquecento.
Sei di seconda con lire mille e duecento.
Quattro di terza con lire novecento.
Alle intendenze di Termini, Corleone, Cefalù, Castroreale, Mistretta, Patti, Aci-Reale, Caltagirone, Nicosia, Siracusa e Modica per ciascuna:
Un Segretario con lire duemila e cinquecento annuali.
Un sotto Segretario con lire mille e cinquecento.
Due applicati di prima classe con lire mille e duecento per ciascuno.
Due di seconda con lire seicento.
Alle Intendenze di Bivona, Sciacca, Alcamo, Mazzara, Piazza e Terranova per ciascuna:
Un Segretario, un sotto Segretario, due Applicati di prima classe, uno di seconda, ed uno di terza.
I loro soldi saranno uguali a quelli stabiliti per le altre Intendenze precedentemente nominate.
Il numero degl'impiegati subalterni così delle Segreterie di Governo, che di quelli d' Intendenza, come ancora i loro assegni saranno conservati nella base del passato organamento delle cessate Intendenze e Sottintendenze.
Art. 2. Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore: *Mordini*

Il Segretario di Stato dell'Interno: *E. Parisi*

Per copia conforme

Il Segretario di Stato dell'Interno: *E. Parisi*

(Num. 737) *Palermo li 19 ottobre 1860*

Organico della Segreteria della sezione del Consiglio di Stato.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono organicamente addetti alla Segreteria della Sezione del Consiglio di Stato i seguenti impiegati:

Sei sotto Segretari con lire tremila annuali per ciascuno.
Tre applicati di prima classe con lire duemila cinquecento.
Tre di seconda con lire duemila duecento.
Tre di terza con lire mille ottocento.
Tre di quarta con lire mille quattrocento.
Quattro scritturali con lire settecentocinquanta.

Subalterni — Un usciere maggiore con lire ottocento; due uscieri con lire seicento per ciascuno; un usciere custode con lire seicento; due barandieri con lire quattrocentocinquanta per ciascuno; un guardaporta con lire quattrocentocinquanta; un serviente con lire quattrocento.

Art. 2. I Segretari di Stato dello Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato dello Interno
E. Parisi
Per copia conforme
Il Segretario di Stato dello Interno
E. Parisi

(Num. 738) Palermo li 19 ottobre 1860

Il signor Maggiore Vincenzo Cianciolo è destinato al comando del battaglione Bersaglieri Rosolino Pilo.

(*Num. 739*) *Palermo li 19 ottobre 1860*

Assegno di lire sei milioni all'Università di Sicilia per la fondazione ed ingrandimento dei gabinetti.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia;

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Sulla proposta del Segretario di Stato per la Istruzione pubblica;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È assegnato un fondo straordinario di lire sei milioni per la fondazione ed ingrandimento dei gabinetti, laboratori ed altri stabilimenti dipendenti dalle Università di Sicilia, compresivi gli orti botanici: cioè, tre milioni per l'Università di Palermo, un milione e cinquemila per Catania, ed altrettanto per Messina.

Art. 2. La predetta somma sarà scritta nel prossimo bilancio passivo dello Stato, ad un terzo per ciascun anno, talchè in tre anni sia interamente soddisfatta.

Art. 3. Il Segretario di Stato della Istruzione Pubblica ed il Segretario di Stato delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della Istruzione pubblica
G. Ugdulena
Il Segretario di Stato delle Finanze
D. Peranni

(*Num. 740*) *Palermo li 19 ottobre 1860*

Si discioglie l'antica Commissione di Pubblica istruzione.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;
Veduta la legge dei 17 ottobre sulla pubblica istruzione;
Sulla proposta del Segretario di Stato della pubblica istruzione;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. L'antica Commessione della pubblica istruzione ed educazione in Sicilia è disciolta.

Art. 2. Il Presidente di essa Monsignor D. Domenico Cilluffo è ritirato con l'intero soldo.

Art. 3. I Segretari ed Impiegati subalterni passano al servizio del Consiglio superiore d'Istruzione pp., con gli stipendi dei quali attualmente godono.

Art. 4. I predetti soldi continueranno a pagarsi rispettivamente sui fondi provinciali e dalla Tesoreria Generale, come infino al presente, contribuendovi l'Università di Palermo quello che fin'ora v'ha contribuito.

Art. 5. Il Segretario di Stato dell'Istruzione pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato per l'Istruzione pubblica
G. Ugdulena

(Num. 741) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Istituzione di alquanti cattedre nella Università di Palermo.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Istruzione pubblica;
Udito il consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono istituite nella Università di Palermo le seguenti cattedre :

nella Facoltà teologica

1. Instituzioni ed Archeologia biblica;

nella Facoltà giuridica

1. Diritto pubblico e costituzionale;
2. Diritto amministrativo;
3. Storie del diritto e legislazione comparata;

nella Facoltà medica

1. Oculistica teorica, con la Clinica oftalmica, che vi sarà annessa;
2. Anatomia patologica;
3. Storia della medicina;

nella Facoltà fisico-matematica

1. Geodesia teoretico-pratica;

nella Facoltà filosofico-letteraria.

1. Estetica;
2. Storia della filosofia;
3. Storia antica e moderna;
4. Filosofia della storia;
5. Geografia e statistica;
6. Pedagogia;

Art. 2. La cattedra di Teologia dogmatica sarà divisa in due; cioè Teologia generale o isagogica, o Teologia speciale. La cattedra di dritto naturale ed etica sarà parimenti divisa in due, delle quali l'una prenderà nome di Filosofia del dritto, e l'altra di Filosofia morale. Ma gli attuali Professori continueranno il corso delle loro lezioni nel modo usato, finchè secondo la nuova divisione non ne sieno nominati altri due.

Art. 3. L'insegnamento della Chimica è anche diviso in Chimica organica e Chimica inorganica, aggiunta a ciascheduno la scuola pratica per li farmacisti. E l'attuale Professore di Chimica filosofica e farmaceutica, prenderà titolo di Professore di Chimica inorganica. La storia naturale è divisa in cattedra di Zoologia e cattedra di Mineralogia e Geologia.

Art. 4. La cattedra di lingua, letteratura ed archeologia greca è ridotta a cattedra d'Archeologia; e la letteratura greca è riunita alla letteratura latina.

Art. 5. L'insegnamento di Aritmetica ed Algebra elementare è soppresso: e la Geometria elementare è mutata in Geometria analitica. Ma per lo imminente anno 1860 si daranno per via di eccezione i consueti corsi elementari.

Art. 6. In luogo della scuola di disegno sarà una cattedra di Disegno e di Geometria descrittiva. E all'Accademia del nudo è aggiunta sotto il medesimo Professore una scuola di Pittura.

Art. 7. Il Segretario di Stato della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segr. di Stato per l'Istruzione pubblica e del Culto

G. Ugdulena

(Num. 742) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Nomina di alquanti professori.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Sulla proposta del Segretario di Stato dell'istruzione pubblica;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati professori ordinari nell'Università di Palermo:

Di storia del dritto, e legislazione comparata il signor Emerico Amari.

Di dritto marittimo e commerciale il signor Nicolò Musmeci; in luogo del signor Vittorio Barbera ritirato.

Di chimica organica, aggiuntavi la Direzione dell'annesso laboratorio il signor Stanislao Cannizzaro.

D'Istituzioni chirurgiche il dottor Cascio Cortese.

Di materia medica, con lo stipendio che gli sarebbe toccato della cattedra d'Algebra il dottor Nicolò Cervello.

Di medicina pratica il dottor Giuseppe Coppola.

D'Agricoltura il signor Giuseppe Insenga.

Di Gaodesia teorico-pratica il signor Francesco Calderara.

D'architettura decorativa il signor Giov. Battista Filippo Basile.

Art. 2. Sono nominati per la medesima Università:

Dottor Gaetano Costanzo Lettore alla cattedra di Anatomia, in luogo del Dottor Giov. Battista Gallo ritirato con la pensione di giustizia.

E il dottor Luigi Clarkson, primo assistente della Clinica medica, in luogo del dottor Francesco Longo dimesso.

Art. 3. Il Segretario di Stato pell'Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica

G. Ugdulena

(Num. 743) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Nomina del signor Salvatore Guarneri ad Ispettore degli studi nel Circondario di Cefalù.

(Num. 744) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Nomina del signor Giuseppe Ugdulena a professore di Dritto Pubblico costituzionale nell'Università di Palermo.

(Num. 745) *Palermo li 20 ottobre 1860*

S'inculca ai magistrati nominati di partire per la loro residenza.

(Num. 746) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Nomina del signor Luigi Guarneri a delegato della Sicurezza pubblica in Messina.

Num. 747) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Nomina del signor Natale Crisafulli a delegato della Sicurezza pubblica in Messina.

(Num. 748) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Promozione data al sig. Salvatore Castiglia a contro ammiraglio di marina.

(Num. 749) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Promozione del sig. Andrea Rossi a capitano di Fregata.

(Num. 750) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Nomina del sig. Cesare Calvagno a Segretario della Intendenza in Castroreale.

(Num. 751) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Nomina del signor Gaetano Signorelli a segretario della regia Procura di Siracusa.

(Num. 752) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Il sig. Mario Sciovolone è posto da Giudice di tribunale civile in Girgenti in attenzione di destino.

(Num. 753) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Il sig. Vincenzo Cortese viene diffinitivamente nominato Segretario al dicastero della giustizia.

(Num. 754) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Si conferma il sig. Giovanni Barcia a giudice della gran Corte Criminale in Palermo.

(Num. 755) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Si accorda al Giudice Giuseppe Dilorenzo il grado e gli onori di giudice della G. C. Criminale.

(Num. 756) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Organico del dicastero della guerra.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

Considerando esser debito di giustizia regolarizzare la posizione degl'impiegati della Segreteria di Stato della guerra che sin dall'istallazione della stessa han prestato lodevolmente l'opera loro al buon andamento del servizio;

Considerando che la massima parte di detti impiegati con i decreti del 10 agosto, 10 e 12 settembre ultimi si ebbero la no-

mina, e quindi ne rimaneva privo un minor numero che anche ha dritto alla governativa considerazione;

Considerando che pria di tale operazione fa d'uopo stabilire l'organico;

Sulla proposta del Segretario di Stato della Guerra;

Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È approvato per la Segreteria di Stato della guerra il seguente organico :

CLASSIFICAZIONE	Numero degli impiegati	Soldo individuale annuo	soldo complessivo
Capi di divisione di prima classe	3	L. 6000	18000
Capi di sezione.	6	» 4000	24000
Segretari di prima classe . .	6	» 3500	21000
Applicati di seconda classe .	12	» 3000	36000
Applicati di prima classe . .	4	» 2200	8800
Applicati di seconda classe .	10	» 1800	18000
Applicati di terza classe . .	13	» 1500	19500
Applicati di quarta classe . .	1	» 1200	1200
Scritturali	11	» 750	8250
Usciere maggiore	1	» 1200	1200
Uscieri	5	» 900	4500
Barandieri.	3	» 600	1800
Servienti	3	» 425	1275

Art. 2. I Segretari di Stato della guerra e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della Guerra
N. Fabrizj

(*Num. 757*) *Palermo lì 17 ottobre 1860*

Si abolisce la ritenuta del 10 per 100 sui soldi degli impiegati.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata;

Veduti i decreti del 5 ottobre 1824, 14 novembre 1825 e 28 maggio 1826, coi quali fu imposta la ritenuta del 10 per cento su' soldi ed altri esiti a peso della Tesoreria generale di Sicilia;

Considerando che trattandosi di una tassa personale limitata alla sola classe degl'impiegati e che forma una eccezione al sistema generale daziario sinora adottato in Sicilia, ne sarebbe consigliata dalla giustizia la soppressione;

Considerato che l'attuale caro dei viveri ha reso assai difficile per gl'impiegati il provvedere all'onesto mantenimento delle proprie famiglie, talchè presso i Governi più civili si è riconosciuta indispensabile e già attuata l'utile misura dell'aumento dei soldi;

Sulla proposta del Segretario di Stato della Sicurezza pubblica;

Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. unico. Dal primo gennaio 1861 in poi la ritenuta del 10 per 100 imposta e confermata co' decreti del 5 ottobre 1824, 14 novembre 1825 e 28 maggio 1826 sui soldi ed altri esiti a peso della Tesoreria generale di Sicilia, rimane abolita.

Ordina che la presente legge munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato per la Sicurezza Pubblica
G. Tamajo

Il Segretario di Stato per le Finanze
Domenico Peranni

Per copia conforme

Il Segretario di Stato delle Finanze
D. Peranni

(Num. 758) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Sul novello sistema monetario.

SEGRETERIA DI STATO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

La legge del 17 agosto ultimo sul novello sistema monetario da adottarsi in Sicilia prescrive, allo articolo 17, che restando ferme le operazioni contabili di tutte le Amministrazioni pubbliche in ducati e grana per tutto il cadente esercizio 1860, saranno a cominciare dal primo gennaro 1861 calcolate in lire e centesimi di lira.

Or si è considerato, che la moltiplicità dei lavori di cui fa mestieri, perchè i bilanci, i conti consuntivi, e le contabilità tutte dello Stato si trovassero alla fine del prossimo dicembre ridotte e calcolate nei libri e nelle scritture giusta il novello metodo dalla mentovata legge prescritto esigge necessariamente un tempo non breve: si è inoltre osservato, che di maggior opera sia di uopo pei lavori occorrenti nella Direzione generale del gran Libro del debito pubblico, dove i conti ed i bilanci sono in sì gran numero, per quanto loro sono gl'intestatari delle rendite iscritte ed i certificati di quelle al latore, e che gl'impiegati della Direzione sudetta non potrebbero sin da ora, perchè occupati dai lavori occorrenti per la emissione della nuova rendita autorizzata col decreto del 27 agosto, prestar l'opera loro in preparare quanto fa mestieri. onde possa al primo gennaio attuarsi prontamente, e senza difficoltà il novello metodo di contabilità.

Per queste considerazioni il Prodittatore, volendo ovviare alla possibilità che, per non trovarsi fornite tutte le operazioni, debbasi anche per poco ritardare il pagamento del secondo semestre di quest'anno del debito pubblico, e considerando peraltro che lo stesso si riferisce ad un periodo faciente parte del corrente esercizio, per il quale la legge del 17 agosto dichiarò dover restare fermo il metodo attuale di contabilità, si è determinato disporre, che il pagamento del secondo semestre di questo anno venga calcolato e pagato in ducati e grana come pel passato, e che tutto sia all'uopo puntualmente preparato.

Volendo inoltre facilitare il pagamento di detto semestre anche per i possessori dei cuponi delle rendite al latore, che potessero trovarsi fuori di Sicilia, il Prodittatore mi ha autorizzato a trattare perchè i signori de Rotschild, o altra primaria Casa bancale residente in Napoli, vogliano assumere l'incarico del pagamento di

cui si tratta, con quelle condizioni che potranno d'accordo, stabilirsi.

Comunico a lei queste risoluzioni per la di lei intelligenza, e per l'adempimento della parte che la riguarda.

Il Prodittatore: *Mordini*

Il Segretario di Stato delle Finanze
D. Peranni

(Num. 759) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Si accorda una pensione alla signora Jannelli vedova Dilorenzo.

(Num. 760) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Nomina del signor Pietro Moncada a delegato di circondario in Siracusa.

(Num. 761) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Nomina del signor Vincenzo Allegra a delegato di pnbblica Sicurezza in Castelbuono.

(Num. 762) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Nomina del signor Salvatore Scandurra a delegato di prima classe in Palermo.

(Num. 763) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Nomina del signor Cesare Calvagno ad Applicato nella Segreteria di Stato pel dicastero della pubblica Sicurezza.

(Num. 764) *Palermo li 19 ottobre 1860*

Nomina del signor Pietro Badolati ad Applicato nella pubblica Sicurezza.

(Num. 765) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Promozione del signor Salvatore De Luca e Gaetano Parisi, il primo ad Avvocato generale presso la gran Corte dei Conti ed il secondo ad Agente del Contenzioso.

(Num. 766) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Promozione del signor Francesco Lanza a capo di Ufficio nella telegrafia elettrica.

(Num. 767) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Nomina del signor Giovanni Villa a capo di Cassa nell'Ufficio delle poste in Palermo.

(Num. 768) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Promozione del sig. Domenico Picciotto nella telegrafia elettrica.

(Num. 769) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Nomina del signor Saverio Sabatino ad Uffiziale telegrafico in Palermo.

(Num. 770) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Pensione accordata alla signora Giuseppa Fazio.

(Num. 771) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Pensione che si accorda alla vedova Punzio ed alla vedova del marinaro Gaetano Compagno.

(Num. 772) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Pensione alla vedova Ajello.

(*Num. 773*) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Si approva l'aggiudicazione in favore del marchese Magnisi.

(*Num. 774*) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Si approva altra aggiudicazione in favore del marchese Magnisi.

(*Num. 775*) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Si approva una terza aggiudicazione in favore del marchese Magnisi.

(*Num. 776*) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Sulla scuola militare di marina.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

Visto il Decreto in data 5 luglio a. c. col quale venne approvata una scuola militare di Marina;

Considerando che nei momenti di bisogno per la patria molti giovani della classe dei guardie Marina furono assunti in servizio benchè non ancora forniti dell'istruzione necessaria alle attribuzioni della Marina militare, per cui fa d'uopo provvedere i mezzi di assicurar loro la rispettiva posizione;

Sulla proposizione del Segretario di Stato per la Marina;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. La scuola militare di Marina sarà aperta dal primo novembre prossimo nel locale stesso del collegio Nautico al Molo.

Art. 2. Le guardie Marina di seconda classe, e quelli pure di prima i quali non avessero il conveniente grado d'istruzione sotto ogni rapporto richiesto dal servizio della Marina militare, rientreranno nella scuola di quella classe che sarà loro dalla Direzione assegnata.

Art. 3. La classificazione degli studi, la divisione del servizio, l'ordinamento ed altro saranno determinati secondo il regolamento in vigore nella scuola Militare marittima di Genova.

Art. 4. Le paghe, i vantaggi e tutti gli altri assegnamenti di tutto il personale saranno quelli stessi in vigore per la reale scuola sopra indicata.

Art. 5. Alla nomina del Direttore e dei Professori provvederà intanto in via provvisoria il Segretario di Stato della Marina.

Art. 6. Il Segretario di Stato della Marina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato pella Marina
G. B. Fauchè

(*Num. 777*) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Si accorda un assegno di ducati 127 e grana 83 al Collegio Nautico di Palermo.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

Considerando la importanza del Collegio Nautico di Palermo, per la immensa utilità che arreca alla navigazione di Commercio dell'Isola;

Considerato le vicende a cui fu fatto segno questo bello Istituto dalla ignoranza del Governo Borbonico, che lo privava sin anco di un assegno mensile di ducati 127 e grana 83 destinatogli sui fondi della Marina reale per provvedimenti diversi;

Considerato lo stato attuale di questo Stabilimento che non potendosi mantenere convenientemente al cospetto del progresso della Marina Mercantile, coi legati dell'Inclito fondatore Monsignor Gioeni, reclama l'attenzione del Governo e merita la particolare protezione della Marina Militare;

Sulla proposizione del Segretario di Stato per la Marina;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È accordato al Collegio nautico di Palermo l'assegno di ducati centoventisette e grana ottantatre mensili, sui fondi della Marina Militare Siciliana, pagabili dal mese di novembre prossimo per supplire ai bisogni, e migliorare la istruzione dello Stabilimento.

Art. 2. Sul detto assegno di ducati centoventisette e grana ottantatre mensili sarà pagato un supplemento di soldo di ducati

ventisei mensili al Direttore del Collegio signor Enrico Fileti, e di ducati tre mensili, per ciascuno ai due Professori signori Onofrio Cacciatore e Salvatore Gaeta onde riparare alla riduzione sui rispettivi stipendi, imposta dalla necessità, per essere venuto meno quello assegno.

Art. 3. I Segretari di Stato della Finanza e della Marina sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato pella Marina
G. B. Fauchè

(Num. 778) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Sulla vendita ed affrancazione dei beni del demanio dello Stato dei pubblici Stabilimenti e luoghi pii laicali.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

Veduto il decreto del 2 settembre ultimo col quale furono richiamati in vigore i decreti del 16 febbraio, 29 marzo e 2 settembre 1852;

Osservato che cogli stessi nello scopo di provvedere al miglioramento ed alla prosperità dell'industria agricola in Sicilia venne disposta l'alienazione ai pubblici incanti di tutti i beni di ogni natura del demanio pubblico, dei pubblici Stabilimenti e di quelli dei luoghi pii laicali e di ogni altro Stabilimento dipendente dal Governo, esclusi i beni di natura ecclesiastica o appartenenti al patrimonio regolare, non che quelle dei Comuni;

Considerando che questa alienazione ha luogo permutando la rendita attuale dei beni in equivalente rendita iscritta sul gran Libro del debito pubblico di Sicilia;

Volendo oggi un novello e più largo campo offrire per la estinzione e per lo collocamento dei valori del 1848 e 1849 ed accordare delle facilitazioni ai titolari delle affrancazioni e delle vendite di quell'epoca, non che ai possessori dei valori suddetti;

Considerato che il provvedere con larghi mezzi all'incremento ed al maggiore sviluppo dell'istruzione pubblica, sia precipuo dovere di ogni Governo civile e previdente;

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. Tutti i beni e rendite di qualunque natura del demanio pubblico, dei pubblici Stabilimenti e quelli dei Corpi e luoghi pii laicali, e di ogni altro Stabilimento dipendente dal Governo, alla vendita, ed alla affrancazione dei quali fu provveduto coi decreti del 16 febbraio, 29 marzo e 2 settembre 1852, non che con quello del 2 settembre ultimo, sono vendibili o affrancabili in tutto o in parte, e con iscioglimento di solidarietà, ed indivisibilità in caso di affrancazione, ed ai termini e giusta le norme dai suddetti decreti stabilite, salvo le seguenti modifiche.

Art. 2. I beni saranno venduti colla soggezione delle servitù reali, e dei pesi enfiteutici, oltre quello della fondiaria, meno però pei canoni ed altre prestazioni dovute ai sopraindicati Stabilimenti e corpi morali, le quali resteranno *ipso iure* estinte al momento della vendita della proprietà sulla quale gravitano.

Per gli altri dritti dei terzi su' beni anzidetti sarà aperto un termine ai reclami. I dritti certi liquidi o in qualunque modo prontamente valutabili saranno pei privati convertiti sul prezzo, ed il loro importare sarà pagato in contanti dallo acquisitore del fondo, che ne farà detrazione dal prezzo medesimo.

Pei dritti che potranno appartenere ai corpi morali e che saranno come sopra prontamente valutabili, ne sarà fatta la liquidazione per costituirsene la corrispondente rendita in favore dei Corpi medesimi nel modo che sarà detto allo art. 11.

Le ipoteche e privilegi speciali nascenti sia da dritti non liquidabili prontamente, sia da dritti indeterminati o eventuali, o in qualunque modo litigiosi e dei quali trovansi affetti i fondi, non che i censi ed i canoni o rendite saranno, ove trattasi di beni e censi di proprietà dello Stato, mutate in ipoteche generali su tutti gli altri beni dello Stato medesimo, restando questo direttamente obbligato verso i creditori ipotecarii, e privilegiati, ove però riguardino fondi o canoni appartenenti a corpi morali di qualunque natura, saranno alle ipoteche e privilegi speciali sostituiti i vincoli corrispondenti sulle rendite che saranno in loro favore costituite sul Gran Libro di Sicilia per come sarà detto all' art. 10.

Art. 3. Le vendite, e le affrancazioni avranno luogo al pubblico incanto, bensì non vi sarà luogo a subastare; se gli offerenti saranno o debitori stessi dei canoni, censi, rendite, soggiogazioni, ed altre prestazioni di qualunque natura, o i titolari delle ven-

dite o delle affrancazioni fatte di conseguenza ai Decreti parlamentari del 19 maggio, 27 luglio, e 13 settembre 1848, i quali titolari in caso di concorrenza saranno anche preferiti ai debitori.

I sudetti debitori o titolari di vendite ed affrancazioni per godere di questo beneficio dovranno presentare le loro offerte nel termine di giorni venti dal dì della pubblicazione dei notamenti che dovranno farsi dalle Commessioni speciali ai termini dello articolo 9.

Art. 4. I censi, i canoni, e tutte le altre prestazioni di ogni natura sono dichiarate redimibili al 5 per 100, sul netto.

Art. 5. Le prestazioni che vanno soddisfatte in derrate prima che ne segua la reluizione saranno convertite in denaro, stabilendosene l'annuo reddito sul termine medio risultante dal coacervo del prezzo delle derrate dell'ultimo decennio dal 1851 al 1860.

Art. 6. Pei beni rurali ed urbani la rendita netta sarà fissata sui seguenti tre dati; l'imponibile fondiario, l'ultimo affitto ed il corrente, dovendosi preferire il dato che risulterà maggiore.

Sarà dedotta la fondiaria; e pei fondi urbani si farà una seconda deduzione del 6 per 100.

In difetto di un solo dei sopradetti tre dati potrà la rendita stabilirsi a giudizio di periti non potendo mai essere minore di quella risultante dal più forte dei dati esistente.

Art. 7. I fondi messi in vendita saranno divisi in due classi cioè:

Prima classe. Beni rustici d' ogni natura, comprese le fabbriche rurali; e gli altri oggetti attaccati ai fondi medesimi, e che servono per la loro coltivazione.

Seconda classe. Fondi urbani comprese le casine in campagna.

Art. 8. Il prezzo capitale sarà pei beni della prima classe 25 volte la rendita netta, e per quelli della seconda classe 20 volte.

Su tale prezzo dovrà operarsi la detrazione dello importare dei dritti e liquidi dei privati ai termini dell'art. 2 del presente Decreto, non chè del valore capitale dei pesi cui giusta il medesimo articolo rimangono soggetti i fondi a vendersi.

Questo valore capitale sarà calcolato cioè:

Su' fondi rustici

Pei pesi enfiteutici al 5 per 100 di lordo.
Per le altre prestazioni al 6 per 100 di lordo.

Su' fondi urbani

Pei pesi enfiteutici al 6 per 100 di lordo.
Per le altre prestazioni al 7 per 100 di lordo.

Art. 9. Le Commissioni speciali che sono incaricate nelle provincie di tutte le operazioni di vendita e di affrancazioni, fissato nei modi di sopra espressi il prezzo venale delle rendite e fondi, ne faranno immantinente le pubblicazioni dei notamenti, tanto per affissioni che per mezzo del Giornnale Officiale.

Art. 10. Del capitale netto ritratto dalle vendite, e dalle affrancazioni dei censiti canoni ed altre prestazioni, non che dalla vendita dei beni di ogni natura, meno per quelli del pubblico demanio lo Stato costituirà la corrispondente rendita al 5 per 100 sul Gran Libro del debito pubblico di Sicilia in favore dei proprietarii della prestazione o del fondo alienato che vi abbiano dritto.

Art. 11. Un' uguale rendita sarà costituita anche al 5 per 100 sul capitale che potrà risultare dalla liquidazione negli altri diritti, ai termini dell'art. 2 del presente.

Queste rendite non che quelle da assegnarsi giusta l'art.... faranno parte di quella autorizzata col decreto del 27 agosto ultimo.

Art. 12. I valori del 1848 e 1849 saranno sino ad un terzo del prezzo capitale ricevuti al corso di borsa dal giorno in cui si compie la vendita o l'affrancazione.

Art. 13. Gli offerenti devono presentare le loro offerte accompagnate da un legale documento che attesti il deposito fattosi in contante in una cassa pubblica della vigesima parte dello ammontare delle offerte medesime.

I possessori dei titoli del 1848 e 1849 sono abilitati ad eseguire tale deposito presso il Tesoriere Generale in Palermo, e nelle Provincie presso i Ricevitori Generali e Distrettuali in valori calcolati giusta il precedente articolo.

Art. 14. Il prezzo sarà pagato dagli acquirenti nel termine di sei mesi ed in tre rate uguali, cioè la prima rata al momento dello acquisto, e le altre due di tre mesi in tre mesi accresciute dagli interessi al 5 per 100 in ragion d'anno.

Nella prima quota sarà compensato il vigesimo che deve essere depositato giusta l'art. 13.

I valori del 1848-49 saranno ricevuti in ogni scadenza per un terzo della quota stabilita nell' art. 12.

Art. 5. In mancanza di pagamento alla scadenza di una rata, la vendita sarà sciolta, ed ove trattasi di fondo rurale o urbano il compratore sarà espulso colla coazione amministrativa, ed il fondo sarà immediatamente posto in vendita, previa novella estimazione per le mutazioni possibili avvenute. Le differenze in più o meno sul novello prezzo che sarà ritratto andranno in benefi-

cio o in danno del primo acquirente, a qual'uopo le somme che costui avrà potuto depositare non gli saranno restituite che in tutto o in parte dopo effettuita la novella vendita.

Art. 16. La tradizione avrà luogo nell'atto del primo pagamento, ed i compratori di fondi avranno il dritto di espellere i fittaiuoli principali, ed i succonduttori nei modi e nei tempi che saranno stabiliti con apposito regolamento col quale saranno anche per tutte le operazioni preliminari e pel compimento delle affrancazioni e delle vendite di cui si tratti, determinati i termini, il modo di procedere, la forma degli atti da compilarsi, la loro efficacia legale, e tutt'altro che potrà mirare allo esatto adempimento del presente decreto.

Art. 17. La rendita che sarà inscritta sul Gran Libro in commutazione di quella ricavabile dai beni appartenenti alle disciolte Compagnia e Casa dei Gesuiti e Liguorini, sarà per intero destinata all' immegliamento della pubblica istruzione in Sicilia, giusta il decreto del 17 corrente mese, e i capitali che saranno ricavati dalla vendita dei beni dello Stato, saranno in primo luogo anche destinati allo stesso oggetto e in caso di avanzo alle opere pubbliche siciliane di maggiore importanza ed urgenza, come sarebbero strade ferrate, ponti, bacini, porti e simili.

Art. 18. Sarà creata, se fa d'uopo, una Commissione la quale studiando da un lato l' importanza di questi pubblici bisogni e valutando dall'altro meglio le risorse che vi si possono destinare, proporrà quelle opere speciali che debbano preferirsi-in proporzione de' mezzi materiali.

Art. 19. Tutte le leggi e regolamenti anteriori rimangono abrogati pei soli articoli che si trovassero in opposizione alla presente legge.

Art. 20. I Segretari di Stato della Istruzione pubblica e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Ordina che la presente legge munita del suggello dello Stato sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato delle Finanze : *D. Peranni*

Il Segr. di Stato dell'Istruzione pubblica
G. Ugdulena

(Num. 779) *Palermo li 20 ottobre 1860*

Personale del ministero della Guerra.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d' Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

Considerando esser debito di giustizia regolarizzare la posizione degl'impiegati della Segreteria di Stato della Guerra, che sin dalla istallazione della stessa han prestato lodevolmente l'opera loro, al buon andamento del servizio;

Considerando, che la massima parte di detti impiegati, con i decreti del 10 agosto e 10 e 12 settembre si ebbero le loro nomine, e quindi ne rimane privo un minor numero, che anche ha dritto alla Governativa considerazione;

Visti i Decreti dei 10 e 12 settembre, non che il decreto d'oggi stesso sull'organico della Segreteria di Stato della Guerra;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati Segretari di prima classe i signori: Vincenzo Scimeca, Gaspare Floritta, Santi Geloso Peralta.

Art. 2. Sono nominati Segretari di seconda classe i signori: Francesco Paolo Bajardi, Salvatore Sanfilippo, Vincenzo Nicolosi.

Art. 3. Sono nominati Applicati di prima classe i signori: Felice Venuti con gli onori di Segretario di seconda classe, Carlo Astorino.

Art. 4. Sono nominati Applicati di seconda classe i signori: Giovanni Cirino, Michele Lombardo, Ignazio Scimonelli, Mariano Romano, Onofrio Carullo.

Art. 5. I signori Luigi D'Onofrio e Fortunato Vergara, che il Decreto del 10 agosto 1860 classificò per sopranumeri, sono invece nominati Applicati di terza classe.

Art. 6. Sono nominati Applicati di terza classe i signori: Camillo Zummo, Giovanni Di Giorgio, Gaetano Di Francesco, Salvatore Gulì, Francesco Lo Faso, Francesco Finaltea, Giuseppe Ardizzone, Francesco Varvaro, Vincenzo Denti, Pietro Perollo, Guglielmo Joung.

Art. 7. È nominato Applicato di quarta classe il signor:
Mariano Gaudiano.

Art. 8. Sono nominati Scritturali i signori:
Andrea Barraco, Antonino Cassano, Gabriele Amato, Michele Cutrera, Vincenzo Caronna, Davidde Sangiorgio, Giuseppe Abbadessa, Ruggiero Serretta, Federico Pedone, Empedocle Lo Forte.

Art. 9. Il sig. Antonino Russitano è nominato Usciere Maggiore.

Art. 10. Sono nominati Uscieri, i signori:
Antonino Mercurio, Salvatore Viola, Vincenzo Lo Cascio, Antonino Ausiello.

Art. 11. Sono nominati Barandieri i signori:
Onofrio Lo Cascio, Filippo Lo Cicero, Salvatore Volpitta.

Art. 12. Sono nominati servienti i signori:
Gaspare Ingoglia, Giuseppe Gagliano, Camillo D'Alessandro.

Art. 13. I Segretari di Stato della Guerra e della Finanza sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore: *Mordini*
Il Segretario di Stato della Guerra
N. Fabrizj

(Num. 780) *Palermo li 21 ottobre 1860*

Organico degli impiegati subalterni della Segreteria di Stato dell'Interno e loro nomina.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell'Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono organicamente destinati al servizio della Segreteria di Stato dell'Interno i seguenti impiegati subalterni:

Un usciere maggiore con ducati 27 al mese; un usciere di prima classe con ducati 21; tre uscieri di seconda classe con ducati 18; un custode con ducati 18; due barandieri con ducati 15; cinque barandieri con ducati 12; due servienti con ducati 9; un guardaporta con ducati 15.

Art. 2. Sono nominati : usciere maggiore Don Salvatore Ferreri; usciere di prima classe Don Giovanni Arangi; uscieri di seconda classe D. Salvatore D'Aquila . D. Salvatore Caronna e D. Giuseppe Massione ; primi barandieri Placido Oliva e Nicolò Monte ; secondi barandieri Salvatore Geraci , Francesco Giglio , Carmine Messineo, Gaetano Porzio e Pietro Caravà; servienti Giovanni Lombardo e Salvatore Messineo ; guardaporta Gaetano Mondi.

Art. 3. D. Salvatore Caronna di Andrea usciere graduato è messo al ritiro col soldo, e gli altri averi di cui trovasi in godimento.

Art. 4. I Segretari di Stato dello Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato dello Interno

E. Parisi

(Num. 781) *Palermo li 21 ottobre 1860*

Si accorda al sig. Carlo Serretta una pensione di lire 150.

(Num. 782) *Palermo li 21 ottobre 1860*

Si destina rimanere intangibile la stanza del Palazzo che serviva di riposo al Generale Dittatore Garibaldi.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

Considerando che il nome di Giuseppe Garibaldi è destinato a crescere di fama col corso dei secoli;

Considerando che le generazioni venture e per religiosa memoria e per ispirarsi ai più grandi sentimenti che abbiano mai onorato la natura umana , ricercheranno i luoghi che furono segreti testimoni delle aspirazioni, dei concetti, e delle interne risoluzioni dell' Eroe di questo secolo decimonono;

Considerando che un riflesso della venerazione in che sarà tenuto il suo nome si porterà su tutti gli oggetti da Lui posseduti od anche toccati solamente da Lui;

Di proprio moto;

Udito il parere unanime del Consiglio dei Segretari di Stato;

Fra le generali acclamazioni del popolo di Palermo , grato e plaudente;

Art. 1. La stanza da letto occupata dal Generale Garibaldi in Palermo, nel padiglione annesso al Palazzo Reale, sopra Porta Nuova, sarà conservata in perpetuo nello stato in cui presentemente si trova, e coi mobili di cui è attualmente fornita.

Art. 2. Il presente Decreto sarà inciso sopra una tavola di marmo, e questa sarà collocata all'ingresso di detta stanza.

Art. 3. Il Segretario di Stato dell'Interno ed il Governatore del Real Palazzo sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Palermo, questo giorno di nazionale esultanza, 21 ottobre 1860.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato dell'Interno
E. Parisi

Il Segr. di Stato degli Aff. Esteri e del Comm.
D. Piraino

Il Segretario di Stato di Grazia e Giustizia
Barone Scrofani

Il Segr. di Stato della Istr. pub. e del Culto
G. Ugdulena

Il Segretario di Stato delle Finanze
D. Peranni

Il Segret. di Stato della Sicurezza Pubblica
G. Tamajo

Il Segr. di Stato dei Lav. pubbl. e mezzi di comunic.
P. Orlando

Il Segretario di Stato della Guerra
N. Fabrizj

Il Segretario di Stato della Marina
G. B. Fauchè

Visto : Il Segretario di Stato per l'Interno
E. Parisi

Per copia conforme
Il Segretario Generale del Governo
A. Bargoni

(Num. 783) *Palermo li 22 ottobre 1860*

Si adotta la legge del 4 marzo 1827 di Torino pertinente alla milizia nazionale.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell'Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;
Considerando che pel decreto del 14 maggio 1860 dato in Salemi la Milizia nazionale fu composta di tutti i Cittadini capaci di portare le armi dai 17 ai 50 anni, dividendosi in tre categorie, la prima da 17 a 30, la seconda da 30 a 40, e la terza da 40 a 50;
Che formatasi in tal modo la Milizia Nazionale non potrebbero provvisoriamente aver vigore: la norma dell'età segnata dall'articolo 9; la condizione del censo di cui è parola negli art. 2, 19 della legge del 4 marzo 1848 sulla Guardia Nazionale pubblicata in Torino, nè tampoco le regole e le forme relative alla iscrizione sulla matricola contenute negli art. 14 e 18 della cennata legge;
Considerando che non essendovi i consigli di ricognizione, ed essendo stati già eletti con ispeciali forme quelli di amministrazione, non puossi per lo momento dare esecuzione al disposto degli art. 41 e seguenti fino al 58 e 70 della citata legge;
Considerando che la residenza in Palermo del Segretario di Stato dell'Interno, e del Comandante Generale della Guardia Nazionale rende indispensabili talune modifiche da farsi agli articoli 6, 49, 52, 63 della stessa legge;
Considerando che pel summentovato Decreto dato in Salemi, la terza categoria è obbligata al servizio interno del Comune rimanendo la sola seconda categoria destinata al servizio generale del Distretto, per lo che i titoli 4, 5, riferibili ai distaccamenti della sudetta legge del 4 marzo 1848, e gli art. 4, 5, 6, 7, 8, della legge del 27 febbraro 1859 parimenti relativa alla Guardia Nazionale promulgata in Torino portanti modificazione alla prima possono per ora unicamente riflettere la seconda categoria della Guardia Nazionale;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. Le leggi sulla Guardia Nazionale promulgate in Torino il 4 marzo, 27 febbraro 1859 ed i regolamenti posteriori, salve le modificazioni contenute negli articoli seguenti, o che da ulteriori Decreti potranno esservi recate, sono adottate in Sicilia.

Art. 2. L'art. 9 della legge del 4 marzo 1848 rimane modificato ai termini del prescritto del Decreto dato in Salemi a 14 maggio 1860.

Art. 3. Gli art. 2, 19, 14 a 18, 41 e seguenti fino al 58 e 70 della stessa legge non avranno provvisoriamente vigore; rimanendo gli allistamenti sinora fatti e i Consigli di Amministrazione già eletti.

Art. 4. La Guardia Nazionale di Palermo di seconda e terza categoria dipenderà direttamente dal Segretario di Stato dell'Interno.

Art. 5. Le facoltà attribuite dagli art. 49 e 52 della legge del quattro marzo 1848 all'Intendente generale, saranno per Palermo esercitate dal Comandante generale della Guardia Nazionale.

Sarà del pari da quest'ultimo stabilito il Regolamento relativo al servizio di cui è parola nell'art. 63 della stessa legge.

Art. 6. I titoli 4 e 5 riferibili ai distaccamenti della Milizia Comunale della stessa legge del 4 marzo 1848 e gli art. 4, 5, 6, 7, 8 della legge del 27 febbraro 1859 portanti modificazioni alla medesima, saranno per ora applicabili alla sola seconda categoria della Guardia Nazionale.

Art. 7. Tutte le attribuzioni date dalle succitate leggi agli Intendenti generali restano trasferite ai Governatori delle rispettive provincie.

Art. 8. Tutte le leggi e disposizioni contrarie sono abrogate.

Art. 9. I Segretari di Stato dell' Interno e della Guerra sono incaricati della esecuzione della presente legge.

Ordina che la stessa, munita del suggello dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato dello Interno

E. Parisi

Il Segretario di Stato della Guerra

N. Fabrizj

Visto, Il Segretario di Stato della Giustizia

B. Scrofani

(Num. 784) Palermo li 22 ottobre 1860

Si accorda ritiro al sig. Luciano Ramo con gli interi averi.

(Num. 785) Palermo li 22 ottobre 1860

Nomina del signor Valentino Galbo a segretario dell'Intendenza di Cefalù.

(Num. 786) Palermo li 22 ottobre 1860

Si aumenta il numero degli applicati nelle Segreterie di Governo.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono aggiunti ad ogni Segreteria di Governo quattro Applicati di quarta classe con lire seicento annuali per ciascuno.

Art. 2. Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato dell'Interno
E. Parisi

(Num. 787) Palermo li 22 ottobre 1860

Nomina del signor Giuseppe Amari a Deputato sopranumero nel Magistrato Supremo di Salute.

(Num. 788) Palermo li 22 ottobre 1860

Nomina del signor Vincenzo Franco a Deputato di Pubblica Salute in Messina.

(Num. 789) *Palermo li 22 ottobre 1860*

Si da ritiro al marchese Cassibile dalle funzioni di deputato di Salute.

(Num. 790) *Palermo li 22 ottobre 1860*

Nomina del sig. Carlo Falconeri ad Ispettore delle Strade.

(Num. 791) *Palermo li 22 ottobre 1860*

Nomina del sig. Gaspare Maniscalco ad applicato, e del signor Amari Guccia a prestar servizio nel Dicastero dei lavori pubblici.

(Num. 792) *Palermo li 22 ottobre 1860*

Nomina del sig. Giacomo Leto a comandante della milizia nazionale di seconda e terza categoria in Morreale.

(Num. 793) *Palermo li 22 ottobre 1860*

Proclama del Prodittatore.

Signori Segretari di Stato,

Vicino a separarmi da Voi, sento il dovere di rivolgervi una parola d'affetto e di riconoscenza.

Voi mi foste compagni fedeli, consiglieri sagaci in una delle missioni più ardue che ricordi la storia, ed è merito vostro in grandissima parte se con tanta felicità io potei condurre a salvamento la cosa pubblica.

La lealtà delle intenzioni, la franchezza del dire, l'amore della conciliazione trasportato con assidua cura dalle parole nei fatti e la perseverante fatica nel bene, sono state le sole arti da me coscienziosamente indicate, da Voi diligentemente praticate.

Oggi che una mirabile, universale concordia lega in un proposito solo le menti tutte e i cuori dei Siciliani, oggi che la vittoria è di tutti e la disfatta di nessuno, oggi meglio che in tutt' altro momento passato ci è dato misurare i pericoli corsi, le difficoltà

superate, felicitarci del presente e bene augurarci dell'avvenire di questa nostra Isola diletta.

Se di qualche cosa possiamo dolerci è solo del tempo che inesorabilmente breve non ha permesso che per noi si compisse il glorioso mandato lasciato da Garibaldi.

Ad ogni modo non ci rattenne certo considerazione di sorta dal porre con ardimento la mano all'opera della grande riparazione sociale e civile a favore d'una terra che natura ha destinato alla più florida civiltà, ma che la tirannide troppo spesso tentò di condannare alla barbarie.

E se dovemmo necessariamente rinunziare fin da principio all'idea consolante di lasciar compiuto il riordinamento dello Stato, trovammo nel nostro cuore e nelle nostre convinzioni tanta forza da trar profitto d'una rara opportunità per dichiarare almeno e praticamente avviare alcuni grandi principj di governo civile.

Lanciammo dunque senza esitanza a piene mani i semi fecondi delle migliorie reclamate dalle condizioni attuali della Sicilia, fidenti che il Governo di Vittorio Emmanuele continuerebbe alacremente l'opera nostra che del resto aspetta il finale suggello dal gran Parlamento Nazionale.

Alla eguaglianza provvedemmo col distruggere gli ultimi avanzi di vieti privilegi;

Alla fratellanza, col fare del perdono il nobile strumento di riabilitazione civile da un lato, di sicurezza interna dello Stato dall'altro;

All'autorità, riordinando l'amministrazione governativa nelle province e nei circondari, ricostituendo la magistratura, collocando sopra solide basi la istituzione dei Reali Carabinieri e delle Guardie di Pubblica Sicurezza;

Alla educazione popolare ed alla pubblica istruzione, largamente dotandole, fondando sale d'asilo in tutta l'Isola, decretando scuole maschili e femminili in tutti i comuni, e ginnasi, licei, istituti di arti e mestieri, agronomici, veterinari, nautici, e la riforma delle tre Università di Palermo, Catania e Messina;

Alla prosperità materiale, sdebitando i comuni perchè si apra gradatamente la via alla soppressione dei dazi di consumo, che colpiscono la classe più povera della società, abolendo le decime, decretando la vendita dei beni demaniali, dando a censo, tesoro inestimabile, tutti i beni delle Manimorte, creando sotto la scorta dei più sani principi di pubblica economia, una banca di sconto, d'emissione e di circolazione.

Questo facemmo nel breve spazio d'un mese — senza parlare della probità privata e della onestà politica tenute in onoranza massima, e considerate come perno della civile amministrazione — senza parlare della riconoscenza nazionale verso i gloriosi feriti nelle battaglie immortali della libertà, ai quali abbiamo assicurato l'avvenire, decretando le più legittime di tutte le promozioni ed assegnando le più onorate di tutte le pensioni — senza parlare della pubblica beneficenza, visitando con amore studioso del meglio i numerosi stabilimenti che da quella prendono il nome in Palermo, e soccorrendo alla miseria non meritata e modesta ovunque fu dato scoprirla.

Ma ci ha un atto governativo che ad ogni modo non posso trascurare di ricordarvi, voglio dire la creazione d'un Consiglio di Stato straordinario e temporaneo, incaricato di studiare ed esporre al Governo del Re quali sarebbero nella costituzione della gran famiglia italiana, gli ordini e le istituzioni su cui convenga portare speciale attenzione perchè rimangono perfettamente conciliati i bisogni peculiari della Sicilia con quelli generali della unità e prosperità della Nazione Italiana. Ora se i Siciliani m'ascoltino, io credo aver loro offerto nel consiglio di Stato straordinario, tale un argomento di concordia, tale un campo di operosità fratellevole, tale un incamminamento a più securo avvenire, da ritenere che l'autorevole risultato dei suoi lavori, abbenchè d'indole meramente consultiva, possa meritare la più seria considerazione da parte del governo del Re e del nazionale Parlamento, e procacciare che la vita regionale dell'Isola liberamente ed ampiamente si svolga, con armonia impareggiabile, in quella generale della gran patria comune.

Signori, al pari di me Voi non nudrite certo la meschina pretensione di non avere errato mai durante la gestione nostra; ma tanto Voi che io abbiamo la coscienza che il buon volere da me promesso quando assunsi il potere dittatoriale non ci è venuto mai meno che non siamo stati mai governo di partito e che noi abbiamo risparmiato fatica alcuna che in qualche modo potesse contribuire al pubblico bene.

Ampia ricompensa del nostro lavoro abbiamo già ottenuta nella soddisfazione di vedere conservata, come se avessimo traversato tempi normalissimi, la pubblica tranquillità. Esito a citare le testimonianze perchè dovrei invitare tutta una gente, amici e avversari comprese; ma se taccio di tutti è debito mio come Prodittatore d'un popolo, che, appena nato alla libertà, già grande s'alza e promette vincere i più provetti, è debito mio d'invocare

davanti al tribunale della pubblica opinione d'Europa la testimonianza di tutto il corpo consolare residente in questa illustre città. Con questo appello fatto a cielo aperto, resti squarciata una volta e fugata la fitta e tetra caligine che per consigli di cui abbandono il giudizio alla Storia, ha avvolto la Sicilia agli occhi d'Europa, tutta meravigliata di sentire che in nome del più virtuoso, del più puro degli uomini, io potessi fare aspro governo d'un popolo generoso, e colle male arti, e col terrore schiudermi la via al tradimento.

Ricompensa anche più ampia e più bella avemmo, o signori, nella giornata di ieri. — Il Popolo, da me che l'amo perchè lo conosco, lasciato padrone assoluto di sè, vendicò sè, vendicò Voi, vendicò me col più stupendo contegno che penna di storico possa mai registrare — Fu giornata degna dei più bei tempi di Grecia e di Roma antiche — E di già so che l'Isola tutta volle porgere al mondo lo stesso esempio di questa città.

Signori, io mi rallegro con Voi per questi splendidi risultati della politica, ch'io m'ebbi la fortuna di inaugurare in Sicilia.

Io mi rallegro con Voi, e vi ringrazio, perchè mercè vostra io potrò quanto prima depositare rispettata e circondata di prestigio, nelle mani dell'onorando Personaggio che viene in Sicilia rappresentante del Re Galantuomo, l'autorità dittatoriale alle mie mani affidata da Garibaldi.

Gradite, signori Segretari di Stato, gli attestati della mia gratitudine e della mia stima.

Il Prodittatore: *Mordini*

(Num. 794) *Palermo li 23 ottobre 1860*

Nomina dei componenti superiori di pubblica istruzione.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segr. di Stato dell'Istruzione Pubblica;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati componenti il Consiglio superiore d'Istruzione pubblica:

Il professor Emerico Amari, Presidente.
Il signor Gaetano Daita, vice-Presidente.

Il signor Francesco Paolo Perez Il Can. D. Michelangelo Raibaudi Il professor Federico Napoli Il professor Salvatore Cacopardo Il professor Stanislao Cannizzaro	Consiglieri

Art. 2. Il Segretario di Stato della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della Istr. pubb. e del Culto
G. Ugdulena

(Num. 795) *Palermo li 23 ottobre 1860*

Si destituisce il signor Camillo Riscica da professore di Pandette in Catania.

(Num. 796) *Palermo li 23 ottobre 1860*

Si destina il collegio di Modica degli ex padri Gesuiti a locale di pubblica istruzione.

(Num. 797) *Palermo li 23 ottobre 1860*

Nomina del sac. Giuseppe Fiorenza ad Ispettore degli studi in Palermo e del sacerdote Antonio Lombardo a Segretario.

(Num. 798) *Palermo li 23 ottobre 1860*

Nomina del signor Diego Orlando a professore onorario della facoltà giuridica.

(Num. 799) *Palermo li 23 ottobre 1860*

Istituzione di uno stato maggiore per le milizie di seconda e terza categoria.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Veduto il decreto del 9 ottobre corrente col quale è stato no-

minato ad Ispettore Generale della Milizia Nazionale di seconda e terza categoria dell'Isola il signor Amato Poulet;

Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;

Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È istituito uno Stato-Maggiore presso la Ispezione generale della Milizia di seconda e terza categoria di tutta la Sicilia, ed un altro presso il Comando generale delle stesse categorie nel territorio di Palermo.

Art. 2. Lo Stato-Maggiore della Ispezione generale si comporrà di un Maggiore capo dello Stato-Maggiore, di un Capitano, due Luogotenenti e due Sottotenenti.

Art. 3. Gli Uffiziali di esso Stato-Maggiore che saranno mobilizzati per servizio fuori residenza godranno il soldo di campagna corrispondente al loro grado con i foraggi come tutti gli Uffiziali dell'Armata che prestano servizio a cavallo, ai termini dell'articolo 116 della legge Piemontese.

Art. 4. È accordato per le spese di ufficio del detto Stato-Maggiore lo assegno di ducati 150 mensuali.

Art. 5. La spesa per lo mantenimento di esso Stato-Maggiore sarà a carico della Tesoreria generale.

Art. 6. Lo Stato-Maggiore del Comando generale del territorio di Palermo si comporrà di un Maggiore capo dello Stato-Maggiore, di sei Capitani, di quattro Luogotenenti, e di quattro Sottotenenti.

Art. 7. Il detto Stato-Maggiore avrà un corpo di guide a cavallo. Esso si comporrà di 50 uomini che saranno divisi in due categorie di 25 uomini per ciascuna.

Art. 8. Il corpo delle guide è autorizzato a scegliersi a maggioranza di voti un Comandante col grado di Luogotenente.

Art. 9. La spesa per lo mantenimento dello Stato-Maggiore anzidetto sarà a carico del Comune di Palermo.

Art. 10. I Segretari di Stato dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato dello Interno
E. Parisi

(*Num. 800*) *Palermo li 23 ottobre 1860*

Nomina dei suoi componenti.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Veduto il decreto di pari data portante la pianta organica dello Stato-Maggiore della Ispezione generale della Milizia di seconda e terza categoria della Sicilia, non che di quello presso il comando generale delle stesse categorie nel territorio di Palermo;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati:
A componenti dello Stato-Maggiore della Ispezione generale per Maggiore capo dello Stato Maggiore il signor Giuseppe Mancini Evola; per Capitano il signor Tommaso Abate; per Luogotenente i signori Giovanni Mirone, e Giuseppe Migliore; per Sottotenenti i signori Antonino Giardina e Giuseppe Somma — e a componenti presso lo Stato Maggiore del comando Generale di Palermo: per Maggiore capo dello Stato Maggiore il cavaliere Vincenzo Merlo; per capitani i signori cavaliere Notarbartolo Sangiorgio, cavaliere Alessio Vassallo, Michelangelo Caminneci, Salvatore Pollaci, duca Bassano, marchese Merlo; per Luogotenenti i signori Giuseppe Barresi; Francesco Traina, Giuseppe Caminneci e Domenico Randazzo; per Sottotenenti i signori Emmanuele Cortese, Girolamo Guglielmini, Luigi Pignocco, Francesco Somma Pareti.
Art. 2. Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore: *Mordini*

Il Segretario di Stato dello Interno
E. Parisi

(Num. 801) *Palermo li 23 ottobre 1860*

Istruzioni per le milizie di seconda e terza categoria.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Per lo regolare andamento del servizio dello stato-maggiore della seconda e terza categoria della Milizia Nazionale tanto presso la Ispezione generale della Sicilia, che presso il comando generale del territorio di Palermo, sono provvisoriamente approvate le annesse istruzioni vistate dal Segretario di Stato dell'Interno.

Art. 2. Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato dell'Interno
E. Parisi

(Num. 802) *Palermo li 23 ottobre 1860*

ISTRUZIONI PEL SERVIZIO DELLO STATO-MAGGIORE
DELLA SECONDA E TERZA CATEGORIA DELLA MILIZIA NAZIONALE.

Per lo Stato-Maggiore della Ispezione generale

Lo stato-maggiore, oltrechè è chiamato a coadiuvare e disporre il servizio dello stato-maggiore del comando territoriale, avrà ancora la organizzazione della seconda e terza categoria di tutta l'Isola. Si metterà a questo fine in comunicazione coi Governatori, Intendenti e Comandanti della Sicilia; formerà e terrà uno stato complessivo della forza di tutta la regione; formerà i battaglioni, le legioni e le divisioni di tutte le provincie; provocherà dal Governo le disposizioni di cui sentirà bisogno; si metterà in comunicazione cogli uffiziali dello stato civile per avere gli alli-

stamenti dei nati nel periodo in cui ricade la età che rende i cittadini validi al servizio; ed occorrendo si mobilizzerà seguendo in tutto o in parte l'Ispettore generale nella materiale ispezione di tutti i corpi di guardia in provincia o fuori, o di alcuna colonna mobile della seconda categoria il cui servizio sarà creduto importante controllarsi da vicino dall'Ispettore generale; finalmente uno o più uffiziali dello stato-maggiore potranno essere spedite dall'Ispettore generale per organizzare qualche corpo di seconda e terza categoria pel quale gli ordini dati non fossero stati sufficienti.

Per lo Stato-Maggiore presso il Comando generale del territorio di Palermo

Terrà la sua corrispondenza con tutt'i capi dei corpi della seconda e terza categoria: detterà l'ordine del giorno; continuerà l'opera incominciata per l'organamento, armamento, vestiario di tutta la guardia di Palermo, ne disporrà il servizio, ne terrà gli allistamenti; finalmente corrisponderà collo stato-Maggiore presso la Ispezione generale per tutti quegli affari che riguardano disposizione di massima e regolamentarie del corpo.

Il Segretario di Stato dell'Interno
E. Parisi

(Num. 803) *Palermo li 23 ottobre 1860*

Nomina del sig. Giovanni Fernandez a delegato di prima classe nel Monte San Giuliano.

(Num. 804) *Palermo li 23 ottobre 1860*

Si approva il metodo dei corsi pei Licei e Ginnasii di Sicilia.

ORDINANZA DEL SEGRETARIO DI STATO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA.

Nel Consiglio di Stato d'oggi il signor Prodittatore ha approvato le seguenti due tavole da regolare i corsi dei Licei e Ginnasi di Sicilia. Sia ciò noto a tutte le Autorità preposte alla Pubblica Istruzione.

Il Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica
G. Ugdulena

I.

LICEO NAZIONALE DI PALERMO

SEZIONE PRIMA — GINNASIO

Distribuzione delle ore e delle Lezioni, da regolare anche le scuole fin ora delle Normali a Sant'Anna.

GIORNI DISPARI

Lunedì, Mercordì e Venerdì

ore CLASSE PRIMA

1	Dalle ore	8 ½ a.m.	alle	10	Italiano
	»	10	»	10 ¼	Ricreazione
2	»	10 ¼	»	11 ¾	Italiano
	»	11 ¾	»	12	Ricreazione
3	»	12	»	1 p. m.	Calligrafia
4	»	1	»	2	Catechismo (lunedì) Geografia e storia (mercordì e venerdì)
5	»	2	»	3	Esercizi militari e ginnastica

CLASSE SECONDA

1	Dalle ore	8 ½ a.m.	alle	10	Italiano
	»	10	»	10 ¼	Ricreazione
2	»	10	»	11 ¾	Italiano
	»	11 ¾	»	12	Ricreazione
3	»	12	»	2 p. m.	Aritmetica e Disegno Lineare
4	»	2	»	3	Esercizi militari e Ginnastica (mercoledì)

CLASSE TERZA

1	Dalle ore	8 ½ a. m.	alle	10	Italiano
	»	10	»	10 ¼	Ricreazione
2	»	10 ¼	»	11 ¾	Aritmetica e principî di Geometria piana

	»	11 ½	»	12	Ricreazione
3	»	12	»	1 p. m.	Conferenza Religiosa (lunedì) Italiano (mercordì e venerdì)
4	»	1	»	2	Calligrafia
5	»	2	»	3	Esercizi militari e Ginnastica (sabato

CLASSE QUARTA

1	Dalle ore	8 ½ a. m.	alle	10	Geometria piana ed Algebra
	»	10	»	10 ½	Ricreazione
2	»	10 ½	»	11 ½	Italiano
	»	11 ½	»	12	Ricreazione
3	»	12	»	2 p. m.	Francese
4	»	2	»	3	Esercizi militari e Ginnastica (venerdì)

CLASSE QUINTA

1	Dalle ore	8 ½ a. m.	alle	10	Latino—Contabilità
	»	10	»	10 ½	Ricreazione
2	»	10 ½	»	11 ½	Geografia e Storia
	»	11 ½	»	12	Ricreazione
3	»	12	»	2 p. m.	Francese

N. B. Nelle classi quarta e quinta il professore d'Italiano darà una volta la settimana le nozioni elementari dello Statuto.

GIORNI PARI

Martedì, Giovedì e Sabato

CLASSE PRIMA

Dalle ore	8 ½ a. m.	alle	10	Italiano
»	10	»	10 ½	Ricreazione
»	10 ½	»	11 ½	Italiano
»	11 ½	»	12	Ricreazione
»	12	»	2 p. m.	Aritmetica e Disegno Lineare

CLASSE SECONDA

Dalle ore	8 ½ a. m.	alle	10	Italiano
»	10	»	10 ½	Ricreazione

»	10 ¼	»	11 ¾	Italiano
»	11 ¾	»	12	Ricreazione
»	12	»	1 p. m.	Catech. (martedì) Geografia o Storia (giovedì e sabato)

CLASSE TERZA

Dalle ore	8 ½ a. m.	alle	10	Latino—Aritmetica Commerciale
»	10	»	10 ¼	Ricreazione
»	10 ¼	»	11 ¾	Geografia e Storia
»	11 ¾	»	12	Ricreazione
»	12	»	2 p. m.	Francese

CLASSE QUARTA

Dalle ore	8 a. m.	alle	10	Geografia e Storia
»	10	»	10 ¼	Ricreazione
»	10 ¼	»	11 ¾	Latino—Contabilità
»	11 ¾	»	12	Ricreazione
»	12	»	1 p. m.	Calligrafia
»	1	»	2	Conferenza Religiosa (martedì) Disegno (giovedì e sabato)

CLASSE QUINTA

Dalle ore	8 ½ a. m.	alle	10	Italiano
»	10	»	10 ¼	Ricreazione
»	10 ¼	»	11 ¾	Geometria solida ed Algebra
»	11 ¾	»	12	Ricreazione
»	12	»	1 p. m.	Disegno
»	1	»	2	Conferenza Religiosa (giovedì) Doveri del cittadino (sabato) Esercizi militari e Ginnastica (martedì)

L'approvo
Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato dell'Istruzione Pubblica
G. Ugdulena

II.

LICEO NAZIONALE DI PALERMO

SEZIONE SECONDA—LICEO

Distribuzione delle ore e delle lezioni

GIORNI DISPARI

Lunedì, Mercordì e Venerdì

CLASSE PRIMA

Dalle ore	8 ½ a. m.	alle	10	Letteratura Italiana
»	10	»	10 ¼	Ricreazione
»	10 ¼	»	11 ¾	Botanica e zoologia
»	11 ¾	»	12	Ricreazione
»	12	»	1 p. m.	Storia
»	1	»	2	Inglese

CLASSE SECONDA

Dalle ore	8 ½ a. m.	alle	10	Fisica e nozioni generali di chimica
»	10	»	10 ¼	Ricreazione
»	10 ¼	»	11 ¾	Letteratura italiana (lunedì e venerdì) Storia (mercordì)
»	11 ¾	»	12	Ricreazione
»	12	»	1 p. m.	Inglese
»	1	»	2	Latino Confer. religiosa (mercordì)

CLASSE TERZA

Dalle ore	8 ½ a. m.	alle	10	Economia— Conferenze sullo Statuto
»	10	»	10 ¼	Ricreazione
»	10 ¼	»	11 ¾	Filosofia, Etica e Diritto naturale
»	11 ¾	»	12	Ricreazione
»	12	»	1 p. m.	Latino e Storia della letteratura latina
»	1	»	2	Greco

N. B. Il professore di Filosofia in un giorno della settimana detterà una lezione sulla Religione Cristiana, occupandosi ancora della confutazione dei sistemi irreligiosi ed acattolici.

GIORNI PARI

Martedì, Giovedì e Sabato

CLASSE PRIMA

Dalle ore	8 ½ a. m.	alle	10 ¼	Compim. di Algebra e Geometria — Trigonometria rettilinea
»	10	»	10 ¼	Ricreazione
»	10 ¼	»	11 ¾	Latino — Disegno
»	11 ¾	»	12	Ricreazione
»	12	»	1 p. m.	Confer. religiosa (giovedì)
»	1	»	2	Greco

CLASSE SECONDA

Dalle ore	8 a. m.	alle	10	Fisica e nozioni generali di Chimica
»	10	»	10 ¼	Ricreazione
»	10 ¼	»	11 ¾	Sezioni Coniche ed esercizi di calcolo
»	11 ¾	»	12	Ricreazione
»	12	»	1 p. m.	Greco—Disegno
»	1	»	2	Filosofia

CLASSE TERZA

Dalle ore	8 ½ a. m.	alle	10	Letteratura
»	10	»	10 ¼	Ricreazione
»	10 ¼	»	11 ¾	Filosofia, Etica e Diritto naturale
»	11 ¾	»	12	Ricreazione
»	12	»	2 p.m.	Mineral. e Geologia
»	2	»	3	Esercizi militari e di ginnastica per le tre classi riunite (giovedì)

L'approvo

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato dell'Istruzione pubblica

G. Ugdulena

(*Num. 805*) *Palermo li 23 ottobre 1860*

Promozione del signor Tommaso De Cesare a Direttore delle poste di quel capo provincia.

(*Num. 806*) *Palermo li 23 ottobre 1860*

Si accorda una pensione di ducati 18 alla signora Anna Bartoli.

(*Num. 807*) *Palermo li 23 ottobre 1860*

Nomina d'alquanti Ispettori di Studi.

SEGRETERIA DI STATO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Sono stati nominati in data d'oggi Ispettori degli studi nel Circondario di Mazzara il signor Scipione Maccagnone Principe di Granatelli; in quello di Aci-Reale il Cav. Leonardo Vigo; in quello di Termini il signor Antonino Gallegra; ai quali si è diretto la seguente ministeriale:

In considerazione del suo costante patriottismo, e delle altre rare qualità che l'adornano, mi son determinato di nominarla ad Ispettore degli studi nel Circondario di.... ..Trattasi di dover riformare le scuole esistenti, crearne di nuove, e diffondere le utili conoscenze in tutte le classi del popolo: e son sicuro che Ella con la sua nota operosità e col suo zelo coadjuverà il Governo nel difficile incarico. In pari data ho partecipato questa sua nomina al Segretario di Stato delle Finanze.

Il Segr. di Stato dell'Istruzione pubblica
G. Ugdulena

(*Num. 808*) *Palermo li 23 ottobre 1860*

Si dà nome di Narciso Cozzo al Battaglione comandato dal Maggiore Nidheransen.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

Considerando, che il Battaglione comandato dal Maggiore Ni-

dherausen, ebbe l'onore di avere nelle sue file il valoroso Patriotta Barone Narciso Cozzo, spento per una ferita ricevuta sotto le mura di Capua, nell'esercizio di un atto dei più onorevoli, cioè quello di voler salvare un commilitone;

Perchè la sua memoria rimanga ad esempio dei suoi concittadini;

Sulla proposta del Segretario di Stato della Guerra;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il Battaglione comandato dal sig. Maggiore Nidherausen sarà denominato 3° Battaglione Bersaglieri *Narciso Cozzo*.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : ***Mordini***
Il Segretario di Stato della Guerra
N. Fabrizj

(Num. 809) *Palermo li 24 ottobre 1860*

Nomina del sig. Domenico Deluca a custode perenne della stanza occupata dal generale Garibaldi.

(Num. 810) *Palermo li 24 ottobre 1860*

Nomina del sig. Crisostomo Lopresti a delegato in Barcellona.

(Num. 811) *Palermo li 24 ottobre 1860*

Nomina del sig. Emmanuele Vecchio a delegato di Mandamento di seconda classe in Militello.

(Num. 812) *Caserta li 25 ottobre 1860*

Sulle ferrovie.

Italia e Vittorio Emmanuele.

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Volendo procacciare a queste popolazioni il più pronto, copioso ed utile lavoro, e riparare nel tempo stesso alla dimenticanza

nella quale fu sino a qui lasciata la costruzione delle ferrovie, ha giudicato espediente di prendere in immediata considerazione l'offerta della società, rappresentata dai signori cavaliere Pietro Augusto Adami e Adriano Lemmi di Livorno, e presa intima notizia delle morali ed economiche condizioni di essa società della sua deliberata intenzione di dare preferenza negl'impieghi e nei lavori a quelli che si potranno presentare come benemeriti veterani dell'esercito liberatore, in forza delle pubbliche urgenze e degli straordinarî suoi poteri e di precedenti promesse già fatte alla detta società per le ferrovie di Sicilia in data 22 giugno 1860;

DECRETA

Art. 1. Le linee ferroviarie, che la società rappresentata dai signori Pietro Augusto Adami e Adriano Lemmi di Livorno dee compiere, sono le seguenti:

a) La connessione delle ferrovie napoletane a quelle dello Stato Romano, tanto nel versante del Mediterraneo, quanto dell'Adriatico.

b) I lavori di quelle linee di connessione collo Stato Romano, che erano già in corso per conto regio, saranno immediatamente ripresi.

c) Le linee da Napoli a Foggia, e da Salerno a Potenza, e quindi nella duplice direzione di Bari e Taranto, e di Cosenza e Reggio.

d) Le linee della Sicilia da Messina a Catania e Siracusa, e da Catania a Castrogiovanni e Palermo, colle traversali da Palermo a Girgenti e Marsala.

Art. 2. Le ferrovie di cui si tratta saranno eseguite per interesse dello Stato, e per conto del governo che lo rappresenta.

Art. 3. La società sunnominata assume i seguenti incarichi:

a) di fare il tracciamento sommario di ciascuna delle sudette linee, giusta le norme che saranno convenute col governo.

b) di compiere i progetti di dettaglio e di stima dei singoli tronchi, sino a che sieno dichiarati soddisfacenti da Commissione a tal uopo dal governo delegata.

c) di eseguire senza eccezione tutte le opere in essi dettagli determinate a convenuti prezzi di stima e dentro i termini di tempo, determinati ne' singoli progetti.

d) di fornire per ciascun tronco tutto il materiale di esercizio.

e) d'assumere anche l'esercizio dei singoli tronchi, qualora al governo piaccia d'intraprendere fino dall'atto dell'approvazione dei progetti, per offrire immediatamente lavoro, le stazioni di Palermo, Messina, Napoli e Reggio.

f) di costruire le grandi officine di riparazione e costruzione delle macchine, vagoni ec. ec.

g) di condurre lungo le ferrovie tutte le comunicazioni telegrafiche e le officine attinenti.

Art. 4. Le larghezze del piano stradale, e de' ponti, viadotti, e gallerie; la forma, lunghezza e forza delle ferramenta; le distanze e dimensioni, e l'interna disposizione tanto delle stazioni delle case di guardia e dei magazzini, non che la forma e forze delle locomotive, e di tutti i rotabili, strumenti e apparati di riparazione e costruzione, si dovranno tenere esattamente uniformi a ciò che si trova già stabilito nelle ferrovie dell'alta Italia, riservandosi il governo il diritto di determinare in tutto ciò, se debba preferirsi il sistema adottato in Piemonte, o quello dell'antico Regno Lombardo Veneto. Lo stesso si dica per ciò che riguarda l'ordinamento dell'esercizio e delle amministrazioni, in modo che a opera compiuta tutto possa offrire un carattere di radicale unità.

Art. 5. Il governo liquiderà le somme convenute a mano a mano che le singole sezioni ferroviarie e telegrafiche, e le grandi officine di riparazione e costruzione, e le stazioni saranno compiute, consegnate e approvate, deducendosi prima le penali per difetti e ritardi.

Art. 6. Il governo farà i pagamenti a prezzi ricavabili dai corsi delle borse, in titoli al latore, simili in tutto e per tutto a quelli dei due Gran Libri del debito pubblico di Napoli e Sicilia.

Art. 7. La società mandataria è tenuta ad aver compiuti i tracciamenti sommari due mesi dopo che il governo le avrà comunicato, per ciascuno di essi, le relative norme.

Art. 8. La società è tenuta ad aver compiuto i progetti di dettaglio entro mesi due, dal giorno in cui le sarà comunicata l'approvazione delle singole sezioni di tracciamento sommario.

Art. 9. La società è tenuta a compiere le singole sezioni di lavoro entro i termini di tempo protestabili dai progetti di dettaglio, a datare dal giorno in cui le verrà comunicata l'approvazione di questi.

Art. 10. La società si obbliga a depositare prima d'incominciare i lavori, cinquecentomila lire italiane in effettivo, o in altrettanti titoli dello stesso governo, in garanzia dei lavori, e con diritto di ritirare detto deposito, un anno dopo la totale costruzione delle ferrovie.

Art. 11. Il governo adotterà un sistema di sorveglianza col mezzo

di una commissione, sia per sindacare l'economia della spesa, sia per la buona condotta dei lavori, e ne' modi che crederà di suo maggiore interesse nella costruzione.

Art. 12. I concessionari formeranno una commissione di generale direzione per l'amministrazione e sorveglianza de' lavori, con la quale si metterà in relazione diretta la commissione del governo per tutto ciò che riguarda l'intrapresa.

Art. 13. Ogni mese la commessione direttiva dei concessionari presenterà alla commessione del Governo le note legali dei lavori compiuti per esserne subito rimborsata con le somme ricavate dalla vendita dei titoli aggiungendo sull'ammontare delle spese effettive una provvisione del cinque e mezzo per cento. Questa provvisione andrà in compenso delle spese che sono a carico esclusivo dei concessionari, cioè spese dei primitivi studî degl'ingegneri a ciò addetti, della montatura di Officî, viaggi e corrispondenze, la quale provvisione compenserà ancora i concessionari delle loro fatiche e sarà prelevata sul costo totale ed effettivo delle ferrovie.

Art. 14. La società in ogni caso di ritardo perderà il premio, ossia provvisione convenuta nell'articolo precedente, sia in tutto sia in parte, come il Governo giudicherà equo.

Art. 15. A misura che un tronco di via ferrata potrà essere messo in esercizio ad uso del pubblico, i concessionari ne faranno legale consegna al Governo il quale curerà il suo interesse di organizzare il servizio nei modi di sua convenienza, quando non volesse darne l'incarico ai concessionari medesimi, sotto condizione da combinare di accordo, e con quel sistema di tariffe che il governo crederà di applicare.

Art. 16. I concessionari avranno sulle linee consegnate il dritto del trasporto gratuito:

a) dei materiali inservienti alla costruzione delle ferrovie;

b) della corrispondenza postale pel servizio delle ferrovie;

c) del personale addetto ai lavori alla sorveglianza ed all'amministrazione delle ferrovie.

Art. 17. Avranno inoltre l'uso gratuito dei dispacci elettrici al servizio delle ferrovie.

Art. 18. I concessionari si obbligano ad impiegare nei lavori materiali e di sorveglianza esclusivamente gente del paese, oltre al dare impiego alle persone che verranno raccomandate per servigi resi nell'esercito dittatorio, come nel proemio del presente, salvo le persone particolarmente addette alla direzione.

Art. 19. I concessionari sono obbligati a trovare i capitali, e perciò esclusivamente incaricati della vendita dei titoli, come al-

l'art. 6, a misura che lo richiederanno i lavori di costruzione ed altro, e mediante una provvisione bancaria stabilito sin d'ora all'uno e mezzo per cento. Questa provvisione va in compenso dell'obbligo assunto di negoziare i titoli, delle commissioni, senserie, trasporti di danaro, e le altre spese a cui darà luogo la vendita di quei titoli.

Art. 20. I concessionari formeranno una società anonima, che si costituirà sotto il nome di Società Italica-meridionale, la quale dovrà per la vendita dei titoli valersi della banca David Pietro Adami e compagni di Livorno, che sarà organo fra la società costruttrice delle ferrovie, ed i banchieri dell'Italia e dell'Estero che acquisteranno i menzionati titoli. I servigi che la detta banca renderà alla società costruttrice non costeranno nulla al Governo, essendo compresi nella provvisione di cui all'articolo precedente.

Art. 21. Venendo il Governo nella determinazione di far pagare i frutti semestrali ossiano cedole nelle altre città d'Italia e dell'Estero, la banca David Pietro Adami e compagni di Livorno dovrà pure prestarvisi gratuitamente per quelle cedole che alle rispettive scadenze si presentassero al loro banco, salvo ad intendersi col Governo per i fondi onde a ciò dare effetto.

Art. 22. Ogni legge, decreto, e regolamento anteriori, che possano essere contrari al presente, sono rivocati.

Art. 23. Il Segretario generale della Dittatura è incaricato della esecuzione del presente decreto. Esso Segretario ed i concessionari firmeranno un capitolato conforme pei patti e le condizioni al presente.

Il generale Dittatore : *G. Garibaldi*
Il Segr. gen. *Colonnello Agostino Bertani*

ARTICOLI ADDIZIONALI.

1. La società Adami e Lemmi si obbliga a stralciare dalla sua concessione e rilasciare a vantaggio delle società de la Haute le linee ferrate delle Apulie e delle Abbruzzi coi relativi due passaggi degli Appennini, come risulta dall'atto del governo borbonico in loro favore, qualora piaccia al Dittatore, ovvero piaccia al Parlamento Italiano, entro il termine d'un anno dalla data del Plebiscito d'unione, di dare il necessario complemento all'atto di concessione e colle identiche condizioni attuali in favore della stessa società de la Haute, ma solamente così e non altrimenti.

2. La società Adami e Lemmi si obbliga a commutare le con-

dizioni della concessione dittatoriale 25 settembre, assumendo invece di quelle, sia le condizioni medesime che verranno dal Parlamento sancite per la concessione delle ferrovie lungo le due Riviere Liguri, sia le condizioni medesime che vennero già stabilite dal governo Toscano il 24 marzo 1860 per la concessione delle ferrovie da Firenze per Arezzo ai confini dello Stato Romano e da Firenze alla Romagna e all'Adriatico; e ciò a piacimento tanto del Dittatore quanto del Parlamento, purchè le venga significato dentro un anno dalla data del plebiscito. Qualora si prescegliessero dal Parlamento le condizioni della concessione delle ferrovie della Liguria si dovrà però tenere conto della differenza di costo che vi sarà fra queste ferrovie, e quelle che dovrebbero costruirsi nelle provincie continentali dell'Italia Meridionale. E nel caso che vi fossero garentie d'interesse o altri incoraggiamenti accordate per le dette ferrovie della Liguria, dovranno questi essere proporzionatamente variati per applicarli a quelle delle provincie cennate continentali.

3. I due articoli precedenti verranno pubblicati in appendice all'atto di concessione e saranno considerati come parti integranti di essa, purchè dentro il termine di giorni tre da oggi in poi venga per ordine della Dittatura ordinata la regolare accettazione del relativo deposito, la quale fin quì venne prorogata, e che si considererà compiuta e valida, tanto per l'attuale forma di contratto, quanto per quella che ci potesse in seguito venire imposta.

Napoli 13 ottobre 1860.

P. A. Adami — A. Lemmi

(Num. 813) *Palermo li 25 ottobre 1860*

Si accorda la pensione di tarì 3 al giorno ad Antonina Mattiolo, Rosaria Caracciolo e Filippa Tramontana.

(Num. 814) *Palermo li 25 ottobre 1860*

Si stabiliscono due Maggiori nello Stato-Maggiore della Milizia nazionale di seconda e terza categoria. Nomina del sig. Salvatore Cappello a Maggiore.

(Num. 815) Palermo li 23 ottobre 1860

Promozione di alquanti impiegati della Sicurezza Pubblica.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Sicurezza pubblica;
Udito il consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il sig. Giuseppe Raimondi, Ispettore di Sezione in Palermo, è promosso a Delegato centrale di governo in Palermo.

Gli Ispettori di Sezione Conte Luigi Ventimiglia, Filippo Finaltea, Pietro Biundi, ed Andrea Bignone, sono promossi dalla seconda alla prima classe.

I signori Francesco Daddi e Salvatore Urbano, delegati di Circondario in Palermo, sono promossi ad Ispettori di Sezione di seconda classe in Palermo.

Il delegato di Circondario di seconda classe signor Cavaliere Pietro Collotti è promosso alla prima classe.

I delegati di Mandamento di seconda classe sig. David Figlia, Salvatore Bucca, Giuseppe Fasulo, Serafino Lo Cascio, Carlo Ciccarelli, Francesco Fernandez, Giuseppe Amatore, Gioachino Sirugo, Girolamo Mondino, e Pietro Anelli, sono promossi i primi tre a delegati di Circondario di seconda classe, e gli altri a delegati di Mandamento di prima classe.

Sono nominati delegati di Mandamento di seconda classe i signori Emmanuele Abbate, Leopoldo d'Orso, Santi Isgroi, Ottavio Garufi.

Sono nominati Applicati di Sicurezza pubblica di seconda classe i signori Carmelo Ramistella, Giuseppe Marraffa, Vincenzo Tumminello, Giuseppe Prestianni, e Lorenzo Scaccianoce.

I signori Salvatore Gaudiano, ed Ignazio Agnesi sono nominati Scrivani Soprannumeri nella Segreteria della Questura, invece di d'Orso, e Scaccianoce promossi.

Ai signori Paolo Palmeri, Pasquale Gallegra, e Pietro Anelli Celesia, Scrivani di prima classe della Segreteria della Questura, è accordato il grado di Sotto-Segretari di seconda classe.

Il delegato sig. Rocco Chirico è destituito.

Al delegato sig. Pietro Randazzo è accolta la rinunzia.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Sicurezza pubblica e quello delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato della Sicurezza Pubblica
G. Tamajo

(Num. 816) *Palermo li 25 ottobre 1860*

Proclama del Prodittatore.

Il Prodittatore ha trasmesso al comandante la seconda e terza categoria della Guardia nazionale il seguente indirizzo :

Uffiziali, Sott'Uffiziali e Militi della Guardia Nazionale.

Ebbi ieri la buona ventura di vedervi tutti in bell'ordine raccolti e di passarvi in rassegna — dovrei dire di ammirarvi.

È senza esempio che, in paese disavvezzo ad abitudini guerriere, abbia potuto in pochi mesi sorgere una milizia così numerosa, così compatta, così educata alle militari discipline.

Voi avete tutto il contegno di vecchi soldati. E il mio cuore di cittadino italiano esulta nell'affermarlo, però ch'io senta che la custodia delle libertà politiche e civili affidata alle vostre armi non può venir meno giammai.

Nello slancio di un patriottismo illuminato, che Palermo sa consacrare col sangue, Voi comprendeste che oggi in Italia ad essere cittadini vuolsi esser soldati; ed è perciò che la vostra organizzazione procedette con celerità e perfezione maravigliosa; è per questo che il vostro buon volere non vi fece ristare dinanzi a fatiche, per frequenza e per indole straordinarie, ma delle quali la patria, altera di Voi, saprà esservi riconoscente.

E di una nota particolare di riconoscenza io intanto debbo al cospetto Vostro rendere tributo al brigadiere Poulet, al quale io non ho saputo come meglio mostrare il gran pregio in cui teneva l'opera sua che destinandolo allo Ispettorato generale di tutte le milizie nazionali dell'Isola. In pari tempo gli diedi il successore più meritevole e più degno. E credo che voi andrete superbi, com'io vado lieto, di vedere a vostro capo il barone Turrisi Colonna.

Uffiziali, Sott' Uffiziali e Militi della Guardia Nazionale.

Garibaldi, secondando l'ardimentosa iniziativa di questo popolo generoso, a cui vi è gloria appartenere, vi recò la libertà da tanti secoli sospirata. Il governo di un Re che mai non è venuto meno a' suoi giuramenti e che regge i suoi popoli coll'amore ne consoliderà fra voi il godimento, ne renderà preziosi gli effetti.

Ma voi veglierete unanimi e forti perchè nulla mai sturbi fra Voi la grande opera della ricostituita Nazionalità italiana, e perchè la vostra terra, madre di eroi e maestra di magnanimi fatti, continui a dare l'esempio del coraggio, della disciplina e del senno.

Ora io son presso a dividermi da Voi. Ma la memoria della giornata di ieri rimarrà incancellabile nell'anima mia. E di quella memoria Voi siete gran parte.

Uffiziali, Sott' Uffiziali e Militi della Guardia Nazionale.

Io ho fede che anche lontani i nostri cuori s' incontreranno sempre in una felice concordanza di aspirazioni e di affetti, come oggi le nostre labbra sono unisone nel triplice grido :

Viva l'Italia — Viva Vittorio Emmanuele
Viva Garibaldi

Il Prodittatore : *Mordini*

(Num. 817) *Palermo li 25 ottobre 1860*

Attribuzioni dell'Ispettore delle Poste.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d' Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

Veduto il Decreto del 17 del corrente ottobre, col quale fu nominato Ispettore Generale delle Poste il Marchesino D. Giuseppe Costantino;

Veduti gli altri due Decreti del 16 dello stesso mese, coi quali furono nominati i signori Enrico Ceppi Ispettore principale di seconda classe, ed il signor Bartolomeo Romagnoli Segretario nel-l'Amministrazione Generale delle Poste ;

Volendo fissare le attribuzioni del suddetto Ispettore Generale,

ed insieme i di lui averi; e volendo fissare altresì gli averi dell'Ispettore principale di seconda classe e quelli del Segretario;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dei Lavori pubblici e mezzi di comunicazione;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Le attribuzioni dell'Ispettore Generale delle Poste in Sicilia saranno quelle di primo collaboratore dell'Amministratore Generale.
Art. 2. Gli averi, che dovrà percepire il sudetto Ispettore Generale saranno quelli di lire cinquemila trecento all'anno.
Art. 3. Gli averi dell'Ispettore principale di seconda classe saranno di lire duemila trecento annue, e quelli del Segretario di duemila duecento ottantacinque all'anno.
Art. 4. Negli averi sopra fissati s'intende compreso l'aumento che, per risoluzione del 18 corrente ottobre, fu portato ai soldi di tutti gli impiegati delle Poste in Palermo, sino all'approvazione del novello organico.
Art. 5. I Segretari di Stato dei Lavori pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segr. di Stato dei Lav. Pubblici e mezzi di comun. *P. Orlando*

(Num. 818) *Palermo li 26 ottobre 1860*

Modifica alla legge organica del 7 giugno 1819 relativamente al numero dei votanti nella Corte Suprema.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Veduto il Decreto del 3 agosto ultimo pel quale all'art. 6° fu disposto che la Corte Suprema di Giustizia avesse deciso con sette votanti;
Considerando che il numero dei votanti del detto Collegio è ora completo;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. La Corte Suprema di Giustizia deciderà col numero di nove votanti, secondo le disposizioni della legge organica giudiziaria del 7 giugno 1819.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato per la Giustizia
B. Scrofani

(Num. 819) *Palermo li 26 ottobre 1860*

Nomina della Camera di disciplina.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Volendo provvedere i vacanti posti nella Camera di disciplina degli Avvocati in Palermo;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA :

Art. 1. Il signor Filippo Santocanale è nominato presidente della detta camera di disciplina, in luogo del defunto signor Antonio Agnetta.

Il signor Zaccaria Dominici è nominato segretario della stessa camera, invece del signor Francesco Paolo Scoppa di cui è accolta la rinunzia.

Il signor marchese Giovanni Maurigi vi è nominato componente, in luogo del signor Gaetano Meli passato ad altro ufficio.

Il signor Gaetano Deltignoso vi è nominato supplente, invece del signor Vincenzo Cortese, anche egli passato ad altre funzioni.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 820) *Palermo li 26 ottobre 1860*

Nomina del signor Crispo a giudice della Gran Corte Civile di Messina.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il signor Pietro Crispo Spadafora, governatore della provincia di Catania, è nominato giudice della gran corte civile di Messina, in luogo del signor Paolo La Spada di cui è accolta la rinunzia.

Art. 2. I Segretari di Stato della Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato della Giustizia
B. Scrofani

(Num. 821) *Palermo li 26 ottobre 1860*

Traslocazione e passaggio d'alquanti giudici di Tribunale civile.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretarî di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il signor Ferdinando Gangitano, regio procuratore presso il tribunale civile di Girgenti, è tramutato al tribunale civile di Caltanissetta, in luogo del signor Enrico Clarenza passato ad altre funzioni.

Il signor Giacomo Armò regio procuratore presso il tribunale civile di Messina è traslocato a quello di Girgenti, invece del signor Gangitano.

Art. 2. Il signor Enrico Pantano, giudice di tribunale civile in

Siracusa, è nominato giudice di gran corte criminale in missione di regio procuratore presso il tribunale civile di Messina, in luogo del signor Armò.

Art. 3. Il signor Emmanuele Cicala, antico giudice circondariale in attenzione di destino, è nominato giudice del tribunale civile di Siracusa, invece del signor Pantano.

Art. 4. I Segretari di Stato della Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della Giustizia
B. Scrofani

(Num. 822) *Palermo li 26 ottobre 1860*

Nomina d'alquanti giudici soprannumerari.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

Considerando che gli alunni di giurisprudenza pratica destinati presso i pubblici ministeri delle gran corti civili dell'Isola e del tribunale civile di Palermo ebbero a sperimentare sotto il caduto governo un insolito e dannoso ritardo alla di loro nomina per lungo e ripetuto esame dei loro scritti;

Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. I seguenti alunni di giurisprudenza sono nominati giudici soprannumeri di Tribunale civile, cioè :

Il signor Girolamo Floreno in Catania.

Il signor Achille Guarino in Caltanissetta.

I signori Francesco Paolo Mangano, Giovanni Alliata, Carlo Arcidiacono e Giovanni Virzì in Palermo.

Il signor Giuseppe Adragna in Girgenti.

Il signor Vincenzo Abrignani in Trapani, ed

Il signor Isidoro Breggi in Siracusa.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 823) *Palermo li 26 ottobre 1860*

Passaggio dei supplenti Saverio Bondì e Giovanni Calvagno, il primo nel Mandamento Tribunali, ed il secondo nel Mandamento Orto Botanico.

(Num. 824) *Palermo li 26 ottobre 1860*

Il sig. Antonino Rizzotti è restituito nel Mandamento di Agira.

(Num. 825) *Palermo li 26 ottobre 1860*

Ritiro dato al signor Emmanuele Agate.

(Num. 826) *Palermo li 26 ottobre 1860*

Si conferma il sig. Anastasi al posto di cancelliere di gran Corte civile col soldo di giudice di gran Corte Criminale.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Presi in considerazione i numeri personali di attitudine ed onestà del signor Gregorio Anastasi , ed i suoi lunghi servigi;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il signor Gregorio Anastasi, già Cancelliere della gran Corte Civile di Palermo col grado di giudice di gran Corte Criminale, è confermato col grado medesimo nel posto che occupava.

Art. 2. Egli, lasciando il soldo annesso all'uffcio di Cancelliere, percepirà d'oggi innanzi quello inerente alla carica di giudice di gran Corte Criminale.

Art. 3. I Segretari di Stato della Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 827) *Palermo li 26 ottobre 1860*

Ritiro e promozione d'alquanti Cancellieri.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

Presa in considerazione la grave età del Vice-Cancelliere della gran Corte Civile di Palermo sig. Tommaso Carnesi, che ha reso lodevole servizio per lo periodo di oltre quaranta anni;

Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Al detto signor Carnesi è dato il ritiro con la pensione di giustizia, col grado ed onori di Vice-Cancelliere di gran Corte Civile.

Art. 2. Il signor Giovanni Barbera, Cancelliere del Mandamento Palazzo Reale di Palermo, è nominato Vice-Cancelliere della detta gran Corte Civile di Palermo, in luogo del Carnesi.

Il signor Gioacchino Anzon, antico Cancelliere Circondariale in Palermo, ed in atto destinato a servire da sostituto nella Cancelleria del Tribunale Civile di Palermo, è nominato Cancelliere del Mandamento Palazzo Reale, invece del signor Barbera.

Il signor Leonardo Randazzo, sostituto Cancelliere del Mandamento Castellammare in Palermo, è nominato Cancelliere del Mandamento Molo, in luogo del sig. Paolo Cavallaro defunto.

Il signor Salvatore Gelfo, Cancelliere del Mandamento di Tra-

pani, è destinato provvisoriamente a servire da Cancelliere sostituto del Tribunale Civile di Palermo, in luogo del sig. Anzon.

Art. 3. Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato della Giustizia
B. Scrofani

(Num. 828) *Palermo li 26 ottobre 1860*

Nomina d'alquanti giudici di Mandamento.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. I seguenti giudici di mandamento sono tramutati :
In Cammarata il sig. Antonino Novara da Burgio.
In Adernò, il sig. Francesco Donatuti, da Castrogiovanni.
In Castelvetrano, il sig. Giacomo Giordano, da Gibellina.
In Linguaglossa, il sig. Mario Reggio, da Novara.
In Spaccaforno, il sig. Antonino Margani Ortisi, da Vizzini.
In Morreale, il sig. Ignazio Castagna, da Carini.
In Comiso, il sig. Domenico Pinto, da Spaccaforno.
In Sanfratello, il sig. Stefano Proto da Mineo.
In Centorbi, il sig. Francesco Paolo Pagano, da Palagonia.
In S. Ninfa, il sig. Giovanni Baviera, da Sommatino.
In Paceco, il sig. Paolo Barraco, da Santo Mauro.
In Mineo, il sig. Pasquale Pandolfini, da Rammacca.
In Pietraperzia il sig. Domenico Pignato, da S. Caterina.

Art. 2. I Segretari di Stato della Giustizia e dell'Interno sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato della Giustizia
B. Scrofani

(Num. 822) Palermo li 26 ottobre 1860

Nomina di altri giudici di Mandamento.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Tenuti nella debita considerazione i rapporti della commessione di censura pei funzionari dell'ordine giudiziario;
Continuando a provvedere alla nomina degli antichi giudici circondariali, conservandoli per ora nella rispettiva classe;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati giudici di Mandamento:
In Galati, il signor Giuseppe Cilio; in Cefalù, il signor Giambattista Italiano; in Partanna, il signor Paolo Mistretta; in Vizzini il signor Pasquale Maimone; in Marsala, il signor Giuseppe Greco; in Mascalucia, il signor Antonino Guglielmini; in Prizzi, il signor Vincenzo La Lia; in Ragusa, il signor Benedetto Rogasi; in Sant'Antonio, il signor Orazio Perni; in Savoca, il signor Giuseppe Cardillo; in Barcellona, il signor Francesco Castrone; in Vittoria, il signor Vincenzo Gemmellaro; in Alia, il signor Gaetano Carta; in Floridia, il signor Domenico Contarella; in Palma, il signor Ferdinando Falci; in Belpasso, il signor Gaetano Romeo; in Favara, il signor Calogero Tedeschi; in Milazzo, il signor Antonio Rizzotti; in Troina, il signor Gaetano Prestandrea; in Biancavilla il signor Gioachino Cartella; in Pantelleria, il signor Gaetano Grano; in Militello, il signor Gaetano Gentile; in Alì, il signor Gaspare Erna; in S. Margherita, il signor Giovanni Patti; in Carini, il signor Alessandro Lo Jacono; in Monte S. Giuliano, il signor Melchiore Ponte; in Misilmeri, il signor Biagio Bullara; in Bronte, il signor Stefano Allavena; in Taormina, il signor Giuseppe Panarello; in s. Lucia, il signor Paolino Vasari; in Rometta, il signor Pietro Grande; in Augusta, il signor Salvatore Alagona; in Collesano, il signor Ignazio Porrivecchi; in Chiusa, il signor Giuseppe Tirrito; in Novara, il signor Nicolò Mezzasalma; in sant'Angelo, il signor Calogero Cusmano; in Calatafimi il signor Giovanni Arriva; in Mazzarino, il signor Giuseppe La Loggia; in Melilli, il signor An-

tonio Russo Astor; in Ravanusa, il signor Giuseppe Ungaro; in Petralia soprana, il sig. Giambattista Baviera; in Misterbianco, il sig. Innocenzo Seminara; in Ribera, il sig. Giuseppe Sillitti; in Ustica, il sig. Francesco Campanella; in Randazzo, il sig. Giuseppe Puleio; in s. Caterina, il signor Luigi Antonacci; in Mezzoiuso, il signor Salvatore Barraco; in Regalbuto, il signor Giuseppe Scriffignani; in Sambuca, il signor Vincenzo Gioja; in Castronovo, il signor Antonino Bertone; in Serradifalco, il signor Luigi Margani; in Recalmuto, il signor Benedetto Diliberti; in Chiaramonte, il signor Giuseppe Vernuccio; in Alimena, il signor Giambattista Pecorella; in Lercara, il signor Luigi Agnello; in Siculiana il signor Pasquale Tripodo.

Art. 2. I Segretari di Stato della Giustizia e dell' Interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della Giustizia
B. Scrofani

(Num. 830) *Palermo li 26 ottobre 1860*

Nomina del sig. Francesco Paolo Ferlisi ad uffiziale di primo rango nella Telegrafia.

(Num. 831) *Palermo li 26 ottobre 1860*

Nomina del sig. Ettore Scaglione ad uffiziale di seconda classe nella Telegrafia di Marsala.

(Num. 832) *Palermo li 26 ottobre 1860*

Si accordano al sig. Alberico Pincitore il grado e gli onori di Segretario generale delle Poste.

(Num. 833) *Palermo li 26 ottobre 1860*

Nomina del signor Arcangelo Rizzo ad uffiziale contabile della Posta nel comune di Chiusa.

(Num. 834) Palermo li 26 ottobre 1860

Destituzione del signor Enrico Duchaliot da uffiziale telegrafico in Catania.

(Num. 835) Palermo li 26 ottobre 1860

Ritiro dato al sig. Tommaso Pizzoli.

(Num. 836) Palermo li 26 ottobre 1860

Nomina del sig. Giuseppe Gennaro a Segretario d'Intendenza in Corleone.

(Num. 837) Palermo li 26 ottobre 1860

Nomina del sig. Michele Spadaro Calapai a Consigliere in Messina, invece del sig. Giovanni Pisani destinato ad altre funzioni.

(Num. 838) Palermo li 26 ottobre 1860

I signori Luigi Aricò e Michele Moscato giudici di Mandamento sono posti al ritiro.

(Num. 839) Palermo li 26 ottobre 1860

Sull'azione penale contro i militi a cavallo.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Veduti i Decreti del dì 8 giugno e 16 agosto 1860 coi quali s'istituirono le sezioni distrettuali dei militi a cavallo, incaricandole della responsabilità dei furti che si commettessero nelle campagne dei rispettivi circondarii;
Attesocchè una tale istituzione debbasi ritenere come un surrogato alle già disciolte compagnie d'armi;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Sicurezza Pubblica;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. Ferme restando le prescrizioni contenute nei decreti del dì 8 giugno e 16 agosto 1860 non che le leggi richiamate in vigore dal 1848 sin oggi, a ciò relative, le Gran Corti Criminali procederanno, come per lo addietro, a giudicare sulle dimande promosse ad istanza dei danneggiati, avverso i Comandanti dei militi a cavallo che ne sono responsabili.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Sicurezza pubblica e quello della Giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Ordina che la presente legge munita del sigillo dello Stato sia inserta negli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segret. di Stato della Sicurezza Pubblica
G. Tamajo
Visto, Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 840) *Napoli lì 26 ottobre 1860*

È dichiarato nullo l'exequatur della bolla Etsi Pastoralis di Benedetto XIV.

Italia e Vittorio Emmanuele.

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Considerando che la libertà di coscienza, conquista dei tempi nuovi è garentita a tutti i cittadini dallo Statuto costituzionale del Regno Italiano;

Letta ed esaminata la bolla di Benedetto XIV intitolata *Etsi Pastoralis*;

In virtù dei poteri appartenenti alla Dittatura nell'Isola di Sicilia in materia chiesiastica;

DECRETA

Art. unico. È dichiarato nullo e come non avvenuto l'*Exequatur* regio alla bolla *Etsi Pastoralis* di Benedetto XIV, la quale cesserà di avere vigore in Sicilia.

I greco-albanesi, i quali si sono distinti nell'Isola in tutte le lotte contro la tirannide, godranno ogni libertà pel pieno esercizio del culto ortodosso orientale.

Ordina che la presente legge munita del suggello nazionale, sia

pubblicata nei modi consueti, ed inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Dittatore : *G. Garibaldi*
Il Segretario di Stato : *F. Crispi*

(Num. 841) *Palermo li 27 ottobre 1860*

Nomina d'alquanti ufficiali nella Sicurezza Pubblica.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia:

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Sicurezza pubblica;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. I signori Mariano Albertini e Diego Mora sono nominati, il primo Segretario di seconda classe col grado ed onori di Segretario di prima classe, ed il secondo sotto-Segretario di prima classe al seguito nella Segreteria della Questura di Palermo.

Art. 2. I signori Ferdinando Consales, Gaetano Merlo, Domenico Naselli e Giuseppe Lanza, il primo Uffiziale di Carico, il secondo Uffiziale di prima classe e gli altri uffiziali di seconda classe, che erano della cessata Prefettura di Polizia, sono messi al ritiro con tutti gli averi che sin'ora han percepito.

Art. 3. A' signori Antonino Principato, Filippo Marsala, Salvatore Merlo ed Amato e Giuseppe Messina, già Uffiziali soprannumeri di essa Prefettura di Polizia, sarà continuato il soldo che in atto si hanno, sino a tanto che verranno collocati in altra amministrazione.

Art. 4. Il signor Luigi Guarneri, oltre il soldo che si ha come Segretario di prima classe della Questura di Palermo, continuerà a percepire a titolo di soprasoldo i ducati quindici mensuali che godea come Uffiziale della cessata Prefettura sulle spese di seconda classe.

Art. 5. Il Segretario di Stato per la Sicurezza pubblica e quello delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato della Sicurezza Pubbblica
G. Tamajo

(Num. 842) Palermo li 27 ottobre 1860

Nomina del signor Giuseppe Marocco a scritturale nella Segreteria del Dicastero Interno.

(Num. 843) Palermo li 27 ottobre 1860

Istituzione delle cattedre del Liceo e Ginnasio di Palermo e stipendî.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Istruzione pubblica;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Nel Liceo e Ginnasio di Palermo, e per quanto le circostanze peculiari il consentano in quelli delle altre Provincie e Circondari di Sicilia, saranno dei professori reggenti ed altri impiegati, nominati dal Segretario di Stato dell'Istruzione pubblica, secondo la distinzione, e provvisoriamente con gli stipendî che seguono:

I. GINNASIO

Un professore di lingua italiana e di primi elementi di geografia, e di storia per la classe prima con lire mille . Lire 1000

Un professore delle stesse materie per la classe seconda con lire mille . . . . » 1000

Un professore di lingua e letteratura italiana per la terza, quarta e quinta classe con lire milleduecentocinquanta. » 1250

Un professore di lingua latina per la terza, quarta e quinta classe con lire milleduecentocinquanta . . . . » 1250

Due professori di lingua francese, l'uno con lire settecentocinquanta, ed il secondo con lire seicento . . » 1350

Un professore di geografia e di storia per la terza, quarta e quinta classe con lire millecinquecento. . . » 1500

Un professore di matematiche per la terza, quarta e quinta classe con lire millecinquecento . . . . . » 1500

Un incaricato per l'insegnamento di aritmetica e disegno lineare con lire settecentocinquanta . . . . . » 750

Due incaricati per la calligrafia con lire settecentocinquanta per ciascuno . . . . » 1500

Un incaricato per l'insegnamento del disegno di figura, da servire anco nella sezione seconda del liceo, con lire settecentocinquanta . . . . » 750

Un incaricato per l'insegnamento di aritmetica commerciale e contabilità per la terza, quarta e quinta classe con lire mille . . . . » 1000

Lire 12850

II. LICEO

Un professore di letteratura italiana con lire millecinquecento . . . . Lire 1500

Un professore di lingua e letteratura latina con lire millecinquecento . . . . » 1500

Due professori d'inglese con lire settecentocinquanta per ciascuno . . . . » 1500

Un professore di lingua greca con lire millecinquecento » 1500

Un professore di storia con lire millecinquecento . » 1500

Un professore di matematiche con lire millecinquecento » 1500

Un professore di fisica e nozioni generali di chimica con lire millecinquecento. . . . . » 1500

Un professore di storia naturale con lire duemila . » 2000

Un professore di filosofia, di etica e di dritto naturale con lire millecinquecento. . . . . » 1500

Un professore di economia e di elementi di dritto costituzionale con lire millecinquecento . . . . . » 1500

Un incaricato da supplire i professori impediti per lettere italiane e latine, ed un altro per le scienze fisico-matematiche; ciascuno con lire seicento. . . . . . » 1200

Lire 16700

Altri impiegati pel liceo e ginnasio

Un applicato presso il Preside od il Direttore con lire quattrocentocinquanta . . . . » 450

Un direttore spirituale incaricato dell'insegnamento religioso con lire mille . . . . » 1000

Un censore di disciplina—Uffiziale al ritiro—con lire mille	» 1000
Due assistenti al censore—bassi uffiziali al ritiro—con lire trecentosettantacinque per ciascuno	» 750
Quattro prefetti ecclesiastici da servire a muta, due per volta, ciascuno con lire cinquecento.	» 2000
Un tamburo con lire quattrocentocinquanta . .	» 450
Due militari incaricati per gli esercizi militari e di ginnastica, ciascuno con lire cinquecento. . . .	» 1000
Un bidello con lire settecentocinquanta. . .	» 750
Un serviente con lire seicento	» 600
Uno o due portinaj ciascuno con lire seicento .	» 1200
	Lire 9200

Ar. 2. Il Preside del Liceo, il Direttore e Vice-Direttore del Ginnasio, o quegli che per concorso o pruove date nell'insegnamento saranno reputati degni del grado di Professori titolari, saranno nominati per ispecial Decreto.

Art. 3. Ai gabinetti del Liceo di Palermo è assegnata per ispese di fondazione la somma di lire quattromila, e per dote ordinaria quella di lire millecinquecento annuali.

Art. 4. Il Segretario di Stato dell'Istruzione Pubblica e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato per l'Istruzione pubblica
G. Ugdulena
Il Segretario di Stato delle Finanze
D. Peranni

(Num. 844) *Palermo li 28 ottobre 1860*

Sul modo di stabilirsi gli uffiziali nel battaglione di Rosolino Pilo.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Guerra;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato

DECRETA

Art. 1. Il Battaglione primo Bersaglieri Rosolino Pilo dovrà costituirsi successivamente di compagnia in compagnia, nominandosi gli ufficiali delle compagnie nel corpo.

Art. 2. Non potranno essere graduati nel medesimo se non che quelli che siensi arruolati come volontari, e che per la loro istruzione od attitudine, abbiano percorso successivamente i gradi intermedi.

Si eccettua dall'articolo suddetto il Maggiore Comandante e l'Aiutante Maggiore istruttore.

Le proposte ad Ufficiali saranno dirette a suo tempo dal Comandante del Corpo in proporzione alla forza del medesimo.

Art. 3. Il Segretario di Stato della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato della Guerra
N. Fabrizj

(Num. 845) *Palermo li 29 ottobre 1860*

Sulle cattedre a provvedersi previo concorso.

SEGRETERIA DI STATO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA

Nel Consiglio del 29 del caduto ottobre il signor Prodittatore ha ordinato che le cattedre vacanti nella Università di Palermo sien provvedute a concorso—Onde Ella disporrà che se ne dia avviso al pubblico acciocchè infra lo spazio di quattro mesi tutti quegli che vi aspirano possano presentare la loro dimanda coi documenti legali, e titoli corrispondenti, esprimendo a quale spazio di concorso, se per esame o per titoli intendano esporsi.

Le cattedre da provvedere son quelle qui appresso :

1. Teologia generale o isagogica.
2. Istituzioni e archeologia biblica.
3. Codice e procedura penale.
4. Codice civile col confronto delle leggi romane.
5. Procedura civile.
6. Dritto amministrativo,
7. Anatomia patologica.
8. Oculistica teoretica con la clinica oftalmica.
9. Zoologia.
10. Fisica sperimentale.
11. Chimica applicata alle arti.

12. Estetica.
13. Filosofia morale.
14. Storia della Filosofia.
15. Archeologia.
16. Geografia e Statistica.
17. Pedagogia.
18. Disegno e geometria descrittiva.

Il Segr. di Stato dell'Istruzione pubblica
G. Ugdulena

(Num. 846) *Palermo li 29 ottobre 1860*

Promozione del sig. Marzachi ad Ispettore Forestale.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

Sulla proposta del Segretario di Stato dei Lavori Pubblici e mezzi di comunicazione;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. D. Gaetano Marzachi guardia generale di prima classe del distretto di Messina è promosso ad ispettore forestale invece del dismesso don Pietro Rapisardi.

Art. 2. Il Segretario di Stato dei Lavori pubblici e mezzi di comunicazione, ed il Segretario di Stato delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segr. di Stato dei Lav. pubbl. e mezzi di comunicazione
P. Orlando

(Num. 847) *Palermo li 29 ottobre 1860*

Traslocazione del Convitto Calasanzio.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti

Sulla proposta del Segretario di Stato della Istruzione Pubblica;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il Convitto detto del Calasanzio sarà trasferito nel locale dell'antico Convitto Ferdinando dei padri Gesuiti, tostochè quello potrà essere sgombro dell'Ospedale militare, dal quale è attualmente occupato; ed avrà nome quinci innanzi *Convitto Vittorio Emmanuele.*

Art. 2. Sono assegnate ad esso Convitto le rendite che furono di quello dei Gesuiti, nella somma totale di ducati seimila annui, con l'obbligo di dodici posti franchi per giovinetti poveri e di buone speranze.

Art. 3. Il Consiglio superiore d' Istruzione pubblica, assistito da' Deputati del Convitto, si occuperà immediatamente di formarne i regolamenti e il bilancio preventivo, e gli proporrà al Governo.

Art. 4. Il Segretario di Stato della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della Istruzione pubblica

G. Ugdulena

(Num. 848) *Palermo li 29 ottobre 1860*

Legge sul segreto dell'ufficio telegrafico.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

Considerando che nelle attuali contingenze della Sicilia importa sommamente che il Governo si abbia perennemente pronti i mezzi di comunicazione con le varie Autorità dell'Isola, per via della telegrafia elettrica, e che sia serbato il più scrupoloso segreto nella trasmessione dei dispacci governativi;

Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;

Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. Unico. Saranno sottoposti al giudizio come colpevoli di attentato alla sicurezza pubblica, e puniti secondo le leggi vigenti quegli impiegati telegrafici, i quali osassero violare il segreto dei

telegrammi governativi, come del pari coloro i quali interrompessero le corrispondenze telegrafiche, troncandone o distruggendone il filo conduttore.

Ordina che la presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato per la Giustizia
Barone Scrofani
Visto : Il Segretario di Stato per la Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 849) *Palermo li 29 ottobre 1860*

Sequestro dei beni di Salvatore Maniscalco.

Il Prodittatore

Considerando che Salvatore Maniscalco, strumento ferocissimo di abbietta tirannide, conculcando i doveri di cittadino e la dignità di uomo, si fece nemico della patria;

Considerando che giunto nell'Isola, per isventura dei Siciliani, del 1849, dal semplice grado di Tenente di gendarmeria salì ai supremi non invidiabili onori di capo della polizia con strapotenti prerogative di sovrano arbitrio, e da uomo senza beni di fortuna pervenne a crearsi con rapidità un lauto patrimonio;

Considerando che la coscienza pubblica altamente protesta contro ricchezze accumulate con frodi, con estorsioni, con ogni maniera di male arti, ricchezze che importa rivendicare al patrimonio nazionale;

Considerando per altro che vuolsi fare distinzione fra i beni raccolti con mano rapace e lorda di cittadino sangue, e quelli acquistati coi regolari proventi di un pur sempre disonesto officio;

Considerando che a correggere gli effetti dello arbitrio, vogliónsi fuggire sin le apparenze dell'arbitrio, per non offendere i diritti dei successibili e per escludere ogni pericolo di odiosità private da atti di solenne giustizia nazionale;

HA ORDINATO

1. Che i beni mobili ed immobili, capitali, titoli di credito, ed altro, di proprietà di Salvatore Maniscalco, nemico della patria, esistenti, sotto qualunque forma e presso qualunque persona, in

Sicilia, siano posti sotto sequestro fiscale, per cura dell'Agente del Contenzioso.

2. Che sia aperta apposita inchiesta per liquidare la provenienza, le specie, la data dell'acquisto, il valore e tutti gli altri elementi riferibili ai beni anzidetti, perchè possano successivamente essere prese le opportune definitive provvidenze.

3. L'inchiesta di che sopra è affidata ad una Commessione composta dei signori Vincenzo Cacioppo Consigliere della Suprema Corte di Giustizia, Antonino Ferro vice-Presidente graduato di gran Corte Civile, e Filippo Orlando Procuratore generale sostituto della gran Corte Civile di Palermo.

Il Prodittatore : *Mordini*

(Num. 850) *Palermo li 29 ottobre 1860*

Nuovo termine per i soscrittori della rendita instituita con Decreto del 20 settembre.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

Veduto il decreto del 20 settembre scorso, col quale fu prorogato a tutto questo mese il termine per le dichiarazioni dei soscrittori alla novella rendita;

Vedute le molte istanze fatte dai possessori dei valori e dei titoli di credito del 1848 e 1849 per essere accordata un'ultima proroga al termine come sopra fissato;

Considerando che questa novella proroga dovrebbe regolarsi in modo da lasciar poi libero un tempo sufficiente, perchè la Direzione generale del Gran Libro possa compiere i lavori preparatori, pel pagamento del semestre corrente;

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il termine per le dichiarazioni dei soscrittori alla novella rendita, che col Decreto del 20 settembre scorso era stato fissato a tutto il corrente mese, rimane prorogato sino al giorno 20 di novembre prossimo, inclusivamente.

Art. 2. Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato per le Finanze

D. Peranni

(Num. 851) *Palermo li 29 ottobre 1860*

Soppressione dell'ufficio di storiografo.

(Num. 852) *Palermo li 29 ottobre 1860*

Sulla estrazione delle civaie.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. Rimane libera la estrazione delle patate, dei legumi, dei lupini, e di tante altre civaie, di cui fino al presente giorno è stata vietata l'esportazione.

Art. 2. Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordina che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli atti del Governo mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato delle Finanze

D. Peranni

Visto, Il Segretario di Stato della Giustizia

B. Scrofani

(Num. 853) *Palermo li 29 ottobre 1860*

Nomina del Conte Giuseppe Ranchibile a maggiore dell'ottavo battaglione terza categoria della milizia nazionale.

(Num. 854) Palermo li 29 ottobre 1860

Il principe di Mirto è nominato maggiore del primo battaglione terza categoria della milizia nazionale.

——

(Num. 855) Palermo li 29 ottobre 1860

Si accorda al sig. Antonino Serraino il ritiro con la pensione di giustizia.

——

(Num. 856) Palermo li 29 ottobre 1860

Si applica la disposizione del decreto dei 24 novembre 1824 ai Consigli Civici.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

Veduto lo articolo 35 del Decreto del 30 novembre 1824 così concepito :

« In quei Comuni ove per mancanza di concorrenti, che offrano le condizioni stabilite nel presente Decreto, non possano prontamente avere effetto, la regolare nomina di percettori Comunali, saranno in loro vece provvisoriamente eletti degli esattori fra la classe delle persone più ben viste alle rispettive popolazioni. Saranno questi esattori nominati con approvazioni dello Intendente della Valle dai locali decurionati, sotto la garenzia solidale di tutti i decurioni, e saranno obbligati disimpegnare le stesse funzioni, ed adempire gli stessi doveri imposti a' percettori, eccettuata soltanto la cauzione in luogo della quale sta la garenzia decurionale ».

Considerando che il salutare sistema finanziero per cui gli interessi dello stato sono raccomandati a cauzione o ad altre garenzie lascerebbe un vuoto pericoloso se in mancanza dei percettori, non si nominassero degli Esattori sotto la responsabilità dei Consigli Civici, allora Decurionati.

Sulla proposizione del Segretario di Stato per le Finanze;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. Resta applicata la succennata disposizione del Decreto del 30 novembre 1824, ai Consigli Civici i quali nei casi di va-

canza di Percettori saranno estraordinariamente convocati, se non lo fossero per ordinaria missione, restando devoluta l'approvazione ai Governatori delle Provincie.

Art. 2. Il Segretario di Stato delle Finanze e quello dello Interno sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Ordina che la presente legge munita del suggello dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato delle Finanze
D. Peranni

Visto, Il Segretario di Stato per la Giustizia
B. Scrofani

(Num. 857) *Caserta li 29 ottobre 1860*

Si abolisce l'azione penale per gli autori e complici di reati di sangue durante, e per causa, della insurrezione.

Italia e Vittorio Emmanuele.

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Considerando che durante la insurrezione nelle diverse provincie della Italia meridionale parecchi individui, strumento della passata tirannide, caddero vittima del furore popolare;

Deplorando codeste lotte di sangue, le quali non ad altro possonsi attribuire che alla tristizia del governo borbonico;

Volendo tranquillare le varie famiglie compromesse in quei casi dolenti con un atto di grazia generale;

Sicuro che i benefizii derivanti da questo provvedimento saranno causa di vera concordia cittadina;

DECRETA

Art. 1. È abolita l'azione penale a favore degli autori e complici di reati di sangue commessi durante la insurrezione e in conseguenza della insurrezione.

Art. 2. I Prodittatori di Napoli e Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Dittatore : *G. Garibaldi*

(Num. 858) *Palermo li 29 ottobre 1860*

Si accorda la sanatoria al matrimonio dei coniugi D. Giovan Battista Valenti e donna Giovanna Patti.

(Num. 859) *Palermo li 30 ottobre 1860*

Nomina del sig. Saverio Siracusa a delegato di Mandamento di seconda classe.

(Num. 860) *Caserta li 30 ottobre 1860*

Per distribuzione del quarto delle rendite confiscate ai Borboni a tutti coloro che soffersero danni nel 1848 e 1849.

Italia e Vittorio Emmanuele.

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Considerando che durante la guerra del 1848 e del 1849, e dopo la restaurazione dei Borboni, la Sicilia soggiacque per parte dal governo invasore a tutte opere di arbitrio e di violenza;

Considerando che in quelle vicende, molte proprietà rimasero distrutte, molte famiglie furono orbate dei loro più cari: i luoghi di pena furono popolati: e gran numero di onesti e caldi patriotti fu costretto ad esulare;

Essendo debito di giustizia riparare a tante sventure;

DECRETA

Art. 1. Sul valore delle rendite iscritte confiscate ai Borboni, e poste a beneficio delle Finanze nazionali di Napoli, sarà distaccato il quarto, che sarà distribuito con equa estimazione a coloro che soffrirono politicamente in Sicilia, in conseguenza degli avvenimenti che seguirono dopo il primo settembre 1848.

Art. 2. Sarà nominata a tal uopo dal Governo Siciliano una Giunta d'integerrimi cittadini, i quali faranno la distribuzione del valore dell'accennata rendita a vantaggio:

Di quelli che soffrirono saccheggi in Messina nel settembre 1848 ed in Catania nell'aprile 1849;

Di quelli che furono carcerati o condannati per causa politica,

Di quelli ch'emigrarono in conseguenza di un mandato di arresto, sia dall'Autorità giudiziaria, sia dall'Autorità politica;

Di quelli che vennero violentemente espulsi dallo Stato per causa politica;

Di coloro che furono costretti per causa politica a dimorare in Comune diverso da quello ove avevano stabilito il loro domicilio.

Finalmente di quelli che si resero latitanti in conseguenza di un mandato di arresto per causa politica.

Art. 3. La Giunta medesima nel determinare la misura, valuterà nella sua prudenza il compenso che a ciascuno dev'essere attribuito per i danni sofferti.

Art. 4. Il diritto al rifacimento si può anche esercitare dagli ascendenti e discendenti di coloro che vanno inclusi in alcuna delle accennate categorie.

Art. 5. Le dimande dei danneggiati debbono presentarsi alla Giunta nello spazio di quattro mesi, dopo che i Componenti la medesima, saranno pubblicati nel *Giornale Officiale*. Il termine di quattro mesi sarà improrogabile.

Art. 6. Il Prodittatore in Napoli darà ordini immediati perchè sia distaccato a favore del Governo di Sicilia il quarto della rendita di cui è parola nell'art. 1° del presente.

Art. 7. I Prodittatori di Napoli e in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Dittatore: *Garibaldi*

(Num. 861) *Palermo li 30 ottobre 1860*

Si accorda al sig. Litterio Fresina una pensione di grana 30 al giorno.

(Num. 862) *Palermo li 30 ottobre 1860*

Nomina del sig. Agostino Burgarella a comandante della seconda categoria della milizia nazionale in Trapani.

(Num. 863) *Palermo li 30 ottobre 1860*

Nomina del signor Girolamo Adragna a comandante la terza categoria della milizia nazionale in Trapani.

(Num. 864) *Palermo li 30 ottobre 1860*

Si dichiara libera di ogni dazio da oggi a tutto dicembre 1861, la immissione in Sicilia degli oli di sesamo, colza navette, camellina, ed uliva.

(Num. 865) *Palermo li 31 ottobre 1860*

Nomina dei signori Placido Cardillo, Francesco Lo Re, Salvatore Lombardo, Giuseppe Puglisi e Pietro Arena a Delegati di prima classe in Messina.

(*Num. 866*) *Palermo li 31 ottobre 1860*

Nomina del signor Tommaso La Russa a medico fisico nella Questura di Palermo.

(Num. 867) *Palermo li 31 ottobre 1860*

Sarà dal primo dicembre a considerarsi come commercio di cabotaggio tutte le importazioni ed esportazioni tra i porti Siciliani e quelli Italiani.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

Visto il decreto del 17 giugno 1860 con cui fu consacrato il principio di una piena libertà di navigazione, e commercio in tutti i porti, e le rade della Sicilia per le provenienze de' Dominî Italiani raccolti sotto il Governo di S. M. Vittorio Emmanuele;

Considerando che il medesimo principio si è già adottato nelle altre provincie Italiane di recente emancipatosi, e che nulla osta perciò alla effettuazione in Sicilia di quanto l'anzidetto Decreto prescriveva;

Sulla proposta del Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. A contare dal 1° dicembre prossimo il commercio d'importazione ed esportazione tra i porti Siciliani, e qualunque dei

porti Italiani soggetti alla Sovranità del Re Vittorio Emmanuele sarà considerato, e trattato come commercio di cabotaggio e godrà le franchigie doganali a quest'ultimo accordate.

Art. 2. Saranno compreso nella detta franchigia quelle merci di origine straniera, la cui libera circolazione non era finora accordata nel cabotaggio tra Napoli, e Sicilia, purchè procedano accompagnate da documenti che provino di essersi regolarmente sdaziate in qualcuno dei sudetti porti Italiani.

Art. 3. Sono escluse dalla medesima franchigia, e continueranno ad essere considerate e trattate come provenienza dall'estero le merci che vengono da un porto franco Italiano.

Art. 4. Un regolamento di servizio sarà pubblicato e comunicato agl'impiegati doganali per la esecuzione di quanto è ordinato negli articoli precedenti.

Fino a che un tal regolamento non sarà emanato, la spedizione dalla Sicilia per uno dei sudetti porti avrà luogo colle regole e formalità che sono state in vigore per il cabotaggio tra la Sicilia e il continente Napolitano.

Quanto all'immessione, avrà luogo soltanto nelle dogane di prima classe, qualora ne sorgessero dei gravi dubbi sulla legittimità dei documenti di cui i sudetti legni vengan muniti, gl'impiegati doganali ne riferiranno alle autorità competenti.

Art. 5. Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordina che la presente legge munita dal sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato delle Finanze
D. Peranni

Visto, Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 868) *Palermo li 31 ottobre 1860*

Il sig. Francesco Fazio è traslocato a giudice di Mandamento in Caltanissetta.

(*Num. 869*) *Palermo li 31 ottobre 1860*

Promozione di alquanti giudici di Mandamento.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il signor Giuseppe Pusateri Giudice del Mandamento Gesso in Messina è traslocato in quello di Trapani vuoto per promozione del sig. Giuseppe Lombardo De Luca.

Il signor Giambattista Italiano Giudice in Cefalù è promosso al Mandamento Gesso, in luogo del Pusateri.

Il signor Ludovico Fulci Giudice di S. Agata di Militello è nominato Giudice di Cefalù invece del signor Italiano.

Art. 2. I Segretari di Stato della Giustizia e dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della Giustizia
B. Scrofani

(*Num. 870*) *Palermo li 31 ottobre 1860*

Si accordano ai signori Antonino Prestamburgo da giudice di Mandamento il grado e gli onori di giudice di tribunale civile.

(*Num. 871*) *Palermo li 31 ottobre 1860*

Nomina del signor Pietro Dimarco a giudice del Mandamento Molo.

(*Num. 872*) *Palermo li 31 ottobre 1860*

Nomina del signor Vito Favara Verdirame a colonnello comandante della milizia di seconda e terza categoria in Mazzara.

(*Num. 873*) *Palermo li 31 ottobre 1860*

Nomina del signor Giovanni Burgio a comandante della milizia di terza categoria in Mazzara.

(*Num. 874*) *Palermo li 31 ottobre 1860*

Nomina del signor Giovanni Firmaturi a comandante la milizia di terza categoria in Corleone.

(*Num. 875*) *Palermo li 31 ottobre 1860*

Nomina del signor Raimondo Cammarata a comandante la milizia di seconda e terza categoria in Serradifalco.

(*Num. 876*) *Palermo li 31 ottobre 1860*

Nomina del sig. Diego Bevilacqua Proto a comandante la milizia nazionale di Milazzo.

(*Num. 877*) *Palermo li 31 ottobre 1860*

Nomina del sig. Nicolò Salamone a comandante la milizia nazionale di seconda o terza categoria in Borgetto.

(*Num. 878*) *Palermo li 31 ottobre 1860*

Promozione data ad alquanti impiegati della telegrafia elettrica.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato dei Lavori pubblici e mezzi di comunicazione;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati: D. Onofrio di Martino Ufficiale interpetre di primo rango nella Telegrafia, col soldo di duc. 30 al mese;

D. Salvatore di Martino Sorvegliatore di secondo rango col soldo di duc. 21; D. Antonino di Martino Segnalatore di seconda classe col soldo di duc. 14; D. Paolo Basile di Giovanni Andrea, Segnalatore di terza classe col soldo di duc. 12.

Art. 2. Il Segretario di Stato dei Lavori pubblici e mezzi di comunicazione ed il Segretario di Stato delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segr. di Stato dei Lav. Pubblici e mezzi di comun. *P. Orlando*

(Num. 879) *Palermo li 31 ottobre 1860*

I signori Vincenzo Di Marco ed Emmanuele Viola sono nominati componenti del Consiglio ordinario di Stato.

(Num. 880) *Palermo li 31 ottobre 1860*

Sono destinati i signori Calcedonio Inghilleri e Giorgio Masi Pella a servire presso la commissione consultiva di Giustizia.

(Num. 881) *Palermo li 31 ottobre 1860*

È accordata al Collegio Nautico di Palermo un assegno di ducati 172, 17.

(Num. 882) *Palermo li 31 ottobre 1860*

Nomina del sig. Santi Geloso Peralta a Giudice Istruttore, e del sig. Carmelo Trasselli a Giudice di Tribunale Civile in Girgenti.

(Num. 883) *Palermo li 31 ottobre 1860*

Nomina del sig. Francesco Salesio Bartoli a comandante della seconda categoria della milizia nazionale in Girgenti.

(Num. 884) *Palermo li 31 ottobre 1860*

Nomina del marchese Clemente Ferreri a comandante della terza categoria in Comiso.

(*Num. 885*) *Palermo li 31 ottobre 1860*

Nomina d'alquanti giudici.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il sig. Gioacchino Mustaccio, Giudice della gran Corte Criminale di Girgenti, è tramutato al vuoto posto di Giudice nella gran Corte Criminale di Siracusa.

Art. 2. Il signor Nicolò Dara, già Presidente del Tribunale di Commercio in Catania, è nominato Giudice della gran Corte Criminale di Girgenti, in luogo del signor Mustaccio.

Il sig. Antonino Giuliani, Giudice della gran Corte Criminale di Trapani, è destinato a Presidente del Tribunale di Commercio in Catania invece del signor Dara.

Il signor Francesco Soraci, ch'era Presidente del Tribunale di commercio in Messina, è nominato allo stesso posto.

Art. 3. I Segretari di Stato della Giustizia e dell'Interno sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato della Giustizia
B. Scrofani

(*Num. 886*) *Palermo li 31 ottobre 1860*

Nomina del marchese Casalotto a Comandante dei militi di seconda e terza categoria in Catania.

(*Num. 887*) *Palermo li 31 ottobre 1860*

Pel pagamento del quadrimestre da maggio ad agosto dovuto ai corpi morali.

SEGRETERIA DI STATO DELLE FINANZE

Se nei giorni in cui era unico bisogno, precipuo dovere la guerra quando scemate le entrate, le sempre crescenti esigenze del pubblico servizio esaurivano ogni risorsa dello Stato se allora, sotto la legge inesorabile della necessità, era compatibile che il Go-

verno sopportasse dal suo canto un qualche indugio nel soddisfacimento degli impegni contratti, oggi che le condizioni del paese sono sensibilmente migliorate è certo suo debito il far opera perchè tutto ritorni al suo stato normale.

E sebbene non siano peranco pareggiate del tutto ai bisogni le entrate, pure il Governo sente di essere ormai più proprio il momento di mostrarsi ancor più sollecito nell'adempimento delle sue obbligazioni. E se a prepararne le opportune risorse si è visto da un canto della necessità di provvedere con tutti i mezzi alla più pronta riscossione dei decorsi del contributo fondiario, trova poi dall'altro canto essere mestieri ch'egli venga in ajuto ai contribuenti, e più specialmente ai maggiormente gravati, sì che rendasi ad essi più agevole l'adempimento degli obblighi loro.

Questo doppio scopo non sarebbe altronde, che la più legittima manifestazione di quella reciprocità di soccorsi, che tra governanti e governati costituisce le scambievoli relazioni, che sotto un libero reggimento devono il popolo allo stato, legare.

Pertanto il Prodittatore è venuto alle seguenti determinazioni:

1. Sarà immantinente pagato dalla Tesoreria generale ai Corpi morali, che ne siano in credito, il quatrimestre delle loro rendite da maggio ad agosto di quest'anno.

Bensì eglino non potranno aver dritto a riscuotere il quatrimestre venturo, se non dopo che abbiano fatto costare di aver pagato ogni loro debito tanto per la fondiaria, che per la tassa straordinaria del 2 per 100, salvo sempre le eccezioni speciali, che si trovassero in quella epoca essere state fatte.

2. I possessori particolari di estratti d'iscrizioni di rendite sul Gran Libro del debito pubblico, possono a loro richiesta ricevere anticipatamente dalla cassa di sconto di Palermo il pagamento del semestre in corso delle loro rendite, mediante lo sconto dell' 8 per 100 in ragion d'anno.

I corrispondenti estratti d' iscrizione saranno nell'atto del pagamento rilasciati contro ricevuta, alla Cassa di sconto, a cura della quale gli anzidetti titoli saranno poi passati alla Direzione generale del Gran Libro, dove le parti, compite le operazioni del semestre, andranno a riscuoterli; restituendo la ricevuta che sarebbe dalla Cassa di sconto loro rilasciata.

Il Segretario di Stato delle Finanze: *D. Peranni*

(Num. 888) *Palermo il 1° novembre 1860*

Si dichiarano gli Ospedali di Santa Cita e del Collegio come formanti unico Ospedale.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Guerra;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Gli Ospedali di santa Cita e del Collegio Massimo saranno considerati come parti di un solo Ospedale, ed avranno perciò diritto allo stesso proporzionale trattamento finchè verranno ridotti ad unico Ospedale.

Art. 2. L'Ospedale Militare di Palermo è dichiarato Ospedale divisionale di prima classe.

Art. 3. La scelta del personale dello Spedale sarà fatta proporzionalmente sù quello dei due Ospedali attuali, dando la preferenza, in parità di merito professionale, a coloro che hanno prestato al paese i più segnalati servigi dall'epoca dello sbarco del generale Garibaldi in poi, ed in altre epoche di lotte nazionali.

Art. 4. Completato il personale secondo l' organico corrispondente alla classe dell'Ospedale, gli altri medici ed ufficiali amministrativi avranno una nomina relativa ai meriti professionali ed ai servigi, ma saranno messi in disponibilità coll'intero stipendio sino a tutto il prossimo dicembre, e con metà di stipendio dal primo gennaro a tutto giugno 1861. Essi poi saranno preferiti nel conferimento dei posti attivi e sedentari che vacheranno nello esercito e nella marina.

Art. 5. È nominata una Commessione, composta dai signori dottori Giovanni Gorgone, Gaetano La Loggia, Nicola Morici, Nicolò Cervello, destinata a pronunciare fra quindici giorni quali tra i medici proposti debbano essere destinati allo Spedale e quali posti in disponibilità. Questa Commissione potrà deliberare ancorchè manchi uno de' suoi componenti.

Art. 6. Il Segretario di Stato della Guerra e della Marina sono

incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato per la Guerra
N. Fabrizj
Il Segretario di Stato pella Marina
G. B. Fauchè

(Num. 889) *Palermo il 1° novembre 1860*

Nomina d'alquanti professori nel Liceo Nazionale.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Istruzione Pubblica;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati per lo Liceo Nazionale di Palermo:
Il signor Filippo Villari, preside.
Il padre D. Placido Palmeri direttore spirituale, incaricato dello insegnamento religioso.
Art. 2. Sono nominati nel medesimo Liceo i seguenti professori titolari.

Nella sezione prima

Il padre Carmelo Pardi di Lingua e Letteratura italiana.
Il signor Michele Palmeri di Geografia e Storia.
Il signor Giuseppe Russo di Matematiche.

Nella sezione seconda

Il sac. D. Mario Villareale di Letteratura italiana.
Il sig. Antonino Gattuso di Lingua e Letteratura latina.
Il sac. D. Nicolò Camarda di Lingua Greca.
Il sig. Antonino Giardina di Matematiche.
Il sig. Angelo Porcari di Storia naturale,
Il signor Gaetano Dellignoso di Economia e principio di dritto costituzionale.

Art. 3. Lo stipendio del Preside resta fissato, secondo la legge, a lire tre mila annue; gli altri saranno provvisoriamente eguagliati a quelli statuiti per li professori reggenti con Decreto del 27 del mese di ottobre.

Art. 4. Il Segretario di Stato della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segr. di Stato dell'Istruzione pubblica

G. Ugdulena

(Num. 890) *Palermo il 1° novembre 1860*

Nomina del signor Francesco Pezzali ad usciere maggiore nella Segreteria di Stato della giustizia.

(Num. 891) *Palermo il 1° novembre 1860*

I signori Agostino Invidiato e Giovanni Barcia sono messi in attenzione di destino.

(Num. 892) *Palermo il 1° novembre 1860*

Nomina del signor Nicolò Pipitone a giudice di Mandamento in Messina.

(Num. 893) *Palermo il 1° novembre 1860*

Nomina del sig. Giovanni De Francisco a commesso di quarta classe dei Dazi Indiretti.

(Num. 894) *Palermo il 1° novembre 1860*

Nomina della Commissione in esecuzione del Decreto del 25 settembre.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia:

Il Prodittatore

Veduto il decreto del Dittatore del 25 settembre scorso, col quale si concede ai signori Adami e Lemmi la costruzione delle ferrovie dell'Italia meridionale;

Veduto l'art. 11 di detto Decreto in cui è stabilito, che il governo adotterà un sistema di sorveglianza col mezzo di una Commessione, sia per sindacare l'economia della spesa, sia per la buona condotta dei lavori e nei modi che crederà di suo maggiore interesse nella costruzione;

Volendo provvedere alla nomina dei componenti siffatta Commessione per quanto riguarda la Sicilia;

Sulla proposizione del Segretario di Stato dei Lavori Pubblici e mezzi di comunicazione;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati componenti la Commessione di che allo art. 11 del decreto del Dittatore in data 25 settembre prossimo passato i signori Conte Lucio Tasca, Barone Niccolò Turrisi, Consigliere Pietro Cirino, Ispettore dei ponti e strade Lorenzo Maddem, Ispettore di ponti e strade Carlo Falconieri, professore Giuseppe Albeggiani, Ingegniere Giovanni Machì.

Art. 2. Il Segretario di Stato dei Lavori pubblici e mezzi di comunicazione, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segr. di Stato dei Lav. pubblici e mezzi di comunicazione
P. Orlando

(Num. 895) *Palermo il 2 novembre 1860*

Nomina d'alquanti impiegati postali.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re 'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

Sulla proposta dei Segretari di Stato dei Lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato

Volendo provvedere al rimpiazzo dei posti al presente vuoti nell'Amministrazione Generale delle Poste in Palermo;

DECRETA

Art. 1. È accordato il passaggio dal secondo al primo rango nella terza classe di Uffiziale ai signori Giovanni Pravatà e Fran-

cesco Rinaldi in rimpiazzo dei signori Andrea Salafia e Bernardo Colameo promossi in altre dipendenze.

Art. 2. Sono nominati uffiziali di terza classe, secondo rango, i signori Gaetano Pertica e Antonino Landolina in rimpiazzo dei suddetti Pravatà e Rinaldi promossi.

Art. 3. Sono nominati sopranumeri i signori Gaetano Vega e Ruggiero Testa, dispensandoli dal concorso nel caso di ascenso ad uffiziali di terza classe.

Art. 4. Tutti sudetti impiegati godranno dell'aumento di averi rispettivamente assegnato alle diverse classi con precedente determinazione di massima sino all'approvazione del novello organico.

Art. 5. Il Segretario di Stato dei Lavori pubblici e mezzi di comunicazione ed il Segretario di Stato delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segr. di Stato dei Lav. pubbl. e mezzi di comunic.
P. Orlando

(Num. 896) *Palermo li 2 novembre 1860*

Promozione d'alquanti impiegati telegrafici.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato dei Lavori pubblici e mezzi di comunicazione;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA :

Art. 1. D. Alfonso Spagna Capo-Contabile nella Direzione centrale della Telegrafia è nominato Segretario della stessa Direzione invece di don Tommaso Pizzoli ritirato per ragione di salute.

Art. 2. Il capo d'Officio D. Camillo Autore è nominato Capo-Contabile invece di D. Alfonso Spagna.

Art. 3. È promosso ad ufficiale di prima classe, invece del defunto D. Salvatore Scibona, l'uffiziale di seconda classe D. Raffaele Spagna.

Art. 4. Al posto di ufficiale di seconda classe lasciato vuoto da D. Raffaele Spagna, è promosso D. Giuseppe Bono, D. Salvatore

Alagna, uffiziale di seconda classe della stazione di Caltagirone, resterà nella Direzione centrale invece di D. Pietro Mistretta.

Art. 5. Sono nominati uffiziali di terzo rango i sopranumeri D. Carlo Maugeri, D. Giuseppe D'Agostino, e D. Ercole Tedeschi.

Art. 6. D. Giovanni Caggegi, e D. Leonardo Albeggiani sono nominati alunni.

Art. 7. Il Segretario di Stato dei Lavori pubblici e mezzi di comunicazione ed il Segretario di Stato delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segr. di Stato dei Lav. pubb. e mezzi di comunicaz. *P. Orlando*

(Num. 897) *Palermo li 2 novembre 1860*

Nomina del signor Vincenzo Trapani a direttore del Ginnasio di Palermo.

(Num. 898) *Palermo li 3 novembre 1860*

Assegno di ducati 240 al mese allo Istituto Garibaldi.

(Num. 899) *Palermo li 3 novembre 1860*

Si accorda alla signora Stefana Liga una pensione di onze 6 mensili.

(Num. 900) *Palermo li 3 novembre 1860*

Si accorda una pensione di ducati 3 alla signora Batolo.

(Num. 901) *Palermo li 3 novembre 1860*

Si restituisce l'Ospedale Civico nel suo primitivo locale.

(Num. 902) *Palermo li 3 novembre 1860*

Abolizione della ritenuta sui soldi.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

Veduto il decreto del 20 ottobre scorso col quale fu abolita dal primo gennaro 1861 in poi la ritenuta del 10 per 100 sui soldi ed altri esiti a peso della Tesoreria generale di Sicilia;

Considerato che tale eccezionale ritenuta è del pari praticata sù tutte le pensioni;
Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Articolo unico. L'abolizione della ritenuta del 10 per 100 pronunziata col decreto del 20 ottobre scorso, sui soldi ed altri esiti della Tesoreria generale di Sicilia, rimane estesa dal primo gennaro 1861 in poi a tutte le pensioni di grazia e di giustizia, che sono a carico della suddetta Tesoreria comprese quelle iscritte sul gran Libro del debito pubblico, non che le altre assegnate sul fondo di spogli e sedi vacanti.
Ordina che la presente legge munita dal sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore: ***Mordini***

Il Segretario di Stato delle Finanze
D. Peranni
Visto, Il Segretario di Stato della Giustizia
B. Scrofani

(Num. 903) *Palermo li 3 novembre 1860*

Bonifica ai debitori di fondiaria.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d' Italia.
Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Considerato che il tributo fondiario è nelle attuali emergenze, se non l'unica, certo la precipua risorsa dello Stato;
Veduti i decreti del 23 settembre e del primo ottobre ultimo, coi quali fu provveduto alla riscossione della fondiaria per le scadenze dei due quatrimestri di aprile ed agosto dell'anno corrente;
Osservato che non poche somme rimangono tuttavia ad incassarsi per le scadenze a tutto il 1859;
Volendo facilitare i debitori di tali somme ed accordare anche un premio a quei, che più sollecitamente adempissero al soddisfacimento del loro debito;

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. Ferme restando le disposizioni emanate per lo incasso dei quatrimestri di aprile e di agosto di quest'anno, sarà accordata ai contribuenti della imposta fondiaria, che non hanno per intero soddisfatto le somme da loro dovute per le scadenze anteriori ad aprile 1860, una bonifica del 6 per 100 a ragion d'anno, ed in proporzione del debito, se mai ne adempissero il versamento di saldo nel termine del corrente novembre, ed una bonifica del 4 per 100 nel caso, che il saldo sarà da loro pagato nel corso di dicembre vegnente.

Art. 2. Coloro che alla fine dei sudetti due mesi non avranno eseguito per intero il pagamento delle somme dovute, rimanendo decaduti dal beneficio della bonifica di cui è parola nell'articolo precedente, andranno soggetti ad una multa corrispondente ad un decimo del loro debito risultante dalle scadenze a tutto il 1859.

La multa sarà esatta contemporaneamente al debito principale.

Art. 3. Colle presenti prescrizioni non s'intendono per nulla modificate, o sospesi le leggi ed i regolamenti, che assegnano agli agenti finanzieri gli obblighi, i tempi ed i modi per la riscossione loro affidata del contributo fondiario, quali leggi e regolamenti rimangono in pieno vigore.

Ordina che la presente legge munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato delle Finanze
D. Peranni

Visto, Il Segretario di Stato della giustizia
B. Scrofani

(Num. 904) *Palermo li 3 novembre 1860*

Nomina dei Cancellieri di Mandamento.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati Cancellieri di Mandamento:

Provincia di Palermo

In Tribunali il signor Giuseppe Bellina,
in Castellammare il signor Giuseppe Oddo,
in Montepietà il signor Giuseppe Natoli,
in Orto botanico il signor Alessio Filiti,
in Termini il signor Francesco Carrozza,
in Corleone il signor Francesco Balbo, col grado di prima classe, primo rango,
in Cefalù il signor Domenico Oneri,
in Morreale il signor Vincenzo Tumminelli,
in Partinico il signor Giuseppe Vultaggio,
in Carini il signor Pietro Leone,
in Bagheria il signor Gaspare Siracusa,
in Misilmeri il signor Michele Catti,
in Piana il signor Francesco Sirchia,
in Marineo il signor Domenico Trapani,
in Ustica il signor Pietro Bertucci,
in Alia il signor Pietro Giardina,
in Ciminna il signor Francesco Anzaldi,
in Montemaggiore il signor Francesco Filiti,
in Caccamo il signor Giambattista Zagara,
in Mezzojuso il signor Nicolò Maisano,
in Lercara il signor Luigi Germanà,
in Castronovo il signor Ignazio Tagliavia,
in Ganci il signor Domenico Anastasi,
in Collesano il signor Vincenzo Azzarello,
in Castelbuono il signor Tommaso Albino,
in Polizzi il signor Giuseppe Dillunio,
in Petralia Soprana il signor Rosario Ferrara,
in Petralia Sottana il signor Sebastiano Gentile,
in Santomauro il signor Gaetano Cammarata,
in Prizzi il signor Andrea Catti col grado di prima classe, secondo rango,
in Bisacquino il signor Antonino Alagna,
in Chiusa il signor Ignazio Mangano,

Provincia di Messina

in Priorato il signor Nunzio Marra,
in Arcivescovato il signor Luigi Musicò,
in Pace il signor Giuseppe Cannistraci,
in Gesso il signor Giovanni Fleres,
in Gazzi il signor Giuseppe Romano,
in Galati il signor Giuseppe Scarfì,
in Castroreale il signor Giuseppe Galluppi,
in Patti il signor Vincenzo Giardina,
in Mistretta il signor Angelo de Castro,
in Milazzo il signor Tommaso Antonuccio,
in Alì il signor Giovanni Jeni,
in Rametta il signor Giuseppe Fossari,
in S. Lucia il signor Cosmo Marullo,
in Lipari il signor Pietro Mercarella,
in Barcellona il signor Antonino Saccone, col grado di prima classe secondo rango,
in Novara il signor Giuseppe de Cola,
in Taormina il signor Antonio Bottari,
in Savoca il signor Carmelo Ungaro,
in Francavilla il signor Santi d'Amico,
in Montalbano il signor Giovan Francesco Orioles,
in Tortorici il signor Leonardo Giustiniani, col grado di prima classe secondo rango,
in S. Angelo il signor Antonino Saporito,
in Naso il signor Gaetano Petrelli,
in Raccuja il signor Antonio Giuffrida,
in S. Agata il signor Luigi Scolaro.
in S. Fratello il signor Federico Mammana,
in Cesarò il signor Giuseppe Petini,
in Capizzi il signor Pasquale Bruno.

Provincia di Catania

In Duomo il signor Francesco Bonetti,
in S. Marco il signor Carmelo Biasini,
in Borgo il signor Giuseppe Cannizzaro Gallo,
in Acireale il signor Pietro Ruggeri,
in Caltagirone il signor Francesco Paolo Centelles,
in Nicosia il signor Ludovico Toscano,
in Paternò il signor Stellario Tornatola,

in Bronte il sig. Giovanni Paternò Asmundo,
in Mascalucia il signor Agostino Previtera,
in Trecastagne il signor Filippo Musumeci,
in Adernò il signor Luciano d'Amico,
in Biancavilla il signor Domenico Messina,
in Belpasso il signor Salvatore Russo,
in Scordia il signor Serafino Fiumara,
in Misterbianco il signor Gioacchino Pompei,
in Militello il signor Francesco Viola,
in Vizzini il signor Cristofaro Costanzo,
in Grammichele il signor Filippo Amico,
in Mineo il signor Andrea Fernandez,
in Mirabella il signor Pietro Lombardo,
in Palagonia il signor Giuseppe Pontale,
in Rammacca il signor Antonino Russo,
in Licodia il signor Salvatore Inghilterra,
in Leonforte il signor Giuseppe Forno,
in Troina il signor Giovanni Orlando,
in Aggira il signor Vito Consali,
in Regalbuto il signor Salvatore Campione,
in Centorbi il signor Luigi Bertolo,
in Giarre il signor Mariano Damiani,
in Linguaglossa il signor Giuseppe Fisichella,
in S. Antonio il signor Giuseppe Maumano,
in Randazzo il signor Giambattista del Campo,
in Castiglione il signor Vincenzo Platania.

Provincia di Noto

In Noto il signor Vincenzo Piccione,
in Siracusa il signor Antonino Salvo,
in Modica il signor Giorgio Anzaldi,
in Palazzolo il signor Salvatore Monteforte,
in Avola il signor Salvatore Salvo,
in Perla il signor Salvatore Garro,
in Buccheri il signor Salvatore Missale,
in Rosolini il signor Giuseppe Planeta,
in Vittoria il signor Giuseppe Clarenza, col grado di prima classe secondo rango,
in Ragusa il signor Salvatore Comitini,
in Comiso il signor Giambattista Aneddin,
in Scicli il signor Lorenzo Mazzeo,

in Spaccaforno il signor Gaetano Fringali,
in Monterosso il signor Salvatore Alongo,
in Chiaramonte il signor Mariano Ragusa,
in Floridia il signor Giovanni Planeta,
in Lentini il signor Natalizio Bugiuffi,
in Agosta il signor Giovanni Blasco,
in Sortino il signor Vincenzo Mazzarella,
in Melilli il signor Domenico Schermi,
in Francofonte il signor Alfonso Leone.

Provincia di Girgerti

In Girgenti il signor Mario Bertolini,
in Sciacca il signor Pasquale Daidone,
in Bivona il signor Gaetano Gangemi,
in Canicattì il signor Francesco Augello,
in Licata il signor Francesco Capriata,
in Naro il signor Calogero Principato,
in Palma il signor Giovanni Cardella,
in Grotte il signor Giuseppe Morreale,
in Raffadali il signor Giusto Colletti,
in Cattolica il signor Giuseppe Tortorici,
in Ravanusa il signor Giuseppe Lo Presti,
in Siculiana il signor Giuseppe Maniscalco,
in Campobello il signor Stefano Jacona,
in Aragona il signor Gaetano Mistretta,
in Recalmuto il signor Salvatore Bellomo,
in Cammarata il signor Gaspare Scardulla, col grado di prima classe secondo rango,
in Burgio il signor Domenico Pellegrino,
in Ribera il signor Nicolò Salerno,
in Casteltermini il signor Francesco Sala Viviani,
in S. Margherita il signor Agostino Morvillo,
in Menfi il signor Antonino Conti,
in Sambuca il signor Nicolò Anzalone,
in Caltabellotta il signor Vincenzo Callà.

Provincia di Trapani

in Trapani il signor Francesco Gargano,
in Alcamo il signor Francesco Messina,
in Mazzara il signor Giuseppe Patrico,

in Marsala il signor Giuseppe Firmanò,
in Monte S. Giuliano il signor Vincenzo Salerno,
in Pantelleria il signor Annibale Cassar,
in Paceco il signor Ludovico La Grutta,
in Favignana il signor Giuseppe Li Volsi,
in Gibellina il signor Gaetano Benincasa,
in Castellammare il signor Salvatore Conti,
in Castelvetrano il signor Francesco Patti,
in Calatafimi il signor Angelo Spatorno,
in Salemi il signor Giuseppe Doria col grado di prima classe secondo rango,
in Partanna il signor Vito Conte,
in santa Ninfa il signor Francesco Russo.

Provincia di Caltanissetta

in Caltanissetta il signor Nicolò Bozzo.
in Piazza il signor Antonino Lucca col grado di prima classe primo rango,
in Terranuova il signor Vincenzo Corvisieri,
in Mussomeli il signor Pompeo Petix,
in Santa Caterina il signor Salvatore Lucca,
in San Cataldo il signor Giovanni Rini,
in Serradifalco il signor Gaetano Termini,
in Villalba il signor Francesco Bonomo,
in Sommatino il signor Antonino Grimaldi,
in Castrogiovanni il signor Giuseppe Emma,
in Aidone il signor Antonino Greco,
in Pietraperzia il signor Pasquale Cannizzaro,
in Barrafranca il signor Leopoldo Colletta,
in Calascibetta il signor Paolo Selvaggio,
in Valguarnera il signor Paolo Barraco,
in Mazzarino il sig. Carlo Macaluso,
in Riesi il signor Antonio Filiti,
in Niscemi il signor Francesco Paolo Valenti.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della Giustizia
B. Scrofani

(Num. 905) *Palermo li 3 novembre 1860*

Nomina di giudici di Mandamento.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Al sig. Vincenzo Gange, supplente del Mandamento Molo in Palermo, sono accordati il grado e gli onori di giudice di prima classe primo rango.

Art. 2. Il sig. Castrenze Pecoraro, supplente del Giudicato del Contenzioso dei Dazi Indiretti in Palermo, è nominato supplente del Mandamento Castellammare, in luogo del signor Giuseppe Lanzafame promosso.

Art. 3. I signori Vito Billitteri e Francesco Radicella, avvocati di Palermo, sono nominati, il primo supplente al Giudice di Monte di Pietà, invece del sig. Luigi Basile Saporito, promosso, e il secondo a supplente del detto Giudicato del Contenzioso dei Dazi Indiretti, invece del signor Pecoraro.

Art. 4. Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato della Giustizia
Barone Scrofani

(Num. 906) *Palermo li 3 novembre 1860*

Nomina di altri giudici.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati giudici di seconda classe, col grado e gli onori di prima classe secondo rango:

In Naso—Il sig. Francesco Raffaele, che vi era giudice nel 1848;

In Naro — Il signor Luigi Basile Saporito, attuale supplente del mandamento Monte di pietà di Palermo.

Art. 2. I Segretari di Stato della Giustizia e dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato della Giustizia
B. Scrofani

(Num. 907) *Palermo li 3 novembre 1860*

Si dà nome di Ginnasio alle antiche Scuole Normali.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Istruzione pubblica;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Le scuole dette fin ora *Normali* nella città di Palermo son dichiarate scuole d'insegnamento secondario del grado inferiore ed avranno per conseguente nome di *Ginnasio*.

Art. 2. Per lo solo anno scolastico 1860-61 non essendo ancora provveduto dal Municipio al compiuto insegnamento elementare è quivi conservata una scuola elementare a carico dello Stato, divisa in quattro classi.

Art. 3. Gli antichi professori ed altri impiegati delle scuole normali son mantenuti nei loro diritti e destinati agli uffizi che il nuovo ordinamento richiede; eccetto il sac. D. Saverio Marsala, al quale per la grave età e resi servizio è conceduto il ritiro con l'intero soldo di che godeva.

Art. 4. Lo stipendio de' maestri delle quattro classi elementari è fissato a lire settecentocinquanta annue per ciascuno. Essi son per ora pagati dallo Stato, ma saranno di poi collocati nelle scuole elementari che per la nuova legge debbono esser mantenute dal Municipio.

Art. 5. Sli stipendi degli altri professori saranno eguali a quelli fissati per la sezione inferiore del Liceo di Palermo con Decreto del 27 ottobre 1860.

Art. 6. Vi sarà nel Ginnasio un Direttore di prima classe con

lire duemila annue; un vice Direttore incaricato di supplire i Professori mancanti, con lire millequattrocento; un Direttore Spirituale incaricato dell'insegnamento religioso con lire settecento; tre prefetti o censori di disciplina, il primo con lire novecento ed incarico di supplire i maestri della scuola elementare, ed anco i professori quando il vice Direttore fosse impedito, e gli altri due con lire settecento per uno; un bidello con lire quattrocentosessanta; un inserviente con lire trecentoventi; ed un portinaio con lire centosessanta e l'alloggio.

Art. 7. L'organico e il regolamento del Ginnasio sarà del resto eguale a quello approvato per la prima sezione del Liceo.

Art. 8. L'attuale Deputazione delle scuole *Normali* e del *Ponticello* resta incaricata dell'amministrazione delle rendite, con gli attuali impiegati che saranno in seguito destinati al servizio amministrativo della pubblica istruzione. Essa liquiderà i crediti e i debiti, e proporrà la vendita a norma della legge.

Art. 9. Il capitale ricavato dalla rendita sarà versato in Tesoreria con particolare madrefede, conto a parte della pubblica istruzione di Sicilia.

Art. 10. Il Segretario di Stato dell'Istruzione pubblica e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato per la Istruzione Pubblica

G. Ugdulena

Il Segretario di Stato per le Finanze

D. Peranni

(Num. 908) *Palermo li 3 novembre 1860*

Si affida la Direzione Pinacoteca e Musei al sig. Ondes a Capo di Sezione della Segreteria di Stato.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Istruzione pubblica;
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il signor Giovanni d'Ondes nominato capo di sezione alla Segreteria di Stato con decreto dell'8 ottobre è incaricato della

Direzione Pinacoteca e Musei d'antichità e Belle Arti della Università di Palermo.

Art. 2. Il signor Andrea Sottile pittore è nominato Custode della medesima Pinacoteca in luogo di Benedetto Bua dimissionario.

Art. 3. Il Segretario di Stato della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della Istruzione pubblica
G. Ugdulena

(Num. 909) *Palermo li 3 novembre 1860*

Si approva la convenzione tra Monsignor l'Arcivescovo di Palermo qual Sopraintendente dell'Ospizio Ventimiliano ed i signori Cardillo e Collotti.

(Num. 910) *Palermo li 3 novembre 1860*

Si destina il sig. Vincenzo Minichelli a giudice della gran Corte Criminale in Caltanissetta, e del sig. Deluna a giudice della Corte Civile in Catania.

(Num. 911) *Palermo li 3 novembre 1860*

Nomina del signor Giuseppe Calvino a giudice di tribunale civile in Trapani, in missione a presidente del tribunale di Commercio.

(Num. 912) *Palermo li 3 novembre 1860*

Nomina del sig. Giuseppe Lanzafame a giudice di Mandamento in Messina.

(Num. 913) *Palermo li 3 novembre 1860*

Nomina del signor Alfonso Lo Jacono a giudice sopranumerario in Messina.

(Num. 914) Palermo li 3 novembre 1860

Nomina del signor Giuseppe Bonelli a giudice di Mandamento in Nicosia.

(Num. 915) Palermo li 3 novembre 1860

Personale del Ginnasio.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Istruzione pubblica;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È approvato il seguente quadro del personale che ha da servire nel Ginnasio della città di Palermo e scuola elementare provvisoriamente annessavi in Sant'Anna.

Per lo Ginnasio

Signor Vincenzo Trapani, direttore con soprasoldo personale di lire cinquecento annue.

Sac. D. Pasquale Pizzulo Vice-direttore incaricato di supplire i professori mancanti, con alloggio e soprasoldo personale di lire trecento annue, per conservargli lo stipendio del quale finora ha goduto.

Sac. D. Giovanni Carollo, direttore spirituale incaricato dello insegnamento religioso.

Sacerd. D. Saverio Bianco professore di lingua italiana ed elementi di geografia e storia per la classe prima.

Padre Gregorio Randazzo, professore d'italiano ed elementi di geografia e storia per la classe seconda.

Signor Luigi de Brun, professore di lingua e lettere italiane per la terza, quarta e quinta classe.

Sac. D. Nicolò Blandis professore di lingua latina per la terza, quarta e quinta classe.

Signor Enrico Zerilli, professor di lingua francese.

Signor Giuseppe Bonfiglio, professor di lingua francese.

Padre Vincenzo Porto, professore di geografia e storia per la terza, quarta e quinta classe.
Signor Angelo Agnello, professore di Matematiche per la terza, quarta e quinta classe.
Signor Francesco Di Simone, incaricato per l'insegnamento di aritmetica e disegno lineare.
Signor Andrea Carta, incaricato per la Calligrafia.
Signor Antonino Sarmento, incaricato per la Calligrafia.
Signor Giuseppe Bagnasco, incaricato per lo disegno di figura.
Signor Francesco Massena, incaricato per lo insegnamento di aritmetica commerciale e contabilità.

Per la scuola elementare

Signor Agostino Graziano, maestro per la prima classe.
Signor Francesco Massei, per la seconda.
Signor Antonino Pecoraro, per la terza.
Signor Francesco Dispensa, per la quarta classe.

Per la disciplina

Sac. D. Giovanni Brignone, primo prefetto e censore, con incarico di supplire i maestri della scuola elementare, ed anco i Professori quando il Vice-direttore fosse legittimamente impedito.
Sac. D. Isidoro Oliveri, secondo censore.
Sig. Agostino Geraci, terzo censore.
Art. 2. Il Segretario di Stato della Pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato dell'Istruzione pubblica
G. Ugdulena

(Num. 916) *Palermo li 3 novembre 1860*

Nomina dei Deputati del Collegio Cutelli in Catania.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Istruzione pubblica;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sono nominati a deputati del Colleggio Cutelli in Catania i signori cav. D. Vincenzo Cordaro Clarenza e cav. D. Francesco Valle.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato dell'Istruzione pubblica
G. Ugdulena

(*Num. 917*) *Palermo li 3 novembre 1860*

Nomina del sig. Francesco Russo ad uffiziale nella telegrafia elettrica.

(Num. 918) *Palermo li 3 novembre 1860*

Promozione del signor Giacomo Longo.

(Num. 919) *Palermo li 3 novembre 1860*

Sull' Istituto degli Adolescenti.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

Visto il Decreto Dittatoriale in data 22 giugno 1860 col quale fu istituito un battaglione di Adolescenti;

Visto il Decreto di eguale data col quale fu sommariamente provveduto all'organizzazione del battaglione medesimo;

Visto il successivo Decreto del giorno 29 dello stesso mese col quale fu in massima sancita l'aggregazione dell'Ospizio di beneficenza della provincia di Palermo al Battaglione sudetto;

Visto il Decreto d'oggi relativo agli allievi dell'Ospizio di beneficenza non aventi ancora l'età di anni 10;

Considerando che è mestieri rafforzare e definitivamente regolare una istituzione tanto appropriata ai bisogni dell'isola; e tanto amata e protetta dal suo eroico fondatore;

Di moto proprio;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA

Art. 1. La scuola militare fondata dal Dittatore generale Garibaldi, col nome di battaglione di Adolescenti, viene ampliata, ed avrà vita sotto la denominazione già assunta, d'Istituto militare Garibaldi.

Art. 2. L'Istituto sarà formato di due battaglioni costituenti un reggimento, ed avrà organamento e disciplina militare.

Art. 3. L'Istituto sarà sotto la diretta dipendenza e sorveglianza del Ministero della guerra.

Art. 4. Scopo dell'Istituto sarà la educazione ed istruzione primaria militare, all'intento di fornire all'esercito nazionale buoni soldati ed abili bassi ufficiali di fanteria; come pure di somministrare un competente numero di alunni ad una scuola militare superiore od accademia che sarà da fondarsi.

Art. 5. La sede dell'Istituto sarà nell'antico Ospizio di Beneficenza, salvi gli opportuni ingrandimenti del locale attuale.

Fino alla effettuazione e ultimazione di questi, una sezione dell'Istituto continuerà a risiedere nel locale odiernamente occupato in Sampolo.

Art. 6. Il numero degli alunni che potranno essere ammessi allo Istituto non sarà maggiore di milleduecento.

Art. 7. Hanno diritto ad essere ammessi nell'Istituto i projetti ed i poveri dei Comuni dell'isola ai termini del decreto 7 agosto 1834, e dei relativi regolamenti che in questa parte rimangono in vigore; subentrando l'Istituto militare Garibaldi agli oneri dell'Ospizio di Beneficenza.

Art. 8. Per quelli che non sono compresi nella categoria contemplata dal precedente articolo, i requisiti per aspirare all'ammissione nell'Istituto sono i seguenti:

a) essere siciliani o nati da padre di altra provincia italiana purchè domiciliati nell'Isola, oppure da padre straniero che abbia reso servigi allo Stato;

b) avere il vajuolo naturalmente o per inoculazione;

c) essere sani e sviluppati in ragione dell'età e andare esenti da qualunque difetto che renda inabili alla milizia;

d) avere l'età non minore di anni dieci e non maggiore di anni quattordici.

Art. 9. Tutte le spese relative all'Istituto Militare Garibaldi saranno a carico dei comuni dell'Isola, i quali vi contribuiranno in

ragione composta della loro popolazione e della loro rendita ordinaria, e sulla base degli appositi preventivi annuali, e secondo le norme che verranno successivamente determinate.

Art. 10. Contribuiranno inoltre alla vita economica dell'Istituto:

a) Le rendite dell'Ospizio di Beneficenza, prelievo fatto della parte da corrispondersi all' Istituto Ventimiliano giusta il Decreto di quest'oggi;

b) Le pensioni degli allievi paganti;

c) La quota corrisposta dagli allievi per ispese di primo corredo.

Art. 11. Ogni allievo deve corrispondere una pensione di annue lire italiane trecentocinquanta pagabile a trimestri anticipati e versare pel primo corredo una quota di italiane lire ottanta.

Art. 12. Vi saranno pensioni intere gratuite, e mezze pensioni gratuite nella ragione tanto le une che le altre di un terzo del numero di posti che residuano, dopo quelli occupati dai proietti e dai poveri secondo l'art. 7.

Art. 13. Le pensioni intere gratuite saranno di preferenza accordate :

a) Ai figli di militari morti sul campo di battaglia o in seguito di ferite riportate in battaglia;

b) Ai figli di cittadini morti in carcere o sul patibolo per condanne inflitte dal cessato Governo o spenti dalla efferatezza delle soldatesce borboniche.

Art. 14. Le mezze pensioni gratuite saranno di preferenza accordate :

a) Ai figli di militari o di cittadini che combattendo per la patria abbiano riportato mutilazioni o gravi ferite;

b) Ai figli di cittadini che esponendosi a pericoli o incontrando reali sagrifizi abbiano compiuto qualche azione generosa a prò d'altrui;

c) Ai figli di uffiziali o di impiegati nelle varie amministrazioni dello Stato, che abbiano reso lunghi ed importanti servigi allo Stato e che siano in ristretta condizione di fortuna.

Art. 15. Fuori dei casi contemplati nei due precedenti articoli le pensioni intere o le mezze pensioni gratuite potranno , fino a concorrenza delle terze parti rispettivamente loro assegnate coll'art. 12, venire concesse a quelli che, appartenendo a famiglie povere, subiranno con esito felice un apposito esame di concorso.

Art. 16. L'esame dei titoli di ammesione e la proposta delle pensioni o delle mezze pensioni, gratuite, competerà ogni anno ad una Commissione appositamente eletta dal Ministero della Guerra al quale sono riservate le definitive decisioni.

Art. 17. L'Istituto avrà un Direttore Comandante nominato dal Re sulla proposta del Ministro della Guerra, ed assistito dal necessario personale, superiore ed inferiore.

Il personale superiore dell'Istituto costituirà :

a) Un Consiglio d'Amministrazione;

b) Un Consiglio d'Istruzione;

c) Un Consiglio di disciplina. Ciascuno dei quali, sotto la presidenza del Direttore Comandante.

Art. 18. Un apposito regolamento, da approvarsi con Decreto, determinerà :

— tutto ciò che si riferisce alla istruzione ed educazione religiosa, civile e militare degli alunni, l'orario delle loro occupazioni, il programma degli studi, le epoche degli esami a cui dovranno essere periodicamente sottoposti;

— la pianta del personale così superiore come inferiore colle relative attribuzioni, competenze, e assimilazioni di grado;

— le attribuzioni dei Consigli di Amministrazione e disciplina, e i tempi e modi dell'esercizio delle loro funzioni;

— il servizio sanitario dell'Istituto;

— le regolari disciplinari del medesimo;

— la uniforme divisa degli Alunni;

— ed infine tutto ciò che può contribuire alla migliore esecuzione della presente legge.

Art. 19. Sulle basi della presente legge l'Istituto avrà vita regolare col 1° gennaro 1861.

Transitoriamente la sua sussistenza continuerà ad essere a carico dei fondi assegnati al dicastero della guerra sulle finanze dello Stato.

Il personale attuale rimane confermato sino alla creazione della pianta definitiva, ad entrare nella quale, avrà titolo di preferenza.

Art. 20. Sarà data opera sollecita alla effettuazione dei lavori d'ingrandimento del locale, cui saranno consacrati i fondi dei quali l'Ospizio di beneficenza è in credito verso i Comuni dello Stato.

Per l'esazione di questi crediti, l'attuale Sopraintendente e Deputati dell'Ospizio di beneficenza somministreranno le nozioni e i titoli relativi alla Tesoreria Generale, la quale procederà alle analoghe operazioni.

Art. 21. I Segretari di Stato della Guerra, dell'Interno e delle Finanze ciascuno per ciò che li riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Ordina che la presente legge munita del suggello dello Stato, sia

inserta negli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della Guerra
N. Fabrizj
Il Segretario di Stato dell'Interno
E. Parisi
Il Segretario di Stato per le Finanze
D. Peranni
Visto, Il Segretario di Stato per la Giustizia
B. Scrofani

(Num. 920) *Palermo li 3 novembre 1860*

Si approva l'aggiudicazione Antonino Ferrantelli.

(Num. 921) *Palermo li 3 novembre 1860*

Si accordano al signor Gioacchino Anzon il grado e gli onori di Cancelliere di Tribunale civile.

(Num. 922) *Palermo li 3 novembre 1860*

Nomina del sig. Pietro De Angelis a comandante della seconda e terza categoria.

(Num. 923) *Palermo li 3 novembre 1860*

Si accorda una pensione di ducati 24 al mese al signor Salvatore La Placa.

(Num. 924) *Palermo li 3 novembre 1860*

Nomina del signor Salvatore Chindemi a Professore ordinario di Storia antica e moderna nella Università di Palermo.

Regolamento in esecuzione del decreto del 18 ottobre 1860.

Regolamento in esecuzione dello art. 3° del decreto del 18 ottobre 1860 per la censuazione di tutti i beni immobili di patronato regio, o laicale, o di pertinenza del patrimonio regolare.

Art. 1. Sarà istituita in ciascuna provincia una Commessione speciale, composta dal Governatore che ne sarà presidente, dal Regio Procuratore del tribunale civile, dal Direttore dei rami riuniti, dal Vicario diocesano, e da un Consigliere di Governo il più anziano in ordine di nomina.

Uno dei Capi di ufficio di Governo, a scelta del Governatore, funzionerà da Cancelliere, dal quale saranno redatti i verbali di censuazione.

La Commessione sarà legalmente costituita con l'intervento di tre dei suoi componenti.

Il luogo dove esistono i beni regolerà la competenza della Commessione.

L'Amministratore del Corpo morale, cui appartengonsi i beni che saranno esposti alla censuazione, potrà, se vuole, intervenire anche per via di procuratore legalmente nominato, nelle sedute della Commmessione per dare quelle notizie, e quegli schiarimenti che giudicherà utili nell'interesse del Corpo da lui rappresentato.

La Commessione pronunzierà inappellabilmente sulle controversie, che potranno insorgere. Le sue deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.

Art. 2. La Commessione riunirà tutti gli elementi necessari per la conoscenza dei fondi da censirsi nella provincia: ed a tal'uopo oltre di richiamare quelli esistenti presso gli archivi della cessata Intendenza, non che presso gli uffici della Direzione dei rami riuniti, e tutti gli altri che appartenevano alla Commessione già istituita col decreto del 19 dicembre 1838 per la censuazione dei fondi di regio padronato, richiederà sia dalla Direzione generale dei rami e dritti diversi, sia dal Consiglio d'Ospizi, sia anche dalla Commessione Consultiva di giustizia tutti gli altri elementi riguardanti i beni laicali, non che quelli che sono di proprietà ecclesiastica o del patrimonio regolare.

Art. 3. Per il completamento e l'esatto confronto di tutti gli

elementi necessarî il Direttore dei rami riuniti della provincia ricaverà dai catasti, e dai corrispondenti ruoli uno stato di tutti i beni rurali ed urbani contemplati nel decreto del 18 ottobre 1860.

Inoltre tutti gli arcivescovi, i vescovi, i priori, gli abati, i prebendari ed in generale tutti i titolari dei beneficî ecclesiastici, le Deputazioni delle Maramme, gli Amministratori delle chiese parrocchiali, ed altri quali si fossero, e finalmente i superiori di tutti i singoli conventi e monasteri, nessuno eccettuato, dovranno nel termine di un mese dal dì della pubblicazione del presente regolamento, far pervenire al Governatore della provincia, dove esistono i beni, e per mezzo del Sindaco del Comune, dove sono essi titolari ed amministratori domiciliati, uno stato di tutti i fondi rurali ed urbani da loro amministrati, o usufruttati. Gli stati da presentarsi in forza del precedente articolo dovranno contenere:

1. Il numero d' ordine.

2. La designazione del Corpo o dell'Ente morale, che è il proprietario di ciascuno dei beni esposti alla censuazione e l' indicazione del domicilio.

3. La indicazione sommaria dei beni, cioè il nome del fondo e, se sia rustico, la estensione, la specie di coltura, il territorio del Comune dove esiste, la contrada, e due almeno dei confini, se sono conosciuti.

Se sia urbano, il sito, cioè se in città o in campagna, il comune, o la contrada, ed i confinanti se si conoscono.

4. La rendita imponibile dal ruolo della contribuzione fondiaria, con l'indicazione della corrispondente tassa e dell'articolo del catasto.

5. Gli estagli convenuti nell'ultimo e nell'attuale affitto, e la durata di quello in corso.

6. I pesi che gravitano su ciascuno immobile.

7. Le servitù, e i dritti prediali dei fondi.

Art. 5. Insieme cogli stati dovranno trasmettersi i seguenti documenti in forma autentica, cioè gli atti dell' ultimo e del corrente affitto, i titoli costituitivi dei pesi e tutti gli altri documenti che potranno reputarsi necessarî per la giustificazione degli stati sudetti.

Art. 6. Oltre ai suindicati documenti potranno essere dai corpi proprietarî presentate le piante dei rispettivi fondi accompagnate da un progetto di divisione in quote nelle proporzioni cogli articoli 5 e 6 del Decreto del 18 ottobre scorso, e secondo sarà creduto meglio convenire agli interessi del corpo, cui i fondi appartengonsi.

Ad ogni quota sarà assegnata la parte corrispondente del canone e dei pesi, nel modo che sarà meglio precisato negli articoli seguenti. Dovrà bensì badarsi a lasciare indivise le acque ed altro, ove abbisogni, ed a formare i lotti in modo, che per quanto è possibile, ognuno di essi non comprenda più colture, e che sia scevro di servitù verso dell'altro.

Art. 7. Se nel periodo di un mese assegnato ai corpi morali ecclesiastici non fosse da loro eseguita la presentazione degli stati, o fossero questi incompleti, o vi mancassero i documenti prescritti coll'art. 5, in tal caso la Commessione procederà alla censuazione del fondo, per il quale esista la omessione, e che da altri elementi potrà riconoscersi appartenersi al corpo inadempiente; e s'abilirà il canone in favore del pubblico Demanio, il quale ne avrà la percezione sino a quando non sarà dal corpo proprietario adempito all'obbligo della presentazione del corrispondente stato documentato.

Art. 8. I corpi morali ecclesiastici, che presenteranno fuori il termine assegnato lo stato in regola, di cui si tratta, andranno soggetti alla perdita del canone per le annualità scadute, e per quella in corso.

Art. 9. Riuniti tutti gli elementi la Commessione, la quale rimane facoltata a poter richiamare da qualunque autorità della provincia le notizie, che giudicherà necessarie per meglio assicurare l'effettivo valore dei fondi, fisserà l'annuo canone di ciascuno intero fondo sulla base dell'art. 4 del decreto del 18 ottobre 1860.

E deducendo dalla somma che sarà per risultare il 10 per 100 per la ritenuta fondiaria, e le cifre dei pesi annuali enfiteutici, e delle altre prestazioni sul fondo gravitanti, e che rimarranno in accollo ai censualisti novelli come sarà detto in appresso, stabilirà il netto canone da corrispondersi al Corpo proprietario del fondo.

Art. 10. Per tutti gli altri dritti dei terzi, siano per loro natura certi, o indeterminati, o eventuali, o ipotecarî, o di qualunque altra specie, potranno costoro presentare i loro reclami innanti la Commessione nel tempo e nei modi, che saranno più sotto specificati.

Art. 11. Eseguito quanto si è detto all'art. 9, la Commessione per quei fondi pei quali mancassero le piante ed i progetti della ripartizione in quote, non che per quelli pei quali concepisse dei dubbi sulla esattezza delle piante e dei progetti già esistenti, o che sono stati presentati dai corpi proprietarî, come si è detto all'art. 6 del presente regolamento, ne farà eseguire la formazione da periti dalla stessa nominati.

Art. 12. I periti seguendo le prescrizioni contenute negli art. 5 e 6 del precitato decreto del 18 ottobre, procureranno per quanto è possibile, che le quote, specialmente le interne, siano rappresentate da figure regolari, e che corrispondano alle colonie ed alle estensioni subbaffittate dei latifondi.

Ad ogni quota sarà da loro assegnata la corrispondente porzione di canone e di pesi in modo che le porzioni riunite corrispondano alla cifra totale dei pesi, ed a quella del canone già fissato per l'intero fondo ai termini dello art. 9.

Art. 13. Meno i canoni di proprietà, e la tassa fondiaria, tutte le altre prestazioni annuali potranno, ove vi concorra l'annuenza di coloro, cui sono le dette prestazioni dovute, limitarsi a carico di una o più quote a scelta dei creditori medesimi.

Costoro in tal caso ne dovranno rilasciare la corrispondente dichiarazione con atto autentico nella Cancelleria della Commessione dopo che saranno stati pubblicati gli stati di ripartizione in quote dei fondi, e non meno di otto giorni prima del giorno che la Commessione, siccome sarà detto in seguito, dovrà stabilire per l'accettazione delle offerte.

Art. 14. Nella formazione dei nuovi progetti di ripartizione da farsi dai periti giusta gli articoli 11 e 12, saranno dagli stessi osservate le prescrizioni, delle quali si è fatta parola nell'art. 6 del presente regolamento.

Art. 15. Gli edifici consistenti di più piani, o più partimenti, potranno esporsi alla censuazione per piani e per partimenti, se ne tornerà più vantaggio al Corpo proprietario.

Art. 16. Le cifre parziali di canone, che saranno stabilite per ogni quota, o piano, o partimento, saranno libere da qualunque solidarietà.

Art. 17. Fissato nei modi di sopra descritti il canone per ciascuna quota, o per ciascuno edificio, o parte di esso, la Commessione passerà alla pubblicazione dei corrispondenti stati, la quale sarà fatta a misura che saranno terminati i lavori per uno o più fondi, senza che fosse mestieri attendere il compimento dei travagli per tutti i beni appartenenti a ciascun Corpo.

La pubblicazione sarà fatta per mezzo del *Giornale Officiale*, e per via di affissione nel capo luogo di provincia, ove risiede la Commessione, nel comune nel di cui territorio è situato il fondo che si censisce, ed in quegli altri della provincia, che la Commessione potrà destinare.

Questa pubblicazione dovrà contenere le indicazioni designate allo art. 4, con la specificazione inoltre chiara e precisa pei fondi

rurali di ciascuna quota, della sua estensione, delle comodità agrarie, e della cifra riunita di canoni e pesi; e pei fondi urbani di tutte quelle indicazioni che potranno reputarsi necessarie.

Sarà infine espressato il dì che la Commessione, tenuto presente il periodo di otto giorni di cui parlasi all'art. 13, avrà assegnato per procedersi all'accettazione delle offerte.

Art. 18. Gli attendenti presenteranno le loro offerte nella Cancelleria della Commessione o personalmente, o per via di speciale procuratore nominato con atto autentico, e saranno firmate dall'uno, o dall'altro alla presenza del funzionante da Cancelliere.

Le offerte dovranno essere pienamente conformi alle disposizioni del decreto del 18 ottobre scorso, non che a quelle del presente regolamento, ed agli stati che saranno pubblicati dalla Commessione.

Quelle fatte con altre condizioni, o per un canone minore di quello assegnato, saranno riguardate come non presentate.

Art. 19. Nella cancelleria sudetta sarà tenuto un registro per annotarvisi, al momento della presentazione, in ordine di data tutte le offerte e con numero progressivo.

Il funzionante da cancelliere rilascerà a ciascuno offerente una ricevuta dell'offerta presentata, con l'indicazione del giorno e del numero progressivo della stessa.

Art. 20. Ogni attendente non potrà prendere a censo che una sola quota.

Le offerte sotto nome altrui, o per la persona da nominare saranno rigettate.

La Commessione in caso di concorrenza preferirà i buoni ed esperti coltivatori e di commendevole morale, e tra essi i capi di famiglia.

Art. 21. Per la concessione delle quote sino a due salme si procederà dalla Commessione, nel giorno fissato per l'accettazione delle offerte, al sorteggio pubblico fra coloro che han presentato offerta per la quota medesima, e ne redigerà in doppio originale il corrispondente verbale per farne l'uso che sarà detto all'art. 24.

Art. 22. Per le quote maggiori di due salme sarà dalla Commessione accettata nel giorno sudetto quella, che reputerà più vantaggiosa, calcolate tutte le condizioni dell'offerta.

In caso di parità di condizioni sarà preferita la più antica in ordine di data, e del numero progressivo risultanti dalla presentazione.

Art. 23. Le offerte accettate saranno immantinenti pubblicate a cura della Commessione, annunziandosi in pari tempo il giorno

stabilito per l'aggiudicazione diffinitiva, la quale non potrà aver luogo prima dei venti giorni dal dì della pubblicazione delle offerte accettate.

Gl'incanti saranno sempre eseguiti innanzi la Commessione ed in pubblica seduta.

Art. 24. Compiuta l'aggiudicazione diffinitiva, ne sarà redatto in doppio originale il corrispondente verbale, nel quale dovranno sempre intervenire gli aggiudicatari o i loro procuratori speciali.

Il Governatore ne spedirà uno degli originali, di unita a quello per le quote sorteggiate, al Governo in Palermo: quali verbali approvati avranno forza di cosa giudicata, e tutti i privilegi di titolo autentico ed esecutivo.

Ricevuta l'approvazione del Governo, la Commissione procederà alla compilazione di altri due originali dei verbali di censuazione, colla trascrizione in piedi dell' approvazione governativa. Questi due originali saranno consegnati, contro ricevuta, uno al rappresentante il Corpo morale il di cui fondo è stato censito, e l'altro all'aggiudicatario o al suo speciale procuratore.

Art. 25. Il censualista entrerà nel possesso del fondo al 1° del mese di settembre immediato; dovendone rispettare gli affitti in corso, e legalmente convenuti prima del decreto del 18 ott. scorso.

Art. 26. I reclami, dei quali è parola nell'art. 10 del presente, saranno fatte con petizione firmata dal reclamante o da suo procuratore speciale per atto autentico, alla quale saranno alligati i documenti che servono di appoggio al reclamo. Tanto della petizione quanto dei documenti sarà fatta legale notificazione al rappresentante il Corpo, sui di cui beni versa il reclamo, con citazione a comparire infra otto giorni, oltre l'aumento delle distanze avanti la Commessione.

Fra i sei giorni consecutivi alla notificazione suddetta, oltre l'aumento della distanza, dovrà la petizione coi documenti annessi essere depositata nella cancelleria della Commessione.

L'esecuzione di questo deposito sospenderà di pieno diritto ogni operazione diffinitiva per la censuazione, e ciò fino alla decisione della Commessione.

Se nel giorno in cui ricade la discussione del reclamo il reclamante non si presenta all'udienza nè personalmente, nè per mezzo di procuratore speciale, la Commessione procederà agli atti ulteriori, senza tener conto del reclamo.

Nel caso in cui sarà giustificato legalmente un grave ed impreveduto motivo di contumacia, potrà la Commessione accordare un breve ed improrogabile differimento.

In tutti i casi in cui vi sarà luogo a comparse innanzi la Commessione, queste avranno luogo o personalmente o per mezzo di procuratore speciale per atto autentico, e lo affare sarà sempre trattato in pubblica udienza, ed intese in contradittorio le parti.

Art. 27. Se trattasi nel reclamo di dritti certi liquidi, o in qualunque modo prontamente valutabili, saranno dalla Commessione, intese le parti convertite in annua rendita ragguagliata al 5 per 100 in favore del reclamante, la quale sarà pagata come tutti gli altri pesi dei censuari del fondo, facendo detrazione della cifra del canone netto, che sarebbe dovuto al corpo proprietario del fondo medesimo.

Se trattasi d'ipoteche o di privilegi speciali nascenti da dritti non liquidabili prontamente, o indeterminati o eventuali, o in qualunque modo litigiosi, la Commessione ove non riuscirà a comporre le parti, le rimetterà alla decisione dei magistrati competenti, sino alla quale rimarrà sospesa la censuazione del fondo, al quale riguarderà la contestazione.

Art. 28. Dal momento in cui i verbali di censuazione redatti dalla Commessione saranno approvati dal governo, radieranno tutte le iscrizioni ipotecarie sui beni che ne hanno formato il subietto, meno quelle che riguardano i pesi, che riconosciuti rimangono a gravitare sui fondi censiti.

Nondimeno pei dritti non reclamati in tempo utile potranno i terzi nel termine di cinque anni dalla pubblicazione del presente regolamento farne esperimento contro il corpo debitore innanti i magistrati competenti.

Art. 29. Le Commessioni nel termine di un mese da oggi proporranno al governo tutti i dubbi e le difficoltà, che sorgere potessero per la esecuzione del presente regolamento.

Il Segretario di Stato : *D. Peranni*

(Num. 926) *Palermo li 3 novembre 1860*

Si dà al sig. Francesco Crispi la facoltà di raccogliere da tutti gli archivi gli elementi per formare la storia.

(Num. 927) *Palermo li 4 novembre 1860*

Nomina del signor Giacinto Scelsi a governatore della provincia di Noto.

(*Num. 928*) *Palermo li 4 novembre 1860*

Il signor Raffaele Lanza è promosso ad Intendente di seconda classe in Siracusa.

(*Num. 929*) *Palermo li 4 novembre 1860*

Risultato del plebiscito.

L'anno milleottocentosessanta il giorno 4 novembre in Palermo;

Alle ore otto antemeridiane;

La Corte Suprema di giustizia composta dai signori Pasquale Calvi presidente, Pietro Cirino, Vincenzo Errante, Salvatore Schiavo, Antonino Giaconia, Giuseppe Pulco, Giuseppe Vinci Orlando, Vincenzo Capioppo consiglieri.

Antonino Ferro giudice di gran Corte civile, col grado ed onori di vice-presidente della stessa destinato a servire in questa Corte suprema, coll'intervento del signor Francesco Calcagno avvocato generale assistito dal signor Cirino Caruso vice-cancelliere si è riunita nel palazzo dei tribunali nell'aula delle sue ordinarie sedute in esecuzione dell'art. 4 del decreto del Prodittatore del 15 ottobre ultimo per esaminare in seduta permanente i verbali tutti dei comuni di Sicilia contenenti il numero dei voti pronunziati per plebiscito delle popolazioni dell'Isola per Sì o per No sulla proposizione scritta all'art. 1 dell'indicato decreto così concepito:

« Il Popolo siciliano vuole l'Italia una ed indivisibile con Vittorio Emmanuele Re costituzionale, ed i suoi legittimi discendenti.»

Raccolti tutti i verbali, e fattone il dovuto scrutinio si hanno ottenuto i risultamenti che seguono:

PROVINCIA DI PALERMO

Distretto di Palermo

Palermo votanti trentaseimila duecentocinquantadue, pel sì trentaseimila duecentotrentadue, pel no venti.

Bagheria votanti mille quattrocento trentacinque tutti pel sì.

Belmonte votanti settecentotrentatre tutti pel sì.

Borgetto votanti novecentocinquantadue tutti pel sì.

Balestrate votanti duecento ottantasette tutti pel sì.

Capaci votanti cinquecento otto tutti pel sì.

Carini votanti milleduecento undici tutti pel sì.

Casteldaccia votanti quattrocento quarantuno tutti pel sì.
Cinisi votanti mille duecento dieci tutti pel sì.
Ficarazzi votanti cinquecentouno tutti pel sì.
Giardinelli votanti centodieci tutti pel sì.
Isola delle femine votanti centotrentatre tutti pel sì.
Marineo votanti mille e quindici tutti pel sì.
Misilmeri votanti mille ottocento cinquantanove tutti pel sì.
Morreale votanti duemila e settanta tutti pel sì.
Montelepre votanti settecento cinquantasette tutti pel sì.
Ogliastro votanti trecento ottantasette tutti pel sì.
Parco votanti settecento ventisei tutti pel sì.
Partinico votanti tremila ottocentoquarantuno tutti pel sì.
S. Giuseppe Mortilli votanti ottocentodiciotto tutti pel sì.
Piana dei Greci votanti millecinquecento trentasette tutti pel sì.
San Cipirrello votanti quattrocento sedici tutti pel sì.
Santa Cristina votanti duecento ventisei tutti pel sì.
Solanto e Santa Flavia votanti quattrocento sedici tutti pel sì.
Terrasini votanti novecento ventuno tutti pel sì.
Torretta votanti settecento quattro tutti pel sì.
Ustica votanti.
Villabate votanti seicento quattro tutti pel sì.

Distretto di Termini

Termini votanti tremila duecento trentanove tutti pel sì.
Alia votanti mille e sessantasette tutti pel sì.
Alminusa votanti duecento quarantacinque tutti pel sì.
Altavilla votanti quattrocento settantanove tutti pel sì.
Baucina votanti seicento sedici tutti pel sì.
Caccamo votanti novecento sessantadue tutti pel sì.
Caltavuturo votanti ottocento nove tutti pel sì.
Castronuovo votanti cinquecento sessantadue tutti pel sì.
Cerda votanti quattrocento tredici tutti pel sì.
Ciminna votanti novecento ventotto tutti pel sì.
Cefalù Diana votanti cento trentacinque tutti pel sì.
Godrano votanti cento quarantadue tutti pel sì.
Lercara li friddi votanti mille ottocento settantaquattro tutti pel sì.
Mezzojuso votanti mille duecento cinquantacinque tutti pel sì.
Montemaggiore votanti mille e venti tutti pel sì.
Roccamena votanti duecento trentatre tutti pel sì.
Roccapalumpa votanti cinquecento ottantadue tutti pel sì.
Sciara votanti duecento cinquanta tutti pel sì.

Sclafani votanti novantaquattro tutti pel sì.
Trabia votanti seicento settantuno tutti pel sì.
Valle d'Olmo votanti settecento novanta tutti pel sì.
Ventimiglia votanti seicento quindici tutti pel sì.
Vicari votanti cinquecento novantatre tutti pel sì.
Villafrate votanti cinquecento venti tutti pel sì.

Distretto di Cefalù.

Cefalù votanti mille seicento ottantasei, pel sì, mille seicento ottantadue, pel no quattro.
Bompietro votanti trecento quarantanove tutti pel sì.
Campofelice votanti duecento uno tutti pel sì.
Castelbuono votanti mille e due, pel sì novecento novantacinque, pel no sette.
Collesano votanti novecento quattordici tutti pel sì.
Ganci votanti mille cento cinquantasette tutti pel sì.
Geraci votanti trecentosettantacinque tutti pel sì.
Grattieri votanti trecento sessantatre tutti pel sì.
Isnello votanti sessantanove, pel sì sessantasette, pel no due.
Lascari votanti cento novantacinque tutti pel sì.
Petralia soprana votanti mille cento trentanove tutti pel sì.
Petralia sottana votanti settecento novantasette tutti pel sì.
Polizzi votanti mille trecento ottantuno tutti pel sì.
Pollina votanti duecento novantadue, pel sì duecento novantuno, pel no uno.
Santomauro votanti milleottocento ottanta tutti pel sì.
Alimena votanti novecento ventinove tutti pel sì.

Distretto di Corleone

Corleone votanti mille duecento novantasei, pel sì mille duecento novanta, pel no sei.
Bisacquino votanti mille e ventuno tutti pel sì.
Contessa votanti duecentoquarantadue, pel sì duecentotrentasei, pel no sei.
Giuliana votanti centosessantanove tutti pel sì.
Palazzo Adriano votanti mille e quarantasette tutti pel sì.
Prizzi votanti novecento diciotto tutti pel sì.
Chiusa votanti milletrecento settantuno tutti pel sì.
Campofiorito votanti duecentonove tutti pel sì.

Comando generale della provincia di Palermo votanti due mila duecento ventotto tutti pel sì.

Milizia nel forte del Castello votanti cinquantadue tutti pel sì.

Marina di Guerra nazionale votanti quattrocentocinquantadue tutti pel sì.

Milizia in Morreale votanti centodiciannove tutti pel sì.

PROVINCIA DI TRAPANI

Distretto di Trapani

Trapani votanti cinquemila quattrocentosessantasei, pel sì cinquemila quattrocento sessantaquattro, pel no due.

Favignana votanti quattrocentosettantuno, pel sì quattrocentosettanta, pel no uno.

Marsala votanti cinquemila quattrocentosettantacinque tutti pel sì.

Monte San Giuliano votanti duemilaquattrocento settantacinque, pel sì duemila quattrocentosessantatre, pel no dodici.

Paceco votanti ottocentosessantadue tutti pel sì.

Pantelleria votanti novecentonovantacinque, pel sì novecentottantasette, pel no otto.

Xitta votanti trecentocinque tutti pel sì.

Distretto di Alcamo

Alcamo votanti tremila trentotto, pel sì tremila e ventiquattro, pel no quattordici.

Calatafimi votanti mille quattrocentosessantasei tutti pel sì.

Camporeale votanti cinquecentosettantasei tutti pel sì.

Castellammare votanti millequattrocentoundici tutti pel sì.

Gibellina votanti ottocentododici tutti pel sì.

Poggioreale votanti seicentotrentaquattro tutti pel sì.

Salaparuta votanti quattrocentottantanove tutti pel sì.

Vita votanti seicento trentotto tutti pel sì.

Distretto di Mazzara

Mazzara votanti millenovecentotrentotto, pel sì millenovecentodiciassette, pel no ventuno.

Castelvetrano tremila novecento ottantacinque tutti pel sì.

Campobello di Mazzara settecento quattro tutti pel sì.

Partanna duemila cinquecento ventiquattro tutti pel sì.

Salemi duemila cinquecento trentacinque tutti pel sì.
Santa Ninfa votanti novecento settantanove tutti pel sì.
Milizia di Trapani votanti centoquattordici tutti pel sì.

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Distretto di Caltanissetta

Caltanissetta votanti duemila duecento ventisei, pel sì due mila duecento ventuno, pel no cinque.
Acquaviva votanti trecento quattordici tutti pel sì.
Buonpensiero votanti cento ventotto tutti pel sì.
Campofranco votanti duecento settantanove tutti pel sì.
Delia votanti cinquecento diciannove tutti pel sì.
Montedoro votanti trecento settantotto tutti pel sì.
Mussomeli votanti novecento venti, tutti pel sì.
Marianopoli votanti trecento undici, tutti pel sì.
Resuttana votanti settecentosessantacinque, tutti pel sì.
San Cataldo votanti duemila seicento novantadue, tutti pel sì.
Santa Catarina votanti millenovecento tredici, tutti pel sì.
Serradifalco votanti ottocento trentasei, tutti pel sì.
Sommatino votanti quattrocento novantasei, tutti pel sì.
Sutera votanti quattrocento sessantotto, pel sì quattrocento sessantasei, pel no due.
Vallelunga votanti novecento quarantatre tutti pel sì.
Villalba votanti cinquecento ventidue tutti pel sì.

Distretto di Piazza

Piazza votanti quattro mila cento quattordici tutti pel sì.
Aidone votanti milletrecento trentasei tutti pel sì.
Barrafranca votanti mille quattrocento sessantanove tutti pel sì.
Calascibetta votanti settecento quarantuno tutti pel sì.
Castrogiovanni votanti duemila ottocento tutti pel sì.
Pietraperzia votanti duemila duecento cinquantadue tutti pel sì.
Valguarnera Caropepe votanti mille settecento ventisette tutti pel sì.
Villarosa votanti mille trecento ventidue tutti pel sì.

Distretto di Terranova

Terranova votanti tremila duecento otta ntanove tutti pel sì.
Butera votanti mille e tre tutti pel sì.

Mazzarino volanti duemila novecento quarantotto tutti pel sì.
Niscemi volanti duemila cento trenta tutti pel sì.
Riesi volanti duemila e cinquanta tutti pel sì.

PROVINCIA DI GIRGENTI

Distretto di Girgenti

Girgenti volanti duemila cinquecento novantanove, pel sì duemila cinquecento ventinove, pel no settanta.
Molo di Girgenti volanti settecento cinquantaquattro tutti pel sì.
Aragona volanti settecento sessantadue, pel sì settecento quarantaquattro, pel no diciotto.
Camastra volanti duecento trenta tutti pel sì.
Campobello di Licata volanti mille e quarantuno tutti pel sì.
Canicattì volanti duemila seicento quarantatre, pel sì duemila seicento quarantadue, pel no uno.
Castrofilippo volanti cento sessantaquattro, pel sì cento cinquantanove, pel no cinque.
Cattolica volanti mille cento cinquantotto, pel sì mille cento cinquantuno, pel no sette.
Comitini volanti trecento trentotto tutti pel sì.
Favara volanti duemila duecento ventisette tutti pel sì.
Grotte volanti mille e quattro tutti pel sì.
Licata volanti duemila cinquecento cinquanta tutti pel sì.
Montallegro volanti trecento quarantacinque tutti pel sì.
Naro volanti duemila cento trentacinque tutti pel sì.
Palma volanti duemila e diciassette tutti pel sì.
Recalmuto volanti millenovecento ventiquattro tutti pel sì.
Raffadali volanti mille e sette, tutti pel sì.
Ravanusa volanti cinquecento ventotto tutti pel sì.
Realmonte volanti trecento sessantasei tutti pel sì.
Sant'Angelo Muxiaro volanti centosettantasette tutti pel sì.
Siculiana volanti mille centoquarantacinque, pel sì millecento quarantatre, pel no due.

Distretto di Bivona

Bivona volanti trecento sedici, pel sì duecento ottantotto, pel no ventotto.
Alessandria volanti settecentocinquantanove, pel sì settecento cinquantasette, pel no due.

Burgio votanti seicento novantotto, pel sì cinquecento ottanta, pel no centodiciotto.
Calamonaci votanti trecento tutti pel sì.
Cammarata votanti novecento ventidue, pel sì novecento quattordici, pel no otto.
Casteltermini votanti mille cinquecentosei tutti pel sì.
Cianciana votanti quattrocento diciannove, pel sì quattrocento diciassette, pel no due.
Lucca votanti trecento nove tutti pel sì.
S. Biagio trecento novantasei, pel sì trecento novantaquattro, pel no due.
Ribera, votanti quattrocento ottantotto, pel sì quattrocento settantasette, pel no undici.
San Giovanni votanti seicento, pel sì cinquecento quarandue, pel no cinquantotto.
S. Stefano di Bivona votanti cinquecento novantacinque tutti pel sì.
Villafranca votanti quattrocento sessantaquattro tutti pel sì.

Distretto di Sciacca

Sciacca votanti tremila duecento cinquantasette, pel sì tremila duecento cinquantuno, pel no sei.
Caltabellotta votanti cinquecentottantaquattro, pel sì cinquecento trentasette, pel no quarantasette.
Menfi votanti ottocento diciannove tutti pel sì.
Montevago votanti trecento ottantatre tutti pel sì.
Sambuca votanti milleduecento quattro, pel sì millecento ottantasei, pel no diciotto.
Santa Margherita votanti novecento novantatre tutti pel sì.
Ramo militare votanti cinquantanove tutti pel sì.

PROVINCIA DI NOTO

Distretto di Noto

Noto votanti duemila cento diciotto tutti pel sì.
Avola votanti mille seicento quarantasei, pel sì mille seicento quarantatre, pel no tre.
Buccheri votanti mille centoventinove tutti pel sì.
Buscemi votanti seicento trentanove, pel sì seicento trentotto, pel no uno.
Cassaro votanti quattrocento dodici tutti pel sì.

Ferla votanti ottocento quarantasei tutti pel sì.
Pachino votanti novecento trentaquattro tutti pel sì.
Palazzolo votanti duemila cento tre, pel sì duemila cento due, pel no uno.
Rosolini votanti novecento quaranta tutti pel sì.

Distretto di Siracusa

Siracusa votanti tremila cinquecento ventitre, pel sì tremila cinquecento ventidue, pel no uno.
Augusta votanti duemila duecento novantasette tutti pel sì.
Canicattini votanti mille duecento dodici tutti pel sì.
Carlentini votanti quattrocento settantanove tutti pel sì.
Floridia votanti mille novecento ventuno tutti pel sì.
Francoforte votanti mille e quarantaquattro tutti pel sì.
Lentini votanti mille seicento cinquantaquattro tutti pel sì.
Melilli votanti settecento novantotto, pel sì settecento novanta, pel no otto.
S. Paolo Solarino votanti quattrocento ottantasei tutti pel sì.
Sortino votanti mille trecento trentasette tutti pel sì.

Distretto di Modica

Modica votanti cinquemila seicento cinquantuno tutti pel sì.
Biscari votanti cinquecento ottantotto tutti pel sì meno uno.
Chiaramonte votanti mille duecento ventisei tutti pel sì.
Comiso votanti duemila settecentoquaranta tutti pel sì.
Giarratana votanti cinquecentoquarantasei tutti pel sì.
Monterosso votanti mille quattrocento novanta tutti pel sì.
Pozzallo votanti cinquecento novantadue tutti pel sì.
Santa Croce votanti cinquecentosettantre tutti pel sì.
Scicli votanti mille seicento settantotto tutti pel sì.
Spaccaforno votanti mille cento sei tutti pel sì.
Ragusa votanti quattromila ottocento settantotto tutti pel sì.
Vittoria votanti duemila ottocentotredici tutti pel sì.

PROVINCIA DI CATANIA

Distretto di Catania

Catania votanti diciassettemila trecentottantadue tutti pel sì.
Adernò votanti tremila novecentosettantotto tutti pel sì.
Belpasso votanti millequattrocento sessantanove tutti pel sì.

Biancavilla votanti duemila e cinquantatre tutti pel sì.
Bronte votanti mille novecento novantaquattro tutti pel sì.
Camporotondo votanti cento quarantuno tutti pel sì.
Gravina votanti trecento sei tutti pel sì.
S. Maria di Licodia votanti seicento trentasei tutti pel sì.
Maletto votanti cinquantadue tutti pel sì.
Mascalucia votanti settecento ottantotto tutti pel sì.
Misterbianco votanti millecentosette tutti pel sì.
Motta S. Anastasia votanti seicento ottantanove tutti pel sì.
Nicolosi votanti cinquecento dieci tutti pel sì.
Paternò votanti duemila centosessantaquattro tutti pel sì.
Pedara votanti settecento ventiquattro tutti pel sì.
S. Giovanni di Galermo votanti duecento novantacinque tutti pel sì.
S. Giovanni la Punta votanti centottantanove tutti pel sì.
S. Gregorio votanti trecentodue tutti pel sì.
S. Pietro Clarenza votanti duecentotrenta tutti pel sì.
S. Agata li Battiati votanti centotrentacinque tutti pel sì.
Scordia votanti milletrecento trenta tutti pel sì.
Trecastagne votanti ottocento cinquantotto tutti pel sì.
Tremestieri votanti trecento settantaquattro tutti pel sì, meno uno.
Viagrande votanti settecento settanta tutti pel sì.
Zafferana Etnea votanti seicento sessanta, pel sì seicento quarantatre, pel no diciassette.

Distretto di Aci-Reale

Aci Reale votanti cinquemila settecento cinquantacinque, pel sì cinquemila settecento quarantatre, pel no dodici.
Aci Bonaccorsi votanti duecento settantacinque tutti pel sì.
Aci Castello votanti quattrocento quarantotto, tutti pel sì.
Aci Sant'Antonio votanti settecento trentatre, pel sì settecento trentadue, pel no uno.
Aci S. Filippo Catena votanti quattrocento novanta tutti pel sì.
Calatabiano votanti seicentoventi tutti pel sì.
Castiglione votanti mille ed uno tutti pel sì.
Fiumefreddo votanti cento settantuno tutti pel sì.
Giarre votanti tremila cinquecento quindici tutti pel sì.
Linguaglossa votanti quattrocento quarantotto tutti pel sì.
Mascali votanti seicento quindici tutti pel sì.
Randazzo votanti mille tredici tutti pel sì.
Riposto votanti mille e sessantasette tutti pel sì.
Piedimonte votanti cinquecento ottantuno tutti pel sì.

Distretto di Caltagirone

Caltagirone votanti quattromila centottantasette, pel sì quattromila cento settantacinque, pel no ventisette.
Granmichele votanti millecinquecento ottantanove, pel sì mille cinquecento ottantasette, pel no due.
Licodia votanti mille trecento diciassette tutti pel sì.
Militello Val di Noto votanti duemila duecentoquaranta tutti pel sì.
Mineo votanti mille quattrocento ottantanove, pel sì mille quattro cento ottantotto, pel no uno.
Mirabella votanti cinquecento trentasei tutti pel sì.
Palagonia votanti novecento cinquantatre tutti pel sì.
Raddusa votanti cento ventisei tutti pel sì.
S. Michele votanti seicentonove tutti pel sì.
Rammacca votanti duecento quarantuno tutti pel sì.
Santo Cono votanti duecento quarantacinque tutti pel sì.
Vizzini votanti duemila ottocento dieci tutti pel sì.

Distretto di Nicosia

Nicosia votanti tremila trecento otto, pel sì tremila trecento sette, pel no uno.
Assaro votanti cinquecento sessantasei tutti pel sì.
Catena nuova votanti duecento ottantanove tutti pel sì.
Centorbi votanti mille quarantotto, pel sì mille quarantaquattro, pel no quattro.
Cerami votanti mille duecento ventuno tutti pel sì.
Gagliano votanti novecento quaranta tutti pel sì.
Leonforte votanti duemilacinquecento trentuno tutti pel sì.
Nissoria votanti quattrocento tre tutti pel sì.
Regalbuto votanti millecento settantotto tutti pel sì.
San Filippo d'Argirò votanti duemila trecentottantacinque, pel sì duemilatrecento ottantaquattro, pel no uno.
Troina votanti settecento settantacinque, pel sì settecento settantaquattro, pel no uno.
Sperlinga votanti trecento ventinove tutti pel sì.

PROVINCIA DI MESSINA

Distretto di Messina

Messina e suoi villagi votanti ventiquattromila settecentotrentotto, pel sì ventiquattromila settecento trenta, pel no otto.

Spatafora S. Pietro votanti centosessantadue tutti pel sì.
Bavuso votanti duecento cinquantaquattro tutti pel sì.
Calvaruso votanti duecento tutti pel sì.
Galati votanti quattrocento quaranta tutti pel sì.
Guidomandri votanti sessantacinque tutti pel sì.
Itala votanti duecento dieci tutti pel sì.
Mendanici.
Milazzo votanti duemila dodici tutti pel sì.
Monforte votanti cinquecento sette tutti pel sì.
Pagliara votanti novantatre tutti pel sì.
Rometta votanti seicento ottantanove tutti pel sì.
Rocca votanti trecentosei tutti pel sì.
Grotta di Rocca votanti centoquindici tutti pel sì.
Roccalumera votanti quattrocento venti tutti pel sì.
San Pietro Monforte votanti milletrecento quarantatre tutti pel sì.
Santa Lucia votanti millecinquecento undici tutti pel sì.
San Filippo votanti cinquecento sei tutti pel sì.
Santo Stefano di Briga votanti duecento ottanta tutti pel sì.
Saponara votanti quattrocento nove tutti pel sì.
Scaletta votanti cento cinquantasei tutti pel sì.
Spatafora San Martino votanti seicento dieci tutti pel sì.
Venetico votanti cento quattordici tutti pel sì.
Condrò votanti centodue tutti pel sì.
Gualtieri votanti trecento diciotto tutti pel sì.

Distretto di Patti

Patti votanti mille seicento quaranta tutti pel sì.
Alcara votanti quattrocento undici, pel sì trecento ottantaquattro, pel no ventisette.
Brolo votanti cento quaranta tutti pel sì.
Capri votanti cento ventiquattro tutti pel sì.
Castania di Tortorici votanti duecento trentotto tutti pel sì.
Ficarra votanti cinquecento trentaquattro tutti pel sì.
Floresta votanti duecento tutti pel sì.
Frazzanò votanti cento novantotto tutti pel sì.
Galati di Tortorici votanti quattrocento quaranta tutti pel sì.
Gioiosa votanti quattrocento ventisette tutti pel sì.
Librizzi votanti seicentotre tutti pel sì.
Longi votanti ottantuno tutti pel sì.
Militello Val Demone votanti trecento nove tutti pel sì.

Mirto votanti duecento ottantasette tutti pel sì.
Montagna Reale votanti quattrocento cinquanta tutti pel sì.
Naso votanti milletrecento ventuno tutti pel sì.
Oliveri votanti cento quarantanove tutti pel sì.
Piraino votanti quattrocento novantaquattro tutti pel sì.
Raccuia votanti quattrocento cinquanta tutti pel sì.
San Marco votanti trecento trenta tutti pel sì.
San Pietro votanti ottocentosei tutti pel sì.
Sant'Angelo di Brolo votanti mille trentotto tutti pel sì.
Ss. Salvatore votanti trecento ottantaquattro tutti pel sì.
Sinagra votanti trecento due tutti pel sì.
S. Domenica votanti duecentotrentanove tutti pel sì.
Tortorici votanti seicento otto tutti pel sì.
Ucria votanti settecento settanta tutti pel sì.

Distretto di Castroreale

Castroreale votanti mille settecento sessanta tutti pel sì.
Antillo votanti duecento trenta tutti pel sì.
Barcellona Pozzo di Gotto votanti cinquemila trecento sessantacinque tutti pel sì.
Casalnuovo votanti cento quarantatre tutti pel sì.
Casalvecchio votanti trecento dodici tutti pel sì.
Forza di Agrò votanti trecento sei tutti pel sì.
Francavilla votanti ottocento settantaquattro tutti pel sì.
Furnari votanti trecento settanta tutti pel sì.
Falcone votanti duecento novantotto tutti pel sì.
Gaggi votanti cento sedici tutti pel sì.
Gallodoro votanti duecento sedici tutti pel sì.
Graniti votanti quattrocento sessantadue tutti pel sì.
Giardini votanti cento cinquantacinque tutti pel sì.
Limina votanti duecento settantaquattro tutti pel sì.
Locadi votanti settantacinque tutti pel sì.
Malvagna votanti duecento ottantuno tutti pel sì.
Mazzarrà votanti trecento trentasette tutti pel sì.
Meri votanti duecento settantatre tutti pel sì.
Moio votanti ottantadue tutti pel sì.
Mola votanti cinquantatre tutti pel sì.
Mongiuffi Melia votanti trecento sessantacinque tutti pel sì.
Montalbano votanti cinquecento novantaquattro tutti pel sì.
Motta Camastra votanti trecento sedici tutti pel sì.
Novara votanti novecento ottantuno tutti pel sì.

Roccafiorita votanti trentatre tutti pel sì.
Roccella votanti duecento ottantaquattro tutti pel sì.
San Ferdinando votanti cinquecento venti tutti pel sì.
Savoca votanti trecento novantacinque tutti pel sì.
Santa Teresa votanti trecento-ottantacinque tutti pel sì.
Taormina votanti mille e settantotto tutti pel sì.
Tripi votanti quattrocento trentasei tutti pel sì.

Distretto di Mistretta

Mistretta votanti milletrecento cinquantadue tutti pel sì.
Capizzi votanti cinquecento dodici tutti pel sì.
Caronia votanti settecento settantadue tutti pel sì.
Castelluccio votanti cinquecento trentadue tutti pel sì.
Cesarò votanti centoventiquattro, cento uno pel sì, ventitre pel no.
Motta d'Affermo votanti cinquecento tre tutti pel sì.
Pettineo votanti quattrocento settantotto tutti pel sì.
Reitano votanti duecento trentadue tutti pel sì.
Sanfratello votanti cinquecento dieci tutti pel sì.
San Teodoro votanti centoventotto, centoventiquattro pel sì, quattro pel no.
S. Stefano di Camastra votanti settecento cinquantasei tutti pel sì.
Tusa votanti trecento cinquanta tutti pel sì.
Quarto Battaglione Bersaglieri votanti quattrocento quarantacinque, pel sì quattrocentoquarantuno, pel no quattro.
Battaglione Ponespergh votanti ottanta tutti pel sì.
Corpo di Artiglieria votanti duecento settantasette tutti pel sì.
Diciassettesima divisione di Brigata 3° Reggimento votanti duecentoquarantasette tutti pel sì.
Consiglio di guerra della provincia di Messina votanti quattordici tutti pel sì.
Battaglione Bentivegna votanti duecento trentadue tutti pel sì.
Secondo Battaglione Bersaglieri, seconda brigata votanti duecento ventitre tutti pel sì.
Carabinieri Reali votanti duecento dodici tutti pel sì.
Comando di Piazza della provincia di Messina votanti quarantadue tutti pel sì.
Piazza di Messina votanti duemillesettecentoquarantacinque, duemillesettecentoquarantuno pel sì, quattro pel no.
Reggimento Cacciatori esuli Messinesi votanti quattrocento ottantuno tutti pel sì.
Totale votanti quattrocento trentaduemila settecento venti, pel sì

quattrocentotrentaduemille e cinquantatre, pel no seicentosessantasette.

Non si è tenuto conto dei voti nulli, come pure non si è tenuta ragione dei due verbali di Ustica e Mandanici per avere quelle popolazioni votato il sì per acclamazione, senza distinzione di età e di sesso. Non si è del pari fatto conto del verbale del comune di Alì per non offrire le indicazioni del numero dei votanti, tanto pel sì quanto pel no.

Si sono giudicati difettosi e perciò esclusi primo il verbale degli uffiziali amministrativi dell'Intendenza militare di Messina per aver votato col sì i diciannove individui sottoscritti sulla seguente proposizione : Per l'annessione al Regno Italico rappresentato dal Re costituzionale — Secondo, quello del Battaglione dei Cacciatori dell'Etna per aver votato numero duecento trentasei individui pel sì colla seguente formola : Per l'annessione al regno costituzionale di Vittorio Emmanuele II, e i suoi legittimi discendenti — Terzo del Battaglione Siculo Colina per avere i duecento individui che votarono pel sì seguita questa formola : Per l' annessione al Governo costituzionale di Vittorio Emmanuele II. — Formole tutte tre non conformi alla proposizione scritta all'art. 1 del decreto prodittatoriale del 15 ottobre ultimo.

Finalmente non ha potuto ammettersi un atto notarile qui pervenuto da Torino esibito alla Corte suprema di giustizia, che mostra di essersi presentati in Torino a notar Giovanni Signorelli numero diciannove individui Siciliani, i quali chiesero atto della loro spontanea votazione, rispettivamente espressa col sì, nella seguente proposizione :

« Sulla quistione dell'annessione immediata di quella parte d'Italia « al Regno costituzionale di Vittorio Emmanuele e suoi discendenti. »

Che ognun vede quanto sia diversa da quella indicata nel cennato decreto.

Compite tutte le operazioni il signor Presidente accompagnato da' componenti la Corte suprema si è fatto al balcone di centro del Palazzo dei Tribunali, ed ha proclamato i risultati del plebiscito siciliano, colle seguente parole :

Sulla proposizione

« Il Popolo Siciliano vuole l'Italia una ed indivisibile con Vittorio « Emmanuele re costituzionale, ed i suoi legittimi discendenti;

« I voti pel sì sono stati quattrocentotrentaduemila e cinquantatre.

« I voti pel no sono stati seicento sessantasette. »

Di tutto si è formato il presente processo verbale in triplo originale per presentarsi dalla Corte suprema in Corpo, due al Prodittatore, e conservarsi il terzo nell'archivio di questa Corte suprema di Giustizia, insieme a tutti i verbali originali di sopra indicati.

Chiusa nel giorno sudetto alle ore due pomeridiane.

Pasquale Calvi pres., Francesco Calcagno avvoc. gen., Pietro Cirino, Vincenzo Errante, Salvatore Schiavo, Antonino Gioconia, Giuseppe Puleo, Giuseppe Vinci ed Orlando, Vincenzo Cacioppo, Antonino Ferro, Cirino Caruso vice cancelliere.

(Num. 930) *Palermo li 4 novembre 1860*

Si chiama il signor Fabrizii alla presidenza del Consiglio di Stato durante l'assenza del Prodittatore.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

Dovendo assentarsi per brevissimi giorni dell'Isola per affrettare il compimento del voto così unanimemente pronunciato ed ora solennemente promulgato dai cittadini;

Di moto proprio;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Nella temporanea assenza del Prodittatore, il Segretario di Stato per la guerra, generale Nicola Fabrizj avrà la presidenza del Consiglio dei Segretari di Stato e il diritto di firma, in nome del Prodittatore, delle relative deliberazioni.

Art. 2. La spedizione degli affari del gabinetto del Prodittatore e la firma relativa rimangono demandate al segretario generale del governo avvocato A. Bargoni.

Art. 3. Tutti i Segretari di Stato, ciascuno per ciò che li riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

(*Num. 931*) *Palermo li 4 novembre 1860*

Proclama del Prodittatore.

Cittadini,

Il grande atto è compiuto.

Custode e propugnatore io del programma di Garibaldi, esulto di vederlo consacrato dal vostro senno e dalla vostra virtù.

E poi che ancora non è giunto nell'Isola alcun rappresentante di quel Re, che rispondendo ai gridi di dolore delle italiche genti, si chiamò e fu primo soldato della Indipendenza Nazionale, mi è grato offrire a Garibaldi il compiacimento di presentare Egli stesso il vostro voto e di ottenerne la immanchevole accettazione.

Io farò pronto ritorno tra voi per segnar l'atto che deve chiudere la mia missione e dirvi addio.

Intanto, nella brevissima assenza, porto la convinzione che il paese serberà quel savio contegno che lo fece ammirando negli ardui giorni dell'incertezza e che oggi si ammanta di ben naturale, civile entusiasmo.

Alla Guardia Nazionale, questo soltanto io dico partendo, che in Lei supremamente confido.

Il Prodittatore : *Mordini*

(*Num. 932*) *Palermo li 4 novembre 1860*

Si dichiarano a peso dello Erario Nazionale i debiti contratti dal defunto D. Francesco Riso per sostenere la rivoluzione.

(*Num. 933*) *Palermo li 4 novembre 1860*

Organico della Biblioteca degli espulsi Gesuiti.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Istruzione pubblica;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Alla biblioteca esistente nel Collegio Massimo, che fu degli espulsi Gesuiti in Palermo, è assegnata una dote annua di

lire venticinquemila duecentocinquanta sul bilancio della pubblica istruzione.

Art. 2. La predetta dote sarà ripartita come segue:

Per compra e ligatura di libri, carta ed altri generi, ed illuminazione della sera, lire dodicimila	L. 12,000
Per stipendi degl'impiegati lire tredicimiladuecentocinquanta.	» 13,250
	L. 25,250

Art. 3. Vi sarà in essa:

Un bibliotecario con lire millecinquecento all'anno.	» 1,500
Due sotto-bibliotecari con lire mille per ciascuno .	» 2,000
Sei assistenti con lire settecentocinquanta per uno	» 4,500
Sei sotto-assistenti con lire seicento per uno . .	» 3,600
Tre distributori di carte d'entrata con lire quattrocentocinquanta per ciascuno	» 1,350
Un serviente con lire trecento	» 300
	L. 18,250

Art. 4. La biblioteca starà aperta dalle ore 8 a. m. alle 9 ½ p. m. eccetto i dì di vacanza, che saranno determinati con apposito regolamento. E gli impiegati vi faranno il loro servizio a muta, tal che sieno sempre presenti il bibliotecario od un sotto-bibliotecario, due assistenti, due sotto-assistenti, un distributore di carte d'entrata ed il serviente.

Art. 5. Il bibliotecario sarà nominato direttamente dal Governo: gli altri impiegati dal Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, ma i sotto-bibliotecari, assistenti e sotto-assistenti previo concorso.

Senza concorso possono esser destinati provvisoriamente, per una durata non maggiore di un anno.

Art. 6. La soprintendenza della biblioteca è affidata ad una deputazione composta di tre individui: cioè un Presidente nominato dal Governo, tra' componenti del consiglio superiore di Pubblica Istruzione, e due deputati scelti tra le persone di lettere dal Consiglio medesimo.

L'ufficio loro è essenzialmente gratuito, la durata di un anno; ma possono essere riconfermati.

Art. 7. La Deputazione formolerà il regolamento della Biblioteca e il sottoporrà all'approvazione del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione.

Art. 8. Il Segretario di Stato della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segr. di Stato dell'Istruzione pubblica
G. Ugdulena

(Num. 934) *Palermo li 4 novembre 1860*

Regolamento in esecuzione del decreto del 20 ottobre 1860.

SEGRETERIA DI STATO DELLE FINANZE

Regolamento in esecuzione del decreto del 20 ottobre 1860 per la vendita ed affrancasione di tutti i beni e rendite del demanio pubblico, e di ogni stabilimento dipendente dal Governo.

Art. 1. Le commessioni speciali che rimangono incaricate nelle provincie delle operazioni per la vendita, e l'affrancazione di tutti i beni, e le rendite del demanio pubblico, dei corpi e luoghi pii laicali, e di ogni altro stabilimento dipendente dal governo saranno composte giusta le prescrizioni dettate dai decreti del 16 febbraro, 29 marzo 1852 e del 2 settembre 1860. Esse procederanno negli stessi modi, e colle medesime norme nei suddetti decreti contenuti nonchè ai termini degli altri duo decreti del 2 settembre 1852 e del 20 ottobre ultimo, e salvo le seguenti modifiche.

Art. 2. Nei verbali sia di vendita, sia di affrancazione che dovranno redigersi dalle commessioni, saranno precisate tutte le ipoteche, e tutti i privilegi speciali nascenti dai dritti non liquidabili prontamente, o indeterminati o eventuali, o in qualunque modo litigiosi, di cui potranno essere affetti i fondi non che i canoni, o rendite che saranno venduti, o affrancati, con indicarne dettagliatamente i titoli dai quali traggono origine, onde dalla Segreteria di Stato delle finanze, dietro l'approvazione del governo, possansi in esecuzione dello art. 2 del decreto del 20 ottobre 1860 emettere le convenienti disposizioni sia pel passaggio di tali ipoteche sugli altri beni dello Stato, sia per essere sostituita alle stesse il corrispondente vincolo sulle rendite da iscriversi sul Gran Libro in favore dei corpi morali.

Art. 3. I possessori dei titoli del 1848 e 1849 che per eseguire il versamento della vigesima parte dello ammontare delle loro offerte ai termini dell'art. 13 del decreto del 20 ottobre, volessero

farne il deposito presso i ricevitori generali e distrettuali nelle provincie e presso il tesoriere generale in Palermo dovranno contemporaneamente depositare in contanti le altre due terze parti.

In Palermo questa parte di deposito in contanti sarà fatta con polizze o fedi di credito intestate o girate in favore del tesoriere generale.

Art. 4. I titoli del 1848 e 1849 saranno in detto deposito provvisoriamente ricevuti al ragguaglio per gli stessi stabilito dall'articolo 7 del decreto del 20 settembre 1860; cioè al 60 per 100 salvo a regolarizzarsene il computo sia in più, sia in meno sulla prima rata del pagamento del prezzo, prescritta dall'art. 14 del decreto del 20 ottobre.

A tal uopo il corso della borsa di Palermo del giorno in cui si compie la vendita o l'affrancazione, sarà specificato nell'atto di approvazione del governo.

Tale corso sarà regolato dal listino di borsa inserto nel *Giornale Officiale*, e fisserà il valore dei titoli del 1848 e 1849 anche per quelli che potranno versarsi nelle altre due rate del pagamento del prezzo.

Art. 5. A coloro ch'eseguiranno il deposito di cui sopra è parola, sarà dal tesoriere generale o dai ricevitori generali rilasciato a di loro firma, e col visto del controlloro generale, o del controlloro locale un elenco conforme a quello previsto dall' art. 5 del regolamento del 27 agosto ultimo riguardante il decreto di pari data per la soscrizione della novella rendita.

I ricevitori inviando, giusta i regolamenti in vigore, le somme alla tesoreria generale, tratterranno presso di loro i titoli del 1848 e 1849, mandandone, di unita alla contabilità, al tesoriere un consimile dell'elenco da loro rilasciato.

Art. 6. Se la vendita, o l'affrancazione per cui è stato fatto il deposito, non avrà luogo in favore del depositante, in tal caso la restituzione del deposito sarà fatta con ordinativi della commessione della rispettiva provincia, e gli agenti finanzieri a vista del detto ordinativo, e senza altra formalità restituiranno le somme ed i valori presso loro depositati, ritirando bensì l'elenco di cui si è fatta parola nel precedente articolo, colla quittanza in piedi della parte precedente.

Questo elenco sarà come di regola rimesso alla tesoreria generale, alla quale saranno del pari inviati tutti i valori, che per vendita o affrancazione compiuta, potranno essere depositati presso gli agenti suddetti, o nelle proporzioni stabilite dal decreto del

20 ottobre, tanto per causa del primo deposito, che per gli ulteriori pagamenti del capitale dovuto.

Art. 7. Li acquirenti, dietro l'approvazione della vendita, e dopo aver ricevuto la spedizione autentica del corrispondente verbale ai termini dell'art. 30 del regolamento del 27 marzo 1852 potranno procedere ad espellere i fittaiuoli principali, non che i succonduttori nei modi seguenti:

Non potranno far uso del dritto di espulsione se non dal 1° settembre dell'anno in corso, e questo dritto sarà esercitato come nei casi di vendita per aggiudicazione, e giusta le prescrizioni contenute negli articoli dal 1590 al 1594 delle leggi civili.

Art. 8. I fittaiuoli e subaffittaiuoli non avranno dritto al risarcimento dei danni ed interessi nei suddetti articoli delle leggi civili contestate, se la locazione non sia stata fatta con atto autentico, o non abbia data certa anteriore al decr. del 20 ottobre 1860.

In ogni caso pei fondi rustici la durata del fitto che resta a trascorrere sarà limitata ad un tempo non maggiore di due annate.

Art. 9. Ogni controversia sia per l'espulsione, sia per la indennità sarà deffinita dalle Commessioni locali nei modi che coll'articolo 19 del succitato regolamento del 29 marzo 1852 trovansi stabiliti pei reclami. L'acquirente del fondo, ed il locatario di questo saranno sostituiti al reclamante, ed al corpo proprietario, di cui parla il sudetto art. 19.

Art. 10. Dopo la decisione della Commessione resterà salvo alle parti l'esperimento giudiziario, senza però che questo possa arrestare il rilascio del fondo previo il pagamento di quanto la Commessione avrà determinato.

Art. 11. Per quanto altro riguarda l'esatto adempimento del decreto del 20 ottobre 1860 saranno eseguite tutte le prescrizioni contenute nei decreti e regolamenti anteriori sulla materia, ma per quelle parti soltanto che non fossero in opposizione al presente regolamento, ed al suddetto decreto del 20 ottobre 1860.

Il Segretario di Stato: *D. Peranni*

(Num. 935) *Palermo li 5 novembre 1860*

Il Padre Giovanni Pantaleo de' riformati di S. Francesco è nominato Vicario al Cappellano Maggiore del Regno nell'Isola di Sicilia invece di Monsignor Lello che viene esonerato.

(Num. 936) *Palermo li 8 novembre 1860*

Proclama del Dittatore Garibaldi.

Ai miei compagni d' armi

Penultima tappa del risorgimento nostro, noi dobbiamo considerare il periodo che stà per finire, e prepararci ad ultimare splendidamente lo stupendo concetto degli eletti di venti generazioni, il di cui compimento assegnò la Provvidenza a questa generazione fortunata.

Sì, Giovani! L'Italia deve a Voi un'impresa che meritò il plauso del mondo.

Voi vinceste! — e voi vincerete — perchè voi siete ormai fatti alla tattica che decide delle battaglie!

Voi non siete degeneri da coloro che entravano nel fitto profondo delle falangi Macedoniche e squarciavano il petto ai superbi vincitori dell' Asia.

A questa pagina stupenda della storia del nostro paese ne seguirà una più gloriosa ancora, e lo schiavo mostrerà finalmente al libero fratello un ferro arruotato che appartiene agli anelli delle sue catene.

All'armi tutti! — tutti: e gli oppressori — i prepotenti sfumeranno come la polvere.

Voi, donne, rigettate lontani i codardi — essi non vi daranno che codardi — e voi figlie della terra della bellezza volete prole prode e generosa!

Che i paurosi dottrinari se ne vadino a trascinare altrove il loro servilismo, le loro miserie.

Questo popolo è padrone di se. Egli vuol essere fratello degli altri popoli, ma guardare i protervi colla fronte alta: non rampicarsi, mendicando la sua libertà — egli non vuol essere a rimorchio di uomini a cuore di fango. Nò! Nò! Nò!

La Provvidenza fece il dono all' Italia di Vittorio Emmanuele. Ogni Italiano deve rannodarsi a Lui — serrarsi intorno a Lui. Accanto al Re Galantuomo ogni gara deve sparire, ogni rancore dissiparsi! Anche una volta io vi ripeto il mio grido: all' armi tutti! tutti! Se il marzo del 61 non trova un milione d' Italiani armati, povera libertà, povera vita italiana.... Oh! no: lungi da me un pensiero che mi ripugna come un veleno. Il marzo del 61, e se fa bisogno il febbraro, ci troverà tutti al nostro posto.

Italiani di Calatafimi, di Palermo, del Volturno, d' Ancona, di

Castelfidardo, d'Isernia e con noi ogni uomo di questa terra non codardo, non servile; tutti, tutti serrati intorno al glorioso soldato di Palestro, daremo l'ultima scossa, l'ultimo colpo alla crollante tirannide!

Accogliete, giovani volontari, resto onorato di dieci battaglie, una parola d'Addio! Io ve la mando commosso d'affetto dal profondo della mia anima. Oggi io devo ritirarmi, ma per pochi giorni. L'ora della pugna mi ritroverà con voi ancora — accanto ai soldati della Libertà Italiana.

Che ritornino alle loro case quelli soltanto chiamati da doveri imperiosi di famiglia, e coloro che gloriosamente mutilati hanno meritato la gratitudine della patria. Essi la serviranno nei loro focolari col consiglio e coll'aspetto delle nobili cicatrici che decorano la loro maschia fronte di venti anni. All'infuori di questi, gli altri restino a custodire le gloriose bandiere.

Noi ci ritroveremo fra poco per marciare insieme al riscatto dei nostri fratelli, schiavi ancora dello straniero, noi ci ritroveremo fra poco per marciare insieme a nuovi trionfi.

G. GARIBALDI

(Num. 937) *Palermo li 10 novembre 1860*

Accettazione del solenne voto.

Ai popoli Napolitani e Siciliani

Il suffragio universale mi dà la sovrana podestà di queste nobili provincie.

Accetto quest'altro Decreto della volontà nazionale, non per ambizione di regno, ma per coscienza di Italiano.

Crescono i miei, crescono i doveri di tutti gli Italiani. Sono più che mai necessarie la sincera concordia e la costante annegazione. Tutti i partiti debbono inchinarsi divoti innanzi alla Maestà dell'Italia che Dio solleva.

Quà dobbiamo instaurare governo che dia guarentigia di viver libero ai popoli, e di severa probità alla pubblica opinione. — Io faccio assegnamento sul concorso efficace di tutta la gente onesta. Dove nella legge ha freno il potere e presidio la libertà, ivi il governo tanto può pel pubblico bene, quanto il popolo vale per la virtù.

All'Europa dobbiamo addimostrare, che se la irrisistibile forza

degli eventi superò le convenzioni fondate nelle secolari sventure d'Italia, noi sappiamo ristorare, nella nazione unita, l'impero di quegli immutabili dommi senza dei quali ogni società è inferma, ogni autorità combattuta ed incerta.

VITTORIO EMMANUELE

(Num. 938) *Palermo li 22 novembre 1860*

S'ordina il sodisfo della intiera entrata in campagna per tutti gli ufiziali dell'esercito.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

Sulla proposta del Segretario di Stato della Guerra;

Udito il Consiglio de' Segretari di Stato;

Considerando che le modificazioni successivamente apportate al soddisfacimento degli averi degli Ufficiali dello Esercito Meridionale di Italia furono giustificate dalle condizioni finanziarie della attualità, lasciando però sempre intatti i dritti degli Ufficiali stessi alla percezione delle loro spettanze giusta le tariffe applicate allo Esercito Nazionale del Nord e del centro d'Italia;

Considerando che la precarietà di dette condizioni finanziarie è per cessare oggi che la Sicilia va a far parte della grande nazionalità Italiana, e che quindi è oramai tempo di liquidare e soddisfare i giusti interessi di questa benemerita parte dell'Esercito Italiano;

Considerando che la riduzione degli averi ha gravitato sopra i soli Ufficiali ed Impiegati dell'esercito, i quali per l'importauza dei servizi resi alla causa nazionale han ben meritato della patria;

DECRETA

Art. 1. Il Decreto Dittatoriale del 29 giugno 1860, col quale si accordarono le intere spettanze, entrata in Campagna, soprassoldo e razioni di Campagna, a norma delle ordinanze Piemontesi, a tutti gli Uffiziali dell'esercito, è richiamato in pieno vigore, per la regolarizzazione degli averi degli Ufficiali interessati, colle norme determinate dagli articoli seguenti.

Art. 2. Tutti gli Ufficiali che servirono o servono in attività, sa-

ranno soddisfatti dell'intera entrata in Campagna o della porzione della stessa che non hanno percepita.

Riceveranno essi pure i loro soldi arretrati o ritenuti, non che le altre spettanze attribuite alli stessi sul piede di guerra dalle tariffe di sopra citate, e ciò per tutto il tempo del loro servizio attivo sin oggi.

Art. 3. Saranno considerati essere stati in servizio attivo tutti gli Uffiziali ed Impiegati Militari che per la natura del grado o delle funzioni di cui sono investiti parteciparono ai fatti di guerra o furono suscettibili di andare in Campagna e che quindi han dovuto tenersi pronti a muovere al primo ordine.

Saranno pure considerati essere stati in attività, benchè collocati ai depositi o addetti ad un servizio sedentaneo, tutti gli Ufficiali ed Impiegati assimilati, i quali sono stati feriti, e quelli che parteciparono alla prima spedizione.

Art. 4. Tutti gli Ufficiali ed altri impiegati Militari che non prestarono o non prestano un servizio attivo, siccome son quelli addetti al servizio delle Piazze, fortezze, auditorati di Guerra e Tribunali Militari territoriali, Ospedali Militari, Veterani, Uffici Centrali della Intendenza non usciti dalla loro residenza, saranno considerati per le loro spettanze come sul piede di pace e le percepiranno intere a tutt' oggi col richiamo delle porzioni dei loro averi che sono state ritenute.

Art. 5. Gli ufficiali ed Impiegati Militari che trovansi in Messina, appartenenti tanto al servizio attivo che al sedentaneo, saran tutti considerati in attività, avuto riguardo alla loro posizione eccezionale in presenza del nemico.

Art. 6. Tutti gli Ufficiali od Impiegati militari che furono e sono collocati in aspettativa al deposito, saranno riguardati in posizione di *disponibilità* e riceveranno lo stipendio attribuito dalle cennate tariffe agli Ufficiali che trovansi in tale posizione, senza pregiudizio dei loro diritti pel tempo in cui fossero stati all'attività.

Art. 7. Il Segretario di Stato della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*

Il Segretario di Stato della Guerra
N. Fabrizj

(Num. 939) *Palermo lì 23 novembre 1860*

Pensione accordata alle vedove dei morti combattenti la causa nazionale.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Veduto l'art. 2 del decreto del 6 giugno ultimo;
Veduto il rapporto della Commessione per le pensioni ai congiunti dei morti combattendo per la causa Italiana;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È accordata sul ruolo provvisorio della Tesoreria generale una pensione di ducati sei al mese per ciascuna, netti di ogni ritenzione, alle seguenti vedove di prodi morti combattendo per la causa italiana nei memorandi giorni dal 27 al 29 maggio.
Giovanna Conti vedova di Antonino Mulè.
Giovanna Maniscalco vedova di Michele Inserra.
Filomena Tarantino vedova di Michele Ciolino.
Rosaria Morici vedova di Matteo Cottone.
Agata D'Amico vedova di Domenico Correnti.
Giuseppe Tranchina vedova di Silvestre Lo Piccolo.
Francesca Lo Forte vedova di Rosario Di Martino.
Giovanna Scalia vedova di Alfonso Pappalardo.
Maria Corallo vedova di Giuseppe Amato.
Maria Giglio vedova d'Ignazio Visiano.
Giovanna Caruso vedova di Giuseppe Messina.
Antonino Lo Cascio vedova di Matteo Di Fiore.
Maddalena Abbaleo vedova di Giacomo Giorlando.
Rosalia Beninati vedova di Placido Lucchese.
Maria di Simone vedova di Giacomo Lucido.
Rosalia Bisesi vedova di Giovanni Calderone.
Caterina Farina vedova di Giuseppe Cosenza.
Giuseppa Pellegrino vedova di Giovanni Giacalone.
Cristina Cajola vedova di Filippo Lamia.
Anna Raffo vedova di Gioacchino Terzo.
Giovanna Sammarco vedova di Francesco Paolo Puccio.
Giuseppa Terzo vedova di Francesco Gerone.

Rosa La Barbera vedova di Leonardo Zito.
Marianna Martines vedova di Santi Biundo.
Giuseppa Galluzzo vedova di Giuseppe La Mattina.
Vincenza Cirivello vedova di Antonino Dominici.
Nunzia Pizzuto vedova di Ciro Russo.
Teresa Petronio vedova di Giuseppe Bruccoleri.
Antonia Compagno vedova di Giovanni D'Emma.
Concetta Ferreri vedova di Andrea Scimone.
Antonina Mercurio vedova di Giuseppe Di Franco.
Lucia Palazzo vedova di Francesco Vaglica.
Nunzia Messina vedova di Gioachino Bruschetta.
Maria Falbo vedova di Angelo Mannino.
Maria Chipari vedova di Vito Arrigo.
Leonarda Cagliari vedova di Antonino Scalia.
Carmela Cocchiara vedova di Salvatore Mauro.
Rosalia Messina vedova di Vincenzo la Rosa.
Maria Teresa Somma vedova di Salvatore Valentino.
Giuseppa lo Secco vedova di Gaetano Basile.
Rosaria Lamberto vedova di Giovan Battista Barone.
Livia Caruso vedova di Camillo Albamonte.
Elisabetta Pizzo vedova di Nunzio la Fata.
Giovanna Farina vedova di Giovan Battista Sutera.
Francesca Scrimenti vedova di Giuseppe Quartararo.
Antonino Piddisi vedova di Giovanni Scrimenti.
Gioacchina d'Anna vedova di Lorenzo Catanuto.
Francesca Faraone di Salvatore Grazia.
Rosalia La Sala vedova di Gaetano Castellana.
Filippa Militano vedova d'Ignazio Costanza.
Rosalia Serio vedova di Girolamo Napoli.
Angela Dolce vedova di Carlo Mogavero.
Francesca Bertolino vedova di Salvatore La Bua.
Angela d'Anna vedova di Salvatore Schiavo.
Vincenza Stella vedova di Mariano di Marco.
Concetta Putano vedova di Paolo Mirendino.
Maria Ingrassia vedova di Giovanni Previti.
Francesca La Monica vedova di Salvatore Rumbolo.
Francesca Ferrante vedova di Ferdinando Nancio.
Rosalia Guerrera vedova di Pietro Parisi.
Anna Mucia vedova di Matteo Costanza.
Francesca Cirrincione vedova di Filippo Franco.
Caterina Fasone vedova di Giuseppe Chirchio.
Concetta Sciortino vedova di Domenico Buttafuoco.

Caterina Alaimo vedova di Giuseppe Compagno.
Rosalia Bruno vedova di Antonino Spinelli.
Leonarda Fanara vedova di Matteo Calvi.
Giuseppa Brusca vedova di Salvatore Pellitteri.
Caterina Giambrone vedova di Antonino Ciallombardo.
Maria Angela Stornaiuolo vedova di Giovanni Alvano.
Raimonda Angles vedova di Antonino Pellitteri.
Giuseppa Costanza vedova di Felice Martines.
Anna Riggio vedova di Salvatore Alonge.
Dorotea Arrigo vedova di Francesco Licciardi.
Rosa di Matteo vedova di Giacomo Petramorta.

Art. 2. I Segretari di Stato dell' Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore : *Mordini*
Il Segretario di Stato dell'Interno
E. Parisi

(Num. 940) *Palermo li 23 novembre 1860*

Pensioni ai genitori dei prodi morti combattendo.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;
Veduto l'art. 2 del decreto del 6 giugno ultimo;
Veduta la risoluzione presa nel Consiglio del 28 agosto scorso;
Veduto il rapporto della Commessione per le pensioni ai congiunti dei morti combattendo per la causa Italiana;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell'Interno;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. È accordata sul ruolo provvisorio della Tesoreria generale una pensione di ducati quattro e grana cinquanta al mese netti di ogni ritenzione, ai seguenti individui, genitori di prodi, che caddero combattendo per la causa italiana nei giorni dal 27 al 29 maggio.

Giovanna Agnello madre di Carmelo Abbate.
Maria Cuscè madre di Giuseppe Cardella.
Giovanni Ragusa padre di Eugenio.

Rosaria Di Liberto Madre di Francesco Razete.
Giovanna Trapani madre di Clemente Trapani.
Antonino Garufo padre di Pasquale.
Margherita Pozzola madre di Giuseppe Romano.
Antonino Gallo padre di Benedetto.
Marina Cannella madre di Giovan Battista Macaluso.
Rosa Gulisano madre di Giuseppe Giordano.
Maria Campione madre di Giuseppe Gandolfo.
Antonino Marraffa padre di Giuseppe.
Francesco Vassallo padre di Giuseppe.
Antonina Marchesé madre di Vincenzo De Carlo.
Gaetana Tranchina madre di Benedetto Genovese.
Margherita Cinà madre d'Ignazio Trapani.
Giuseppe Caldara padre di Francesco.
Antonino Cardella madre di Vincenzo Diana.
Giuseppa Coffaro madre di Antonino Coffaro.
Rosolia Orifino madre di Vincenzo Ceraolo.
Francesca Scillaci madre di Rosolino Barone.
Concetta Caputo madre di Gaetano Genco.
Giuseppa Varisca madre di Giuseppe Panno.
Michele Fedele padre di Luigi.
Antonino Sirchia padre di Salvatore.
Giuseppe Ajena padre di Francesco.
Grazia Alfano madre di Filippo Settecase.
Antonina Lipari madre di Giuseppe Macaluso.
Angela Dulcimascolo madre di Giuseppe Runno.
Giuseppa Abbate madre di Paolo Nasta.
Grazia Pulco madre di Antonino Speciale.
Vito Nicolicchia padre di Girolamo.
Domenico Viola Padre di Placido.
Giovanna Graziano madre di Michele Versaci.

Art. 2. I Segretari di Stato dell' Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Prodittatore . *Mordini*
Il Segretario di Stato dell'Inerno
E. Parisi

(Num. 941) *Palermo li 23 novembre 1860*

Pensione accordata alla signora Anna D'Angelo.

(Num. 942) *Palermo li 23 novembre 1860*

Pensione accordata alla signora Eleonora Vannelli.

(Num. 943) *Palermo li 23 novembre 1860*

Pensioni accordate alle signore Anna Bonomo e Rosaria Rosano.

(Num. 944) *Palermo li 26 novembre 1860*

Si dichiarano benemeriti della patria i militi della seconda e terza categoria delle milizie nazionali.

(Num. 945) *Palermo li 26 novembre 1860*

Proclama del Prodittatore

Italiani della Sicilia!

Due milioni e mezzo di voci si alzeranno domani dall'Isola per acclamare il Re eletto che è gloria e speranza della nazione.

Prenunziato da Garibaldi, guidato dalla Stella d'Italia, Ei viene fra Voi a stringere un sacro patto d'amore e di fede.

L'Italia una e indivisibile gridò Sicilia col glorioso plebiscito del 21 ottobre. Domani farà degno riscontro alla maestà del voto popolare la solenne accettazione del Re prode, del Re galantuomo.

E così, posto il finale suggello alla memoranda vostra rivoluzione, si aprirà quel periodo tanto invocato di storia italiana che deve chiudersi, e si chiuderà, colla liberazione di Venezia e di Roma.

Italiani della Sicilia!

Quando, per ordine del dittatore Garibaldi, io tolsi a reggere lo stato in momenti difficilissimi, vi dissi: « associate i vostri sforzi « ai miei, perchè mentre i vostri figli combattono sul continente « le battaglie della patria unità, l'Isola appena appena redenta pre- « senti al mondo civile lo spettacolo di un popolo che sa praticare « la vera libertà. »

Ora io sono lieto di poter dichiarare che vi siete col fatto mostrati degni dell'Italia e dell'Eroe che vi guarda oggi da Caprera.

Il giorno ch'io mi separai in Napoli da Lui, per far ritorno in Sicilia, Egli stringendomi forte al petto, mi rivolse queste parole: « Addio: noi ci ritroveremo sempre sulla via del dovere e dell'onore. » Queste stesse parole a Voi, o Siciliani, a Voi, fratelli miei, io rivolgo ora coll'animo commosso: « Addio: noi ci ritroveremo sempre con Lui sulla via del dovere e dell'onore. »

Viva Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il Prodittatore : *Mordini*

(Num. 946) *Palermo li 26 novembre 1860*

Relazione del Consiglio di Stato convocato con decreto del 19 ottobre 1860.

Relazione presentata dal Consiglio straordinario di Stato convocato in Sicilia con decreto dittatoriale de' 19 ottobre 1860.

I.

Mossa l'Italia dal sentimento della propria dignità e verace interesse e dalla esperienza dolorosa di tredici secoli a rivendicare la nazionalità e libertà sua, concorre oramai tutta con accordo degno di quel popolo intelligente e civile ch'ella fu sempre, nel pensiero di accomunare la maggior somma possibile di forze morali e materiali, lasciando la maggior somma possibile di libertà, ai cittadini, a' municipî ed alle associazioni più larghe, create dalla geografia e dalla storia: centri di vita e d'incivilimento, da non potersi distruggere senza scemare lustro e possanza alla nazione. In altri termini si vuole l'unità dello Stato, con larghe franchigie nell'amministrazione locale e nella vita civile. Nè cotesta opinione nasce adesso, nella subita fortuna succeduta alle calamità, nè tal concordia si fa palese da ieri, come altre virtù negateci dallo straniero, le quali risplendono adesso nel nostro suolo con maraviglia e plauso del mondo civile. Sin quando la nostra generazione cominciò a sperare il riscatto, incontrò la quistione dell'Unità o Federazione: quistione più spaventevole all'aspetto che realmente pericolosa: poichè le due opinioni contrarie si trovavano d'accordo nei punti estremi: nè si vedevano ostacoli insuperabili a segnare il confine nel terreno di mezzo. I federalisti non hanno contesa in fondo l'unità del potere politico, dell'esercito e navilio da guer-

ra, nè del governo negl'interessi maggiori e comuni della nazione. Similmente gli unitari non sognaron mai di trapiantare in Italia un accentramento incompatibile col genio e le tradizioni della nostra schiatta, quanto con gli ordini di verace libertà. Se abbiam disputato tra noi, l'è stato sulle quistioni subalterne, e molto più nelle parole. Or che gl'Italiani escono dall'accademia per assidersi nel foro ; or che la comune patria naturale divien patria legale, non per forza di conquisto d'una provincia sull'altra, ma per impeto di tutte, spontaneo e pressochè simultaneo, sotto gli auspici di una monarchia costituzionale, or è mestieri di studiare praticamente, senza preoccupazioni, nè risguardo ad interessi minori ed effimeri, l'ordinamento proprio che a noi convenga per questo fatto d'unione, il quale non ha riscontro nella storia degli altri popoli, ed è accompagnato da condizioni interiori ed esterne, che non si scorgono fuori d'Italia.

Poscia che il plebiscito siciliano del 4 novembre 1860 confermava solennemente l'unione bandita colle armi alla mano in aprile e maggio di quest'anno, facea mestieri di ricercare i modi di mandarla ad effetto, modi in parte comuni alle altre provincie italiane che fecero un tempo Stati separati, e in parte peculiari all'Isola per ragion della geografia e della storia. Il Consiglio straordinario di Stato deputato a questo solo effetto dal governo dittatoriale, si è fatto a studiare la materia nel miglior modo che per lui si poteva, e di certo con serena coscienza e schietto intento di procacciare il bene della gran patria comune e quello della Sicilia, che non può andare scompagnato dal primo.

Cominciando dalla base del novello ordinamento richiesto dalla costituzione nuova dell'Italia, il Consiglio lietamente s'accorge che il governo del Re gli abbia di già spianata la via col concetto dei governi regionali esposto dal ministro Farini alla commissione appositamente istituita presso il Consiglio di Stato in Torino. Ancorchè non si conoscano testualmente i lavori della Commissione e che non sembrino per anco ultimati, se ne ritrae pur tanto da comprendere le idee prevalse in quel savio consesso, le quali in generale corrono parallelle alle opinioni di questo Consiglio straordinario. Da ciò l'avvantaggio di abbreviare il ragionamento su quei punti che non cadono ormai in dubbio, perchè il sentimento dell'universale li consente, al par che il governo del Re, la commissione e il consiglio straordinario. Usando la parola felicemente adoprata dal ministro Farini, noi chiameremo regioni le grandi divisioni territoriali dell'Italia.

Il quale principio ove s'adatti alla Sicilia, si vede che a lei con-

venga per filo e per segno, come alla Toscana, alla Lombardia e via discorrendo; tanto che la si potrebbe prendere per misura nella istituzione delle altre regioni, nè troverebbe preciso riscontro se non che nella Sardegna, supposto che questa avesse due milioni di abitatori, e la storia di Venezia o della Toscana. Isola posta ad una estremità del territorio nazionale, a due giorni di vapore dai porti più prossimi dell'Italia meridionale popolata da poco men che due milioni e mezzo d'abitatori, parlante dialetto proprio avvezza da mille anni a governo distinto e locale, fosse o no dipendente da altra dominazione: l'indole, gli usi, i costumi, la natura e i prodotti del suolo, l'importanza di tre città che noverano 200,000, 100, 000, 80, 000 anime, al par che la storia politica dei tempi che furono al par che le tradizioni di una legislazione propria esordita allo scorcio dell'XI secolo e durata, con le modificazioni del 1816, infino ad oggi, al par che la rappresentanza parlamentare nata con la monarchia siciliana e non cessata innanzi il 4 novembre 1860: — tutte queste condizioni, diciam noi, producono e giustificano l'antica ed universale brama de' Siciliani alla quale si può soddisfare nell'ordinamento regionale.

Scarso frutto questo porterebbe e proprio di governo stretto e dispotico, anzichè di libero reggimento, quando la regione servisse di mera divisione amministrativa e centro di pubblici affari, ancorchè comodo a' popoli e richiesto dalle consuetudini e interessi loro. La maggiore utilità della istituzione è che le popolazioni associate in virtù di essa, reggano da sè i propri negozi loro, quelli cioè che non interessino direttamente la grande associazione dello Stato, nè le minori che si addimandano provincie e comuni. Convenevole fia dunque, o piuttosto necessario, l'adattare alla regione, entro giusti limiti, il sistema di rappresentanza e responsabilità che regge lo Stato, al par che le provincie e i comuni. Da ciò anche la necessità di assegnare al governo regionale tali attribuzioni che non gli manchi l'autorità di provvedere ai peculiari bisogni della regione, ma non si abbia diritti nè obbligazioni estranee a quelli. Al qual proposito è da considerare che nel disegno imaginato del Consiglio straordinario e non disforme da quello che delineò la commissione di Torino, non si abbassano punto le provincie per dar luogo alla regione; nè alcuna provincia perde la libertà assegnatale dalla legge comunale d'ottobre 1859, e che anzi, per la istituzione dell'autorità regionale, ciascuna provincia guadagna l'utile di una permanente associazione con le altri affini, per soddisfare a tanti bisogni a' quali non basterebbe da sè sola. Non si può credere offeso poi l'interesse legittimo delle provincie

se la importanza de' negozi regionali dipende da deputati elette dalle popolazioni delle provincie stesse, da funzionari che hanno a render conto a quei deputati.

Da un'altra mano se le attribuzioni regionali son tolte non alle provincie, ma al poter centrale dello Stato, non è da temere che questo ne venga indebolito e scemato di quella virtù che costituisce l'unità e possanza delle nazioni; virtù necessaria a noi più che a tanti altri popoli, per mantenerci padroni di noi stessi, su questa ricca e ridente parte d'Europa, che è proprio il cuore del mondo commerciale e politico, questa Italia, circondata da troppo potenti nemici e troppo potenti amici, agognata fin qui da tutti. Uomo non vive, sano di mente, dalle Alpi al Lilibeo, che sconosca tal verità: e la storia e la geografia la ricordano tanto particolarmente agl'Italiani di Sicilia, quanto lo fanno a' Subalpini. Il Consiglio straordinario non l'ha dimenticata nello assegnare i limiti del potere regionale.

Quelle attribuzioni che a sentimento nostro dar si dovrebbero alle autorità regionali, in vece del potere centrale che le esercita in Francia o nei reami modellati a foggia francese, come furono gli Stati dell'Italia scomparsi adesso nell'unità nazionale, quelle attribuzioni, diciam noi, lungi dal rinvigorire i poteri dello Stato, sia il legislativo, sia l'esecutivo, li impacciano entrambi senza alcuno avvantaggio della nazione o dei cittadini; tirano addosso all'uno ed all'altro biasimo e nimistà, che non si possono evitare da chi maneggi da lungi i minuti negozi. La quistione è trita: nè occorre di accumulare argomenti contro la pletora amministrativa.

Par bene tuttavolta di notare che il parlamento guadagnerebbe nella semplificazione, non men che i ministri. Gl'interessi locali, tanto più numerosi in un paese nel quale cattivi governi pensaron soltanto a mantener sè stessi contro la volontà dei popoli, gli interessi locali distoglierebbero il novello parlamento italiano dalla sua più alta missione. E ciò non solo perchè si consumerebbe il tempo in disputazioni intricate e sovente cavillose, ma anche, perchè un elemento nocivo prevarrebbe nelle elezioni alle camere. Gli interessi locali consigliano non di rado agli elettori scelta ben diversa da quella che lor dettano gli interessi nazionali: tal candidato trionfa per contemplazioni locali, che nè l'ingegno, nè la virtù, nè l'opinioni politiche avrebbero mai condotto a tanto officio; il parlamento si empie di avvocati dei comuni e delle provincie, anzichè rappresentanti genuini della volontà del popolo. Non è poi chi non sappia come le influenze ministeriali della camera si esercitano metà sullo egoismo degli uomini, e metà sullo egoi-

simo dei luoghi. Le dispute infine sugli interessi locali portano a discordie ed antagonismi nel grembo del parlamento e fuori, danno ausiliari alle fazioni, e fan talvolta vincere partiti che la verace preponderanza delle opinioni politiche avrebbe messi da canto.

Per iscendere ai particolari delle proposizioni è da notare che il consiglio straordinario abbia creduto opportuno dare alla rappresentanza regionale tanta autorità, che risponda alla gravità degli affari a lei commessi, come si vedrà per lo innanzi. Il numero di tre deputati per ciascuna provincia, e la elezione per mezzo dei consigli provinciali, mal potrebbero costituire un corpo chiamato a votare tasse, designare le opere pubbliche e soddisfare agl'interessi di due milioni di uomini : tanto più che la troppa disuguaglianza di popolazione nelle provincie, le farebbe partecipare senza giusta proporzione nelle deliberazioni su i negozi comuni. Pertanto si è creduto preferibile il partito di usare almeno la stessa circoscrizione elettorale stabilita pei deputati al parlamento, alla ragion di uno per ogni cinquanta migliaia di abitatori, talchè i rappresentanti regionali della Sicilia sommerebbero a quarantaquattro; il qual numero. con la reputazione e la guarentigia che dà l'elezione diretta, sarebbe per costituire un corpo abbastanza autorevole e nulla pericoloso all'ordine generale dello Stato. I modi e i tempi delle elezioni regionali son materia di regolamento, onde al consiglio non è parso di proporli. Intorno al potere esecutivo della Regione, si è seguita la norma che regola attualmente quello delle provincie e dei comuni : che si affidi cioè al delegato del potere esecutivo dello Stato. Le regioni son ovvie, e la proposta conforme della commissione rende tanto meno necessario di particolareggiarle.

Le considerazioni generali che portano il consiglio a designare la competenza del governo regionale sono state accennate di sopra. Pur non sembra superfluo di aggiungere, sopra alcuni capi, le condizioni particolari della Sicilia. Tale in primo luogo il reggimento dei lavori pubblici. Questi nella più parte dei paesi inciviliti si distinguono in comunali, provinciali e nazionali, secondo che la immediata utilità di quelli che si estenda a maggiori complessi di popolazione; e, in tutto o in parte, vi si provvede distintamente col danaro de' comuni, delle provincie o dello Stato. Ma come le condizioni topografiche ed economiche non si adattano sempre alle divisioni legali del territorio, e come la diversa natura de' lavori rende più o meno estesa la immediata utilità di essi, e per esempio , un porto giova ad altro tratto del territorio che una strada carreggiabile dello stesso comune o provincia , così

avviene spesso che nei lavori pubblici si debbano usare circoscrizioni eccezionali, anche temporanee. Le leggi di vari Stati su la materia. e segnatamente l'ultima del reame sardo, hanno permesse in conseguenza le associazioni di comuni o provincie interessate. Lasciando da parte quelle della prima classe che non fanno al caso nostro, l'associazione di parecchie provincie in Sicilia torna in gran parte il centro regionale dei Lavori pubblici; perchè le più importanti linee delle strade dell'isola appartengono ad un sistema solo, completo in sè medesimo, e separato da quelli delle regioni continentali. Dicendo di strade o altre opere pubbliche in Sicilia s'intenda quasi sempre di ciò che è da fare, non di ciò che è fatto; sendo l'isola in questo la più povera, la più negletta di tutte le provincie italiane : a tal governo la fortuna commettea, per un secolo e più, i vitali interessi, ed a tali mani affidava i danari di questo paese !! Son da fare in Sicilia del tutto le vie ferrate, in gran parte le carreggiabili e i ponti, e con ciò novelli porti, per esempio in Catania, Licata e Girgenti, ed arginar fiumane, bonificare terreni paludosi, congegnare un sistema di serbatoi d'acqua tanto desiderati dall'industria agraria : le quali opere richieggono somme immense di denaro. Il consiglio, considerato che così fatti capitali per colpa del governo borbonico non furono mai impiegati, quand'anche il paese li contribuiva, e che perciò sono veramente un debito dello Stato verso la Regione, si farà ad implorare un largo compenso quando tratterà del debito pubblico. Intanto crede necessario di attribuire alla Regione Siciliana il reggimento delle opere pubbliche dell'Isola che per natura loro non sieno nè nazionali, nè comunali, nè provinciali; nel che segue il principio saviamente posto dalla detta Commissione. L'autorità regionale, come più direttamente interessata, o per dir meglio stretta dall'urgentissimo bisogno, vi provvederebbe con maggiore zelo che ogni altra, e contribuirebbe più volentieri il danaro che sarà sempre necessario, anche posto il caso della liberalissima concessione sul debito pubblico alla quale or ora si è accennato.

Per le medesime ragioni opina il Consiglio che si dia all'autorità regionale pien potere sulle cose dell'istruzione pubblica, salvo il diritto supremo dello Stato e quelli delle provincie, dei comuni e de' privati; come proponeva la Commissione di Torino. Se non che questa, limitando le attribuzioni della regione « agli Istituti d'Istruzione pubblica superiore, Università ed Accademie di Belle Arti » par abbia considerata come dipendenza esclusiva delle Provincie e de' Comuni la Istruzione secondaria e primaria. Così fatto

divieto imposto alla Regione, non sembra opportuno perchè potrebbe accadere che ad alcune provincie mancassero i mezzi di provveder da sè sole a grandi istituti d'insegnamento secondario, classico e tecnico ed anco primario; ed in tali casi è utile e giusto che possa sottentrare alla spesa una speciale associazione di provincie e fin anco la regione intera. Il Consiglio poi non ha creduto di aggiungere l'avvertenza della Commissione, per la quale fossero « riservate allo Stato le norme superiori direttivi e tutte le discipline per gli esami e la collazione dei gradi ». Ancorchè si possa ammettere il principio, il Consiglio teme che, usato un po' largamente, questo possa togliere all'insegnamento pubblico la libertà e la stessa diversità, che danno campo a' progredimenti dell'umano intelletto. Di più considera che negli antichi Stati italiani, oggidì regioni del reame, son di tali centri di civiltà e di lumi da bastar senza tutela al governo de' propri studi. E però non ha estesa altrimenti la proposta, nella certezza che il Parlamento nazionale provvederà a questo nel modo più conforme alle tendenze del secolo e della nazione.

In fatto d'amministrazione comunale provinciale, è riconosciuto in oggi da tutti l'assioma che il potere centrale s'ingerisca il men che possa e soltanto nei rarissimi casi in cui tornasse pericolo o detrimento allo Stato dagli atti di quelle amministrazioni. La Sicilia, negli antichi ordini, avea comuni presso che indipendenti; e tali serbolli la costituzione del 1812; poi la legge borbonica del 1816, applicata alla Sicilia il 1817, costrinse questa come le altre parti dell'amministrazione pubblica, nella forma dell'accentramento francese. Ma in quel medesimo sistema vizioso, il centro dell'amministrazione rimase del tutto in Sicilia; la potestà regia fu in gran parte delegata al Luogotenente generale; e il contenzioso dell'amministrazion civile, come si chiamò, compresa la decisione diffinitiva su i conti, fu commesso a magistrati residenti nell'Isola; salvo alcuni casi di cui conosca la Sezione Siciliana della Consulta di Stato, sedente una volta in Napoli, ed alfine in Palermo.

Per decreto dittatoriale del 26 agosto ultimo è stata applicata alla Sicilia, con alcune modificazioni, la legge sarda del 23 ottobre 1859 la quale rende a' comuni ed alle provincie libertà assai maggiore, e pur non quanta sarebbe da desiderarsi. Il Consiglio straordinario di Stato crede particolarmente necessarie alcune riforme nella elezione de' Sindaci, nella quale converrebbe lasciare maggiore larghezza alla municipalità. Gli è avviso inoltre che la garanzia accordata dagli articoli 8 e 105 della citata legge a' fun-

zionari comunali, circondariali e provinciali, renda lunga e difficoltosa la repressione degli abusi che quelli commettessero a danno di cittadini e corpi morali. E gli sembra che le sessioni ordinarie de' consigli comunali, limitate a due volte l'anno dall'art 74 della legge, non bastino a trattare gli affari di competenza del Consiglio che continuamente si presentano; onde si potrebbe con maggiore utilità convocarli ordinariamente ogni mese, come avveniva pe' Decurionati sotto l'impero della legge del 1816. Ciò sulla legge comunale e provinciale risguardata in sè stessa. Intorno alla esecuzione di quella in Sicilia, occorrono eccezioni per le condizioni dell'Isola: la sua lontananza della sede del governo, la minore agevolezza di comunicazioni a riscontro di qualunque punto della penisola, le consuetudini non interrotte in fino ad oggi alle quali di sopra si accennò, e il bisogno di speditezza, evidentissimo nei negozi amministrativi. Pertanto il Consiglio crede espediente che il delegato del potere esecutivo nella regione, si abbia la potestà riserbata al Re o al Ministro nelle elezioni ed altre faccende comunali e provinciali; e gli appelli del contenzioso amministrativo si facciano e si compiano in Sicilia, al par che quelli della giustizia ordinaria. L'ordine generale dello Stato non sarebbe turbato punto da coteste franchigie, necessarie in un'isola la quale le ha godute dacchè ha ricordi di ordini municipali, e fin anco sotto la legislazione che la unì politicamente a Napoli negli ultimi quarantacinque anni. Ad appagare il legittimo desiderio dei Siciliani intorno la giurisdizione amministrativa, si potrebbero trovare diversi modi: per esempio che la gran Corte dei Conti residente in Palermo fosse mantenuta nello esercizio di tal suprema giurisdizione; ovvero che si delegasse ad apposito magistrato in Sicilia la relativa giurisdizione del Consiglio di Stato sedente nella capitale politica del reame; aggiungendovi l'attribuzione consultiva pei casi di approvazione o annullamento delle deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali. Lo stesso magistrato potrebbe pronunziare ne' conflitti di giurisdizione, compresi quelli della potestà laicale con la ecclesiastica.

II.

Volgendo la sua attenzione alla materia delle finanze, il Consiglio ha dovuto riflettere che in essa la Sicilia presenta molto più d'ogni altra parte d'Italia, talune peculiarità troppo spiccate, perchè non ne sorgano ostacoli all'intento di parificare ed unificare; essendochè, da un lato, è difficile adottare in Sicilia talune impo-

sizioni che trovansi stabilite nelle altre regioni, ed all'incontro vi si potrebbe utilmente adottarne talune altre, che altrove non si conoscono o difficilmente potrebbero introdurvisi.

Fra le imposte difficili trapiantarsi in Sicilia, primeggiano le privative regie sulla produzione e vendita del sale, del tabacco e della polvere da sparo, che pur formano uno dei notabili cespiti di finanza in tutti gli altri paesi italiani. La Sicilia non vi è mai stata soggetta; e sebbene, coll'andare del tempo, non fosse possibile abituarvela, pure il Consiglio ha creduto che, principalmente per il sale ed il tabacco, si farebbe opera di alta utilità comune, se non s'introducesse in Sicilia il monopolio di questi due articoli, non potendoci lusingare che riesca così poco nocevole com'è quello della polvere da sparo, o così sopportabile, come, soprattutto nei giudizi presso le alte corti, l'introduzione della carta bollata è riuscita.

La libertà del commercio del sale è principalmente sembrata degna delle più vive raccomandazioni. Il sale non è in Sicilia un semplice articolo di consumo domestico; ma, per la libertà di cui ha goduto finora divenne gradatamente il soggetto di una industria di suprema importanza, una proprietà considerevole sul reddito della quale sussistono interi paesi, un capo essenzialissimo di traffico esterno, una sorgente perciò di prosperità che tende a moltiplicarsi, non solo in sè stessa ma, quel che è più, nella benefica influenza che esercita su varie diramazioni della pubblica economia. È alle saline marittime sulla costa occidentale dell'Isola, che si devono le rapide fortune createsi in pochi anni su quelle contrade, e l'esempio delle quali non può mancare di propagarsi successivamente nel littorale del mezzodì, ovunque la temperatura, l'esposizione e la giacitura della sponda il consentano, e i capitali sopravvengano a dedicarvi le spese di apparecchio che occorreranno. È alla possibilità di caricare a prezzo mite, grandi quantità di sal marino, che la Sicilia va debitrice d'una gran parte delle importanti relazioni che essa ha acquistato e può mantenere coi porti del Baltico, le cui navi trovano nel sale la più proficua zavorra, che possano aver di mestieri come carico di ritorno. Da alcuni anni, inoltre, la Sicilia ha cominciato a sperimentare i progressi di cui questo ramo di commercio è capace nell'avvenire, giacchè, oltre al marino, l'esportazione del sal gemma, di cui esistono copiosi depositi nel territorio dell'Isola, si è venuta svolgendo al punto da alimentare in gran parte l'esteso consumo, che fanno di questa preziosa derrata l'agricoltura e la pastorizia dei paesi di tutto il levante. L'economia agraria della Sicilia non è, nel momento attuale, così sviluppata e bene intesa da sapere rivolgere

a suo proprio beneficio un mezzo, tanto efficace, di migliorare rapidamente la coltura e la produzione delle sue terre; ma nell'epoca fortunata in cui il nostro paese comincerà a provare i beneficî delle libere istituzioni Italiane, non è punto da dubitarsi che la libertà di produrre e consumare ambe le specie di sale non debba potentemente contribuire a metterci in grado di accrescere e fecondare la capacità produttiva del nostro suolo, mercè l'uso del sale a cui tanto avidamente e copiosamente ricorrono gli stranieri in vantaggio della loro industria agraria. Il Consiglio dunque ha considerato che, nell'interesse del comune tesoro italiano, non converrebbe immolare ad un calcolo puramente finanziero una sorgente così feconda di grandi resultati economici, e gioverebbe assai meglio lasciare alla Sicilia il suo libero commercio del sale, all'interno ed all'estero, che l'arrestarne bruscamente i progressi per la sola veduta di parificare il sistema delle imposizioni. veduta che nulla sembra avere di assoluto e proficuo, quando trattasi di provincie le cui circostanze topografiche sieno state distinte dalla mano medesima della natura.

Per motivi non esattamente eguali ma di non minore importanza, un'analoga libertà sembrerebbe doversi invocare riguardo al tabacco. La coltivazione del tabacco indigeno entra per una parte non indifferente nei calcoli della nostra economia agraria in parecchie contrade dell'Isola; e se essa non offre forse al coltivatore quei prezzi rimuneratori che talvolta può offrire lo Stato , quando è unico produttore di questa pianta riesce nondimeno di gran lunga più vantaggiosa, perchè di gran lunga più diffusa, più libera e meglio adattata alle convenienze del coltivatore. Quanto a' tabacchi esteri, l'esperienza in Sicilia ha largamente provato un fatto che in progresso di tempo, contribuirà senza dubbio a discreditare, anco come mezzo finanziario, il sistema di monopolio governativo; giacchè vi si è chiaramente veduto che un moderato dazio alla importazione, sopra una derrata di un consumo cotanto esteso e crescente, è il miglior modo di conciliare l' interesse del tesoro pubblico, con quello dei produttori agricoli, e con quello della società consumatrice. Quindi è da sperare che la sapienza e la solerzia del Parlamento italiano non tarderà ad eliminare dalla Penisola italiana una forma d' imposizioni , così poco giustificabile avanti a' sani principi di pubblica economia; ma intanto il Consiglio amerebbe di vedere riconosciuto come ragionevole in sè, ed utile a tutto il reame italiano, il tollerare che la Sicilia rimanga immune dal monopolio del tabacco, ed il suo esempio serva d'impulso all'abolizione in tutta Italia.

Prescindendo dal caso speciale delle regie privative, la difficoltà di applicare immediatamente in Sicilia il sistema daziario dell'alta Italia si manifesta da molti altri lati. Non citeremo l'imposta delle patenti, la personale, la mobiliare. Alla loro natura di tasse dirette, che le farebbe certamente apparire odiose quanto forse in sè stesse non sono, si deve aggiungere la ristrettezza dei redditi di cui le classi medie ed infime dispongono in Sicilia, e la relativa scarsezza di capitale nella numerosa classe che vive di arti, mestieri, professioni. Vi è differenza profonda tra l'agiatezza diffusa nelle popolazioni settentrionali, e gli sforzi che la vita costa in Sicilia; tra la normalità e costanza di lavoro colà, e l'attività svariata a cui la maggioranza dei lavoranti e de' proletarii è costretta di darsi fra noi; tra la sicurezza dei redditi da quella parte, e la perenne incertezza in cui qua si vive. In tali circostanze economiche, non è concepibile che il fisco possa dirigersi al contribuente per domandargli direttamente una somma fissa annuale, senza che questi se ne esageri la gravezza e le attribuisca un carattere di oppressione spietata. E in generale, una finanza che volesse molto contare sulle contribuzioni personali e dirette, se si eccettua la parte che graviti sulla proprietà prediale, si presenterebbe come una di quelle gravi perturbazioni di interessi, che facilmente colpiscono e scuotono l'immaginazione de' popoli; e però dovrebbe lottare con quella classe di ostacoli, che solo il tempo e la cresciuta agiatezza comune, possono sperare di vincere. Ma il Consiglio ha dovuto inoltre riflettere, che la pronta applicazione trovasi, sebbene in grado minore, anco potentemente contrariata in Sicilia riguardo ad un cespite, sul quale tutto ci persuade che l'unificazione vada operata quanto più sollecitamente si possa, cioè riguardo alle Dogane.

Infatti, la nostra specialità economica e topografica esige che il nostro sistema doganale si fondi sopra principî, ed abbia tendenze, non affatto, o non sempre, conformi ai principî ed alle tendenze che possano predominare nell'Alta Italia. Noi manchiamo di manifatture proprie e non abbiamo interesse a crearne, al di là di quelle che la natura medesima delle cose spontaneamente facesse sorgere, come tacita e forzosa conseguenza dello svolgimento dell'Agricoltura, alla quale fummo eminentemente predestinati.

Posta la Sicilia sotto una media temperatura, il suo grande interesse ed il gran voto che in ogni tempo han formato le più cospicue sue intelligenze, è quello di liberarla da qualunque ostacolo che si frapponga a porla in intimo contatto con i paesi

da lungo tempo inciviliti, e già provetti nelle industrie urbane, o ricchi di produzioni dei climi freddi, o dei climi decisamente tropicali. La libertà della navigazione e del traffico è la condizione vitale della nostra esistenza, ed è difficile rinvenire un punto sul quale la dominazione borbonica sia tanto riuscita perniciosa in Sicilia quanto lo fu negli anni in cui volle inaugurarvi un sistema di dogane protettrici, delle quali, malgrado le recenti e ripetute riforme, la Sicilia sente ancora gli ultimi effetti. Tra poco la tariffa sarda, ispirata a più sani principî, avrà la sua piena applicazione in Sicilia, e vi riuscirà altamente proficua; ma nondimeno resteranno sempre dei punti speciali su cui la Sicilia sarebbe interessata a godere eccezioni, che non riuscissero di nocumento reale al rimanente della penisola. Per vederne il bisogno, basta riflettere che il governo borbonico non potè mai decidersi a cancellare talune differenze di dazio all' esportazione, fra le due dogane del preteso suo regno, e che dovette viatare il libero cabotaggio dei generi esteri fra il continente Napolitano e la Sicilia, nel momento appunto in cui faceva ogni sforzo amministrativo e politico per fondere insieme gl' interessi, e la vita di due paesi. Ma quand' anche le differenze di tariffa si potessero poco a poco venir distruggendo, il Consiglio ha considerato che un'altra ne resterebbe e massima nella relativa importanza da attribuire alle Dogane come cespite finanziero. L' Italia ha molto minore interesse a stimolare in Sicilia il consumo delle merci straniere, che a stimolarne il traffico: quindi dovrebbe altamente favorirvi, diffondervi, e fin dove si possa generalizzarvi il sistema delle *scale franche*, per modo che le merci entrassero con piena libertà nei porti dell'isola, e con pienissima libertà potessero uscirne di nuovo. A ciò tutto spinge: l'estensione delle coste marittime, l'eccellenza dei porti e delle rade, son tanti indizî con cui la natura ha accennato la nostra isola al commercio del mondo; e la posizione insulare non solo, ma remota ed ultima in Europa, fan sentire vivissimo il bisogno di espansione e contatto. Ciò sarebbe già molto in circostanze ordinarie; ma il Consiglio ha pur pensato alle speranze di un avvenire; che non è forse così lontano, come finora potè sembrare. Se il taglio infatti, dell'istmo di Suez sarà effettuato, è sicuramente sulla Sicilia che il regno italiano dovrà contare per impossessarsi di quel commercio, che è destinato a ripopolare di navi il Mediterraneo. Allora ciò che oggi può consigliarsi come conveniente diverrebbe una necessità; ed interessa altamente a tutta Italia che la sua Sicilia possa apparecchiarsi sin d'ora a divenire un em-

porio universale del commercio orientale in Europa, come ai tempi normanni lo era, affinchè non vi giunga assai tardi per permettere che qualche nazione più previdente ed attiva abbia potuto già soppiantarla, e rapire alla nostra patria questa grande speranza di risorgimento. L'avvenire insomma, e il presente concorrono insieme per farci convinti che il regime doganale della Sicilia abbisogna di essere regolato con principi ed intenti, i quali non sempre converrà che fossero perfettamente conformi a quelli che avran ragione, di prevalere per il rimanente della penisola; cosichè malgrado tutta l'uniformità o l'unicità di amministrazione a cui naturalmente le dogane si prestano, l'Italia dovrà ben ponderarne gli effetti, prima di decidersi a cancellare bruscamente le differenze attuali, o non crearne delle altre.

Ragioni analoghe a quelle che consigliano di procedere cautamente nell'applicare le imposizioni dell'Alta Italia fra noi, fan sorgere la riflessione che non pochi capi imponibili si hanno allo stesso tempo in Sicilia, i quali non esistono altrove, e che verrebbero trascurati con danno comune, se il principio di rigorosa pacificazione impedisse di profittarne. La Sicilia offre in generale nelle sue speciali produzioni, nelle derrate agricole, e nelle minerali, tanti mezzi che uguali prodotti in altri luoghi non posson fornire. Il nostro problema non consiste tanto nel trovare dei capi imponibili, quanto nell'imporre tasse abbastanza lievi e facili a riscuotersi, perchè la produzione non soffra e il tesoro pubblico se ne avvantaggi; e l'esperienza fattane col dazio sull'estrazione dei zolfi; il quale, senza nuocere punto a questo importantissimo ramo della nostra ricchezza, ha dato un reddito non dispregevole alla finanza, par fatta per raccomandare efficacemente all'attenzione degli statisti l'elargazione del sistema medesimo di moderate tasse sulle speciali produzioni dell'isola, sia sotto forma di dazio doganale, sia sotto una delle tante forme di cui le tasse dirette son capaci di venir mascherate. Si aggiunge, per altro, che la Sicilia potrà forse esibire altre sorgenti di reddito pubblico, che altre provincie non hanno. Una è la massa dei crediti che oggi dovrebbero liquidarsi tra il suo tesoro e quello di Napoli, liquidazione alla quale il governo borbonico si oppose quando la sua volontà facea legge. Un'altra si potrà forse trovare in quella parte del patrimonio di manimorte, della quale lo Stato, senza offendere la giustizia ed il diritto, potesse legittimamente farsi padrone. Il Consiglio non è affatto disposto a disconoscere, nè la parte che il clero siciliano ha sempre avuto nell'opera del nostro risorgimento, nè la gratitudine che l'Italia tutta gli deve; ma è possibile che, dopo avere

ben provveduto alla dignità ed indipendenza del clero, ed ai bisogni del culto, il pubblico tesoro, procedendo sempre nel modo che le regole di dritto richiedono, arrivi a trovare nei beni delle manimorte un residuo di qualche importanza, che si possa legittimamente applicare ai bisogni della civile società; residuo che non potrebbesi nè trascurare per amore dell'unicità di sistema, nè accomunarsi col tesoro generale della Penisola Italiana.

Dopo le anomalie in fatto di pubbliche entrate, la specialità delle pubbliche spese è venuta ad attirare l'attenzione del consiglio straordinario. Si è già accennato di sopra, e qui non sarà soverchio il ripeterlo; quando la regione siciliana avrà messo in perfetta comunanza italiana il mantenimento dell'armata, la diplomazia, il debito pubblico, la lista civile, le comunicazioni generali, e le opere pubbliche di carattere nazionale, rimangono molti altri capi di spesa, sui quali l'unificazione e la parificazione assoluta ed immediata riescono quasi impossibili, tante e così profonde sono le differenze di bisogni, di origine storica, di condizioni legali, di forma amministrativa. La Sicilia si troverebbe assai male rappresentata in mezzo alla civiltà italiana, se nei rami in cui il dominio borbonico l'ha lasciata tanto indietro, come sono la pubblica istruzione, ed i lavori di pubblica utilità, non potesse determinarsi a sacrifizî straordinarî e solleciti, e non potesse largamente eccedere quella quota che un Parlamento generale sappia loro assegnare stendendo il suo sguardo sui bisogni medî di tutto il regno, e non potendo arrestarsi avanti a considerazioni d'interesse puramente locale. E in generale la Sicilia sarebbe condannata a perpetuare le sue tristi condizioni economiche, se il suo Governo regionale non avesse tutta la latitudine necessaria per ordinare il sistema del servizio, delle gerarchie negl'impieghi, delle retribuzioni in modo da rispondere acconciamente alla specialità degli ordini e delle istituzioni che la specialità dell'entrate e spese richiede.

Tale è la condizione di cose sotto cui il problema della Finanza si è presentato al Consiglio. Esso tuttavia non vi ha saputo scorgere il menomo ostacolo alla grand'opera dell'Unità italiana, ed ha anzi considerato che la posizione non è unica nè nuova nella storia, e che quante volte si presentò, pronti rimedî furon trovati, che riuscirono mirabilmente a salvare insieme l'interesse locale, e l'unità e la potenza nazionale.

Il modo più ovvio in cui a ciò si prevenga è quello di segnare una linea di distinzione tra quella parte della finanza che interessi e giovi di unificare, e quella che possa, senza danno della nazione,

affidarsi al governo locale. E due sistemi qui al Consiglio si presentavano.

L'uno era quello d'imporre alla regione in massa una quota di contribuzioni, che potevasi stabilire sul doppio elemento della popolazione e dei complessivi bisogni dello Stato, lasciando al governo regionale la cura e l'obbligo di ripartire il carico, ne' modi e con le regole che meglio rispondessero a' bisogni ed alle possibilità della popolazione locale.

Qualunque si fossero i vantaggi di un tal sistema, il Consiglio ha considerato che àvvene un altro il quale può, contenendo gli eguali vantaggi, restare inattaccabile affatto da qualche politica difficoltà, che contro di quello sarebbe forse possibile il sollevare. Ed esso consiste, come ognun sa, nel separare, non le somme da contribuirsi al tesoro nazionale, ma i cespiti su cui debbano attingersi. In tal modo, vi son de' capi imponibili che vengono dichiarati nazionali, e che perciò vengono fissati dal Parlamento, da esso regolati, dal potere esecutivo della nazione amministrati, riscossi direttamente dagli agenti suoi, su i quali il Governo regionale altra giurisdizione non avrebbe da esercitare fuorchè quella di cui la legge del Parlamento, o gli ordini del gabinetto di S. M., abbian voluto incaricarlo. Il rimanente dei capi imponibili apparterrà alla Regione, e servirà di fondo al tesoro regionale, senza obbligo nè pericolo di parificarsi e confondersi col tesoro nazionale. È a questo secondo sistema che il consiglio ha creduto di doversi attenere. Ed una volta fissatavi la sua attenzione, i soli punti su cui toccava ed agevolmente poteva pronunziarsi, erano; la scelta de' capi imponibili, il modo di provvedere alla deficienza o all'eccesso, e a qualche speciale considerazione che la Sicilia, nello stato in cui trovasi, potea meritare dal Tesoro comune.

Intorno alla scelta, il Consiglio si è convinto che conveniva letteralmente lasciarla alla sapienza del Parlamento. D'altronde, ha considerato che, una volta adottato il principio, la forza medesima delle cose sarebbe servita di guida. Vi hanno infatti alcuni cespiti finanzieri, che di lor natura richiedono unica forma ed unica amministrazione: tali sono le dogane, che le richiedono anche quando, come pare che sia il caso d'Italia, è necessario adottare e combinare alcune varianti di tariffa ne' varî punti del territorio nazionale. Avvi inoltre una seconda categoria di capi imponibili, i quali, sebbene non necessariamente esigono una amministrazione, pure vi si possono senza gravi inconvenienti ridurre quante volte il bisogno lo voglia. Da ambe le classi, il Parlamento porrà liberamente fissare quei cespiti che debbano attribuire al tesoro dello Stato,

e direttamente amministrarsi dal supremo potere esecutivo, per venire applicato il prodotto alle comuni spese di armata; diplomazia, debito pubblico, opere pubbliche nazionali, lista civile ec.

La percezione su tali capi imponibili potrà riuscire inferiore o superiore al bisogno. Il Consiglio ha creduto che, in ambi i casi, la via più spedita, la meno soggetta a discussioni e difficoltà, la men gravosa per le Regioni, è quella di una somma in denaro, che il Parlamento definirebbe in massa, e ripartirebbe sulle Regioni, per formarvi un articolo di reddito nel caso dell'eccedenza, o un articolo di nuova passività nel caso opposto.

In fine, il consiglio non ha potuto astenersi dal considerare, che la Sicilia, entrando a far vita intima con tutta l'Italia, vi arreca una quota di debito pubblico, molto inferiore a quella che le altre regioni vi portano. E riflettendo che la causa di una tal differenza sta nella trascuranza di cui la rese vittima il governo borbonico, non ha creduto di elevare una esagerata pretesa chiedendo che l'Italia, con uno speciale emissione di rendita in favore della regione siciliana, eguagli quanto si possa le condizioni di tutto il reame, e corregga così l'ingiustizia commessa dal governo borbonico, contro un paese che può, senza orgoglio soverchio, attribuirsi il merito di non avere indietreggiato avanti a qualsivoglia sacrificio, per assicurare alla gran causa del risorgimento italiano il suo completo trionfo.

III.

Sulla ragion civile il consiglio straordinario ha riflettuto, che l'amministrazione della giustizia è appunto uno di quei rami della pubblica gestione, ne' quali l'Unità del Regno può facilmente contemperarsi con una sufficiente esistenza propria delle regioni, senza che la potenza politica, militare e diplomatica del regno ne soffra o ne tragga debolezza.

Che i giudizi iniziino e chiudano il loro corso completo nella cerchia regionale, che tutti i gradi di giurisdizione si compiano in uno degli stati, oggi amalgamati in un Regno Unito d'Italia, ciò non isfibra la forza, nè inceppa la influenza che questa nazione novellamente surta nel grembo del Mediterraneo acquisterà alcerto tra le grandi Potenze Europee, anzi egli è consono a' principî della scienza, ed a' vecchi dettami della pratica, che la giustizia sia pronta, e quasi diremo assisa su i luoghi che governa.

Solo la falsa speranza di rendere agevole l'opera di morale fusione tra le varie regioni d'Italia, la mercè d'un sistema di centralizzazione dell'alta giustizia, potrebbe far sorgere l'idea di as-

sidere i magistrati supremi fuori dell'ambito regionale, e costituirne uno di quei corpi che hanno sede nelle grandi capitali, ed accerchiano la maestà del trono.

Ma sarebbe questa una falsa lusinga, che lunga esperienza ha dimostrato che la difficoltà di attingere alla suprema giustizia, il contatto forzato tra popoli, e l'artificiale supremazia di una città sopra le altre illustre per memorie istoriche, e per recente governar di popoli lungi dall'annodare novelli rapporti, rallentano i vincoli preesistenti e non possono considerarsi alcerto come motori di nazionalità.

E ciò è a dirsi specialmente della Sicilia che è isola, e al di là del lembo estremo del continente italiano, sarà sempre l'organo il più distante di questo corpo, che per la sua natural membranatura si proietta per una sì estesa latitudine; e da questa doppia topografica posizione ne scaturirebbe il danno, che nell'ipotesi di una giustizia suprema trasferita nel continente, l'abitante del centro dell'isola sarebbe obbligato ad un triplice viaggio, l'uno dall'interno alla costa, il secondo dalla costa al continente, e l'ultimo dal punto di approdo al centro dell'alto governo, aggravando in tal modo una spesa impossibile a soddisfarsi fuorchè dalle agiate fortune, e rendendo l'alta giustizia un beneficio esclusivo dei ricchi.

Nè si alleghi che all'unità futura di legislazione, alla quale l'Italia agogna, è necessario il complemento dell'uniformità della giurisprudenza, la quale potrebbe solo ottenersi la mercè di un magistrato supremo, giacchè le discettazioni delle varie scuole, e le divergenze della dottrina legale sì ricca di risorse, ma si nota per contrarietà di principî, rendono impossibile ben anco una leggiera approssimativa uniformità di giurisprudenza sino nei superiori magistrati, e la Cassazione francese suprema moderatrice de' tribunali tutti dell'Impero dimostra con la strana condizione de' suoi arresti, e col continuo mutar delle sue dottrine, come la sperata uniformità di giurisprudenza sia vana utopia. Il Consiglio ha riputato perciò essere non solo desiderabile, ma necessario per l'Isola che tutti i gradi della gerarchia giudiziaria abbiano sede in Sicilia, affinchè gli affari di lor competenza avessero in essa il loro totale e completo svolgimento, sodisfacendo in tal modo uno de' precipui bisogni dell'Isola giammai neglelto dai suoi successivi governi, e financo dalla dominazione borbonica, che ebbe sempre cura di conservare in Sicilia una suprema Corte di giustizia, ed una gran Corte de' Conti.

Fu inoltre in seno del Consiglio proposto di esprimersi il voto

che i magistrati e l'autorità civili ed ecclesiastiche sieno individui siciliani, ma il Consiglio quantunque abbia riconosciuto che si possano essere de' motivi non dispregevoli per volere in tutto o in parte l'adempimento d'un tale desiderio, pure credette doverlo lasciare alla prudenza ed all'alta saviezza del Governo di S. M., anzichè farne oggetto di espressa rappresentanza.

La ricchezza minerale della Sicilia costituisce una delle precipue sorgenti della privata fortuna. Le vecchie leggi che appo noi hanno regolata siffatta materia, non che la novella del 17 ottobre 1826, hanno sempre consacrato il principio che desse sono di ragion privata, e che il proprietario della superficie è domino altresì delle viscere della terra. Si è perciò che la ragion demaniale, che appo qualche Regione d'Italia governa la proprietà delle miniere, e delle saline non potrebbe venire sostituita in Sicilia ai principî di privata proprietà che vi regolano siffatta materia, senza implicare una flagrante ingiustizia, ed una aperta espropriazione di tutta la ricchezza minerale, e principalmente de' tesori di zolfo che costituiscono presso noi la doviziosa risorsa di moltissime famiglie.

E finalmente i Codici vigenti in Sicilia ed in Napoli e precisamente i cennati, sono un progresso ed una riforma della grande opera Napoleonica, e certo nello studio di legislazione comparata tra questi codici e quelli in vigore nelle altre Regioni d'Italia, che deve preparare l'opera di grande codificazione Italiana, sarebbe atto di civile sapienza il porre speciale studio ed attenzione ai cennati Codici in Sicilia e di Napoli.

Il Consiglio inoltre opina, che se sarebbe desiderabile presso tutte le nazioni cattoliche, che il Sacerdozio, l'Impero fossero ristretti nei loro vicendevoli confini, e che le regioni dello Stato venissero affatto distinte da quelle della Chiesa, in modo che lo spirituale fosse dal temporale diviso, non potrà alcerto negarsi che è di sommo momento il conservare quelle libertà di diritti ecclesiastici, che rimontano a tempi antichissimi, e che costituiscono le discipline ecclesiastiche particolari alle varie parti del cattolicismo. Si è per questo che il Dritto Ecclesiastico Siculo merita una speciale attenzione. Desso nella sua sostanza si allontana molto dal dritto comune, è ricco di molte libertà e di larghe prerogative della Corona, riguarda un Regio Patronato più vasto, e più dovizioso di qualunque altro che si hanno le diverse Regioni d'Italia, e si distingue per uno speciale privilegio non ad altri concesso che alla Sicilia, detto la *Legazia* o *Apostolica* o *Regia Monarchia*, in virtù del quale i Sovrani dell'Isola sono *Legate a latere nati* della S. Sede.

Nel suo spirito poi questo Dritto ecclesiastico speciale dell'Isola è stato il precipuo motore dell'Indipendenza che il Clero di Sicilia ha sempre spiegata contro le pretese usurpatrici della Curia di Roma. desso ha conservato vivo quello spirito di attaccamento che la Chiesa di Sicilia ha sempre nudrito verso il potere civile, e finalmente ha cooperato a conservare quell'associazione tra la libertà politica e la religione cattolica, che in Sicilia ha dati tanti titoli di benemerenza cittadina al nostro Clero. Tesoro dei nostri padri, essi li hanno rivendicato dagli attentati di Celestino III, Innocenzo III, Clemente IV, Gregorio XI e Clemente XI, e l'hanno a noi tramandato intatto, anzi concordato colla Bolla di Benedetto XIII, ove è sancito il principio della nullità di tutti gli atti, che nell'avvenire ne usurpassero o attenuassero i poteri. A noi non è dato l'alienarlo, che patrimonio egli è comune alle generazioni future dell'Isola, ed inoltre se nello stato attuale del Dritto comune sarebbe assai considerabile che il dritto Ecclesiastico Siculo, siccome quello che conserva maggiori libertà al potere temporale, e meglio che qualunque altro limita la potestà spirituale, si estendesse a tutta la Nazione Italiana, sarebbe al certo cosa poco sapiente il non serbarsi illeso in Sicilia con quella cura e quell'affetto col quale a costo di grandi sacrifizi, lo conservarono i nostri Padri.

Profondamente ed unanimemente convinto il Consiglio che qualunque riforma alle leggi esistenti in Sicilia, qualunque lavoro di organizzazione del Regno Unito d'Italia, non sarà che opera del Parlamento nazionale, desso non ha creduto dover procedere con un metodo di minuta e rigorosa analisi, ma ha piuttosto riputato suo debito l'accennare per sommi capi, ed il ritrarre a grandi linee l'ordinamento futuro, ed il luogo che la Sicilia per la sua posizione geografica, le sue memorie storiche, l'indole de' suoi abitanti, e le sue speciali attitudini occupar dovrebbe in seno della famiglia italiana.

Il suo mandato era grave non solo, ma arduo, ma superiore al certo ai limiti di tempo assegnatigli. Fedente nel patriottismo delle sue intenzioni, nella sincerità dei suoi sforzi, nell'abnegazione di qualunque spirito di sistematica esclusione, il Consiglio straordinario si augura di essere riuscito all'abbozzo di un lavoro coscienzioso ed ispirato tanto dalla conoscenza dell'Isola, e de' suoi bisogni, che dell'amore verso la patria comune Italiana.

Il Consiglio non presume però che possa dirsi completo ed esente di mende, si terrà soddisfatto, se potrà servire di base ad un lavoro di ordinamento della Regione Siciliana. Desso però è sicuro di non aver nulla sacrificato nè all'eccessive tendenze di un sistema

di fusione, nè all'esagerate pretese della locale autonomia. Ispirandosi co' principii che hanno regolati i lavori governativi di simil natura, il Consiglio ha cercato di associare la libertà della Regione, e la forza dello Stato, applicando questo metodo di conciliazione specialmente alla Sicilia, e desso non ha che appena iniziato un lavoro che verrà senza dubbio continuato in seno del Parlamento italiano, col concorso degli uomini che la Sicilia prescegliera a rappresentarla.

Tutto ciò premesso, il Consiglio straordinario in adempimento del mandato ricevuto propone:

Art. 1. Che restino in pieno vigore le leggi e l'organizzazione attualmente vigenti in Sicilia, sinchè il Parlamento Italiano non reputerà opportuno il modificarli.

2. Che nell'ordinamento generale del Regno d'Italia la Sicilia formi una delle grandi divisioni territoriali, ch'è necessario abbiano esistenza lor propria, — conforme il principio riconosciuto dal governo di S. M. nel sistema regionale proposto dal Ministro Farini.

3. Che la Sicilia come ogni altra di tali regioni, o grandi divisioni territoriali abbia un consiglio deliberante elettivo, — ed un Luogotenente nominato dal Re, — conforme il principio adottato dalla commissione presso il Consiglio di Stato.

4. Che il Consiglio regionale della Sicilia sia composto di menbri nominati per elezione diretta, sulla base almeno di uno per ogni cinquanta mila abitanti.

5. Che il Luogotenente abbia la doppia funzione di delegato del Potere esecutivo dello Stato, e di capo del Potere esecutivo della Regione, — come è anco proposto nel progetto della commissione presso il Consiglio di Stato.

6. Che il Luogotenente di Sicilia, qual delegato del Potere esecutivo centrale sia investito di tutte le facoltà di competenza del cennato Potere, comprese quelle attribuitegli dalla legge sull'amministrazione comunale e provinciale, ed eccettuate le seguenti materie:

a) Tutti gli affari risguardanti l'interpretazione ed osservanza dei trattati di pace o di commercio.

b) L'esercizio del dritto di grazia.

c) La nomina degli Arcivescovati e Vescovati, le commendatizie alla Santa Sede pei Vescovati *in partibus Infidelium*, e le rinunzie dei Vescovi.

d) L'approvazione delle liquidazioni dei crediti contro l'Erario nazionale e l'approvazione, ove sia per legge richiesta, delle decisioni che diramino le controversie tra l'Erario nazionale ed il regionale.

e) La naturalizzazione degli esteri.

f) La nomina all'alte cariche, che non sieno di competenza regionale.

g) Il rilascio e la bonifica dei dazi e di multe di considerevole valore dovuti allo Erario nazionale.

7. Che sieno di piena competenza della Regione:

a) Tutti i pubblici lavori non comunali, nè provinciali, nè per legge dichiarati nazionali.

b) La pubblica istruzione e gli stabilimenti che vi appartengono, salvo sempre allo Stato il diritto di fondare istituti esemplari,— e salvo il rispetto alle libertà che in materia d'istruzione pubblica la legge deve riconoscere ne' privati, ne' comuni, e nelle provincie.

c) Gli stabilimenti di pubblica beneficenza ed utilità, i quali non sieno nè comunali nè provinciali.

d) Le istituzioni di credito, la cui sfera di azione si limiti alla regione.

8. Che il Consiglio regionale determini il numero, le norme e potestà di elezione, le attribuzioni e gli averi degl'impiegati e funzionari addetti alle cose di competenza della regione.

9. Che le sessioni del consiglio sieno pubbliche, e le sue deliberazioni abbiano forza di legge nella regione dopo la sanzione del Luogotenente, il quale sarà tenuto di pubblicarla entro i quindici giorni dal dì della deliberazione.

Che quante volte il Luogotenente si abbia ragionevole motivo di negare, la sanzione debba nello stesso periodo di quindici giorni rimandare al consiglio regionale la sua deliberazione, ed invitarlo a deliberare di nuovo, tenendo presenti le di lui osservazioni.— Se il Luogotenente dopo tal seconda pruova, creda di non dovere rendere esecutiva la deliberazione del consiglio, la divergenza sia sottomessa all'esame e al giudizio supremo del Parlamento nazionale.

10. Che il Luogotenente, come capo del Potere esecutivo regionale renda conto al consiglio della sua amministrazione,—e che il Consiglio in questo come in qualunque altro caso possa liberamente rassegnare al Parlamento le sue querele o censure sugli atti del Luogotenente.

11. Che il consiglio regionale non possa essere sciolto se non per decreto del re, emesso a proposta del Luogotenente, e dopo udito il Consiglio di Stato, il quale decreto debba ordinare ad un tempo la convocazione del novello consiglio.

12. Che il Parlamento prenda in considerazione il bisogno di una pronta riforma alla legge dei 23 ottobre 1859, applicata alla Sicilia per decreto del 26 agosto 1860,—e che provegga princi-

palmente al fine di restituire a' comuni la libera scelta de' sindaci, — rendere più effettiva la responsabilità de' funzionari comunali e provinciali, difficoltata dalle restrizioni che risultano dagli articoli 8 e 105 della legge, — e dare ai consigli comunali la libertà di adunarsi tante volte, quante volte occorra per il buon andamento dell'amministrazione locale.

13. Che il Parlamento calcolato il bisogno del tesoro comune italiano, e le provinciali specialità economiche e finanziere delle varie località, scelga sulla Sicilia e sulle altre regioni quei cespiti imponibili, che possano abbisognare per coprire il bilancio passivo della Nazione, e ne faccia dirigere ed amministrare la percezione degli agenti e coi metodi che creda di decretare.

Che qualora vi fosse eccedenza o difetto relativamente al bisogno nel prodotto di tali cespiti, la ripartizione dell'eccesso o il supplimento del difetto si faccia per mezzo di quote in denaro assegnate alle varie regioni proporzionatamente al numero de' loro abitanti.

Che nel rimanente pei bisogni locali, come per il pagamento delle quote suppletorie il consiglio regionale sia libero di formare, dirigere ed amministrare tutti i rami attivi e passivi della finanza regionale.

14. Che nel caso in cui il Parlamento decretar voglia l'unificazione dei debiti pubblici delle varie regioni, per costituire unico debito pubblico del regno d'Italia, si ponga mente alla tenuità del debito della Sicilia, tanto consolidato che non consolidato, o da iscriversi in virtù di recenti decreti emanati durante la Dittatura; ed il Parlamento nazionale considerando che questa tenuità è cagionata soltanto dalla mancanza di opere pubbliche nell'Isola, voglia ordinare l'iscrizione sul gran Libro del debito pubblico italiano di una rendita in favore della regione siciliana, onde apprestarle un fondo speciale e straordinario per la creazione di un sistema esteso di lavori pubblici nell'Isola, affine di livellarne le condizioni economiche a quelle delle altre regioni d'Italia.

15. Che qualora fosse legalmente decisa l'alienazione de' beni ecclesiastici, non esclusi quelli di regio patronato, il ritratto sia destinato a speciale beneficio della Sicilia.

16. Che tutti i vari gradi della gerarchia giudiziaria, e del contenzioso amministrativo, ed i magistrati di qualunque natura, inclusi anco quelli riguardanti i conflitti di giurisdizione e di attribuzione, eccetto fra le autorità militari, abbiano sede in Sicilia; e che quindi gli affari tanto giudiziari, che del contenzioso amministrativo abbiano in Sicilia il loro intiero e totale compimento.

17. Che il dritto di privata proprietà sulle miniere e sulle saline, consacrato dalle patrie leggi, e riconosciuto da quella del 17 ottobre 1826 non venghi in nulla immutato.

18. Che si ponga particolare studio ed attenzione ai codici vigenti in Sicilia, nell'opera di riforma, e di novella codificazione italiana.

19. Che rimanga intatto ed in tutto il suo pieno vigore il dritto e la disciplina ecclesiastica sicula, le quali si attingono dalle seguenti sorgenti:

a) Dalle leggi de' re di Sicilia sulle cose sacre.

b) Da' privilegi dell'apostolica legazia e regia monarchia concessi alla sovranità di Sicilia da Urbano II e suoi successori e concordati secondo la Bolla Benedettina, ritenendosi come casse e nulle tutte le modificazioni posteriori.

c) Da' decreti delle regie visite.

d) Da' concordati, eccetto quella parte che restringesse gli antichi privilegi, ed i dritti della regalia.

e) Dalle costituzioni sinodali de' vescovi di Sicilia approvati dal Re.

f) Dalle peculiari consuetudini che sono vigenti in Sicilia.

20. Che il regio *Exequatur* si conservi in Sicilia a tutela dei cennati privilegi e regalie.

Così deliberato all'unanimità nell'ultima seduta del diciotto novembre mille ottocento sessanta dai signori:

Can. Gregorio Ugdulena presidente — Signor Mariano Stabile vice presidente — Avv. Andrea Guarneri segretario.

Consiglieri — *Prof. Michele Amari, signor Giacinto Agnello, prof. Stanislao Cannizzaro, avv. Giovanni Costantini, pres. Pietro Calì, sig. Francesco Di Giovanni, cav. Giovanni D'Ondes, dirett. Francesco Ferrara, giud. Ercole Fileti, sac. Giuseppe Fiorenza, isp. gen. Gaetano La Loggia, Marc. Lungarini, segretario di Stato Domenico Peranni, segr. di Stato Domenico Piraino, cons. Francesco Paolo Perez, March. Roccaforte, avvocato Filippo Santocanale, segr. di Stato Pietro Scrofani, bar. Nicolò Turrisi, cav. Salvatore Vigo.*

(Num. 947) *Palermo li 30 novembre 1860*

Nomina del signor Barone Giuseppe Germanà Ponz de Leon a Consigliere al seguito presso i governi di Messina e di Catania.

Fine della Dittatura e Prodittatura

INDICE CRONOLOGICO

FINE

